

I quaderni

FISCAL FOCUS

Direzione: Antonio GIGLIOTTI

MODELLO 730/2019: LE NOVITÀ

Modello 730/2019.

Le novità

Sommario

PREMESSA	8
<input type="checkbox"/> Le novità del modello in sintesi	8
<input type="checkbox"/> Deduzione erogazioni liberali a favore delle ONLUS, OV e APS (Rigo E36)	9
<input type="checkbox"/> Per le spese sostenute per l'acquisto degli abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale (Righi E8 E10)	10
<input type="checkbox"/> Detrazione per erogazioni liberali a favore delle ONLUS, APS (Righi E8 E10)	10
<input type="checkbox"/> Premi relativi alle assicurazioni aventi per oggetto il rischio di eventi calamitosi stipulate a decorrere dal 1° gennaio 2018 e relative a unità immobiliari ad uso abitativo (Righi E8 E 10).....	14
<input type="checkbox"/> Detrazione contributi associativi alle società di mutuo soccorso (Righi E8 E10)	15
<input type="checkbox"/> Interventi di "sistemazione a verde" delle aree private scoperte (Righi E41 E 43)	16
<input type="checkbox"/> Sezione IV.....	17
<input type="checkbox"/> Sostituzione di impianti di climatizzazione invernale (Righi E61 E62)	18
<input type="checkbox"/> Documenti da trasmettere	20
Modello 730 precompilato	21
<input type="checkbox"/> Per chi viene predisposto.....	21
<input type="checkbox"/> Quali informazioni contiene	21
<input type="checkbox"/> Come si accede al 730 precompilato	22
<input type="checkbox"/> Quando e come si presenta il 730 precompilato	23
<input type="checkbox"/> Vantaggi sui controlli.....	27
<input type="checkbox"/> Controlli preventivi per rimborsi superiori a 4.000 euro	27
<input type="checkbox"/> Visto di conformità 730. Ultime novità	29
<input type="checkbox"/> L'intervento del D.L. 4/2019.....	31
Modello 730/2019 ordinario	36
<input type="checkbox"/> A chi si presenta il 730 ordinario	37
<input type="checkbox"/> Quando e come si presenta il 730 ordinario.....	37
<input type="checkbox"/> Chi è esonerato dal 730 ordinario?	38
<input type="checkbox"/> Chi può presentare il 730 ordinario?	38
<input type="checkbox"/> Casi di esonero della presentazione della dichiarazione	41
<input type="checkbox"/> La dichiarazione congiunta.....	44
<input type="checkbox"/> La presentazione per conto del minore o incapace.....	46

<input type="checkbox"/>	La documentazione necessaria.....	46
<input type="checkbox"/>	Destinazione dell'otto, cinque e due per mille	47
<input type="checkbox"/>	8 per mille.....	47
<input type="checkbox"/>	5 per mille.....	49
<input type="checkbox"/>	2 per mille.....	50
<input type="checkbox"/>	Modalità di presentazione	50
<input type="checkbox"/>	Contribuenti esonerati dalla presentazione della dichiarazione	51
<input type="checkbox"/>	Rimborsi, trattenute e pagamenti.....	51
FRONTESPIZIO	53	
<input type="checkbox"/>	Il contribuente	53
<input type="checkbox"/>	Codice fiscale	54
<input type="checkbox"/>	Dati del contribuente	55
<input type="checkbox"/>	Residenza anagrafica.....	56
<input type="checkbox"/>	Domicilio fiscale per l'attribuzione dell'addizionale regionale e dell'addizionale comunale	57
<input type="checkbox"/>	Casi particolari.....	59
<input type="checkbox"/>	Casi particolari.....	60
<input type="checkbox"/>	Casi particolari addizionale regionale.....	62
<input type="checkbox"/>	Addizionale regionale casi particolari.....	62
<input type="checkbox"/>	Dichiarazione presentata da soggetto diverso dal contribuente	63
<input type="checkbox"/>	Coniuge e familiari a carico	65
<input type="checkbox"/>	Detrazioni per coniuge a carico.....	66
<input type="checkbox"/>	Detrazione ordinaria per figli a carico	67
<input type="checkbox"/>	Detrazioni per altri familiari a carico (da riportare alla percentuale di detrazione).....	70
<input type="checkbox"/>	Informativa – Detrazione figli a carico per il 2019.....	74
<input type="checkbox"/>	Dati del sostituto d'imposta.....	75
<input type="checkbox"/>	Firma della dichiarazione.....	77
QUADRO A - REDDITI DEI TERRENI.....	78	
<input type="checkbox"/>	Rivalutazione dei redditi dei terreni	82
<input type="checkbox"/>	Variazioni di coltura dei terreni.....	83
<input type="checkbox"/>	Denuncia e decorrenza delle variazioni	83
<input type="checkbox"/>	Procedura sostitutiva alla denuncia di variazione	86

<input type="checkbox"/>	Soggetti esonerati dalla denuncia di variazione ex art. 30, TUIR	86
<input type="checkbox"/>	Compilazione del Quadro A	87
QUADRO B - REDDITI DEI FABBRICATI E ALTRI DATI		91
<input type="checkbox"/>	Abitazione principale	92
<input type="checkbox"/>	Fabbricati non locati	93
<input type="checkbox"/>	Locazioni per finalità abitative – Cedolare secca	94
<input type="checkbox"/>	Casi particolari	97
<input type="checkbox"/>	Compilazione del Quadro B	98
<input type="checkbox"/>	Sezione I – Redditi dei fabbricati e altri dati	98
<input type="checkbox"/>	Sezione II - Dati relativi ai contratti di locazione	107
<input type="checkbox"/>	Fabbricati locati a tassazione ordinaria	109
<input type="checkbox"/>	Le tipologie di contratto di affitto	110
<input type="checkbox"/>	Fabbricati locati a cedolare secca	111
<input type="checkbox"/>	Risoluzione 7 aprile 2005, n. 44/E	113
<input type="checkbox"/>	SINTESI	114
QUADRO C - REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATI		116
<input type="checkbox"/>	La Certificazione Unica	117
<input type="checkbox"/>	Le sanzioni	119
<input type="checkbox"/>	No al ravvedimento	120
<input type="checkbox"/>	La compilazione del Quadro C	121
<input type="checkbox"/>	Sezione I - Redditi di lavoro dipendente e assimilati	121
<input type="checkbox"/>	Premi di risultato e welfare aziendale	129
<input type="checkbox"/>	La compilazione	132
<input type="checkbox"/>	Detrazioni per redditi di lavoro dipendente, assimilati e pensione	138
<input type="checkbox"/>	Sezione II – Altri redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente	140
<input type="checkbox"/>	L’assegno di mantenimento	140
<input type="checkbox"/>	Sezione III – Ritenute Irpef e addizionale regionale all’Irpef	143
<input type="checkbox"/>	Sezione IV - Ritenute addizionale comunale all’Irpef	144
<input type="checkbox"/>	Sezione V – Bonus Irpef	145
<input type="checkbox"/>	Casi particolari del Quadro C	148
QUADRO D – ALTRI REDDITI		150
<input type="checkbox"/>	Composizione del Quadro D	150

□ Certificazioni CUPE e CU.....	153
□ La certificazione dei dividendi (CUPE)	154
□ Sezione I – Redditi di capitale, di lavoro autonomo e redditi diversi	156
□ Redditi di capitale	158
□ Tassazione dei redditi di capitale.....	159
□ La compilazione del quadro.....	163
□ Redditi diversi – Locazioni brevi.....	170
□ Sezione II – Redditi soggetti a tassazione separata.....	177
QUADRO E – ONERI E SPESE.....	185
□ La detrazione	186
□ Spese sostenute per familiari a carico.....	186
□ Spese sostenute per familiari non a carico	188
□ Spese sostenute dagli eredi.....	189
□ Oneri sostenuti dalle società semplici	189
□ Compilazione del Quadro E.....	189
□ Sezione I - Spese per le quali spetta la detrazione d'imposta del 19 o del 26 per cento	190
□ Sezione II - Oneri deducibili.....	208
□ Sezione III A - Oneri detraibili al 50% o 36%.....	215
□ Le tipologie di interventi	217
□ Sezione III B – Dati catastali identificativi degli immobili.....	223
□ Sezione III C - Spese per l'arredo degli immobili e IVA per acquisto abitazione classe A o B	226
□ Sezione IV – Spese per interventi finalizzati al risparmio energetico	230
□ Sezione V - Detrazioni per gli inquilini con contratto di locazione	239
□ Sezione VI – Dati per fruire di altre detrazioni d'imposta	241
QUADRO F - ACCONTI, RITENUTE, ECCEDENZE E ALTRI DATI	243
□ Sezioni Quadro F.....	243
□ Sezione I - Acconti IRPEF, addizionale comunale e cedolare secca relativi al 2018.....	244
□ Sezione II - Altre ritenute subite.....	246
□ Sezione III - Eccedenze risultanti dalle precedenti dichiarazioni	248
□ Sezione IV - Ritenute e acconti sospesi per eventi eccezionali	255
□ Sezione V – Misura degli acconti per l'anno 2016 e rateazione del saldo 2018	256

<input type="checkbox"/>	Sezione VI - Soglie di esenzione addizionale comunale.....	257
<input type="checkbox"/>	Sezione VII - Dati da indicare nel Mod. 730 integrativo	258
<input type="checkbox"/>	Sezione IX - Altri dati	260
	QUADRO G – CREDITI D’IMPOSTA.....	262
<input type="checkbox"/>	Sezione I - Crediti d’imposta relativi ai fabbricati.....	263
<input type="checkbox"/>	Sezione II - Credito d’imposta per il reintegro delle anticipazioni sui fondi pensione	269
<input type="checkbox"/>	Sezione III – Credito d’imposta per redditi prodotti all’estero.....	270
<input type="checkbox"/>	Sezione IV - Credito d’imposta per gli immobili colpiti dal sisma in Abruzzo	274
<input type="checkbox"/>	Sezione V - Credito d’imposta per l’incremento dell’occupazione.....	276
<input type="checkbox"/>	Sezione VII - Credito d’imposta per erogazioni cultura.....	277
<input type="checkbox"/>	Sezione VIII – Erogazioni scuola.....	279
<input type="checkbox"/>	Sezione IX - Credito d’imposta per negoziazioni e arbitrato	279
<input type="checkbox"/>	Sezione X - Credito d’imposta videosorveglianza	280
<input type="checkbox"/>	Sezione XI - Credito d’imposta mediazioni	281
<input type="checkbox"/>	Sezione XII - Credito d’imposta ape	283
	QUADRO I – IMPOSTE DA COMPENSARE.....	284
<input type="checkbox"/>	Nuove regole per la presentazione dell’F24.....	284
<input type="checkbox"/>	Com’era prima del 2.12.2016	285
<input type="checkbox"/>	Cosa è cambiato dal 3.12.2016.....	285
<input type="checkbox"/>	Cosa è cambiato dal 24 aprile 2017.....	286
<input type="checkbox"/>	La compilazione del Quadro I	287
<input type="checkbox"/>	Dichiarazione congiunta	288
	QUADRO K- AMMINISTRATORI DI CONDOMINIO	289
<input type="checkbox"/>	Compilazione Quadro K	289
<input type="checkbox"/>	SEZIONE I - Dati identificativi del condominio.....	293
<input type="checkbox"/>	SEZIONE II - Dati catastali del condominio (interventi di recupero del patrimonio edilizio)	293
<input type="checkbox"/>	SEZIONE III - Dati relativi ai fornitori e agli acquisti di beni e servizi	294
	730-3: PROSPETTO DI LIQUIDAZIONE	296
<input type="checkbox"/>	Dati identificativi del modello	301
<input type="checkbox"/>	Calcolo del reddito imponibile e dell’imposta lorda	301
<input type="checkbox"/>	Calcolo detrazioni e credito d’imposta	302

□	Calcolo dell'imposta netta e del rigo differenza.....	303
□	Calcolo addizionali regionali e comunali all'IRPEF	304
□	Cedolare secca	304
□	Liquidazione delle imposte	304
□	Altri dati	305
□	Risultato della liquidazione.....	306
□	Dati per la compilazione del modello F24.....	306

PREMESSA

Le novità del modello in sintesi

Il 15 gennaio 2019, l'Agenzia delle Entrate ha pubblicato sul proprio sito Internet il nuovo modello 730/2019 con le relative istruzioni, successivamente modificate con Provvedimento n. 64377/2019, del 19 marzo 2019.

All'interno del modello 730/2019, vi sono delle importanti novità, ossia:



Deduzione erogazioni liberali a favore delle ONLUS, OV e APS: il Codice del Terzo settore prevede che le liberalità in denaro o in natura erogate a favore degli enti del Terzo settore non commerciali sono deducibili dal reddito complessivo netto del soggetto erogatore nel limite del 10 per cento del reddito complessivo dichiarato. Qualora detto importo sia di ammontare superiore al reddito complessivo dichiarato, diminuito di tutte le deduzioni, l'eccedenza può essere computata in aumento dell'importo deducibile dal reddito complessivo dei periodi di imposta successivi, ma non oltre il quarto, fino a concorrenza del suo ammontare.



Spese per cui spetta la detrazione del 19 per cento: è possibile detrarre dall'Irpef le spese per abbonamento trasporto pubblico per un importo non superiore a euro 250,00; le spese per assicurazione contro eventi calamitosi; le spese sostenute in favore dei minori o di maggiorenni, con diagnosi di disturbo specifico dell'apprendimento (DSA) per l'acquisto di strumenti compensativi e di sussidi tecnici e informatici.



Detrazione per erogazioni liberali a favore delle ONLUS, APS: è possibile detrarre il 30 per cento degli oneri sostenuti per le erogazioni liberali in denaro o in natura a favore delle ONLUS e delle associazioni di promozione sociale, per un importo complessivo in ciascun periodo d'imposta non superiore a euro 30.000,00. L'aliquota di detrazione è elevata al 35 per cento degli oneri sostenuti dal contribuente, qualora l'erogazione liberale sia a favore di organizzazioni di volontariato.



Detrazione contributi associativi alle società di mutuo soccorso: è stato innalzato a euro 1.300,00 il limite di detrazione dei contributi associativi alle società di mutuo soccorso.



Sistemazione a verde: è possibile portare in detrazione dall'IRPEF le spese sostenute per la sistemazione a verde delle unità immobiliari e anche quelle sostenute per interventi effettuati sulle parti comuni esterne degli edifici condominiali.



Spese per interventi finalizzati al risparmio energetico: Sono state introdotte nuove tipologie di interventi agevolabili con aliquota di detrazione al 65 per cento o con aliquote dell'80 o dell'85 per cento.



Tassazione R.I.T.A.: il percettore della rendita temporanea anticipata, da quest'anno, ha facoltà di avvalersi in dichiarazione della tassazione ordinaria in luogo di quella sostitutiva applicata dal soggetto erogatore.



Deduzione premi e contributi versati alla previdenza complementare dei dipendenti pubblici: a decorrere dal 1° gennaio 2018, ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche, si applicano le medesime disposizioni previste per i dipendenti privati riguardo la deducibilità dei premi e contributi versati per la previdenza complementare.



Comunicazione ENEA: per alcuni interventi dal 21 novembre 2018 va effettuata la comunicazione all'ENEA.

Deduzione erogazioni liberali a favore delle ONLUS, OV e APS (Rigo E36)

Il Codice del Terzo settore prevede che le liberalità in denaro o in natura erogate a favore degli enti del Terzo settore non commerciali sono deducibili dal reddito complessivo netto del soggetto erogatore nel limite del 10 per cento del reddito complessivo dichiarato. Qualora detto importo sia di ammontare superiore al reddito complessivo dichiarato, diminuito di tutte le deduzioni, l'eccedenza può essere computata in aumento dell'importo deducibile dal reddito complessivo dei periodi di imposta successivi, ma non oltre il quarto, fino a concorrenza del suo ammontare.

ESEMPIO DI COMPILAZIONE

Compilazione del modello:

SEZIONE II - SPESE E ONERI PER I QUALI SPETTA LA DEDUZIONE DAL REDDITO COMPLESSIVO			
E21	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI		,00
E22	ASSEGNO AL CONIUGE Codice fiscale del coniuge		,00
E23	CONTRIBUTI PER ADDETTI AI SERVIZI DOMESTICI E FAMILIARI		,00
E24	EROGAZIONI LIBERALI A FAVORE DI ISTITUZIONI RELIGIOSE		,00
E25	SPESE MEDICHE E DI ASSISTENZA DI PERSONE CON DISABILITA'		,00
E26	ALTRI ONERI DEDUCIBILI	CODICE	,00
Contributi per previdenza complementare			
E27	DEDUCIBILITA' ORDINARIA	Dedotti dal sostituto	Non dedotti dal sostituto
E28	LAVORATORI DI PRIMA OCCUPAZIONE		
E29	FONDI IN SQUILIBRIO FINANZIARIO		
E30	FAMILIARI A CARICO		
E32	SPESE PER ACQUISTO O COSTRUZIONE DI ABITAZIONI DATE IN LOCAZIONE	Data stipula locazione	Spese acquisto/costruzione
E33	RESTITUZIONE SOMME AL SOGGETTO EROGATORE	Somme restituite nell'anno	Residuo precedente dichiarazione
E36	EROGAZIONI LIBERALI IN FAVORE DELLE ONLUS, OV E APS	Importo	

Rigo E36 - Erogazioni liberali in denaro o in natura in favore delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS), delle organizzazioni di volontariato e delle associazioni di promozione sociale.



OSSERVA - A partire dall'anno d'imposta 2018 le liberalità in denaro o in natura erogate a favore delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS), delle organizzazioni di volontariato e delle associazioni di promozione sociale sono deducibili dal reddito complessivo netto del soggetto erogatore nel limite del 10 per cento del reddito complessivo dichiarato. Qualora la deduzione sia di ammontare superiore al reddito complessivo dichiarato, diminuito di tutte le deduzioni, l'eccedenza può essere computata in aumento dell'importo deducibile dal reddito complessivo dei periodi d'imposta successivi, ma non oltre il quarto, fino a concorrenza del suo

ammontare. Con apposito decreto interministeriale sono individuate le tipologie dei beni in natura che danno diritto alla deduzione e saranno stabiliti i criteri e le modalità di valorizzazione delle liberalità.

➤ **Colonna 1:** riportare l'importo delle erogazioni liberali effettuate.

A fronte della medesima erogazione liberale il contribuente non può fruire contemporaneamente delle agevolazioni previste per i codici 61,71, 76, per il rigo E36 e di quelle previste da altre disposizioni di legge a titolo di detrazione o di deduzione di imposta.

Per le spese sostenute per l'acquisto degli abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale (Righi E8 E10)

La detrazione spetta per le spese sostenute sia per i familiari fiscalmente a carico sia per il contribuente stesso per un importo complessivo non superiore a 250 euro. L'importo deve comprendere le spese indicate nella sezione "Oneri detraibili" (punti da 341 a 352 della Certificazione Unica) con il codice onere 40.

Il codice da indicare nei righi da E8 a E10, che identifica le spese sostenute per l'acquisto di abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale è il 40:

→ Righi da E8 a E10 Codice 40



ATTENZIONE! - Non possono essere indicate le spese sostenute nel 2018 che nello stesso anno sono state rimborsate dal datore di lavoro in sostituzione delle retribuzioni premiali e indicate nella sezione "Rimborsi di beni e servizi non soggetti a tassazione – art. 51 Tuir" (punti da 701 a 706 della Certificazione Unica) con il codice onere 40.



OSSERVA - E' possibile detrarre dall'Irpef le spese per abbonamento trasporto pubblico per un importo non superiore a 250 euro; le spese per assicurazione contro eventi calamitosi; le spese sostenute in favore dei minori o di maggiorenni, con diagnosi di disturbo specifico dell'apprendimento (DSA) per l'acquisto di strumenti compensativi e di sussidi tecnici e informatici.

Detrazione per erogazioni liberali a favore delle ONLUS, APS (Righi E8 E10)

È possibile detrarre il 30 per cento degli oneri sostenuti per le erogazioni liberali in denaro o in natura a favore delle Onlus e delle associazioni di promozione sociale, per un importo complessivo in ciascun periodo d'imposta non superiore a 30.000 euro. L'aliquota di detrazione è elevata al 35 per cento degli oneri sostenuti dal contribuente, qualora l'erogazione liberale sia a favore di organizzazioni di volontariato.

ESEMPIO DI COMPILAZIONE DETRAIBILE AL 30%

Supponiamo che un lavoratore subordinato abbia erogato la somma di 500,00 euro nei confronti di una ONLUS:

QUADRO E - Oneri e spese		CODICE FISCALE		MOD. N.	
SEZIONE I - SPESE PER LE QUALI SPETTA LA DETRAZIONE D'IMPOSTA DEL 19%, 26%, 30% o 35%					
E1	SPESE SANITARIE	Spese patologiche esenti	1	Riduzione (o esenzione) di spesa	2
E2	SPESE SANITARIE PER FAMILIARI NON A CARICO AFFETTI DA PATOLOGIE ESENTI				
E3	SPESE SANITARIE PER PERSONE CON DISABILITA'				
E4	SPESE VEICOLI PER PERSONE CON DISABILITA'				
E5	SPESE PER L'ACQUISTO DI CANI GUIDA				
E14	SPESE PER CANONI DI LEASING				
E6	SPESE SANITARIE RATEIZZATE IN PRECEDENZA			Numero rata	
E7	INTERESSI PER MUTUI IPOTECARI PER L'ACQUISTO DELL'ABITAZIONE PRINCIPALE				
E8	ALTRE SPESE			CODICE SPESA	500
E9	ALTRE SPESE			CODICE SPESA	
E10	ALTRE SPESE			CODICE SPESA	
				Importo canone di leasing	
				Prezzo di riscatto	



Il codice da indicare nei righi da E8 a E10, che identifica le spese per le quali spetta la detrazione del 30 per cento è il seguente:

- **71** per le erogazioni liberali in denaro o in natura a favore delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) e delle associazioni di promozione sociale iscritte nel registro nazionale, per un importo complessivo in ciascun periodo d'imposta non superiore a 30.000 euro. Con apposito decreto interministeriale sono individuate le tipologie dei beni in natura che danno diritto alla detrazione e saranno stabiliti i criteri e le modalità di valorizzazione delle liberalità.

QUADRO E - Oneri e spese		CODICE FISCALE		MOD. N.	
SEZIONE I - SPESE PER LE QUALI SPETTA LA DETRAZIONE D'IMPOSTA DEL 19%, 26%, 30% o 35%					
E1	SPESE SANITARIE	Spese patologiche esenti	1	Riduzione (o esenzione) di spesa	2
E2	SPESE SANITARIE PER FAMILIARI NON A CARICO AFFETTI DA PATOLOGIE ESENTI				
E3	SPESE SANITARIE PER PERSONE CON DISABILITA'				
E4	SPESE VEICOLI PER PERSONE CON DISABILITA'				
E5	SPESE PER L'ACQUISTO DI CANI GUIDA				
E14	SPESE PER CANONI DI LEASING				
E6	SPESE SANITARIE RATEIZZATE IN PRECEDENZA			Numero rata	
E7	INTERESSI PER MUTUI IPOTECARI PER L'ACQUISTO DELL'ABITAZIONE PRINCIPALE				
E8	ALTRE SPESE			CODICE SPESA	71
E9	ALTRE SPESE			CODICE SPESA	500
E10	ALTRE SPESE			CODICE SPESA	
				Importo canone di leasing	
				Prezzo di riscatto	

Il contribuente avrà diritto di fruire di una detrazione pari al 30 per cento della somma erogata al punto E8, in questo caso di € 150,00 → (€ 500,00 x 30%) = € 150,00.

Questo importo andrà indicato nel **riga 28** del prospetto di liquidazione.

RIEPILOGO DEI REDDITI		DICHIARANTE	CONIUGE
1	REDDITI DOMINICALI	,00	,00
2	REDDITI AGRARI	,00	,00
3	REDDITI DEI FABBRICATI	,00	,00
4	REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATI	,00	,00
5	ALTRI REDDITI	,00	,00
6	IMPONIBILE CEDOLARE SECCA	,00	,00
7	Reddito abitazione principale e pertinenze (non soggette a IMU)	,00	,00
CALCOLO DEL REDDITO IMPONIBILE E DELL'IMPOSTA LORDA		DICHIARANTE	CONIUGE
11	REDDITO COMPLESSIVO	,00	,00
12	Deduzione abitazione principale e pertinenze (non soggette a IMU)	,00	,00
13	ONERI DEDUCIBILI	,00	,00
14	REDDITO IMPONIBILE	,00	,00
15	Compensi per attività sportive dilettantistiche con ritenuta a titolo d'imposta	,00	,00
16	IMPOSTA LORDA	,00	,00
CALCOLO DETRAZIONI E CREDITI D'IMPOSTA		DICHIARANTE	CONIUGE
21	Detrazione per coniuge a carico	,00	,00
22	Detrazione per figli a carico	,00	,00
23	Ulteriore detrazione per figli a carico	,00	,00
24	Detrazione per altri familiari a carico	,00	,00
25	Detrazione per redditi di lavoro dipendente	,00	,00
26	Detrazione per redditi di pensione	,00	,00
27	Detrazione per redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente e altri redditi	,00	,00
28	Detrazione oneri ed erogazioni liberali	150,00	,00
29	Detrazione spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio e per misure antisismiche	,00	,00
30	Detrazione spese arredo immobili ristrutturati	,00	,00
31	Detrazione spese per interventi di risparmio energetico	,00	,00
32	Detrazione spese arredo immobili giovani coppie	,00	,00
33	Detrazione IVA per acquisto abitazione classe energetica A o B	,00	,00
37	Detrazioni inquilini con contratto di locazione e affitto terreni agricoli ai giovani	,00	,00
38	Altre detrazioni d'imposta	,00	,00
41	Credito d'imposta per il riacquisto della prima casa	,00	,00
42	Credito d'imposta per l'incremento dell'occupazione	,00	,00
43	Credito d'imposta reintegro anticipazioni fondi pensione	,00	,00
44	Credito d'imposta per mediazioni	,00	,00
45	Credito d'imposta per negoziazione e arbitrato	,00	,00
48	TOTALE DETRAZIONI E CREDITI D'IMPOSTA	,00	,00

Le erogazioni in denaro indicate con i codici 71 e 76 devono essere effettuate con versamento postale o bancario, o con carte di debito, carte di credito, carte prepagate, assegni bancari e circolari. Per le erogazioni liberali effettuate tramite carta di credito è sufficiente la tenuta e l'esibizione, in caso di eventuale richiesta dell'amministrazione finanziaria, dell'estratto conto della società che gestisce la carta.

A fronte della medesima erogazione liberale il contribuente non può fruire contemporaneamente delle agevolazioni previste per i codici 61,71, 76, per il rigo E36 e di quelle previste da altre disposizioni di legge a titolo di detrazione o di deduzione di imposta.

ESEMPIO DI COMPILAZIONE DETRAIBILE AL 35%

Supponiamo che un lavoratore subordinato abbia erogato la somma di 300,00 euro a favore di una organizzazione di volontariato, effettuata con bonifico bancario:


Il codice da indicare nei righi da E8 a E10, che identifica le spese per le quali spetta la detrazione del 35 per cento è il seguente:

- **76** per le erogazioni liberali a favore delle organizzazioni del volontariato, per un importo complessivo in ciascun periodo d'imposta non superiore a 30.000,00 euro.

QUADRO E - Oneri e spese		CODICE FISCALE		MOD. N.	
SEZIONE I - SPESE PER LE QUALI SPETTA LA DETRAZIONE D'IMPOSTA DEL 19%, 26%, 30% o 35%					
E1	SPESE SANITARIE	Spese patologie esenti 1	Rateazione (risorse la cassa) 2	SPESE SANITARIE	Numero rata
		,00		,00	
E2	SPESE SANITARIE PER FAMILIARI NON A CARICO AFFETTI DA PATOLOGIE ESENTI				
				,00	
E3	SPESE SANITARIE PER PERSONE CON DISABILITA'				
				,00	
E4	SPESE VEICOLI PER PERSONE CON DISABILITA'		Numero rata		
				,00	
E5	SPESE PER L'ACQUISTO DI CANI GUIDA				
				,00	
E6	SPESE SANITARIE RATEIZZATE IN PRECEDENZA				
				,00	
E7	INTERESSI PER MUTUI IPOTECARI PER L'ACQUISTO DELL'ABITAZIONE PRINCIPALE				
				,00	
E8	ALTRE SPESE	vedì elenco Codici spesa nella Tabella delle istruzioni		CODICE SPESA	
				76	300,00
E9	ALTRE SPESE			CODICE SPESA	
					,00
E10	ALTRE SPESE			CODICE SPESA	
					,00
E14	SPESE PER CANONI DI LEASING	1	2	3	4
		Data stipula leasing	Numero anno	Importo canone di leasing	Prezzo di riscatto
				,00	,00

Il contribuente avrà diritto di fruire di una detrazione pari al 35 per cento della somma erogata al punto E8, in questo caso di € 105,00 → (€ 300,00 x 35%) = € 105,00.

Questo importo andrà indicato nel **rigo 28** del prospetto di liquidazione.

 <input type="checkbox"/> Impegno ad informare il contribuente di eventuali comunicazioni dell'Agenzia delle Entrate relative alla presente dichiarazione		<input type="checkbox"/> Comunicazione dati rettificati CAF o professionista		<input type="checkbox"/> Sostituto, CAF o professionista non delegato	
CODICE FISCALE		COGNOME E NOME O DENOMINAZIONE		N. ISCRIZIONE ALBO DEI CAF	
SOSTITUTO D'IMPOSTA O C.A.F. O PROFESSIONISTA ABILITATO					
RESPONSABILE ASSISTENZA FISCALE					
DICHIARANTE					
CONIUGE DICHIARANTE					
RIEPILOGO DEI REDDITI		¹ DICHIARANTE	² CONIUGE		
1	REDDITI DOMINICALI	,00	,00		
2	REDDITI AGRARI	,00	,00		
3	REDDITI DEI FABBRICATI	,00	,00		
4	REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATI	,00	,00		
5	ALTRI REDDITI	,00	,00		
6	IMPONIBILE CEDOLARE SECCA	,00	,00		
7	Reddito abitazione principale e pertinenze (non soggette a IMU)	,00	,00		
CALCOLO DEL REDDITO IMPONIBILE E DELL'IMPOSTA LORDA		¹ DICHIARANTE	² CONIUGE		
11	REDDITO COMPLESSIVO	,00	,00		
12	Deduzione abitazione principale e pertinenze (non soggette a IMU)	,00	,00		
13	ONERI DEDUCIBILI	,00	,00		
14	REDDITO IMPONIBILE	,00	,00		
15	Compensi per attività sportive dilettantistiche con ritenuta a titolo d'imposta	,00	,00		
16	IMPOSTA LORDA	,00	,00		
CALCOLO DETRAZIONI E CREDITI D'IMPOSTA		¹ DICHIARANTE	² CONIUGE		
21	Detrazione per coniuge a carico	,00	,00		
22	Detrazione per figli a carico	,00	,00		
23	Ulteriore detrazione per figli a carico	,00	,00		
24	Detrazione per altri familiari a carico	,00	,00		
25	Detrazione per redditi di lavoro dipendente	,00	,00		
26	Detrazione per redditi di pensione	,00	,00		
27	Detrazione per redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente e altri redditi	,00	,00		
28	Detrazione oneri ed erogazioni liberali	105,00	,00		
29	Detrazione spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio e per misure antisismiche	,00	,00		
30	Detrazione spese arredo immobili ristrutturati	,00	,00		
31	Detrazione spese per interventi di risparmio energetico	,00	,00		
32	Detrazione spese arredo immobili giovani coppie	,00	,00		
33	Detrazione IVA per acquisto abitazione classe energetica A o B	,00	,00		
37	Detrazioni inquilini con contratto di locazione e affitto terreni agricoli ai giovani	,00	,00		
38	Altre detrazioni d'imposta	,00	,00		

Le erogazioni in denaro indicate, sia con il codice 71 che con il codice 76, devono essere effettuate con versamento postale o bancario, o con carte di debito, carte di credito, carte prepagate, assegni bancari e circolari. Per le erogazioni liberali effettuate tramite carta di credito è sufficiente la tenuta e l'esibizione, in caso di eventuale richiesta dell'amministrazione finanziaria, dell'estratto conto della società che gestisce la carta.

Premi relativi alle assicurazioni aventi per oggetto il rischio di eventi calamitosi stipulate a decorrere dal 1° gennaio 2018 e relative a unità immobiliari ad uso abitativo (Righi E8 E 10)

Righi da E8 a E10, con il seguente codice:

- 43 premi relativi alle assicurazioni aventi per oggetto il rischio di eventi calamitosi, stipulate a decorrere dal 1° gennaio 2018 e relative a unità immobiliari ad uso abitativo. L'importo deve comprendere le spese indicate nella sezione "Oneri detraibili" (punti 341 e 352 della Certificazione Unica con il codice onere 43.
- 44 per le spese sostenute in favore dei minori o di maggiorenni con disturbo specifico dell'apprendimento (DSA). La detrazione spetta fino al completamento della scuola secondaria di secondo grado, per l'acquisto di strumenti compensativi e di sussidi tecnici informatici di cui alla

Legge 8 ottobre 2010, n. 170, necessari all'apprendimento, nonché per l'uso di strumenti compensativi che favoriscano la comunicazione verbale e che assicurino ritmi gradualmente di apprendimento delle lingue straniere. La detrazione spetta per le spese sostenute sia per i familiari fiscalmente a carico sia per il contribuente stesso. L'importo deve comprendere le spese indicate nella sezione "Oneri detraibili" (punti da 341 a 352 della Certificazione Unica) con il codice onere 44.

CERTIFICAZIONE UNICA 2019



Codice fiscale

ONERI DETRAIBILI					
Codice onere	Importo	Codice onere	Importo	Codice onere	Importo
341	<input type="text"/>	342	<input type="text"/>	343	<input type="text"/>
344	<input type="text"/>	345	<input type="text"/>	346	<input type="text"/>
347	<input type="text"/>	348	<input type="text"/>	349	<input type="text"/>
350	<input type="text"/>	351	<input type="text"/>	352	<input type="text"/>

Detrazione contributi associativi alle società di mutuo soccorso (Righi E8 E10)

È innalzato a 1.300 euro il limite di detrazione dei contributi associativi alle società di mutuo soccorso.

Righi da E8 a E10, con i seguenti codici di compilazione 21 e 22.

- 21 per le erogazioni liberali in denaro effettuate a favore delle società e associazioni sportive dilettantistiche. L'importo da indicare non può essere superiore a 1.500,00 euro.
- 22 per i contributi associativi alle società di mutuo soccorso. Sono tali i contributi associativi versati dai soci alle società di mutuo soccorso che operano per assicurare ai soci un sussidio nei casi di malattia, di impotenza al lavoro o di vecchiaia o, in caso di decesso, un aiuto alle loro famiglie (art. 1 della Legge 15 aprile 1886, n. 3818). Danno diritto alla detrazione soltanto i contributi versati con riferimento alla propria posizione. L'importo da indicare non può essere superiore a 1.300,00 euro. L'importo deve comprendere le erogazioni indicate nella sezione "Oneri detraibili" (punti da 341 a 352) della Certificazione Unica con il codice onere 22.

Le erogazioni indicate con i codici 21 e 22 devono essere effettuate con versamento postale o bancario, o con carte di debito, carte di credito, carte prepagate, assegni bancari e circolari. Per le erogazioni liberali effettuate tramite carta di credito è sufficiente la tenuta e l'esibizione, in caso di eventuale richiesta dell'Amministrazione finanziaria, dell'estratto conto della società che gestisce la carta.

CERTIFICAZIONE UNICA 2019



Codice fiscale

Codice onere		Importo		Codice onere		Importo		Codice onere		Importo	
341	342	343	344	345	346	347	348	349	350	351	352

ONERI DETRAIBILI

Interventi di “sistemazione a verde” delle aree private scoperte (Righi E41 E 43)

Per l'anno 2018 spetta una detrazione dall'imposta lorda per un importo pari al 36 per cento delle spese documentate di ammontare complessivo non superiore a 5.000 euro per unità immobiliare ad uso abitativo. Sono detraibili le spese sostenute ed effettivamente rimaste a carico dei contribuenti che possiedono o detengono, sulla base di un titolo idoneo, l'immobile sul quale sono effettuati gli interventi relativi alla: a) “sistemazione a verde” di aree scoperte private di edifici esistenti, unità immobiliari, pertinenze o recinzioni, impianti di irrigazione e realizzazione pozzi; b) realizzazione di coperture a verde e di giardini pensili.



NOTA BENE - La detrazione spetta anche per le spese sostenute per interventi effettuati sulle parti comuni esterne degli edifici condominiali, fino ad un importo massimo complessivo di 5.000 euro per unità immobiliare ad uso abitativo. In tale ipotesi la detrazione spetta al singolo condomino nel limite della quota a lui imputabile a condizione che la stessa sia stata effettivamente versata al condominio entro i termini di presentazione della Dichiarazione dei Redditi. Tra le spese sono comprese anche quelle di progettazione e manutenzione connesse all'esecuzione di tali interventi. La detrazione spetta a condizione che i pagamenti siano effettuati con strumenti idonei a consentire la tracciabilità delle operazioni ed è ripartita in dieci quote annuali costanti e di pari importo nell'anno di sostenimento delle spese e in quelli successivi.

□ Righi da E41 a E43

Per ogni anno e per ogni unità immobiliare oggetto di interventi di recupero del patrimonio edilizio va compilato un rigo diverso. Anche per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio effettuati sulle parti comuni di edifici residenziali va compilato un rigo a parte. Se i righi disponibili nel modello non sono sufficienti occorre seguire le istruzioni fornite nella parte II, paragrafo “Modelli aggiuntivi”.

- **Colonna 1 (Anno):** indicare l'anno in cui sono state sostenute le spese (dal 2008 al 2018) o, nel caso di acquisto di unità immobiliari facente parte di fabbricati interamente ristrutturati, la data di fine lavori.
- **Colonna 2 (Tipologia):** compilare questa colonna solo nei seguenti casi:
 - spese sostenute nel 2012;
 - spese sostenute per interventi relativi all'adozione di misure antisismiche dal 2013 al 2018.

Indicare uno dei seguenti codici:

- '12' spese sostenute dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2018 per le spese di “**sistemazione a verde**” di aree scoperte private di edifici esistenti, unità immobiliari, pertinenze o recinzioni, impianti di irrigazione e realizzazione pozzi; realizzazione di coperture a verde e di giardini pensili;
- '13' spese sostenute dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2018 per spese di “**sistemazione a verde**” sostenute per interventi effettuati sulle parti comuni esterne degli edifici condominiali.

ESEMPIO DI COMPILAZIONE

Compilazione del modello:

SEZIONE III A - SPESE PER INTERVENTI DI RECUPERO DEL PATRIMONIO EDILIZIO, PER MISURE ANTISISMICHE E BONUS VERDE									
	ANNO	TIPOLOGIA	CODICE FISCALE	Interventi particolari	Acquisto, eredità o donazione	Numero rata	IMPORTO SPESA	N. d'ordine immobile	
E41	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	2018	12				1	5000,00	1	
E42							,00		
E43							,00		

Dal 2018, è stata introdotta una nuova detrazione IRPEF pari al 36% delle spese sostenute, nel limite massimo di € 5.000,00 per interventi di: "sistemazione a verde" di aree scoperte private di edifici esistenti, unità immobiliari, pertinenze o recinzioni, impianti di irrigazione e realizzazione di pozzi; realizzazione di coperture a verde e di giardini pensili. La detrazione spettante va indicata nella Sezione III - A, denominata "Spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio, per misure antisismiche e bonus verde", indicando:

- colonna 1: 2018;
- colonna 2: "12" (identifica le spese sostenute nel 2018 per "bonus verde" su aree private);
- colonna 8: 1 (nel Mod. 730/2019 si porta in detrazione la prima rata);
- colonna 9: 5.000,00 (limite massimo agevolabile);
- colonna 10: 1.

Sezione IV

Spese per interventi finalizzati al risparmio energetico. In questa sezione vanno indicate le spese sostenute dal 2008 al 2018 per interventi finalizzati al risparmio energetico degli edifici esistenti, di qualsiasi categoria catastale, anche rurale.

Modello 730 Istruzioni per la compilazione 2019

INTERVENTI PER I QUALI SPETTA LA DETRAZIONE DEL 65 PER CENTO
(55 PER CENTO PER GLI INTERVENTI FINO AL 5 GIUGNO 2013)

CODICE	TIPOLOGIA INTERVENTO	LIMITE DI DETRAZIONE	LIMITE DI SPESA	PERIODO
1	Intervento di riqualificazione energetica su edificio esistente (no climatizzatori invernali con caldaie a biomasse)	100.000	153.846,15 (181.818,18 euro per le spese sostenute fino al 5 giugno 2013)	Dal 2008 al 31 dicembre 2018
2	Intervento su involucro di edificio esistente (dal 1° gennaio 2018 tranne acquisto e posa in opera di finestre comprensive di infissi)	60.000 (alla formazione concorrono anche le spese indicate con il codice 12 e riferite allo stesso immobile)	92.307,69 (109.090,90 euro per le spese sostenute fino al 5 giugno 2013)	Dal 2008 al 31 dicembre 2018
3	Intervento di installazione di pannelli solari - collettori solari	60.000	92.307,69 (109.090,90 euro per le spese sostenute fino al 5 giugno 2013)	Dal 2008 al 31 dicembre 2018
4	Sostituzione di impianti di climatizzazione invernale	30.000 (alla formazione concorrono anche le spese indicate con il codice 13 e riferite allo stesso immobile)	46.153,84 (54.545,45 euro per le spese sostenute fino al 5 giugno 2013)	Dal 2008 al 31 dicembre 2018
5	Acquisto e posa in opera di schermature solari di cui all'allegato M del d. lgs. 311/2006	60.000	92.307,69	Dal 2015 al 31 dicembre 2017
6	Acquisto e posa in opera di impianti di climatizzazione invernale a biomasse	30.000	46.153,84	Dal 2015 al 31 dicembre 2017
7	Acquisto, installazione e messa in opera di dispositivi multimediali per controllo da remoto			Dal 2016 al 31 dicembre 2018
14	Acquisto e posa in opera di micro-cogeneratori	100.000	153.846,15	Dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2018

INTERVENTI PER I QUALI SPETTA LA DETRAZIONE DEL 70 E DEL 75 PER CENTO

CODICE	TIPOLOGIA INTERVENTO	LIMITE DI SPESA	PERIODO
8	Interventi sull'involucro di parti comuni degli edifici condominiali esistenti	Quota parte di (40.000 euro per il numero di unità immobiliari che compongono l'edificio)	Dal 2017 al 31 dicembre 2018
9	Interventi di riqualificazione energetica di parti comuni degli edifici condominiali esistenti	Quota parte di (40.000 euro per il numero di unità immobiliari che compongono l'edificio)	Dal 2017 al 31 dicembre 2018

INTERVENTI EFFETTUATI SULLE PARTI COMUNI DEGLI EDIFICI PER I QUALI SPETTA LA DETRAZIONE DELL'80 E DELL'85 PER CENTO

CODICE	TIPOLOGIA INTERVENTO	LIMITE DI SPESA	PERIODO
10	Interventi su parti comuni di edifici condominiali volti alla riqualificazione energetica e riduzione di una classe del rischio sismico	Quota parte di (136.000 euro per il numero di unità immobiliari che compongono l'edificio)	Dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2018
11	Interventi su parti comuni di edifici condominiali volti alla riqualificazione energetica e riduzione di due classi del rischio sismico	Quota parte di (136.000 euro per il numero di unità immobiliari che compongono l'edificio)	Dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2018

INTERVENTI PER I QUALI SPETTA LA DETRAZIONE DEL 50 PER CENTO

CODICE	TIPOLOGIA INTERVENTO	LIMITE DI DETRAZIONE	LIMITE DI SPESA	PERIODO
12	Acquisto e posa in opera di finestre comprensive di infissi	60.000 (alla formazione concorrono anche le spese indicate con il codice 2 e riferite allo stesso immobile)	120.000	Dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2018
13	Sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con caldaie a condensazione almeno pari alla classe A	30.000 (alla formazione concorrono anche le spese indicate con il codice 4 e riferite allo stesso immobile)	60.000	Dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2018
5	Acquisto e posa in opera di schermature solari di cui all'allegato M del d.lgs. 311/2006	60.000	120.000	Dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2018
6	Acquisto e posa in opera di impianti di climatizzazione invernale a biomasse	30.000	60.000	Dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2018

Istruzioni per la compilazione 2019

Sostituzione di impianti di climatizzazione invernale (Righi E61 E62)

Sono gli interventi di sostituzione, integrale o parziale, di impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti dotati di caldaie a condensazione e contestuale messa a punto del sistema di distribuzione. Dal 1° gennaio 2008 vi rientrano anche i lavori di sostituzione, integrale o parziale, di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di pompa di calore ad alta efficienza o con impianti geotermici a bassa entalpia. Dal 1° gennaio 2012 sono compresi anche gli interventi di sostituzione di scaldacqua tradizionali con scaldacqua a pompa di calore dedicati alla produzione di acqua calda sanitaria. Dall'anno d'imposta 2018 vi rientrano anche gli interventi finalizzati alla sostituzione con impianti dotati di apparecchi ibridi e le spese sostenute per l'acquisto e posa in opera di generatori d'aria

calda a condensazione. Dall'anno d'imposta 2018 non è più possibile fruire dell'agevolazione per la sostituzione con caldaie a condensazione di classe inferiore alla A.

Gli interventi relativi alla sostituzione con caldaie a condensazioni almeno pari alla classe A vanno indicati con il codice 13.

Gli interventi di sostituzione con caldaie a condensazione almeno pari alla classe A e contestuale installazione di sistemi di termoregolazione evoluti possono continuare a essere indicati con il codice 4.

□ **Righi da E61 a E62**, con uno dei seguenti codici:

- '10' Interventi sulle parti comuni di edifici di riqualificazione energetica e misure antisismiche con passaggio ad una classe di rischio inferiore. Sono interventi su parti comuni di edifici condominiali ricadenti nelle zone sismiche 1, 2 e 3 finalizzati congiuntamente alla riduzione del rischio sismico e alla riqualificazione energetica che determinano il passaggio ad una classe di rischio inferiore (la fruizione di tale detrazione è alternativa a quella prevista per gli interventi sull'involucro di parti comuni degli edifici condominiali esistenti di cui al precedente codice 8 e alla detrazione prevista per gli interventi di riduzione del rischio sismico di cui al codice 8 da indicare nei righi da E41 a E43);
- '11' Interventi sulle parti comuni di edifici di riqualificazione energetica e misure antisismiche con passaggio a due classi di rischio inferiore. Sono interventi su parti comuni di edifici condominiali ricadenti nelle zone sismiche 1, 2 e 3 finalizzati congiuntamente alla riduzione del rischio sismico e alla riqualificazione energetica che determinano il passaggio a due classi di rischio inferiore (la fruizione di tale detrazione è alternativa a quella prevista per gli interventi di riqualificazione energetica di parti comuni degli edifici condominiali esistenti di cui al precedente codice 9 e alla detrazione prevista per gli interventi di riduzione del rischio sismico di cui al codice 9 da indicare nei righi da E41 a E43);
- '12' Acquisto e posa in opera di finestre comprensive di infissi;
- '13' Acquisto e posa in opera di caldaie a condensazione. Sono interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione, con efficienza almeno pari alla classe A;
- '14' Acquisto e posa in opera di micro-cogeneratori. Sono gli interventi di acquisto e posa in opera di micro-cogeneratori in sostituzione di impianti esistenti. Per poter beneficiare della detrazione gli interventi devono condurre a un risparmio di energia primaria (PES) pari almeno al 20 per cento.

ESEMPIO DI COMPILAZIONE

Compilazione del modello:

SEZIONE IV - SPESE PER INTERVENTI DI RISPARMIO ENERGETICO							
	TIPO INTERVENTO	ANNO	PERIODO 2013	CASI PARTICOLARI	PERIODO 2008 Rideterminazione rata	NUMERO RATA	IMPORTO SPESA
	1	2	3	4	5	7	8
E61	13	2018					7000.00
E62							.00

- Colonna 1 (tipo di intervento): 13 (sostituzione impianti di climatizzazione invernale con caldaie a condensazione almeno classe A);
- Colonna 2 (Anno): indicare l'anno in cui sono state sostenute le spese;

- Colonna 3 (Periodo 2013): compilare questa colonna solo se le spese sono state sostenute nel 2013. Indicare uno dei seguenti codici:
 - '1' spese sostenute dal 1° gennaio al 5 giugno 2013 (detrazione del 55%);
 - '2' spese sostenute dal 6 giugno al 31 dicembre 2013 (detrazione del 65%);
- Colonna 4 (Casi particolari) indicare il codice:
 - '1' nel caso di spese sostenute per lavori iniziati tra il 2009 e il 2017 e ancora in corso nel 2018;
 - '2' nel caso in cui le spese sostenute in anni precedenti al 2018 riguardino un immobile ereditato, acquistato o ricevuto in donazione nel 2018;
 - '3' nel caso in cui siano presenti entrambe le ipotesi descritte dai codici '1' e '2' (lavori che proseguono in più anni ed immobile ereditato, acquistato o ricevuto in donazione);
- Colonna 5 (Periodo 2008 - Rideterminazione rate): i contribuenti che dal 2008 al 2018 hanno acquistato, ricevuto in donazione o ereditato un immobile, oggetto di lavori nel corso del 2008, se hanno rideterminato il numero delle rate scelte da chi ha sostenuto la spesa, indicano in questa colonna il numero delle rate in cui è stata inizialmente ripartita la detrazione;
- Colonna 7 (Numero rata): indicare il numero della rata che il contribuente utilizza nell'anno 2018. Ad esempio, indicare 3 per le spese sostenute nel 2016, 2 per le spese del 2017 e 1 per le spese del 2018;
- Colonna 8 (Importo spesa): indicare l'ammontare della spesa sostenuta che, ad eccezione delle spese indicate con il codice "7", dovranno essere indicate entro determinati limiti per il cui importo si rinvia alle tabelle presenti all'inizio della sezione.

Se sullo stesso immobile sono stati realizzati interventi: sull'involucro degli edifici esistenti (codice "2") e di installazione degli infissi (codice 12) l'ammontare della spesa indicato dovrà essere tale che il totale della detrazione spettante non superi i 60.000 euro.

Per la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale (codice "4") e per la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con caldaie a condensazione almeno pari alla classe A (codice 13) l'ammontare della spesa indicato dovrà essere tale che il totale della detrazione spettante non superi i 30.000 euro.

Documenti da trasmettere

La Legge di Bilancio 2018, per consentire il monitoraggio e la valutazione del risparmio energetico ottenuto grazie alla realizzazione degli interventi edilizi e tecnologici che comportano risparmio energetico e/o l'utilizzo delle fonti rinnovabili di energia e che accedono alle detrazioni fiscali previste per le ristrutturazioni edilizie, ha introdotto l'obbligo di trasmettere all'ENEA le informazioni sui lavori effettuati, analogamente a quanto già previsto per le detrazioni fiscali per gli interventi di riqualificazione energetica (Ecobonus). La trasmissione dei dati dovrà avvenire entro il termine di 90 giorni a partire dalla data di ultimazione dei lavori o del collaudo. Per gli interventi la cui data di fine lavori (come da collaudo delle opere, dal certificato di fine dei lavori o da dichiarazione di conformità) è compresa tra il 01/01/2018 e il 21/11/2018 (data di apertura del sito) il termine dei 90 giorni decorre dal 21/11/2018. Sul sito internet www.acs.enea.it è disponibile una guida rapida denominata "Detrazioni ristrutturazioni" in cui sono elencati gli interventi edilizi e tecnologici per cui vi è l'obbligo della comunicazione all'ENEA.

Modello 730 precompilato

Anche per il 2019 l'Agenzia delle Entrate, a partire dal 15 aprile, mette a disposizione il Modello 730 precompilato.

Per chi viene predisposto

Il Modello 730 precompilato viene reso disponibile ai **lavoratori dipendenti e ai pensionati** dall'Agenzia delle Entrate, sul sito internet: www.agenziaentrate.gov.it.



ATTENZIONE! - La dichiarazione precompilata non viene predisposta se, con riferimento all'anno d'imposta precedente, il contribuente ha presentato **dichiarazioni correttive nei termini o integrative**, per le quali, al momento della elaborazione della dichiarazione precompilata, è ancora incorso **l'attività di liquidazione automatizzata** (effettuata ai sensi dell'art. 36-bis del D.P.R. n. 600 del 1973).

Quali informazioni contiene

Per la predisposizione del **Modello 730 precompilato**, l'Agenzia delle Entrate utilizza le seguenti informazioni:

- i dati contenuti nella **Certificazione Unica** che viene inviata all'Agenzia delle Entrate dai sostituti d'imposta: ad esempio, i dati dei familiari a carico, i redditi di lavoro dipendente o di pensione, le ritenute Irpef, le trattenute di addizionale regionale e comunale, il credito d'imposta APE, i compensi di lavoro autonomo occasionale, i dati delle locazioni brevi;
- gli **oneri deducibili o detraibili** che vengono comunicati all'Agenzia delle Entrate, quali spese sanitarie e relativi rimborsi, interessi passivi sui mutui, premi assicurativi, contributi previdenziali, contributi versati alle forme di previdenza complementare, contributi versati per i lavoratori domestici, spese per la frequenza di asili nido e relativi rimborsi, spese universitarie e relativi rimborsi, spese funebri, erogazioni liberali a favore di ONLUS, di associazioni di promozione sociale e di alcune fondazioni e associazioni riconosciute, spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio e per misure antisismiche, per l'arredo degli immobili ristrutturati e per interventi finalizzati al risparmio energetico (bonifici per interventi su singole unità abitative e spese per interventi su parti comuni condominiali), spese per interventi di "sistemazione a verde";
- alcune **informazioni contenute nella dichiarazione dei redditi dell'anno precedente**: ad esempio, i dati dei terreni e dei fabbricati, gli oneri che danno diritto a una detrazione da ripartire in più rate annuali (come le spese sostenute negli anni precedenti per interventi di recupero del patrimonio edilizio, per l'arredo degli immobili ristrutturati e per interventi finalizzati al risparmio energetico), i crediti d'imposta e le eccedenze riportabili;
- altri **dati presenti nell'Anagrafe tributaria**: ad esempio, le informazioni contenute nelle banche dati immobiliari (catasto e atti del registro), i pagamenti e le compensazioni effettuati con il Modello F24.

PRINCIPALI FONTI UTILIZZATE PER PRE-COMPILARE I QUADRI DEL MODELLO 730	
FRONTESPIZIO	Certificazione Unica e Anagrafe tributaria
PROSPETTO FAMILIARI A CARICO	Certificazione Unica
QUADRO A- Redditi dei terreni	Dichiarazione dei Redditi dell'anno precedente e Anagrafe tributaria
QUADRO B - Redditi dei fabbricati	Dichiarazione dei Redditi dell'anno precedente e Anagrafe tributaria
QUADRO C - Redditi di lavoro dipendente e assimilati	Certificazione Unica
QUADRO D- Altri redditi	Certificazione Unica
QUADRO E - Oneri e spese	Comunicazioni banche, assicurazioni e enti previdenziali; Dichiarazione dei Redditi dell'anno precedente; Anagrafe tributaria
QUADRO F - Eccedenze, acconti e altri dati	Certificazione Unica e Anagrafe tributaria (pagamenti con il Mod. F24)
QUADRO G - Crediti d'imposta	Dichiarazione dei Redditi dell'anno precedente

Come si accede al 730 precompilato

Il Modello 730 precompilato viene reso disponibile ai **lavoratori dipendenti e ai pensionati** dall'Agenzia delle Entrate, sul proprio sito Internet in una apposita sezione.

Per poter accedere a tale sezione, il contribuente deve essere in possesso del PIN che può essere richiesto:

- ➔ **Online:** accedendo al sito internet dell'Agenzia www.agenziaentrate.gov.it e inserendo alcuni dati personali.
- ➔ **In ufficio:** presentando il modulo di richiesta unitamente a un documento di identità.


È possibile accedere al 730 precompilato anche utilizzando:

- un'**identità SPID** – Sistema pubblico d'identità digitale;
- le credenziali dispositive rilasciate dall'Inps;
- una Carta Nazionale dei Servizi.



NOTA BENE - Il contribuente può accedere alla propria dichiarazione precompilata anche tramite il proprio sostituto che presta assistenza fiscale oppure tramite un Caf o un professionista abilitato. In questo caso deve consegnare al sostituto o all'intermediario un'apposita delega per l'accesso al 730 precompilato.

Quando e come si presenta il 730 precompilato



Nella sezione del sito internet dedicata al 730 precompilato è possibile visualizzare:

- il **Modello 730 precompilato**;
- un **prospetto** con l'indicazione sintetica dei redditi e delle spese presenti nel 730 precompilato e delle principali fonti utilizzate per l'elaborazione della dichiarazione (ad esempio i dati del sostituto che ha inviato la Certificazione Unica oppure i dati della banca che ha comunicato gli interessi passivi sul mutuo); se le informazioni in possesso dell'Agenzia delle Entrate risultano **incomplete**, queste non vengono inserite direttamente nella dichiarazione ma sono esposte nell'apposito prospetto per consentire al contribuente di verificarle ed eventualmente indicarle nel **730 precompilato**. Ad esempio, dall'Anagrafe tributaria può risultare l'atto di acquisto di un fabbricato, di cui però non si conosce la destinazione (sfitto, dato in comodato, ecc.). Nello stesso prospetto sono evidenziate anche le informazioni che risultano incongruenti e che quindi richiedono una verifica da parte del contribuente. Ad esempio, non vengono inseriti nel 730 precompilato gli interessi passivi comunicati dalla banca se sono di ammontare superiore rispetto a quelli indicati nella dichiarazione dell'anno precedente (gli interessi passivi pagati per i mutui ipotecari generalmente diminuiscono nel corso degli anni);
- l'**esito della liquidazione**: il rimborso che sarà erogato dal sostituto d'imposta e/o le somme che saranno trattenute in busta paga;
- il **Modello 730-3** con il dettaglio dei risultati della liquidazione.

Il contribuente può accedere alla propria dichiarazione precompilata anche tramite il proprio sostituto che presta assistenza fiscale oppure tramite un Caf o un Professionista abilitato. In questo caso deve consegnare al sostituto o all'intermediario un'apposita delega per l'accesso al 730 precompilato.

Presentazione diretta

Se il contribuente intende presentare il 730 pre-compilato direttamente tramite il sito internet dell'Agenzia delle Entrate deve:

- **indicare i dati del sostituto d'imposta che effettuerà il conguaglio**;
- **compilare la scheda per la scelta della destinazione dell'8, del 5 e del 2 per mille dell'Irpef**, anche se non esprime alcuna scelta;
- **verificare con attenzione che i dati presenti nel 730 precompilato siano corretti e completi**.


Pertanto, il contribuente può aggiungere:

- un reddito non presente;
- gli oneri detraibili e deducibili non presenti (spese mediche sostenute).

In questi casi vengono **elaborati e messi a disposizione** del contribuente un **nuovo Modello 730** e un **nuovo Modello 730-3** con i risultati della liquidazione effettuata in seguito alle modifiche operate dal contribuente.

Una volta **accettato o modificato**, il Modello 730 precompilato può essere presentato **direttamente tramite il sito internet dell’Agenzia delle Entrate**. A seguito della trasmissione della dichiarazione, nella stessa sezione del sito internet viene messa a disposizione del contribuente la **ricevuta di avvenuta presentazione**.

Se dopo aver effettuato l’invio del 730 precompilato il contribuente si accorge di aver commesso degli errori, le rettifiche devono essere effettuate con le modalità descritte nel **paragrafo “Rettifica del Modello 730”**.




Presentazione tramite sostituto d’imposta, Caf o Professionista abilitato

In alternativa alla presentazione diretta tramite il sito internet, il Modello 730 pre-compilato può essere presentato:

- **al proprio sostituto d’imposta** (datore di lavoro o ente pensionistico), se quest’ultimo ha comunicato entro il 15 gennaio di prestare assistenza fiscale;
- **a un Caf - dipendenti o a un Professionista abilitato** (consulente del lavoro, dottore commercialista, ragioniere o perito commerciale).

Il contribuente deve consegnare al sostituto d’imposta, al Caf o al Professionista, un’apposita **delega per l’accesso al proprio Modello 730 precompilato**.

Nel caso in cui la presentazione del modello 730 venga effettuata tramite intermediario abilitato CAF si applicano termini differenti che dipendono dal momento in cui la dichiarazione è presentata da parte del contribuente all'intermediario abilitato:		
👉 entro il 29 giugno	👉 entro il 7 luglio	👉 entro il 23 luglio
per le dichiarazioni presentate dal contribuente entro il 22 giugno;	per le dichiarazioni presentate dal contribuente dal 23 al 30 giugno;	per le dichiarazioni presentate dal contribuente dal 1° al 23 luglio.



Il Caf o il professionista consegna al contribuente una copia della dichiarazione e il prospetto di liquidazione, modello 730-3, elaborati sulla base dei dati e dei documenti presentati dal contribuente.

Nel prospetto di liquidazione sono evidenziate le eventuali variazioni intervenute a seguito dei controlli effettuati dal Caf o dal professionista e sono indicati i rimborsi che saranno erogati dal sostituto d'imposta e le somme che saranno trattenute.



NOTA BENE - Sono coinvolti nel processo di assistenza fiscale legato alla dichiarazione pre-compilata **esclusivamente i seguenti professionisti/intermediari abilitati**:

- ⇒ i centri di assistenza fiscale (CAF) per i lavoratori dipendenti e pensionati, di cui all'art. 32, comma 1, lettere d), e) e f), D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241;
- ⇒ gli iscritti nell'albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili;
- ⇒ gli iscritti nell'albo dei consulenti del lavoro .



ATTENZIONE! - Restano esclusi a titolo esemplificativo:

- ⇒ i soggetti iscritti alla data del 30 settembre 1993 nei ruoli di periti ed esperti tenuti dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura (CCIAA) per la subcategoria tributi, in possesso di diploma di laurea in giurisprudenza o in economia e commercio o equipollenti o diploma di ragioneria;
- ⇒ le associazioni sindacali di categoria tra imprenditori indicate nell'art. 32, comma 1, lett. a), b), e c), D.Lgs. n. 241/1997;
- ⇒ gli iscritti negli albi degli avvocati;
- ⇒ gli iscritti nel registro dei revisori contabili di cui al D.Lgs. 21 gennaio 1992, n. 88;
- ⇒ le associazioni che raggruppano prevalentemente soggetti appartenenti a minoranze etnico - linguistiche;
- ⇒ coloro che esercitano abitualmente l'attività di consulenza fiscale;
- ⇒ gli iscritti negli Albi dei dottori agronomi e dei dottori forestali , degli agrotecnici e dei periti agrari; i notai.

Il contribuente deve esibire tutti i documenti che dimostrano il diritto alle deduzioni e detrazioni richieste in dichiarazione.

I documenti relativi alla dichiarazione di quest'anno vanno conservati **fino al 31 dicembre 2024**, termine entro il quale l'Amministrazione Fiscale può richiederli.

❖ **Presentazione al sostituto d'imposta**

Il **contribuente** deve consegnare (si consiglia di procedervi con largo anticipo), oltre all'eventuale delega per l'accesso del modello 730 precompilato:

- il modello 730 già compilato;
- il modello 730-1, in busta chiusa, che riporta la scelta per destinare l'8, il 5 e il 2 per mille.




NOTA BENE - Può anche essere utilizzata una normale busta di corrispondenza indicando "Scelta per la destinazione dell'otto, del cinque e del due per mille dell'Irpef", il cognome, il nome e il codice fiscale del dichiarante. Il contribuente deve consegnare la scheda anche se non esprime alcuna scelta, indicando il codice fiscale e i dati anagrafici. In caso di dichiarazione in forma congiunta le schede per destinare l'8, il 5 e il 2 per mille dell'Irpef sono inserite dai coniugi in due distinte buste. Su ciascuna busta vanno riportati i dati del coniuge che esprime la scelta.

➔ E comunque **prima dell'invio della dichiarazione all'Agenzia delle Entrate**, il sostituto d'imposta consegna al contribuente una copia della dichiarazione elaborata e il prospetto di liquidazione, modello 730-3, con l'indicazione del rimborso che sarà erogato e delle somme che saranno trattenute.



ATTENZIONE! - Si consiglia di controllare attentamente la copia della dichiarazione e il prospetto di liquidazione elaborati dal sostituto d'imposta per riscontrare eventuali errori.



Vantaggi sui controlli

Se il 730 pre-compilato viene presentato senza effettuare modifiche direttamente tramite il sito internet dell'Agenzia oppure al sostituto d'imposta:

- **non saranno effettuati i controlli documentali sugli oneri detraibili e deducibili** (interessi passivi, premi assicurativi e contributi previdenziali) che sono stati comunicati dai soggetti che erogano mutui fondiari e agrari, dalle imprese di assicurazione e dagli enti previdenziali. La dichiarazione pre-compilata si considera accettata anche se il contribuente effettua delle modifiche che non incidono sul calcolo del reddito complessivo o dell'imposta (ad esempio se vengono variati i dati della residenza anagrafica senza modificare il Comune del domicilio fiscale);
- non sarà effettuato il controllo preventivo in caso di **rimborsi d'imposta superiori a 4.000,00 euro**.

Controlli preventivi per rimborsi superiori a 4.000 euro


Ai sensi dell'art. 5, comma 1, lett. b), D.Lgs. 21 novembre 2014, n. 175, in caso di presentazione del Mod. 730 precompilato senza modifiche direttamente dal contribuente, ovvero dal sostituto d'imposta, non trovano applicazione i controlli preventivi, anche documentali, sulla spettanza delle detrazioni per carichi di famiglia (art. 1, comma 586, Legge 27 dicembre 2013, n. 147). I controlli preventivi non vengono effettuati neanche in caso di accettazione senza modifiche del 730 precompilato presentato tramite un CAF o professionista abilitato; resta fermo per tale tipo di presentazione indiretta, il controllo della sussistenza delle condizioni soggettive che danno diritto alle detrazioni, alle deduzioni e alle agevolazioni.

Nel caso di presentazione del Modello 730 direttamente o tramite il sostituto d'imposta che presta l'assistenza fiscale, con modifiche rispetto alla dichiarazione precompilata che incidono sulla determinazione del reddito o dell'imposta e che presentano elementi di incoerenza rispetto ai criteri pubblicati con Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate oppure determinano un rimborso di importo superiore a 4.000 euro, l'Agenzia delle Entrate può effettuare controlli preventivi, in via automatizzata o mediante verifica della documentazione giustificativa.

Pertanto, sarà possibile procedere al controllo anche nel caso in cui non siano espresse in dichiarazione detrazioni per familiari a carico.

È stato altresì specificato che gli "elementi di incoerenza" che faranno scattare i controlli preventivi sono:

- tipologia ed entità delle correzioni;
- entità del rimborso.





NOTA BENE - I controlli preventivi non vengono effettuati se il Modello 730 è stato presentato tramite un Caf o un Professionista abilitato, tenuto all'apposizione del visto di conformità, oppure se il 730 precompilato è stato presentato senza modifiche, direttamente dal contribuente o tramite il sostituto d'imposta.

Se il 730 pre-compilato viene presentato, con o senza modifiche, al Caf o al professionista abilitato, i **controlli documentali** saranno effettuati nei confronti del CAF o del professionista **anche sugli oneri comunicati dai soggetti che erogano mutui fondiari e agrari**, dalle imprese di assicurazione e dagli enti previdenziali.

L'Agenzia delle Entrate potrà comunque richiedere al contribuente la documentazione necessaria per verificare la sussistenza dei requisiti soggettivi per fruire di queste agevolazioni. Ad esempio, potrà essere controllata l'effettiva destinazione dell'immobile ad abitazione principale entro un anno dall'acquisto, nel caso di detrazione degli interessi passivi sul mutuo ipotecario per l'acquisto dell'abitazione principale.

PRESENTAZIONE MODELLO 730 PRE- COMPILATO DIRETTA		
SENZA MODIFICHE	NO CONTROLLO FORMALE	730 PRECOMPILATO ACCETTATO
CON MODIFICHE CHE NON INCIDONO SU REDDITO/IMPOSTA	NO CONTROLLO FORMALE	
CON MODIFICHE CHE INCIDONO SU REDDITO/IMPOSTA	SI CONTROLLO FORMALE IN CAPO AL CONTRIBUENTE	730 PRECOMPILATO MODIFICATO

Visto di conformità 730. Ultime novità

Il D.L. 4/2019 (conv. con. mod. L. 26/2019) ha ridisegnato in parte la **responsabilità** del Caf o del professionista abilitato in caso di **apposizione di un visto di conformità infedele sul modello 730** (39 D.Lgs. 241/97).

LE SANZIONI PER VISTO DI CONFORMITÀ INFEDELE ANTE DL 4/2019

CAF/PROFESSIONISTA ABILITATO: nel caso di apposizione di un visto di conformità infedele, era tenuto:

- ⇒ a corrispondere all'Erario l'imposta, gli interessi di mora e la sanzione del 30% che sarebbero stati richiesti al contribuente, ex art. 36-ter DPR 600/73, senza possibilità di rivalersi sul contribuente, tranne nel caso in cui l'infedeltà fosse dovuta a comportamento doloso o gravemente colposo del contribuente.

Al fine di evitare la responsabilità per imposta ed interessi (che sarebbe rimasta per le sanzioni del 30%, ravvedibile o definibile in via breve), nei casi diversi da quelli in cui l'infedeltà dichiarativa fosse dovuta a comportamento doloso o gravemente colposo - caso in cui sarebbe stato il contribuente tenuto a rispondere all'Erario l'imposta, gli interessi di mora e la sanzione del 30% - poteva procedere a trasmettere, alternativamente:

- a) **con il consenso del contribuente:** una dichiarazione rettificativa del contribuente
- ➔ possibile fino alla formale **contestazione dell'infedeltà del visto di conformità (DL 193/2016);**
 - ✓ **termine per l'invio della dichiarazione rettificativa:**
 - **ante DL 193/2016 era fissato al 10/11 dell'anno in cui si era presentata la dichiarazione (fruendo così della riduzione delle sanzioni a 1/9);**
 - **post DL 193/2016 è fissata in corrispondenza del termine per la formale contestazione dell'infedeltà del visto di conformità;**

in caso contrario: una "comunicazione sostitutiva" dei dati relativi alla rettifica, facendo così rimanere in capo al contribuente la responsabilità per imposta e interessi.

La rettifica per errori di diversa entità

Se la rettifica riguarda:


- ➔ sia errori che comportano l'apposizione di un visto infedele
- ➔ sia errori che non comportano l'apposizione di un visto infedele,

la responsabilità è limitata al **pagamento dell'importo corrispondente alla sola sanzione del 30% che sarebbe stata richiesta al contribuente in relazione all'errore che configura il visto infedele.**



OSSERVA - Va evidenziato che:

- ➔ la possibilità di ravvedere l'infedeltà dichiarativa in ragione della tardività con cui interviene il pagamento era possibile fino alla sua contestazione formale;
- ➔ a partire dalla contestazione formale della violazione, questa era definibile in via breve, con abbattimento a 2/3 in caso di versamento entro 60 gg dalla notifica (art. 16 c. 3 e 17 c. 2 D.Lgs. 472/97).



INFORMA - Si ricorda che in caso di ripetute violazioni, ovvero di violazioni particolarmente gravi, è effettuata apposita segnalazione agli organi competenti per l'adozione di ulteriori provvedimenti, quali:

- ➔ la sospensione dalla facoltà di rilasciare il visto/asseverazione per un periodo da 1 a 3 anni
- ➔ l'inibizione di tale facoltà, in caso di ripetute violazioni commesse successivamente al periodo di sospensione.

ESEMPIO

L'Agenzia delle entrate contesta, tramite apposita comunicazione, art. 26 D.M. 164/1999, l'apposizione di un visto di conformità infedele sul modello 730/2019 che ha comportato una detrazione non spettante per € 350,00.

In tale caso, escludendo il comportamento colposo/doloso del contribuente, il CAF/Professionista che ha prestato l'assistenza fiscale sarà tenuto a pagare i seguenti importi:

MAGGIORE IMPOSTA	€ 350
DATA OMESSO VERSAMENTO	02/07/2019
DATA VERSAMENTO	17/04/2020
INTERESSI	€ 1,15
SANZIONE	€ 70 (con definizione in via breve versamento entro 60 gg dalla notifica) € 105 (sanzione piena)
TOTALE IMPORTO DA VERSARE	€ 421,15 con definizione in via breve € 456,15 con sanzione piena

ESEMPIO

In riferimento al precedente esempio, ipotizziamo che il CAF/professionista si accorga dell'infedeltà dichiarativa e provveda a regolarizzare la posizione con la presentazione di una dichiarazione rettificativa con il consenso del contribuente.

SOGGETTO	CAF/PROFESSIONISTA	CONTRIBUENTE
MAGGIORE IMPOSTA		€ 350
DATA OMESSO VERSAMENTO	02/07/2019	
DATA VERSAMENTO	17/04/2020	
INTERESSI		€ 1,15
SANZIONE	$(350 \times 30\%) / 1/8 = € 13,12$	
TOTALE IMPORTO DA VERSARE	€ 13,12	€ 351,15

L'intervento del D.L. 4/2019

L'art. 7-bis del DL 4/2019 (introdotto in sede di conversione) ha limitato la responsabilità dei CAF/professionisti per l'apposizione del visto di conformità infedele; in particolare, modificando il **co. 1, lett. a), art. 39, del D.lgs. 241/1997**

- i **responsabili dei CAF** e i **professionisti abilitati** che rilasciano un **visto infedele** relativamente a un mod. 730: **non sono più tenuti** al pagamento di una somma pari all'importo **dell'imposta** e degli **interessi** che sarebbero stati richiesti al contribuente in caso di controllo formale della dichiarazione ex art. 36-ter Dpr 600/73, rimanendo invece **invariata la responsabilità per le sanzioni (del 30%)**, dovute solo nei casi in cui l'infedeltà non sia stata causata dalla condotta dolosa o gravemente colposa del contribuente.

Ove i **responsabili dei CAF** e i **professionisti abilitati** che rilasciano un **visto infedele** siano **tenuti al pagamento della sanzione**, rimane confermata la possibilità al fine di ridurre le sanzioni di trasmettere, alternativamente:

- a) **con il consenso del contribuente**: una dichiarazione rettificativa del contribuente,
 - ➔ possibile fino alla formale contestazione dell'infedeltà del visto di conformità (DL 193/2016);
- b) **in caso contrario**: una "comunicazione sostitutiva" dei dati relativi alla rettifica.



NOTA BENE - Tali adempimenti erano in precedenza necessari per evitare al CAF/professionista la responsabilità per imposta e interessi.

EFFICACIA
Considerato che si tratta di norme di natura sanzionatoria, si ritiene che (applicazione del principio del favor rei) il nuovo impianto riguardi anche le violazioni non già contestate e divenute definitive alla data di pubblicazione in GU della L. di conversione del DL 4/2019 (30/03/2019).

CONFERMA
La possibilità di ravvedere l'infedeltà dichiarativa in ragione della tardività con cui interviene il pagamento è possibile fino alla sua contestazione formale; a partire dalla contestazione formale della violazione, questa era definibile in via breve, con abbattimento a 2/3 in caso di versamento entro 60 gg dalla notifica (art. 16 c. 3 e 17 c. 2 D.Lgs. 472/97).

NOVITA'
Viene previsto che: <ul style="list-style-type: none"> • la sanzione del 30% non è oggetto della maggiorazione ex art. 7, c. 3, D.Lgs. 472/1997 nei confronti di chi, nei tre anni precedenti, sia incorso in altra violazione della stessa indole o in dipendenza di adesione all'accertamento di mediazione e di conciliazione.

CONFERMA
In caso di ripetute violazioni, ovvero di violazioni particolarmente gravi, è disposta a carico dei predetti soggetti (CAF e professionisti abilitati) la sospensione dalla facoltà di rilasciare il visto di conformità e l'asseverazione, per un periodo da uno a tre anni. In caso di ripetute violazioni commesse successivamente al periodo di sospensione, è disposta l'inibizione dalla facoltà di rilasciare il visto di conformità e l'asseverazione. Si considera violazione particolarmente grave il mancato pagamento della suddetta sanzione.



LE SANZIONI PER VISTO DI CONFORMITÀ INFEDELE POST D.L. 4/2019		
	Caf/Professionista	Contribuente
Imposte	NO	SI
Interessi	NO	SI

Sanzioni	SI, con possibilità di ravvedimento: <ul style="list-style-type: none"> • fino alla formale <u>contestazione dell'infedeltà</u> del visto di conformità e sia stata trasmessa una dichiarazione rettificativa del contribuente • oppure, se il contribuente presenta una comunicazione dei dati relativi alla rettifica. 	NO
-----------------	--	----

ESEMPIO

L'Agenzia delle entrate contesta, tramite apposita comunicazione, art. 26 D.M. 164/1999, l'apposizione di un visto di conformità infedele sul modello 730/2018 che ha comportato il versamento di una minore imposta per € 200,00. In tale caso, in seguito alle modifiche apportate dal D.L. 4/2019, fermo restando la verifica del comportamento colposo/doloso del contribuente nonché, in capo allo stesso soggetto, la verifica residuale del possesso dei requisiti soggettivi che danno diritto a detrazioni e deduzioni di diverso tipo (vedi paragrafo precedente), le somme da pagare saranno imputate al contribuente o al CAF come da indicazioni della tabella successiva.

MAGGIORE IMPOSTA	CAF/Professionista	Contribuente
	0	€ 200
INTERESSI	0	€ 0,77
SANZIONE (30%)	60 € € 40 definizione in via breve	0
DATA OMESSO VERSAMENTO	02/07/2018	
DATA VERSAMENTO	17/04/2019	
TOTALE IMPORTO DA VERSARE	€ 60,00 sanzione piena € 40,00 definizione in via breve	€ 200,77


ESEMPIO


Supponiamo che prima della contestazione dell'apposizione del visto di conformità infedele, il CAF/Professionista si renda conto di aver commesso un errore nella compilazione del modello 730 e che lo stesso potrebbe configurare un visto di conformità infedele; di seguito provvede a presentare apposita dichiarazione rettificativa/comunicazione del contribuente.

In tale caso, come già previsto prima del D.L. 4/2019, sarà tenuto a versare la sola sanzione del 30% ravvedibile ai sensi dell'art.13 del D.Lgs. 471/12997.

Considerando le suddette date di versamento:

MAGGIORE IMPOSTA	CAF/Professionista	Contribuente
	0	€ 200
INTERESSI	0	€ 0,77
SANZIONE (30%) RIDUZIONE 1/8	7,50 €	0
INTERESSI		€ 0,77
TOTALE IMPORTO DA VERSARE	€ 7,50	€ 200,77





Modello 730/2019 ordinario



MODELLO 730/2019
Redditi 2018



Mod. N.


Provvedimento del 15.01.2019

⇒ Con **Provvedimento del 15.01.2019** sono stati approvati i modelli 730, 730-1, 730-2 per il sostituto d'imposta, 730-2 per il C.A.F. e per il Professionista abilitato, 730-3, 730-4, 730-4 integrativo, con le relative istruzioni, nonché la bolla per la consegna del Modello 730-1, concernenti la dichiarazione semplificata agli effetti dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, da presentare nell'anno 2019, da parte dei soggetti che si avvalgono dell'assistenza fiscale.

Il contribuente che riceve il Modello 730 pre-compilato **non è obbligato ad utilizzarlo**. Può infatti presentare la Dichiarazione dei Redditi con le modalità ordinarie (**utilizzando il Modello 730 o il Modello Redditi**).

Il contribuente che riceve il Modello 730 pre-compilato, ma ha percepito altri redditi che non possono essere dichiarati con il Modello 730 (ad esempio redditi d'impresa), non può utilizzare la dichiarazione pre-compilata, **ma deve presentare la dichiarazione utilizzando il Modello Redditi**.

Il contribuente che non riceve il Modello 730 pre-compilato (ad esempio perché non è in possesso della Certificazione Unica) deve presentare la Dichiarazione dei Redditi con le **modalità ordinarie utilizzando il Modello 730**, ove possibile, oppure il **Modello Redditi**, se non rientri nei casi di esonero.



NOTA BENE


- Il contribuente che riceve il Modello 730 pre-compilato, ma ha percepito **altri redditi che non possono essere dichiarati con il Modello 730** (ad esempio redditi d'impresa), **non può utilizzare la dichiarazione precompilata**, ma deve presentare la dichiarazione utilizzando il Modello Redditi.
- Il contribuente che non riceve il Modello 730 pre-compilato (ad esempio perché non è in possesso della Certificazione Unica) **deve presentare la dichiarazione dei redditi con le modalità ordinarie** utilizzando il Modello 730, ove possibile, oppure il Modello Redditi, sempre che non rientri nei casi di esonero descritti nei successivi paragrafi.

A chi si presenta il 730 ordinario

Il **Modello 730 ordinario** può essere presentato al sostituto d'imposta, che presta l'assistenza fiscale, al Caf o al Professionista abilitato.

I **lavoratori dipendenti privi di un sostituto d'imposta** che possa effettuare il conguaglio devono presentare il Modello 730 a un Caf dipendenti o a un Professionista abilitato.

I **dipendenti delle amministrazioni dello Stato** possono presentare il Modello 730 all'Ufficio che svolge le funzioni di sostituto d'imposta (che può anche non coincidere con quello di appartenenza) o a quello che, secondo le indicazioni del sostituto d'imposta, svolge l'attività di assistenza o è incaricato della raccolta dei modelli.



Quando e come si presenta il 730 ordinario

Il 730 ordinario si presenta entro gli stessi termini e con le stesse modalità sopra descritte per il 730 precompilato.

Nel caso di presentazione al sostituto d'imposta il contribuente deve consegnare il Modello 730 ordinario già compilato.

Nel caso di presentazione al Caf o al Professionista abilitato possono essere richiesti al momento della presentazione della dichiarazione i dati relativi alla residenza anagrafica del dichiarante e il controllo formale è effettuato nei confronti del Caf o del Professionista. Sul visto di conformità si applicano le stesse regole sopra descritte per il 730 precompilato.

I lavoratori dipendenti e i pensionati (in possesso di determinati redditi) possono presentare la dichiarazione con il Modello 730.

Chi è esonerato dal 730 ordinario?

Il contribuente deve controllare se è obbligato a presentare la Dichiarazione dei Redditi – Modello 730 o Modello Redditi – oppure se è **esonerato**.

Il contribuente è tenuto a presentare la dichiarazione se ha conseguito redditi nell'anno 2018 e non rientra nelle ipotesi di esonero. In questo caso deve verificare se può presentare il Modello 730 o deve presentare il Modello Redditi.

La dichiarazione deve comunque essere presentata **se le addizionali all'Irpef non sono state trattenute o sono state trattenute in misura inferiore a quella dovuta**. A tal fine si ricorda che l'importo minimo di versamento e rimborso è pari a € 13,00.



ATTENZIONE! - La dichiarazione **deve essere presentata anche se** sono stati percepiti esclusivamente redditi che:

- derivano dalla locazione di fabbricati per i quali si è optato per la cedolare secca;
- e, se non è stato trattenuto dal sostituto d'imposta il contributo di solidarietà.

La dichiarazione **può essere presentata**, anche in caso di esonero, per dichiarare eventuali spese sostenute o fruire di detrazioni o per chiedere rimborsi relativi a crediti o eccedenze di versamento che derivano dalle dichiarazioni degli anni precedenti o da acconti versati per il 2018.

Chi può presentare il 730 ordinario?

Possono utilizzare il Mod. 730 i **contribuenti che nel 2019 sono:**

- **pensionati o lavoratori dipendenti** (compresi i lavoratori italiani che operano all'estero per i quali il reddito è determinato sulla base della retribuzione convenzionale definita annualmente con apposito decreto ministeriale);
- **persone che percepiscono indennità sostitutive di reddito di lavoro dipendente** (es. integrazioni salariali, indennità di mobilità);
- **soci di cooperative di produzione e lavoro, di servizi, agricole e di prima trasformazione dei prodotti agricoli e di piccola pesca;**
- **sacerdoti della Chiesa Cattolica;**
- **giudici costituzionali, parlamentari nazionali e altri titolari di cariche pubbliche elettive** (consiglieri regionali, provinciali, comunali, ecc.);
- **persone impegnate in lavori socialmente utili;**
- **lavoratori con contratto di lavoro a tempo determinato per un periodo inferiore all'anno**. Questi contribuenti possono rivolgersi:
 - al sostituto d'imposta, se il rapporto di lavoro dura almeno dal mese di aprile al mese di luglio 2019;
 - a un centro di assistenza fiscale per lavoratori dipendenti (CAF-dipendenti) o a un professionista abilitato, se il rapporto di lavoro dura almeno **dal mese di giugno al mese di luglio 2019** e si conoscono i dati del sostituto d'imposta che dovrà effettuare il conguaglio;

- **personale della scuola** con contratto di lavoro a **tempo determinato**, che si può rivolgere al sostituto d'imposta o a un CAF-dipendenti o a un Professionista abilitato, se il contratto dura almeno dal mese di **settembre 2018 al mese di giugno 2019**;
- **lavoratori che posseggono soltanto redditi di collaborazione coordinata e continuativa** (art. 50, comma 1, lett. c-bis, del TUIR) almeno nel periodo compreso tra il mese di **giugno e il mese di luglio 2019** e conoscono i dati del sostituto che dovrà effettuare il conguaglio presentando il Mod. 730 a un Caf-dipendenti o a un Professionista abilitato;
- **produttori agricoli esonerati** dalla presentazione della dichiarazione dei sostituti d'imposta (Mod. 770 semplificato e ordinario), IRAP e IVA.

APPROFONDIMENTO

I contribuenti sopra elencati possono presentare il Modello 730 precompilato o ordinario **anche in mancanza di un sostituto d'imposta tenuto a effettuare il conguaglio**.

Il Modello 730 senza sostituto precompilato va presentato direttamente all'Agenzia delle Entrate ovvero a un Caf o a un Professionista abilitato.

Il **Modello 730 senza sostituto ordinario** va presentato a un Caf o a un Professionista abilitato. In entrambi i casi nelle informazioni relative al contribuente va indicata la **lettera "A"** nella casella **"730 senza sostituto"** e nel riquadro **"Dati del sostituto d'imposta che effettuerà il conguaglio"** va barrata la casella **"Mod. 730 dipendenti senza sostituto"**. Se dalla dichiarazione emerge un credito, il rimborso viene erogato dall'Agenzia delle Entrate. Se, invece, emerge un debito, il **pagamento viene effettuato tramite il Modello F24**.

CONTRIBUENTE		Coniuge dichiarante		Dichiarazione congiunta		Rappresentante o tutore	
CODICE FISCALE DEL CONTRIBUENTE (obbligatorio)		Soggetto fiscalmente a carico di altri		730 integrativo	730 senza sostituto	Situazioni particolari	Quadro K
				<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
CODICE FISCALE DEL RAPPRESENTANTE O TUTORE		COGNOME (per le donne indicare il cognome da nubile)		NOME		SESSO (M o F)	
DATI DEL CONTRIBUENTE		DATA DI NASCITA		COMUNE (o Stato estero) DI NASCITA		PROVINCIA (sigla)	
		GIORNO	MESE	ANNO			TUTELATO/A MINORE
							<input type="checkbox"/>
DATI DEL SOSTITUTO D'IMPOSTA CHE EFFETTUERA IL CONGUAGLIO		Dichiarazione congiunta: compilare solo nel modello del dichiarante					
COGNOME e NOME o DENOMINAZIONE		CODICE FISCALE		COMUNE			
PROV.	TIPOLOGIA (Via, piazza, ecc.)	INDIRIZZO		NUM. CIVICO	C.A.P.	MOD. 730 DIPENDENTI SENZA SOSTITUTO	
FRAZIONE	NUMERO DI TELEFONO / FAX		INDIRIZZO DI POSTA ELETTRONICA		CODICE SEDE	<input checked="" type="checkbox"/>	

Il risultato della liquidazione del Mod. 730/2019 dei contribuenti senza sostituto d'imposta sarà indicato:

- nel rigo 162, Mod. 730-3, se emerge un debito;
- nel rigo 164, Mod. 730-3, se emerge un credito.

IMPORTI DA TRATTENERE O DA RIMBORSARE - MOD 730 Ordinario			
	RICHIESTA DI RATELIZZAZIONE DEI VERSAMENTI DI SALDO E DEGLI EVENTUALI ACCONTI IN	RATE	SALDO E PRIMO ACCONTO
161	IMPORTO CHE SARA' TRATTENUTO DAL DATORE DI LAVORO O DALL'ENTE PENSIONISTICO IN BUSTA PAGA. Saldo e primo acconto nel mese di luglio (agosto/settembre per i pensionati). Secondo o unico acconto nel mese di novembre. Nel caso di richiesta di rateizzazione il saldo ed il primo acconto saranno ripartiti in base al numero di rate richiesto.		,00
162	IMPORTO DA VERSARE CON IL MOD. F24 (dipendenti senza sostituto). Saldo e primo acconto nel mese di giugno. Secondo o unico acconto nel mese di novembre. Il dettaglio delle imposte da versare vedere i righi da 731 a 745.		,00
			CREDITO
163	IMPORTO CHE SARA' RIMBORSATO DAL DATORE DI LAVORO O DALL'ENTE PENSIONISTICO IN BUSTA PAGA. (Nel mese di luglio (agosto/settembre per i pensionati))		,00
164	IMPORTO CHE SARA' RIMBORSATO DALL'AGENZIA DELLE ENTRATE (dipendenti senza sostituto e casi particolari). Il rimborso sarà erogato dall'Agenzia delle entrate al termine dei controlli preventivi previsti (rimborso di importo superiore a 4.000 euro in presenza di particolari situazioni). L'ammontare del rimborso sarà detratto dall'imposta dovuta a titolo di secondo o unico acconto.		,00

Possono utilizzare il **Modello 730 precompilato o ordinario** i contribuenti che nel 2018 hanno percepito:

- **redditi di lavoro dipendente e redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente** (es. co.co.co. e contratti di lavoro a progetto);
- **redditi dei terreni e dei fabbricati;**
- **redditi di capitale;**
- **redditi di lavoro autonomo per i quali non è richiesta la partita IVA** (es. prestazioni di lavoro autonomo non esercitate abitualmente);
- **redditi diversi** (es. redditi di terreni e fabbricati situati all'estero);
- **alcuni dei redditi assoggettabili a tassazione separata**, indicati nella sezione II del quadro D.

Chi presenta la dichiarazione per conto di persone **incapaci, compresi i minori**, può utilizzare il Modello 730 se per questi ricorrono le condizioni descritte.

I contribuenti sopra elencati che scelgono di utilizzare il Modello Redditi, devono presentarlo in **via telematica all'Agenzia delle Entrate**.

Casi di esonero della presentazione della dichiarazione

È esonerato dalla presentazione della dichiarazione il contribuente che possiede esclusivamente le seguenti tipologie di reddito

- 1. Abitazione principale, pertinenze relative e fabbricati **non locati**.
- 2. Lavoro dipendente o pensione.
- 3. Lavoro dipendente o pensione + Abitazione principale, pertinenze relative e fabbricati **non locati**.*
- 4. **Rapporti di collaborazione coordinata e continuativa compresi i lavori a progetto**. Sono escluse le collaborazioni di carattere amministrativo-gestionale di natura non professionale rese in favore di società e associazioni sportive dilettantistiche.
- 5. **Redditi esenti**. **
- 6. **Redditi soggetti ad imposta sostitutiva** (es. interessi sui BOT o sugli altri titoli del debito pubblico).
- 7. **Redditi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta** (es. interessi sui conti correnti bancari o postali; redditi derivanti da lavori socialmente utili).

* Per quanto riguarda la prima tipologia di reddito, l'esonero non si applica se il fabbricato non locato è **situato nello stesso Comune dell'abitazione principale**. Abitazione principale e pertinenze per le quali non è dovuta l'IMU.

APPROFONDIMENTO

Per le tipologie di reddito n. 2, 3 e 4, perché siano rispettate le condizioni di esonero, devono essere corrisposti:

- **da un unico sostituto d'imposta** obbligato ad effettuare le ritenute di acconto;
- **o corrisposti da più sostituti, purché certificati dall'ultimo che ha effettuato il conguaglio**.

In questi stessi casi spettano le detrazioni per coniuge e familiari a carico e non sono dovute le addizionali regionali e comunali.

** Esempio di redditi esenti.

- Rendite erogate dall'INAIL esclusivamente per invalidità permanente o per morte;
- alcune borse di studio;
- pensioni di guerra;
- pensioni privilegiate ordinarie corrisposte ai militari di leva;
- pensioni, indennità, comprese le indennità di accompagnamento;
- assegni erogati dal Ministero dell'Interno ai ciechi civili, ai sordi e agli invalidi civili, sussidi a favore degli anziani, pensioni sociali.

CASI DI ESONERO DELLA PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE CON LIMITE DI REDDITO

È esonerato dalla presentazione della dichiarazione, il contribuente che possiede esclusivamente i redditi indicati nella prima Colonna, nei limiti di reddito previsti nella seconda Colonna, se si sono verificate le condizioni descritte nella terza Colonna:

CASI DI ESONERO

È esonerato dalla presentazione della dichiarazione il contribuente che possiede esclusivamente i redditi indicati nella prima colonna, se si sono verificate le condizioni descritte nella seconda colonna.
L'esonero non si applica se il contribuente deve restituire in tutto o in parte, il bonus Irpef.

TIPO DI REDDITO	CONDIZIONI
Abitazione principale, relative pertinenze e altri fabbricati non locati (*)	
Lavoro dipendente o pensione	1. Redditi corrisposti da un unico sostituto d'imposta obbligato ad effettuare le ritenute di acconto o corrisposti da più sostituti purché certificati dall'ultimo che ha effettuato il conguaglio 2. Le detrazioni per coniuge e familiari a carico sono spettanti e non sono dovute le addizionali regionale e comunale
Lavoro dipendente o pensione + Abitazione principale, relative pertinenze e altri fabbricati non locati (*)	
Rapporti di collaborazione coordinata e continuativa compresi i lavori a progetto. Sono escluse le collaborazioni di carattere amministrativo-gestionale di natura non professionale rese in favore di società e associazioni sportive dilettantistiche	
Redditi esenti. Esempi: rendite erogate dall'Inail esclusivamente per invalidità permanente o per morte, alcune borse di studio, pensioni di guerra, pensioni privilegiate ordinarie corrisposte ai militari di leva, pensioni, indennità, comprese le indennità di accompagnamento e assegni erogati dal Ministero dell'Interno ai ciechi civili, ai sordi e agli invalidi civili, sussidi a favore degli handicappati, pensioni sociali	
Redditi soggetti ad imposta sostitutiva (diversi da quelli soggetti a cedolare secca). Esempi: interessi sui BOT o sugli altri titoli del debito pubblico	
Redditi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta. Esempi: interessi sui conti correnti bancari o postali; redditi derivanti da lavori socialmente utili	

(*) L'esonero non si applica se il fabbricato non locato è situato nello stesso comune dell'abitazione principale. Abitazione principale e pertinenze per le quali non è dovuta l'Imu.

CASI DI ESONERO CON LIMITE DI REDDITO

È esonerato dalla presentazione della dichiarazione il contribuente che possiede esclusivamente i redditi indicati nella prima colonna, nei limiti di reddito previsti nella seconda colonna, se si sono verificate le condizioni descritte nella terza colonna.
L'esonero non si applica se il contribuente deve restituire in tutto o in parte, il bonus Irpef.

TIPO DI REDDITO	LIMITE DI REDDITO (uguale o inferiore a)	CONDIZIONI
Terreni e/o fabbricati (comprese abitazione principale e sue pertinenze(**))	500	
Lavoro dipendente o assimilato + altre tipologie di reddito (**)	8.000	Periodo di lavoro non inferiore a 365 giorni Periodo di pensione non inferiore a 365 giorni.
Pensione + altre tipologie di reddito (**)	7.750	Le detrazioni per coniuge e familiari a carico sono spettanti e non sono dovute le addizionali regionale e comunale. Se il sostituto d'imposta ha operato le ritenute il contribuente può recuperare il credito presentando la dichiarazione.
Pensione + terreni + abitazione principale e sue pertinenze (*) (box, cantina, ecc.)	7.750 (pensione) 185,92 (terreni)	
Pensione + altre tipologie di reddito (**)	8.000	Periodo di pensione non inferiore a 365 giorni. Contribuente di età pari o superiore a 75 anni. Le detrazioni per coniuge e familiari a carico sono spettanti e non sono dovute le addizionali regionale e comunale. Se il sostituto d'imposta ha operato le ritenute il contribuente può recuperare il credito presentando la dichiarazione.
Assegno periodico corrisposto dal coniuge + altre tipologie di reddito (**) È escluso l'assegno periodico destinato al mantenimento dei figli	7.500	
Redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente e altri redditi per i quali la detrazione prevista non è rapportata al periodo di lavoro. Esempi: compensi percepiti per l'attività libero professionale intramuraria del personale dipendente dal Servizio sanitario nazionale, redditi da attività commerciali occasionali, redditi da attività di lavoro autonomo occasionale	4.800	
Compensi derivanti da attività sportive dilettantistiche	28.158,28	

(*) Abitazione principale e pertinenze per le quali non è dovuta l'Imu.
(**) Il reddito complessivo deve essere calcolato senza tener conto del reddito derivante dall'abitazione principale e dalle sue pertinenze.

CONDIZIONE GENERALE DI ESONERO

In generale è esonerato dalla presentazione della dichiarazione il contribuente, non obbligato alla tenuta delle scritture contabili, che possiede redditi per i quali è dovuta un'imposta non superiore ad euro 10,33 come illustrato nello schema seguente:

Contribuenti non obbligati alla tenuta delle scritture contabili che si trovano nella seguente condizione:


imposta lorda (*)	-
detrazioni per carichi di famiglia	-
detrazioni per redditi di lavoro dipendente, pensione e/o altri redditi	-
ritenute	=
importo non superiore a euro 10,33	

(*) L'imposta lorda è calcolata sul reddito complessivo al netto della deduzione per l'abitazione principale e relative pertinenze.



ATTENZIONE! - Devono presentare il **Mod. REDDITI Persone fisiche 2019** e non possono utilizzare il Mod. 730 i contribuenti che si trovano in una delle seguenti situazioni:

- **nel 2018 hanno posseduto:**
 - redditi derivanti da produzione di "agro-energie" oltre i limiti previsti dal D.L. 66/2014;
 - redditi d'impresa, anche in forma di partecipazione;
 - redditi di lavoro autonomo per i quali è richiesta la partita IVA;
 - redditi "diversi" non compresi tra quelli indicati nel quadro D, righe D4 e D5;
 - plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni qualificate o derivanti dalla cessione di partecipazioni non qualificate in società;
 - residenti in Paesi o territori a fiscalità privilegiata, i cui titoli non sono negoziati in mercati regolamentati;
 - redditi provenienti da "trust", in qualità di beneficiario;
- **nel 2018 e/o nel 2019 non sono residenti in Italia**
 - devono presentare anche **una delle seguenti dichiarazioni: IVA, IRAP, Mod. 770 ordinario e semplificato (sostituti d'imposta);**
 - devono presentare la **dichiarazione per conto di contribuenti deceduti.**



La dichiarazione congiunta

Il Modello 730 precompilato o ordinario può essere presentato in **forma congiunta** esclusivamente al sostituto d'imposta, al Caf o al Professionista abilitato, quando entrambi i coniugi possiedono solo redditi di questo tipo e almeno uno può presentare il mod. 7:

- **redditi di lavoro dipendente e redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente** (es. co.co.co. e contratti di lavoro a progetto);
- **redditi dei terreni e dei fabbricati;**
- **redditi di capitale;**
- **redditi di lavoro autonomo per i quali non è richiesta la partita IVA** (es. prestazioni di lavoro autonomo non esercitate abitualmente);
- **redditi diversi** (es. redditi di terreni e fabbricati situati all'estero);
- **alcuni dei redditi assoggettabili a tassazione separata**, indicati nella sezione II.

Quando entrambi i coniugi hanno i requisiti per utilizzare il Modello 730, possono presentarlo in forma congiunta al sostituto d'imposta di uno dei due oppure a un Caf o a un professionista abilitato.




ATTENZIONE! - Non è possibile utilizzare la forma congiunta se si presenta la dichiarazione per conto di persone **incapaci, compresi i minori e nel caso di decesso di uno dei coniugi avvenuto prima della presentazione della Dichiarazione dei Redditi.**

Nella dichiarazione congiunta va indicato come **"dichiarante"** il coniuge che ha come sostituto d'imposta il soggetto al quale viene presentata la dichiarazione, oppure quello scelto per effettuare i conguagli d'imposta se la dichiarazione viene presentata a un Caf o a un Professionista abilitato.



NOTA BENE - Ai sensi dell'art. 4, comma 5, D.Lgs. 21 novembre 2014, n. 175, qualora rispettino singolarmente i requisiti per presentare il Mod. 730 (articolo 13, comma 4, D.M. 164/1999), i coniugi possono congiungere le proprie dichiarazioni Mod. 730 precompilato.



**ESEMPIO**

Un contribuente è titolare di redditi da lavoro dipendente e fabbricati; sua moglie, invece, presenta redditi di lavoro autonomo occasionale sia nel 2017 che nel 2018.

I coniugi, non legalmente ed effettivamente separati, possono valutare se presentare:

- due Dichiarazioni dei Redditi “disgiunte” (il marito può scegliere il Mod. 730, la moglie è obbligata alla presentazione del Mod. REDDITI);
- un unico Mod. 730 congiuntamente, con liquidazione unitaria dell’imposta.

Le operazioni di conguaglio verranno effettuate obbligatoriamente dal sostituto d’imposta del marito; infatti, la moglie, avendo percepito nel 2017 e percependo anche nel 2018 solo redditi di lavoro autonomo occasionale, non possiede un sostituto d’imposta che possa liquidare gli importi che scaturiscono dalla dichiarazione.



ATTENZIONE! - Se entrambi i coniugi hanno percepito redditi di lavoro dipendente o pensione, possono comunque presentare la dichiarazione in forma congiunta; in tal caso la dichiarazione può essere presentata indifferentemente all’ente pensionistico o al datore di lavoro di uno dei due coniugi. In questa ipotesi, sarà conveniente per i coniugi indicare come sostituto d’imposta quello per il quale risulta più agevole l’effettuazione delle operazioni di conguaglio (rimborso dei crediti e/o liquidazione dell’imposta a debito).

**ESEMPIO**

Nel caso di una coppia di coniugi nella quale il marito lavora a tempo pieno presso la ditta SANTA Snc e la moglie part-time presso la DELCA Srl, sarà conveniente indicare come “dichiarante” il marito e conseguentemente come sostituto d’imposta che effettui le operazioni di conguaglio, la SANTA Snc.



ATTENZIONE! - È possibile presentare la dichiarazione in forma congiunta ancorché il dichiarante percepisca redditi di collaborazione coordinata e continuativa. In tal caso la dichiarazione (Mod. 730 ordinario o congiunto) deve essere presentata esclusivamente ad un CAF o Professionista abilitato e i dati del sostituto d’imposta da riportare sono quelli del **committente del dichiarante**. Il coniuge dichiarante può in tal caso essere pensionato, dipendente, collaboratore coordinato e continuativo o altro.

La presentazione per conto del minore o incapace

Il Mod. 730 può essere utilizzato anche da coloro che sono obbligati a dichiarare i redditi per conto di **persona incapace, compresi i minori**.

Si tratta, nello specifico, dei soggetti che svolgono la funzione di rappresentante legale o tutore del contribuente. Naturalmente, in capo alla persona incapace o minore devono sussistere le condizioni per la presentazione del Mod. 730; vale a dire che tale soggetto:

- deve avere in atto un rapporto di lavoro dipendente/pensione o di collaborazione coordinata e continuativa;
- deve possedere solo le tipologie reddituali che possono essere dichiarate con il Mod. 730.

Si ricorda che possono presentare il Mod. 730/2019 anche i contribuenti che, in assenza di un sostituto d'imposta tenuto ad effettuare il conguaglio nel 2018, hanno percepito nel 2018 redditi di lavoro dipendente o assimilati.



ATTENZIONE! - Nel caso di dichiarazione presentata per conto di minore o incapace: **non è possibile presentare dichiarazione congiunta e i redditi del rappresentante o tutore non devono mai essere indicati nella dichiarazione in esame** (in tale dichiarazione il rappresentante deve indicare esclusivamente i propri dati anagrafici e di residenza).

Da un punto di vista operativo, la presentazione della dichiarazione per conto di minore o incapace presuppone, in realtà, la presentazione di due dichiarazioni Mod. 730. Infatti:

- il primo modello, deve contenere i dati anagrafici e reddituali del minore o incapace;
- il secondo modello, deve contenere i dati anagrafici e di residenza del rappresentante o tutore.

In entrambi i modelli devono essere riportati sia il **codice fiscale del contribuente** (minore o incapace), sia il codice fiscale del rappresentante o tutore. Inoltre, entrambi i modelli devono essere **firmati** dal soggetto che presenta la dichiarazione (**rappresentante o tutore**).

La documentazione necessaria

Il contribuente che presenta il Mod. 730:

- **deve esibire** apposita documentazione con la quale certifica i dati indicati nel modello (presentazione al CAF o ad un Professionista abilitato). I principali documenti, da esibire ammessi anche in copia fotostatica sono:
 - documentazione attestante le ritenute d'acconto indicate nella dichiarazione (**Mod. CU**);
 - **fatture, scontrini, ricevute e quietanze di pagamento** di oneri deducibili o detraibili nonché la documentazione necessaria per il loro riconoscimento (ad esempio, per gli interessi passivi, copia del contratto di mutuo);
 - attestati di versamento delle somme (ad esempio, acconti d'imposta) effettuati direttamente dal contribuente (**Mod. F24**);
 - di **recupero** del patrimonio edilizio, per i quali spetta la detrazione del 36%-50%-65% (Sezione III del Quadro E);
 - per il **risparmio energetico**, per i quali spetta la detrazione del 55% - 65% (sezione IV del Quadro E);

- **deve conservare** la documentazione in quanto può essere richiesta dall'Amministrazione Finanziaria. L'art. 43, comma 1, D.P.R. n. 600/73, dispone che l'eventuale accertamento può essere notificato, a pena di decadenza, entro il **31 dicembre del quarto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione**. Pertanto, la documentazione relativa alla dichiarazione Mod. 730/2019 (redditi 2018) deve essere conservata dal contribuente **fino al 31 dicembre 2024**, termine entro il quale l'Amministrazione ha facoltà di richiederla.

Destinazione dell'otto, cinque e due per mille

Il Mod. 730, oltre che dal **modello base**, contenente i vari quadri della dichiarazione ed al **Mod. 730-3**, utile alla liquidazione delle imposte, è composto anche da altri modelli che assolvono una serie di funzioni connesse agli adempimenti della Dichiarazione dei Redditi.

I modelli interessati sono i seguenti:

- il **Mod. 730-1/2019**, con il quale il contribuente esprime la scelta della destinazione dell'otto, del cinque e del due per mille dell'IRPEF;
- il **Mod. 730-3/2019**, con il quale viene comunicato al sostituto d'imposta il risultato delle operazioni di conguaglio.

La destinazione **dell'8 per mille dell'IRPEF**, del **cinque per mille dell'IRPEF** e del **due per mille all'IRPEF** viene effettuata unicamente utilizzando il **Mod. 730-1/2019**.

8 per mille

Attraverso l'apposizione della firma nella parte in alto del Mod. 730-1, il contribuente può decidere a chi (Stato o "istituzione" religiosa), intende destinare un ammontare pari all'8 per mille dell'IRPEF.

SCELTA PER LA DESTINAZIONE DELL'OTTO PER MILLE DELL'IRPEF (in caso di scelta FIRMARE in UNO degli spazi sottostanti)			
STATO	CHIESA CATTOLICA	UNIONE CHIESE CRISTIANE AVVENTISTE DEL 7° GIORNO	ASSEMBLEE DI DIO IN ITALIA
CHIESA EVANGELICA VALDESE (Unione delle Chiese metodiste e Valdesi)	CHIESA EVANGELICA LUTERANA IN ITALIA	UNIONE COMUNITA' EBRAICHE ITALIANE	SACRA ARCIDIOCESI ORTODOSSA D'ITALIA ED ESARCATO PER L'EUROPA MERIDIONALE
CHIESA APOSTOLICA IN ITALIA	UNIONE CRISTIANA EVANGELICA BATTISTA D'ITALIA	UNIONE BUDDHISTA ITALIANA	UNIONE INDUISTA ITALIANA

AVVERTENZE
 Per esprimere la scelta a favore di una delle istituzioni beneficiarie della quota dell'otto per mille dell'IRPEF, il contribuente deve apporre la propria firma nel riquadro corrispondente. La scelta deve essere fatta esclusivamente per una delle istituzioni beneficiarie.
 La mancanza della firma in uno dei riquadri previsti costituisce scelta non espressa da parte del contribuente. In tal caso, la ripartizione della quota d'imposta non attribuita è stabilita in proporzione alle scelte espresse. La quota non attribuita spettante alle Assemblee di Dio in Italia e alla Chiesa Apostolica in Italia è devoluta alla gestione statale.

È possibile scegliere di donare l'otto per mille dell'IRPEF ad uno dei dodici seguenti organismi:

- ⇒ allo **Stato** (a scopi di interesse sociale o di carattere umanitario);
- ⇒ alla **Chiesa Cattolica** (a scopi di carattere religioso o caritativo);
- ⇒ all'**Unione italiana delle Chiese Cristiane Avventiste del 7° giorno** (per interventi sociali, assistenziali, umanitari e culturali in Italia e all'estero sia direttamente sia attraverso un ente all'uopo costituito);
- ⇒ alle **Assemblee di Dio in Italia** (per interventi sociali e umanitari anche a favore dei Paesi del terzo mondo);
- ⇒ alla **Chiesa Evangelica Valdese, (Unione delle Chiese metodiste e Valdesi)** per scopi di carattere sociale, assistenziale, umanitario o culturale sia a diretta gestione della Chiesa Evangelica Valdese, attraverso gli enti aventi parte nell'ordinamento valdese, sia attraverso organismi associativi ed ecumenici a livello nazionale e internazionale;
- ⇒ alla **Chiesa Evangelica Luterana in Italia** (per interventi sociali, assistenziali, umanitari o culturali in Italia e all'estero, direttamente o attraverso le Comunità ad essa collegate);
- ⇒ all'**Unione delle Comunità Ebraiche Italiane** (per la tutela degli interessi religiosi degli Ebrei in Italia, per la promozione della conservazione delle tradizioni e dei beni culturali ebraici, con particolare riguardo alle attività culturali, alla salvaguardia del patrimonio storico, artistico e culturale, nonché ad interventi sociali e umanitari in special modo volti alla tutela delle minoranze, contro il razzismo e l'antisemitismo);
- ⇒ alla **Sacra Arcidiocesi ortodossa d'Italia ed Esarcato per l'Europa Meridionale** (per il mantenimento dei ministri di culto, la realizzazione e manutenzione degli edifici di culto e di monasteri, scopi filantropici, assistenziali, scientifici e culturali da realizzarsi anche in paesi esteri);
- ⇒ alla **Chiesa apostolica in Italia** (per interventi sociali, culturali ed umanitari, anche a favore di altri Paesi esteri);
- ⇒ all'**Unione Cristiana Evangelica Battista d'Italia** (per interventi sociali, assistenziali, umanitari e culturali in Italia e all'estero);
- ⇒ all'**Unione Buddhista Italiana** (per interventi culturali, sociali ed umanitari anche a favore di altri paesi, nonché assistenziali e di sostegno al culto);
- ⇒ all'**Unione Induista Italiana** (per sostentamento dei ministri di culto, esigenze di culto e attività di religione o di culto, nonché interventi culturali, sociali, umanitari ed assistenziali eventualmente pure a favore di altri paesi).

La ripartizione tra le Istituzioni beneficiarie avviene **in proporzione alle scelte espresse**. La quota d'imposta **non attribuita, viene ripartita secondo la proporzione risultante dalle scelte espresse**; la quota non attribuita, proporzionalmente spettante alle Assemblee di Dio in Italia è devoluta alla gestione statale.

In caso di **presentazione congiunta** della dichiarazione vanno compilati due distinti Mod. 730-1, uno per il dichiarante ed uno per il rispettivo coniuge.

5 per mille

SCELTA PER LA DESTINAZIONE DEL CINQUE PER MILLE DELL'IRPEF (in caso di scelta FIRMARE in UNO degli spazi sottostanti)

SOSTEGNO DEL VOLONTARIATO E DELLE ALTRE ORGANIZZAZIONI NON LUCRATIVE DI UTILITA' SOCIALE, DELLE ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE SOCIALE E DELLE ASSOCIAZIONI E FONDAZIONI RICONOSCIUTE CHE OPERANO NEI SETTORI DI CUI ALL'ART. 10, C. 1, LETT A), DEL D.LGS. N. 460 DEL 1997

FIRMA

Codice fiscale del beneficiario (eventuale) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

FINANZIAMENTO DELLA RICERCA SCIENTIFICA E DELLA UNIVERSITA'

FIRMA

Codice fiscale del beneficiario (eventuale) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

FINANZIAMENTO DELLA RICERCA SANITARIA

FIRMA

Codice fiscale del beneficiario (eventuale) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

FINANZIAMENTO A FAVORE DI ORGANISMI PRIVATI DELLE ATTIVITA' DI TUTELA, PROMOZIONE E VALORIZZAZIONE DEI BENI CULTURALI E PAESAGGISTICI

FIRMA

Codice fiscale del beneficiario (eventuale) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

SOSTEGNO DELLE ATTIVITA' SOCIALI SVOLTE DAL COMUNE DI RESIDENZA

FIRMA

SOSTEGNO ALLE ASSOCIAZIONI SPORTIVE DILETTANTISTICHE RICONOSCIUTE AI FINI SPORTIVI DAL CONI A NORMA DI LEGGE CHE SVOLGONO UNA RILEVANTE ATTIVITA' DI INTERESSE SOCIALE

FIRMA

Codice fiscale del beneficiario (eventuale) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

AVVERTENZE

Per esprimere la scelta a favore di una delle finalità destinatarie della quota del cinque per mille dell'IRPEF, il contribuente deve apporre la propria firma nel riquadro corrispondente. Il contribuente ha inoltre la facoltà di indicare anche il codice fiscale di un soggetto beneficiario. La scelta deve essere fatta esclusivamente per una sola delle finalità beneficiarie.

Il contribuente ha facoltà di destinare una quota pari al cinque per mille della propria IRPEF alle seguenti finalità:

a) sostegno a favore di:

- **volontariato e altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale** di cui all'articolo 10 del D.Lgs. 4 dicembre 1997, n.460 e successive modificazioni;
- **associazioni di promozione sociale** iscritte nei registri nazionali, regionali e provinciali, previsti dall'articolo 7, commi 1, 2, 3 e 4, della L. 7 dicembre 2000, n. 383;
- **associazioni e fondazioni riconosciute** che operano nei settori di cui all'articolo 10, comma 1, lett. a), del D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460;
- finanziamento della **ricerca scientifica e dell'università**;
- finanziamento della **ricerca sanitaria**;
- finanziamento a favore di organismi privati delle **attività di tutela, promozione e valorizzazione dei beni culturali e paesaggistici**;
- **attività sociali** svolte dal comune di residenza del contribuente;
- **associazioni sportive dilettantistiche** riconosciute ai fini sportivi dal CONI a norma di legge, che svolgono una rilevante attività di interesse sociale, individuati secondo i criteri fissati nell'art. 1 del Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 2 aprile 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 16 aprile 2009, n. 88, come modificato dal Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 16 aprile 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 2 maggio 2009, n. 10.

2 per mille

SCelta PER LA DESTINAZIONE DEL DUE PER MILLE DELL'IRPEF (in caso di scelta FIRMARE nello spazio sottostante)

PARTITO POLITICO	
CODICE	FIRMA
<input type="text"/>	<input type="text"/>

AVVERTENZE

Per esprimere la scelta a favore di uno dei partiti politici beneficiari del due per mille dell'IRPEF, il contribuente deve apporre la propria firma nel riquadro, indicando il codice del partito prescelto. La scelta deve essere fatta esclusivamente per uno solo dei partiti politici beneficiari.

In aggiunta a quanto indicato nell'informativa sul trattamento dei dati, contenuta nelle istruzioni, si precisa che i dati personali del contribuente verranno utilizzati solo dall'Agenzia delle Entrate per attuare la scelta.

Il contribuente può destinare una quota pari al **due per mille** della propria imposta sul reddito a favore di uno dei **partiti politici** iscritti nella seconda sezione del registro di cui all'art. 4 del D.L. 28/12/2013, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla L. 21 febbraio 2014, n. 13 e il cui elenco è trasmesso all'Agenzia delle Entrate dalla "Commissione di garanzia degli statuti e per la trasparenza e il controllo dei rendiconti dei partiti politici".

Per esprimere la scelta a favore di uno dei partiti politici destinatari della quota del due per mille dell'Irpef, il contribuente deve:

- apporre la propria firma nel riquadro presente sulla scheda;
- indicare nell'apposita casella il codice del partito prescelto.

La scelta deve essere fatta **esclusivamente per uno solo dei partiti politici beneficiari**. L'elenco con i codici relativi ai partiti verrà reso noto successivamente.

A partire dallo scorso anno è possibile destinare il due per mille dell'Irpef a favore di un'associazione culturale iscritta in un apposito elenco istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Modalità di presentazione

Il Mod. 730-1/2019 deve essere consegnato in busta chiusa al Caf (o Professionista abilitato) o al datore di lavoro o ente pensionistico assieme al Mod. 730 base.

I contribuenti dovranno usare l'apposita busta (Allegato 2 al Mod. 730/2019) messa a disposizione dall'Agenzia dell'Entrate (o in alternativa una normale busta di corrispondenza recante l'indicazione "Scheda per le scelte della destinazione dell'otto, del cinque e del due per mille dell'Irpef", il cognome, il nome e il codice fiscale del dichiarante).

Se la Dichiarazione dei Redditi Mod. 730 è presentata:

- ad un CAF o ad un professionista abilitato, quest'ultimo acquisisce le scelte (cinque ed otto per mille) e le trasmette all'Amministrazione Finanziaria, riportandole nel Mod. 730-3 (campo "Messaggi") da consegnare al contribuente;
- ad un sostituto d'imposta, quest'ultimo consegna la busta chiusa ad un ufficio postale, ad un CAF o ad un professionista abilitato che acquisiscono le scelte e le trasmettono all'Amministrazione Finanziaria.

Nel Mod. 730-3, il sostituto d'imposta non riporta le scelte effettuate dal contribuente. Il sostituto d'imposta, nel consegnare le buste all'intermediario abilitato o all'ufficio postale, deve utilizzare l'apposita bolla di consegna (Allegato 1 al Mod. 730/2019).

Tale modulo va utilizzato anche per l'eventuale consegna dei Modelli 730 all'intermediario.



ATTENZIONE! - Nel caso di Mod. 730 precompilato presentato direttamente, il contribuente deve compilare il Mod. 730-1, anche non esprimendo alcuna scelta, e presentarlo direttamente tramite il sito web dell'Agenzia delle Entrate.

Contribuenti esonerati dalla presentazione della dichiarazione

Soggetti esclusi ed esonerati



ATTENZIONE! - Anche i contribuenti esonerati dalla presentazione della Dichiarazione dei Redditi possono effettuare la scelta per la destinazione del cinque, dell'otto e del due per mille dell'IRPEF; a tale scopo utilizzano la scheda contenuta nel Mod. CU 2019 o nel Mod. REDDITI 2019.

Rimborsi, trattenute e pagamenti

A partire dalla **retribuzione di competenza del mese di luglio**, il datore di lavoro o l'ente pensionistico deve effettuare i rimborsi relativi all'Irpef e alla cedolare secca o trattenere le somme o le rate (se è stata richiesta la rateizzazione), dovute a titolo di saldo e primo acconto relativi all'Irpef e alla cedolare secca, di addizionali regionale e comunale all'Irpef, di acconto del 20% su taluni redditi soggetti a tassazione separata, di acconto all'addizionale comunale all'Irpef.



NOTA BENE - Il sostituto d'imposta non esegue il versamento del debito o il rimborso del credito di ogni singola imposta o addizionale se l'importo che risulta dalla dichiarazione è uguale o inferiore a 12 euro.

Per i **pensionati** queste operazioni sono effettuate **a partire dal mese di agosto o di settembre** (anche se è stata richiesta la rateizzazione). Se la retribuzione erogata nel mese è insufficiente, la parte residua,

maggiorata dell'interesse previsto per le ipotesi di incapacienza, sarà trattenuta nei **mesi successivi fino alla fine del periodo d'imposta**.

A **novembre** viene effettuata la **trattenuta delle somme dovute a titolo di seconda o unica rata** di acconto relativo all'Irpef e alla cedolare secca.



OSSERVA - Se il contribuente vuole che la seconda o unica rata di acconto relativo all'Irpef e alla cedolare secca sia trattenuta in misura minore rispetto a quanto indicato nel prospetto di liquidazione (perché, ad esempio, ha sostenuto molte spese detraibili e ritiene che le imposte dovute nell'anno successivo dovrebbero ridursi) oppure **che non sia effettuata**, deve comunicarlo per iscritto al sostituto d'imposta entro il 30 settembre, indicando, sotto la propria responsabilità, **l'importo che eventualmente ritiene dovuto**.

Nel caso di **730 precompilato** o **ordinario** presentato in assenza di sostituto:

- se dalla dichiarazione presentata **emerge un debito**, il Caf o il Professionista:
 - trasmette il Modello F24 in via telematica all'Agenzia delle Entrate;
 - o, in alternativa, **entro il decimo giorno antecedente** la scadenza del termine di pagamento, consegna il Modello F24 compilato al contribuente, che effettua il pagamento presso qualsiasi sportello di banche convenzionate, uffici postali o Agenti della Riscossione oppure, in via telematica, utilizzando i servizi online dell'Agenzia delle Entrate o del sistema bancario e postale. I versamenti devono essere eseguiti con le stesse modalità ed entro i termini previsti nel caso di presentazione del modello Redditi Persone fisiche;

Se il 730 precompilato senza sostituto è presentato direttamente all'Agenzia delle Entrate, nella sezione del sito internet dedicata al 730 precompilato il contribuente può eseguire il pagamento on line oppure stampare il Modello F24 per effettuare il pagamento con le modalità ordinarie;
- se dalla dichiarazione presentata **emerge un credito**, il rimborso è eseguito direttamente dall'Amministrazione Finanziaria. Se il contribuente ha fornito all'Agenzia delle Entrate le coordinate del suo conto corrente bancario o postale (**codice IBAN**), il rimborso viene accreditato su quel conto.

La richiesta di accredito può essere effettuata online tramite la specifica applicazione disponibile sul sito internet www.agenziaentrate.gov.it (chi è già registrato ai servizi telematici può farlo attraverso il canale Fisconline) oppure presso qualsiasi ufficio dell'Agenzia delle Entrate. Se non sono state fornite le coordinate del conto corrente, il rimborso è erogato con metodi diversi a seconda della somma da riscuotere:

 - per importi inferiori a 1.000 euro, comprensivi di interessi, il contribuente riceve un invito a presentarsi in un qualsiasi ufficio postale dove potrà riscuotere il rimborso in contanti.

FRONTESPIZIO



MODELLO 730/2019



Redditi 2018

MODELLO GRATUITO

Mod. N.

CONTRIBUENTE		DICHIARANTE <input type="checkbox"/>	CONIUGE DICHIARANTE <input type="checkbox"/>	DICHIARAZIONE CONGIUNTA <input type="checkbox"/>	RAPPRESENTANTE O TUTORE <input type="checkbox"/>
CODICE FISCALE DEL CONTRIBUENTE (obbligatorio)		Soggetto fiscalmente a carico di altri			CODICE FISCALE DEL RAPPRESENTANTE O TUTORE
DATI DEL CONTRIBUENTE		COGNOME (per le donne indicare il cognome da nubile)		NOME	
RESIDENZA ANAGRAFICA		COMUNE (o Stato estero) DI NASCITA		PROVINCIA (sigla)	
TELEFONO E POSTA ELETTRONICA		TELEFONO PREFISSO		INDIRIZZO DI POSTA ELETTRONICA	
DOMICILIO FISCALE AL 01/01/2018		COMUNE		PROVINCIA (sigla)	
DOMICILIO FISCALE AL 01/01/2019		COMUNE		PROVINCIA (sigla)	

Il contribuente

La casella "Dichiarante" deve essere barrata dal contribuente che presenta la propria Dichiarazione dei Redditi.

CONTRIBUENTE	Dichiarante <input checked="" type="checkbox"/>	Coniuge dichiarante <input type="checkbox"/>	Dichiarazione congiunta <input type="checkbox"/>	Rappresentante o tutore <input type="checkbox"/>
---------------------	---	--	--	--

Se viene presentata la dichiarazione congiunta, il contribuente che intende far eseguire le operazioni di conguaglio al proprio datore di lavoro o ente pensionistico deve barrare entrambe le caselle "Dichiarante" e "Dichiarazione congiunta", mentre il coniuge deve barrare solo la casella "Coniuge dichiarante".

FRONTESPIZIO DEL DICHIARANTE

CONTRIBUENTE	Dichiarante <input checked="" type="checkbox"/>	Coniuge dichiarante <input type="checkbox"/>	Dichiarazione congiunta <input checked="" type="checkbox"/>	Rappresentante o tutore <input type="checkbox"/>
---------------------	---	--	---	--

FRONTESPIZIO DEL CONIUGE

CONTRIBUENTE	Dichiarante <input type="checkbox"/>	Coniuge dichiarante <input type="checkbox"/>	Dichiarazione congiunta <input checked="" type="checkbox"/>	Rappresentante o tutore <input type="checkbox"/>
---------------------	--------------------------------------	--	---	--

Il contribuente che presenta la dichiarazione per conto di **persone incapaci** (compreso il minore) deve barrare la casella **“Rappresentante o tutore”** e indicare il proprio codice fiscale nella casella **“Codice fiscale del rappresentante o tutore”**. In tal caso, la casella **“Dichiarante”** non deve essere barrata.

CONTRIBUENTE		Dichiarante <input type="checkbox"/>	Coniuge dichiarante <input type="checkbox"/>	Dichiarazione congiunta <input type="checkbox"/>	Rappresentante o tutore <input checked="" type="checkbox"/>		
CODICE FISCALE DEL CONTRIBUENTE (obbligatorio)		Soggetto fiscalmente a carico di altri	730 integrativo (vedere istruzioni)	730 senza sostituto	Situazioni particolari	Quadro K	CODICE FISCALE DEL RAPPRESENTANTE O TUTORE

INDICARE IL CODICE FISCALE DEL RAPPRESENTANTE/TUTORE

Codice fiscale

Nella casella **“Codice fiscale”** deve essere indicato il codice fiscale del contribuente. Il codice fiscale deve corrispondere a quello indicato nella **tessera sanitaria** o, nel caso in cui non sia stata ancora emessa, a quello risultante dall'apposito **tesserino rilasciato dall'Amministrazione Finanziaria**.

CODICE FISCALE DEL CONTRIBUENTE (obbligatorio)	Soggetto fiscalmente a carico di altri	730 integrativo (vedere istruzioni)	730 senza sostituto	Situazioni particolari	CODICE FISCALE DEL RAPPRESENTANTE O TUTORE
--	--	-------------------------------------	---------------------	------------------------	--

INDICARE IL CODICE FISCALE DEL DICHIARANTE

La casella **“Soggetto fiscalmente a carico di altri”** deve essere barrata dal contribuente con reddito complessivo uguale o inferiore a 2.840,51 euro al lordo degli oneri deducibili.



ESEMPIO

È il caso, ad esempio di un soggetto che presta lavoro stagionale per euro 2.000 lordi annuali e contemporaneamente deve dichiarare, ad esempio dei fabbricati diversi dall'abitazione principale.

In questo caso il soggetto fiscalmente a carico procederà con la consueta compilazione ma dovrà avere l'accortezza di barrare anche la casella di cui sopra.

CODICE FISCALE DEL CONTRIBUENTE (obbligatorio)	Soggetto fiscalmente a carico di altri	730 integrativo (vedere istruzioni)	730 senza sostituto	Situazioni particolari	CODICE FISCALE DEL RAPPRESENTANTE O TUTORE
--	--	-------------------------------------	---------------------	------------------------	--

La **casella “730 integrativo”** deve essere compilata dal contribuente che presenta una dichiarazione integrativa, indicando:

- il **codice ‘1’** se l'integrazione o la rettifica comportano un maggior credito o un minor debito rispetto alla dichiarazione originaria o un'imposta pari a quella determinata con il Mod. 730 originario (è il caso ad esempio di redditi erroneamente non indicati o oneri deducibili o detraibili indicati in misura maggiore);

- il **codice '2'** se l'integrazione o la rettifica riguardano esclusivamente le informazioni da indicare nel riquadro "Dati del sostituto d'imposta che effettuerà il conguaglio";
- il **codice '3'** se l'integrazione o la rettifica riguardano sia le informazioni da indicare nel riquadro "Dati del sostituto d'imposta che effettuerà il conguaglio" sia i dati relativi alla determinazione dell'imposta dovuta se dagli stessi scaturiscono un maggior importo a credito, un minor debito o un'imposta pari a quella determinata con il Mod. 730 originario.

Nel caso di 730 presentato dai **lavoratori dipendenti privi di un sostituto d'imposta** che possa effettuare il conguaglio, va indicata la **lettera "A" nella casella "730 senza sostituto"**.

CONTRIBUENTE		Dichiarante	Coniuge dichiarante	Dichiarazione congiunta	Rappresentante o tutore
CODICE FISCALE DEL CONTRIBUENTE (obbligatorio)		Soggetto fiscalmente a carico di altri (vedere istruzioni)		730 integrativo	730 senza sostituto
				Situazioni particolari	Quadro K
				<input checked="" type="checkbox"/>	
					CODICE FISCALE DEL RAPPRESENTANTE O TUTORE

Il contribuente può evidenziare particolari condizioni che riguardano la Dichiarazione dei Redditi, indicando un apposito codice nella casella "**Situazioni particolari**". Tale esigenza può emergere con riferimento a fattispecie che si sono definite successivamente alla pubblicazione del presente modello di dichiarazione, ad esempio a seguito di chiarimenti forniti dall'Agenzia delle Entrate in relazione a quesiti posti dagli utenti e riferiti a specifiche problematiche.



NOTA BENE - Questa casella può essere compilata solo se l'Agenzia delle Entrate comunica (ad esempio con Circolare, Risoluzione o Comunicato Stampa) uno specifico codice da utilizzare per indicare la situazione particolare.

Dati del contribuente

Vanno riportati negli appositi spazi il cognome e il nome, il sesso, la data di nascita, il comune di nascita e la sigla della relativa provincia.

DATI DEL CONTRIBUENTE	COGNOME (per le donne indicare il cognome da nubile)			NOME			SESSO (M o F)	
	GIORNO	MESE	ANNO	COMUNE (o Stato estero) DI NASCITA			PROVINCIA (sigla)	TUTELATOIA MINORE
								<input type="checkbox"/>

Chi è nato all'estero deve indicare, in luogo del Comune, lo Stato di nascita senza compilare lo spazio relativo alla Provincia.

In caso di dichiarazione presentata per conto di persona incapace, compreso il minore, si rimanda al successivo paragrafo "**Dichiarazione presentata da soggetto diverso dal contribuente**".



ATTENZIONE! - Se qualcuno dei dati anagrafici indicati nella tessera sanitaria o nel tesserino è errato, il contribuente deve recarsi presso un qualsiasi ufficio dell'Agenzia delle Entrate per ottenerne la variazione. Fino a quando la variazione non è stata effettuata, il contribuente deve utilizzare il codice fiscale che gli è stato attribuito, anche se sbagliato.

Residenza anagrafica

La **residenza anagrafica deve essere indicata solo se il contribuente ha variato la propria residenza** nel periodo dal 1° gennaio 2018 alla data in cui presenta la dichiarazione.

RESIDENZA ANAGRAFICA	COMUNE		PROVINCIA (sigla)			C.A.P.
	TIPOLOGIA (Via, piazza, ecc.)	INDIRIZZO			NUM. CIVICO	
Da compilare solo se variata dal 1/1/2015 alla data di presentazione della dichiarazione						
	FRAZIONE	GIORNO		DATA DELLA VARIAZIONE		Dichiarazione presentata per la prima volta <input type="checkbox"/>
			MESE	ANNO		
TELEFONO E POSTA ELETTRONICA	TELEFONO PREFISSO	NUMERO	CELLULARE	INDIRIZZO DI POSTA ELETTRONICA		



RICORDA - Si ricorda che la residenza si considera cambiata anche nel caso di variazione dell'indirizzo nell'ambito dello stesso Comune.

Se la residenza è stata variata occorre indicare:

- i dati della nuova residenza alla data di consegna del Mod. 730, avendo cura di riportare negli appositi spazi i dati relativi a: Comune, sigla della Provincia, CAP, tipologia (via, viale, piazza, largo ecc.), indirizzo, numero civico, frazione, se presente;
- il giorno, il mese e l'anno in cui è intervenuta la variazione.

La residenza anagrafica deve essere indicata anche dai contribuenti che presentano per la prima volta la Dichiarazione dei Redditi, i quali devono barrare la casella "Dichiarazione presentata per la prima volta".

L'indicazione del numero di telefono, di cellulare e dell'indirizzo di posta elettronica consente di ricevere dall'Agenzia delle Entrate informazioni ed aggiornamenti su scadenze, novità, adempimenti e servizi offerti.

Domicilio fiscale per l'attribuzione dell'addizionale regionale e dell'addizionale comunale

Il domicilio fiscale coincide generalmente con la residenza anagrafica. In casi particolari l'Amministrazione finanziaria può consentire al contribuente, che ne faccia motivata istanza, che il suo domicilio fiscale sia stabilito in un comune diverso da quello di residenza.

Il domicilio fiscale consente di individuare la Regione e il Comune per i quali è dovuta rispettivamente l'addizionale regionale e comunale.

Domicilio fiscale al 1° gennaio 2018

Il rigo "Domicilio fiscale al 1° gennaio 2018" va sempre compilato indicando il domicilio alla data del 1° gennaio 2018.

Se la residenza è variata, gli effetti della variazione decorrono dal sessantesimo giorno successivo a quello in cui essa si è verificata, pertanto il contribuente che ha cambiato la propria residenza dovrà attenersi alle seguenti istruzioni per compilare il rigo relativo al domicilio fiscale al 1° gennaio 2018.

Se la variazione è avvenuta a partire dal 3 novembre 2017 indicare il precedente domicilio; se invece la variazione è avvenuta entro il 2 novembre 2017 indicare il nuovo domicilio. I contribuenti che si sono trasferiti in Italia nel corso dell'anno 2018 devono indicare il domicilio fiscale nel quale hanno trasferito la residenza.



RICORDA - Si ricorda che non possono utilizzare il Mod. 730 i contribuenti che nel 2018 e/o nel 2019 non sono residenti in Italia.



OSSERVA - Se il Comune in cui si risiede è stato istituito per fusione avvenuta nel corso del 2016 fino al 1° gennaio 2017 compreso e se tale Comune ha deliberato **aliquote dell'addizionale comunale all'Irpef differenziate per ciascuno dei territori** dei comuni estinti, compilare la **casella "Fusione comuni"** indicando **l'apposito codice identificativo dell'ex comune** riportato nella tabella denominata "Elenco dei codici identificativi da indicare nella casella "Fusione Comuni" del rigo "Domicilio fiscale al 1° gennaio 2018".

Domicilio fiscale per l'attribuzione dell'addizionale regionale e dell'addizionale comunale

Domicilio fiscale al 1° gennaio 2019

Il rigo "Domicilio fiscale al 1° gennaio 2019" va compilato solo se il comune è diverso dal quello al 1° gennaio 2018. Se la residenza è variata, il contribuente che ha cambiato la propria residenza dovrà attenersi alle seguenti istruzioni per compilare il rigo relativo al domicilio fiscale al 1° gennaio 2019.

Se la variazione è avvenuta a partire dal 3 novembre 2018 indicare il precedente domicilio; se invece la variazione è avvenuta entro il 2 novembre 2018 indicare il nuovo domicilio.

RESIDENZA ANAGRAFICA <small>Da compilare solo se variata dal 1/1/2018 alla data di presentazione della dichiarazione</small>	COMUNE	INDIRIZZO		PROVINCIA (sigla)	C.A.P.
	TIPOLOGIA (Via, piazza, ecc.)	INDIRIZZO		NUM CIVICO	
	FRAZIONE	GIORNO	DATA DELLA VARIAZIONE MESE ANNO	Dichiarazione presentata per la prima volta <input type="checkbox"/>	
TELEFONO E POSTA ELETTRONICA	TELEFONO PREFISSO	NUMERO	INDIRIZZO DI POSTA ELETTRONICA		
DOMICILIO FISCALE AL 01/01/2018	COMUNE	VECCHIO INDIRIZZO (SE LA VARIAZIONE E' AVVENUTA A PARTIRE DAL 3 NOVEMBRE 2018)		PROVINCIA (sigla)	FUSIONE COMUNI
DOMICILIO FISCALE AL 01/01/2019	COMUNE	NUOVO INDIRIZZO (SE LA VARIAZIONE E' AVVENUTA ENTRO IL 2 NOVEMBRE 2018)		PROVINCIA (sigla)	FUSIONE COMUNI

Se la variazione è dovuta alla fusione, anche per incorporazione, di comuni preesistenti il rigo non va compilato.



ATTENZIONE! - Se il comune in cui si risiede è stato istituito per fusione avvenuta dal 2016 al 2018 e se tale comune ha deliberato **aliquote dell'addizionale comunale all'Irpef differenziate per ciascuno dei territori** dei Comuni estinti, il rigo va compilato e nella **casella "Fusione comuni"** va **indicato l'apposito codice identificativo dell'ex comune** riportato nella tabella denominata "Elenco dei codici identificativi da indicare nella casella "Fusione Comuni" del rigo "Domicilio fiscale al 1° gennaio 2019".

ESEMPIO DI COMPILAZIONE

Variazione di residenza avvenuta dopo il 2 novembre:

In caso di variazione della residenza avvenuta in data successiva al 2 novembre è necessario compilare entrambi i campi:

- domicilio fiscale al 01/01/2018;
- domicilio fiscale al 01/01/2019.

CONTRIBUENTE		DICHIARANTE	CONIUGE DICHIARANTE	DICHIARAZIONE CONGIUNTA	RAPPRESENTANTE O TUTORE
CODICE FISCALE DEL CONTRIBUENTE (obbligatorio)		Soggetto fiscalmente a carico di altri		730 integrativo	730 senza sostituto
RSSMRA69A01H501Z				Situazioni particolari	Quadro K
CODICE FISCALE DEL RAPPRESENTANTE O TUTORE					
DATI DEL CONTRIBUENTE		COGNOME (per le donne indicare il cognome da rubriche)		NOME	
ROSSI		MARIO		SESSO (M o F)	
DATA DI NASCITA		COMUNE (o Stato estero) DI NASCITA		PROVINCIA (sigla)	
GIORNO	MESE	ANNO			TUTELATOIA MINORE
01	01	1969	ROMAA	RM	
RESIDENZA ANAGRAFICA		COMUNE		PROVINCIA (sigla)	
Da compilare solo se variata dal 1/1/2018 alla data di presentazione della dichiarazione		TIPOLOGIA (Via, piazza, ecc.)		INDIRIZZO	
FRAZIONE		INDIRIZZO		NUM. CIVICO	
TELEFONO E POSTA ELETTRONICA		TELEFONO PREFISSO		NUMERO	
06		66666666		CELLULARE	
INDIRIZZO DI POSTA ELETTRONICA		DATA DELLA VARIAZIONE		Dichiarazione presentata per la prima volta	
DOMICILIO FISCALE AL 01/01/2018		COMUNE		PROVINCIA (sigla)	
ROMA		ROMA		RM	
DOMICILIO FISCALE AL 01/01/2019		COMUNE		PROVINCIA (sigla)	
ANZIO		ANZIO		RM	
				FUSIONE COMUNI	
				Casi particolari add. le regionale	

ESEMPIO DI COMPILAZIONE

Variazione di residenza avvenuta dopo il 2 novembre:

Il campo relativo alla residenza anagrafica non deve essere compilato dal momento che è stata oggetto di comunicazione nel modello dell'anno precedente.

CONTRIBUENTE																	
DICHIANANTE		CONIUGE DICHIARANTE		DICHIAZIONE CONGIUNTA		RAPPRESENTANTE O TUTORE											
CODICE FISCALE DEL CONTRIBUENTE (obbligatorio)				Soggetto fiscalmente a carico di altri				730 integrativo		730 senza sostituto		Situazioni particolari		Quadro K		CODICE FISCALE DEL RAPPRESENTANTE O TUTORE	
ROSSMRA69A01H501Z																	
DATI DEL CONTRIBUENTE																	
COGNOME (per le donne indicare il cognome da nubile)																	
ROSSI																	
NOME																	
MARIO																	
SESSO (M o F)																	
M																	
DATA DI NASCITA			COMUNE (o Stato estero) DI NASCITA									PROVINCIA (sigla)		TUTELATOIA MINORE			
GIORNO	MESE	ANNO	ROMAA									RM					
01	01	1969															
RESIDENZA ANAGRAFICA																	
Da compilare solo se variata dal 1/1/2018 alla data di presentazione della dichiarazione																	
COMUNE																	
ROMA																	
PROVINCIA (sigla)																	
RM																	
C.A.P.																	
NUM. CIVICO																	
TIPOLOGIA (Via, piazza, ecc.)																	
INDIRIZZO																	
FRAZIONE																	
DATA DELLA VARIAZIONE																	
GIORNO																	
MESE																	
ANNO																	
Dichiarazione presentata per la prima volta																	
<input type="checkbox"/>																	
TELEFONO E POSTA ELETTRONICA																	
TELEFONO PREFISSO																	
06																	
NUMERO																	
66666666																	
CELLULARE																	
INDIRIZZO DI POSTA ELETTRONICA																	
DOMICILIO FISCALE AL 01/01/2018																	
COMUNE																	
ROMA																	
PROVINCIA (sigla)																	
RM																	
FUSIONE COMUNI																	
Casi particolari add.le regionale																	
<input type="checkbox"/>																	
DOMICILIO FISCALE AL 01/01/2019																	
COMUNE																	
PROVINCIA (sigla)																	
FUSIONE COMUNI																	

Casi particolari

Trasferimento da un municipio ad un altro nell'ambito dello stesso Comune risultante dalla fusione di altri Comuni, che ha deliberato aliquote differenziate

Se il contribuente risiede in un Comune fuso (risultante dalla fusione di altri Comuni) che ha deliberato aliquote differenziate per ciascuno dei municipi riferiti ai Comuni estinti ed il municipio di residenza al 1/1/2018 è diverso da quello di residenza al 1/1/2019, deve essere compilato sia il rigo del domicilio fiscale al 1/1/2018, riportando nella casella "Fusione Comuni" il codice identificativo del municipio nel quale si risiedeva a tale data, che il rigo del domicilio fiscale al 1/1/2019, riportando nella casella "Fusione Comuni" il codice identificativo del municipio nel quale si risiede a tale data.

Nuovo Comune sorto dal distacco di uno o più territori appartenenti ad uno o più Comuni che continuano ad esistere

Se il contribuente risiede in un nuovo Comune risultante dal distacco di uno o più territori appartenenti ad uno o più Comuni che continuano ad esistere, deve essere compilato sia il rigo del domicilio fiscale al 1/1/2018, riportando i dati del comune originario (comune dal quale si è distaccata una parte di territorio), che il rigo del domicilio fiscale al 1/1/2019, riportando i dati del nuovo comune. Nel rigo relativo al domicilio fiscale al 1/1/2019 non deve essere compilata la casella "Fusione Comuni".



ATTENZIONE! - La casella 'Casi particolari addizionale regionale' va compilata con il codice "1" esclusivamente da coloro che hanno il domicilio fiscale nel Veneto, Basilicata e Lazio e si trovano nelle condizioni riportate in Appendice alla voce "Addizionale regionale casi particolari", al fine di fruire di un'aliquota agevolata. Solo coloro che hanno il domicilio fiscale nel Veneto e nel Lazio e richiedono l'agevolazione per se stessi indicano il codice 2.

ESEMPIO DI COMPILAZIONE

Variazione di residenza avvenuta dopo il 2 novembre:

Il campo relativo alla residenza anagrafica non deve essere compilato dal momento che è stata oggetto di comunicazione nel modello dell'anno precedente.

CONTRIBUENTE		DICHIARANTE	CONIUGE DICHIARANTE	DICHIARAZIONE CONGIUNTA	RAPPRESENTANTE O TUTORE				
CODICE FISCALE DEL CONTRIBUENTE (obbligatorio)		Soggetto fiscalmente a carico di altri		730 integrativo	730 senza	Situazioni particolari	Quadro K	CODICE FISCALE DEL RAPPRESENTANTE O TUTORE	
RSSMRA69A01H501Z									
DATI DEL CONTRIBUENTE	COGNOME (per le donne indicare il cognome da nubile)		NOME			SESSO (M o F)			
	ROSSI		MARIO			M			
RESIDENZA ANAGRAFICA	DATA DI NASCITA		COMUNE (o Stato estero) DI NASCITA			PROVINCIA (sigla)		TUTELATOIA MINORE	
	GIORNO	MESE	ANNO	ROMAA			RM		
		01		01		1969			
		FRAZIONE		INDIRIZZO			C.A.P.		NUM. CIVICO
TELEFONO E POSTA ELETTRONICA		TELEFONO PREFISSO		NUMERO		CELLULARE		INDIRIZZO DI POSTA ELETTRONICA	
		06		66666666					
DOMICILIO FISCALE AL 01/01/2018		COMUNE		PROVINCIA (sigla)		FUSIONE COMUNI		Casi particolari addizionali regionali	
		ROMA		RM				<input type="checkbox"/>	
DOMICILIO FISCALE AL 01/01/2019		COMUNE		PROVINCIA (sigla)		FUSIONE COMUNI			

Casi particolari

Trasferimento da un municipio ad un altro nell'ambito dello stesso Comune risultante dalla fusione di altri Comuni, che ha deliberato aliquote differenziate

Se il contribuente risiede in un Comune fuso (risultante dalla fusione di altri Comuni) che ha deliberato aliquote differenziate per ciascuno dei municipi riferiti ai Comuni estinti ed il municipio di residenza al 1/1/2018 è diverso da quello di residenza al 1/1/2019, deve essere compilato sia il rigo del domicilio fiscale al 1/1/2018, riportando nella casella "Fusione Comuni" il codice identificativo del municipio nel quale si risiedeva a tale data, che il rigo del domicilio fiscale al 1/1/2019, riportando nella casella "Fusione Comuni" il codice identificativo del municipio nel quale si risiede a tale data.

Nuovo Comune sorto dal distacco di uno o più territori appartenenti ad uno o più Comuni che continuano ad esistere

Se il contribuente risiede in un nuovo Comune risultante dal distacco di uno o più territori appartenenti ad uno o più Comuni che continuano ad esistere, deve essere compilato sia il rigo del domicilio fiscale al 1/1/2018, riportando i dati del comune originario (comune dal quale si è distaccata una parte di

territorio), che il rigo del domicilio fiscale al 1/1/2019, riportando i dati del nuovo comune. Nel rigo relativo al domicilio fiscale al 1/1/2019 non deve essere compilata la casella "Fusione Comuni".



ATTENZIONE! - La casella 'Casi particolari addizionale regionale' va compilata con il codice "1" esclusivamente da coloro che hanno il domicilio fiscale nel Veneto, Basilicata e Lazio e si trovano nelle condizioni riportate in Appendice alla voce "Addizionale regionale casi particolari", al fine di fruire di un'aliquota agevolata. Solo coloro che hanno il domicilio fiscale nel Veneto e nel Lazio e richiedono l'agevolazione per se stessi indicano il codice 2.

DOMICILIO FISCALE AL 01/01/2018	COMUNE	PROVINCIA (sigla)	FUSIONE COMUNI	Casi particolari addizionale regionale <input type="checkbox"/>
DOMICILIO FISCALE AL 01/01/2019	COMUNE	PROVINCIA (sigla)	FUSIONE COMUNI	

CONDIZIONI PER ESSERE CONSIDERATI RESIDENTI

Le persone fisiche che rientrano in una delle seguenti categorie sono considerate residenti in Italia ai fini tributari:

1. **soggetti iscritti nelle anagrafi** della popolazione residente per la maggior parte del periodo d'imposta;
2. **soggetti non iscritti nelle anagrafi**, che hanno nello Stato il **domicilio** per la maggior parte del periodo d'imposta (il domicilio di una persona è nel luogo in cui essa ha stabilito la sede principale dei suoi affari e interessi, art. 43 c.c.);
3. **soggetti non iscritti nelle anagrafi**, che hanno nello Stato **la residenza** per la maggior parte del periodo d'imposta (la residenza è il luogo in cui la persona ha la dimora abituale, art. 43 c.c.).

Le condizioni si verificano per la maggior parte del periodo d'imposta se sussistono per oltre 183 giorni anche non continuativi o per oltre la metà del periodo intercorrente tra l'inizio dell'anno e il decesso o la nascita e la fine dell'anno.

La **Circolare n. 304 del 02.12.1997** precisa che il riferimento temporale all'iscrizione anagrafica, al domicilio o alla residenza del soggetto va verificato anche tenendo conto della sussistenza di un legame affettivo con il territorio italiano. Tale legame sussiste qualora la persona abbia mantenuto in Italia i propri legami familiari o il centro dei propri interessi patrimoniali e sociali.

In ogni caso, ai sensi della legislazione italiana, sono sempre considerati residenti, salvo prova contraria, coloro che sono stati cancellati dalle anagrafi della popolazione residente in quanto **emigrati in territori aventi un regime fiscale privilegiato, individuati con D.M. 4/5/99**.

Domicilio fiscale al 1° gennaio 2018

Se la variazione è avvenuta a partire dal 3 novembre 2017, indicare il precedente domicilio; se invece la variazione è avvenuta entro il 2 novembre 2017, indicare il nuovo domicilio.

Casi particolari addizionale regionale

DOMICILIO FISCALE AL 01/01/2018	COMUNE	PROVINCIA (sigla)	FUSIONE COMUNI	Casi particolari addizionale regionale <input type="checkbox"/>
DOMICILIO FISCALE AL 01/01/2019	COMUNE	PROVINCIA (sigla)	FUSIONE COMUNI	

La casella ‘**Casi particolari addizionale regionale**’ va compilata con il codice “1” esclusivamente da coloro che hanno il domicilio fiscale nel Veneto, Basilicata o Lazio e si trovano nelle condizioni riportate nella tabella seguente “**Addizionale regionale casi particolari**”, al fine di fruire di un’aliquota agevolata. Coloro che hanno il domicilio fiscale nel Veneto o nel Lazio e richiedono l’agevolazione per se stessi indicano il codice “2”.

I contribuenti italiani o comunitari che hanno il domicilio fiscale in Liguria e si trovano nelle condizioni di richiedere l’Addizionale regionale casi particolari, al fine di fruire di un’aliquota agevolata, compilano la casella “casi particolari addizionale regionale” con codice 1 se chiedono l’agevolazione per famiglie numerose comunitarie, con codice 2 se richiedono l’agevolazione per figli nati nel 2018 o con codice 3 se hanno trasferito la residenza in Liguria nel corso del 2018.

Addizionale regionale casi particolari

REGIONE VENETO

La **Regione Veneto** ha previsto un’aliquota agevolata dello **0,9%** a favore di:

- **soggetti con disabilità** ai sensi dell’art. 3, Legge 5 febbraio 1992, n. 104, con un reddito imponibile per l’anno 2016 non superiore ad euro 45.000;
- contribuenti con un **familiare con disabilità** ai sensi della citata Legge n. 104/1992, fiscalmente a carico con un reddito imponibile per l’anno 2018 non superiore ad euro 45.000,00. In questo caso qualora la persona con disabilità sia fiscalmente a carico di più soggetti, l’aliquota dello 0,9% si applica a condizione che la somma dei redditi delle persone di cui è a carico, non sia superiore ad euro 45.000,00.

In presenza di queste condizioni, per usufruire dell’aliquota agevolata dello 0,9% deve essere barrata la casella “**Casi particolari addizionale regionale**” presente nel frontespizio del Modello 730, nel riquadro del domicilio fiscale.

REGIONE BASILICATA

La **Regione Basilicata** ha previsto un’aliquota agevolata del **1,23%** a favore dei contribuenti con un reddito imponibile compreso tra 55.000 e 75.000 euro, che abbiano **due o più figli a carico**.

Nel caso in cui i figli siano a carico di più soggetti, tale aliquota agevolata si applica solo se la somma dei loro redditi imponibili risulta compresa nello scaglione di reddito sopra indicato. **Solo in quest’ultima ipotesi deve essere barrata la casella “Casi particolari addizionale regionale” nel riquadro del domicilio fiscale.**

REGIONE LAZIO

La **Regione Lazio** ha previsto un’aliquota agevolata dell’**1.73%** a favore dei contribuenti con un reddito imponibile ai fini dell’addizionale regionale Irpef non superiore a 50.000 euro aventi 3 figli a carico. Nel caso in cui i figli siano a carico di più soggetti, tale aliquota agevolata si applica solo se la somma dei loro redditi imponibili sia inferiore a 50.000 euro. Solo in quest’ultima ipotesi deve essere barrata la casella “Casi particolari addizionale regionale” nel riquadro del domicilio fiscale.

Dichiarazione presentata da soggetto diverso dal contribuente

I soggetti tenuti a presentare la dichiarazione per conto di persona incapace, compreso il minore, possono utilizzare il Mod. 730, purché il contribuente per il quale si presenta la dichiarazione abbia le condizioni per usare questo modello.

Chi presenta la dichiarazione **per conto di terzi** deve compilare due Modelli 730 riportando in entrambi il codice fiscale del contribuente (**minore o tutelato o beneficiario**) e quello del rappresentante o tutore o amministratore di sostegno.

Nel primo Mod. 730:

- barrare la casella **“Dichiarante”**;
- barrare la casella:
 - **‘Tutelato’** - nel caso di Dichiarazione dei Redditi presentata dal rappresentante legale per la persona incapace o dall’amministratore di sostegno per la persona con limitata capacità di agire;
 - **‘Minore’** - nel caso di dichiarazione presentata dai genitori per i redditi dei figli minori esclusi dall’usufrutto legale;
- riportare i dati anagrafici ed i redditi del contribuente cui la dichiarazione si riferisce.

Nel secondo Mod. 730 è necessario:

- barrare nel rigo **“Contribuente”**, la casella **“Rappresentante o tutore”**;
- compilare soltanto i riquadri **“Dati anagrafici”** e **“Residenza anagrafica”** riportando i dati del rappresentante o tutore o amministratore di sostegno. Non deve essere compilato il campo **“data della variazione”** e non deve essere barrata la casella **“Dichiarazione presentata per la prima volta”**.



RICORDA - Si ricorda che in questi casi non è possibile presentare una dichiarazione congiunta e che i redditi di chi presenta la dichiarazione non devono mai essere cumulati con quelli del soggetto per conto del quale viene presentata. In entrambi i modelli deve essere apposta la sottoscrizione della persona che presenta la dichiarazione.

ESEMPIO DI COMPILAZIONE

Dichiarazione presentata per conto del minore

Il genitore Rossi Alberto (codice fiscale RSSLRT50A01L378E) presenta la dichiarazione Mod. 730/2019 per conto del figlio **minore** Rossi Franco (codice fiscale RSSFNC98M25L378P).

La presentazione della dichiarazione per conto di minore o incapace presuppone, in realtà, la presentazione di due dichiarazioni.

Dovranno essere compilati due Modd. 730:

- **1° Modello 730 - ROSSI FRANCO (MINORE).**

CONTRIBUENTE		Dichiarante <input checked="" type="checkbox"/>		Coniuge dichiarante		Dichiarazione congiunta		Rappresentante o tutore	
CODICE FISCALE DEL CONTRIBUENTE (obbligatorio)				Soggetto fiscalmente a carico di altri (vedere istruzioni)		730 integrativo		730 senza sostituto	
RSSFNC98M25L378P								Situazioni particolari	
								Quadro K	
CODICE FISCALE DEL RAPPRESENTANTE O TUTORE									
RSSLRT50A01L378E									
COGNOME (per le donne indicare il cognome da nubile)				NOME				SESSO (M o F)	
ROSSI				FRANCO				M	
DATA DI NASCITA (GIORNO MESE ANNO)				COMUNE (o Stato estero) DI NASCITA		PROVINCIA (sigla)		TUTELATO MINORE	
25 08 1986				TRENTO		TN			
RESIDENZA ANAGRAFICA				COMUNE		PROVINCIA (sigla)		C.A.P.	
TIPOLOGIA (Via, piazza, ecc.)				INDIRIZZO				NUM. CIVICO	
Da compilare solo se variata dal 1/1/2015 alla data di presentazione della dichiarazione				FRAZIONE		DATA DELLA VARIAZIONE (GIORNO MESE ANNO)		Dichiarazione presentata per la prima volta	
TELEFONO E POSTA ELETTRONICA				CELLULARE		INDIRIZZO DI POSTA ELETTRONICA			
TELEFONO PREFISSO NUMERO									

Nella sezione "Contribuente" va barrata la casella "dichiarante" ed è stato riportato nel campo "Codice fiscale del contribuente", il codice fiscale del minore.

Nel campo "Codice fiscale del rappresentante o tutore", va indicato il codice fiscale del padre; va barrata la casella "minore".

→ 2° Modello 730 - ROSSI ALBERTO (GENITORE).

CONTRIBUENTE		Dichiarante		Coniuge dichiarante		Dichiarazione congiunta		Rappresentante o tutore <input checked="" type="checkbox"/>	
CODICE FISCALE DEL CONTRIBUENTE (obbligatorio)				Soggetto fiscalmente a carico di altri (vedere istruzioni)		730 integrativo		730 senza sostituto	
RSSFNC98M25L378P								Situazioni particolari	
CODICE FISCALE DEL RAPPRESENTANTE O TUTORE									
RSSLRT50A01L378E									
COGNOME (per le donne indicare il cognome da nubile)				NOME				SESSO (M o F)	
ROSSI				ALBERTO				M	
DATA DI NASCITA (GIORNO MESE ANNO)				COMUNE (o Stato estero) DI NASCITA		PROVINCIA (sigla)		TUTELATO MINORE	
01 01 1950				TRENTO		TN			
RESIDENZA ANAGRAFICA				COMUNE		PROVINCIA (sigla)		C.A.P.	
TIPOLOGIA (Via, piazza, ecc.)				INDIRIZZO				NUM. CIVICO	
Da compilare solo se variata dal 1/1/2014 alla data di presentazione della dichiarazione				FRAZIONE		DATA DELLA VARIAZIONE (GIORNO MESE ANNO)		Dichiarazione presentata per la prima volta	
TELEFONO E POSTA ELETTRONICA				CELLULARE		INDIRIZZO DI POSTA ELETTRONICA			
TELEFONO PREFISSO NUMERO				0461 971382					

Nella sezione "Contribuente" va barrata la casella "rappresentante o tutore" ed è stato riportato nel campo "Codice fiscale del contribuente", il codice fiscale del minore; al campo "Codice fiscale del rappresentante o tutore" va riportato il codice fiscale del padre; è stata compilata la sezione "Residenza anagrafica".

Non vanno compilate le sezioni relative al domicilio fiscale.

Entrambi i Mod. 730 sono firmati dal soggetto che presenta la dichiarazione (rappresentante o tutore: nell'esempio Rossi Alberto).

Coniuge e familiari a carico

In questo prospetto devono essere inseriti i **dati relativi ai familiari** che nel 2018 sono stati fiscalmente a carico del contribuente, al fine di fruire delle detrazioni dall'imposta per il coniuge, i figli o gli altri familiari a carico.

Queste detrazioni vengono calcolate dal soggetto che presta l'assistenza fiscale.

BARRARE LA CASELLA		CODICE FISCALE (Il codice del coniuge va indicato anche se non fiscalmente a carico)		MESI A CARICO	MINORE DI 3 ANNI	%	DETRAZIONE 100% AFFIDAMENTO FIGLI	PERCENTUALE ULTERIORE DETRAZIONE PER FAMIGLIE CON ALMENO 4 FIGLI <input type="text"/>	NUMERO FIGLI IN AFFIDO PREADOTTIVO A CARICO DEL CONTRIBUENTE <input type="text"/>
1	<input type="checkbox"/> C CONIUGE	4		5					
2	<input type="checkbox"/> F1 PRIMO FIGLIO <input type="checkbox"/> D				6	7	8		
3	<input type="checkbox"/> F <input type="checkbox"/> A <input type="checkbox"/> D								
4	<input type="checkbox"/> F <input type="checkbox"/> A <input type="checkbox"/> D								
5	<input type="checkbox"/> F <input type="checkbox"/> A <input type="checkbox"/> D								

Sono considerati **familiari fiscalmente a carico** i membri della famiglia che nel 2018 hanno posseduto un reddito complessivo uguale o inferiore a 2.840,51 euro, **al lordo degli oneri deducibili**.

Nel limite di reddito di 2.840,51 euro, che il familiare deve possedere per essere considerato fiscalmente a carico, **vanno computate anche le seguenti somme**, che non sono comprese nel reddito complessivo:

- il reddito dei fabbricati assoggettato alla cedolare secca sulle locazioni;
- le retribuzioni corrisposte da Enti e Organismi Internazionali, Rappresentanze diplomatiche e consolari, Missioni, Santa Sede, Enti gestiti direttamente da essa ed Enti Centrali della Chiesa Cattolica;
- la quota esente dei redditi di lavoro dipendente prestato nelle zone di frontiera ed in altri Paesi limitrofi in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto lavorativo da soggetti residenti nel territorio dello Stato;
- il reddito d'impresa o di lavoro autonomo assoggettato ad imposta sostitutiva in applicazione del regime fiscale di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità (art. 27, commi 1 e 2, del D.L. 6 luglio 2011, n. 98);
- il reddito d'impresa o di lavoro autonomo assoggettato ad imposta sostitutiva in applicazione del regime per le nuove attività produttive (art. 13 della Legge n. 388/2000 - Finanziaria 2001).

Possono essere considerati a carico **anche se non conviventi con il contribuente** o residenti all'estero:

- il coniuge non legalmente ed effettivamente separato;
- i figli (compresi i figli adottivi, affidati o affiliati) indipendentemente dal superamento di determinati limiti di età e dal fatto che siano o meno dediti agli studi o al tirocinio gratuito; gli stessi, pertanto, ai fini dell'attribuzione della detrazione non rientrano mai nella categoria "altri familiari".

Possono essere considerati a carico anche i **seguenti altri familiari**, a condizione che convivano con il contribuente o che ricevano dallo stesso assegni alimentari non risultanti da provvedimenti dell'Autorità Giudiziaria:

- il coniuge legalmente ed effettivamente separato;
- i discendenti dei figli;
- i genitori (compresi quelli adottivi);
- i generi e le nuore;
- il suocero e la suocera;
- i fratelli e le sorelle (anche unilaterali);
- i nonni e le nonne.



NOTA BENE - Se nel corso del 2018 è cambiata la situazione di un familiare, bisogna compilare un rigo per ogni situazione.

Le detrazioni per carichi di famiglia variano in base al reddito, quindi chi presta l'assistenza fiscale dovrà calcolare l'ammontare delle detrazioni effettivamente spettanti tenendo conto di quanto previsto dall'art. 12 del TUIR.

A seconda della situazione reddituale del contribuente le **detrazioni per carichi di famiglia** possono spettare per intero, solo in parte o non spettare.

Detrazioni per coniuge a carico

La detrazione prevista per il coniuge a carico è pari a:

- a) **800,00 euro** se il reddito complessivo non supera 15.000,00 euro;
- b) **690,00 euro** se il reddito complessivo è superiore a 15.000,00 euro ma non a 40.000,00 euro;
- c) **690,00 euro** se il reddito complessivo è superiore a 40.000,00 euro ma non a 80.000,00 euro.

Le detrazioni di cui ai punti a) e c) sono teoriche in quanto la detrazione effettivamente spettante diminuisce all'aumentare del reddito.

La detrazione di cui al punto b) spetta invece in misura fissa, ma per i contribuenti con un reddito complessivo superiore a 29.000,00 euro e inferiore a 35.200,00 euro la stessa detrazione è aumentata di un importo che varia da 10 euro a 30 euro.

REDDITO COMPLESSIVO (€)	IMPORTO DETRAZIONE (EURO)
non superiore a euro 15.000	$800 - \frac{(110 \times \text{reddito complessivo})}{15.000}$ ⁽²⁾⁽³⁾
da euro 15.001 a euro 29.000	690
da euro 29.001 a euro 29.200	700
da euro 29.201 a euro 34.700	710
da euro 34.701 a euro 35.000	720
da euro 35.001 a euro 35.100	710
da euro 35.101 a euro 35.200	700
da euro 35.201 a euro 40.000	690
da euro 40.001 a euro 80.000	$690 \times \frac{(80.000 - \text{reddito complessivo})}{40.000}$
oltre euro 80.000	0

(1) Il reddito complessivo è al netto dell'abitazione principale e relative pertinenze. Nel reddito complessivo è compreso anche il reddito dei fabbricati assoggettato alla cedolare secca sulle locazioni.

(2) Se il rapporto è uguale a 1, la detrazione compete nella misura di 690 euro.

(3) Se i rapporti sono uguali a zero, la detrazione non compete. Negli altri casi, il risultato dei predetti rapporti si assume nelle prime 4 cifre decimali.

Detrazione ordinaria per figli a carico

La detrazione prevista per ciascun figlio a carico è di 950,00 euro.

Tale detrazione è sostituita da:

- **1.220,00 euro** per ciascun figlio di età inferiore a tre anni;
- **1.350,00 euro** per ciascun figlio con disabilità di età superiore a tre anni;
- **1.620,00 euro** per ciascun figlio con disabilità di età inferiore a tre anni.

Nel caso in cui i **figli a carico siano più di tre** le stesse detrazioni sono aumentate di 200,00 euro per ciascun figlio e pertanto risultano pari a:

- **1.150,00 euro** per ciascun figlio di età superiore a tre anni;
- **1.420,00 euro** per ciascun figlio di età inferiore a tre anni;
- **1.550,00 euro** per ciascun figlio con disabilità di età superiore a tre anni;
- **1.820,00 euro** per ciascun figlio con disabilità di età inferiore a tre anni.

Le detrazioni previste per i figli a carico sono **teoriche** in quanto la detrazione effettivamente spettante diminuisce all'aumentare del reddito.

Se l'altro coniuge manca o non ha riconosciuto i figli naturali e il contribuente non è coniugato, o, se coniugato e si è successivamente legalmente ed effettivamente separato, **per il primo figlio** si ha diritto,

se più conveniente, alla **detrazione prevista per il coniuge a carico**; pertanto, il soggetto che presta l'assistenza fiscale riconoscerà la detrazione più favorevole.

Tali detrazioni sono alternative tra loro.

N. FIGLI	ETÀ FIGLI	IMPORTO DETRAZIONE PER CIASCUN FIGLIO (DA RAPPORTARE ALLA PERCENTUALE DI DETRAZIONE) (1) (2) (3)
1	età inferiore a 3 anni	$1220 \times \frac{(95.000 - \text{reddito complessivo})}{95.000}$
	età non inferiore a 3 anni	$950 \times \frac{(95.000 - \text{reddito complessivo})}{95.000}$
2	età inferiore a 3 anni	$1220 \times \frac{(110.000 - \text{reddito complessivo})}{110.000}$
	età non inferiore a 3 anni	$950 \times \frac{(110.000 - \text{reddito complessivo})}{110.000}$
3	età inferiore a 3 anni	$1220 \times \frac{(125.000 - \text{reddito complessivo})}{125.000}$
	età non inferiore a 3 anni	$950 \times \frac{(125.000 - \text{reddito complessivo})}{125.000}$
4	età inferiore a 3 anni	$1.420 \times \frac{(140.000 - \text{reddito complessivo})}{140.000}$
	età non inferiore a 3 anni	$1.150 \times \frac{(140.000 - \text{reddito complessivo})}{140.000}$
5	età inferiore a 3 anni	$1.420 \times \frac{(155.000 - \text{reddito complessivo})}{155.000}$
	età non inferiore a 3 anni	$1.150 \times \frac{(155.000 - \text{reddito complessivo})}{155.000}$
oltre 5		L'importo sopraindicato di 155.000 euro è aumentato per tutti di 15.000 euro per ogni figlio successivo al 5°. Restano invariate le detrazioni (1.420 o 1.150 a seconda dell'età).

(1) Il reddito complessivo è al netto dell'abitazione principale e relative pertinenze. Nel reddito complessivo è compreso anche il reddito dei fabbricati assoggettato alla cedolare secca sulle locazioni.

(2) Le detrazioni suddette (950, 1.220, 1.150 e 1.420) sono aumentate di un importo pari a 400 euro per ogni figlio con disabilità.

(3) Se i rapporti sono uguali a zero, la detrazione non compete. Negli altri casi, il risultato dei predetti rapporti si assume nelle prime 4 cifre decimali.

ESEMPIO DI COMPILAZIONE

Come compilare il rigo relativo al coniuge:

BARRARE LA CASELLA		CODICE FISCALE (Il codice del coniuge va indicato anche se non fiscalmente a carico)		MESI A CARICO	MINORE DI 3 ANNI	%	DETRAZIONE 100% AFFIDAMENTO FIGLI
C = Coniuge F1 = Primo figlio F = Figlio A = Altro D = Figlio con disabilità	1	<input checked="" type="checkbox"/> C CONIUGE	4	5			
	2	<input type="checkbox"/> F1 PRIMO FIGLIO <input type="checkbox"/> D			6	7	8
	3	<input type="checkbox"/> F <input type="checkbox"/> A <input type="checkbox"/> D					
	4	<input type="checkbox"/> F <input type="checkbox"/> A <input type="checkbox"/> D					
	5	<input type="checkbox"/> F <input type="checkbox"/> A <input type="checkbox"/> D					

Nel **rigo 1** indicare i dati relativi al coniuge.

- **Colonna 1:** barrare la **casella 'C'**.
- **Colonna 4** (codice fiscale): indicare il **codice fiscale del coniuge**.



NOTA BENE - Il codice fiscale del coniuge deve essere indicato anche se non è fiscalmente a carico.

Colonna 5 (n. mesi a carico): utilizzare questa casella solo se il coniuge è stato a carico. Indicare '12' se il coniuge è stato a carico per tutto il 2018.

In caso di matrimonio, decesso, separazione legale ed effettiva, scioglimento o annullamento del matrimonio o cessazione dei suoi effetti civili nel corso del 2018, riportare il numero dei mesi per i quali il coniuge è stato a carico. Per esempio, in caso di matrimonio celebrato a giugno del 2018, la detrazione spetta per sette mesi, pertanto, nella casella indicare '7'.

ESEMPIO DI COMPILAZIONE

Come compilare i rigi relativi ai figli e agli altri familiari a carico:

BARRARE LA CASELLA		CODICE FISCALE (Il codice del coniuge va indicato anche se non fiscalmente a carico)		MESI A CARICO	MINORE DI 3 ANNI	%	DETRAZIONE 100% AFFIDAMENTO FIGLI
C = Coniuge F1 = Primo figlio F = Figlio A = Altro D = Figlio con disabilità	1	<input checked="" type="checkbox"/> C CONIUGE	4	5			
	2	<input checked="" type="checkbox"/> F1 PRIMO FIGLIO <input type="checkbox"/> D			6	7	8
	3	<input type="checkbox"/> F <input type="checkbox"/> A <input type="checkbox"/> D					
	4	<input type="checkbox"/> F <input type="checkbox"/> A <input type="checkbox"/> D					
	5	<input type="checkbox"/> F <input type="checkbox"/> A <input type="checkbox"/> D					

Nel **rigo 2** devono essere indicati i dati relativi al **primo figlio**.

- **Colonna 1:**
 - **barrare la casella 'F1'** se il familiare indicato è il primo figlio a carico (vale a dire quello di età anagrafica maggiore tra quelli a carico);
 - e la **casella 'F'** per i figli successivi al primo.
- **Colonna 2:** barrare la **casella 'A'** se si tratta di un altro familiare.

→ **Colonna 3:** barrare la **casella 'D'** se si tratta di un figlio con disabilità. Se viene barrata questa casella non è necessario barrare anche la **casella 'F'**.

BARRARE LA CASELLA		CODICE FISCALE (Il codice del coniuge va indicato anche se non fiscalmente a carico)		MESI A CARICO	MINORE DI 3 ANNI	%	DETRAZIONE 100% AFFIDAMENTO FIGLI	PERCENTUALE ULTERIORE DETRAZIONE PER FAMIGLIE CON ALMENO 4 FIGLI <input type="text"/>	NUMERO FIGLI IN AFFIDO PREADOTTIVO A CARICO DEL CONTRIBUENTE <input type="text"/>
C = Coniuge F1 = Primo figlio F = Figlio A = Altro D = Figlio con disabilità	1	<input checked="" type="checkbox"/> CONIUGE	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	12					
	2	<input checked="" type="checkbox"/> PRIMO FIGLIO <input checked="" type="checkbox"/> D	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	12	<input type="checkbox"/>	100	<input type="checkbox"/>		
	3	<input checked="" type="checkbox"/> A <input checked="" type="checkbox"/> D	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	12	<input type="checkbox"/>	100	<input type="checkbox"/>		
	4	<input type="checkbox"/> F <input checked="" type="checkbox"/> D	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	12	<input type="checkbox"/>	100	<input type="checkbox"/>		
	5	<input type="checkbox"/> F <input type="checkbox"/> A <input type="checkbox"/> D							



NOTA BENE - Si precisa che è considerata persona con disabilità quella riconosciuta tale ai sensi dell'art. 3 della Legge 5 febbraio 1992 n. 104.

Detrazioni per altri familiari a carico (da rapportare alla percentuale di detrazione)

La detrazione prevista per ogni altro familiare a carico è di **750,00 euro**.

$$\frac{750 \times (80.000 - \text{reddito complessivo})}{80.000} \quad (1)$$

(1) Il reddito complessivo è al netto dell'abitazione principale e relative pertinenze. Nel reddito complessivo è compreso anche il reddito dei fabbricati assoggettato alla cedolare secca sulle locazioni.

➤ **Colonna 4 (codice fiscale):** indicare il codice fiscale di ciascuno dei figli, tranne quelli in affido preadottivo, e degli altri familiari a carico.



OSSERVA - Il **codice fiscale dei figli e degli altri familiari a carico deve essere indicato, anche se non si fruisce delle relative detrazioni**, che sono attribuite interamente a un altro soggetto.

È necessario indicare il codice fiscale anche per i figli a carico residenti all'estero.

I cittadini extracomunitari che richiedono le detrazioni per familiari a carico devono essere in possesso di una documentazione attestante lo *status* di familiare che può essere alternativamente formata da:

- a) documentazione originale rilasciata dall'autorità consolare del Paese d'origine, tradotta in lingua italiana e asseverata da parte del prefetto competente per territorio;

- b) documentazione con apposizione dell'apostille, per le persone provenienti dai Paesi che hanno sottoscritto la Convenzione dell'Aja del 5 ottobre 1961;
- c) documentazione validamente formata nel Paese d'origine, in base alla normativa di quella nazione, tradotta in italiano e certificata come conforme all'originale dal Consolato italiano nel paese di origine.

- **Colonna 5 (n. mesi a carico):** indicare il numero dei mesi dell'anno durante i quali il familiare è stato a carico ('12' se il familiare è stato a carico per tutto il 2018). Se, invece, è stato a carico solo per una parte del 2018, riportare il numero dei mesi corrispondenti.

**ESEMPIO**


Per un figlio nato nel mese di agosto 2018 la detrazione spetta per cinque mesi, pertanto nella casella indicare '5'.

- **Colonna 6 (minore di 3 anni):** indicare il numero dei mesi dell'anno durante i quali il figlio a carico ha un'età inferiore a 3 anni. Per esempio, per un figlio nato nel 2018, nella casella indicare '12'; per un figlio che ha compiuto 3 anni nel mese di maggio 2018, indicare '5'.
- **Colonna 7 (percentuale):** indicare la percentuale di detrazione spettante.



ATTENZIONE! - La detrazione per figli a carico non può essere ripartita liberamente tra entrambi i genitori.

Se i genitori **non sono legalmente ed effettivamente separati** la detrazione per figli a carico deve essere ripartita nella misura del 50% ciascuno. Tuttavia i genitori possono decidere di comune accordo di attribuire l'intera detrazione al genitore con reddito complessivo più elevato per evitare che la detrazione non possa essere fruita in tutto o in parte dal genitore con il reddito inferiore.



In caso di **separazione legale ed effettiva o di annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio** la detrazione spetta, in mancanza di accordo tra le parti, nella misura del:

- 100% al genitore affidatario;
- Oppure, in caso di affidamento congiunto nella misura del 50 per cento ciascuno.



OSSERVA - Anche in questo caso, i genitori possono decidere di comune accordo di attribuire l'intera detrazione al genitore con reddito complessivo più elevato; tale possibilità permette di fruire per intero della detrazione nel caso in cui uno dei genitori abbia un reddito basso e quindi un'imposta che non gli consente di fruire in tutto o in parte della detrazione.

Se **un genitore fruisce al 100% della detrazione per figlio a carico**, l'altro genitore non può fruirne. La detrazione spetta per intero ad uno solo dei genitori quando l'altro genitore è fiscalmente a carico del primo e nei seguenti altri casi:

- figli del contribuente rimasto vedovo/a che, risposatosi, non si sia poi legalmente ed effettivamente separato;
- non è legalmente ed effettivamente separato.

GENITORI SEPARATI

↳ **AFFIDAMENTO DEL FIGLIO AD UN SOLO GENITORE**

NEL CASO DI NON ACCORDO TRA I GENITORI	Attribuzione della detrazione al 100% al genitore affidatario
NEL CASO DI ACCORDO TRA I GENITORI	Ripartizione della detrazione al 50%
NEL CASO DI ACCORDO TRA I GENITORI	Attribuzione della detrazione al 100% al genitore con reddito maggiore

Ripartizione detrazione	Ammissibilità
50% a coniuge	Ammissibile
100% al coniuge con reddito più elevato per alcuni figli e 50% a coniuge per i restanti figli	Non ammissibile
100% al coniuge con reddito più elevato per tutti i figli	Ammissibile



OSSERVA - Si ha, invece, **diritto per il primo figlio alla detrazione prevista per il coniuge a carico** quando l'altro genitore manca perché deceduto o non ha riconosciuto il figlio oppure per i figli adottivi, affidati o affiliati del solo contribuente se non si è risposato o se risposato si è legalmente ed effettivamente separato.

In particolare nella casella di **Colonna 7** indicare:

→ **per ogni figlio a carico:**

- '100' se la detrazione è richiesta per intero;
- '50' se la detrazione è ripartita tra i genitori;
- '0' se la detrazione è richiesta per intero dall'altro genitore;
- **la lettera 'C'** nel rigo 2 se per il primo figlio spetta la detrazione per coniuge a carico per l'intero anno. Se questa detrazione non spetta per l'intero anno occorre compilare il rigo 2 per i mesi in cui spetta la detrazione come figlio e il rigo 3 per i mesi in cui spetta la detrazione come coniuge. Il contribuente può, se più favorevole, utilizzare la detrazione prevista per il primo figlio;

→ **per ogni altro familiare a carico:**

- '100' se l'onere grava per intero;
- la percentuale nel caso in cui l'onere gravi su più persone. Si ricorda che la detrazione deve essere ripartita in misura uguale tra i soggetti che ne hanno diritto.

➤ **Colonna 8 (detrazione 100% affidamento figli):** la casella va barrata, nel caso di affidamento esclusivo, congiunto o condiviso dei figli, dal genitore che fruisce della detrazione per figli a carico nella misura del 100 per cento. Si ricorda che la detrazione spetta, in mancanza di accordo, al genitore affidatario. Nel caso di affidamento congiunto o condiviso la detrazione è ripartita, in mancanza di accordo, nella misura del 50 per cento tra i genitori. Se il genitore affidatario o, in caso di affidamento congiunto, uno dei genitori affidatari non può usufruire in tutto o in parte della detrazione, per limiti di reddito, la detrazione è assegnata per intero al secondo genitore.

Casella **"Percentuale ulteriore detrazione per famiglie con almeno quattro figli"**: è riconosciuta un'ulteriore detrazione di 1.200,00 euro, in presenza di almeno quattro figli a carico. In questa casella va indicata la percentuale di detrazione spettante.



OSSERVA - In generale, la detrazione per **"famiglie numerose"** deve essere ripartita nella misura del 50 per cento tra i genitori non legalmente ed effettivamente separati e non è possibile decidere di comune accordo una diversa ripartizione come previsto per le detrazioni ordinarie.

Nel caso di coniuge fiscalmente a carico dell'altro la detrazione compete per intero.

In caso di **separazione legale ed effettiva o di annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio** la percentuale di detrazione è quella spettante in proporzione agli affidamenti stabiliti dal Giudice.

Se uno solo dei genitori è in possesso dei requisiti (ad esempio in presenza di due figli avuti con un coniuge e due figli con un altro coniuge), **l'ulteriore detrazione gli spetta per intero**, anche se l'altro coniuge non è a suo carico (Circolare n. 19/E del 2012, par. 4.2).



NOTA BENE - La detrazione per "famiglie numerose" non spetta per ciascun figlio ma è un importo complessivo e non varia se il numero dei figli è superiore a quattro. Se l'ulteriore detrazione per figli a carico risulta superiore all'imposta lorda diminuita di tutte le altre detrazioni, l'importo pari alla quota dell'ulteriore detrazione che non ha trovato capienza verrà considerato nella determinazione dell'imposta dovuta e, pertanto, comporterà un maggior rimborso o un minor importo a debito.

Casella "Numero figli in affido preadottivo a carico del contribuente": indicare il numero dei figli in affido preadottivo (righe da 2 a 5 per i quali è barrata la casella 'F' o 'D') per i quali nel prospetto dei familiari a carico non è stato indicato il codice fiscale, al fine di salvaguardare la riservatezza delle informazioni ad essi relative.

Informativa – Detrazione figli a carico per il 2019

Per effetto dell'entrata in vigore del comma 252 dell'art.1, Legge 205/2017, è aumento a 4.000 euro il limite di reddito per essere considerati fiscalmente a carico dei genitori. A far data dal 1° gennaio 2019, i figli di età non superiore a 24 anni, potranno essere considerati fiscalmente a carico se non superano il nuovo limite di reddito nell'anno pari a 4.000,00 euro, diversamente, per i figli di età maggiore a 24 anni, il limite di reddito resta invariato a 2.840,51 euro.

Figli maggiorenni

Una volta raggiunta la maggiore età, diversamente da quanto accade per gli assegni familiari, ai fini della determinazione delle detrazioni, nulla cambia per i figli a carico, a condizione che gli stessi non percepiscano un reddito superiore ai parametri stabiliti per legge.

Nel rispetto del requisito reddituale, le detrazioni per figli a carico spettano in favore di:

- figli naturali riconosciuti;
- figli adottivi;
- figli affidati;
- figli affiliati.

Anche maggiorenni e anche non conviventi o residenti all'estero.

A partire dal 2019, modello 730 2020, i parametri di reddito da rispettare, ai fini dell'applicazione delle detrazioni per figli a carico saranno:

- Fino a 24 anni: 4.000,00 euro di reddito annuo;
- Da 24 anni in poi: 2.840,51 euro di reddito annuo.

Dati del sostituto d'imposta

Il contribuente è tenuto ad indicare i **dati del sostituto d'imposta** che dovrà provvedere al conguaglio. I contribuenti possessori di redditi di lavoro dipendente, pensione o reddito assimilato a quello di lavoro dipendente possono rilevare tali dati dalla Certificazione Unica consegnata dal sostituto d'imposta (il dipendente di società estera deve indicare i dati relativi alla sede della Stabile organizzazione in Italia che effettua le ritenute).

Le informazioni sono presenti nella sezione della Certificazione Unica riservata ai **"Dati relativi al datore di lavoro, ente pensionistico o altro sostituto d'imposta"**.

COGNOME e NOME o DENOMINAZIONE			CODICE FISCALE		COMUNE		MOD. 730 DIPENDENTI SENZA SOSTITUTO <input type="checkbox"/>
PROV.	TIPOLOGIA (Via, piazza, ecc.)	INDIRIZZO	NUM. CIVICO		C.A.P.		
FRAZIONE		NUMERO DI TELEFONO / FAX		INDIRIZZO DI POSTA ELETTRONICA		CODICE SEDE	

Nella casella **"codice sede"** va riportato il codice indicato nel punto 11 della Certificazione Unica se la stessa casella risulta compilata.



ATTENZIONE! - Se il sostituto che dovrà effettuare i conguagli è diverso da quello che ha rilasciato la Certificazione Unica, i dati vanno richiesti al nuovo sostituto. Nel caso di dichiarazione congiunta vanno indicati i dati del sostituto del dichiarante, mentre nel modello del coniuge dichiarante non va compilato il riquadro.



NOTA BENE - Nel caso di **dichiarazione presentata per conto di altri**, vanno indicati i dati del sostituto del minore o del tutelato, mentre nel modello del rappresentante o tutore non va compilato il riquadro.

ESEMPIO DI COMPILAZIONE

Matteo Toffo minorenni, lavora presso la società BOTTEGA s.n.c. Il Mod. 730/2019 viene presentato per suo conto dal padre, Luigino Toffo.

→ PROSPETTO TOFFO MATTEO

CONTRIBUENTE		Dichiarante <input checked="" type="checkbox"/>	Coniuge dichiarante <input type="checkbox"/>	Dichiarazione congiunta <input type="checkbox"/>	Rappresentante o tutore <input type="checkbox"/>
CODICE FISCALE DEL CONTRIBUENTE (obbligatorio)		Soggetto fiscalmente a carico di altri (redditi tributati)			730 senza ritenute
TFFMTT95L09H501T		Situazioni particolari			CODICE FISCALE DEL RAPPRESENTANTE O TUTORE
					TFFLGU60S17H501L
COGNOME (per le donne indicare il cognome da nubile)		NOME			SESSO (M o F)
DATI DEL CONTRIBUENTE		COMUNE (o Stato estero) DI NASCITA			TUTELATO MINORE
DATA DI NASCITA	PROVINCIA (sigla)				
GIORNO	MESE	ANNO			
			<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>		

DATI DEL SOSTITUTO D'IMPOSTA CHE EFFETTUERA IL CONGUAGLIO							Dichiarazione congiunta: compilare solo nel modello del dichiarante	
COGNOME e NOME o DENOMINAZIONE			CODICE FISCALE		COMUNE		MOD. 730 DIPENDENTI SENZA SOSTITUTO	<input type="checkbox"/>
BOTTEGA SNC			00567894565		ROMA(H501)			
PROV.	TIPOLOGIA (Via, piazza, ecc.)	INDIRIZZO	NUM. CIVICO		C.A.P.			
RM	VIA	APPIA	3		00115			
FRAZIONE			NUMERO DI TELEFONO / FAX		INDIRIZZO DI POSTA ELETTRONICA		CODICE SEDE	
			064567895					

→ PROSPETTO TOFFO LUIGINO

CONTRIBUENTE		Dichiarante	Coniuge dichiarante	Dichiarazione congiunta	Rappresentante o tutore
CODICE FISCALE DEL CONTRIBUENTE (obbligatorio)		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
TFFMTT95L09H501T					
Soggetti trattamenti a carico di altri					
730 integrato (vedere istruzioni)					
730 senza sostituto					
Situazioni particolari					
CODICE FISCALE DEL RAPPRESENTANTE O TUTORE		TFFLGU60S17H501L			

DATI DEL SOSTITUTO D'IMPOSTA CHE EFFETTUERA IL CONGUAGLIO							Dichiarazione congiunta: compilare solo nel modello del dichiarante	
COGNOME e NOME o DENOMINAZIONE			CODICE FISCALE		COMUNE		MOD. 730 DIPENDENTI SENZA SOSTITUTO	<input type="checkbox"/>
PROV.	TIPOLOGIA (Via, piazza, ecc.)	INDIRIZZO	NUM. CIVICO		C.A.P.			
FRAZIONE	NUMERO DI TELEFONO / FAX		INDIRIZZO DI POSTA ELETTRONICA		CODICE SEDE			

La sezione dedicata all'indicazione dei dati del sostituto d'imposta del Mod. 730 che contiene i dati anagrafici del padre non riporta alcun dato, come la restante parte della dichiarazione. Infatti, nella dichiarazione del rappresentante o tutore vanno indicati unicamente i dati anagrafici e di residenza.

La casella "Mod. 730 dipendenti senza sostituto" deve essere barrata dal contribuente che si trova nelle seguenti condizioni:

- nel 2018 ha percepito redditi di lavoro dipendente, redditi di pensione e/o alcuni redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente;
- non ha un sostituto d'imposta che sia tenuto a effettuare il conguaglio;
- presenta il Mod. 730 a un Centro di assistenza fiscale (Caf-dipendenti) o a un Professionista abilitato.

In questo caso non vanno compilati gli altri campi della presente sezione.

ESEMPIO DI COMPILAZIONE

Il Sig. Santa Daniele nel 2018 ha percepito redditi di lavoro dipendente, oltre a redditi di fabbricati; dal maggio 2018 non avrà più il sostituto d'imposta a seguito della cessazione del rapporto di lavoro. La sezione dei dati del sostituto d'imposta sarà così compilata:

DATI DEL SOSTITUTO D'IMPOSTA CHE EFFETTUERA IL CONGUAGLIO							Dichiarazione congiunta: compilare solo nel modello del dichiarante	
COGNOME e NOME o DENOMINAZIONE			CODICE FISCALE		COMUNE		MOD. 730 DIPENDENTI SENZA SOSTITUTO	<input checked="" type="checkbox"/>
PROV.	TIPOLOGIA (Via, piazza, ecc.)	INDIRIZZO	NUM. CIVICO		C.A.P.			
FRAZIONE	NUMERO DI TELEFONO / FAX		INDIRIZZO DI POSTA ELETTRONICA		CODICE SEDE			

Firma della dichiarazione

Questo riquadro contiene:

- la casella dove indicare il numero dei modelli compilati. Se sono stati compilati moduli ulteriori rispetto al Modello base, seguire le istruzioni fornite nella parte II, nel paragrafo "Modelli aggiuntivi";
- la casella da barrare nel caso in cui si intenda richiedere al Caf o al professionista abilitato di essere informato su eventuali comunicazioni dell'Agenzia delle Entrate relative a irregolarità nella liquidazione della dichiarazione presentata. Nel caso di dichiarazione congiunta l'eventuale scelta deve essere effettuata da entrambi i coniugi. Chi presenta la dichiarazione per conto di altri può barrare la casella indifferente in uno dei due Modelli 730. Il Caf o il Professionista deve informare il contribuente di volere o meno effettuare tale servizio utilizzando le apposite caselle della ricevuta Mod. 730-2 e nel prospetto di liquidazione deve barrare la casella posta in alto per comunicare tale decisione all'Agenzia delle Entrate;
- lo spazio riservato alla sottoscrizione della dichiarazione.

QUADRO A - REDDITI DEI TERRENI

I soggetti che possiedono un **terreno**, devono indicare lo stesso all'interno del Quadro A del Modello 730. Si ricorda che i terreni che non producono redditi fondiari ma **redditi diversi** devono essere indicati nel Quadro D (redditi diversi).

N. ORD.	1 REDDITO DOMINICALE	2 TITOLO	3 REDDITO AGRARIO	4 POSSESSO		6 CANONE DI AFFITTO IN REGIME VINCOLISTICO	7 CASI PARTICOLARI	8 CONTINUAZIONE (stesso terreno rigo precedente)	9 IMU NON DOVUTA	10 COLTIVATORE DIRETTO O IAP
				GIORNI	5 %					
A1	,00		,00			,00		<input type="checkbox"/>		
A2	,00		,00			,00		<input type="checkbox"/>		
A3	,00		,00			,00		<input type="checkbox"/>		
A4	,00		,00			,00		<input type="checkbox"/>		
A5	,00		,00			,00		<input type="checkbox"/>		
A6	,00		,00			,00		<input type="checkbox"/>		



NOTA BENE - Abolizione IRPEF per imprenditori agricoli professionali e coltivatori diretti.

Per effetto della Legge di Bilancio 2017 (Legge 232/2016), è prevista l'esenzione ai fini Irpef, per il triennio 2017-2019, dei redditi dominicali e agrari relativi ai terreni dichiarati da Coltivatori Diretti (CD) e Imprenditori Agricoli Professionali (IAP) iscritti nella previdenza agricola.

Il reddito dei terreni si distingue in **reddito dominicale** e **reddito agrario**.

Al proprietario del terreno o al titolare di altro diritto reale spetta sia il reddito dominicale sia il reddito agrario, nel caso in cui lo stesso svolga direttamente l'attività agricola.

Se l'attività agricola è esercitata da un'altra persona, il reddito dominicale spetta, comunque, al proprietario, mentre il reddito agrario spetta a chi svolge l'attività agricola.



ATTENZIONE! - Agroenergie

La produzione e cessione di energia elettrica e calorica da fonti rinnovabili agroforestali, sino a 2.400.000 kWh anno, e fotovoltaiche, sino a 260.000 kWh anno, nonché di carburanti ottenuti da produzioni vegetali provenienti prevalentemente dal fondo e di prodotti chimici derivanti da prodotti agricoli provenienti prevalentemente dal fondo effettuate dagli **imprenditori agricoli**, costituiscono **attività connesse ai sensi dell'articolo 2135, terzo comma, del Codice civile** e si considerano produttive di reddito agrario (art. 22, del D.L. 24/4/2014, n. 66, come modificato dall'art. 12 del D.L. 31/12/2014, n. 192). Pertanto, nelle ipotesi descritte, il relativo reddito deve essere indicato nel presente Quadro A. Nel caso in cui, invece, la produzione di energia oltrepassi i limiti sopra riportati, in luogo del Mod. 730 va presentato il **modello Unico PF**, compilandolo secondo le relative istruzioni.

Deve utilizzare questo Quadro:

- chi è **proprietario** o possiede a titolo di enfiteusi, usufrutto o altro diritto reale, terreni situati nel territorio dello Stato per cui è prevista l'iscrizione in catasto con attribuzione di rendita. In caso di usufrutto o altro diritto reale il titolare della sola "nuda proprietà" non deve dichiarare il terreno;
- l'**affittuario** che esercita l'attività agricola nei fondi in affitto e l'associato nei casi di conduzione associata. In questo caso deve essere compilata solo la colonna relativa al reddito agrario. L'affittuario deve dichiarare il reddito agrario a partire dalla data in cui ha effetto il contratto;
- il **socio**, il partecipante dell'impresa familiare o il **titolare d'impresa agricola individuale** non in forma d'impresa familiare che conduce il fondo. Se questi contribuenti non possiedono il terreno a titolo di proprietà, enfiteusi, usufrutto o altro diritto reale, va compilata solo la colonna del reddito agrario.



NOTA BENE - Non vanno dichiarati in questo quadro i terreni situati all'estero e quelli dati in affitto per usi non agricoli (ad es. per una cava o una miniera), in quanto costituiscono **redditi diversi** e, pertanto, vanno indicati **nel rigo D4 del Quadro D**.

Non vanno dichiarati, in quanto non producono reddito dominicale e agrario:

- i terreni che costituiscono pertinenze di fabbricati urbani, per esempio giardini, cortili ecc.;
- i terreni, parchi e giardini aperti al pubblico o la cui conservazione è riconosciuta di pubblico interesse dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali purché il proprietario non abbia ricavato alcun reddito dalla loro utilizzazione per tutto il periodo d'imposta. Tale circostanza deve essere comunicata all'ufficio dell'Agenzia delle Entrate entro tre mesi dalla data in cui la proprietà è stata riconosciuta di pubblico interesse.

Terreni non affittati


Nel caso di terreni non affittati, l'Imu sostituisce l'Irpef e le relative addizionali sul reddito dominicale, mentre il reddito agrario continua ad essere assoggettato alle ordinarie imposte sui redditi.

Pertanto, chi presta l'assistenza fiscale calolerà il reddito dei terreni non affittati tenendo conto del solo reddito agrario. Se il terreno non affittato è esente dall'Imu risulta dovuta l'Irpef.

Terreni affittati

Per i terreni affittati, invece, sono dovute sia l'Irpef che l'Imu. Se il terreno è esente dall'Imu è comunque dovuta l'Irpef.





Esenzione IMU

Per effetto dell'articolo 1, comma 13, della Legge 28 dicembre 2015, n. 208, a decorrere dal 2016, l'esenzione Imu è applicata utilizzando i criteri individuati dalla Circolare del Ministero delle Finanze n. 9 del 14 giugno 1993. Alla circolare è allegato un elenco dei Comuni, suddivisi per Provincia di appartenenza, sul cui territorio i terreni agricoli ora sono esenti dall'IMU. Alcuni dei Comuni ivi indicati sono stati oggetto di un processo riorganizzativo che ha portato alla loro fusione, anche per incorporazione. In caso di fusione di:

- due comuni totalmente esenti, i terreni ubicati nel nuovo comune sono totalmente esenti;
- un comune esente con uno non esente in quanto non incluso nell'elenco allegato alla Circolare n. 9 del 1993, beneficiano dell'agevolazione solo i terreni che erano ubicati nel territorio del comune esente prima della fusione;
- un comune esente con uno parzialmente esente, godono dell'esenzione ai fini IMU solo i terreni ubicati nel territorio del comune precedentemente esente e quelli che risultavano esenti nel comune che prima della fusione era parzialmente delimitato;
- due comuni parzialmente esenti, i terreni per i quali si ha diritto all'esenzione sono solo quelli che rientravano nei territori a tale fine delimitati dei comuni che hanno dato origine al nuovo comune.

Sono altresì esenti dall'Imu, per l'anno 2018:

- i terreni agricoli posseduti e condotti da coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali, iscritti nella previdenza agricola, indipendentemente dalla loro ubicazione;
- i terreni agricoli a immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusufruttabile, anche se non ricadono in zone montane o di collina;
- ai terreni agricoli, nonché a quelli non coltivati, ubicati nei comuni delle isole minori di cui all'allegato A della Legge 28 dicembre 2001, n. 448

In tali casi va barrata la casella "Imu non dovuta" (Colonna 9).

N. ORD.	REDDITO DOMINICALE	TITOLO	REDDITO AGRARIO	POSSESSO		CANONE DI AFFITTO IN REGIME VINCOLISTICO	CASI PARTICOLARI	CONTINUAZIONE (stesso terreno rigo precedente)	IMU NON DOVUTA	COLTIVATORE DIRETTO O IAP
				GIORNI	%					
A1	,00		,00			,00		<input type="checkbox"/>		
A2	,00		,00			,00		<input type="checkbox"/>		
A3	,00		,00			,00		<input type="checkbox"/>		
A4	,00		,00			,00		<input type="checkbox"/>		
A5	,00		,00			,00		<input type="checkbox"/>		
A6	,00		,00			,00		<input type="checkbox"/>		



NOTA BENE - Fino al periodo d'imposta 2015 era prevista l'esenzione per:

- i terreni agricoli e quelli incolti ubicati nei comuni classificati dall'ISTAT totalmente montani (pure nei comuni parzialmente montani, in caso di terreni posseduti e condotti - anche in comodato o in affitto - da coltivatori diretti o imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola);
- i terreni agricoli e quelli non coltivati ubicati nei comuni delle isole minori;
- i terreni a immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile non ricadenti in zone montane o di collina.

Inoltre, spettava una detrazione di 200 euro per i terreni ubicati nei comuni della "collina svantaggiata", posseduti e condotti da coltivatori diretti o imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola.

ESEMPIO DI COMPILAZIONE

Dati per la compilazione:

- Coltivatore diretto;
- Iscrizione alla previdenza agricola;
- Reddito dominicale € 62,00;
- Reddito agrario € 42,00;
- Possesso al 100%;
- per 365 gg nel 2018.

N. ORD.	REDDITO DOMINICALE	TITOLO	REDDITO AGRARIO	POSSESSO		CANONE DI AFFITTO IN REGIME VINCOLISTICO	CASI PARTICOLARI	CONTINUAZIONE (stesso terreno rigo precedente)	IMU NON DOVUTA	COLTIVATORE DIRETTO O IAP
				GIORNI	%					
A1	62,00	1	42,00	365	100	,00		<input type="checkbox"/>	X	X
A2	,00		,00			,00		<input type="checkbox"/>		
A3	,00		,00			,00		<input type="checkbox"/>		
A4	,00		,00			,00		<input type="checkbox"/>		
A5	,00		,00			,00		<input type="checkbox"/>		
A6	,00		,00			,00		<input type="checkbox"/>		

Rivalutazione dei redditi dei terreni

Per il calcolo del reddito dei terreni, il soggetto che presta l’assistenza fiscale rivaluta i redditi dominicale e agrario nelle misure di seguito descritte.


Il reddito dominicale è rivalutato dell’80 per cento, mentre il reddito agrario è rivalutato del 70 per cento.



NOTA BENE - I redditi dominicale e agrario sono ulteriormente rivalutati del 30% (Legge n° 208 del 2015) per cento. L’ulteriore rivalutazione non si applica nel caso di terreni agricoli o non coltivati, posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali (IAP) iscritti nella previdenza agricola (casella di Colonna 10 barrata).

Per gli anni 2017, 2018 e 2019, i redditi dominicali e agrari non concorrono alla formazione della base imponibile ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche dei coltivatori diretti e degli imprenditori agricoli professionali (IAP) iscritti nella previdenza agricola (casella di colonna 10 barrata).

QUADRO A REDDITI DEI TERRENI										
N. ORD.	REDDITO DOMINICALE	TITOLO	REDDITO AGRARIO	POSSESSO		CANONE DI AFFITTO IN REGIME VINCOLISTICO	CASI PARTICOLARI	CONTINUAZIONE (stesso terreno rigo precedente)	IMU NON DOVUTA	COLTIVATORE DIRETTO O IAP
				GIORNI	%					
A1	,00		,00			,00		<input type="checkbox"/>		
A2	,00		,00			,00		<input type="checkbox"/>		
A3	,00		,00			,00		<input type="checkbox"/>		
A4	,00		,00			,00		<input type="checkbox"/>		
A5	,00		,00			,00		<input type="checkbox"/>		
A6	,00		,00			,00		<input type="checkbox"/>		



La rivalutazione dell’80 e del 70 per cento non si applica nel caso di terreni concessi in affitto per usi agricoli a giovani imprenditori che non hanno ancora compiuto i 40 anni, in presenza delle condizioni descritte per le “Agevolazioni imprenditoria giovanile in agricoltura”.

AGEVOLAZIONI IMPRENDITORIA GIOVANILE IN AGRICOLTURA

L'art. 14, comma 3, della L. 15 dicembre 1998, n. 441, modificato dall'art. 66 del D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, prevede che non si applica, ai soli fini delle imposte sui redditi, **la rivalutazione dei redditi dominicali e agrari** (prevista rispettivamente nella misura dell'80 per cento e del 70 per cento) per i periodi d'imposta durante i quali i **terreni sono concessi in affitto per usi agricoli**, con contratti di durata non inferiore a cinque anni, a **giovani che**:

- non hanno ancora compiuto **quaranta anni**;
- hanno la **qualifica di Coltivatore Diretto o Imprenditore Agricolo Professionale**, anche in forma societaria. In quest'ultimo caso, la maggioranza delle quote o del capitale sociale deve essere detenuto da giovani in possesso delle qualifiche di coltivatore diretto o imprenditore agricolo professionale. Le **qualifiche** di Coltivatore Diretto o d'Imprenditore Agricolo Professionale **si possono acquisire entro due anni dalla stipula del contratto di affitto**.

Per beneficiare del diritto alla non rivalutazione del reddito dominicale, ai fini delle imposte sui redditi, il **proprietario del terreno affittato deve accertare l'acquisita qualifica di Coltivatore Diretto o di Imprenditore Agricolo Professionale dell'affittuario**, a pena di decadenza dal beneficio stesso.

Variazioni di coltura dei terreni

Il reddito agrario e dominicale attribuiti ad un terreno sono strettamente correlati alle caratteristiche dello stesso quali:

- la superficie fondiaria;
- la coltura praticata;
- la presenza di fabbricati, impianti irrigui o qualsiasi altro elemento che possa aumentare il valore di affitto o il reddito ricavabile dal terreno.

Quindi, ogni variazione di una di queste caratteristiche, modificherà anche i valori dei terreni da dichiarare ai fini delle imposte dirette (IRPEF, ecc.).

Denuncia e decorrenza delle variazioni

Ai sensi dell'art. 30, TUIR, i contribuenti hanno l'obbligo di denunciare le suddette variazioni al competente Ufficio provinciale - Territorio entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello in cui si sono verificate (se il terreno è dato in affitto per uso agricolo la denuncia può essere presentata direttamente dall'affittuario).

In caso di **omessa denuncia delle situazioni** che danno luogo a variazioni in aumento del reddito dominicale dei terreni e del reddito agrario, si applica una **sanzione amministrativa da € 258,00 a € 2.065,00**.


In seguito, l'Ufficio notifica i nuovi valori dei redditi agricoli e dominicali, che andranno esposti nella dichiarazione riferita:

- al periodo d'imposta successivo alla variazione di coltura, nel caso di **un aumento dei valori reddituali**;
- al periodo d'imposta in cui si è verificata la variazione di coltura, nel caso di una diminuzione di detti valori, qualora la domanda sia presentata **entro il 31 gennaio dell'anno successivo**;
- ovvero, se la denuncia è presentata dopo tale termine, dal periodo di imposta in cui la stessa è stata presentata.



ATTENZIONE! - La denuncia di variazione può essere effettuata mediante:

- l'apposita procedura informatica "Docte 2.0";
- il modello 26-A/13 ("Dichiarazione variazioni della coltura"), disponibili sul sito www.agenziaentrate.gov.it.


13T Mod. 26

Ufficio provinciale di _____ - Territorio

DICHIARAZIONE VARIAZIONI DELLA COLTURA

Con questo modello il Contribuente può segnalare le variazioni della coltura praticata su una particella di terreno, rispetto a quella censita nella banca dati del catasto.

Io sottoscritto/a _____
nato/a a _____ il _____, residente a _____ prov. _____
in _____
codice fiscale [_____] _____, telefono _____,
email _____
documento di identità:
tipo _____ numero _____
rilasciato da _____ *(Allegare copia del documento di identità)*

da compilare solo in caso di persona giuridica

in qualità di _____ della ditta (Ragione sociale) _____
con sede in _____ via _____
codice fiscale / partita iva [_____] _____

in qualità di Titolare di diritto reale
 Conduttore

come risulta dal contratto n. _____ del ___/___/___ data scadenza _____ registrato all'ufficio
_____ sede _____ atto n. _____ volume
_____ data ___/___/___

Chiedo

la modifica della coltura catastale per le seguenti particelle site nel Comune di _____

A MODIFICA DELLA DESTINAZIONE DELLE COLTURE (vedi istruzioni per la compilazione in fondo al modello)											
N.	Dati dichiarati				Dati di classamento						
	Particella			Superficie (m ²)	Potenzialità Irrigua	Avvicendamento Colturale	Qualità	CI	Reddito in Euro		Debitazione Atribuita
	Foglio	Particella	Sub./ Porz.						Dominicale	Agrario	

La informiamo che i suoi dati saranno trattati in base al Dlgs n. 196/2003 e che le dichiarazioni false e la formazione o uso di atti falsi sono punite penalmente (DPR n. 445/2000).

B	MOTIVO DELLA DICHIARAZIONE (vedi istruzioni per la compilazione in fondo al modello):
OSSERVAZIONI:	

Luogo e data _____ Firma _____

Delego

il/la signor/a _____
 documento di riconoscimento _____ n° _____
 rilasciato il _____ da _____ a presentare la
 dichiarazione e a ricevere la notifica dei dati reddituali attribuiti dall'ufficio.

Luogo _____ Data _____ Firma _____

SEZIONE RISERVATA ALL'UFFICIO		
Data _____	Prot. _____	L'incaricato _____

Istruzioni per la compilazione

Questo modello va compilato in duplice copia da chi intende comunicare la variazione di coltura su una o più particelle di terreno di sua proprietà. Nel caso di più proprietari, la dichiarazione può essere presentata da uno solo di essi.

QUADRO A:

Potenzialità irrigua: riportare SI se il terreno ha disponibilità di acqua per irrigare (es.: un pozzo, una canaletta d'irrigazione, altro), NO se il terreno non dispone di acqua per l'irrigazione.

Avvicendamento culturale: indicare "ortivo" o "seminativo" in caso di coltura di tipo ortivo o seminativo. Nel caso in cui non vi sia alternanza, indicare "assente".

Qualità: indicare il nuovo tipo di coltura scelta tra quello catastali.

QUADRO B:

Motivo della variazione: indicare una tra le seguenti motivazioni:

- Variazione di qualità
- Variazione della destinazione
- Richiesta della variazione di classe in aumento
- Richiesta della variazione di classe in diminuzione.

Osservazioni: riportare le informazioni utili, in particolare nei casi di variazione di classe in diminuzione

La informiamo che i suoi dati saranno trattati in base al Dlgs n. 196/2003 e che le dichiarazioni false e la formazione o uso di atti falsi sono puniti penalmente (DPR n. 445/2000).

Procedura sostitutiva alla denuncia di variazione

L'articolo 4, comma 2, D.L. n. 262/2006, dispone che la **denuncia di variazione culturale** prevista dall'articolo 30, TUIR è sostituita, per taluni contribuenti, dalla **dichiarazione sull'uso del terreno presentata all'AGEA per la richiesta di contributi agricoli CEE**. Il citato D.L. n. 262/2006 esenta, pertanto dall'obbligo di presentare la denuncia di variazione del reddito dominicale/agrario prevista dall'articolo 30, TUIR.

Soggetti esonerati dalla denuncia di variazione ex art. 30, TUIR

Ai sensi dell'articolo 2, comma 33, D.L. n. 262/2006, sono **esonerati dagli adempimenti** di cui all'articolo 30, TUIR, i soggetti che presentano le dichiarazioni relative all'uso del suolo sulle singole particelle catastali rese dai soggetti interessati nell'ambito degli adempimenti dichiarativi presentati agli organismi pagatori, riconosciuti ai fini **dell'erogazione dei contributi agricoli, previsti dalla normativa comunitaria relativa alle Organizzazioni di mercato (OCM)**. A tal fine nella richiesta di contributi agricoli, dovranno essere indicati anche gli elementi per consentire l'aggiornamento del catasto, ivi compresi quelli relativi ai fabbricati inclusi nell'azienda agricola, e, conseguentemente, risulta sostitutiva per il cittadino della dichiarazione di variazione culturale da rendere al catasto terreni stesso.

Tale esonero vale solamente per i soggetti che beneficiano dei suddetti contributi. I contribuenti che non beneficiano di contributi CEE sono invece tenuti a presentare la denuncia di variazione culturale ex art. 30, TUIR.

Compilazione del Quadro A

Soggetti esonerati dalla denuncia di variazione

I redditi dominicali e agrari possono essere ricavati direttamente dagli atti catastali se la coltura praticata corrisponde a quella risultante dal catasto; se non corrisponde, vanno presentate le "Variazioni di coltura dei terreni".



NOTA BENE - I redditi dominicali e agrari delle superfici adibite alla funghicoltura, in mancanza della corrispondente qualità nel quadro di qualificazione catastale, sono determinati mediante l'applicazione della **tariffa d'estimo più alta in vigore nella provincia dove è situato il terreno**. Tale metodo si applica anche alle superfici adibite alle colture prodotte in serra.

Si precisa che l'attività di funghicoltura è considerata agricola se vengono rispettati i limiti di cui all'art. 32, comma 2, lett. b) e c) del TUIR.

Per ciascun terreno indicare i dati di seguito descritti.

- **Colonna 1 (Reddito dominicale):** indicare l'ammontare del reddito dominicale risultante dagli atti catastali.
- **Colonna 3 (Reddito agrario):** indicare l'ammontare del reddito agrario risultante dagli atti catastali.

QUADRO A REDDITI DEI TERRENI										
N. ORD.	1 REDDITO DOMINICALE	2 TITOLO	3 REDDITO AGRARIO	4 POSSESSO		6 CANONE DI AFFITTO IN REGIME VINCOLISTICO	7 CASI PARTICOLARI	8 CONTINUAZIONE (stesso terreno rigo precedente)	9 IMU NON DOVUTA	10 COLTIVATORE DIRETTO O IAP
				GIORNI	%					
A1	,00		,00			,00		<input type="checkbox"/>		
A2	,00		,00			,00		<input type="checkbox"/>		
A3	,00		,00			,00		<input type="checkbox"/>		
A4	,00		,00			,00		<input type="checkbox"/>		
A5	,00		,00			,00		<input type="checkbox"/>		
A6	,00		,00			,00		<input type="checkbox"/>		

La **rivalutazione** dei redditi dominicali e agrari sarà operata da chi presta l'assistenza fiscale.



OSSERVA - In caso di conduzione associata, nella colonna 3 deve essere indicata la **quota di reddito agrario calcolata in proporzione al periodo di durata del contratto e alla percentuale di partecipazione**. Tale percentuale è quella che risulta da un apposito atto firmato sottoscritto da tutti gli associati, altrimenti le partecipazioni si considerano ripartite in parti uguali.



OSSERVA - In caso di società semplici costituite per l'esercizio in forma associata di attività agricola con attività e redditi compresi nei limiti fissati dall'art. 32 del TUIR, i soci devono indicare le quote di partecipazione agli utili come risultano dall'atto pubblico o dalla scrittura privata autenticata di

costituzione o da altro atto pubblico o scrittura autenticata di data anteriore all'inizio del periodo d'imposta. Se non sono determinate, le quote si presumono proporzionali ai conferimenti.

- **Colonna 2 (Titolo):** indicare uno dei seguenti codici:
- '1' proprietario del terreno non concesso in affitto;
 - '2' proprietario del terreno concesso in affitto in regime legale di determinazione del canone (regime vincolistico);
 - '3' proprietario del terreno concesso in affitto in assenza di regime legale di determinazione del canone (regime di libero mercato);
 - '4' conduttore del fondo (diverso dal proprietario) o affittuario;
 - '5' socio di società semplice, in relazione al reddito dominicale e/o agrario imponibile ai fini Irpef attribuito dalla società. Il reddito dominicale va indicato in Colonna 1 e il reddito agrario va riportato in Colonna 3. Non vanno indicati giorni e percentuale di possesso;
 - '6' partecipante dell'impresa familiare agricola diverso dal titolare. Indicare nella colonna 3 la quota del reddito agrario imputata dall'impresa familiare. Il partecipante dell'impresa familiare che è anche proprietario del terreno deve riportare, secondo le regole ordinarie, reddito dominicale (colonna 1), giorni e percentuale di possesso;
 - '7' titolare dell'impresa agricola individuale non in forma di impresa familiare;
 - '10' socio di società semplice, in relazione al reddito dominicale e agrario non imponibile ai fini Irpef attribuito dalla società. Gli importi vanno indicati rispettivamente nelle Colonne 1 e 3. Non vanno indicati giorni e percentuale di possesso.

Se il proprietario del terreno o il conduttore del fondo è anche il **titolare dell'impresa agricola individuale non in forma di impresa familiare**, può essere indicato indifferentemente il codice 1 o 7, oppure 4 o 7.

- **Colonna 4:** indicare il periodo di possesso del terreno espresso in giorni (365 se per l'intero anno). Se vengono utilizzati più righe per indicare le diverse situazioni relative ad un solo terreno, la somma dei giorni indicati nei singoli righe non può essere superiore a 365.
- **Colonna 5:** indicare la percentuale di possesso espressa in percentuale (100 se per intero).
- **Colonna 6 (Canone di affitto in regime vincolistico):** in caso di terreno dato in affitto in regime legale di determinazione del canone (regime vincolistico), indicare il canone risultante dal contratto, rapportato al periodo di Colonna 4.
- **Colonna 7 (Casi particolari):** indicare uno dei seguenti codici:
- '2' perdita per eventi naturali di almeno il 30 per cento del prodotto ordinario del fondo nell'anno, se il possessore danneggiato ha presentato denuncia all'ufficio del Territorio (ex ufficio tecnico erariale) entro tre mesi dalla data in cui si è verificato o, se la data non è esattamente determinabile, almeno 15 giorni prima dell'inizio del raccolto. In tale situazione i redditi dominicale e agrario sono esclusi dall'Irpef;
 - '3' terreno in conduzione associata;

- '4' terreno dato in affitto per usi agricoli a giovani che non hanno ancora compiuto i quaranta anni, aventi la qualifica di Coltivatore Diretto o di Imprenditore Agricolo Professionale o che acquisiscano tali qualifiche entro due anni dalla firma del contratto di affitto che deve avere durata uguale o superiore a cinque anni (vedi in Appendice la voce "Agevolazioni imprenditoria giovanile in agricoltura");
- '6' se ricorrono contemporaneamente le condizioni specificate al codice 2 e al codice 4.



OSSERVA - Se nella Colonna 7 è presente uno di questi codici, chi presta l'assistenza fiscale riconosce l'agevolazione e lo comunica nel riquadro riservato ai messaggi del modello 730-3.

- **Colonna 8 (Continuazione):** se nel corso del 2018 si sono verificate diverse situazioni per uno stesso terreno (variazioni di quote di possesso, terreno dato in affitto, acquisto o perdita della qualifica di coltivatore diretto o IAP, ecc.), occorre compilare un rigo per ogni situazione, indicando nella Colonna 4 il relativo periodo. In questi casi, va barrata la casella di Colonna 8 per indicare che si tratta dello stesso terreno del rigo precedente. Se la percentuale di possesso del reddito dominicale è diversa da quella del reddito agrario, ad esempio nell'ipotesi in cui solo una parte del terreno è concessa in affitto e in alcune delle ipotesi indicate in Appendice alla voce "Società semplici e imprese familiari in agricoltura", occorre compilare due distinti rigi senza barrare la casella di Colonna 8.
- **Colonna 9 (IMU non dovuta):** barrare la casella se il terreno rientra tra le ipotesi di esenzione descritte nel paragrafo precedente". Se i dati del singolo terreno sono esposti su più rigi la casella di questa colonna va barrata solo sul primo dei rigi compilati, in quanto si riferisce all'intero periodo d'imposta

QUADRO A REDDITI DEI TERRENI										
N. ORD.	1 REDDITO DOMINICALE	2 TITOLO	3 REDDITO AGRARIO	4 POSSESSO		6 CANONE DI AFFITTO IN REGIME VINCOLISTICO	7 CASI PARTICOLARI	8 CONTINUAZIONE (stesso terreno rigo precedente)	9 IMU NON DOVUTA	10 COLTIVATORE DIRETTO O IAP
				GIORNI	5 %					
A1	,00		,00			,00		<input type="checkbox"/>		
A2	,00		,00			,00		<input type="checkbox"/>		
A3	,00		,00			,00		<input type="checkbox"/>		
A4	,00		,00			,00		<input type="checkbox"/>		
A5	,00		,00			,00		<input type="checkbox"/>		
A6	,00		,00			,00		<input type="checkbox"/>		



NOTA BENE - In tali casi sul reddito dominicale del terreno **sono dovute l'Irpef** e le relative addizionali anche se il terreno non è affittato.

- **Colonna 10 (Coltivatore diretto o IAP):** barrare la casella nel caso di terreno agricolo o di terreno non coltivato, posseduto e condotto da Coltivatore Diretto e da Imprenditore Agricolo Professionale (IAP) iscritto nella previdenza agricola.

Se tale condizione è riferita solo ad una parte dell'anno è necessario compilare due distinti righi (compilando la casella "Continuazione") barrando la casella "Coltivatore diretto o IAP" solo nel rigo relativo al periodo nel quale si è verificata tale condizione.

Se nell'anno d'imposta si sono verificate diverse situazioni per uno stesso terreno (variazioni di quote di possesso, terreno dato in affitto, ecc.), la presente casella va barrata in tutti i righi per i quali sussiste la condizione agevolativa.

QUADRO B - REDDITI DEI FABBRICATI E ALTRI DATI

CODICE FISCALE MOD. N.

QUADRO B - Redditi dei fabbricati e altri dati

SEZIONE I - REDDITI DEI FABBRICATI

1	RENDITA	2	POSSESSO		5	6	7	8	9	11	12	13
			GIORNI	%								
B1	,00							<input type="checkbox"/>				
B2	,00							<input type="checkbox"/>				
B3	,00							<input type="checkbox"/>				
B4	,00							<input type="checkbox"/>				
B5	,00							<input type="checkbox"/>				
B6	,00							<input type="checkbox"/>				
B7	,00							<input type="checkbox"/>				

SEZIONE II - DATI RELATIVI AI CONTRATTI DI LOCAZIONE

N. rigo Sezione I	Mod. n.	DATA	ESTREMI DI REGISTRAZIONE DEL CONTRATTO		CODICE UFFICIO	CODICE IDENTIFICATIVO DEL CONTRATTO	CONTRATTI NON SUPERIORI 30 GG	ANNO DI PRESENTAZIONE DICHIARAZIONE ICI/IMU
			SERIE	NUMERO E SOTTONUMERO				
B11								

Devono utilizzare questo Quadro:

- I **proprietari** di fabbricati situati nello Stato italiano che sono o devono essere iscritti nel catasto dei fabbricati come dotati di rendita;
- I **titolari dell'usufrutto o altro diritto reale** su fabbricati situati nel territorio dello Stato italiano che sono o devono essere iscritti nel catasto fabbricati con attribuzione di rendita. In caso di usufrutto o altro diritto reale (es. uso o abitazione) il titolare della sola "nuda proprietà" non deve dichiarare il fabbricato. Si ricorda che il diritto di abitazione (che si estende anche alle pertinenze della casa adibita ad abitazione principale) spetta, ad esempio, al coniuge superstite (art. 540 del codice civile);
- i possessori di immobili che, secondo le leggi in vigore, **non possono essere considerati rurali**;
- i **soci di società semplici e di società ad esse equiparate**, che producono reddito di fabbricati.

Non producono reddito dei fabbricati e quindi non vanno dichiarati:

- le **costruzioni rurali utilizzate come abitazione** che appartengono al possessore o all'affittuario dei terreni ed effettivamente adibite ad usi agricoli. In tale caso il relativo reddito è già compreso in quello catastale del terreno;



NOTA BENE - I requisiti per il riconoscimento della **ruralità dell'immobile**, validi con decorrenza 1° dicembre 2007, sono contenuti nell'art. 9 del D.L. n. 557/93, come modificato dall'art. 42-bis del D.L. n. 159/2007 e dall'art. 1 comma 275, della Legge n. 244/2007. Le unità immobiliari, che sulla base della normativa vigente non hanno i requisiti per essere considerate rurali, devono essere dichiarate utilizzando, in assenza di quella definitiva, la rendita presunta.

Sono **comunque considerate produttive di reddito di fabbricati** le unità immobiliari che rientrano nelle categorie **A/1 e A/8** e quelle che hanno caratteristiche di lusso.

- Le **costruzioni che servono per svolgere le attività agricole** comprese quelle destinate alla protezione delle piante, conservazione dei prodotti agricoli, custodia delle macchine, degli attrezzi e delle scorte occorrenti per la coltivazione;
- I **fabbricati rurali destinati all'agriturismo**;
- le unità immobiliari, per cui sono state rilasciate **licenze, concessioni o autorizzazioni per restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia**, per il solo periodo di validità del provvedimento, durante il quale l'unità immobiliare non deve essere comunque utilizzata;
- gli immobili completamente adibiti a **sedi aperte al pubblico di musei, biblioteche, archivi, cineteche ed emeroteche**, quando il possessore non ricava alcun reddito dall'utilizzo dell'immobile. Il contribuente in questo caso deve presentare una comunicazione all'ufficio dell'Agenzia delle Entrate entro tre mesi dalla data in cui ha avuto inizio;
- le **unità immobiliari destinate esclusivamente all'esercizio del culto**, nonché i **monasteri di clausura, se non sono locati**, e le loro pertinenze.



ATTENZIONE! - Inoltre, non vanno dichiarati, perché compresi nel reddito dominicale e agrario dei terreni su cui si trovano, i **redditi dei fabbricati nelle zone rurali e non utilizzabili ad abitazione** alla data del 7 maggio 2004, che vengono ristrutturati, nel rispetto della vigente disciplina edilizia, dall'imprenditore agricolo proprietario, acquisiscono i requisiti di abitabilità, e sono concessi in locazione dall'imprenditore agricolo.

Questa disciplina si applica solo per il periodo del primo contratto di locazione che deve avere una durata compresa tra cinque e nove anni (art. 12 del D.Lgs. n. 99 del 29 marzo 2004, in vigore dal 7 maggio 2004).

Abitazione principale

Per l'anno 2018, in generale, **non è dovuta l'Imu per:**

- **l'abitazione principale**;
- e le **relative pertinenze** (classificate nelle categorie catastali C/2, C/6, C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali) pertanto il relativo reddito concorre alla formazione del reddito complessivo ai fini Irpef.

Tuttavia è prevista una deduzione dal reddito complessivo di un importo fino all'ammontare della rendita catastale dell'unità immobiliare stessa e delle relative pertinenze.

Diversamente, non sono dovute l'Irpef e le addizionali per le **abitazioni principali e pertinenze per le quali è dovuta l'Imu per il 2018** (ad esempio abitazioni classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 - "abitazioni di lusso").

In queste ipotesi, poiché il reddito dell'abitazione principale non concorre al reddito complessivo, non spetta la relativa deduzione.

In questo caso specifico nella Colonna 12 "Casi particolari Imu" va indicato il **codice 2**.

CODICE FISCALE MOD. N.

QUADRO B - Redditi dei fabbricati e altri dati
SEZIONE I - REDDITI DEI FABBRICATI

1	RENDITA	2	POSSESSO		5	6	7	8	9	10	11	12	13
			UTILIZZO	GIORNI									
B1		.00						.00		<input type="checkbox"/>			

Fabbricati non locati

REGOLA GENERALE

In generale, l'Imu **sostituisce l'Irpef e le relative addizionali** dovute con riferimento ai redditi dei fabbricati non locati, compresi quelli concessi in comodato d'uso gratuito (codici '2', '9', '10', '15' nella Colonna 2 dei righe da B1 a B8), i quali vanno comunque indicati nel Quadro B.

Chi presta l'assistenza fiscale calcolerà il reddito dei fabbricati tenendo conto esclusivamente degli **immobili concessi in locazione** (codici '3', '4', '8', '11', '12', '14' e '16' nella Colonna 2 dei righe da B1 a B8).

ECCEZIONI


Sono previste le seguenti **eccezioni**:

- per alcune categorie di immobili può essere prevista l'**esenzione totale dall'IMU**. In questo caso nella Colonna 12 "Casi particolari Imu" va indicato il **codice 1**; Dal 2016, per l'unità immobiliare concessa in comodato ai parenti in linea retta entro il primo grado, che la utilizzano come abitazione principale, non deve essere indicato tale codice in quanto è prevista la riduzione al 50 per cento dell'IMU invece dell'esenzione totale (legge n. 208 del 28 dicembre 2015, art. 1, comma 10);
- se gli immobili ad uso abitativo (Categorie catastali da A1 ad A11, escluso A10) non locati e assoggettati all'Imu sono situati nello stesso comune nel quale si trova l'immobile adibito ad abitazione principale (anche se fabbricato rurale) il relativo reddito concorre alla formazione della base imponibile dell'Irpef e delle relative addizionali nella misura del 50%. In questo caso nella Colonna 12 "Casi particolari Imu" va indicato il **codice 3**.

Si ricorda che per abitazione principale si intende quella nella quale il proprietario (o titolare di altro diritto reale), o i suoi familiari dimorano abitualmente (**codice 1 nella Colonna 2**).

CASI PARTICOLARI IMU – Colonna 12

1	FABBRICATO, DIVERSO DALL'ABITAZIONE PRINCIPALE E RELATIVE PERTINENZE ESENTE DALL'IMU, MA ASSOGGETTATO ALLE IMPOSTE SUI REDDITI
2	ABITAZIONE PRINCIPALE E PERTINENZE PER LE QUALI È DOVUTA L'IMU PER IL 2017 es. ABITAZIONE PRINCIPALE CLASSIFICATA NELLE CATEGORIE CATASTALI A/1, A/8 E A/9 ("ABITAZIONI DI LUSO") o PERTINENZE RIFERITE AD ABITAZIONI PRINCIPALI ASSOGGETTATE AD IMU NON SONO DOVUTE IRPEF E ADDIZIONALI IN QUANTO SOSTITUITE DALL'IMU
3	IMMOBILE AD USO ABITATIVO NON LOCATO, SITUATO NELLO STESSO COMUNE NEL QUALE SI TROVA L'IMMOBILE ADIBITO AD ABITAZIONE PRINCIPALE IL REDDITO DELL'IMMOBILE CONCORRE ALLA FORMAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE DELL'IRPEF E DELLE RELATIVE ADDIZIONALI NELLA MISURA DEL 50% - ASSOGGETTATO AD IMU



Locazioni per finalità abitative – Cedolare secca

Per le **abitazioni concesse in locazione** è possibile scegliere il regime di tassazione definito "cedolare secca" sugli affitti (art. 3 del Decreto Legislativo 14 marzo 2011, n. 23) che prevede:

- ➔ l'applicazione di un'**imposta** che sostituisce, oltre che l'Irpef e le addizionali regionale e comunale, anche le imposte di registro e di bollo relative al contratto di locazione.

L'opzione per la cedolare secca può essere esercitata anche per:

- le unità immobiliari abitative locate nei confronti delle **cooperative edilizie per la locazione**;
- **o enti senza scopo di lucro**, purché sublocate a studenti universitari e date a disposizione dei comuni con rinuncia all'aggiornamento del canone di locazione o assegnazione.



OSSERVA- L'opzione per l'applicazione della cedolare secca comporta che i **canoni tassati con l'imposta sostitutiva sono esclusi dal reddito complessivo** e, di conseguenza, non rilevano ai fini della progressività delle aliquote Irpef.

L'opzione per tale regime spetta esclusivamente al locatore titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale di godimento sull'immobile, per contratti di locazione aventi ad oggetto immobili ad uso abitativo e relative pertinenze locate per finalità abitative.



NOTA BENE - Il locatore, per beneficiare del regime della cedolare secca, deve comunicare preventivamente al conduttore, tramite lettera raccomandata, la scelta per il regime alternativo di tassazione e la conseguente rinuncia, per il corrispondente periodo di durata dell'opzione, ad esercitare la facoltà di chiedere l'aggiornamento del canone a qualsiasi titolo.

La base imponibile della cedolare secca è costituita dal canone di locazione annuo stabilito dalle parti, al quale si applica un'aliquota del 21% per i contratti disciplinati dal codice civile o a canone libero.

Dal 2014 è prevista un'aliquota agevolata del 10% per i contratti di locazione a canone concordato (o concertato) sulla base di appositi accordi tra le organizzazioni della proprietà edilizia e degli inquilini (art. 2, comma 3, art. 5, comma 2 e art. 8 della Legge n. 431 del 1998) relativi ad abitazioni site nei comuni con

carenze di disponibilità abitative individuati dall'articolo 1, comma 1, lettere a) e b) del Decreto Legge 30 dicembre 1988, n. 551 (Bari, Bologna, Catania, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Palermo, Roma, Torino e Venezia, nonché i comuni confinanti con gli stessi e gli altri comuni capoluogo di provincia) e negli altri comuni ad alta tensione abitativa individuati dal CIPE con apposite delibere (codice 8 o 12 nella Colonna "Utilizzo" della sezione I del quadro B).

L'aliquota agevolata si applica anche ai **contratti di locazione a canone concordato stipulati nei comuni per i quali è stato deliberato**, nei cinque anni precedenti la data di entrata in vigore della Legge di conversione del decreto (28 maggio 2014), **lo stato di emergenza** a seguito del verificarsi degli eventi calamitosi di cui all'art. 2, comma 1, lettera c), della Legge 24 febbraio 1992, n. 225. In questo caso, nella sezione II del Quadro B, va barrata la casella di **Colonna 13 "Stato di emergenza"**.

SEZIONE II - DATI RELATIVI AI CONTRATTI DI LOCAZIONE

N. rigo Sezione I	Mod. n.	DATA	ESTREMI DI REGISTRAZIONE DEL CONTRATTO		CODICE UFFICIO	CODICE IDENTIFICATIVO DEL CONTRATTO	CONTRATTI NON SUPERIORI 30 GG	ANNO DI PRESENTAZIONE DICHIARAZIONE ICI/IMU
			SERIE	NUMERO E SOTTONUMERO				
B11								

L'opzione per il regime della cedolare secca si esprime in sede di registrazione del contratto e produce effetti per l'intera durata del contratto, salva la possibilità di revoca.

Se il contratto alla scadenza è prorogato, per continuare ad applicare il regime della cedolare secca, occorre comunicare all'Agenzia delle Entrate la **relativa opzione**.



La novità introdotta dalla Legge di Bilancio 2017

Il D.L. 193/2016 convertito con modifiche dalla Legge 225/2016 offre una maggiore tutela per i contribuenti che optano per il regime della cedolare secca e si dimenticano di comunicare la proroga della locazione; l'intervento normativo mira a creare un trattamento con contorni di favore permettendo il mantenimento del regime dell'imposta sostitutiva in presenza di un comportamento concludente; in particolare l'art. 7-quater al comma 24, prevede che la mancata presentazione del modello RLI per comunicare la proroga del contratto, ferma l'applicazione della sanzione, non comporta la revoca dell'opzione esercitata in sede di registrazione del contratto di locazione, qualora il contribuente abbia mantenuto un comportamento coerente con la volontà di optare per il regime della cedolare secca:

- effettuando i relativi versamenti; e,
- dichiarando i redditi da cedolare secca nel relativo quadro della Dichiarazione dei Redditi (modifica all'articolo 3, comma 3, del D.Lgs. n. 23 del 2011).

Prima del citato intervento normativo la mancata comunicazione della proroga del contratto di locazione comportava il venire meno del regime sostitutivo.



Normativa - Il nuovo articolo 3, comma 3, del Decreto Legislativo 14 marzo 2011, n. 23, prevede che nei casi di omessa richiesta di registrazione del contratto di locazione si applica l'articolo 69 del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131 (sanzione dal 120% al 240% dell'imposta dovuta). La mancata presentazione della comunicazione relativa alla proroga del contratto non comporta la revoca dell'opzione esercitata in sede di registrazione del contratto di locazione qualora il contribuente abbia mantenuto un comportamento coerente con la volontà di optare per il regime della cedolare secca, effettuando i relativi versamenti e dichiarando i redditi da cedolare secca nel relativo Quadro della

Dichiarazione dei Redditi. In caso di mancata presentazione della comunicazione relativa alla proroga, anche tacita, o alla risoluzione del contratto di locazione per il quale è stata esercitata l'opzione per l'applicazione della cedolare secca, entro trenta giorni dal verificarsi dell'evento, si applica la sanzione nella misura fissa pari a euro 100, ridotta a euro 50 se la comunicazione è presentata con ritardo non superiore a trenta giorni.

L'opzione viene espressa nella Dichiarazione dei Redditi solo per i contratti di locazione per i quali non sussiste l'obbligo di registrazione (contratti di durata non superiore a trenta giorni complessivi nell'anno), salvo che il contribuente provveda alla registrazione volontaria o in caso d'uso del contratto prima della presentazione della Dichiarazione dei Redditi. In tal caso l'opzione deve essere esercitata in sede di registrazione del contratto.

In entrambi i casi – **opzione in sede di registrazione e opzione in dichiarazione** – nella sezione I del Quadro B vanno:

- indicati i dati dell'immobile concesso in locazione;
- e va barrata la casella di Colonna 11 "Cedolare secca";
- mentre nella sezione II del Quadro B devono essere indicati gli estremi di registrazione del contratto di locazione (nel caso di contratti di durata non superiore a 30 giorni non registrati va invece barrata la casella "Contratti non sup. 30 gg.").



NOTA BENE - Gli estremi di registrazione dall'anno d'imposta 2018 sono alternativi al campo inserito nel Quadro B, sezione II, denominato "Codice identificativo del contratto", del quale dopo si dirà più nel particolare.

SEZIONE II - DATI RELATIVI AI CONTRATTI DI LOCAZIONE								
N. rigo Sezione I	Mod. n.	DATA	ESTREMI DI REGISTRAZIONE DEL CONTRATTO		CODICE UFFICIALE	CODICE IDENTIFICATIVO DEL CONTRATTO	CONTRATTI NON SUPERIORI 30 GG	ANNO DI PRESENTAZIONE DICHIARAZIONE ICHIMU
			SERIE	NUMERO E SOTTONUMERO				
B11								

APPROFONDIMENTO

Le Locazioni Brevi

Locazioni brevi per finalità abitative e anche turistiche

A partire dal 1° giugno 2017 è stata introdotta un'apposita disciplina fiscale per le locazioni di immobili ad uso abitativo, situati in Italia, la cui durata non supera i 30 giorni, stipulati da persone fisiche al di fuori dell'esercizio di attività d'impresa. La nuova disciplina si applica ai soli contratti stipulati a partire dal 1° giugno 2017. Un contratto si considera stipulato a partire dal 1° giugno 2017 se a partire da tale data il locatario ha ricevuto la conferma della prenotazione. Il termine di 30 giorni deve essere considerato in relazione ad ogni singola pattuizione contrattuale; anche nel caso di più contratti stipulati nell'anno tra le stesse parti, occorre considerare ogni singolo contratto, fermo restando tuttavia che se la durata delle locazioni che intervengono nell'anno tra le medesime parti sia complessivamente superiore a 30 giorni devono essere posti in essere gli adempimenti connessi alla registrazione del contratto. La nuova disciplina si applica sia nel caso in cui i contratti siano stipulati direttamente tra locatore (proprietario o titolare di altro diritto reale, sublocatore o comodatario) e conduttore, sia nel caso in cui in tali contratti intervengano soggetti che esercitano attività d'intermediazione immobiliare, anche attraverso la gestione di portali *on-line*, che mettono in contatto persone in ricerca di un immobile con persone che dispongono di unità immobiliari da locare. Il contratto di locazione breve può avere ad oggetto, unitamente alla messa a disposizione dell'immobile abitativo, la fornitura di biancheria e la pulizia dei locali nonché di altri servizi che corredano la messa a disposizione dell'immobile, come ad esempio, la fornitura di utenze, *wi-fi*, aria condizionata. La disciplina in esame non è invece applicabile se insieme alla messa a disposizione dell'abitazione sono forniti servizi aggiuntivi che non presentano una necessaria connessione con la finalità residenziale dell'immobile, quali ad esempio, la fornitura della colazione, la somministrazione di pasti, la messa a disposizione di auto a noleggio o di guide turistiche o di interpreti.

In conseguenza dell'introduzione di tale normativa cambia la tassazione del canone di locazione dell'immobile concesso in locazione dal comodatario per periodi non superiori a 30 giorni: in tal caso il reddito del canone di locazione è tassato in capo al comodatario come reddito diverso e quindi va indicato dal comodatario nel quadro D. Il proprietario dell'immobile indicherà nel quadro B la sola rendita catastale dell'immobile concesso in comodato gratuito.



ATTENZIONE! - Si ricorda, infine, che il reddito fondiario assoggettato alla cedolare secca viene aggiunto al reddito complessivo solo per determinare la **condizione di familiare fiscalmente a carico**, per calcolare le detrazioni per carichi di famiglia, le detrazioni per redditi di lavoro dipendente, di pensione ed altri redditi, le detrazioni per canoni di locazione e per stabilire la spettanza o la misura di agevolazioni collegate al reddito (ad esempio valore I.S.E.E. e assegni per il nucleo familiare).



NOTA BENE - Se nella Dichiarazione dei Redditi il canone di locazione di immobili ad uso abitativo non è indicato o è indicato in misura inferiore a quella effettiva, **si applicano in misura raddoppiata le sanzioni amministrative** previste dall'articolo 1, commi 1 e 2, del Decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.

Casi particolari

⇒ Redditi da proprietà condominiali

I locali per la portineria, l'alloggio del portiere e gli altri servizi di proprietà condominiale che hanno una rendita catastale autonoma devono essere dichiarati dal condomino solo se la quota di reddito che spetta per ciascuna unità immobiliare è superiore a 25,82 euro. L'esclusione non si applica per gli immobili concessi in locazione e per i negozi.

⇒ Soci di cooperative edilizie

I soci di cooperative edilizie non a proprietà indivisa assegnatari di alloggi, anche se non ancora titolari di mutuo individuale, devono dichiarare il reddito dell'alloggio assegnato con verbale di assegnazione della cooperativa. Stesso obbligo vale per chi ha avuto in assegnazione uno degli alloggi riscattati o per i quali è previsto un patto di futura vendita da parte di Enti come lo IACP (Istituto Autonomo Case Popolari), ex INCIS (Istituto Nazionale Case per gli Impiegati dello Stato), ecc.

⇒ Redditi di natura fondiaria e fabbricati situati all'estero

I redditi derivanti dai lastrici solari e dalle aree urbane e i fabbricati situati all'estero devono essere dichiarati nel Quadro D.

⇒ Immobili in comodato

Gli immobili concessi in comodato non devono essere dichiarati dal comodatario (es. un familiare che utilizza gratuitamente l'immobile) ma dal proprietario. In caso di locazioni brevi, il proprietario continua ad indicare nella propria dichiarazione dei redditi gli immobili concessi in comodato, mentre il reddito relativo alle locazioni poste in essere dal comodatario deve essere dichiarato dal comodatario stesso nel quadro D in quanto reddito diverso.

Compilazione del Quadro B

Il quadro è composto da due sezioni: la prima (B1-B7) va utilizzata per dichiarare i redditi dei fabbricati; la seconda (B11) va utilizzata per indicare i dati relativi ai contratti di locazione.

Sezione I – Redditi dei fabbricati e altri dati

CODICE FISCALE MOD. N.

QUADRO B - Redditi dei fabbricati e altri dati

SEZIONE I - REDDITI DEI FABBRICATI

1	RENDITA	2 UTILIZZO	3 POSSESSO		5 CODICE CANONE	6 CANONE DI LOCAZIONE	7 CASI PARTICOLARI	8 CONTINUAZIONE (stesso immobile rigo precedente)	9 CODICE COMUNE	11 CEDOLARE SECCA	12 CASI PARTICOLARI IMU	13 STATO DI EMERGENZA
			GIORNI	%								
B1	.00					.00	<input type="checkbox"/>					
B2	.00					.00	<input type="checkbox"/>					
B3	.00					.00	<input type="checkbox"/>					
B4	.00					.00	<input type="checkbox"/>					
B5	.00					.00	<input type="checkbox"/>					
B6	.00					.00	<input type="checkbox"/>					
B7	.00					.00	<input type="checkbox"/>					

SEZIONE II - DATI RELATIVI AI CONTRATTI DI LOCAZIONE

1 N. rigo Sezione I	2 Mod. n.	3 DATA	4 ESTREMI DI REGISTRAZIONE DEL CONTRATTO		6 CODICE UFFICIO	7 CODICE IDENTIFICATIVO DEL CONTRATTO	8 CONTRATTI NON SUPERIORI 30 GG	9 ANNO DI PRESENTAZIONE DICHIARAZIONE ICIMU
			SERIE	NUMERO E SOTTONUMERO				
B11								

Per ciascun immobile va compilato un rigo del Quadro B (**da B1 a B7**). Con riferimento al medesimo immobile vanno compilati più rigi, uno per ogni diversa situazione, **barrando la casella "Continuazione" di Colonna 8**, se nel corso del 2018 è variato l'utilizzo dell'immobile (*abitazione principale, a disposizione, locata con tassazione ordinaria, locata con cedolare secca, ecc.*) o la quota di possesso o l'immobile è stato distrutto o dichiarato inagibile a seguito di eventi calamitosi.

In questa sezione vanno indicati:

- i dati degli immobili concessi in locazione, sia se si intende assoggettare il reddito a tassazione ordinaria sia nel caso di opzione per il regime della cedolare secca;
- i dati degli immobili non concessi in locazione (es. abitazione principale, immobili a disposizione o concessi in comodato d'uso gratuito).

➤ **Colonna 1 – "Rendita".** In tale Colonna indicare la rendita catastale al netto della rivalutazione del 5% e arrotondata all'unità di euro

CODICE FISCALE MOD. N.

QUADRO B - Redditi dei fabbricati e altri dati

SEZIONE I - REDDITI DEI FABBRICATI

1	RENDITA	2	UTILIZZO	3		5	6	7	8	9	10	11	12	13
				GIORNI	%									
B1		,00												

La rivalutazione del **5%**, prevista a partire dal 1997 verrà effettuata direttamente **da chi presta l'assistenza fiscale**. Per i fabbricati non censiti o con rendita non più adeguata indicare la rendita catastale presunta.

Nel caso di immobile di interesse storico o artistico la rendita catastale va riportata nella misura ridotta del 50 per cento. I soci di società semplici e di società equiparate (ai sensi dell'art. 5 del TUIR) che producono reddito di fabbricati, devono indicare in questa Colonna il reddito attribuito dalla società e non la rendita catastale e devono indicare nella Colonna 2 "Utilizzo" il codice 16 o 17.

- **Colonna 2 – "Utilizzo". Nella Colonna 2 indicare uno dei codici di seguito elencati, in relazione all'utilizzo del fabbricato**

CODICE FISCALE MOD. N.

QUADRO B - Redditi dei fabbricati e altri dati

SEZIONE I - REDDITI DEI FABBRICATI

1	RENDITA	2	UTILIZZO	3		5	6	7	8	9	10	11	12	13
				GIORNI	%									
B1		,00												

Codice 1	Immobile utilizzato come abitazione principale .
Codice 2	Immobile, ad uso abitativo, tenuto a disposizione .
Codice 3	Unità immobiliare locata in assenza di regime legale di determinazione del canone (libero mercato).
Codice 4	Unità immobiliare locata in regime legale di determinazione del canone (equo canone).
Codice 5	Unità immobiliare costituente pertinenza dell'abitazione principale (box, cantina, ecc.) se iscritta in catasto con autonoma rendita.
Codice 8	Unità immobiliare sita in uno dei comuni ad alta densità abitativa e concessa in locazione a canone "concordato" (Legge n. 431/98 art. 2, c. 3, e art. 5, c. 2 e art. 8).
Codice 9	Unità immobiliare che non rientra nei casi individuati con i codici da 1 a 17.
Codice 10	Se l'immobile è abitazione o pertinenza data in uso gratuito a un proprio familiare a condizione che vi dimori abitualmente e ciò risulti dall'iscrizione anagrafica, oppure unità in comproprietà utilizzate interamente come abitazione principale di uno o più comproprietari diversi dal dichiarante.

Codice 11	Immobile in parte utilizzato come abitazione principale e in parte concesso in locazione in regime di libero mercato o "patti in deroga".
Codice 12	Immobile in parte utilizzato come abitazione principale e in parte concesso in locazione a canone "concordato", situato in uno dei comuni ad alta densità abitativa oppure in un comune per il quale è stato dichiarato, negli ultimi cinque anni precedenti il 28 maggio 2014, lo stato di emergenza a seguito del verificarsi di eventi calamitosi.
Codice 14	Immobile situato nella Regione Abruzzo , dato in locazione a persone residenti o con dimora abituale nei territori colpiti dal sisma del 6 aprile 2009, le cui abitazioni principali sono state distrutte o dichiarate inagibili, secondo quanto previsto dall'art. 5 dell'Ordinanza Ministeriale n. 3813 del 29 settembre 2009.
Codice 15	Se l'immobile è situato nella Regione Abruzzo ed è concesso in comodato a soggetti residenti o stabilmente dimoranti nei territori colpiti dal sisma del 6 aprile 2009 le cui abitazioni principali siano state distrutte o dichiarate inagibili, secondo quanto previsto dall'art. 5 dell'Ordinanza Ministeriale n. 3813 del 29 settembre 2009.
Codice 16	Reddito dei fabbricati attribuito da società semplice imponibile ai fini Irpef (fabbricati locati o con esenzione IMU).
Codice 17	Reddito dei fabbricati attribuito da società semplice non imponibile ai fini Irpef (fabbricati non locati senza esenzione IMU).

APPROFONDIMENTO

IMMOBILI A DISPOSIZIONE

Ad esempio, si considerano immobili a disposizione:

- la **casa secondaria o a disposizione del contribuente** che abita in una diversa unità immobiliare in locazione;
- l'**abitazione in comproprietà**, limitatamente al comproprietario e ai comproprietari che utilizzano la loro porzione di immobile come residenza secondaria o a disposizione;
- il fabbricato, posseduto o tenuto a disposizione oltre ad un'abitazione principale, **accatastato come rurale**, ma adibito ad usi diversi da quelli rurali di cui all'articolo 42, TUIR;
- le **case coloniche** possedute da soggetti che, non essendo agricoltori, vivono abitualmente in altra casa;
- l'unità immobiliare destinata ad essere **locata** ma **momentaneamente sfitta**;
- l'unità immobiliare **destinata a residenza secondaria o a disposizione acquistata** con il contestuale patto di utilizzarla a turno con gli altri componenti (**multiproprietà**) in proporzione alla quota risultante dal titolo di comproprietà.

Il reddito che scaturisce dall'immobile a disposizione (codice Utilizzo 2), in linea generale, non confluirà nel reddito complessivo ma nel campo 147 del Mod. 730-3 "Redditi fondiari non imponibili" secondo le ordinarie regole previste dal TUIR (vale a dire aumentato di 1/3).

ESEMPIO DI COMPILAZIONE

Il sig. Michele Rossi possiede due immobili:

- uno a Milano, adibito ad abitazione principale la cui rendita catastale non rivalutata è pari ad € 600,00;
- uno a Trieste, che costituisce un'abitazione di vacanza, la cui rendita catastale non rivalutata è pari ad € 400,00.

Il sig. Rossi dovrà compilare il Quadro B del Mod. 730/2019 come segue:

QUADRO B REDDITI DEI FABBRICATI E ALTRI DATI											
SEZIONE I - REDDITI DEI FABBRICATI											
1	RENDITA	2 UTILIZZO	3 POSSESSO		5 CODICE CANONE	6 CANONE DI LOCAZIONE	7 CASI PARTICOLARI	8 CONTINUAZIONE (stesso immobile rigo precedente)	9 CODICE COMUNE	11 CEDOLARE SECCA	12 CASI PARTICOLARI IMU
			GIORNI	%							
B1	600,00	1	365	100		,00		<input type="checkbox"/>	F205		
B2	400,00	2	365	100		,00		<input type="checkbox"/>	L424		
B3	,00					,00		<input type="checkbox"/>			
B4	,00					,00		<input type="checkbox"/>			

- **Colonna 3 – “Periodo di possesso”:** indicare per quanti giorni è stato posseduto l’immobile (365 per l’intero anno)

QUADRO B REDDITI DEI FABBRICATI E ALTRI DATI											
SEZIONE I - REDDITI DEI FABBRICATI											
1	RENDITA	2 UTILIZZO	3 POSSESSO		5 CODICE CANONE	6 CANONE DI LOCAZIONE	7 CASI PARTICOLARI	8 CONTINUAZIONE (stesso immobile rigo precedente)	9 CODICE COMUNE	11 CEDOLARE SECCA	12 CASI PARTICOLARI IMU
			GIORNI	%							
B1	,00					,00		<input type="checkbox"/>			
B2	,00					,00		<input type="checkbox"/>			

Se vengono utilizzati più righe per indicare le diverse situazioni relative al singolo fabbricato, la somma dei giorni presenti nei singoli righe non può essere superiore a 365.



ATTENZIONE! - Il reddito dei fabbricati di nuova costruzione va dichiarato a partire dalla data in cui il fabbricato è diventato idoneo all’uso cui è destinato o è stato comunque utilizzato dal possessore.

- **Colonna 4 – “Percentuale di possesso”:** indicare la quota di possesso espressa in percentuale (100 se per intero)

QUADRO B REDDITI DEI FABBRICATI E ALTRI DATI											
SEZIONE I - REDDITI DEI FABBRICATI											
1	RENDITA	2 UTILIZZO	3 POSSESSO		5 CODICE CANONE	6 CANONE DI LOCAZIONE	7 CASI PARTICOLARI	8 CONTINUAZIONE (stesso immobile rigo precedente)	9 CODICE COMUNE	11 CEDOLARE SECCA	12 CASI PARTICOLARI IMU
			GIORNI	%							
B1	,00					,00		<input type="checkbox"/>			
B2	,00					,00		<input type="checkbox"/>			

- **Colonna 5 - “Codice canone”:** da compilare se tutto o parte dell’immobile è dato in locazione

QUADRO B REDDITI DEI FABBRICATI E ALTRI DATI											
SEZIONE I - REDDITI DEI FABBRICATI											
1	RENDITA	2	3		5	6	7	8	9	11	12
			UTILIZZO	POSSESSO							
B1	.00					.00		<input type="checkbox"/>			
B2	.00					.00		<input type="checkbox"/>			

In tale Colonna si deve indicare uno dei seguenti codici corrispondenti alla percentuale del canone che viene riportata nella **Colonna 6 "Canone di locazione"**.

Codice 1	95% del canone. Il canone annuo di locazione (Colonna 6) deve essere indicato nella misura dell'85 per cento nel caso di applicazione della tassazione ordinaria,
Codice 2	75% del canone. Il canone annuo di locazione (Colonna 6) deve essere indicato nella misura del 75 per cento, nel caso di applicazione della tassazione ordinaria, se il fabbricato è situato nella città di Venezia centro e nelle isole della Giudecca, Murano e Burano.
Codice 3	100% del canone. Il canone annuo di locazione (Colonna 6) deve essere indicato nella misura del 100 per cento nel caso di opzione per il regime della cedolare secca.
Codice 4	65% del canone, nel caso di applicazione della tassazione ordinaria, se l'immobile è riconosciuto di interesse storico o artistico , in base al Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.

➤ **Colonna 6 – "Canone di locazione": da compilare se tutto o parte dell'immobile è dato in locazione**

QUADRO B REDDITI DEI FABBRICATI E ALTRI DATI											
SEZIONE I - REDDITI DEI FABBRICATI											
1	RENDITA	2	3		5	6	7	8	9	11	12
			UTILIZZO	POSSESSO							
B1	.00					.00		<input type="checkbox"/>			
B2	.00					.00		<input type="checkbox"/>			

La Colonna 6 va compilata nel caso di **unità immobiliari locate**, indicando:

- **Il 95% del canone annuo** che risulta dal contratto di locazione se nella Colonna 5 (Codice canone) è stato indicato il codice 1;
- **Il 75% del canone** se nella Colonna 5 è stato indicato il codice 2;
- **Il 100% del canone** se nella Colonna 5 è stato indicato il codice 3;
- **Il 65% del canone** se nella Colonna 5 è stato indicato il codice 4.



ATTENZIONE! - Se il fabbricato è concesso in locazione solo per una parte dell'anno, il canone annuo va indicato in proporzione ai giorni (Colonna 3) di durata della locazione.

In caso di comproprietà il canone va indicato per intero indipendentemente dalla quota di possesso.

Se l'immobile è **posseduto in comproprietà ma è dato in locazione** soltanto da uno o più comproprietari per la propria quota (es.: immobile posseduto da tre comproprietari locato ad uno di essi dagli altri due), chi abita nell'immobile non indicherà alcuna somma nella Colonna 6, mentre gli altri comproprietari indicheranno soltanto la quota di canone annuo di loro spettanza e non l'intero importo (si veda quest'ultimo aspetto nella Sezione dedicata ai fabbricati locati).



ESEMPIO

QUOTA PROPORZIONALE DEL CANONE DI LOCAZIONE

Quota proporzionale del canone →	$\frac{\text{canone totale x singola rendita}}{\text{totale delle rendite}}$
Rendita catastale dell'abitazione rivalutata del 5% 450 Rendita catastale della pertinenza rivalutata del 5% 50 Canone di locazione totale 10.000	

QUOTA DEL CANONE RELATIVO ALLA ABITAZIONE

$$\frac{10.000,00 \times 450}{(450 + 50)} = 9.000,00\text{€}$$

QUOTA DEL CANONE RELATIVO ALLA PERTINENZA

$$\frac{10.000,00 \times 50}{(450 + 50)} = 1.000,00\text{€}$$

➤ Colonna 7 – Casi particolari

La **Colonna 7** è da compilare solo in alcuni casi particolari a seconda dei quali dovranno essere inseriti uno dei codici riportati nella tabella sottostante.

QUADRO B REDDITI DEI FABBRICATI E ALTRI DATI											
SEZIONE I - REDDITI DEI FABBRICATI											
1	RENDITA	2 UTILIZZO	3 POSSESSO		5 CODICE CANONE	6 CANONE DI LOCAZIONE	7 CASI PARTICOLARI	8 CONTINUAZIONE (stesso immobile (o precedente))	9 CODICE COMUNE	11 CEDOLARE SECCA	12 CASI PARTICOLARI IMU
			3 GIORNI	4 %							
B1	,00					,00		<input type="checkbox"/>			
B2	,00					,00		<input type="checkbox"/>			

Codice 1	<p>Se l'immobile è distretto o inagibile a seguito di eventi sismici o altri eventi calamitosi non concorre alla formazione del reddito, sempreché gli stessi presentino le seguenti caratteristiche:</p> <ul style="list-style-type: none"> ⇒ siano stati esclusi da imposizione per legge; ⇒ vi sia un certificato del Comune di ubicazione attestante la distruzione o l'inagibilità del fabbricato. <p>Le istruzioni ministeriali precisano che in presenza del codice "1", casi particolari, l'immobile deve essere dichiarato obbligatoriamente indicando a Colonna 2 "Utilizzo" il codice "9".</p> <p>In tal caso la rendita indicata a Colonna 1 non confluisce nel reddito complessivo, e nemmeno nel punto 147, Mod. 730-3.</p>
Codice 3	<p>Se per l'unità immobiliare inagibile è stata chiesta la revisione della rendita.</p> <p>Se vi è accertata inagibilità per degrado fisico e obsolescenza funzionale, strutturale e tecnologica si può attivare una procedura catastale per variare l'accertamento catastale e far risultare la mancanza dei caratteri specifici che determinano l'ordinaria destinazione (categoria) del fabbricato.</p> <p>Tale procedura si attiva con l'inoltro all'Agenzia delle Entrate di una denuncia di variazione, con l'attestazione degli organi comunali o comunque di altri organi competenti, entro il 31 gennaio, con effetto per l'anno in cui la denuncia è prodotta e per i successivi.</p> <p>Tutto questo presuppone che l'unità immobiliare non sia di fatto utilizzata. Nel caso di immobile inagibile va indicata la nuova rendita attribuita dall'Agenzia delle Entrate e, in mancanza, la rendita presunta.</p> <p>In questo caso deve essere indicato il codice "9" nella Colonna 2 "Utilizzo". Inoltre la rendita indicata a Colonna 1 confluisce nel punto 147, Mod. 730-3 (salvo specifica esenzione IMU).</p>
Codice 4	<p>Se per l'unità immobiliare locata non sono stati percepiti i canoni di locazione, e ciò risulta da provvedimento giurisdizionale di convalida di sfratto per morosità conclusosi entro la presentazione della Dichiarazione dei Redditi.</p> <p>Se il canone di locazione è stato percepito solo per una parte dell'anno, va compilato un unico rigo, riportando in Colonna 6 la quota di canone effettivamente percepita e indicando in Colonna 7 il codice 4.</p> <p>Se il canone di locazione non è stato percepito, viene comunque assoggettata a tassazione la rendita catastale.</p>
Codice 5	<p>Se l'immobile è posseduto in comproprietà ed è dato in locazione soltanto da uno o più comproprietari per la propria quota (es.: <i>immobile posseduto da tre comproprietari locato ad uno di essi dagli altri due</i>). In tal caso nella Colonna 6 va indicata soltanto la quota del canone annuo di locazione spettante al contribuente.</p>

➤ **Colonna 8 - "Continuazione"**

Barrare la casella per indicare che si **tratta dello stesso fabbricato del rigo precedente**.

QUADRO B REDDITI DEI FABBRICATI E ALTRI DATI											
SEZIONE I - REDDITI DEI FABBRICATI											
1	RENDITA	2 UTILIZZO	3 POSSESSO		5 CODICE CANONE	6 CANONE DI LOCAZIONE	7 CASI PARTICOLARI	8 CONTINUAZIONE (stesso immobile figo precedente)	9 CODICE COMUNE	11 CEDOLARE SECCA	12 CASI PARTICOLARI IMU
			3 GIORNI	4 %							
B1	,00					,00		<input checked="" type="checkbox"/>			
B2	,00					,00		<input type="checkbox"/>			

➤ **Colonna 9 – “Codice Comune”**

Nella **Colonna 9** deve essere indicato il codice catastale del comune ove è situata l'unità immobiliare.

Se i dati del fabbricato sono indicati su più righe, il codice catastale deve essere riportato solo sul primo rigo del Quadro B in cui il fabbricato è stato indicato.

QUADRO B REDDITI DEI FABBRICATI E ALTRI DATI											
SEZIONE I - REDDITI DEI FABBRICATI											
1	RENDITA	2 UTILIZZO	3 POSSESSO		5 CODICE CANONE	6 CANONE DI LOCAZIONE	7 CASI PARTICOLARI	8 CONTINUAZIONE (stesso immobile figo precedente)	9 CODICE COMUNE	11 CEDOLARE SECCA	12 CASI PARTICOLARI IMU
			3 GIORNI	4 %							
B1	,00					,00	<input type="checkbox"/>				
B2	,00					,00	<input type="checkbox"/>				

➤ **Colonna 11 – “Cedolare secca”**

QUADRO B REDDITI DEI FABBRICATI E ALTRI DATI											
SEZIONE I - REDDITI DEI FABBRICATI											
1	RENDITA	2 UTILIZZO	3 POSSESSO		5 CODICE CANONE	6 CANONE DI LOCAZIONE	7 CASI PARTICOLARI	8 CONTINUAZIONE (stesso immobile figo precedente)	9 CODICE COMUNE	11 CEDOLARE SECCA	12 CASI PARTICOLARI IMU
			3 GIORNI	4 %							
B1	,00					,00	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		
B2	,00					,00	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		

La **Colonna 11** va barrata nel caso di opzione per l'applicazione della cedolare secca sulle locazioni. La casella può essere compilata solo se nella Colonna 2 “Utilizzo” è stato indicato uno dei seguenti codici:

- **'3'** (canone libero);
- **'4'** (equo canone);
- **'8'** (canone concordato con aliquota agevolata del 19%);
- **'11'** (locazione parziale abitazione principale con canone libero);
- **'12'** (locazione parziale abitazione principale con canone concordato agevolato);
- **'14'** (locazione agevolata di un immobile situato in Abruzzo).

Chi presta l'assistenza fiscale calcolerà sul reddito imponibile l'imposta sostitutiva **con l'aliquota del 21% o del 10%**.

Se è stata barrata questa casella è necessario compilare la sezione II del Quadro B “Dati relativi ai contratti di locazione” (righe da B11 a B13).

- **Colonna 12 – “Casi particolari IMU. La compilazione di questa casella è strettamente legata al pagamento o alla esenzione da IMU che determina alternativamente la tassazione o l’esenzione (effetto sostitutivo) dall’IRPEF addizionali per taluni tipi di immobili**

CODICE FISCALE MOD. N.

QUADRO B - Redditi dei fabbricati e altri dati

SEZIONE I - REDDITI DEI FABBRICATI

	1	RENDITA	2	UTILIZZO	3		5	6	7	8	9	11	12	13	
					GIORNI	%									
							4	CANONE	CANONE DI LOCAZIONE	CASI PARTICOLARI	CONTINUAZIONE (stesso immobile rigo precedente)	CODICE COMUNE	CEDOLARE SECCA	CASI PARTICOLARI IMU	STATO DI EMERGENZA
B1		,00							,00		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		
B2		,00							,00		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		

La casella non deve necessariamente essere compilata e i codici previsti vanno utilizzati esclusivamente per segnalare alcune casistiche particolari.

Inoltre tale campo **non va mai compilato**, ad esempio, nell’ipotesi di immobile locato, in quanto tale fabbricato è soggetto (in ogni caso) ad IRPEF ed anche ad IMU e nel caso di abitazione principale non di lusso e pertinenza (una per categoria), né per l’immobile a disposizione sito in comune diverso dall’abitazione principale e soggetto ad IMU.

In particolare va indicato **uno dei seguenti codici**:

- ‘1’ - se si tratta di fabbricato, diverso dall’abitazione principale e relative pertinenze, esente dall’IMU, ma assoggettato alle imposte sui redditi. In questo caso sul reddito del fabbricato sono dovute l’Irpef e le relative addizionali anche se non è concesso in locazione;
- ‘2’ - se abitazione principale e pertinenze per le quali è dovuta l’IMU per il 2018, come nel caso di abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 (“abitazioni di lusso”). Indicando questo codice, sul relativo reddito non sono dovute Irpef e addizionali in quanto sostituite dall’IMU. Deve essere indicato questo codice anche per le pertinenze riferite ad abitazioni principali assoggettate ad IMU;
- ‘3’ - se immobile ad uso abitativo non locato, assoggettato ad IMU, situato nello stesso comune nel quale si trova l’immobile adibito ad abitazione principale. In questo caso il reddito dell’immobile concorre alla formazione della base imponibile dell’Irpef e delle relative addizionali nella misura del 50 per cento.

- **Colonna 13 – “Stato di emergenza”.** La compilazione di questa casella la casella nel caso di contratti di locazione a canone “concordato”, con opzione per la cedolare secca, stipulati nei comuni per i quali è stato deliberato, negli ultimi cinque anni precedenti la data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge (28 marzo 2014), lo stato di emergenza a seguito del verificarsi di eventi calamitosi (codice 8 o codice 12 nella colonna 2 dei righe da B1 a B7).

Sezione II - Dati relativi ai contratti di locazione

In tale sezione si dovranno inserire i dati necessari per usufruire delle agevolazioni previste per i contratti di locazione.

SEZIONE II - DATI RELATIVI AI CONTRATTI DI LOCAZIONE

N. rigo Sezione I	Mod. n.	ESTREMI DI REGISTRAZIONE DEL CONTRATTO				CODICE UFFICIO	CODICE IDENTIFICATIVO DEL CONTRATTO	CONTRATTI NON SUPERIORI 30 GG	ANNO DI PRESENTAZIONE DICHIARAZIONE ICI/IMU
		DATA	SERIE	NUMERO E SOTTONUMERO					
B11									

In tale sezione si dovranno inserire i dati (caselle da 1 a 9) necessari per usufruire delle agevolazioni previste per i contratti di locazione.

È necessario compilare la presente sezione per fruire delle seguenti agevolazioni:

- per fruire della riduzione del 30% del reddito dei fabbricati concessi in locazione (codici utilizzo "8", "12" e "14", righe da B1 a B8);
- ai fini dell'applicazione dell'imposta sostitutiva del 21% (10% per contratti di locazione a canone concordato) del reddito derivante da contratti di locazione di immobili abitativi sottoposti al regime di tassazione sostitutiva della cedolare secca (righe da B1 a B8, Colonna 11 barrata).



NOTA BENE - E' necessario compilare la presente sezione, riportando gli estremi di registrazione dei contratti di locazione, solo nel caso in cui l'immobile è situato nella Regione Abruzzo ed è dato in locazione a soggetti residenti nei comuni colpiti dal sisma del 6 aprile 2009, le cui abitazioni siano state distrutte o dichiarate inagibili (codice 14 nella colonna 2 dei righe da B1 a B7)

CODICE FISCALE MOD. N.

QUADRO B - Redditi dei fabbricati e altri dati

SEZIONE I - REDDITI DEI FABBRICATI

1	2	3		5	6	7	8	9	10	11	12	13
		GIORNI	%									
B1	,00	14				,00	<input type="checkbox"/>					
B2	,00					,00	<input type="checkbox"/>					
B3	,00					,00	<input type="checkbox"/>					
B4	,00					,00	<input type="checkbox"/>					
B5	,00					,00	<input type="checkbox"/>					
B6	,00					,00	<input type="checkbox"/>					
B7	,00					,00	<input type="checkbox"/>					

- **Colonna 1 (N. rigo Sezione I):** indicare il numero del rigo della sezione I del Quadro B nel quale sono stati riportati i dati dell'immobile locato. Nel caso di contemporanea locazione di più porzioni dello stesso immobile, al quale è attribuita un'unica rendita catastale, vanno compilati più righe della sezione II del Quadro B, riportando in questa Colonna il medesimo rigo della Sezione I.

- **Colonna 2 (Mod. n.):** indicare il numero del modello nel quale sono stati riportati i dati dell'immobile locato, solo se sono stati compilati più modelli.
- **Colonne da 3 a 6 (Estremi di registrazione del contratto di locazione):** vanno compilate se il contratto di locazione è stato registrato presso l'Ufficio e nella copia del modello di richiesta di registrazione del contratto restituito dall'ufficio non è indicato il codice identificativo del contratto. Se il contratto di locazione è stato registrato tramite Siria, Iris, Locazioni web o Contratti online oppure tramite il nuovo modello RLI, in alternativa può essere compilata la Colonna 7 (Codice identificativo del contratto).
- **Colonna 3 (Data di registrazione):** indicare la data di registrazione del contratto.
- **Colonna 4 (Serie),** indicare il codice relativo alla modalità di registrazione:
 - ⇒ '1T' registrazione telematica tramite pubblico ufficiale
 - ⇒ '3' registrazione del contratto presso un ufficio dell'Agenzia delle Entrate;
 - ⇒ '3P' registrazione telematica tramite Siria e Iris;
 - ⇒ '3T' registrazione telematica tramite altre applicazioni (Locazione Web, Contratti online e modello RLI)
 - ⇒ '3A' e '3B' codici utilizzati negli anni passati presso gli uffici.
- **Colonna 5 (Numero e sottonumero di registrazione):** indicare il numero e l'eventuale sottonumero di registrazione del contratto.
- **Colonna 6 (Codice Ufficio):** indicare il codice identificativo dell'ufficio dell'Agenzia delle Entrate presso il quale è stato registrato il contratto. I codici sono reperibili sul sito www.agenziaentrate.gov.it nella tabella "Codici ufficio da utilizzare per il versamento delle annualità successive" presente nella sezione relativa alla registrazione dei contratti di locazione.
- **Colonna 7 (Codice identificativo del contratto),** indicare il codice identificativo del contratto composto da 17 caratteri e reperibile nella copia del modello di richiesta di registrazione del contratto restituito dall'ufficio o, per i contratti registrati per via telematica, nella ricevuta di registrazione. Se sono state compilate le colonne da 3 a 6 questa Colonna non va compilata.
- **Colonna 8 (Contratti non superiori 30 gg.):** barrare la casella nel caso di contratto di locazione non registrato di durata non superiore a trenta giorni complessivi nell'anno (per tale tipologia di contratto è previsto l'obbligo di registrazione solo in caso d'uso). Se è barrata questa casella, non vanno compilate né le colonne da 3 a 6 relative agli estremi di registrazione del contratto né la Colonna 7 relativa al codice identificativo del contratto.
- **Colonna 9 (Anno di presentazione dichiarazione ICI/IMU):** se per l'immobile è stata presentata la dichiarazione ICI oppure la dichiarazione Imu, indicare l'anno di presentazione.

Fabbricati locati a tassazione ordinaria

Se il fabbricato è dato in locazione, bisogna considerare, oltre alla rendita catastale, anche il **canone di locazione opportunamente rielaborato (reddito effettivo)**. È inoltre necessario verificare il tipo di contratto stipulato tra le parti in quanto anche questo elemento influisce in modo sostanziale sulle modalità di tassazione dell'immobile.



RICORDA - Si ricorda infatti che il D.Lgs. n. 23/2011 ha introdotto la c.d. **“Cedolare secca”**, che permette ai soggetti che percepiscono redditi per la locazione di immobili ad uso abitativo di sottoporli a tassazione sostitutiva agevolata.

Nel caso di **tassazione ordinaria IRPEF** bisogna indicare nel 730/2019 il valore che emerge dal contratto di locazione detratte le spese condominiali, ridotto del 5% a titolo forfetario e del 25% se si tratta di Venezia centro, isole della Giudecca, di Murano e di Burano. Il valore così ottenuto è definito reddito effettivo.

Talvolta tale reddito effettivo ottenuto deve tener conto di particolari situazioni.

1. Contratto di affitto comune a più immobili con rendite distinte.



OSSERVA - In questo caso bisogna indicare per ciascuna unità immobiliare la quota di canone ad essa relativa, ripartendo il canone proporzionalmente alla rendita catastale di ciascuna unità immobiliare.

2. Canoni di affitto percepiti da comproprietari.

In tale caso si dovrà tener conto se l'immobile è stato dato in locazione ad una terza persona o ad uno dei comproprietari.

Mentre nel primo caso il reddito che deriva dall'affitto viene imputato ad ogni proprietario in base alla percentuale di possesso indicata nel Quadro B, nel secondo caso il soggetto che vive nell'immobile dichiarerà solo la rendita catastale che riguarda la sua percentuale di possesso, mentre gli altri la loro quota di spettanza del canone di locazione.



ESEMPIO

Si supponga che tre fratelli possiedano un immobile a Roma in comproprietà per 1/3 ciascuno e lo abbiano locato ad uno di essi per tutto il 2016 ad un canone annuo di € 12.000,00. Il fratello che possiede ed abita l'immobile lo dichiarerà come abitazione principale come di seguito indicato:

CODICE FISCALE <input type="text"/> MOD. N. <input type="text"/>													
QUADRO B - Redditi dei fabbricati e altri dati													
SEZIONE I - REDDITI DEI FABBRICATI													
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13
			GIORNATA	%									
RENDITA	UTILIZZO	GIORNATA	%	CODICE CANONE	CANONE DI LOCAZIONE	CASI PARTICOLARI	CONTINUAZIONE (stesso immobile rigo precedente)	CODICE COMUNE	CEDOLARE SECCA	CASI PARTICOLARI IMU	STATO DI EMERGENZA		
B1	,00					,00	<input type="checkbox"/>						
B2	,00					,00	<input type="checkbox"/>						

Gli altri due fratelli dovranno indicare in Colonna 6 la parte di canone di loro spettanza che sarà pari a: € 12.000,00 x 0,95 / 2 = € 5.700,00

QUADRO B - Redditi dei fabbricati e altri dati												
SEZIONE I - REDDITI DEI FABBRICATI												
1	2	3		5	6	7	8	9	10	11	12	13
		RENDITA	UTILIZZO									
B1	600,00	3	365	33,33	1	5.700,00	5	<input type="checkbox"/>	H501			
B2	,00					,00		<input type="checkbox"/>				

3. Canoni di affitto non percepiti.

Il canone di locazione di competenza dell'anno 2018 **va indicato anche nel caso in cui non sia stato riscosso, in tutto o in parte.** Tale obbligo viene meno se il locatore ha una sentenza di sfratto per morosità emessa prima della scadenza per la presentazione del Mod. 730/2019. In tal caso, il locatore non è obbligato a indicare il canone non percepito, ma deve comunque assoggettare a tassazione la rendita catastale dell'immobile.

Le tipologie di contratto di affitto

Le modalità di determinazione del reddito dei fabbricati concessi in locazione variano a seconda che gli stessi siano locati in **regime non legale**, ad **equo canone** o in **regime convenzionato** del canone.

→ Rientrano nel "regime non legale del canone":

- i contratti stipulati in **regime di patti in deroga**, ai sensi della Legge n. 359/92;
- i contratti di **libero mercato**, stipulati ai sensi della Legge n. 431/98.



OSSERVA - Per gli immobili dati in locazione in questo regime, il reddito verrà determinato confrontando le quote di rendita catastale rivalutata del 5% e le quote di reddito effettivo (canone di locazione ridotto della deduzione forfetaria del 5%-25%).

→ Nel Regime ad equo canone il reddito effettivo va determinato allo stesso modo degli altri fabbricati locati, senza dover confrontare con la rendita catastale rivalutata;

→ i contratti di locazione a canone convenzionato sono dei contratti-tipo coordinati a livello nazionale da una convenzione quadro che fissa dei criteri tipo per la determinazione del canone di locazione. Tale contratto ha la durata minima di 3 anni, prorogabili per altri due, salva la facoltà di recedere del locatore.

Per incentivare tale tipo di contratti, il Legislatore ha previsto una serie di agevolazioni fiscali tanto per il locatore, quanto per il conduttore. Le agevolazioni per il locatore sono però riservate agli immobili situati nei Comuni ad alta tensione abitativa, la cui lista è fornita dalla Legge 21 febbraio 1989, n. 61 (quelle per il conduttore, invece, valgono ovunque).

APPROFONDIMENTO

Nell'ambito dei **contratti convenzionati**, è prevista una particolare categoria di contratti che mirano a soddisfare particolari esigenze che possono essere invocate tanto dal locatore quanto dal conduttore.

I **contratti transitori**, disciplinati dall'articolo 5, Legge n. 431/98, consentono alle parti di porre in essere un contratto di locazione di durata inferiore a quella minima prevista per i contratti convenzionati, ossia di **3 anni**.

La stipula di questo contratto è subordinata all'esigenza del conduttore di risiedere nell'immobile per un periodo limitato di tempo e per determinati motivi riconosciuti negli accordi locali siglati nei Comuni interessati (ad esempio, trasferimento temporaneo per motivi di lavoro). La causa che giustifica la natura transitoria del contratto deve essere provata con apposita documentazione da allegare al contratto.

Una particolare tipologia di contratti transitori sono quelli **stipulati da studenti** che, per esigenze di studio, lasciano il proprio comune di residenza per trasferirsi vicino all'università.

Tale tipologia di contratti, prevista ai commi 2 e 3, articolo 5, Legge n. 431/98, ha una **durata da sei mesi a tre anni**. Possono essere sottoscritti dal singolo studente, da gruppi di studenti universitari fuori sede o dalle aziende per il diritto allo studio. Al proprietario spetta un'ulteriore riduzione del 30% del reddito del fabbricato.

Fabbricati locati a cedolare secca

Se i fabbricati sono locati, il reddito da essi derivanti sarà assoggettato sia ad IMU che alle imposte sui redditi. In particolare, i fabbricati concessi in locazione potranno scontare:

- **IRPEF**, qualora siano locati a tassazione ordinaria;
- **l'imposta sostitutiva**, in caso di opzione da parte del locatore per la cedolare secca.

Come noto, il Legislatore con l'art. 3, D.Lgs. n. 23/2011 contenente "Disposizioni in materia di federalismo Fiscale Municipale" ha introdotto a **decorrere dal 2011** la c.d. "**cedolare secca**".

Il nuovo regime di tassazione "**alternativo**" rispetto a quello ordinario IRPEF è riservato alle **persone fisiche** in relazione ai redditi fondiari derivanti dalla **locazione di immobili ad uso abitativo**.

APPROFONDIMENTO

Le modifiche intervenute nella tassazione con cedolare secca sono le seguenti:

- **dal 2013** per i **contratti a canone concordato**, riducendo l'aliquota del prelievo **dal 19% al 15%**;
- **e dal 2014 dal 15% al 10%**.

L'art. 9 del D.L. n. 47 del 28.03.2014 stabilisce, infatti, che **per il quadriennio 2014-2017**, l'aliquota prevista all'articolo 3, comma 2, quarto periodo, del Decreto Legislativo 14 marzo 2011, n. 23, come modificato dall'articolo 4 del D.L. n. 102/2013, convertito, con modificazioni, dalla Legge 28 ottobre 2013, n. 124, **è ridotta al 10%**.

L'opzione può essere esercitata anche per **le unità immobiliari abitative locate** nei confronti di **cooperative edilizie per la locazione o enti senza scopo di lucro**, purché:

- sublocate a studenti universitari;
- e, date a disposizione dei comuni con rinuncia all'aggiornamento del canone di locazione o assegnazione.



ATTENZIONE! - La disposizione si applica anche ai contratti di locazione stipulati nei **comuni per i quali sia stato deliberato**, negli ultimi cinque anni precedenti la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, lo **stato di emergenza a seguito del verificarsi degli eventi calamitosi** di cui all'articolo 2 co.1 lett. c) della L. n. 225/92.

Dunque, la cedolare secca al 10% per chi affitta a canone concordato è estesa, oltre ai Comuni ad alta densità abitativa, anche ai **Comuni colpiti da calamità naturali** per i quali sia stato dichiarato lo stato di emergenza negli ultimi cinque anni.

Nel fare le valutazioni del caso, tale modifica va vista anche alla luce della **riduzione della deduzione forfetaria**, prevista per la tassazione fondiaria IRPEF dei proventi derivanti dalla locazione dei fabbricati.


La **deduzione**, infatti, grazie al D.L. 16/12, **viene compressa dal 15% al 5% dal 2013** e interessa i contratti ordinari (diversi da quelli a canone concordato).

In questa ottica sembra, quindi, **acquisire sempre più appeal l'opzione per la cedolare secca**.


Al riguardo si fa presente che già nell'anno d'imposta 2012, il numero di contribuenti che hanno scelto la cedolare secca è umentato del 79% rispetto al 2011.

Un incremento che dipende senz'altro dalla maggiore conoscenza delle regole del tributo, introdotto proprio nel 2011 tra mille complicazioni, e dall'emersione di una certa percentuale di affitti in nero.

DAL 2013:



DAL 2014:



Risoluzione 7 aprile 2005, n. 44/E

Con **Risoluzione 7 aprile 2005, n. 44/E**, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito la questione precisando che:

- ai **fini IRPEF**, poiché la base imponibile si determina facendo riferimento autonomamente ad ogni singolo periodo d'imposta, *"il proprietario dell'immobile, sin dal momento in cui il comune perde i requisiti per cui possa qualificarsi ad alta tensione abitativa, non è più ammesso a fruire dell'agevolazione fiscale [...]";*
- ai **fini dell'imposta di registro**, invece, le condizioni devono essere soddisfatte al **momento della registrazione del contratto di locazione**, dunque, la fuoriuscita del comune dall'elenco di quelli ad alta tensione abitativa in un periodo d'imposta successivo, non comporta la perdita del diritto all'agevolazione.

Proprio al fine di ristabilire un equilibrio tra le diverse soluzioni e dare attrattiva a tutti i contratti per l'ingresso nella cedolare, il Legislatore ha dedicato uno specifico articolo nel D.L. 102/2013.

L'intervento, recato dall'art. 4, si è sostanziato nella riduzione della misura del prelievo per i canoni dipendenti da contratti in regime di canone concordato, passata **dal 19% al 15%**.

Grazie all'art. 9 del D.L. n.47 del 28.03.2014, **l'aliquota è stata ulteriormente ridotta dal 15% al 10% per il quadriennio 2014-2017**.

Per l'individuazione delle fattispecie contrattuali che danno diritto a tale aliquota ridotta si può far riferimento a quanto previsto dalla **C.M. 26/E del 1 giugno 2011**, si tratta dei contratti:

- disciplinati dall'articolo 2, comma 3, della Legge 9 dicembre 1998, n. 431;
- e di quelli contemplati nell'articolo 8 della medesima legge relativi ad abitazioni site nei comuni con carenze di disponibilità abitative individuati dall'articolo 1, comma 1, lettere a) e b) del D.L. 30 dicembre 1988, n. 551 e negli altri comuni ad alta tensione abitativa individuati dal CIPE.



NOTA BENE - In sostanza, tale intervento consente di far **recuperare interesse** nella tassazione cedolare con riferimento a questa tipologia di contratti, visto che in precedenza, l'opzione conveniva solo per redditi relativamente elevati: oggi, al contrario, il punto di equivalenza tra tassazione ordinaria e tassazione cedolare si è **sostanzialmente livellato** per tutte le fattispecie reddituali. I contratti concordati, lasciando la tassazione IRPEF, perdono la deduzione del 30%, ma guadagnano un'**aliquota proporzionale che è di ben 11 punti percentuali minore** rispetto a quella prevista per gli altri contratti (10% contro 21%).

Nulla cambia, invece in relazione al prelievo sugli **altri tipi di contratti**, per i quali l'aliquota d'imposta proporzionale rimane invariata al 21% (contratti disciplinati dal codice civile o a canone libero, regolati dalla L. n. 431/98, anche di durata limitata, come le case per vacanze o per soddisfare esigenze specifiche).

SINTESI

Cedolare secca

La disciplina della cedolare secca può essere così sintetizzata.

<p>SOGGETTI INTERESSATI</p>	<p>Persone fisiche in possesso di redditi fondiari da locazione di immobili ad uso abitativo e relative pertinenze locate congiuntamente (categorie catastali da A1 a A11, escluso A10). Non sono interessate alla disciplina in esame le locazioni immobiliari (ad uso abitativo) effettuate nell'esercizio d'impresa / arti e professioni o da enti non commerciali.</p>
<p>TIPOLOGIE DI CONTRATTO</p>	<p>La possibilità di fruire della cedolare secca vale per tutti i contratti di locazione di unità immobiliari ad uso abitativo.</p> <p>La cedolare secca è quindi applicabile alle seguenti tipologie di contratto di locazione ad uso abitativo:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ contratto di locazione "libero"; ▪ contratto di locazione "concordato"; ▪ contratto di locazione transitorio; ▪ contratto di locazione per studenti; ▪ contratto di locazione ad uso turistico. <p>Il contribuente che possiede più immobili locati può optare per l'applicazione della cedolare secca sia in relazione a tutti i contratti, sia in relazione ad alcuni soltanto di essi.</p> <p>L'art. 9, comma 2, D.L. 28 marzo 2014, n. 47, ha esteso la possibilità di optare per il regime della cedolare per i contratti di locazione di unità abitative stipulati con cooperative edilizie per la locazione o con enti senza scopo di lucro purché sublocate dagli enti di cui sopra a studenti universitari e date a disposizione dei Comuni con rinuncia all'aggiornamento ISTAT del canone di locazione o assegnazione.</p>
<p>L'OPZIONE</p>	<p>L'applicazione della "cedolare secca" richiede una specifica opzione da parte del locatore. È richiesta, altresì, una comunicazione preventiva all'inquilino, con lettera raccomandata, a pena di inefficacia dell'opzione stessa.</p> <p>Dal 1° aprile 2014, l'opzione per la cedolare secca va esercitata obbligatoriamente con Mod. RLI approvato con Provvedimento 10 gennaio 2014. Unica eccezione è fatta per l'esercizio dell'opzione nei contratti di locazione di durata non superiore a 30 giorni complessivi nell'anno. Infatti, per tale tipologia contrattuale la disciplina prevede che l'opzione si eserciti in Dichiarazione dei Redditi.</p> <p>Il locatore che ha la facoltà di revocare l'opzione in ciascuna annualità contrattuale successiva a quella in cui è stata esercitata l'opzione, lo può fare, presentando un Mod. RLI opportunamente compilato e da quanto esposto nel Provvedimento 7 aprile 2011, entro il termine previsto per il pagamento dell'imposta di registro relativa all'annualità di riferimento (cioè all'annualità per la quale si intende ritornare al regime ordinario) con contestuale pagamento dell'imposta.</p>
<p>BASE IMPONIBILE</p>	<p>Canone di locazione (100%) stabilito dalle parti. Il reddito derivante dalla locazione immobiliare (ad uso abitativo) non può, comunque, essere inferiore alla rendita catastale determinata ai sensi dell'art. 37, comma 1, TUIR.</p> <p>Il mancato riferimento al comma 4-bis dell'art. 37, TUIR comporta che per determinare la base imponibile ai fini dell'applicazione dell'imposta sostitutiva non opera la deduzione forfetaria pari:</p>

	<ul style="list-style-type: none"> - al 5% per i contratti di locazione in generale; - al 5% più un'ulteriore deduzione del 30% per i contratti a canone concordato; - al 25% per i contratti di locazione di immobili situati nel centro di Venezia e nelle isole limitrofe (Giudecca, Murano e Burano); - al 35% per gli immobili di interesse storico artistico. <p>Pertanto si dovrà confrontare i canoni di locazione maturati nel periodo dell'opzione per la cedolare secca (assunti senza operare alcuna deduzione) con l'importo della rendita relativa al medesimo arco temporale, rivalutata del 5%.</p> <p>Il reddito da assoggettare alla cedolare secca sarà quello più elevato.</p>
<p style="text-align: center;">MISURA DELLA CEDOLARE</p>	<ul style="list-style-type: none"> ➤ 21% sui canoni relativi a tutti i contratti di locazione (ad esclusione dei contratti a canone convenzionato), compresi quelli non soggetti a registrazione (contratti di durata non superiore a 30 giorni complessivi nell'anno); ➤ 10%, in relazione ai contratti c.d. "concordati" ex art. 2, comma 3 e 8, Legge n. 431/98. <p>Viene applicata l'aliquota del 10% sui canoni relativi ad immobili locati a canone concordato, ai sensi dell'art. 2, comma 3 e art. 8, Legge n. 431/1998. La stessa aliquota si applica anche ai contratti con canone concordato stipulati per soddisfare esigenze abitative di studenti universitari (art. 5, comma 2, Legge n. 431/1998).</p> <p>Si ricorda che il D.L. n. 102/2013 aveva già disposto la riduzione dal 19% al 15% dell'aliquota per la cedolare secca per i contratti a canone concordato, con decorrenza dal 2013; l'aliquota del 15%, dunque, tornerà nuovamente ad applicarsi a partire dal 2018.</p> <p>Il D.L. 28 marzo 2014, n. 47, ha ampliato la possibilità di fruire dell'aliquota agevolata del 10% anche ai contratti di locazione stipulati nei Comuni per i quali è stato deliberato lo stato di emergenza "nei 5 anni precedenti" il 28 maggio 2014 (data di entrata in vigore della Legge di conversione).</p>
<p style="text-align: center;">IMPOSTE "SOSTITUITE"</p>	<ul style="list-style-type: none"> ➤ IRPEF; ➤ addizionali regionali e comunali Irpef; ➤ imposta di registro; ➤ imposta di bollo; ➤ permane l'obbligo di registrazione del contratto, che assorbe anche la comunicazione alla P.S.
<p style="text-align: center;">AGGIORNAMENTO CANONEDI LOCAZIONE</p>	<p>Per la durata di validità dell'opzione è sospesa, in via inderogabile, la possibilità di chiedere l'aggiornamento del canone di locazione.</p>

QUADRO C - REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATI

In questo quadro vanno indicati i **redditi di lavoro dipendente**, i **redditi di pensione** e i **redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente** percepiti nell'anno 2018.

QUADRO C - Redditi di lavoro dipendente e assimilati											
SEZIONE I - REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATI									Casi particolari		
1	2	3	1	2	3	1	2	3			
C1	TIPOLOGIA REDDITO	INDETERMINATO/ DETERMINATO	REDDITO (punti 1, 2, 3 CU 2018)	C2	TIPOLOGIA REDDITO	INDETERMINATO/ DETERMINATO	REDDITO (punti 1, 2, 3 CU 2018)	C3	TIPOLOGIA REDDITO	INDETERMINATO/ DETERMINATO	REDDITO (punti 1, 2, 3 CU 2018)
			,00				,00				,00
SOMME PER PREMI DI RISULTATO E WELFARE AZIENDALE											
1	2	3	4	5	6	7	8	9			
C4	TIPOLOGIA LIMITE	SOMME A TASSAZIONE ORDINARIA	SOMME A IMPOSTA SOSTITUTIVA	RITENUTE IMPOSTA SOSTITUTIVA	BENEFIT	BENEFIT A TASSAZIONE ORDINARIA	TASSAZIONE ORDINARIA	TASSAZIONE SOSTITUTIVA	ASSENZA REQUISITI		
		,00	,00	,00	,00	,00					
C5 PERIODO DI LAVORO – giorni per i quali spettano le detrazioni (punti 6 e 7 CU 2018)											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
SEZIONE II - ALTRI REDDITI ASSIMILATI A QUELLI DI LAVORO DIPENDENTE											
1	2	3	1	2	3	1	2	3			
C6	ASSEGNO DEL CONIUGE	REDDITO (punti 4 e 5 CU 2018)	C7	ASSEGNO DEL CONIUGE	REDDITO (punti 4 e 5 CU 2018)	C8	ASSEGNO DEL CONIUGE	REDDITO (punti 4 e 5 CU 2018)			
		,00			,00			,00			
SEZIONE III - RITENUTE IRPEF E ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF											
1	2	3	1	2	3	1	2	3			
C9	RITENUTE IRPEF (punto 21 CU 2018)		C10	RITENUTE ADDIZIONALE REGIONALE (punto 22 CU 2018)		C11	RITENUTE SALDO ADDIZIONALE COMUNALE 2017 (punto 26 CU 2018)				
		,00			,00			,00			
SEZIONE IV - RITENUTE ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF											
1	2	3	1	2	3	1	2	3			
C11	RITENUTE ACCONTO ADDIZIONALE COMUNALE 2017 (punto 26 CU 2018)		C12	RITENUTE SALDO ADDIZIONALE COMUNALE 2017 (punto 27 CU 2018)		C13	RITENUTE ACCONTO ADDIZIONALE COMUNALE 2018 (punto 29 CU 2018)				
		,00			,00			,00			
SEZIONE V - BONUS IRPEF											
1	2	3	4	5	6	7	8	9			
C14	CODICE BONUS (punto 391 CU 2018)	BONUS EROGATO (punto 392 CU 2018)	TIPOLOGIA ESENZIONE	PARTE REDDITO ESENTE	QUOTA TFR						
		,00		,00	,00			,00			

I dati da indicare nel Quadro C possono essere ricavati dalla **Certificazione Unica 2019** rilasciata dal sostituto d'imposta (datore di lavoro o ente pensionistico) oppure dalla **certificazione** rilasciata dal soggetto che non possiede la qualifica di sostituto (ad esempio il privato per il lavoratore domestico).

Se il rapporto di lavoro viene interrotto prima che sia disponibile la Certificazione Unica 2019, il sostituto d'imposta, oltre a rilasciare la C.U. 2019 a seguito di richiesta del dipendente, è tenuto anche a rilasciare la **Certificazione Unica entro il 31 marzo 2019**.

Pertanto, per la compilazione della Dichiarazione dei Redditi, i dati devono essere comunque ricavati dalla Certificazione Unica.



ATTENZIONE! - Se il contribuente nel corso dell'anno ha avuto più rapporti di lavoro dipendente o assimilati e ha chiesto **all'ultimo datore di lavoro di tener conto degli altri redditi percepiti**, deve indicare in questo quadro i dati presenti nella Certificazione Unica rilasciata da quest'ultimo.

Per i contribuenti che percepiscono redditi di lavoro dipendente, pensione ed assimilati sono previste delle **detrazioni d'imposta**. Il calcolo della detrazione spettante è effettuato da chi presta l'assistenza fiscale tenendo conto oltre che del reddito di lavoro anche del reddito complessivo.

La detrazione può spettare per intero, solo in parte o non spettare a seconda della situazione reddituale del contribuente.

La Certificazione Unica

Il **datore di lavoro, ente pensionistico o altro sostituto d'imposta**, a norma dell'art. 4, commi 6-ter e 6-quater del D.P.R. n. 322/1998, deve compilare e rilasciare al contribuente la **Certificazione Unica** dei redditi di lavoro dipendente, equiparati ed assimilati per attestare i redditi che sono stati corrisposti nel corso del periodo d'imposta.

Dall'anno 2015, relativamente all'anno d'imposta 2014, i sostituti d'imposta sono tenuti a compilare la **Certificazione Unica** che **sostituisce il vecchio Mod. CUD** e dovranno comunicare telematicamente sia i redditi di lavoro dipendente e assimilati, che i redditi di lavoro autonomo e delle provvigioni.



ATTENZIONE! - Nelle istruzioni ministeriali che guidano alla compilazione della Certificazione Unica sono elencate le tipologie di reddito per le quali è obbligatorio predisporre il documento.

Trattasi in particolare di: redditi di lavoro dipendente, equiparati e assimilati e ai redditi di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi. Per ciascuna di dette tipologie è necessario indicare le ritenute effettuate siano esse a titolo d'acconto o a titolo d'imposta.

In merito invece ai dividendi percepiti dal socio questi ultimi non vanno indicati nella CU, ma nella CUPE approvata con Provvedimento del 07.01.2013.

Consegna della Certificazione Unica ai percettori

La CU 2019 deve essere consegnata ai percettori **entro il 31 marzo 2019 ma deve essere trasmessa, per via telematica, all'Agenzia delle Entrate entro il 7 marzo**.

Le istruzioni alla compilazione della Certificazione Unica, prevedono che l'obbligo di consegna della stessa avvenga:

- ⇒ entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello in cui le somme e i valori sono stati corrisposti; ovvero,
- ⇒ entro 12 giorni dall'eventuale richiesta del dipendente che abbia cessato il rapporto nel corso dell'anno.



Il sostituto d'imposta dovrà consegnare la Certificazione Unica 2019 **al contribuente in duplice copia** e ad essa dovranno essere **allegate le istruzioni per il contribuente**.

Le certificazioni potranno essere sottoscritte anche attraverso sistemi di elaborazione automatica.


Presentazione del flusso telematico

Il flusso dei dati deve essere effettuato esclusivamente **per via telematica all'Agencia delle Entrate**:

- ⇒ **direttamente;** o,
- ⇒ **tramite un intermediario abilitato;**

secondo quanto disposto dall'art. 3, comma 2 del DPR n. 322/1998.

Le Certificazioni Uniche rilasciate dai sostituti d'imposta, devono essere inviate all'Agencia **entro il 7 marzo** anche se attestano tipologie reddituali che non andranno inserite nella Dichiarazione dei Redditi precompilata.



L'obbligo dell'invio telematico

L'obbligo di trasmettere telematicamente all'Amministrazione Finanziaria la **Certificazione Unica** entro il 7 marzo, ha trovato propria giustificazione nel debutto del nuovo **Mod. 730 precompilato**.


A partire dal periodo d'imposta 2014 l'Amministrazione Finanziaria, infatti, fornisce ai contribuenti, ove possibile, la Dichiarazione dei Redditi (Mod. 730) che riporta i dati fiscali necessari per la liquidazione di eventuali imposte a debito o a credito.

In proposito, l'Amministrazione Finanziaria ha ritenuto opportuno incrementare la "vecchia certificazione" con ulteriori dati utili per la precompilazione del Mod. 730, inserendo, oltre agli ordinari dati anche:

- ⇒ i dati relativi al coniuge e familiari a carico;
- ⇒ i redditi corrisposti in favore di lavoratori autonomi occasionali (i cui redditi possono essere indicati nel Quadro D del Modello 730);

- ⇒ i redditi di lavoro autonomo abituale;
- ⇒ altre tipologie reddituali, quali le provvigioni.

L'invio telematico della Certificazione Unica non sostituisce l'obbligo di presentazione del Mod. 770, da inviare telematicamente entro il 31 ottobre.



Tuttavia l'Amministrazione Finanziaria, per poter predisporre la nuova dichiarazione precompilata dovrà utilizzare anche altre informazioni:

- disponibili in Anagrafe tributaria;
- trasmesse da soggetti terzi (es. somme relative ad oneri detraibili o deducibili comunicate da istituti bancari o assicurativi).



ATTENZIONE! - Per verificare la completezza, la qualità e la tempestività di trasmissione dei flussi informativi utili per la predisposizione della dichiarazione precompilata l'Amministrazione Finanziaria si avvale di un'**apposita unità di monitoraggio**.

Le sanzioni

È prevista una sanzione pari ad **€ 100,00 per ogni certificazione omessa, tardiva o errata**.

In ogni caso, non vengono applicate sanzioni se, in presenza di una errata trasmissione, si provvede all'invio della corretta certificazione entro i cinque giorni successivi alla scadenza **del 7 marzo 2019**.

Resta fermo comunque l'obbligo di inviare le certificazioni corrette anche dopo tale termine.

Non è contemplata la possibilità di avvalersi dell'istituto del ravvedimento operoso in quanto la tempistica tra invio delle certificazioni (7 marzo) e l'utilizzo delle stesse per la predisposizione della precompilata (che viene resa disponibile ai contribuenti a partire dal 15 aprile) non è compatibile con i termini e i tempi normativamente previsti per l'istituto del ravvedimento.

Per espressa disposizione normativa, la sanzione di € 100,00 si applica **senza la possibilità di beneficiare della c.d. "sanzione unica" derivante dal cumulo giuridico**.

No al ravvedimento

L'Agenzia delle Entrate in occasione dello scorso **Telefisco 2015** tenutosi il **29 gennaio 2015**, ha evidenziato che, in caso di errori nella compilazione e nell'invio della CU, **non si può ipotizzare una regolarizzazione spontanea** a opera del sostituto, ricorrendo, all'istituto del ravvedimento operoso: non è contemplato il pagamento della sanzione ridotta ex articolo 13 del D.Lgs. 472/1997.



La motivazione fornita riguarda la **tempistica dell'obbligo**: l'invio delle certificazioni nelle scadenze prefissate è **necessario per consentire l'elaborazione della dichiarazione precompilata** che deve essere resa disponibile on-line per i contribuenti entro il 15 aprile.

La compilazione del Quadro C

Il **Quadro C** è suddiviso nelle **seguenti sezioni**:

- **Sezione I:** redditi di lavoro dipendente, di pensione e alcuni redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente (i lavoratori dipendenti del settore privato, in alcuni casi particolari, indicano anche le somme percepite per l'incremento della produttività);
- **Sezione II:** altri redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente che non vanno riportati nella sezione I;
- **Sezione III:** ritenute Irpef e addizionale regionale all'Irpef trattenuta dal datore di lavoro sui redditi indicati nelle Sezioni I e II;
- **Sezione IV:** addizionale comunale all'Irpef trattenuta dal datore di lavoro sui redditi indicati nelle Sezioni I e II;
- **Sezione V:** Bonus Irpef.

QUADRO C - Redditi di lavoro dipendente e assimilati														
SEZIONE I - REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATI												Casi particolari		
1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4			
C1	TIPO	INDETERMINATO DETERMINATO	REDDITO (punti 1, 2, 3, 485 CU 2019)	REDDITI ESTERI	C2	TIPO	INDETERMINATO DETERMINATO	REDDITO (punti 1, 2, 3, 485 CU 2019)	REDDITI ESTERI	C3	TIPO	INDETERMINATO DETERMINATO	REDDITO (punti 1, 2, 3, 485 CU 2019)	REDDITI ESTERI
			,00					,00						,00
SOMME PER PREMI DI RISULTATO E WELFARE AZIENDALE														
C4	1	2	3	4	5	6								
	TIPOLOGIA LIMITE	SOMME A TASSAZIONE ORDINARIA	SOMME A IMPOSTA SOSTITUTIVA	RITENUTE IMPOSTA SOSTITUTIVA	BENEFIT	BENEFIT A TASSAZIONE ORDINARIA								
			,00	,00	,00	,00								
C5	7	8	9	1		2								
	TASSAZIONE ORDINARIA	TASSAZIONE SOSTITUTIVA	ASSENZA REQUISITI	PERIODO DI LAVORO – giorni per i quali spettano le detrazioni (punti 6, 7, 492 CU 2019)	LAVORO DIPENDENTE	PENSIONE								
SEZIONE II - ALTRI REDDITI ASSIMILATI A QUELLI DI LAVORO DIPENDENTE														
C6	1	2	C7		1	2	C8	1	2					
	ASSEGNO DEL CONIUGE	REDDITO (punti 4 e 5 CU 2019)	ASSEGNO DEL CONIUGE	REDDITO (punti 4 e 5 CU 2019)	ASSEGNO DEL CONIUGE	REDDITO (punti 4 e 5 CU 2019)		ASSEGNO DEL CONIUGE	REDDITO (punti 4 e 5 CU 2019)					
		,00		,00		,00								,00
SEZIONE III - RITENUTE IRPEF E ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF														
C9	1		2		1		2		C10		1		2	
	RITENUTE IRPEF (punto 21 CU 2019)		RITENUTE IMPOSTA SOSTITUTIVA R.I.T.A. (punto 487 CU 2019)		RITENUTE ADDIZIONALE REGIONALE (punto 22 CU 2019)						RITENUTE ADDIZIONALE REGIONALE (punto 22 CU 2019)			
		,00		,00		,00							,00	
SEZIONE IV - RITENUTE ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF														
C11	1			C12			C13							
	RITENUTE ACCONTO ADDIZIONALE COMUNALE 2018 (punto 26 CU 2019)		RITENUTE SALDO ADDIZIONALE COMUNALE 2018 (punto 27 CU 2019)		RITENUTE ACCONTO ADDIZIONALE COMUNALE 2019 (punto 29 CU 2019)									
		,00		,00		,00								,00
SEZIONE V - BONUS IRPEF														
C14	1	2	4	5										
	CODICE BONUS (punto 391 CU 2019)	BONUS EROGATO (punto 392 CU 2019)	ESENZIONE RICERCATORI E DOCENTI	QUOTA TFR (punto 478 CU 2019)										
		,00		,00										,00

Sezione I - Redditi di lavoro dipendente e assimilati

In questa sezione vanno indicati i **redditi di lavoro dipendente**, di **pensione** e **alcuni redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente**, per i quali spetta una detrazione d'imposta rapportata al periodo di lavoro.

In presenza della Certificazione Unica 2019, l'importo del reddito di lavoro dipendente è riportato nel punto 1, mentre il reddito di pensione è indicato nel punto 3.

Si tratta in particolare di:

- redditi di lavoro dipendente e di pensione. Vedere in Appendice la voce "Stipendi, redditi e pensioni prodotti all'estero";
- redditi di lavoro dipendente svolto all'estero in zone di frontiera. Vedere in Appendice il punto 2 della voce "Stipendi, redditi e pensioni prodotti all'estero";
- indennità e somme da assoggettare a tassazione, corrisposte ai lavoratori dipendenti da parte dell'INPS o di altri Enti. Ad esempio: cassa integrazione guadagni, mobilità, disoccupazione ordinaria e speciale (nell'edilizia, nell'agricoltura, ecc.), malattia, maternità ed allattamento, TBC e post-tubercolare, donazione di sangue, congedo matrimoniale;
- indennità e compensi, a carico di terzi, percepiti dai lavoratori dipendenti per incarichi svolti in relazione a tale qualità, ad esclusione di quelli che, per clausola contrattuale, devono essere riversati al datore di lavoro e di quelli che per legge devono essere riversati allo Stato;
- trattamenti periodici integrativi corrisposti dai Fondi Pensione maturati fino al 31 dicembre 2006; nonché l'ammontare imponibile erogato della prestazione maturata dal 1° gennaio 2001 al 31 dicembre 2006 nel caso di riscatto (art. 14 del D.Lgs. n. 252/2005), che non dipenda dal pensionamento dell'iscritto o dalla cessazione del rapporto di lavoro per mobilità o altre cause non riconducibili alla volontà delle parti (c.d. **riscatto volontario**);
- compensi percepiti dai soggetti impegnati in lavori socialmente utili in conformità a specifiche disposizioni normative;
- retribuzioni corrisposte dai privati agli autisti, giardinieri, collaboratori familiari ed altri addetti alla casa e le altre retribuzioni sulle quali, in base alla legge, non sono state effettuate ritenute d'acconto;
- compensi dei lavoratori soci di cooperative di produzione e lavoro, di servizi, agricole e di prima trasformazione dei prodotti agricoli e della piccola pesca, nei limiti dei salari correnti aumentati del 20 per cento;
- somme percepite come borsa di studio o assegno, premio o sussidio per fini di studio e di addestramento professionale (tra le quali rientrano le somme corrisposte ai soggetti impegnati in piani di inserimento professionale), se erogate al di fuori di un rapporto di lavoro dipendente e sempre che non sia prevista una specifica esenzione;
- indennità per la cessazione di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa non assoggettabili a tassazione separata (le indennità sono assoggettabili a tassazione separata se il diritto a percepirlle risulta da atto di data certa anteriore all'inizio del rapporto o se derivano da controversie o transazioni in materia di cessazione del rapporto di collaborazione coordinata e continuativa);
- remunerazioni dei sacerdoti della Chiesa cattolica;
- assegni corrisposti:
 - dall'Unione delle Chiese cristiane avventiste del 7° giorno per il sostentamento dei ministri del culto e dei missionari;
 - dalle Assemblee di Dio in Italia per il sostentamento dei propri ministri di culto;
 - dall'Unione Cristiana Evangelica Battista d'Italia per il sostentamento dei propri ministri di culto;
 - per il sostentamento totale o parziale dei ministri di culto della Chiesa Evangelica Luterana in Italia e delle Comunità collegate;

- dalla Sacra Arcidiocesi ortodossa d'Italia ed Esarcato per l'Europa Meridionale per il sostentamento totale o parziale dei ministri di culto;
 - dalla Chiesa apostolica in Italia per il sostentamento totale o parziale dei propri ministri di culto;
 - dall'Unione Buddhista Italiana e dagli organismi da essa rappresentati per il sostentamento totale e parziale dei ministri di culto;
 - dall'Unione Induista Italiana e dagli organismi da essa rappresentati per il sostentamento totale e parziale dei ministri di culto;
- compensi corrisposti ai medici specialisti ambulatoriali e ad altre figure operanti nelle ASL con contratto di lavoro dipendente (ad esempio biologi, psicologi, medici addetti all'attività della medicina dei servizi, alla continuità assistenziale e all'emergenza sanitaria territoriale, ecc.);
- somme e valori in genere, a qualunque titolo percepiti, anche sotto forma di erogazioni liberali in relazione a rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, lavori a progetto o collaborazioni occasionali svolti senza vincolo di subordinazione e di impiego di mezzi organizzati e con retribuzione periodica prestabilita.

Tra i compensi rientrano anche quelli percepiti per:

- cariche di amministratore, sindaco o revisore di società, associazioni e altri enti con o senza personalità giuridica;
- collaborazioni a giornali, riviste, enciclopedie e simili, con esclusione di quelli corrisposti a titolo di diritto d'autore;
- partecipazioni a collegi e a commissioni.

Non costituiscono redditi derivanti da rapporti di collaborazione coordinata e continuativa i compensi percepiti per uffici e collaborazioni che rientrano:

- a) nell'oggetto proprio dell'attività professionale esercitata dal contribuente in base a una previsione specifica dell'ordinamento professionale (ad esempio compensi percepiti da ragionieri o dottori commercialisti per l'ufficio di amministratore, sindaco o revisore di società o enti) o di una connessione oggettiva con l'attività libero professionale resa (compensi percepiti da un ingegnere per l'amministrazione di una società edile);
- b) nei compiti istituzionali compresi nell'attività di lavoro dipendente resa dal contribuente;
- c) nell'ambito di prestazioni di carattere amministrativo-gestionale di natura non professionale rese in favore di società e associazioni sportive dilettantistiche.

Non concorrono alla formazione del reddito complessivo e, pertanto, non devono essere dichiarati i compensi derivanti da rapporti di collaborazione coordinata e continuativa che sono stati corrisposti dall'artista o professionista, al coniuge, ai figli affidati o affiliati, minori di età o permanentemente inabili al lavoro e agli ascendenti.

□ **RIGHI DA C1 A C3 - REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATI**

Tali righe permettono al contribuente di indicare i dati relativi a più redditi percepiti nell'arco dell'anno d'imposta 2018.

➤ **COLONNA 1**

QUADRO C - Redditi di lavoro dipendente e assimilati														
SEZIONE I - REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATI											Casi particolari			
C1	1	2	3	4	C2	1	2	3	4	C3	1	2	3	4
	TIPO	INDETERMINATO/DETERMINATO	REDDITO (punti 1, 2, 3, 485 CU 2019)	REDDITI ESTERI		TIPO	INDETERMINATO/DETERMINATO	REDDITO (punti 1, 2, 3, 485 CU 2019)	REDDITI ESTERI		TIPO	INDETERMINATO/DETERMINATO	REDDITO (punti 1, 2, 3, 485 CU 2019)	REDDITI ESTERI
				,00					,00					,00
SOMME PER PREMI DI RISULTATO E WELFARE AZIENDALE														
C4	1	2	3	4	5	6								
	TIPOLOGIA LIMITE	SOMME A TASSAZIONE ORDINARIA	SOMME A IMPOSTA SOSTITUTIVA	RITENUTE IMPOSTA SOSTITUTIVA	BENEFIT	BENEFIT A TASSAZIONE ORDINARIA								
		,00		,00	,00	,00								
C5	7	8	9	1	2									
	TASSAZIONE ORDINARIA	TASSAZIONE SOSTITUTIVA	ASSENZA REQUISITI	LAVORO DIPENDENTE	PENSIONE									

Indicazione dei codici:
 1- Lavoro dipendente
 2 - Pensione
 3 - Lavoro socialmente utile
 4 – Lavoro estero in zone di frontiera

Alla Colonna 1 (Tipologia reddito) va indicata uno dei seguenti codici che identifica il reddito (la compilazione di questa Colonna è obbligatoria):

- '1' redditi di **pensione**; nel caso di pensione è compilato il punto 3 del Mod. CU 2019;
- '2' redditi di **lavoro dipendente** o assimilati, nonché trattamenti pensionistici integrativi;
- '3' compensi percepiti per **lavori socialmente utili in regime agevolato**. Nel caso di compensi percepiti per lavori socialmente utili da chi ha raggiunto l'età prevista dalla vigente legislazione per la pensione di vecchiaia, si applica un regime fiscale agevolato in presenza delle condizioni previste dalla specifica normativa.

Se i compensi hanno fruito del regime agevolato, nella Certificazione Unica 2019 sono riportati sia i compensi esclusi dalla tassazione (quota esente, punto 496) sia quelli assoggettati a tassazione (quota imponibile, punto 497)

REDDITI ASSOGGETTATI A RITENUTA A TITOLO DI IMPOSTA

REDDITI ASSOGGETTATI A RITENUTA A TITOLO DI IMPOSTA

Totale redditi		Totale ritenute Irpef		Totale ritenute Irpef sospese	
481		482		483	
Causale	Redditi	Titolo	Ritenute Irpef	Ritenute Irpef sospese	Periodo di partecipazione
484	485	486	487	488	489 anni mesi
PERIODO					
Aliquote	Anticipazioni reintegrate	Numero di giorni	Data di inizio	Data di cessazione	Codice fiscale del sostituto
490	491	492	493 giorno mese anno	494 giorno mese anno	495
LAVORI SOCIALMENTE UTILI					
Quota esente		Quota imponibile		Ritenute Irpef	Addizionale regionale all'Irpef
496		497		498	499
500		501			

nonché le ritenute dell'Irpef (punto 498) e dell'addizionale regionale (punto 499) trattenute dal datore di lavoro.

REDDITI ASSOGGETTATI A RITENUTA A TITOLO DI IMPOSTA

REDDITI ASSOGGETTATI A RITENUTA A TITOLO DI IMPOSTA

Totale redditi		Totale ritenute Irpef		Totale ritenute Irpef sospese	
481		482		483	
Causale	Redditi	Titolo	Ritenute Irpef	Ritenute Irpef sospese	Periodo di partecipazione
484	485	486	487	488	489 anni mesi
PERIODO					
Aliquote	Anticipazioni reintegrate	Numero di giorni	Data di inizio	Data di cessazione	Codice fiscale del sostituto
490	491	492	493 giorno mese anno	494 giorno mese anno	495
LAVORI SOCIALMENTE UTILI					
Quota esente		Quota imponibile		Ritenute Irpef	Addizionale regionale all'Irpef
496		497		498	499
500		501			

In questo caso indicare:

- nella colonna 3 dei rigi da C1 a C3, la somma dei due importi (quota esente + quota imponibile);

QUADRO C - Redditi di lavoro dipendente e assimilati

SEZIONE I - REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATI

1		3		1		3		1		3	
C1	TIPO	INDETERMINATO/DETERMINATO	REDDITO (punti 1, 2, 3, 485 CU 2019)	REDDITI ESTERI	C2	TIPO	INDETERMINATO/DETERMINATO	REDDITO (punti 1, 2, 3, 485 CU 2019)	REDDITI ESTERI	C3	TIPO
SOMME PER PREMI DI RISULTATO E WELFARE AZIENDALE											
1		2		3		4		5		6	
C4	TIPOLOGIA LIMITE	SOMME A TASSAZIONE ORDINARIA		SOMME A IMPOSTA SOSTITUTIVA		RITENUTE IMPOSTA SOSTITUTIVA		BENEFIT		BENEFIT A TASSAZIONE ORDINARIA	
7		8		9		10		11		12	
	TASSAZIONE ORDINARIA	TASSAZIONE SOSTITUTIVA		ASSENZA REQUISITI							
LAVORO DIPENDENTE											
1		2		3		4		5		6	
C5	PERIODO DI LAVORO - giorni per i quali spettano le detrazioni (punti 6, 7, 482 CU 2019)	LAVORO DIPENDENTE		PENSIONE							

- nella colonna 7 del rigo F2 del quadro F (e non nel rigo C9 del quadro C), l'importo delle ritenute Irpef;

QUADRO F - Acconti, ritenute, eccedenze e altri dati

SEZIONE I - ACCONTI IRPEF, ADDIZIONALE COMUNALE E CEDOLARE SECCA RELATIVI AL 2018 TRATTENUTI E/O VERSATI CON F24

1		2		3		4		5		6	
F1	Acconto IRPEF 2018	Prima rata	Seconda o unica rata	Acconto Addizionale Comunale 2018	Importo	Acconto cedolare secca 2018	Prima rata	Seconda o unica rata			
SEZIONE II - ALTRE RITENUTE SUBITE DIVERSE DA QUELLE INDICATE NEI QUADRI C E D											
1		2		3		4		5		6	
F2	Codice	IRPEF	Addizionale Regionale	Addizionale Comunale	Addizionale Regionale IRPEF attività sportive dilettantistiche	Addizionale Comunale IRPEF attività sportive dilettantistiche	IRPEF per lavori socialmente utili	Addizionale Regionale IRPEF per lavori socialmente utili			

– nella colonna 8 del rigo F2 del quadro F (e non nel rigo C10 del quadro C) l'importo delle ritenute addizionale regionale.

CODICE FISCALE		MOD. N.						
QUADRO F - Acconti, ritenute, eccedenze e altri dati								
SEZIONE I - ACCONTI IRPEF, ADDIZIONALE COMUNALE E CEDOLARE SECCA RELATIVI AL 2018 TRATTENUTE E/O VERSATI CON F24								
F1	Acconto IRPEF 2018	1 Prima rata	2 Seconda o unica rata	Acconto Addizionale Comunale 2018	3 Importo	Acconto cedolare secca	4 Prima rata	5 Seconda o unica rata
		,00	,00		,00		,00	,00
SEZIONE II - ALTRE RITENUTE SUBITE DIVERSE DA QUELLE INDICATE NEI QUADRI C E D								
F2	1 Codice	2 IRPEF	3 Addizionale Regionale	4 Addizionale Comunale	5 Addizionale Regionale IRPEF attività sportive dilettantistiche	6 Addizionale Comunale IRPEF attività sportive dilettantistiche	7 IRPEF per lavori socialmente utili	8 Addizionale Regionale IRPEF per lavori socialmente utili
		,00	,00	,00	,00	,00		,00

e non nel rigo C9 del quadro C e C10 del quadro C

SEZIONE III - RITENUTE IRPEF E ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF			
C9	RITENUTE IRPEF (punto 21 CU 2019)	1	2
		X	X
		,00	,00
C10	RITENUTE ADDIZIONALE REGIONALE (punto 22 CU 2019)		
			,00

Se i compensi non hanno fruito del regime agevolato e pertanto sono stati assoggettati a regime ordinario, i compensi percepiti per lavori socialmente utili sono stati indicati nel punto 1 (tempo indeterminato) e/o 2 (tempo determinato) della Certificazione Unica 2019 e le ritenute Irpef e l'addizionale regionale rispettivamente nei punti 21 e 22 della stessa Certificazione Unica. In questo caso l'importo dei compensi indicati nel punto 1 e/o 2 dovrà essere riportato nella colonna 3 di uno dei righe da C1 a C3, riportando nella relativa casella di colonna 1 il codice 2, mentre le ritenute Irpef e l'addizionale regionale trattenuta dovranno essere riportate rispettivamente nei righe C9 e C10 del quadro C.

Se il reddito complessivo del lavoratore, al netto della deduzione per l'abitazione principale e le relative pertinenze, risulta superiore a 9.296,22 euro, i compensi erogati per lavori socialmente utili saranno assoggettati a Irpef e all'addizionale regionale e comunale all'Irpef anche se hanno fruito del regime agevolato risultante dalla Certificazione Unica (codice 3 indicato nella colonna 1 dei righe da C1 a C3);

- **'4' redditi di lavoro dipendente prestato, in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto, all'estero in zone di frontiera** ed in altri Paesi limitrofi da persone residenti nel territorio dello Stato.
- **'5' redditi di lavoro dipendente**, prodotti in euro, dai contribuenti iscritti nei registri anagrafici dei comuni di Campione d'Italia;
- **'6' redditi di pensione**, prodotti in euro, dai contribuenti iscritti nei registri anagrafici dei comuni di Campione d'Italia;
- **'7' redditi di pensione** in favore dei superstiti corrisposte agli orfani;
- **'8' redditi di pensione**, prodotti in euro, in favore dei superstiti corrisposte agli orfani iscritti nei registri anagrafici del comune di Campione d'Italia.

➤ COLONNA 2

QUADRO C - Redditi di lavoro dipendente e assimilati															
SEZIONE I - REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATI											Casi particolari				
C1	1	2	3	4	C2	1	2	3	4	C3	1	2	3	4	
	TIPO	INDETERMINATO/DETERMINATO	REDDITO (punti 1, 2, 3, 485 CU 2019)	REDDITI ESTERI		TIPO	INDETERMINATO/DETERMINATO	REDDITO (punti 1, 2, 3, 485 CU 2019)	REDDITI ESTERI		TIPO	INDETERMINATO/DETERMINATO	REDDITO (punti 1, 2, 3, 485 CU 2019)	REDDITI ESTERI	
			,00				,00						,00		
SOMME PER PREMI DI RISULTATO E WELFARE AZIENDALE															
C4	1	2	3	4	5	6									
	TIPOLOGIA LIMITE	SOMME A TASSAZIONE ORDINARIA	SOMME A IMPOSTA SOSTITUTIVA	RITENUTE IMPOSTA SOSTITUTIVA	BENEFIT	BENEFIT A TASSAZIONE ORDINARIA									
		,00		,00	,00	,00									
C5	7 TASSAZIONE ORDINARIA			8 TASSAZIONE SOSTITUTIVA			9 ASSENZA REQUISITI								
PERIODO DI LAVORO – giorni per i quali spettano le detrazioni (punti 6, 7, 492 CU 2019)											1	2			
											LAVORO DIPENDENTE	PENSIONE			

Indicazione dei codici:
 1- Lavoro a tempo indeterminato
 2- Lavoro a tempo determinato

Colonna 2 (Indeterminato/Determinato) nel caso di reddito di lavoro dipendente, compensi per lavori socialmente utili o redditi prodotti in zone di frontiera e redditi prodotti in euro dai residenti a Campione d'Italia, riportare il codice '1' contratto a tempo indeterminato se nella Certificazione Unica risulta compilato il punto 1, riportare il codice '2' contratto a tempo determinato se nella Certificazione Unica risulta compilato il punto 2.

In questo caso indicare uno dei seguenti codici:

- "1" se il contratto di lavoro è a tempo indeterminato;
- "2" se il contratto di lavoro è a tempo determinato.

➤ **Colonna 3 (Reddito):** riportare l'importo dei redditi percepiti riportato nel punto 1 (se reddito dipendente o assimilato) o nel punto 3 (se reddito di pensione) del Modello CU 2019.

QUADRO C - Redditi di lavoro dipendente e assimilati															
SEZIONE I - REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATI											Casi particolari				
C1	1	2	3	4	C2	1	2	3	4	C3	1	2	3	4	
	TIPO	INDETERMINATO/DETERMINATO	REDDITO (punti 1, 2, 3, 485 CU 2019)	REDDITI ESTERI		TIPO	INDETERMINATO/DETERMINATO	REDDITO (punti 1, 2, 3, 485 CU 2019)	REDDITI ESTERI		TIPO	INDETERMINATO/DETERMINATO	REDDITO (punti 1, 2, 3, 485 CU 2019)	REDDITI ESTERI	
			,00				,00						,00		
SOMME PER PREMI DI RISULTATO E WELFARE AZIENDALE															
C4	1	2	3	4	5	6									
	TIPOLOGIA LIMITE	SOMME A TASSAZIONE ORDINARIA	SOMME A IMPOSTA SOSTITUTIVA	RITENUTE IMPOSTA SOSTITUTIVA	BENEFIT	BENEFIT A TASSAZIONE ORDINARIA									
		,00		,00	,00	,00									
C5	7 TASSAZIONE ORDINARIA			8 TASSAZIONE SOSTITUTIVA			9 ASSENZA REQUISITI								
PERIODO DI LAVORO – giorni per i quali spettano le detrazioni (punti 6, 7, 492 CU 2019)											1	2			
											LAVORO DIPENDENTE	PENSIONE			

INDICARE IL VALORE PRESENTE NEL PUNTO 1 o 3 DELLA CU 2019

CERTIFICAZIONE LAVORO DIPENDENTE, ASSIMILATI ED ASSISTENZA FISCALE

DATI FISCALI DATI PER LA EVENTUALE COMPILAZIONE DELLA DICHIARAZIONE DEI REDDITI	Redditi di lavoro dipendente e assimilati con contratto a tempo indeterminato		Redditi di lavoro dipendente e assimilati con contratto a tempo determinato		Redditi di pensione			Altri redditi assimilati					
	1	2	3	4	3			4					
REDDITI	Assegni periodici corrisposti dal coniuge		Numero di giorni per i quali spettano le detrazioni		RAPPORTO DI LAVORO					In forza al 31/12	Periodi particolari		
	5	Lavoro dipendente	Pensione	6	7	8 Data di inizio			9 Data di cessazione			10	11
						giorno	mese	anno	giorno	mese	anno		

Se nella colonna 1 è stato indicato il codice 3 (compensi per lavori socialmente utili) per la compilazione si rinvia al precedente paragrafo "Compensi per lavori socialmente utili".

Se nella Colonna 1 è stato indicato il codice 4 (Redditi prodotti in zone di frontiera), si dovrà riportare l'intero ammontare dei redditi percepiti, comprensivo della quota esente.

- se è compilato il **punto 455** della Certificazione Unica 2019, riportare nella colonna 2 il codice 1 (tempo indeterminato) e nella colonna 3 l'importo indicato nel punto 455
- se è compilato il **punto 456** della Certificazione Unica 2019, riportare nella colonna 2 il codice 2 (tempo determinato) e nella colonna 3 l'importo indicato nel punto 456.

Chi presta l'assistenza fiscale terrà conto della sola parte di reddito eccedente 7.500 euro.

Se nella colonna 1 è stato indicato il codice 5 (redditi di lavoro dipendente prodotti in euro dai residenti a Campione d'Italia, riportare l'intero ammontare di tali redditi, comprensivo della quota esente. In particolare:

- se è compilato il **punto 457** della Certificazione Unica 2019, riportare nella colonna 2 il codice 1 (tempo indeterminato) e nella colonna 3 l'importo indicato nel punto 457;
- se è compilato il **punto 458** della Certificazione Unica 2019, riportare nella colonna 2 il codice 2 (tempo determinato) e nella colonna 3 l'importo indicato nel punto 458.

Se nella colonna 1 è stato indicato il codice 6 (redditi di pensione prodotti in euro dai residenti a Campione d'Italia) riportare nella colonna 3 l'importo indicato nel **punto 459**.

Chi presta l'assistenza fiscale terrà conto della sola parte di reddito eccedente 6.700 euro.

Se nella colonna 1 è stato indicato il codice 7 (redditi di pensione in favore dei superstiti corrisposte agli orfani) riportare nella colonna 3 l'importo indicato nel **punto 461**. Chi presta assistenza fiscale terrà conto della sola parte di reddito eccedente i 1.000 euro.

Se nella colonna 1 è stato indicato il codice 8 (redditi di pensione in favore dei superstiti corrisposte in euro agli orfani residenti a Campione d'Italia) riportare nella colonna 3 l'importo indicato nel **punto 460**. Chi presta assistenza fiscale terrà conto della sola parte di reddito eccedente i 7.700 euro.

APPROFONDIMENTO

In presenza di una Certificazione Unica 2019 che certifichi un reddito di lavoro dipendente a tempo indeterminato e un reddito di pensione per cui è stato effettuato il conguaglio, occorre compilare due distinti righi, riportando gli importi indicati nei punti 1 e 3 della Certificazione Unica 2019.

In presenza di una Certificazione Unica 2019 che certifichi un reddito di lavoro dipendente a tempo determinato e un reddito di pensione per cui è stato effettuato il conguaglio, occorre compilare due distinti righi, riportando gli importi indicati nei punti 2 e 3 della Certificazione Unica 2019.

In entrambi i casi, nel rigo C5 riportare nella colonna 1 il numero dei giorni di lavoro dipendente indicato nel punto 6 della Certificazione Unica 2019 e nella colonna 2 il numero dei giorni di pensione indicato nel punto 7 della Certificazione Unica 2019.

In presenza di una Certificazione Unica 2019 che certifichi un reddito di lavoro dipendente e un reddito di pensione per cui è stato effettuato il conguaglio, occorre compilare due distinti righi, riportando gli importi indicati nei punti 1 e 3 della Certificazione Unica 2019. In questo caso, nel rigo C5 riportare nella colonna 1 il numero dei giorni di lavoro dipendente indicato nel punto 6 della Certificazione Unica 2019 e nella colonna 2 il numero dei giorni di pensione indicato nel punto 7 della Certificazione Unica 2019.

Premi di risultato e welfare aziendale

Questo rigo va compilato solo dai lavoratori dipendenti del settore privato, titolari di contratto di lavoro subordinato a tempo determinato o indeterminato che nel periodo compreso tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2018 hanno percepito compensi per premi di risultato o somme erogate sotto forma di partecipazione agli utili d'impresa e che nell'anno d'imposta 2017 abbiano percepito redditi da lavoro dipendente d'importo non superiore a 80.000 euro.

Dall'anno d'imposta 2016 è stato reintrodotta un sistema di tassazione agevolata per le retribuzioni premiali derivanti da contratti collettivi aziendali o territoriali i cui limiti a partire dall'anno d'imposta 2017 sono d'importo complessivamente non superiore a:

- 3.000 euro (in questo caso risultano compilati con il codice 1 i punti 571 e/o 581 della Certificazione Unica 2019);
- fino a 4.000 euro se l'azienda coinvolge pariteticamente i lavoratori nell'organizzazione del lavoro (in questo caso risultano compilati con il codice 2 i punti 571 e/o 581 della Certificazione Unica 2019) e se i contratti collettivi aziendali o territoriali sono stati stipulati fino al 24 aprile 2017. Per i contratti stipulati successivamente a tale data l'importo massimo su cui applicare la tassazione agevolata è pari a 3.000 euro.

QUADRO C - Redditi di lavoro dipendente e assimilati											
SEZIONE I - REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATI									Casi particolari		
C1	1 TIPOLOGIA REDDITO	2 INDETERMINATO/ DETERMINATO	3 REDDITO (punti 1, 2, 3 CU 2018)	C2	1 TIPOLOGIA REDDITO	2 INDETERMINATO/ DETERMINATO	3 REDDITO (punti 1, 2, 3 CU 2018)	C3	1 TIPOLOGIA REDDITO	2 INDETERMINATO/ DETERMINATO	3 REDDITO (punti 1, 2, 3 CU 2018)
			,00				,00				,00
SOMME PER PREMI DI RISULTATO E WELFARE AZIENDALE											
C4	1 TIPOLOGIA LIMITE	2 SOMME A TASSAZIONE ORDINARIA	3 SOMME A IMPOSTA SOSTITUTIVA	4 RITENUTE IMPOSTA SOSTITUTIVA	5 BENEFIT	6 BENEFIT A TASSAZIONE ORDINARIA					
		,00	,00	,00	,00	,00					
	7 TASSAZIONE ORDINARIA	8 TASSAZIONE SOSTITUTIVA	9 ASSENZA REQUISITI								
C5	PERIODO DI LAVORO – giorni per i quali spettano le detrazioni (punti 6 e 7 CU 2018)			1 LAVORO DIPENDENTE	2 PENSIONE						
SEZIONE II - ALTRI REDDITI ASSIMILATI A QUELLI DI LAVORO DIPENDENTE											
C6	1 ASSEGNO DEL CONIUGE	2 REDDITO (punti 4 e 5 CU 2018)	C7	1 ASSEGNO DEL CONIUGE	2 REDDITO (punti 4 e 5 CU 2018)	C8	1 ASSEGNO DEL CONIUGE	2 REDDITO (punti 4 e 5 CU 2018)			
		,00			,00			,00			,00
SEZIONE III - RITENUTE IRPEF E ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF											
C9	RITENUTE IRPEF (punto 21 CU 2018)		C10	RITENUTE ADDIZIONALE REGIONALE (punto 22 CU 2018)							
		,00			,00						
SEZIONE IV - RITENUTE ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF											
C11	RITENUTE ACCONTO ADDIZIONALE COMUNALE 2017 (punto 26 CU 2018)		C12	RITENUTE SALDO ADDIZIONALE COMUNALE 2017 (punto 27 CU 2018)		C13	RITENUTE ACCONTO ADDIZIONALE COMUNALE 2018 (punto 29 CU 2018)				
		,00			,00			,00			,00
SEZIONE V - BONUS IRPEF											
C14	1 CODICE BONUS (punto 391 CU 2018)	2 BONUS EROGATO (punto 392 CU 2018)	3 TIPOLOGIA ESENZIONE	4 PARTE REDDITO ESENTE	5 QUOTA TFR						
		,00		,00	,00			,00			,00

Tale sistema prevede che le retribuzioni premiali siano erogate:

- sotto forma di compensi per premi di risultato o di partecipazione agli utili dell'impresa e in tal caso sono assoggettate ad un'imposta sostitutiva del 10 per cento;
- o, a richiesta del lavoratore e purché previsto dalla contrattazione di secondo livello, sotto forma di benefit, intendendosi tali le prestazioni, opere, servizi corrisposti al dipendente in natura o sotto forma di rimborso spese aventi finalità che è possibile definire, sinteticamente, di rilevanza sociale. **I benefit non sono assoggettati ad alcuna imposizione entro i limiti dell'importo del premio agevolabile.**



OSSERVA - In generale, l'imposta sostitutiva è applicata direttamente dal sostituto d'imposta (in tal caso risultano compilati i punti 572 e/o 582 "Premi di risultato assoggettati ad imposta sostitutiva" della Certificazione Unica 2019 e i punti 576 e/o 586 "Imposta sostitutiva" o 577 e/o 587 "Imposta sostitutiva sospesa"), **tranne nei casi di espressa rinuncia in forma scritta da parte del lavoratore oppure perché il datore di lavoro ha verificato che la tassazione ordinaria è più favorevole per il lavoratore (in tal caso risultano compilati i punti 578 e/o 588).**

Possiamo trovarci di fronte a due situazioni particolari:

1. il contribuente ha percepito compensi per premio di risultato da più datori di lavoro ed è in possesso di più modelli di Certificazione Unica tutti non conguagliati oppure è in possesso di modelli di Certificazione Unica non conguagliati e altri conguagliati. Il contribuente, pertanto, potrebbe aver fruito della tassazione agevolata su un ammontare di compensi superiore al limite previsto. In sede di presentazione della Dichiarazione dei Redditi occorre, quindi, procedere al conguaglio degli importi indicati nelle varie Certificazioni Uniche in possesso del contribuente in modo di assoggettare a tassazione ordinaria l'ammontare dei compensi percepiti che eccede il limite dei 3.000 euro (fino a 4.000 se l'azienda coinvolge pariteticamente i lavoratori nell'organizzazione del lavoro).

Nell'eventualità in cui il contribuente sia in possesso anche di Certificazioni Uniche rilasciate da aziende che coinvolgono pariteticamente i lavoratori nell'organizzazione del lavoro, il limite fino a 4.000 euro può essere applicato solo se l'importo o la somma degli importi dei compensi percepiti per premi di risultato indicati in tali Certificazioni Uniche (somma dei punti 572, 573 e 578 e 579 delle Certificazioni Uniche con codice 2 nel punto 571 e/o somma dei punti 582, 583, 588 e 589 delle Certificazioni Uniche con codice 2 nel punto 581) è di ammontare superiore ai 3.000 euro. In tal caso la tassazione agevolata sarà applicata solo sui premi di risultato che nelle Certificazioni Uniche sono individuati con il codice 2. Diversamente si applica sempre il limite dei 3.000 euro. Al fine di consentire a chi presta l'assistenza fiscale di determinare il limite di volta in volta applicabile occorre compilare tanti moduli quante sono le Certificazioni Uniche in possesso del contribuente;

2. il contribuente ha percepito compensi da uno o più datori di lavoro e, quindi, è in possesso di uno o più modelli di Certificazione Unica 2019, nei quali in tutti o in parte risultano compilati i punti da 571 a 589 ma il datore di lavoro ha assoggettato questi compensi a tassazione agevolata in mancanza dei requisiti previsti.



ESEMPIO

Il lavoratore nell'anno 2017 aveva percepito un reddito di lavoro dipendente superiore a 80.000 euro e, pertanto, non era nelle condizioni per fruire della tassazione agevolata. In tal caso il lavoratore, in dichiarazione, dovrà assoggettare a tassazione ordinaria i compensi ricevuti. Il contribuente può decidere di modificare la tassazione operata dal sostituto se ritiene quest'ultima meno vantaggiosa e si trova, ad esempio, in una delle seguenti condizioni:

- ❏ avere interesse ad assoggettare a tassazione ordinaria i compensi percepiti per premi di risultato ai quali il datore di lavoro ha applicato l'imposta sostitutiva (punti 572, 576, 582 e 586 della Certificazione Unica 2019 compilati). In tal caso il soggetto che presta l'assistenza fiscale farà concorrere alla formazione del reddito complessivo i suddetti compensi considerando le imposte sostitutive trattenute quali ritenute Irpef a titolo d'acconto;
- ❏ avere interesse ad assoggettare a tassazione sostitutiva i compensi percepiti per premi di risultato che il datore di lavoro ha assoggettato a tassazione ordinaria (punto 578 e/o 588 della Certificazione Unica 2019 compilato). Condizione necessaria per esercitare tale opzione è quella di aver percepito nell'anno 2017 un reddito di lavoro dipendente non superiore a 80.000 euro. In tal caso, il soggetto che presta l'assistenza fiscale non comprenderà nel reddito complessivo i suddetti compensi (entro il limite massimo di 3.000 o 4.000 euro lordi) e calcolerà sugli stessi l'imposta sostitutiva del 10 per cento.

L'indicazione nel rigo C4 delle somme percepite per premi di risultato è obbligatoria in quanto tale informazione consente la corretta determinazione del Bonus Irpef cui al rigo C14.

SEZIONE V - BONUS IRPEF				
C14	1 CODICE BONUS (punto 391 CU 2019)	2 BONUS EROGATO (punto 392 CU 2019)	4 ESENZIONE RICERCATORI E DOCENTI	5 QUOTA TFR (punto 478 CU 2019)
		,00	,00	,00

Pertanto, il presente rigo va sempre compilato in presenza di una Certificazione Unica 2019 nella quale risulti compilato il punto 571 e uno dei punti da 572 a 579. Se nella Certificazione Unica 2019 risultano compilati anche i punti da 581 a 589 occorrerà compilare un secondo rigo C4 utilizzando un ulteriore modulo del quadro C.

La compilazione

➤ **Colonna 1 (Codice):** riportare il codice indicato nel punto 571 (o 581) della Certificazione Unica 2019. Nella Certificazione Unica è riportato:

- **il codice 1** se il limite dell'importo dei premi di risultato da assoggettare ad agevolazione è pari a 3.000 euro;
- **il codice 2** se il limite dell'importo dei premi di risultato da assoggettare ad agevolazione è pari a 4.000 euro poiché l'azienda coinvolge pariteticamente i lavoratori nell'organizzazione del lavoro.

SOMME PER PREMI DI RISULTATO E WELFARE AZIENDALE					
1	2	3	4	5	6
TIPOLOGIA LIMITE	SOMME A TASSAZIONE ORDINARIA	SOMME A IMPOSTA SOSTITUTIVA	RITENUTE IMPOSTA SOSTITUTIVA	BENEFIT	BENEFIT A TASSAZIONE ORDINARIA
<input type="checkbox"/>	.00	.00	.00	.00	.00

➤ **Colonna 2 (Somme tassazione ordinaria):**

6	BENEFIT A TASSAZIONE ORDINARIA
	.00

indicare l'importo risultante dal punto 578 (o 588) del modello di Certificazione Unica 2019.

➤ **Colonna 3 (Somme imposta sostitutiva):** indicare l'importo risultante dal punto 572 (o 582) del modello di Certificazione Unica 2019.

3	Somme imposta sostitutiva
	.00

➤ **Colonna 4 (Ritenute imposta sostitutiva):**

4	Ritenute imposta sostitutiva
	.00

indicare l'importo risultante dal punto 576 (o 586) del modello di Certificazione Unica 2019.

➤ **Colonna 5 (Benefit):**

5	BENEFIT
	.00

indicare l'importo risultante dal punto 573 (o 583) del modello di Certificazione Unica 2019.

- **Colonna 6** (Benefit a tassazione ordinaria) barrare la casella se nella Certificazione Unica 2019 è compilato il punto 579 e/o 589 (Premi di risultato assoggettati a tassazione ordinaria) e, pertanto, si conferma la tassazione ordinaria delle somme percepite per premi di risultato.

6	BENEFIT A TASSAZIONE ORDINARIA
	.00

- **Colonna 7** (Tassazione ordinaria) e **Colonna 8** (Tassazione sostitutiva):

7	TASSAZIONE ORDINARIA	8	TASSAZIONE SOSTITUTIVA
	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>

- ⇒ **Colonna 7** barrare la casella se nella Certificazione Unica 2019 è compilato il punto 578 e/o 578 (Premi di risultato assoggettati ad imposta sostitutiva) e, pertanto, si conferma la tassazione con imposta sostitutiva delle somme percepite per premi di risultato.
- ⇒ **Colonna 8** barrare la casella se nella Certificazione Unica 2019 è compilato il punto 572 e/o 582 (Premi assoggettati a imposta sostitutiva delle somme percepite per premi di risultato)
- **Colonna 9** (Assenza requisiti)

9	ASSENZA REQUISITI
	<input type="checkbox"/>

Se si intende modificare la tassazione agevolata operata dal datore di lavoro perché non si è in possesso dei requisiti previsti dalla norma (ad esempio perché nell'anno precedente sono stati percepiti redditi da lavoro dipendente d'importo superiore a 80.000 euro o perché il datore di lavoro ha applicato l'agevolazione in assenza del contratto collettivo di secondo livello o in assenza del deposito telematico di tale contratto presso la competente Direzione territoriale del lavoro, entro trenta giorni dalla stipula) barrare la presente casella.

QUADRO C - Redditi di lavoro dipendente e assimilati																								
SEZIONE I - REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATI									Casi particolari															
C1	1	TIPOLOGIA REDDITO	2	INDETERMINATO/ DETERMINATO	3	REDDITO (punti 1, 2, 3 CU 2018)	C2	1	TIPOLOGIA REDDITO	2	INDETERMINATO/ DETERMINATO	3	REDDITO (punti 1, 2, 3 CU 2018)	C3	1	TIPOLOGIA REDDITO	2	INDETERMINATO/ DETERMINATO	3	REDDITO (punti 1, 2, 3 CU 2018)				
						,00																		
	SOMME PER PREMI DI RISULTATO E WELFARE AZIENDALE																							
C4	1	TIPOLOGIA LIMITE	2	SOMME A TASSAZIONE ORDINARIA	3	SOMME A IMPOSTA SOSTITUTIVA	4	RITENUTE IMPOSTA SOSTITUTIVA	5	BENEFIT	6	BENEFIT A TASSAZIONE ORDINARIA	7	TASSAZIONE ORDINARIA	8	TASSAZIONE SOSTITUTIVA	9	ASSENZA REQUISITI						
				,00		,00		,00		,00		,00												
	C5 PERIODO DI LAVORO – giorni per i quali spettano le detrazioni (punti 6 e 7 CU 2018)																			1	LAVORO DIPENDENTE	2	PENSIONE	
SEZIONE II - ALTRI REDDITI ASSIMILATI A QUELLI DI LAVORO DIPENDENTE																								
C6	1	ASSEGNO DEL CONIUGE	2	REDDITO (punti 4 e 5 CU 2018)	C7	1	ASSEGNO DEL CONIUGE	2	REDDITO (punti 4 e 5 CU 2018)	C8	1	ASSEGNO DEL CONIUGE	2	REDDITO (punti 4 e 5 CU 2018)										
				,00												,00								
	SEZIONE III - RITENUTE IRPEF E ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF																							
C9	RITENUTE IRPEF (punto 21 CU 2018)				RITENUTE ADDIZIONALE REGIONALE (punto 22 CU 2018)																			
SEZIONE IV - RITENUTE ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF																								
C11	RITENUTE ACCONTO ADDIZIONALE COMUNALE 2017 (punto 26 CU 2018)				RITENUTE SALDO ADDIZIONALE COMUNALE 2017 (punto 27 CU 2018)				RITENUTE ACCONTO ADDIZIONALE COMUNALE 2018 (punto 29 CU 2018)															
SEZIONE V - BONUS IRPEF																								
C14	CODICE BONUS (punto 391 CU 2018)		2 BONUS EROGATO (punto 392 CU 2018)		TIPOLOGIA ESEZIONE		4 PARTE REDDITO ESENTE		5 QUOTA TFR															

In questa sezione vanno indicati i redditi di lavoro dipendente, di pensione e alcuni redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, per i quali spetta una detrazione d'imposta rapportata al periodo di lavoro. In presenza della Certificazione Unica 2019 l'importo del reddito di lavoro dipendente è riportato nel punto 1 o 2, mentre il reddito di pensione è indicato nel punto 3. Si tratta in particolare di:

- ✎ redditi di lavoro dipendente e di pensione;
- ✎ redditi di lavoro dipendente svolto all'estero in zone di frontiera;
- ✎ redditi di lavoro e di pensione, prodotti in euro, dai contribuenti iscritti nei registri anagrafici dei comuni di Campione d'Italia;
- ✎ indennità e somme da assoggettare a tassazione corrisposte ai lavoratori dipendenti da parte dell'INPS o di altri Enti. Ad esempio: cassa integrazione guadagni, mobilità, disoccupazione ordinaria e speciale (nell'edilizia, nell'agricoltura, ecc.), malattia, maternità ed allattamento, TBC e post-tubercolare, donazione di sangue, congedo matrimoniale;
- ✎ indennità e compensi, a carico di terzi, percepiti dai lavoratori dipendenti per incarichi svolti in relazione a tale qualità, ad esclusione di quelli che, per clausola contrattuale, devono essere riversati al datore di lavoro e di quelli che per legge devono essere riversati allo Stato;
- ✎ trattamenti periodici integrativi corrisposti dai Fondi Pensione maturati fino al 31 dicembre 2006; nonché l'ammontare imponibile erogato della prestazione maturata dal 1° gennaio 2001 al 31 dicembre 2006 nel caso di riscatto (art. 14 del D.Lgs. n. 252/2005), che non dipenda dal pensionamento dell'iscritto o dalla cessazione del rapporto di lavoro per mobilità o altre cause non riconducibili alla volontà delle parti (c.d. riscatto volontario);
- ✎ compensi percepiti dai soggetti impegnati in lavori socialmente utili in conformità a specifiche disposizioni normative;
- ✎ retribuzioni corrisposte dai privati agli autisti, giardinieri, collaboratori familiari ed altri addetti alla casa e le altre retribuzioni sulle quali, in base alla legge, non sono state effettuate ritenute d'acconto;

- ↳ compensi dei lavoratori soci di cooperative di produzione e lavoro, di servizi, agricole e di prima trasformazione dei prodotti agricoli e della piccola pesca, nei limiti dei salari correnti aumentati del 20 per cento;
- ↳ somme percepite come borsa di studio o assegno, premio o sussidio per fini di studio e di addestramento professionale (tra le quali rientrano le somme corrisposte ai soggetti impegnati in piani di inserimento professionale), se erogate al di fuori di un rapporto di lavoro dipendente e sempre che non sia prevista una specifica esenzione;
- ↳ indennità per la cessazione di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa non assoggettabili a tassazione separata (le indennità sono assoggettabili a tassazione separata se il diritto a percepirle risulta da atto di data certa anteriore all'inizio del rapporto o se derivano da controversie o transazioni in materia di cessazione del rapporto di collaborazione coordinata e continuativa);
- ↳ remunerazioni dei sacerdoti della Chiesa cattolica;
- ↳ assegni corrisposti:
 - dall'Unione delle Chiese cristiane avventiste del 7° giorno per il sostentamento dei ministri del culto e dei missionari;
 - dalle Assemblee di Dio in Italia per il sostentamento dei propri ministri di culto;
 - dall'Unione Cristiana Evangelica Battista d'Italia per il sostentamento dei propri ministri di culto;
 - per il sostentamento totale o parziale dei ministri di culto della Chiesa Evangelica Luterana in Italia e delle Comunità collegate;
 - dalla Sacra Arcidiocesi ortodossa d'Italia ed Esarcato per l'Europa Meridionale per il sostentamento totale o parziale dei ministri di culto;
 - dalla Chiesa apostolica in Italia per il sostentamento totale o parziale dei propri ministri di culto;
 - dall'Unione Buddhista Italiana e dagli organismi da essa rappresentati per il sostentamento totale e parziale dei ministri di culto;
 - dall'Unione Induista Italiana e dagli organismi da essa rappresentati per il sostentamento totale e parziale dei ministri di culto;
 - compensi corrisposti ai medici specialisti ambulatoriali e ad altre figure operanti nelle ASL con contratto di lavoro dipendente (ad esempio biologi, psicologi, medici addetti all'attività della medicina dei servizi, alla continuità assistenziale e all'emergenza sanitaria territoriale, ecc.);
 - somme e valori in genere, a qualunque titolo percepiti, anche sotto forma di erogazioni liberali in relazione a rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, lavori a progetto o collaborazioni occasionali svolti senza vincolo di subordinazione e di impiego di mezzi organizzati e con retribuzione periodica prestabilita.

Tra i compensi rientrano anche quelli percepiti per:

- ↳ cariche di amministratore, sindaco o revisore di società, associazioni e altri enti con o senza personalità giuridica;
- ↳ collaborazioni a giornali, riviste, enciclopedie e simili, con esclusione di quelli corrisposti a titolo di diritto d'autore;
- ↳ partecipazioni a collegi e a commissioni.

Non costituiscono redditi derivanti da rapporti di collaborazione coordinata e continuativa i compensi percepiti per uffici e collaborazioni che rientrano:

- a) nell'oggetto proprio dell'attività professionale esercitata dal contribuente in base a una previsione specifica dell'ordinamento professionale (ad esempio compensi percepiti da ragionieri o dottori commercialisti per l'ufficio di amministratore, sindaco o revisore di società o enti) o di una connessione oggettiva con l'attività libero professionale resa (compensi percepiti da un ingegnere per l'amministrazione di una società edile);
- b) nei compiti istituzionali compresi nell'attività di lavoro dipendente resa dal contribuente;
- c) nell'ambito di prestazioni di carattere amministrativo-gestionale di natura non professionale rese in favore di società e associazioni sportive dilettantistiche. Non concorrono alla formazione del reddito complessivo e, pertanto, non devono essere dichiarati i compensi derivanti da rapporti di collaborazione coordinata e continuativa che sono stati corrisposti dall'artista o professionista, al coniuge, ai figli affidati o affiliati, minori di età o permanentemente inabili al lavoro e agli ascendenti.



OSSERVA- Ritornando al regime speciale per i lavoratori impatriati, nella casella casi particolari va indicato il codice '4' se si fruisce in dichiarazione dell'agevolazione, prevista per i lavoratori impatriati che rientrano in Italia dall'estero. In presenza dei requisiti previsti dall'art. 16 del Decreto Legislativo 14 settembre 2015, n. 147, i redditi di lavoro dipendente concorrono alla formazione del reddito complessivo nella misura del 70 per cento.

QUADRO C - Redditi di lavoro dipendente e assimilati												
SEZIONE I - REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATI												Casi particolari
C1	1 TIPOLOGIA REDDITO	2 INDETERMINATO/ DETERMINATO	3 REDDITO (punti 1, 2, 3 CU 2018)	C2	1 TIPOLOGIA REDDITO	2 INDETERMINATO/ DETERMINATO	3 REDDITO (punti 1, 2, 3 CU 2018)	C3	1 TIPOLOGIA REDDITO	2 INDETERMINATO/ DETERMINATO	3 REDDITO (punti 1, 2, 3 CU 2018)	
			,00				,00				,00	
SOMME PER PREMI DI RISULTATO E WELFARE AZIENDALE												
C4	1 TIPOLOGIA LIMITE	2 SOMME A TASSAZIONE ORDINARIA	3 SOMME A IMPOSTA SOSTITUTIVA	4 RITENUTE IMPOSTA SOSTITUTIVA	5 BENEFIT	6 BENEFIT A TASSAZIONE ORDINARIA						
		,00	,00	,00	,00	,00						
	7 TASSAZIONE ORDINARIA	8 TASSAZIONE SOSTITUTIVA	9 ASSENZA REQUISITI									

Nei casi ordinari il beneficio è riconosciuto direttamente dal datore di lavoro. Pertanto, la presente casella va compilata esclusivamente nell'ipotesi particolare in cui il datore di lavoro non abbia potuto riconoscere l'agevolazione e il contribuente intenda fruirne, in presenza dei requisiti previsti dalla legge, direttamente nella Dichiarazione dei Redditi. In tale caso il reddito di lavoro dipendente va indicato nei righi da C1 a C3 già nella misura ridotta (del 30%).

RIGO C5 – PERIODO DI LAVORO

C5	PERIODO DI LAVORO – giorni per i quali spettano le detrazioni (punti 6, 7, 492 CU 2019)	1 LAVORO DIPENDENTE	2 PENSIONE
----	---	---------------------	------------

Vi sono due colonne:

- Nella **Colonna 1**: indicare il **numero dei giorni** relativo al periodo di lavoro dipendente o assimilato, per il quale è prevista la detrazione per i lavoratori dipendenti. *In tale numero di giorni vanno in ogni caso*

compresi le festività, i riposi settimanali e gli altri giorni non lavorativi; vanno sottratti i giorni per i quali non spetta alcuna retribuzione, neanche differita.

In caso di rapporto di lavoro **part-time** le detrazioni spettano per l'intero periodo ancorché la prestazione lavorativa venga resa per un orario ridotto.

In particolare, se è stato indicato un solo reddito di lavoro dipendente o assimilato, si può tener conto del numero dei giorni indicato **nel punto 6 del Modello CU 2019**.

DATI FISCALI DATI PER LA EVENTUALE COMPILAZIONE DELLA DICHIARAZIONE DEI REDDITI REDDITI	Redditi di lavoro dipendente e assimilati con contratto a tempo indeterminato	Redditi di lavoro dipendente e assimilati con contratto a tempo determinato	Redditi di pensione	Altri redditi assimilati			
	1	2	3	4			
	Numero di giorni per i quali spettano le detrazioni		RAPPORTO DI LAVORO				
	Assegni periodici corrisposti dal coniuge	Lavoro dipendente	Pensione	Data di inizio	Data di cessazione	In forza al 31/12	Periodi particolari
	5	6	7	8 giorno mese anno	9 giorno mese anno	10	11



NOTA BENE- Se sono stati indicati più redditi di lavoro dipendente o assimilati esporre nel rigo C5, **Colonna 1**, il numero totale dei giorni compresi nei vari periodi non può superare 365, tenendo conto che quelli compresi in periodi contemporanei devono essere considerati una volta sola.

➤ Nella **Colonna 2**: indicare il numero dei giorni relativi al periodo di pensione, per il quale è prevista la detrazione per i pensionati.

In particolare:

- se è stato indicato un solo reddito di pensione, riportare il numero dei giorni segnalato nel **punto 7 del Modello CU 2019**;
- se sono stati indicati più redditi di pensione, riportare il numero totale dei giorni tenendo conto che i giorni compresi in periodi contemporanei devono essere **considerati una volta sola**;
- se sono stati indicati oltre a redditi di lavoro dipendente anche redditi di pensione, la somma dei giorni riportati in Colonna 1 e in Colonna 2 non può superare 365, tenendo conto che quelli compresi in periodi contemporanei vanno considerati una volta sola.

Detrazioni per redditi di lavoro dipendente, assimilati e pensione

La Legge n. 296/2006 ha reintrodotto il **sistema delle detrazioni per spese di produzione**, rivolte ai soggetti titolari di:

- **redditi di lavoro dipendente** (art. 49, comma 1, TUIR) e di determinate tipologie di redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, [articolo 50, comma 1, TUIR, lettere a), b), c), c-bis), d), h-bis) e l)];
- di **pensione**, di cui all'art. 49, comma 2, lettera a), TUIR, per i quali sono previste detrazioni differenti a seconda dell'età del soggetto interessato (inferiore o almeno pari a 75 anni);
- una detrazione d'imposta regolamentata nell'articolo 13, comma 5, TUIR per i **redditi contenuti nell'articolo 50, comma 1, lettere e), f), g), h), TUIR**;
- una detrazione d'imposta regolamentata nell'articolo 13, comma 3, TUIR per i **redditi contenuti nell'articolo 50, comma 1, lettera i), TUIR**.



NOTA BENE - Per determinare le detrazioni per redditi di lavoro dipendente, di pensione ed altri redditi effettivamente spettanti, va fatto riferimento al reddito complessivo del contribuente aumentato dei redditi fondiari assoggettati a cedolare secca e al netto della deduzione per abitazione principale e pertinenze.

DETRAZIONI LAVORO DIPENDENTE ED ALCUNI REDDITI ASSIMILATI (ART. 13, C. 1 E 2, TUIR)



OSSERVA- La Legge n. 147/2013 (art. 1, comma 127), intervenendo sull'articolo 13, TUIR, ha rimodulato le detrazioni per lavoro dipendente, incrementandone la misura a decorrere dal 1° gennaio 2014.

REDDITO COMPLESSIVO (1)	IMPORTO DETRAZIONE (2)
non superiore a euro 8.000	1.880 (3)
compreso tra euro 8.001 e 28.000	$978 + \frac{902 \times (28.000 - \text{reddito complessivo})}{20.000}$
compreso tra euro 28.001 e 55.000	$978 \times \frac{55.000 - \text{reddito complessivo}}{27.000}$
oltre euro 55.000	0

(1) Il reddito complessivo è al netto dell'abitazione principale e relative pertinenze. Nel reddito complessivo è compreso anche il reddito dei fabbricati assoggettato alla cedolare secca sulle locazioni.
 (2) Se il risultato dei rapporti è maggiore di 0, lo stesso si assume nelle prime 4 cifre decimali.
 (3) L'ammontare della **detrazione effettivamente spettante** non può essere inferiore a 690 euro per i rapporti di lavoro a tempo indeterminato e a 1.380 euro per i rapporti di lavoro a tempo determinato.

DETRAZIONI PER REDDITI DI PENSIONE (ART. 13, COMMI 3 E 4, TUIR)

Le detrazioni previste per i titolari di reddito di pensione, di cui all'articolo 13, commi 3 e 4 TUIR, si differenziano a seconda che il soggetto interessato abbia:

- un'età inferiore a 75 anni;
- un'età almeno pari a 75 anni.

Inoltre, indipendentemente dall'età del contribuente, è previsto, nel rispetto delle condizioni, un caso particolare di esenzione dall'imposta per soggetti titolari di reddito di pensione di modesta entità.

SOGGETTI DI ETÀ INFERIORE A 75 ANNI	
Reddito complessivo (1)	Importo detrazione (2)
non superiore a euro 7.750	1.783 (3)
compreso tra euro 7.751 e 15.000	$1.255 + \frac{528 \times (15.000 - \text{reddito complessivo})}{7.250}$
compreso tra euro 15.001 e 55.000	$1.255 \times \frac{55.000 - \text{reddito complessivo}}{40.000}$
oltre euro 55.000	0

(1) Il reddito complessivo è al netto dell'abitazione principale e relative pertinenze. Nel reddito complessivo è compreso anche il reddito dei fabbricati assoggettato alla cedolare secca sulle locazioni.
 (2) Se il risultato dei rapporti è maggiore di 0, lo stesso si assume nelle prime 4 cifre decimali.
 (3) L'ammontare della detrazione effettivamente spettante non può essere inferiore a 690 euro.

DETRAZIONI PER REDDITI DI PENSIONE (SOGGETTI ALMENO 75 ENNI)

L'articolo 13, comma 4, TUIR, dispone una detrazione d'imposta per soggetti titolari di redditi di pensione (articolo 49, comma 2, lettera a), di età non inferiore a 75 anni (almeno 75enni).

La detrazione prevista per i soggetti almeno 75enni non è un'ulteriore detrazione, ma una detrazione differente, con una propria autonomia, che esclude quella riportata nel paragrafo precedente (pensionati con meno di 75 anni).

SOGGETTI DI ETÀ PARI O SUPERIORE A 75 ANNI	
Reddito complessivo (1)	Importo detrazione (2)
non superiore a euro 8.000	1.880 (3)
compreso tra euro 7.751 e 15.000	$1.297 + \frac{583 \times (15.000 - \text{reddito complessivo})}{7.000}$
compreso tra euro 15.001 e 55.000	$1.297 \times \frac{55.000 - \text{reddito complessivo}}{40.000}$
oltre euro 55.000	0

(1) Il reddito complessivo è al netto dell'abitazione principale e relative pertinenze. Nel reddito complessivo è compreso anche il reddito dei fabbricati assoggettato alla cedolare secca sulle locazioni.
 (2) Se il risultato dei rapporti è maggiore di 0, lo stesso si assume nelle prime 4 cifre decimali.
 (3) L'ammontare della detrazione effettivamente spettante non può essere inferiore a 713 euro.

Sezione II – Altri redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente

SEZIONE II - ALTRI REDDITI ASSIMILATI A QUELLI DI LAVORO DIPENDENTE					
C6	1	2	C7	1	2
	ASSEGNO DEL CONIUGE	REDDITO (punti 4 e 5 CU 2019)		ASSEGNO DEL CONIUGE	REDDITO (punti 4 e 5 CU 2019)
	<input type="text"/>	,00		<input type="text"/>	,00
	<input type="text"/>	,00		<input type="text"/>	,00

In questa sezione, nella **Colonna 2** dei **rigli da C6 a C8**, vanno indicati gli altri redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente:

- gli assegni periodici percepiti dal coniuge, ad esclusione di quelli destinati al mantenimento dei figli, in conseguenza di separazione legale, divorzio o annullamento del matrimonio;
- gli assegni periodici comunque denominati alla cui produzione non concorrono né capitale né lavoro (escluse le rendite perpetue), compresi gli assegni testamentari, quelli alimentari, ecc.;
- i compensi e le indennità corrisposte dalle amministrazioni statali ed enti pubblici territoriali per l'esercizio di pubbliche funzioni, sempreché le prestazioni non siano rese da soggetti che esercitano un'arte o professione di cui all'art. 53, comma 1, del TUIR, e non siano state effettuate nell'esercizio di impresa commerciale. Sono tali, ad esempio, anche quelli corrisposti ai componenti delle commissioni la cui costituzione è prevista dalla Legge (commissioni edilizie comunali, commissioni elettorali comunali);
- compensi corrisposti ai giudici tributari, ai giudici di pace e agli esperti del tribunale di sorveglianza;
- le indennità e gli assegni vitalizi percepiti per l'attività parlamentare e le indennità percepite per le cariche pubbliche elettive, nonché quelle percepite dai giudici costituzionali;
- le rendite vitalizie e le rendite a tempo determinato costituite a titolo oneroso;
- i compensi corrisposti per l'attività libero professionale intramoenia svolta dal personale dipendente del Servizio Sanitario Nazionale.

L'assegno di mantenimento

L'**assegno** di mantenimento assume, **dal punto di vista fiscale**, due diversi connotati. Infatti, la disciplina fiscale interessa sia l'ex coniuge che lo eroga che quello che lo riceve.

In particolare, vale la pena di ricordare che:

1. **l'articolo 10, del TUIR**, al comma 1, lettera c) riporta tra gli **oneri deducibili** *"gli assegni periodici corrisposti al coniuge, ad esclusione di quelli destinati al mantenimento dei figli, in conseguenza di separazione legale ed effettiva, di scioglimento o annullamento del matrimonio o di cessazione dei suoi effetti civili, nella misura in cui risultano da provvedimenti dell'autorità giudiziaria"*;
2. **l'articolo 50**, comma 1, lettera i) **del TUIR** fa rientrare tra i **redditi assimilati a quelli da lavoro dipendente** *"i) gli altri assegni periodici, comunque denominati, alla cui produzione non concorrono attualmente né capitale né lavoro, compresi quelli indicati alle lettere c) e d) del comma 1 dell'art. 10 tra gli oneri deducibili ed esclusi quelli indicati alla lettera c) del comma 1 dell'art. 41"*.



NOTA BENE - Per chi eroga l'assegno è possibile, dunque, **portare tale somma in deduzione** dal proprio reddito complessivo nella Dichiarazione dei Redditi.

Invece, in caso di **separazione di fatto** poiché non c'è alcun obbligo legale di corrispondere gli assegni, se essi vengono comunque corrisposti **non è possibile dedurli**.

Non si possono nemmeno dedurre gli assegni o la parte degli assegni destinati al mantenimento dei figli. Se il provvedimento dell'autorità giudiziaria non distingue la quota dell'assegno periodico destinata al coniuge da quella per il mantenimento dei figli, l'assegno si considera destinato al coniuge per **metà del suo importo**.

Occorre, inoltre, prestare molta attenzione alle **modalità con le quali l'assegno viene erogato**.

❖ **ASSEGNO UNA TANTUM** - Sulla base della formulazione letterale della norma, l'Amministrazione Finanziaria e la giurisprudenza **non ammettono la deducibilità dell'assegno versato una tantum**.



OSSERVA - Infatti, nel caso in cui all'ex coniuge vengono corrisposte somme in unica soluzione, esse **non sono deducibili**.

❖ **ASSEGNO PERIODICO** - La **deducibilità** spetta, invece, per gli **assegni periodici** corrisposti al coniuge. Alla luce del dettato normativo, pertanto, **ai fini della deducibilità** dell'assegno da parte del coniuge che lo corrisponde è necessario:

- che la **somma sia determinata in sede giudiziale**, non essendo possibile dedurre gli assegni corrisposti volontariamente;
- che la corresponsione avvenga **periodicamente** e non in unica soluzione.

Gli assegni così erogati costituiscono, per il percipiente, **reddito assimilato a quello di lavoro dipendente**, ai sensi dell'**art. 50**, comma 1, lettera i), del **TUIR**. Inoltre, se il provvedimento giudiziario **non distingue** la quota per l'assegno periodico destinata al coniuge da quella per il mantenimento dei figli, l'assegno si considera destinato al coniuge per metà del suo ammontare.

Gli **assegni di mantenimento dei figli sono esclusi dalla base imponibile IRPEF** (art. 3 comma 3 lett. b) del TUIR).



ATTENZIONE! - Qualora dalla sentenza non emerga la quota dell'assegno periodico destinato al mantenimento dei figli, la stessa si intende stabilita nella misura del 50% (art. 3 del DPR 4.2.88 n. 42), a prescindere dal numero di figli.



ESEMPIO

Ad esempio: se al coniuge separato viene corrisposto un assegno pari a 700,00 euro mensili, comprensivo della quota per il mantenimento dei figli, l'importo deducibile è sempre pari a 4.200,00 euro (700,00 x 12 x 50%), indipendentemente dal fatto che i figli siano uno, due o più.

□ RIGHI DA C6 A C8

SEZIONE II - ALTRI REDDITI ASSIMILATI A QUELLI DI LAVORO DIPENDENTE					
1	2	1	2	1	2
C6	ASSEGNO DEL CONIUGE	REDDITO (punti 4 e 5 CU 2019)	C7	ASSEGNO DEL CONIUGE	REDDITO (punti 4 e 5 CU 2019)
	<input type="checkbox"/>	,00		<input type="checkbox"/>	,00
				<input type="checkbox"/>	,00

➤ **Nella Colonna 1:** barrare la casella se nella Colonna 2 vengono dichiarati gli **assegni periodici** percepiti dal coniuge (punti 4 e 5, Mod. CU compilato).

SEZIONE II - ALTRI REDDITI ASSIMILATI A QUELLI DI LAVORO DIPENDENTE					
1	2	1	2	1	2
C6	ASSEGNO DEL CONIUGE	REDDITO (punti 4 e 5 CU 2019)	C7	ASSEGNO DEL CONIUGE	REDDITO (punti 4 e 5 CU 2019)
	<input type="checkbox"/>	,00		<input type="checkbox"/>	,00
				<input type="checkbox"/>	,00

Verificare, ai fini della compilazione che sul Mod. CU 2019 siano compilati i campi 4 e 5.

➤ **Nella Colonna 2:** riportare l'importo dei redditi percepiti.

Tale dato è ricavabile dalla CU 2019; in particolare:

- per quanto riguarda l'assegno di mantenimento, nella Colonna 2 va riportato quanto indicato nel punto 5, CU 2019;
- per gli altri redditi assimilati, nella Colonna 2 va riportato quanto indicato nel punto 4, CU 2019 .

SEZIONE II - ALTRI REDDITI ASSIMILATI A QUELLI DI LAVORO DIPENDENTE					
1	2	1	2	1	2
C6	ASSEGNO DEL CONIUGE	REDDITO (punti 4 e 5 CU 2019)	C7	ASSEGNO DEL CONIUGE	REDDITO (punti 4 e 5 CU 2019)
	<input type="checkbox"/>	,00		<input type="checkbox"/>	,00
				<input type="checkbox"/>	,00

CERTIFICAZIONE LAVORO DIPENDENTE, ASSIMILATI ED ASSISTENZA FISCALE

DATI FISCALI DATI PER LA EVENTUALE COMPILAZIONE DELLA DICHIARAZIONE DEI REDDITI	Redditi di lavoro dipendente e assimilati con contratto a tempo indeterminato		Redditi di lavoro dipendente e assimilati con contratto a tempo determinato		Redditi di pensione			Altri redditi assimilati			
	1	2	3	4	5			6			
	REDDITI										
	Assegni periodici corrisposti dal coniuge		Numero di giorni per i quali spettano le detrazioni		RAPPORTO DI LAVORO			In forza			Periodi particolari
	5	6	Lavoro dipendente	Pensione	8	Data di inizio	Data di cessazione	9	10	11	11
						giorno mese anno	giorno mese anno				31/12

Sezione III – Ritenute Irpef e addizionale regionale all'Irpef

□ **RIGO C9**

SEZIONE III - RITENUTE IRPEF E ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF										
C9	RITENUTE IRPEF (punto 21 CU 2019)	1		RITENUTE IMPOSTA SOSTITUTIVA R.I.T.A. (punto 487 CU 2019)	2		C10	RITENUTE ADDIZIONALE REGIONALE (punto 22 CU 2019)		
			,00			,00				,00

RITENUTE									
21	Ritenute Irpef	22	Addizionale regionale all'Irpef	23	Addizionale regionale 2017 trattenuta nel 2018	24	Addizionale regionale 2018 rapporti cessati		
ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF									
25	Saldo 2017	26	Acconto 2018	27	Saldo 2018	28	Rapporti cessati 2018	29	Acconto 2019
30	Ritenute Irpef sospese	31	Addizionale regionale all'Irpef sospesa	32	Addizionale regionale sospesa per trattenute 2018				

Nel **rigo C9** indicare il totale delle ritenute sui redditi di lavoro dipendente e assimilati riportati nelle **Sezioni I e II**. Tale dato è indicato nel punto 21 del Mod. CU 2019.

□ **RIGO C10**

SEZIONE III - RITENUTE IRPEF E ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF										
C9	RITENUTE IRPEF (punto 21 CU 2019)	1		RITENUTE IMPOSTA SOSTITUTIVA R.I.T.A. (punto 487 CU 2019)	2		C10	RITENUTE ADDIZIONALE REGIONALE (punto 22 CU 2019)		
			,00			,00				,00

RITENUTE									
21	Ritenute Irpef	22	Addizionale regionale all'Irpef	23	Addizionale regionale 2017 trattenuta nel 2018	24	Addizionale regionale 2018 rapporti cessati		
ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF									
25	Saldo 2017	26	Acconto 2018	27	Saldo 2018	28	Rapporti cessati 2018	29	Acconto 2019
30	Ritenute Irpef sospese	31	Addizionale regionale all'Irpef sospesa	32	Addizionale regionale sospesa per trattenute 2018				

Nel **rigo C10** indicare il totale dell'addizionale regionale sui redditi di lavoro dipendente e assimilati riportati nelle **Sezioni I e II**. Tale dato è indicato nel punto 22 del Modello CU 2019.

Sezione IV - Ritenute addizionale comunale all'Irpef

□ RIGO C11

SEZIONE IV - RITENUTE ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF											
C11	RITENUTE ACCONTO ADDIZIONALE COMUNALE 2018 (punto 26 CU 2019)		,00	C12	RITENUTE SALDO ADDIZIONALE COMUNALE 2018 (punto 27 CU 2019)		,00	C13	RITENUTE ACCONTO ADDIZIONALE COMUNALE 2019 (punto 29 CU 2019)		,00

Nel **rigo C11** indicare l'acconto dell'addizionale comunale sui redditi di lavoro dipendente e assimilati indicati nelle Sezioni I e II (punto 26 CU 2019).

RITENUTE									
21	Ritenute Irpef	22	Addizionale regionale all'Irpef	23	Addizionale regionale 2017 trattenuta nel 2018	24	Addizionale regionale 2018 rapporti cessati		
ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF									
25	Saldo 2017	26	Acconto 2018	27	Saldo 2018	28	Rapporti cessati 2018	29	Acconto 2019
30	Ritenute Irpef sospese	31	Addizionale regionale all'Irpef sospesa	32	Addizionale regionale sospesa per trattenute 2018				

□ RIGO C12

Nel **rigo C12** indicare il saldo dell'addizionale comunale sui redditi di lavoro dipendente e assimilati indicati nelle Sezioni I e II (punto 25 CU 2019).

SEZIONE IV - RITENUTE ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF											
C11	RITENUTE ACCONTO ADDIZIONALE COMUNALE 2018 (punto 26 CU 2019)		,00	C12	RITENUTE SALDO ADDIZIONALE COMUNALE 2018 (punto 27 CU 2019)		,00	C13	RITENUTE ACCONTO ADDIZIONALE COMUNALE 2019 (punto 29 CU 2019)		,00

□ RIGO C13

Nel **rigo C13** indicare l'acconto dell'addizionale comunale per l'anno 2019 sui redditi di lavoro dipendente e assimilati (punto 29, CU 2019).

SEZIONE IV - RITENUTE ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF											
C11	RITENUTE ACCONTO ADDIZIONALE COMUNALE 2018 (punto 26 CU 2019)		,00	C12	RITENUTE SALDO ADDIZIONALE COMUNALE 2018 (punto 27 CU 2019)		,00	C13	RITENUTE ACCONTO ADDIZIONALE COMUNALE 2019 (punto 29 CU 2019)		,00

APPROFONDIMENTO

I lavoratori dipendenti o pensionati che hanno fruito della **sospensione delle ritenute IRPEF e delle addizionali regionale e comunale all'IRPEF** a seguito di **eventi eccezionali** devono comunque riportare nei righi da C11, C12 e C13 gli importi relativi al totale delle ritenute IRPEF e delle addizionali regionale e comunale all'IRPEF comprensivi di quelle non operate per effetto dei provvedimenti di sospensione utilizzando i dati riportati nel Modello CU, punti 16, 17 e 19 (che sono già comprensivi della quota sospesa).

Sezione V – Bonus Irpef

È riconosciuto un credito, denominato “Bonus Irpef”, ai titolari di reddito di lavoro dipendente e di alcuni redditi assimilati, la cui imposta sia di ammontare superiore alle detrazioni per lavoro dipendente.

Per l’anno 2018 l’importo del credito è di 960 euro per i possessori di reddito complessivo non superiore a 24.600 euro e fino ad un massimo di un reddito di 26.600 euro; il bonus decresce proporzionalmente fino ad azzerarsi al superamento del limite di euro 26.600.

Il credito è attribuito dal datore di lavoro in busta paga (massimo 80 euro mensili), a partire dal mese di gennaio.

Chi presta l’assistenza fiscale ricalcola l’ammontare del credito spettante tenendo conto **di tutti i redditi dichiarati** e lo indica nel Prospetto di Liquidazione, Mod. 730-3, che rilascia al dichiarante dopo avere effettuato il calcolo delle imposte.

Pertanto, se il datore di lavoro non ha erogato, in tutto o in parte, il Bonus Irpef, chi presta l’assistenza fiscale riconosce l’ammontare spettante nella presente dichiarazione.

Se dal calcolo effettuato da chi presta l’assistenza fiscale il bonus risulta, in tutto o in parte, non spettante, l’ammontare riconosciuto dal datore di lavoro in mancanza dei presupposti previsti (ad esempio perché il reddito complessivo è superiore a 26.600 euro), viene recuperato con la presente dichiarazione.

Se il datore di lavoro non riveste la qualifica di sostituto d’imposta, il credito spettante viene riconosciuto nella dichiarazione.

SEZIONE V - BONUS IRPEF

C14	CODICE BONUS (punto 391 CU 2019)	BONUS EROGATO (punto 392 CU 2019)	ESENZIONE RICERCATORI E DOCENTI	QUOTA TFR (punto 478 CU 2019)
	1	,00	,00	,00

➤ **Colonna 1 (Codice bonus):** riportare il codice indicato nel punto 391 della Certificazione Unica 2019.

CREDITO BONUS IRPEF

Codice Bonus	Bonus erogato	Bonus non erogato	Bonus recuperato	Codice Bonus	Bonus erogato
391	392	393	394	395	396

Bonus non erogato
Codice fiscale sostituto

SEZIONE V - BONUS IRPEF

C14	CODICE BONUS (punto 391 CU 2019)	BONUS EROGATO (punto 392 CU 2019)	ESENZIONE RICERCATORI E DOCENTI	QUOTA TFR (punto 478 CU 2019)
	1	,00	,00	,00

Codice 1: in caso di erogazione totale del bonus
Codice 2: in caso di mancata o parziale erogazione del bonus

Nella Certificazione Unica è riportato:

- il codice 1 se il datore di lavoro ha riconosciuto il bonus e lo ha erogato tutto o in parte. In questo caso nella Colonna 2 del rigo C14 va riportato l'importo del bonus erogato dal sostituto d'imposta (punto 392 della Certificazione Unica);
- il codice 2 se il datore di lavoro non ha riconosciuto il bonus ovvero lo ha riconosciuto, ma non lo ha erogato neanche in parte. In questo caso non va compilata la Colonna 2 del rigo C14.

➤ **Colonna 2 (Bonus erogato):** occorre riportare l'importo del bonus erogato dal sostituto d'imposta, indicato nel punto 392 della Certificazione Unica 2019.

In nessun caso, invece, deve essere riportato nel Modello 730 l'importo del bonus riconosciuto ma non erogato, indicato nel punto 392 della Certificazione Unica.

CREDITO BONUS IRPEF					
Codice Bonus	Bonus erogato	Bonus non erogato	Bonus recuperato	Codice Bonus	Bonus erogato
391	392	393	394	395	396
Bonus non erogato			Codice fiscale sostituto		
397		399			

La parte di bonus erogata esposta nel punto 392 della CU 2019 andrà esposta nella Colonna 2 del 730.

SEZIONE V BONUS IRPEF				
C14	1 CODICE BONUS (punto 391 CU 2019)	2 BONUS EROGATO (punto 392 CU 2019)	4 ESENZIONE RICERCATORI E DOCENTI	5 QUOTA TFR (punto 478 CU 2019)
	1	,00	,00	,00

APPROFONDIMENTO

Se il lavoratore dipendente (ad esempio colf, baby-sitter o assistente delle persone anziane) non è in possesso della Certificazione Unica perché il datore di lavoro non riveste la qualifica di sostituto d'imposta, nella Colonna 1 deve riportare il codice 2.

➤ **Colonna 4 (Esenzione ricercatori e docenti):** è necessario riportare l'importo indicato nel punto 467 della Certificazione Unica.

ALTRI DATI		REDDITO FRONTALIERI				CAMPIONE D'ITALIA					
Con contratto a tempo indeterminato	455	Con contratto a tempo determinato	456	Lavoro dipendente contratto tempo indeterminato	457	Lavoro dipendente contratto tempo determinato	458	Pensione	459	Pensione orfani	460
Pensione orfani non compiuto d'Italia	461	Numero giorni marittimi	462	Altri redditi	463	Abitazione principale	464	Periodo di pensione	465		
REDDITI ESENTI				BONUS E STOCK OPTION							
codice	ammontare	codice	ammontare	anno	eccedenza	471		472		ritenute	
466	467	468	469	470							
IN CASI DI CONGUAGLIO											
Irpef da trattenere dal sostituto successivamente al 28 febbraio				Irpef trattenuto dal sostituto successivamente al 28 febbraio 2018		Irpef da versare all'erario da parte del dipendente		Applicazione maggiore ritenuta		Casi particolari	
473				474		475		476		477	
								Quota TFR		Erogazioni in natura	
								478		479	

SEZIONE V - BONUS IRPEF

C14	CODICE BONUS (punto 391 CU 2019)	BONUS EROGATO (punto 392 CU 2019)	ESENZIONE RICERCATORI E DOCENTI	QUOTA TFR (punto 478 CU 2019)
	1	,00	,00	,00

➤ **Colonna 5 (Quota TFR):** riportare l'importo indicato nel punto 478 della Certificazione Unica.

C14	CODICE BONUS (punto 391 CU 2019)	BONUS EROGATO (punto 392 CU 2019)	ESENZIONE RICERCATORI E DOCENTI	QUOTA TFR (punto 478 CU 2019)
	1	,00	,00	,00

Riportare l'importo evidenziato nel campo 478 della CU 2019

Presenza di più Certificazioni.

1. In presenza di più modelli di Certificazione Unica non conguagliati:

- ⇒ nella Colonna 1 va riportato il codice 1 se in almeno in uno dei modelli di Certificazione Unica è indicato il codice 1 nel punto 391.
- ⇒ nella Colonna 1 va invece indicato il codice 2 se in tutti i modelli di Certificazione Unica è indicato il codice 2 nel punto 391;
- ⇒ nella Colonna 2 va riportata la somma degli importi indicati nel punto 392 dei modelli di Certificazione Unica non conguagliati;
- ⇒ nella Colonna 4 va riportata la somma degli importi indicati nel punto 392 dei modelli di Certificazione Unica non conguagliati.
- ⇒ nella Colonna 5 va riportata la somma degli importi indicati nel punto 478 dei modelli di Certificazione Unica.

2. In presenza di una Certificazione Unica che conguaglia tutti i precedenti modelli di Certificazione Unica, nelle colonne da 1 a 5 vanno riportati esclusivamente i dati indicati nella Certificazione Unica rilasciata dal sostituto che ha effettuato il conguaglio (punti 391, 392, 466, 467 e 478). Nelle colonne 3, 4 e 5 vanno riportati esclusivamente i dati indicati nella Certificazione Unica rilasciata dal sostituto d'imposta che ha effettuato il conguaglio;

3. In presenza di una Certificazione Unica che conguaglia solo alcuni modelli di Certificazione Unica, per la compilazione delle colonne da 1 a 5 vanno seguite le istruzioni sopra fornite per i modelli di Certificazione Unica non conguagliati, tenendo presente che la Certificazione Unica rilasciata dal sostituto che ha effettuato il conguaglio sostituisce i modelli di Certificazione Unica conguagliati.

Casi particolari del Quadro C

→ Il periodo di lavoro

C5	PERIODO DI LAVORO – giorni per i quali spettano le detrazioni (punti 6, 7, 492 CU 2019)	1 LAVORO DIPENDENTE	2 PENSIONE
----	---	---------------------	------------

Contratti di lavoro dipendente a tempo determinato che prevedono prestazioni “a giornata” (ad es. per i lavoratori edili e i braccianti agricoli).

Le festività, i giorni di riposo settimanale e i giorni non lavorativi compresi nel periodo che intercorre tra la data di inizio e quella di fine di tali rapporti di lavoro devono **essere determinati proporzionalmente al rapporto esistente tra le giornate effettivamente lavorate e quelle previste come lavorative dai contratti collettivi nazionali di lavoro e dai contratti integrativi territoriali applicabili per i contratti a tempo indeterminato delle medesime categorie**. Il risultato del rapporto, se decimale, va arrotondato alla unità successiva.



NOTA BENE- In caso di indennità o somme erogate dall'INPS o da altri Enti le detrazioni per lavoro dipendente spettano nell'anno in cui si dichiarano i relativi redditi.

In tali casi nel **rigo C5 Colonna 1** vanno indicati i giorni (la cui somma non può essere superiore a 365) che hanno dato diritto a tali indennità, anche se relativi ad anni precedenti.



NOTA BENE - Per le borse di studio il numero dei giorni da indicare nel rigo C5 Colonna 1 è **quello compreso nel periodo dedicato allo studio** (anche se relativo ad anni precedenti) **per il quale è stata concessa la borsa di studio**. Pertanto, se la borsa di studio è stata erogata per il rendimento scolastico o accademico, la detrazione spetta per l'intero anno, se, invece, è stata corrisposta in relazione alla **frequenza di un particolare corso**, spetta per il periodo di frequenza obbligatoria prevista.

Per l'indennità speciale in agricoltura i giorni da indicare **nel rigo C5 Colonna 1** sono quelli risultanti dalla relativa certificazione e per i quali il contribuente ha percepito l'indennità di disoccupazione.



RICORDA - Si ricorda che tra i giorni relativi ad anni precedenti, per i quali spetta il diritto alle detrazioni, non vanno considerati quelli compresi in periodi di lavoro per i quali già si è fruito in precedenza delle deduzioni o delle detrazioni.

→ Il servizio civile dà reddito assimilato

I **compensi conseguiti nell'ambito del rapporto di servizio civile** assumono rilevanza reddituale come redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente di cui alla lettera c-bis, comma 1, articolo 50 TUIR (circolare 24/E/2004 punto 4.2) e come tali devono essere presi in considerazione nel computo del limite di € 2.840,51, ai fini della qualificazione del percettore come familiare fiscalmente a carico.

→ **La residenza obbliga a dichiarare i redditi in Italia**

Il lavoratore all'estero, se fiscalmente residente in Italia, è comunque tenuto a presentare la Dichiarazione dei Redditi in Italia. Non si potrà pertanto applicare la causa di esonero previsto per i redditi inferiori a 8.000 euro, se il lavoratore presta la sua attività per meno di 365 giorni all'anno.

Infatti, il regime delle retribuzioni convenzionali si applica qualora il periodo di lavoro duri per più di 183 giorni nell'arco dei 12 mesi, anche se non coincidenti con l'anno solare.

QUADRO D – ALTRI REDDITI

Composizione del Quadro D

Il quadro D è diviso in due Sezioni:

- ❖ nella prima vanno indicati i redditi di capitale, i redditi di lavoro autonomo e i redditi diversi;
- ❖ nella seconda vanno indicati i redditi soggetti a tassazione separata.

Righi da D3 a D5

Alcuni redditi di lavoro autonomo e diversi (ad esempio i compensi per attività di lavoro autonomo occasionali) da indicare nel quadro D possono essere ricavati dalla Certificazione Unica rilasciata dal sostituto d'imposta.

I redditi diversi derivanti da sublocazione breve e da locazione breve da parte del comodatario indicati nel quadro Certificazione Redditi-Locazioni brevi della Certificazione Unica 2019 vanno indicati nel rigo D4 indicando nella colonna "3" il codice 10.

Nella tabella seguente sono indicati i righi del quadro D nei quali vanno esposti i redditi in relazione alla "Causale" presente nel punto 1 della Certificazione Unica 2019 – Lavoro autonomo.

TABELLA DI RACCORDO TRA CERTIFICAZIONE UNICA 2019 – LAVORO AUTONOMO
E RIGHI DA D3 A D5 DEL QUADRO D DEL MODELLO 730/2019

"CAUSALE" INDICATA NEL PUNTO 1 DELLA CU	RIGO E CODICE DA INDICARE NEL QUADRO D	TIPOLOGIA DI REDDITO
B	D3 codice 1	Proventi che derivano dall'utilizzazione economica di opere dell'ingegno e di invenzioni industriali da parte dell'autore o inventore
C	D3 codice 3	Redditi che derivano dai contratti di associazione in partecipazione e di cointeressenza agli utili se l'apporto è costituito esclusivamente dalla prestazione di lavoro
D	D3 codice 3	Utili spettanti ai soci promotori ed ai soci fondatori delle società di capitali
E	D3 codice 2	Redditi che derivano dall'attività di levata dei protesti esercitata dai segretari comunali
L	D4 codice 6	Redditi derivanti dall'utilizzazione economica di opere dell'ingegno, di brevetti industriali, percepiti dagli aventi causa a titolo gratuito (ad esempio eredi e legatari)
L1	D4 codice 6	Redditi derivanti dall'utilizzazione economica di opere dell'ingegno, di brevetti industriali, percepiti da soggetti che abbiano acquistato a titolo oneroso i diritti alla loro utilizzazione
M	D5 codice 2	Redditi derivanti da attività di lavoro autonomo occasionale
M1	D5 codice 3	Redditi derivanti dall'assunzione di obblighi di fare, non fare, permettere
M2	D5 codice 2	Redditi derivanti da prestazioni di lavoro autonomo non esercitate abitualmente per le quali sussiste l'obbligo di iscrizione alla Gestione Separata ENPAPI
N	D4 codice 7	Indennità di trasferta, rimborsi forfetari di spesa, premi e compensi erogati ai direttori artistici e ai collaboratori tecnici per prestazioni di natura non professionale da parte di cori, bande musicali e filodrammatiche che perseguono finalità dilettantistiche, attività sportive dilettantistiche.
O	D5 codice 2	Redditi derivanti da attività di lavoro autonomo occasionale, per le quali non sussiste l'obbligo di iscrizione alla gestione separata (Cir. INPS n. 104/2001)
O1	D5 codice 3	Redditi derivanti dall'assunzione di obblighi di fare, non fare, permettere, per le quali non sussiste l'obbligo di iscrizione alla gestione separata (Cir. INPS n. 104/2001)
V1	D5 codice 1	Redditi derivanti da attività commerciali non esercitate abitualmente

Il quadro D è composto da 7 righe nei quali si devono indicare:

- redditi di capitale;
- utili ed altri proventi equiparati;
- altri redditi di capitale;
- redditi di lavoro autonomo;
- redditi diversi;
- redditi diversi per i quali è prevista la detrazione;
- redditi soggetti a tassazione separata:
- redditi percepiti da eredi e legatari;
- imposte e oneri rimborsati nel 2018 e altri redditi a tassazione separata.

QUADRO D - Altri redditi									
SEZIONE I - REDDITI DI CAPITALE, LAVORO AUTONOMO E REDDITI DIVERSI									
D1	UTILI ED ALTRI PROVENTI EQUIPARATI	TIPO DI REDDITO	REDDITI	RITENUTE	D2	ALTRI REDDITI DI CAPITALE	TIPO DI REDDITO	REDDITI	RITENUTE
			,00	,00				,00	,00
D3	REDDITI DERIVANTI DA ATTIVITA ASSIMILATE AL LAVORO AUTONOMO				TIPO DI REDDITO	REDDITI			
								,00	,00
D4	REDDITI DIVERSI	CEDOLARE SECCA	SPESE						
								,00	,00
D5	REDDITI DERIVANTI DA ATTIVITA OCCASIONALE O DA OBBLIGHI DI FARE, NON FARE E PERMETTERE				TIPO DI REDDITO	REDDITI			
								,00	,00
SEZIONE II - REDDITI SOGGETTI A TASSAZIONE SEPARATA									
D6	REDDITI PERCEPITI DA EREDI E LEGATARI	TIPO DI REDDITO	TASSAZIONE ORDINARIA	ANNO	REDDITO	REDDITO TOTALE DECEDUTO	QUOTA IMPOSTA SUCCESSIONI	RITENUTE	
					,00	,00	,00	,00	,00
D7	IMPOSTE E ONERI RIMBORSATI NEL 2018 E ALTRI REDDITI A TASSAZIONE SEPARATA	TIPO DI REDDITO	TASSAZIONE ORDINARIA	ANNO	REDDITO			RITENUTE	
					,00				,00



ATTENZIONE! - I redditi che il contribuente deve indicare nel Quadro D, Sezione I, sono quelli effettivamente percepiti nel 2018 (secondo il principio di cassa) indipendentemente dal momento in cui sono maturati o in cui è sorto il diritto a percepirlirli.



RICORDA - Si ricorda inoltre che vi sono alcune categorie di redditi di capitale che non possono essere dichiarate nel Mod. 730. I soggetti percettori devono pertanto, in tale caso, presentare, oltre al Mod. 730 (per le altre fattispecie di reddito), anche il quadro RM del Mod. Redditi PF 2019.

Trattasi in particolare di quei contribuenti che nel 2018 hanno percepito:

- redditi di capitale di fonte estera ai quali, nei casi previsti dalla normativa italiana, non siano state applicate le ritenute a titolo d'imposta;
- interessi, premi e altri proventi derivanti da obbligazioni o titoli ad esse assimilati, pubblici e privati, ai quali non sia stata applicata l'imposta sostitutiva del 12,50%, di cui al D.Lgs. n. 239/1996;
- proventi derivanti da depositi a garanzia per i quali è dovuta un'imposta sostitutiva pari al 20%;
- indennità di fine rapporto da soggetti che non rivestono la qualifica di sostituto d'imposta;
- redditi derivanti da attività di noleggio occasionale di imbarcazioni e navi da diporto assoggettati a imposta sostitutiva del 20%.

Il quadro RM deve inoltre essere presentato per indicare i dati relativi alla rivalutazione dei terreni operata nel 2018.

Certificazioni CUPE e CU

Per la compilazione del Quadro D può essere necessario utilizzare i dati contenuti:

- nel Mod. CUPE: schema di certificazione degli utili e proventi equiparati approvato con Provvedimento 7 gennaio 2013;
- nella CU 2019 approvata con Provvedimento del 15 gennaio 2019.

RIGHI QUADRO D	CERTIFICAZIONI INTERESSATE
RIGO D1	Certificazione degli utili e proventi equiparati
RIGO D2	Certificazione dei redditi in forma libera
RIGO D3	Certificazione unica 2019 - Sezione lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi
RIGO D4	Certificazione unica 2019 - Sezione lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi o altra documentazione
RIGO D5	Certificazione unica 2019 - Sezione lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi
RIGO D6	<ol style="list-style-type: none"> 1. Certificazione degli utili e proventi equiparati 2. Certificazione unica 2019 - Sezione lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi
RIGO D7	Documentazione varia

Pertanto, per il periodo d'imposta 2018, i sostituti dovranno rilasciare ai percipienti le seguenti certificazioni:

- ❖ certificazione dei redditi di lavoro dipendente, dei redditi di lavoro autonomo, dei redditi diversi e delle provvigioni (Mod. CU);
- ❖ certificazione dei dividendi (CUPE).

La Certificazione Unica 2019 deve essere consegnata, in duplice copia, al contribuente (dipendente, pensionato, percettore di redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente nonché percettore di redditi di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi), dai sostituti d'imposta o enti eroganti e dagli enti pubblici o privati che erogano trattamenti pensionistici:

- entro il 31 marzo del periodo d'imposta successivo a quello cui si riferiscono i redditi certificati; ovvero,
- entro 12 giorni dalla richiesta del dipendente in caso di cessazione del rapporto di lavoro.

La trasmissione all'Agenzia delle Entrate rimane ferma al 7 marzo.

La certificazione dei dividendi (CUPE)

I soggetti, che nel periodo d'imposta appena concluso (anno 2018), hanno corrisposto utili e proventi ad essi equiparati devono rilasciare, ai percettori degli stessi, il modello di certificazione degli utili (Cupe) con l'indicazione delle ritenute operate e delle imposte sostitutive applicate. Lo schema di certificazione da utilizzare per attestare gli utili o i proventi corrisposti nel 2018:

- è quello approvato, con le relative istruzioni, con il Provvedimento 7.1.2013 (pubblicato nel sito Internet dell'Agenzia delle Entrate il 7.1.2013), in sostituzione di quello approvato con il Provvedimento 21.12.2009;
- doveva essere rilasciato ai percettori di utili e proventi entro il 28/2/2019,
- dovrà essere utilizzato dai destinatari per la compilazione della propria Dichiarazione dei Redditi (Modello 730/2019 o modello Redditi Pf 2019).



OSSERVA - Il modello deve essere rilasciato anche dagli associanti, in relazione ai proventi erogati all'associato e derivanti da contratti di associazione in partecipazione e cointeressenza di cui all'art. 44, co. 1, lett. f), D.P.R. 917/1986). Si annoverano, tra tali soggetti, anche le ditte individuali e le società di persone che hanno corrisposto compensi agli associati in partecipazione con apporto di capitale o misto.

Diversamente, invece, quando l'apporto è costituito esclusivamente dalla prestazione di lavoro, gli utili derivanti da contratti di associazione in partecipazione e da contratti di cointeressenza devono essere dichiarati nel contesto del nuovo modello CU, da trasmettere:

- entro il 31.03.2019 al soggetto percettore;
- entro il 07.03.2019, in via telematica, all'Agenzia delle Entrate.

Il modello di certificazione degli utili è composto da 4 sezioni, nonché di una sezione iniziale relativa al soggetto che rilascia la certificazione ed una finale riservata alle annotazioni e alla firma e risulta quindi così strutturato:

- ❖ Sezione I - Dati relativi al soggetto emittente;
- ❖ Sezione II - Dati relativi all'intermediario non residente;
- ❖ Sezione III - Dati relativi al percettore degli utili o degli altri proventi equiparati;
- ❖ Sezione IV - Dati relativi agli utili corrisposti e ai proventi equiparati.

CERTIFICAZIONE RELATIVA AGLI UTILI ED AGLI ALTRI PROVENTI EQUIPARATI CORRISPOSTI NELL'ANNO _____



DATI RELATIVI AL SOGGETTO CHE RILASCI LA CERTIFICAZIONE	Codice fiscale		Cognome e Nome o Denominazione			
	Comune		Prov.	Cap		
	Via e numero civico			Codice del soggetto che rilascia la certificazione		
SEZIONE I DATI RELATIVI AL SOGGETTO EMITTENTE	Codice fiscale o codice identificativo estero 1	ISIN 2	Cognome e Nome o Denominazione 3		Cod.Stato estero 4	
	Comune 5	Prov. 6	Via e numero civico 7			
SEZIONE II DATI RELATIVI ALL'INTERMEDIARIO NON RESIDENTE	Codice ABI 8	Cod. Id. Internazionale BIC/SWIFT 9			Codice fiscale 10	
	Denominazione 11				Cod.Stato estero 12	
SEZIONE III DATI RELATIVI AL PERCETTORE DEGLI UTILI O DEGLI ALTRI PROVENTI EQUIPARATI	Codice fiscale 13		Cognome ovvero Denominazione 14			
	Nome (solo per le persone fisiche) 15	Sesso (M o F) 16	Data di nascita 17 giorno mese anno		Comune (o Stato estero) di nascita 18	
	Comune del domicilio fiscale 20		Prov. 21	Via e numero civico 22		
	Codice stato estero 23	Codice di identificazione fiscale estero 24				
	SEZIONE IV DATI RELATIVI AGLI UTILI CORRISPOSTI E AI PROVENTI EQUIPARATI					
Numero azioni o quote 25	Percentuale contitolarià 26	Dividendo unitario 27	Dividendo complessivo da utili ante 31/12/2007 28	Dividendo complessivo da utili post 31/12/2007 29		
Strumenti finanziari da utili ante 31/12/2007 30	Strumenti finanziari da utili post 31/12/2007 31		Associazione in partecipazione da utili ante 31/12/2007 32	Associazione in partecipazione da utili post 31/12/2007 33		
Interessi riqualificati dividendi 34	Netto frontiera 35	Utili da SIQ e da SING 36	Aliquota 37	Ritenuta 38		
Imposta sostitutiva 39	Imposta estera 40	Dividendo dei soci in trasparenza 41				
ANNOTAZIONI						
DATA giorno mese anno			FIRMA DEL SOGGETTO CHE RILASCI LA CERTIFICAZIONE			

Sezione I – Redditi di capitale, di lavoro autonomo e redditi diversi



ATTENZIONE! - A seguito della riforma della tassazione dei redditi di capitale introdotta con la Legge di bilancio 2018 (legge 27 dicembre 2017, n. 205, art. 1, commi da 1003 a 1006), ai fini fiscali, non rileva più la distinzione tra partecipazioni qualificate e non qualificate poiché entrambe le tipologie di partecipazioni sono assoggettate allo stesso regime impositivo che prevede l'effettuazione di una ritenuta a titolo d'imposta da parte dei soggetti che intervengono nella loro riscossione.



OSSERVA - Si evidenzia che la legge di bilancio 2018 ha previsto un periodo transitorio durante il quale agli utili prodotti fino all'esercizio in corso al 31 dicembre 2017 e la cui distribuzione è deliberata dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2022 continua ad applicarsi la disciplina previgente.

A seguito di tale modifica normativa, gli utili e gli altri proventi di natura qualificata o non qualificata formati dall'esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017 sono assoggettati a ritenuta a titolo d'imposta e pertanto non vanno indicati nel quadro D.

Sono assoggettati a ritenuta a titolo d'imposta anche gli utili e gli altri proventi equiparati provenienti da imprese residenti o domiciliate in Stati o Territori che hanno un regime fiscale privilegiato, i cui titoli sono negoziati in mercati regolamentati e che si sono formati dall'esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017.

I righi D1 e D2 devono, pertanto, essere utilizzati per dichiarare i seguenti redditi percepiti nel 2018 e che si sono formati fino all'esercizio in corso al 31 dicembre 2017:

- ⇒ gli utili derivanti dalla partecipazione al capitale di società ed enti soggetti all'Ires;
- ⇒ gli utili distribuiti da società ed enti esteri di ogni tipo;
- ⇒ tutti gli altri redditi di capitale.



OSSERVA - Devono essere dichiarati in questi righi i redditi derivanti da partecipazioni di natura qualificata o derivanti da partecipazioni di natura non qualificata in società residenti in paesi o territori a fiscalità privilegiata, i cui titoli non sono negoziati in mercati regolamentati, indipendentemente dal momento in cui è sorto il diritto a percepirla.

Tali proventi sono riportati nella certificazione degli utili (CUPE) o sono desumibili da altra documentazione rilasciata dalle società emittenti, italiane o estere, o dai soggetti intermediari.

Non devono, invece, essere dichiarati in questi righi i redditi di capitale soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta oppure a imposta sostitutiva.

I redditi di capitale concorrono alla formazione del reddito complessivo:

- nella misura del 49,72 per cento se derivano da utili prodotti a partire dall'esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007 e fino all'esercizio in corso al 31 dicembre 2016;
- nella misura del 40 per cento se derivanti da utili prodotti sino all'esercizio in corso al 31 dicembre 2007;
- nella misura del 58,14 per cento se derivanti da utili prodotti a partire dall'esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016 e fino all'esercizio in corso al 31 dicembre 2017.

Gli utili e gli altri proventi equiparati provenienti da imprese residenti o domiciliate in Stati o Territori che hanno un regime fiscale privilegiato concorrono integralmente alla formazione del reddito complessivo se:

- prodotti fino all'esercizio in corso al 31 dicembre 2017 e
 - derivanti da partecipazioni di natura qualificata
 - derivanti da partecipazione di natura non qualificata in imprese i cui titoli non sono negoziati in mercati regolamentati;
- prodotti a partire dall'esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017 e relativi a partecipazioni qualificate e non qualificate in imprese i cui titoli non sono negoziati in mercati regolamentati.



NOTA BENE - I contribuenti che presentano il Mod. 730 devono presentare anche il quadro RM del mod. REDDITI Persone fisiche 2019, se hanno percepito nel 2018 redditi di capitale di fonte estera su cui non sono state applicate le ritenute a titolo d'imposta nei casi previsti dalla normativa italiana, oppure interessi, premi e altri proventi delle obbligazioni e titoli simili, pubblici e privati, per i quali non è stata applicata l'imposta sostitutiva prevista dal D.Lgs. 1° aprile 1996, n. 239 e successive modificazioni.

QUADRO D - Altri redditi									
SEZIONE I - REDDITI DI CAPITALE, LAVORO AUTONOMO E REDDITI DIVERSI									
D1	UTILI ED ALTRI PROVENTI EQUIPARATI	TIPO DI REDDITO	REDDITI	RTENUTE	D2	ALTRI REDDITI DI CAPITALE	TIPO DI REDDITO	REDDITI	RTENUTE
		1	2	3			4	1	2
			,00	,00				,00	,00
D3	REDDITI DERIVANTI DA ATTIVITÀ ASSIMILATE AL LAVORO AUTONOMO								,00
D4	REDDITI DIVERSI								,00
D5	REDDITI DERIVANTI DA ATTIVITÀ OCCASIONALE O DA OBBLIGHI DI FARE, NON FARE E PERMETTERE								,00

La prima Sezione del Quadro D è composta da 5 righe:

- righe **D1** e **D2** dedicati all'esposizione dei **redditi di capitale**;
- rigo **D3** dedicato all'esposizione dei **redditi di lavoro autonomo**;
- rigo **D4** dedicato all'esposizione dei **redditi diversi**;
- rigo **D5** dedicato all'esposizione dei **redditi derivanti per i quali è prevista la detrazione**.

Redditi di capitale

Si definiscono redditi di capitale, i **proventi in denaro o in natura derivanti dall'impiego a qualsiasi titolo di denaro o altri beni** purché la loro percezione avvenga al di fuori dell'esercizio di attività d'impresa.

QUADRO D - Altri redditi									
SEZIONE I - REDDITI DI CAPITALE, LAVORO AUTONOMO E REDDITI DIVERSI									
D1 UTILI ED ALTRI PROVENTI EGUIPARATI		TIPO DI REDDITO 1	REDDITI 2	RITENUTE 4	D2 ALTRI REDDITI DI CAPITALE		TIPO DI REDDITO 1	REDDITI 2	RITENUTE 4
			,00	,00				,00	,00
D3 REDDITI DERIVANTI DA ATTIVITÀ ASSIMILATE AL LAVORO AUTONOMO				TIPO DI REDDITO 1		REDDITI 2		RITENUTE 4	
D4 REDDITI DIVERSI				CEDOLARE SECCA 2		SPESE 5		RITENUTE 4	
D5 REDDITI DERIVANTI DA ATTIVITÀ OCCASIONALE O DA OBBLIGHI DI FARE, NON FARE E PERMETTERE				TIPO DI REDDITO 1		REDDITI 2		RITENUTE 4	

Questi redditi vanno dichiarati **se percepiti nel 2018**, indipendentemente dal momento in cui è sorto il diritto a percepirli.


I righi D1 e D2 devono essere utilizzati per dichiarare:

- gli utili derivanti dalla partecipazione al capitale di società ed enti soggetti all'IRES;
- gli utili distribuiti da società ed enti esteri di ogni tipo;
- tutti gli altri redditi di capitale.



OSSERVA - Devono essere utilizzati per la **dichiarazione degli utili** che concorrono a formare il reddito complessivo del contribuente, derivanti dalla partecipazione al capitale di società ed enti soggetti all'IRES e quelli distribuiti da società ed enti esteri di ogni tipo, unitamente a tutti gli altri redditi di capitale, percepiti nel 2018, indipendentemente dal momento in cui è sorto il diritto a percepirli.

NON SI DICHIARANO NEL RIGO D1



Tassazione dei redditi di capitale

Le modalità di tassazione dei dividendi sono differenziate a seconda dei percettori, che possono qualificarsi come:

- **soggetti IRPEF** che percepiscono utili al di fuori dell'esercizio dell'impresa (art. 47, TUIR);
- **soggetti passivi IRPEF** imprenditori e società di persone (art. 59, TUIR);
- **soggetti passivi IRES** (art. 89, TUIR).

È inoltre necessario differenziare a seconda che i dividendi siano di fonte estera o di fonte italiana.

Parlando di 730 concentriamo l'attenzione sulla tassazione dei **soggetti Irpef**.

Innanzitutto, per gli utili percepiti da persone fisiche non imprenditori, le modalità di tassazione risultano diverse a seconda che **la partecipazione detenuta dal socio sia**:

- **non qualificata**, ossia, in linea generale, quando la stessa risulta inferiore o pari al 25% del capitale ovvero rappresenta una percentuale inferiore o pari al 20% dei diritti di voto esercitabili in assemblea;
- **qualificata**, ossia, in linea generale, quando la stessa risulta superiore al 25% del capitale ovvero rappresenta una percentuale superiore al 20% dei diritti di voto esercitabili in assemblea.




ATTENZIONE! - Solo i contribuenti che detengono partecipazioni di natura qualificata o partecipazioni di natura non qualificata in società residenti in paesi o territori a fiscalità privilegiata, i cui titoli non sono negoziati in mercati regolamentati, **devono dichiarare i proventi percepiti indicati nella certificazione degli utili o desumibili da altra documentazione rilasciata dalle società emittenti, italiane o estere, o dai soggetti intermediari.**

Al soggetto percettore di dividendi derivanti da partecipazioni non qualificate non verrà nemmeno rilasciata la certificazione dei dividendi (anche se venisse rilasciata non è da considerarsi necessaria).

→ "DECRETO RENZI"

Per effetto di quanto disposto dagli artt. 3 e 4, D.L. n. 66/2014, c.d. "Decreto Renzi", a decorrere dal 1.7.2014, la ritenuta sui redditi di natura finanziaria è passata dal 20% al 26%, fatta eccezione per alcune tipologie di redditi, quali ad esempio, quelli derivanti da titoli di Stato italiani o esteri.



La nuova aliquota della ritenuta ovvero dell'imposta sostitutiva è applicabile ai redditi di natura finanziaria, ossia:

- agli interessi, premi e altri proventi di cui all'art. 44, TUIR;
- ai redditi diversi di cui all'art. 67, comma 1, lett. da c-bis) a c-quinquies), TUIR.



NOTA BENE - La nuova aliquota del 26% è applicabile, tra l'altro, agli utili e alle plusvalenze derivanti da partecipazioni non qualificate.

In particolare, continua a trovare applicazione l'aliquota nella misura del:


- **12,50%** con riferimento, tra l'altro, a:
 - interessi, premi e altri proventi di cui al citato art. 44, derivanti da titoli pubblici italiani e ad essi equiparati ex art. 31, D.P.R. n. 601/73, nonché da contratti di riporto, pronti contro termine e prestito titoli, aventi ad oggetto titoli di Stato o equiparati;
 - redditi diversi di cui al citato art. 67, derivanti dalla cessione o dal rimborso dei titoli di cui al punto precedente;
- **5%** con riguardo, tra l'altro, agli interessi infragruppo, ossia a quelli corrisposti da società italiane a società estere consociate in presenza degli specifici requisiti previsti dalla Direttiva n. 2003/49/CE, con l'eccezione della condizione di beneficiario effettivo di cui all'art. 26-quater, comma 8-bis, D.P.R. n. 600/73;
- **1,375%** agli utili corrisposti a società ed enti esteri soggetti alle imposte sui redditi delle società in Stati UE o SEE "white list", ex art. 27, comma 3-ter, D.P.R. n. 600/73.



ATTENZIONE! - L'aliquota del 26% non è inoltre applicabile al risultato netto maturato relativamente alle forme di previdenza complementare di cui al D.Lgs. n. 252/2005, sul quale è dovuta l'imposta sostitutiva la cui misura passa per il 2014 all'11,5% (anziché 11%) e al 20% (dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014). Si noti, infine, come il trattamento degli utili derivanti dalle predette partecipazioni non ha subito, in capo alle persone fisiche non titolari di partita IVA, alcuna modifica a seguito delle disposizioni previste dal citato D.L. n. 66/2014.

DATA DELIBERA	DATA INCASSO CORRISPETTIVO	RITENUTA SU DIVIDENDI
Entro il 30.6.2014	Entro il 30.6.2014	20%
	Dall'1.7.2014	26%
	In parte entro il 30.6.2014 e in parte dall'1.7.2014	20% su importo incassato entro il 30.6.2014 e 26% su importo incassato dall'1.7.2014
dall'1.7.2014	Dall'1.7.2014	26%

LA TASSAZIONE DEGLI UTILI E PROVENTI DI FONTE ITALIANA



TASSAZIONE DEGLI UTILI E PROVENTI DI FONTE ESTERA


Anche nel caso di dividendi e proventi assimilati di fonte estera percepiti da soggetti non imprenditori, come avviene per i dividendi di fonte italiana, si deve tenere presente **che la partecipazione cui sono riferiti sia o meno qualificata**.



OSSERVA - Si dovrà inoltre distinguere tra:

- partecipazioni in soggetti residenti in paesi esteri a fiscalità ordinaria;
- partecipazioni in soggetti residenti in paesi a fiscalità privilegiata (c.d. paradisi fiscali o Paesi "black list", individuati dal D.M. 21/11/2001), disciplinati secondo il disposto dell'art. 167, TUIR, nella versione in vigore fino al 31 dicembre 2007 (e art. 168-bis dall'1/1/2008).





APPROFONDIMENTO

Le somme di provenienza estera percepite da un soggetto residente in Italia concorrono pienamente alla formazione del suo reddito complessivo e danno diritto ad un credito d'imposta, connesso alle imposte pagate all'estero a titolo definitivo. Tale credito d'imposta, previsto dall'art. 165, comma 1, TUIR, corrisponde al rapporto tra i redditi prodotti all'estero e il reddito complessivo.

Reddito estero x IRPEF lorda italiana (rigo 16, Mod. 730-3)

Reddito complessivo (rigo 11, Mod. 730-3)



ATTENZIONE! - Ai fini della determinazione e del versamento delle relative imposte, i contribuenti che presentano il Mod. 730 devono presentare anche il **quadro RM del Mod. REDDITI Persone fisiche, se hanno percepito nel 2018 redditi di capitale di fonte estera** sui quali non sono state applicate le ritenute a titolo d'imposta nei casi previsti dalla normativa italiana, oppure interessi, premi e altri proventi delle obbligazioni e titoli similari, pubblici e privati, per i quali non è stata applicata l'imposta sostitutiva prevista dal D.Lgs. 1° aprile 1996, n. 239 e successive modificazioni.

La compilazione del quadro

□ Righi D1 e D2

I righi D1 e D2 devono essere utilizzati per dichiarare:

- gli utili derivanti dalla partecipazione al capitale di società ed enti soggetti all'IRES;
- gli utili distribuiti da società ed enti esteri di ogni tipo;
- tutti gli altri redditi di capitale.

QUADRO D - Altri redditi

SEZIONE I - REDDITI DI CAPITALE, LAVORO AUTONOMO E REDDITI DIVERSI									
D1	UTILI ED ALTRI PROVENTI EQUIPARATI	TIPO DI REDDITO	REDDITI	RITENUTE	D2	ALTRI REDDITI DI CAPITALE	TIPO DI REDDITO	REDDITI	RITENUTE
		1	2	3			4	1	2
			,00	,00				,00	,00

In questo quadro non devono essere dichiarati i redditi di capitale soggetti a:

- ritenuta alla fonte a titolo d'imposta;
- oppure a imposta sostitutiva.

❖ Il Rigo D1

Nel rigo D1 vanno indicati **gli utili e gli altri proventi equiparati in qualunque forma corrisposti da società di capitali o enti commerciali**, residenti e non residenti, riportati nella certificazione rilasciata dalla società emittente o desumibili da altra documentazione.

In questo rigo vanno indicati anche gli utili e i proventi:

- derivanti da contratti di associazione in partecipazione, ad esclusione di quelli in cui l'apporto dell'associato sia costituito esclusivamente dalla prestazione di lavoro;
- derivanti dai contratti di cointeressenza (ossia dalla partecipazione, insieme ad altre persone o aziende a un'operazione economica, che implica la condivisione di utili e perdite);
- conseguiti in caso di recesso, riduzione del capitale esuberante o liquidazione anche concorsuale di società ed enti indipendentemente dal periodo di tempo intercorso tra la costituzione della società e la comunicazione del recesso, la deliberazione di riduzione del capitale o l'inizio della liquidazione.

QUADRO D - Altri redditi

SEZIONE I - REDDITI DI CAPITALE, LAVORO AUTONOMO E REDDITI DIVERSI									
D1	UTILI ED ALTRI PROVENTI EQUIPARATI	TIPO DI REDDITO	REDDITI	RITENUTE	D2	ALTRI REDDITI DI CAPITALE	TIPO DI REDDITO	REDDITI	RITENUTE
		1	2	3			4	1	2
			,00	,00				,00	,00

In particolare, indicare:

➤ **Colonna 1 - "Tipo di reddito",** uno dei seguenti codici:

Codice 1	In caso di utili e di altri proventi equiparati di natura qualificata corrisposti da imprese residenti in Italia o residenti o domiciliate in Stati o Territori che hanno un regime fiscale non privilegiato formatisi fino all'esercizio in corso al 31 dicembre 2007.
Importante → Codice 2	In caso di utili e di altri proventi equiparati di natura qualificata provenienti da imprese residenti o domiciliate in Stati o Territori che hanno un regime fiscale privilegiato. Si considerano provenienti da società residenti in Stati o territori a regime privilegiato gli utili relativi al possesso di partecipazioni dirette in tali società o di partecipazioni di controllo anche di fatto, diretto o indiretto, in altre società residenti all'estero che conseguono utili dalla partecipazione in società residenti in Stati o territori a regime privilegiato e nei limiti di tali utili (art. 47, comma 4, del TUIR, come modificato dall'art. 3, comma 1, lett. a), del d.lgs. 14 settembre 2015, n. 147).
Importante → Codice 3	In caso di utili e di altri proventi equiparati di natura non qualificata provenienti da imprese residenti o domiciliate in Stati o Territori che hanno un regime fiscale privilegiato, i cui titoli non sono negoziati in mercati regolamentati. Se è stato rilasciato parere favorevole dall'Agenzia delle Entrate a seguito di interpello (proposto in base all'art. 167, comma 5, lett. b), del TUIR), gli utili e gli altri proventi devono, invece, essere indicati nella sezione V del quadro RM del Modello Redditi Persone fisiche.
Codice 4	In caso di utili e di altri proventi equiparati di natura qualificata provenienti da imprese residenti o domiciliate in Stati o Territori che hanno un regime fiscale privilegiato, prodotti fino all'esercizio in corso al 31 dicembre 2007, per i quali è stato rilasciato parere favorevole dall'Agenzia delle Entrate a seguito di interpello (proposto in base all'art. 167, comma 5, del TUIR).
Codice 5	In caso di utili e di altri proventi equiparati corrisposti da imprese residenti in Italia oppure residenti in Stati che hanno un regime fiscale non privilegiato formatisi a partire dall'esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007.
Codice 6	In caso di utili e di altri proventi equiparati di natura qualificata provenienti da imprese residenti o domiciliate in Stati o Territori che hanno un regime fiscale privilegiato, prodotti a partire dall'esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007, per i quali è stato rilasciato parere favorevole dall'Agenzia delle Entrate a seguito di interpello (proposto in base all'art. 167, comma 5 del TUIR).
Codice 7	In caso di utili e di altri proventi, che andrebbero indicati con il codice 2, per i quali il contribuente intenda far valere la sussistenza delle condizioni indicate nella lettera c) del comma 1 dell'art. 87 del TUIR qualora non abbia presentato l'istanza di interpello prevista dalla lettera b) del comma 5 dell'art. 167 del TUIR ovvero, avendola presentata, non abbia ricevuto risposta favorevole, formatisi con utili prodotti fino all'esercizio in corso al 31 dicembre 2007.
Codice 8	In caso di utili e di altri proventi, che andrebbero indicati con il codice 2, per i quali il contribuente intenda far valere la sussistenza delle condizioni indicate nella lettera c) del comma 1 dell'art. 87 del TUIR qualora non abbia presentato l'istanza di interpello prevista dalla lettera b) del comma 5 dell'art. 167 del TUIR ovvero, avendola presentata, non abbia ricevuto risposta favorevole, formatisi con utili prodotti a partire dall'esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007.
Codice 9	in caso di utili e di altri proventi equiparati corrisposti da imprese residenti in Italia ovvero residenti in Stati aventi un regime fiscale non privilegiato, formatisi con utili prodotti a partire dall'esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016;

Codice 10	in caso di utili e di altri proventi che andrebbero indicati con il codice 2, ma per i quali è stato rilasciato parere favorevole dall'Agenzia delle entrate a seguito di interpello proposto ai sensi dell'art. 167, comma 5, lett. b) del TUIR, formatisi con utili prodotti a partire dall'esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016;
Codice 11	in caso di utili e di altri proventi, che andrebbero indicati con il codice 2, per i quali il contribuente intenda far valere la sussistenza delle condizioni indicate nella lettera c) del comma 1 dell'art. 87 del TUIR qualora non abbia presentato l'istanza di interpello prevista dalla lettera b) del comma 5 dell'art. 167 del TUIR ovvero, avendola presentata, non abbia ricevuto risposta favorevole, formatisi con utili prodotti a partire dall'esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016 e fino all'esercizio in corso al 31 dicembre 2017.

➤ **Colonna 2 - "Redditi":**

- se nella Colonna 1 è stato indicato il codice 1 o 4 o 7:
il 40% della somma degli utili e degli altri proventi equiparati corrisposti nell'anno 2018 desumibili dalla certificazione degli utili rilasciata dalla società emittente ai punti 28, 31, 34 e 37;
- se nella Colonna 1 è stato indicato il codice 5 o 6 o 8:
il 49,72% della somma degli utili e degli altri proventi equiparati corrisposti nell'anno 2018 desumibili dalla certificazione degli utili rilasciata dalla società emittente ai punti 29, 32 e 35;
- se nella Colonna 1 è stato indicato il codice 9 o 10 o 11:
il 58,14% della somma degli utili e degli altri proventi equiparati corrisposti nell'anno 2018 desumibili dalla relativa certificazione degli utili ai punti 30, 33 e 36;
- se nella Colonna 1 è stato indicato il codice 2 o 3:
il 100% della somma degli utili e degli altri proventi equiparati corrisposti nell'anno 2018 desumibili dalla relativa certificazione degli utili ai punti 28 e 37;

- **Colonna 4** l'importo complessivo delle ritenute d'acconto subite indicato nel **punto 41** della certificazione degli utili.



NOTA BENE - Si precisa che, per la compilazione del rigo D1, nel caso in cui a chi ha percepito i proventi siano state rilasciate **più certificazioni contenenti utili e/o proventi** che hanno la stessa codifica, si deve compilare un solo rigo, **riportando a Colonna 2 la somma dei singoli importi relativi agli utili e agli altri proventi equiparati e a Colonna 4 la somma delle ritenute**. Se sono stati percepiti utili e/o proventi per i quali è necessario indicare diversi codici occorrerà compilare distinti prospetti.

ESEMPIO DI COMPILAZIONE


PARTECIPAZIONE AGLI UTILI IN SOCIETA' ITALIANA

Il Sig. Rossi Mario ha percepito, nel corso dell'anno 2018, Utili (formati nel 2007) da partecipazione in una società italiana pari a € 7.000,00 derivanti da una partecipazione qualificata in una società di capitali italiana.

QUADRO D - Altri redditi									
SEZIONE I - REDDITI DI CAPITALE, LAVORO AUTONOMO E REDDITI DIVERSI									
D1	UTILI ED ALTRI PROVENTI EQUIPARATI	TIPO DI REDDITO	REDDITI	1	2	3	4	5	6
		1	2800						
D2	ALTRI REDDITI DI CAPITALE	1							
D3	REDDITI DERIVANTI DA ATTIVITA ASSIMILATE AL LAVORO AUTONOMO	1							
D4	REDDITI DIVERSI	1							
D5	REDDITI DERIVANTI DA ATTIVITA OCCASIONALE O DA OBBLIGHI DI FARE, NON FARE E PERMETTERE	1							
SEZIONE II - REDDITI SOGGETTI A TASSAZIONE SEPARATA									
D6	REDDITI PERCEPITI DA EREDI E LEGATARI	TIPO DI REDDITO	TASSAZIONE ORDINARIA	ANNO	REDDITO	REDDITO TOTALE DECEDUTO	QUOTA IMPOSTA SUCCESSIONI	7	8
		1							
D7	IMPOSTE E ONERI RIMBORSATI NEL 2018 E ALTRI REDDITI A TASSAZIONE SEPARATA	TIPO DI REDDITO	TASSAZIONE ORDINARIA	ANNO	REDDITO	7	8	9	10
		1							

La sezione I (quadro D):

- nella Colonna 1, il codice 1 in quanto si tratta di utili di natura qualificata corrisposti da imprese residenti in Italia;
- nella Colonna 2, il 40% dell'importo del dividendo percepito nell'anno 2018, pari a € 2800,00 (gli utili formati fino al 31 dicembre 2007 sono imponibili al 40%)



MODELLO 730-3 redditi 2018

prospetto di liquidazione relativo all'assistenza fiscale prestata

Modello N.

730 rettificativo 730 integrativo

Impegno ad informare il contribuente di eventuali comunicazioni dell'Agenzia delle Entrate relative alla presente dichiarazione Comunicazione dati rettificati CAF o professionista Sostituto, CAF o professionista non delegato

CODICE FISCALE		COGNOME E NOME O DENOMINAZIONE		N. ISCRIZIONE ALBO DEI CAF
SOSTITUTO D'IMPOSTA O C.A.F. O PROFESSIONISTA ABILITATO				
RESPONSABILE ASSISTENZA FISCALE				
DICHIARANTE				
CONIUGE DICHIARANTE				
RIEPILOGO DEI REDDITI		1	2	
1	REDDITI DOMINICALI		,00	,00
2	REDDITI AGRARI		,00	,00
3	REDDITI DEI FABBRICATI		,00	,00
4	REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATI		,00	,00
5	ALTRI REDDITI		2800	,00
6	IMPONIBILE CEDOLARE SECCA		,00	,00
7	Reddito abitazione principale e pertinenze (non soggette a IMU)		,00	,00

Sugli utili indicati nella colonna 2 percepiti nell'anno 2018, il soggetto che presta assistenza fiscale calcola il 40%: € 7000,00 x 40% = € 2800,00.

Tale importo (€ 2800,00) deve essere indicato al rigo 5 (Altri redditi) del Mod. 730-3.

❖ **Il rigo D2**

Nel **rigo D2** vanno riportati gli altri redditi di capitale, **percepiti nel 2018, al lordo delle eventuali ritenute a titolo di acconto**. In tale rigo si indicheranno i redditi riportati nell'articolo 44, comma 1, TUIR, ad eccezione di quelli compresi nella lettera e).

QUADRO D - Altri redditi				
SEZIONE I - REDDITI DI CAPITALE, LAVORO AUTONOMO E REDDITI DIVERSI				
	TIPO DI REDDITO ²	REDDITI ⁴	RITENUTE	
D1	UTILI ED ALTRI PROVENTI EQUIPARATI		,00	
D2	ALTRI REDDITI DI CAPITALE		,00	,00

1. Interessi ed altri proventi derivanti da mutui, depositi e conti correnti che non abbiano scontato la ritenuta a titolo d'imposta;
2. redditi corrisposti da società di gestione di masse patrimoniali nell'interesse di una pluralità di soggetti;
3. utili derivanti da contratti di associazione in partecipazione e cointeressenza di cui all'art. 44, c. 1, lett. f), se dedotti dall'associante in base alle norme del TUIR vigenti anteriormente alla riforma IRES.

In particolare indicare nella:

➤ **Colonna 1** uno dei seguenti codici:

Codice 1	In caso di interessi e di altri proventi derivanti da capitali dati a mutuo e da altri contratti (depositi e conti correnti) compresa la differenza tra la somma percepita alla scadenza e quella data a mutuo o in deposito ovvero in conto corrente. Al riguardo, si precisa che tali interessi si presumono percepiti, salvo prova contraria, alle scadenze e nella misura pattuita e che, nel caso in cui le scadenze non risultano stabilite per iscritto, gli interessi si presumono percepiti per l'ammontare maturato nel periodo d'imposta. Se la misura degli interessi non è determinata per iscritto, gli interessi devono essere calcolati al saggio legale.
Codice 2	In caso di rendite perpetue dovute a titolo di corrispettivo per il trasferimento di un immobile o per la cessione di un capitale, oppure di imposte quali oneri al donatario (art. 1861 c.c.) e di prestazioni annue perpetue a qualsiasi titolo dovute, anche se disposte per testamento (art. 1869 c.c.).
Codice 3	In caso di compensi percepiti per la prestazione di garanzie personali (fideiussioni) o reali (pigni o ipoteche) assunte in favore di terzi.
Codice 4	In caso di redditi corrisposti dalle società o dagli enti che hanno per oggetto la gestione, nell'interesse collettivo di una pluralità di soggetti, di masse patrimoniali costituite con somme di denaro o beni affidati da terzi o provenienti dai relativi investimenti, compresa la differenza tra l'ammontare ricevuto alla scadenza e quello affidato in gestione. Devono essere, inoltre, inclusi i proventi derivanti da organismi d'investimento collettivo in valori mobiliari di diritto estero non conformi alle direttive comunitarie.
Codice 5	In caso di: <ul style="list-style-type: none"> • altri interessi, esclusi quelli aventi natura compensativa, diversi da quelli sopra indicati; • ogni altro provento in misura definita derivante dall'impiego di capitale; • altri proventi derivanti da altri rapporti aventi per oggetto l'impiego del capitale esclusi i rapporti attraverso cui possono essere realizzati differenziali positivi e negativi in dipendenza di un evento incerto;

	<ul style="list-style-type: none"> • proventi derivanti da operazioni di riporto e pronti contro termine su titoli che concorrono a formare il reddito complessivo del contribuente; • proventi derivanti dal mutuo di titoli garantito che concorrono a formare il reddito complessivo del contribuente; • gli interessi di mora e per dilazione di pagamento relativi aredditi di capitale.
Codice 6	In caso di proventi conseguiti in sostituzione dei redditi di capitale, anche per effetto della cessione dei relativi crediti, e delle indennità conseguite, anche in forma assicurativa, a titolo di risarcimento di danni consistenti nella perdita dei redditi stessi.
Codice 7	In caso di utili derivanti da contratti di associazione in partecipazione e cointeressenza di cui all'art. 44, c. 1 lett. f), del TUIR se dedotti dall'associante in base alle norme del TUIR vigenti anteriormente alla riforma dell'imposizione sul reddito delle società di cui al D.Lgs. 344/03.
Codice 8	In caso di in caso di redditi imputati per trasparenza dai fondi immobiliari diversi da quelli di cui al comma 3 dell'art. 32 del Decreto Legge 31 maggio n. 78, come modificato dall'art. 8 del Decreto Legge 13 maggio 2011, n. 70, ai partecipanti, diversi dai soggetti indicati nel suddetto comma 3, che possiedono quote di partecipazione in misura superiore al 5 per cento del patrimonio del fondo alla data del 31 dicembre 2014 o se inferiore al termine del periodo di gestione del fondo.

➤ **Colonna 2** l'importo relativo alla tipologia di reddito indicato;

➤ **Colonna 4** l'importo complessivo delle ritenute d'acconto subite.

Se sono stati percepiti proventi per i quali è necessario indicare diversi codici occorrerà compilare distinti prospetti.

Il rigo D3

Nel rigo D3 possono essere indicate varie tipologie di **compensi di lavoro autonomo, purché non derivanti da attività professionale.**

D3	REDDITI DERIVANTI DA ATTIVITÀ ASSIMILATE AL LAVORO AUTONOMO	TIPO DI REDDITO		REDDITI	
		1	2		3
				.00	.00

Nel presente rigo devono essere indicati i redditi derivanti da altre attività di lavoro autonomo, che essendo carenti di alcune peculiarità proprie del lavoro autonomo, sono definite come assimilate.

I redditi in esame sono determinati **in misura forfetaria** e per tale motivo non sono previsti obblighi contabili.

Rientrano in questa fattispecie:

- l'utilizzazione economica delle opere d'ingegno;
- la levata dei protesti;
- la partecipazione agli utili spettanti all'associato in partecipazione con apporto di solo lavoro;
- la partecipazione agli utili spettanti ai promotori ed ai soci fondatori di società di capitali.

Per tali tipologie di reddito si prevede una detrazione di imposta:

- decrescente all'aumentare del reddito complessivo (al netto dell'abitazione principale e pertinenze, comprensivo del reddito da locazione assoggettato a cedolare secca);
- non cumulabile con le detrazioni per redditi di lavoro dipendente e redditi assimilati, pensione;
- da non riportare al periodo di lavoro.

In particolare indicare nella:

- **Colonna 1** il tipo di reddito contraddistinto dal codice;

Codice 1	Per i proventi derivanti dall'utilizzazione economica di opere dell'ingegno e di invenzioni industriali e simili da parte dell'autore o inventore (brevetti, disegni e modelli ornamentali e di utilità, know-how, libri e articoli per riviste o giornali, ecc.), vale a dire i compensi, compresi i canoni, relativi alla cessione di opere e invenzioni, tutelate dalle norme sul diritto d'autore, conseguiti anche in via occasionale, salvo che rientrino nell'oggetto proprio dell'attività.
Codice 2	Per i compensi derivanti dall'attività di levata dei protesti esercitata dai segretari comunali.
Codice 3	Per i redditi derivanti dai contratti di associazione in partecipazione e di cointeressenza agli utili se l'apporto è costituito esclusivamente dalla prestazione di lavoro e per gli utili spettanti ai promotori e ai soci fondatori di società per azioni, in accomandita per azioni e a responsabilità limitata.

- **Nella Colonna 2**, l'importo del reddito percepito nel 2018 al lordo della relativa riduzione forfetaria che sarà operata dal soggetto che presta l'assistenza fiscale.

- Se nella colonna 1 è stato indicato il codice 1 spetta una riduzione forfetaria del **25 per cento**;
- Se il contribuente ha un'età inferiore a **35 anni**, la riduzione verrà operata nella misura del **40 per cento**;
- Se nella colonna 1 è stato indicato il codice 2 la riduzione verrà operata nella misura del **15 per cento**.

- **Nella colonna 3 (ritenute)** indicare l'importo delle ritenute di acconto subite.

Le persone fisiche che hanno percepito indennità per la cessazione di rapporto di agenzia sono tenute a compilare il quadro RM del mod. REDDITI Persone fisiche 2019.

□ **Il rigo D4**

D4	REDDITI DIVERSI	CEDOLARE SECCA			SPESE		
		2	3	4	5	6	7
					.00	.00	.00

Nel rigo D4 vengono evidenziati i redditi diversi per i quali non è prevista la detrazione e sono:

- plusvalenze da cessione immobiliare a tassazione ordinaria - Art. 67, comma 1, lettera a) e b);
- redditi di natura fondiaria non determinabili catastalmente - Art 67, comma 1, lettera e);
- redditi di terreni e fabbricati situati all'estero - Art. 67, comma 1, lettera t);
- redditi derivanti dall'utilizzazione economica di opere dell'ingegno non conseguite dall'aure e inventore - Art. 67, comma 1, lettera g);

- proventi derivanti dall'utilizzazione da parte di terzi di beni mobili e immobili – art. 67, comma 1, lett. h);
- compensi per attività sportive dilettantistiche.

I Redditi diversi per i quali è prevista la detrazione sono:

- compensi derivanti da attività commerciali occasionali – Art. 67, comma 1, lett. i);
- lavoro autonomo occasionale e corrispettivi per l'assunzione di obblighi di fare, non fare o permettere - Art. 67, comma 1, lettera 1);
- corrispettivi per l'assunzione di obblighi di fare, non fare o permettere.

Redditi diversi – Locazioni brevi

A partire dal 1° giugno 2017 è stata introdotta un'apposita disciplina fiscale per le locazioni di immobili ad uso abitativo, situati in Italia, la cui durata non supera i 30 giorni, stipulati da persone fisiche al di fuori dell'esercizio di attività d'impresa.



OSSERVA - La nuova disciplina si applica ai soli contratti stipulati a partire dal 1° giugno 2017. Un contratto si considera stipulato a partire dal 1° giugno 2017 se a partire da tale data il locatario ha ricevuto la conferma della prenotazione. Il termine di 30 giorni deve essere considerato in relazione ad ogni singola pattuizione contrattuale; anche nel caso di più contratti stipulati nell'anno tra le stesse parti, occorre considerare ogni singolo contratto, fermo restando tuttavia che se la durata delle locazioni che intervengono nell'anno tra le medesime parti sia complessivamente superiore a 30 giorni devono essere posti in essere gli adempimenti connessi alla registrazione del contratto.



NOVITÀ - Il nuovo regime fiscale prevede due principali novità per i contribuenti che percepiscono redditi diversi.

- ✓ La prima è rappresentata dal fatto che si possa optare per l'applicazione della cedolare secca anche per i redditi diversi derivanti da sublocazione breve o da locazione breve dell'immobile ricevuto in comodato.
- ✓ La seconda è rappresentata dal fatto che i contratti di locazione breve che sono stati conclusi con l'intervento di soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare, anche attraverso la gestione di portali on-line, sono assoggettati ad una ritenuta del 21% se tali soggetti intervengono anche nel pagamento o incassano i canoni o i corrispettivi derivanti dai contratti di locazione breve.

Tale ritenuta è a titolo d'imposta se in dichiarazione dei redditi o all'atto della registrazione del contratto si opta per l'applicazione della cedolare secca.



RICORDA - Si ricorda che il reddito assoggettato alla cedolare secca viene aggiunto al reddito complessivo solo per determinare la condizione di familiare fiscalmente a carico, per calcolare le detrazioni per carichi di famiglia, le detrazioni per redditi di lavoro dipendente, di pensione ed altri redditi, le detrazioni per canoni di locazione e per stabilire la spettanza o la misura di agevolazioni collegate al reddito (ad esempio valore I.S.E.E. e assegni per il nucleo familiare).

Il reddito derivanti dalle locazioni brevi stipulate dal comodatario dell'immobile va indicato dal comodatario stesso e non dal proprietario dell'immobile.

ESEMPIO DI COMPILAZIONE

SUBLOCAZIONE BREVE CON CEDOLARE SECCA

Il Sig. Rossi Mario stipula un contratto di sublocazione breve (durata 1 agosto–15 agosto 2018) su un immobile per cui lui stesso ha un contratto di locazione;

decide di sublocare per il periodo estivo l'immobile e il corrispettivo percepito il 15 agosto 2018, è pari ad € 1.000.

Per sublocare l'immobile, il Sig Rossi NON SI E' RIVOLTO ad alcun intermediario, per cui sull'importo percepito non sono state applicate ritenute e non è stata rilasciata una certificazione.

In questo caso occorre compilare il rigo D4:

QUADRO D - Altri redditi													
SEZIONE I - REDDITI DI CAPITALE, LAVORO AUTONOMO E REDDITI DIVERSI													
D1	UTILI ED ALTRI PROVENTI EQUIPARATI	TIPO DI REDDITO	REDDITI	4	RITENUTE	D2	ALTRI REDDITI DI CAPITALE	TIPO DI REDDITO	REDDITI	4	RITENUTE		
		1			,00			1			,00		
D3	REDDITI DERIVANTI DA ATTIVITÀ ASSIMILATE AL LAVORO AUTONOMO							1			,00		
D4	REDDITI DIVERSI		CEDOLARE SECCA		X		10		1000		,00		
									SPESE		,00		
D5	REDDITI DERIVANTI DA ATTIVITÀ OCCASIONALE O DA OBBLIGHI DI FARE, NON FARE E PERMETTERE							1			,00		
											,00		
SEZIONE II - REDDITI SOGGETTI A TASSAZIONE SEPARATA													
D6	REDDITI PERCEPITI DA EREDI E LEGATARI	TIPO DI REDDITO	TASSAZIONE ORDINARIA	3	ANNO	4	REDDITO	5	REDDITO TOTALE DECEDUTO	6	QUOTA IMPOSTA SUCCESSIONI	7	RITENUTE
		1					,00		,00		,00		,00
D7	IMPOSTE E ONERI RIMBORSATI NEL 2018 E ALTRI REDDITI A TASSAZIONE SEPARATA	TIPO DI REDDITO	TASSAZIONE ORDINARIA	3	ANNO	4	REDDITO	5	REDDITO TOTALE DECEDUTO	6	QUOTA IMPOSTA SUCCESSIONI	7	RITENUTE
		1					,00		,00		,00		,00

Per calcolare l'importo della cedolare da pagare si dovrà applicare l'imposta del 21%;

pertanto pari ad € 210,00 (€ 1.000 x 21%).

L'importo ottenuto sarà riportato ai righe 80 e al rigo 99 del prospetto di liquidazione.

Nei righe 100 e 101 dovranno essere infine indicati gli acconti da versare per il 2019 se dovuti.

Nel caso in cui l'importo dell'acconto per la cedolare secca 2019 sia superiore a 51,65 euro, il versamento deve essere effettuato nelle seguenti scadenze e modalità:

- unica soluzione entro il 30 novembre 2019 qualora l'importo dovuto sia inferiore a 257,52 euro;
- due rate qualora l'importo dovuto sia superiore a 257,52 euro e in questo caso i versamenti devono essere suddivisi in due scadenze, prima rata di acconto entro il 2 luglio 2019 nella misura del 40% del dovuto, seconda rata di acconto entro il 30 novembre 2019 nella misura del 60%.

ECCEDENZIA, ACCONTI E ALTRE RETTIFICHE		1	2	3				
61	ECCEDENZIA DELL'IRPEF RISULTANTE DALLE PRECEDENTI DICHIARAZIONI		,00	,00				
62	ACCONTI VERSATI		,00	,00				
63	Restituzione bonus fiscale e straordinario		,00	,00				
64	Detrazioni e crediti già rimborsati dal sostituto		,00	,00				
66	Bonus IRPEF spettante		,00	,00				
67	Bonus IRPEF riconosciuto in dichiarazione		,00	,00				
68	Restituzione Bonus IRPEF non spettante		,00	,00				
CALCOLO DELLE ADDIZIONALI REGIONALE E COMUNALE ALL'IRPEF		1	2	3				
71	REDDITO IMPONIBILE		,00	,00				
72	ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF DOVUTA		,00	,00				
73	ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF RISULTANTE DALLA CERTIFICAZIONE		,00	,00				
74	ECCEDENZIA ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF PRECEDENTE DICHIARAZIONE		,00	,00				
75	ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF DOVUTA		,00	,00				
76	ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF RISULTANTE DALLA CERTIFICAZIONE E/O VERSATA		,00	,00				
77	ECCEDENZIA ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF PRECEDENTE DICHIARAZIONE		,00	,00				
78	ACCONTO ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF 2019		,00	,00				
79	ACCONTO ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF 2019 RISULTANTE DALLA CERTIFICAZIONE		,00	,00				
CEDOLARE SECCA LOCAZIONI		1	2	3				
80	CEDOLARE SECCA DOVUTA		210,00	,00				
81	DIFFERENZA		210,00	,00				
82	ECCEDENZIA CEDOLARE SECCA RISULTANTE DALLA PRECEDENTE DICHIARAZIONE		,00	,00				
83	ACCONTI CEDOLARE SECCA VERSATI PER IL 2018		,00	,00				
LIQUIDAZIONE DELLE IMPOSTE DEL DICHIARANTE		Codice Regione/ Comune	CREDITI				DEBITI	
91	IRPEF		Importi non rimborsabili	Credito	di cui da utilizzare in compensazione con F24	di cui da rimborsare	Importi da non versare	Importi da trattene/versare
92	ADDIZIONALE REGIONALE IRPEF		,00	,00	,00	,00	,00	,00
93	ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF		,00	,00	,00	,00	,00	,00
94	PRIMA RATA ACCONTO IRPEF 2019							,00
95	SECONDA O UNICA RATA ACCONTO IRPEF 2019							,00
96	ACCONTO 20% REDDITI TASSAZIONE SEPARATA						,00	,00
97	ACCONTO ADDIZIONALE COMUNALE 2019							,00
98	IMPOSTA SOSTITUTIVA PREMI DI RISULTATO E WELFARE AZIENDALE						,00	,00
99	CEDOLARE SECCA LOCAZIONI		,00	,00	,00	,00	,00	210,00
100	PRIMA RATA ACCONTO CEDOLARE SECCA 2019							,00
101	SECONDA O UNICA RATA ACCONTO CEDOLARE SECCA 2019							,00

Barrare la **colonna 2 (cedolare secca)** nel caso di opzione per l'applicazione della cedolare secca sulle locazioni brevi. La casella può essere barrata solo se nella colonna 3 è indicato il codice 10.

L'esercizio dell'opzione per il regime della cedolare secca per un contratto di locazione relativo a una porzione dell'unità abitativa vincola all'esercizio dell'opzione per il medesimo regime anche per il reddito derivante dalla contemporanea locazione di altre porzioni della stessa unità abitativa.

Nella **colonna 3 (tipo di reddito)** indicare il tipo di reddito contraddistinto dal codice:

- '1' per i corrispettivi percepiti per la vendita, anche parziale, dei terreni o degli edifici a seguito della lottizzazione di terreni o dell'esecuzione di opere volte a rendere i terreni stessi edificabili. Per quanto concerne la nozione tecnica di "lottizzazione"
- '2' per i corrispettivi percepiti per la cessione a titolo oneroso di beni immobili acquistati (compresi i terreni agricoli) o costruiti da non più di cinque anni. Sono esclusi i corrispettivi percepiti per la cessione degli immobili acquisiti per successione e per la cessione delle unità immobiliari urbane che per la maggior parte del periodo intercorso tra l'acquisto o la costruzione e la cessione sono state adibite ad abitazione principale del cedente o dei suoi familiari. In caso di cessione a titolo oneroso di immobili ricevuti per donazione, per individuare il periodo di cinque anni occorre far riferimento alla data di acquisto o costruzione degli immobili da parte del donante. Non vanno indicati i corrispettivi delle cessioni se sulle plusvalenze realizzate è stata applicata e versata a cura del notaio, all'atto della cessione, l'imposta sostitutiva;
- '3' per i redditi che derivano dalla concessione in usufrutto e dalla sublocazione di beni immobili, dall'affitto, locazione, noleggio o concessione in uso di veicoli, macchine e altri beni mobili. Per le sublocazioni brevi e per la locazione di immobili ricevuti in comodato indicare il codice 10;

- **'4'** per i redditi di natura fondiaria non determinabili catastalmente (censi, decime, quartesi, livelli, altri redditi consistenti in prodotti del fondo o commisurati ai prodotti stessi), compresi quelli dei terreni dati in affitto per usi non agricoli;
- **'5'** per i redditi dei terreni e dei fabbricati situati all'estero (diversi da quelli compresi nel successivo codice 8);
- **'6'** per i redditi che derivano dall'utilizzazione economica di opere dell'ingegno, di brevetti industriali e di processi, formule e informazioni relativi a esperienze acquisite in campo industriale, commerciale o scientifico, che sono percepiti dagli aventi causa a titolo gratuito (ad es. eredi e legatari dell'autore o inventore) o da soggetti che abbiano acquistato a titolo oneroso i diritti alla loro utilizzazione. Questi redditi sono contraddistinti dalla lettera "L" o "L1" nel punto 1 "Causale" della Certificazione Unica 2019 – Lavoro autonomo.
Chi ha acquisito il reddito a titolo gratuito deve dichiararlo per intero e non ha diritto a deduzioni di spesa. Chi ha acquistato il reddito a titolo oneroso deve dichiarare l'importo percepito, ridotto in misura forfetaria del 25 per cento;
- **'7'**:
 - per le indennità di trasferta, i rimborsi forfetari di spesa, i premi e i compensi erogati ai direttori artistici e ai collaboratori tecnici per prestazioni di natura non professionale da parte di cori, bande musicali e filodrammatiche che perseguono finalità dilettantistiche, e di quelli erogati nell'esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche dal CONI, dalle federazioni sportive nazionali, dall'Unione Nazionale per l'Incremento delle Razze Equine (UNIRE), dagli enti di promozione sportiva, e da qualunque organismo comunque denominato che persegua finalità sportive dilettantistiche e che da essi sia riconosciuto. Queste somme sono contraddistinte dalla lettera "N" nel punto 1 "Causale" della Certificazione Unica 2019 – Lavoro autonomo;
 - per i compensi derivanti da rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativo-gestionale di natura non professionale resi in favore di società e associazioni sportive dilettantistiche.

Questi ultimi compensi vanno indicati solo se eccedono complessivamente 10.000,00 euro.

APPROFONDIMENTO

COMPENSI PERCEPITI PER ATTIVITÀ SPORTIVE DILETTANTISTICHE

Sono previste particolari modalità di tassazione relativamente:

- alle indennità di trasferta, i rimborsi forfetari di spesa, i premi e i compensi erogati nell'esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche dal CONI, dalle federazioni sportive nazionali, dall'Unione Nazionale per l'Incremento delle Razze Equine (UNIRE), dagli enti di promozione sportiva e da qualunque organismo, comunque denominato, che persegua finalità sportive dilettantistiche e che da essi sia riconosciuto;
- ai compensi derivanti da rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativo-gestionale di natura non professionale resi in favore di società e associazioni sportive dilettantistiche e di cori, bande e filodrammatiche da parte del direttore e dei collaboratori tecnici. In particolare (art. 37 della Legge n. 342 del 21 novembre 2000 e successive modificazioni) è previsto che:
 - ✓ i primi 10.000,00 euro, complessivamente percepiti nel periodo d'imposta non concorrono alla formazione del reddito;
 - ✓ sugli ulteriori 20.658,28 euro, è operata una ritenuta a titolo di imposta (con aliquota del 23%);
 - ✓ sulle somme eccedenti, è operata una ritenuta a titolo d'acconto (con aliquota del 23%).

La parte dell'imponibile assoggettata a ritenuta a titolo d'imposta concorre alla formazione del reddito complessivo ai soli fini della determinazione delle aliquote per scaglioni di reddito. Si precisa che sono esclusi

dall'imposizione i rimborsi di spese documentate relative al vitto, all'alloggio, al viaggio ed al trasporto, sostenute in occasione di prestazioni effettuate fuori dal territorio comunale.

- '8' per i redditi degli immobili situati all'estero non locati per i quali è dovuta l'IVIE e dei fabbricati adibiti ad abitazione principale che in Italia risultano classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- '9' per gli altri redditi diversi sui quali non è stata applicata alcuna ritenuta, ad esempio vincite conseguite all'estero per effetto della partecipazione a giochi on line;
- '10' per i redditi che derivano dalla sublocazione di immobili ad uso abitativo per periodi non superiori a 30 giorni, stipulati da persone fisiche al di fuori dell'esercizio di attività di impresa e dalla locazione, da parte del comodatario, dell'immobile abitativo ricevuto in uso gratuito, per la medesima durata.

Nella **colonna 4** (redditi) indicare il reddito lordo percepito nel 2018.

Nel caso di terreni e fabbricati situati all'estero:

- per gli immobili locati (codice 5 nella colonna 3 di questo rigo D4):
 - se il reddito derivante dalla locazione dell'immobile sito all'estero non è soggetto ad imposta sui redditi nel Paese estero in questa colonna va indicato l'ammontare del canone di locazione percepito ridotto del 15 per cento a titolo di deduzione forfetaria delle spese;
 - se il reddito derivante dalla locazione è invece soggetto ad imposta nello Stato estero, in questa colonna va indicato l'ammontare netto (al netto, cioè, delle spese strettamente inerenti eventualmente riconosciute nello Stato estero) dichiarato in detto Stato per il 2018 (o, in caso di difformità dei periodi d'imposizione, per il periodo d'imposta estero che scade nel corso di quello italiano). In tal caso, spetta il credito d'imposta per le imposte pagate all'estero;
- per gli immobili non locati per i quali è dovuta l'IVIE e per i fabbricati adibiti ad abitazione principale (codice 8 nella colonna 3 di questo rigo D4), il reddito non è assoggettato ad Irpef e alle addizionali. L'immobile non va dichiarato se nello Stato estero non è tassabile e il contribuente non ha percepito alcun reddito; se nello Stato estero l'immobile è tassabile con tariffe d'estimo o criteri simili, va indicato l'importo che risulta dalla valutazione effettuata all'estero, ridotto delle spese eventualmente riconosciute.



ATTENZIONE! - Se nella colonna 3 è stato indicato il codice 6 gli acquirenti a titolo gratuito devono indicare il reddito nell'intera misura, senza deduzione di spese, mentre, gli acquirenti a titolo oneroso devono dichiarare l'importo percepito, forfetariamente ridotto del 25 per cento. Se nella colonna 3 è stato indicato il codice 7, riportare le somme percepite comprensive della franchigia di 10.000 euro. Se nella colonna 3 è stato indicato il codice 10, indicare l'importo riportato al punto 14 del quadro Certificazione Redditi – Locazioni brevi della Certificazione Unica 2019 qualora risulti barrata la relativa casella del punto 16 (locatore non proprietario). Se in possesso di più quadri della Certificazione Redditi – Locazioni brevi della Certificazione Unica 2019 o se sono compilati più righe dello stesso quadro, indicare la somma dei corrispettivi lordi incassati nel 2018. È comunque possibile esporre i dati anche in forma analitica indicando i redditi relativi a ciascuna locazione in più moduli. Nel caso di più importi per locazioni brevi certificati nella "Certificazione redditi – locazione brevi" ovvero nel caso di più certificazioni, è necessario sommare gli importi presenti nel punto "importo corrispettivo" della Certificazione Unica (punti 14, 114, 214, 314 e 414) per i quali la relativa casella "locatore non proprietario" (punti 16, 116, 216, 316 e 416) risulta barrata.

Nella **colonna 5** (spese) indicare le spese specificamente inerenti la produzione dei redditi contraddistinti dai codici 1, 2, 3 e 10.



RICORDA- Si ricorda che non sono deducibili le spese relative alla c.d. indennità di rinuncia. Se nella colonna 3 è stato indicato il codice 1 o 2 le spese sono costituite dal prezzo d'acquisto o dal costo di costruzione del bene ceduto, aumentato di ogni altro costo inerente. In particolare, per i terreni che costituiscono oggetto di lottizzazione o di opere volte a renderli edificabili, se gli stessi sono stati acquistati oltre cinque anni prima dell'inizio delle operazioni, si assume come prezzo il valore normale del terreno al quinto anno anteriore. Per i terreni acquisiti a titolo gratuito e per i fabbricati costruiti su terreni acquisiti a titolo gratuito si tiene conto del valore normale del terreno alla data di inizio delle operazioni che danno luogo a plusvalenza. Se la percezione dei corrispettivi non avviene interamente nello stesso periodo d'imposta, le spese vanno calcolate proporzionalmente ai corrispettivi percepiti nel periodo d'imposta, anche se già sostenute, con ulteriore loro scomputo proporzionale in occasione della dichiarazione degli altri importi nei periodi d'imposta in cui ha luogo la relativa percezione.



NOTA BENE - Le spese e gli oneri da indicare nella colonna 5 non possono superare in ogni caso i relativi corrispettivi e, nell'ambito di ciascun corrispettivo, quelli sostenuti per ognuna delle operazioni eseguite. Il contribuente è tenuto a compilare e a conservare un apposito prospetto nel quale sono indicate, per ciascuno dei redditi contraddistinti dai codici 1, 2 e 3, per ognuna delle operazioni eseguite, l'ammontare lordo dei corrispettivi, l'importo delle spese inerenti a ciascuna delle operazioni e il reddito conseguito. Questo prospetto, se richiesto, dovrà essere esibito o trasmesso all'ufficio dell'Agenzia delle Entrate competente. Relativamente ai redditi contraddistinti dai codici 1 e 2 dovrà essere conservata ed eventualmente esibita anche la perizia giurata di stima.

La colonna 5 non può essere compilata se nella colonna 3 è indicato il codice 10 ed è stata barrata la colonna 2.

Nella **colonna 6** (ritenute) indicare l'importo delle ritenute di acconto subite. Se nella colonna 3 è stato indicato il codice 7, esporre il totale delle ritenute, mentre il totale dell'addizionale regionale trattenuta deve essere riportato nella colonna 5 del rigo F2 del quadro F.

ESEMPIO DI COMPILAZIONE

CESSIONE DI UN TERRENO

Il sig. Filipputi decide di sopperire alla crisi economica cedendo un terreno di sua proprietà.

La plusvalenza che si origina dalla vendita del terreno, acquistato nel 2009 a 60.000 euro e ceduto per 100.000,00 euro nel 2018, va indicata nel Quadro D del 730/2019.

Nel Quadro D nel rigo D4, il dichiarante riporta:

- a Colonna 1, il codice 2, che contraddistingue il reddito in esame;
- a Colonna 2, il corrispettivo lordo percepito dalla vendita del terreno (€ 100.000,00);
- a Colonna 3, il costo di acquisto del terreno (€ 60.000,00).

		SPESA		
D4	REDDITI DIVERSI	2	100.000,00	60.000,00

Nel Mod. 730-3 (rigo 5), il dichiarante riporta la plusvalenza derivante dalla cessione pari a € 40.000,00) che va a sommarsi al suo reddito complessivo.

□ **Il rigo D5**

Nel rigo D5 vanno indicati i redditi derivanti da attività occasionali o da obblighi di fare, non fare e permettere. In sostanza devono essere indicati:

- redditi derivanti da attività commerciali non esercitate abitualmente;
 - da attività di lavoro autonomo non esercitate abitualmente;
 - dalla assunzione di obblighi di fare, non fare o permettere;
- noleggio occasionale di imbarcazioni o navi da diporto.

D5	REDDITI DERIVANTI DA ATTIVITA OCCASIONALE O DA OBBLIGHI DI FARE, NON FARE E PERMETTERE	1	2	3	4
				,00	,00

Per i redditi diversi da indicare **nel rigo D5** sono previste delle detrazioni dall'imposta lorda che, se spettanti, verranno riconosciute da chi presta l'assistenza fiscale. Queste detrazioni, infatti, sono teoriche poiché la loro determinazione dipende dalla situazione reddituale del contribuente.

REDDITO COMPLESSIVO (1)	IMPORTO DETRAZIONE (2)
Non superiore a € 4.800	1.104
Compreso tra euro 4.801 e 55.000	1.104x
	55.000 – reddito complessivo
	50.200
Oltre € 55.000	0

(1) Il reddito complessivo è al netto dell'abitazione principale e relative pertinenze non soggette ad IMU e comprende anche il reddito derivante dai canoni di locazione assoggettato a cedolare secca.

(2) Se il risultato dei rapporti è maggiore di 0, lo stesso si assume nelle prime 4 cifre decimali.

Nel **rigo D5** indicare:

- nella **Colonna 1 il tipo di reddito**.

Codice 1	Per i redditi derivanti da attività commerciali non esercitate abitualmente. Tali compensi sono individuati dalla causale V1, punto 1, Mod. CU 2019, Sezione lavoro autonomo provvigioni e redditi diversi.
Codice 2	Per i redditi derivanti da attività di lavoro autonomo non esercitate abitualmente. Questi redditi sono contraddistinti dalla lettera "M" o "M2" od "O" nel punto 1 "Causale" della Certificazione Unica 2019 – Lavoro autonomo.
Codice 3	Per i redditi derivanti dall'assunzione di obblighi di fare, non fare o permettere (esempio: la c.d. indennità di rinuncia percepita, per la mancata assunzione del personale, avviato al lavoro ai sensi della L. 2 aprile 1968, n. 482). Questi redditi sono contraddistinti dalla lettera "M1" od "O1" nel punto 1 "Causale" della Certificazione Unica 2019 – Lavoro autonomo.
Codice 4	Per i redditi derivanti dall'attività di noleggio occasionale di imbarcazioni e navi da diporto assoggettati ad imposta sostitutiva del 20 per cento (Quadro RM, Sez. XV, del mod. REDDITI Persone fisiche 2019). Chi presta l'assistenza fiscale terrà conto di tali redditi al netto delle

relative spese, esclusivamente per il calcolo dell'acconto Irpef dovuto per l'anno 2018 (art. 59-ter, comma 5, del D.L. n. 1/2012).



ATTENZIONE! - Non devono essere dichiarati i **compensi percepiti dal coniuge**, dai figli, affidati o affiliati, minori di età o permanentemente inabili al lavoro e dagli ascendenti, per prestazioni di lavoro autonomo non esercitate abitualmente rese nei confronti dell'artista o professionista.

Sezione II – Redditi soggetti a tassazione separata

Questa sezione è riservata all'indicazione di determinate tipologie di redditi da assoggettare a tassazione separata. Per alcuni di questi redditi è possibile optare per il regime di **tassazione ordinaria**.

SEZIONE II - REDDITI SOGGETTI A TASSAZIONE SEPARATA								
	1	2	3	4	5	6	7	
D6	REDDITI PERCEPITI DA EREDI E LEGATARI	TIPO DI REDDITO	TASSAZIONE ORDINARIA	ANNO	REDDITO	REDDITO TOTALE DECEDUTO	QUOTA IMPOSTA SUCCESSIONI	RITENUTE
					,00	,00	,00	,00
D7	IMPOSTE E ONERI RIMBORSATI NEL 2018 E ALTRI REDDITI A TASSAZIONE SEPARATA	TIPO DI REDDITO	TASSAZIONE ORDINARIA	ANNO	REDDITO			RITENUTE
					,00			,00



ATTENZIONE! - I redditi soggetti a tassazione separata non concorrono a formare il reddito complessivo delle persone fisiche.

Il Legislatore ha voluto, in questo modo, evitare che la percezione di particolari redditi, in genere a formazione pluriennale o percepiti una tantum, producessero un prelievo fiscale troppo oneroso per il contribuente.



ATTENZIONE! - La tassazione separata costituisce, quindi, un **correttivo al principio del reddito complessivo** che è alla base della determinazione dell'imposta personale (IRPEF) a differenza della tassazione ordinaria, tiene conto del tempo di maturazione di determinati redditi, eliminando così l'inconveniente di una tassazione progressiva maggiore.

Essendo essenzialmente destinata a temperare una iniqua imposizione, la sua applicazione, in genere:

- **non è obbligatoria ma facoltativa, dipende cioè dalla effettiva volontà del contribuente.**

Le regole previste negli articoli 19 e 21 del T.U.I.R., permettono al contribuente, in genere, di assoggettare tali redditi ad:

- **una aliquota media ridotta** rispetto a quella che potrebbe dover applicare in sede di predisposizione della dichiarazione annuale dei redditi.



NOTA BENE- Quindi, un'aliquota distinta e variabile determinata con riferimento al reddito complessivo di anni precedenti dello stesso contribuente (in ottemperanza al principio della capacità contributiva).

I redditi assoggettati a tale regime sono elencati tassativamente e sono riconducibili a diverse categorie.

□ Il rigo D6

Nel **rigo D6** devono essere indicati i redditi percepiti nel 2018:

- ✓ dagli eredi;
- ✓ e dai legatari,

a causa di morte dell'avente diritto, ad esclusione dei redditi fondiari, d'impresa e derivanti dall'esercizio di arti e professioni.

SEZIONE II - REDDITI SOCIETÀ TASSAZIONE SEPARATA								
D6	REDDITI PERCEPITI DA EREDI E LEGATARI	TIPO DI REDDITO	TASSAZIONE ORDINARIA	ANNO	REDDITO	REDDITO TOTALE DECEDUTO	QUOTA IMPOSTA SUCCESSIONI	RTENUTE
					.00	.00	.00	.00
D7	IMPOSTE E ONERI RIMBORSATI NEL 2018 E ALTRI REDDITI A TASSAZIONE SEPARATA	TIPO DI REDDITO	TASSAZIONE ORDINARIA	ANNO	REDDITO			RTENUTE
					.00			.00



NOTA BENE - Tra i redditi di capitale percepiti dagli eredi e dai legatari rientrano gli utili ed altri proventi equiparati, derivanti dalla partecipazione qualificata in società di capitali ed enti commerciali o non commerciali, residenti o non residenti.

Tali redditi sono quelli desumibili dai punti da 28 a 34 della Certificazione degli utili o da altra documentazione.

Rientrano tra i redditi che gli eredi e i legatari devono dichiarare nel rigo D6, anche gli utili e gli altri proventi equiparati derivanti da partecipazioni non qualificate in società residenti in paesi a fiscalità privilegiata (paesi Black list), i cui titoli non sono negoziati in mercati regolamentati.

Tra i redditi percepiti dagli eredi rientrano anche quelli di lavoro autonomo, provvigioni e diversi, certificati dal sostituto attraverso il Mod. CU 2019.

Inoltre, nel rigo D6 vanno indicati i redditi conseguiti in caso di recesso, di riduzione del capitale esuberante o di liquidazione anche concorsuale di società ed enti.



OSSERVA - Non devono essere dichiarati, se erogati da soggetti che hanno l'obbligo di effettuare le ritenute alla fonte:

- i ratei di pensione e stipendio;
- i trattamenti di fine rapporto e le indennità equipollenti;
- gli emolumenti arretrati di lavoro dipendente e assimilati;
- le indennità percepite per la cessazione dei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, se il diritto all'indennità risulta da atto di data certa precedente all'inizio del rapporto.

A tal fine si dovrà specificare nella:

➤ **Colonna 1:** uno dei seguenti codici:

Codice 1	In caso di utili e di altri proventi equiparati di natura qualificata corrisposti da imprese residenti in Italia ovvero residenti o domiciliate in Stati o Territori aventi un regime fiscale non privilegiato formatisi con utili prodotti fino all'esercizio in corso al 31 dicembre 2007.
Codice 2	In caso di utili e di altri proventi equiparati di natura qualificata provenienti da imprese residenti o domiciliate in Stati o Territori aventi un regime fiscale privilegiato.
Codice 3	In caso di utili e di altri proventi equiparati di natura non qualificata provenienti da imprese residenti o domiciliate in Stati o Territori aventi un regime fiscale privilegiato, i cui titoli non sono negoziati in mercati regolamentati. Si ricorda che in caso di utili e di altri proventi che andrebbero indicati con il codice 3, ma per i quali è stato rilasciato parere favorevole dall'Agenzia delle Entrate a seguito di interpello proposto ai sensi dell'art. 167, comma 5, del TUIR, tali importi dovranno essere indicati nella sezione V Quadro RM del Modello Redditi PF 2019.
Codice 4	In caso di utili e di altri proventi prodotti fino all'esercizio in corso al 31 dicembre 2007, che andrebbero indicati con il codice 2, ma per i quali è stato rilasciato parere favorevole dall'Agenzia delle Entrate a seguito di interpello proposto ai sensi dell'art. 167, comma 5, del TUIR.
Codice 5	Per gli altri redditi di capitale.
Codice 6	Per redditi di lavoro autonomo non esercitato abitualmente o derivanti dall'assunzione di obblighi di fare, non fare o permettere.
Codice 7	Per redditi derivanti da rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, con esclusione delle indennità di fine rapporto che non devono essere indicate nella Dichiarazione dei Redditi.
Codice 8	Per i redditi, già maturati in capo al defunto e percepiti nel 2018 dagli eredi o dai legatari a causa di morte degli aventi diritto, derivanti dall'utilizzazione economica di opere dell'ingegno e di invenzioni industriali e simili da parte dell'autore o inventore (brevetti, disegni e modelli ornamentali e di utilità, know-how, libri e articoli per riviste o giornali, ecc.).
Codice 9	Per i redditi derivanti dall'attività di levata di protesti esercitata dai segretari comunali.
Codice 10	Per gli altri redditi percepiti nel 2018 ad esclusione dei redditi fondiari, d'impresa e derivanti dall'esercizio di arti e professioni e dei redditi già elencati ai precedenti codici.
Codice 11	Per gli utili e gli altri proventi equiparati corrisposti da imprese residenti in Italia ovvero residenti in Stati aventi un regime fiscale non privilegiato formatisi con utili prodotti a partire dall'esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007.
Codice 12	In caso di utili e di altri proventi prodotti a partire dall'esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007, che andrebbero indicati con il codice 2, ma per i quali è stato rilasciato parere favorevole dall'Agenzia delle Entrate a seguito di interpello proposto ai sensi dell'art. 167, comma 5 del TUIR.
Codice 13	In caso di utili e di altri proventi equiparati corrisposti da imprese residenti in Italia ovvero residenti in Stati aventi un regime fiscale non privilegiato, formatisi con utili prodotti a partire dall'esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016;
Codice 14	In caso di utili e di altri proventi che andrebbero indicati con il codice 2, ma per i quali è stato rilasciato parere favorevole dall'Agenzia delle entrate a seguito di interpello proposto ai sensi dell'art. 167, comma 5, lett. b) del TUIR, formatisi con utili prodotti a partire dall'esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016;

Codice
15

In caso di utili e di altri proventi, che andrebbero indicati con il codice 2, per i quali il contribuente intenda far valere la sussistenza delle condizioni indicate nella lettera c) del comma 1 dell'art. 87 del TUIR qualora non abbia presentato l'istanza di interpello prevista dalla lettera b) del comma 5 dell'art. 167 del TUIR ovvero, avendola presentata, non abbia ricevuto risposta favorevole, formatisi con utili prodotti a partire dall'esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016.

- **Colonna 2** barrare la casella in caso di opzione per la tassazione ordinaria. Tale opzione è possibile solo per alcuni dei redditi contraddistinti dal codice 10;
- **Colonna 3** indicare l'anno di apertura della successione;
- **Colonna 4** indicare:

Qualora sia stato indicato nella Colonna 1 il codice 1 o 4:

- il **40%** della somma degli utili e degli altri proventi equiparati percepiti dall'erede o dal legatario, e derivanti da utili prodotti fino all'esercizio in corso al 31 dicembre 2007 e desumibili dalla relativa certificazione degli utili ai punti 28, 31, 34 e 37.

Qualora sia stato indicato nella Colonna 1 il codice 11 o 12:

- il **49,72%** della somma degli utili e degli altri proventi equiparati percepiti dall'erede o legatario, derivanti da utili prodotti a partire dall'esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007 e desumibili dalla relativa certificazione degli utili ai punti 29, 32 e 35.

Qualora sia stato indicato nella Colonna 1 il codice 13 o 14 o 15:

- il **58,14%** della somma degli utili e degli altri proventi equiparati percepiti dall'erede o legatario, derivanti da utili prodotti a partire dall'esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007 e desumibili dalla relativa certificazione degli utili ai punti 30, 33 e 36.

Qualora sia stato indicato nella Colonna 1 il codice 2 o 3:

- il **100%** della somma degli utili e degli altri proventi equiparati percepiti dall'erede o dal legatario e desumibili dalla relativa certificazione degli utili ai punti 28 e 37.

Qualora nella Colonna 1 è stato indicato il codice 5:

- indicare le somme relative ad altri redditi di capitale.

Qualora nella Colonna 1 è stato indicato il codice 6:

- indicare l'importo dei corrispettivi, ripartendo fra gli eredi il totale dei corrispettivi del deceduto.

Qualora nella Colonna 1 è stato indicato il codice 7, 8 o 9:

- l'importo dei compensi o dei proventi, in denaro o natura, anche sotto forma di partecipazione agli utili, al lordo della riduzione forfetaria, ripartendo fra gli eredi il totale dei compensi o dei proventi del deceduto.

Qualora nella Colonna 1 è stato indicato il codice 10:

- la quota di reddito percepito dall'erede o dal legatario determinata secondo le disposizioni proprie della categoria di appartenenza con riferimento al defunto.

- **Colonna 5** indicare l'importo totale dei compensi spettanti al deceduto se a Colonna 1 è stato indicato il codice 7;
- **Colonna 6** indicare la quota dell'imposta sulle successioni proporzionale ai redditi dichiarati;
- **Colonna 7** indicare l'importo delle eventuali ritenute d'acconto relative ai redditi dichiarati.

ESEMPIO DI COMPILAZIONE

REDDITI DI CAPITALE PERCEPITI DAGLI EREDI O DAI LEGATARI A CAUSA DI MORTE DELL'AVENTE DIRITTO

Il Sig. Bonomi Mario (figlio) ha percepito, nel corso dell'anno 2018, quote di utili formati nel 2015 (riportati nel punto 29 della certificazione dei dividendi) pari a € 7.000,00 derivanti da una partecipazione qualificata in una società di capitali italiana.

SEZIONE IV DATI RELATIVI AGLI UTILI CORRISPOSTI E AI PROVENTI EQUIPARATI	Numero azioni o quote 25	Percentuale contitolarietà 26	Dividendo unitario 27	Dividendo complessivo da utili ante 31/12/2007 28	Dividendo complessivo da utili post 31/12/2007 29
	700		10,00		7.000,00
Strumenti finanziari da utili ante 31/12/2007 30		Strumenti finanziari da utili post 31/12/2007 31		Associazione in partecipazione da utili ante 31/12/2007 32	Associazione in partecipazione da utili post 31/12/2007 33
Interessi riquilificati dividendi 34		Netto frontiera 35	Utili da SIlQ e da SIlNQ 36	Aliquota 37	Ritenuta 38
Imposta sostitutiva 39		Imposta estera 40	Dividendo dei soci in trasparenza 41		

In realtà, l'avente diritto al dividendo risulta essere il padre (Sig. Bonomi Antonio) che, essendo però deceduto nel corso dell'anno 2018, non ha di fatto potuto beneficiare della distribuzione degli utili. Il Sig. Bonomi Mario, in qualità di erede dell'avente diritto (padre), indica a rigo D6 della sezione II (quadro D):

- nella Colonna 1, il codice 1 in quanto si tratta di utili di natura qualificata corrisposti da imprese residenti in Italia;
- nella Colonna 3, l'anno di apertura della successione (2018);
- nella Colonna 4, il 49,72% dell'importo del dividendo percepito nell'anno 2018, pari a € 3.480,40.

SEZIONE II - REDDITI SOGGETTI A TASSAZIONE SEPARATA							
D6	TIPO DI REDDITO	TASSAZIONE ORDINARIA	ANNO	REDDITO	REDDITO TOTALE DECEDUTO	QUOTA IMPOSTA SUCCESSIONI	RITENUTE
D6	1		2018	3.480,00	,00	,00	,00
D7				,00			,00

Il Sig. Bonomi non compila la Colonna 2; egli, infatti, non può optare per la tassazione ordinaria. Come si nota, sono lasciate in bianco anche le colonne 6 e 7 del rigo D6, in quanto non sono state versate imposte sulla successione, né sono state versate ritenute d'acconto relative ai redditi dichiarati; la Colonna 5 va compilata solo nel caso di Colonna 1 con codice 7.

Sui dividendi percepiti nell'anno 2018, indicati a Colonna 4, il soggetto che presta assistenza fiscale calcola l'acconto del 20%: € 3.480,00 x 20% = € 696,00.

Tale importo (€ 696,00) deve essere indicato al rigo 96 del Mod. 730-3.

□ **Il rigo D7**

Nel rigo D7 indicare i seguenti redditi assoggettabili a tassazione separata, specificando:

SEZIONE II - REDDITI SOGGETTI A TASSAZIONE SEPARATA								
D6	REDDITI PERCEPITI DA EREDI E LEGATARI	TIPO DI REDDITO	TASSAZIONE ORDINARIA	ANNO	REDDITO	REDDITO TOTALE DECEDUTO	QUOTA IMPOSTA SUCCESSORI	RITENUTE
D7	IMPOSTE E ONERI RIMBORSATI NEL 2018 E ALTRI REDDITI A TASSAZIONE SEPARATA					,00		,00

➤ Nella **Colonna 1** il tipo di reddito contraddistinto dai seguenti codici:

Codice 1	Per emolumenti arretrati di lavoro dipendente nonché le eventuali indennità sostitutive di reddito, corrisposti da un soggetto non obbligato per legge ad effettuare le ritenute d'acconto.
Codice 2	Per indennità spettanti a titolo di risarcimento, anche in forma assicurativa, dei danni consistenti nella perdita di redditi di lavoro dipendente e assimilati e degli altri redditi indicati nel Quadro D, relativi a più anni.
Codice 3	Per somme conseguite a titolo di rimborso di imposte o oneri, ivi compresi il contributo al Servizio sanitario nazionale, che, dedotti in anni precedenti dal reddito complessivo quali "oneri deducibili", nell'anno 2018 sono stati oggetto di sgravio, rimborso o comunque restituzione (anche sotto forma di credito d'imposta) da parte degli uffici finanziari o di terzi, compreso il sostituto d'imposta nell'ambito della procedura di assistenza fiscale.
Codice 4	Per somme conseguite a titolo di rimborso di oneri che hanno dato diritto a una detrazione e, nell'anno 2018, sono stati oggetto di rimborso o comunque restituzione da parte di terzi compreso il datore di lavoro o ente pensionistico. Rientrano, tra tali somme anche i contributi, erogati, non in conto capitale, a fronte di mutui ipotecari, corrisposti in un periodo d'imposta successivo a quello in cui il contribuente ha usufruito della detrazione relativamente agli interessi passivi senza tener conto dei detti contributi. Rientrano altresì, tra tali somme la quota di interessi passivi per i quali il contribuente ha usufruito della detrazione in anni precedenti, a fronte di mutui contratti per interventi di recupero edilizio, riferiti all'importo del mutuo non utilizzato per il sostenimento delle spese relative agli interventi di recupero.
Codice 5	Per le somme conseguite a titolo di rimborso di spese di recupero del patrimonio edilizio per le quali si è fruito della detrazione.
Codice 6	Per le plusvalenze realizzate mediante cessione a titolo oneroso di terreni suscettibili di utilizzazione edificatoria secondo gli strumenti urbanistici vigenti al momento della cessione.
Codice 7	Per le plusvalenze ed altre somme di cui all'art. 11, commi da 5 a 8, della Legge 30 dicembre 1991, n. 413, percepite a titolo di indennità di esproprio o ad altro titolo nel corso del procedimento espropriativo. L'indicazione nella dichiarazione di questo reddito interessa i soli contribuenti che hanno percepito somme assoggettate alla ritenuta alla fonte a titolo d'imposta e intendono optare per la tassazione di tali plusvalenze nei modi ordinari (tassazione separata o per opzione tassazione ordinaria), scomputando conseguentemente la predetta ritenuta che in tal caso si considera a titolo di acconto.
Codice 8	Redditi compresi nelle somme o nel valore normale dei beni attribuiti alla scadenza dei contratti e dei titoli di cui alle lett. a), b), f) e g), comma 1, dell'art. 44 del TUIR, quando non sono soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta o ad imposta sostitutiva, se il periodo di durata del contratto o del titolo è superiore a cinque anni.

- nella **colonna2** barrare la casella in caso di opzione per la tassazione ordinaria;
- nella **Colonna 3** indicare:
 - l'anno in cui è sorto il diritto a percepire il reddito se a Colonna 1 è stato indicato il codice 1, 2, 6, 7 o 8;
 - l'anno in cui si è fruito della deduzione o della detrazione se a Colonna 1 è stato indicato il codice 3 o 4;
 - l'anno in cui sono state sostenute le spese di recupero del patrimonio edilizio se a Colonna 1 è stato indicato il codice 5;
- nella **Colonna 4** l'importo del reddito.



OSSERVA- Le somme di cui al codice 3 o 4 vanno indicate nella misura in cui sono state percepite o hanno formato oggetto di sgravio e fino a concorrenza dell'importo a suo tempo dedotto o sulle quali è stata calcolata la detrazione d'imposta.

Se si è indicato il codice 4 e l'onere rimborsato è relativo a spese sanitarie per le quali nella precedente dichiarazione si è optato per la rateizzazione in quattro rate, in questo rigo deve essere riportato l'importo rimborsato diviso quattro.

Per le restanti tre rate il contribuente dovrà indicare nel rigo E6, a partire dalla presente dichiarazione, il totale della spesa rateizzata ridotto dell'importo rimborsato.

Se nella Colonna 1 è stato indicato il codice 5 va riportata la parte della somma rimborsata per la quale negli anni precedenti si è beneficiato della detrazione.



ESEMPIO

Se la spesa è stata sostenuta nel 2013 per 20.000,00 euro di cui 5.000,00 euro sono stati oggetto di rimborso nel 2018 e se si è optato per la rateizzazione in dieci rate, la quota da indicare in questo rigo è data dal risultato della seguente operazione:

$$\frac{5.000 \times 5 \text{ (numero di rate detratte nel 2013, 2014, 2015, 2016 e 2017)}}{10} = 2.500 \text{ euro}$$

per le restanti **cinque rate** il contribuente indicherà a partire dalla presente dichiarazione, nel Quadro E sez. III la spesa inizialmente sostenuta ridotta degli oneri rimborsati:

(nell'esempio $20.000 - 5.000 = 15.000$ euro).

Se nella Colonna 1 è stato indicato il codice 6 o 7:

- indicare l'ammontare dell'indennità o delle plusvalenze determinate secondo i criteri indicati alla voce in Appendice "Calcolo delle plusvalenze";
- nella Colonna 7 l'importo delle eventuali ritenute d'acconto relative ai redditi dichiarati.

**ESEMPIO****ONERI RIMBORSATI NEL 2018 SOGGETTI A TASSAZIONE SEPARATA**

Nella Dichiarazione dei Redditi presentata per l'anno 2015 il Sig. Locatelli ha portato in detrazione dall'imposta lorda una spesa sanitaria pari a € 2.750,00 (€ 2.879,00-franchigia € 129,00). Nel 2018 l'assicurazione contro gli infortuni rimborsa € 3.000,00 per le spese sostenute. Il Sig. Locatelli, nel Quadro D, sezione II, rigo D7 (relativo alle imposte e agli oneri rimborsati nel 2018 ed altri redditi soggetti a tassazione separata), riporta l'importo di € 2.750,00.

Il contribuente non deve indicare l'intero importo (€ 3.000,00) ottenuto a rimborso nell'anno 2018, poiché a rigo D7 devono essere indicate le spese fino a concorrenza dell'importo sul quale è stata calcolata la detrazione d'imposta e quindi € 2.750,00 (importo al netto della franchigia di € 129,00).

SEZIONE II - REDDITI SOGGETTI A TASSAZIONE SEPARATA								
D6	Redditi percepiti da eredi e legatari	1	2	3	4	5	7	
		TIPO DI REDDITO	TASSAZIONE ORDINARIA	ANNO	REDDITO	REDDITO TOTALE DECEDUTO	QUOTA IMPOSTA SUCCESSIONI	RITENUTE
					,00	,00	,00	,00
D7	Imposte ed oneri rimborsati nel 2016 e altri redditi a tassazione separata	1	2	3	4	5	7	
		4		2015	2750,00			,00

Il rigo D7 si presenta, pertanto, compilato come segue:

- a Colonna 1, il codice 4 che contraddistingue le somme conseguite a titolo di rimborso di oneri che hanno dato diritto ad una detrazione e, nell'anno 2018, sono stati oggetto di rimborso;
- a Colonna 3, l'anno in cui si è fruito della detrazione (2015);
- a Colonna 4, la somma percepita a rimborso fino a concorrenza dell'importo su cui è stata calcolata la detrazione d'imposta del 19% (€ 2.750,00). Su tale importo (€ 2.750,00) il soggetto che presta assistenza fiscale calcola l'acconto del 20%:

$$€ 2.750,00 \times 20\% = € 550,00$$

Tale importo (€ 550,00) deve essere indicato a rigo 96 del Mod. 730-3.

QUADRO E – ONERI E SPESE

CODICE FISCALE MOD. N.

QUADRO E - Oneri e spese

SEZIONE I - SPESE PER LE QUALI SPETTA LA DETRAZIONE D'IMPOSTA DEL 19%, 26%, 30% o 35%

E1	SPESE SANITARIE	Spese patognomiche	Spese sanitarie	E5	SPESE SANITARIE RATEIZZATE IN PRECEDENZA	Numero di	
E2	SPESE SANITARIE PER FAMILIARI NON A CARICO AFFETTI DA PATOLOGIE ESENTI			E7	INTERESSI PER MUTUI IPOTECARI PER L'ACQUISTO DELL'ABITAZIONE PRINCIPALE		
E3	SPESE SANITARIE PER PERSONE CON DISABILITÀ			E8	ALTRE SPESE	codice spesa	
E4	SPESE VEICOLI PER PERSONE CON DISABILITÀ			E9	ALTRE SPESE	codice spesa	
E5	SPESE PER L'ACQUISTO DI CANI GUIDA			E10	ALTRE SPESE	codice spesa	
E14	SPESE PER CANONI DI LEASING						

SEZIONE II - SPESE E ONERI PER I QUALI SPETTA LA DEDUZIONE DAL REDDITO COMPLESSIVO

E21	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI		E26	ALTRE ONERI DEDUCIBILI	codice	
E22	ASSIDIO AL CONIUGE	Codice fiscale del coniuge		Contributi per previdenza complementare		
E23	CONTRIBUTI PER ADDETTI AI SERVIZI DOMESTICI E FAMILIARI		E27	DEDUCIBILI A CARICHIARI	Detratti dal reddito	Non detratti dal reddito
E24	EROGAZIONI LIBERALI A FAVORE DI ISTITUZIONI RELIGIOSE		E28	LAVORATORI DI PRIMA OCCUPAZIONE		
E25	SPESE MEDICHE E DI ASSISTENZA DI PERSONE CON DISABILITÀ		E29	FONDI IN EQUILIBRIO FINANZIARIO		
E32	SPESE PER ACQUISTO O COSTRUZIONE DI ABITAZIONI DATE IN LOCAZIONE		E30	FAMILIARI A CARICO		
E33	RESTITUZIONE SOMME AL SOGGETTO EROGATORE					
E36	EROGAZIONI LIBERALI IN FAVORE DELLE ONLUS, ONLSP E APS					

SEZIONE III A - SPESE PER INTERVENTI DI RECUPERO DEL PATRIMONIO EDILIZIO, PER MISURE ANTISISMICHE E BONUS VERDE

E41	ANNO	TIPOLOGIA	CODICE FISCALE	Interventi per strutture	Assegni di spesa a destinazione	Spese per	IMPORTO SPESA	% di costo recuperabile
E42								
E43								

SEZIONE III B - DATI CATASTALI IDENTIFICATIVI DEGLI IMMOBILI E ALTRI DATI PER FRUIRE DELLA DETRAZIONE

E51	N. di IMMOBILI	Comune	CODICE CENSU	MI	SE UNO COMUNE CENSU	FOGLIO	PARCELLA	SUBALTERNE
E52								
E53	ALTRI DATI	CONDUTTORE	NUMERO REGISTRAZIONE CONTRATTI	CODICE IDENTIFICATIVO DEL CONTRATTO	DOMANDA ACCATASTAMENTO			

SEZIONE III C - SPESE PER L'ARREDO DEGLI IMMOBILI E IVA PER ACQUISTO ABITAZIONE CLASSE A o B (DETRAZIONE DEL 50%)

E57	SPESE ARREDO IMMOBILI RISTRUTTURATI	NUMERO RATA	SPESA ARREDO IMMOBILI	NUMERO RATA	SPESA ARREDO IMMOBILI
E58	SPESE ARREDO IMMOBILI GIOVANI COPPE	NUMERO RATA	SPESA ARREDO IMMOBILI	NUMERO RATA	SPESA ARREDO IMMOBILI
E59	IVA PER ACQUISTO ABITAZIONE CLASSE ENERGETICA A o B	NUMERO RATA	SPESA ARREDO IMMOBILI	NUMERO RATA	SPESA ARREDO IMMOBILI

SEZIONE IV - SPESE PER INTERVENTI DI RISPARMIO ENERGETICO

E61	TIPO INTERVENTO	ANNO	PERCENTUALE	CATEGORIA PARTICOLARE	PERCENTUALE	NUMERO RATA	IMPORTO SPESA
E62							

SEZIONE V - DETRAZIONE PER GLI INQUILINI CON CONTRATTO DI LOCAZIONE

E71	SEGUINI DI ALLOGGI ROBITI AD ABITAZIONE PRINCIPALE	TIPOLOGIA	ANNO	PERCENTUALE	E72	LAVORATORI DIPENDENTI CHE TRASFERISCONO LA RESIDENZA PER MOTIVI DI LAVORO	NUMERO	PERCENTUALE
-----	--	-----------	------	-------------	-----	---	--------	-------------

SEZIONE VI - ALTRE DETRAZIONI D'IMPOSTA

E81	DETRAZIONE PER SPESE DI MANTENIMENTO DEI CANI GUIDA	Spese di canino	E82	DETRAZIONE AFFITTI TERRENI AGRICOLI AI GIOVANI		E83	ALTRE DETRAZIONI	codice
-----	---	-----------------	-----	--	--	-----	------------------	--------

La detrazione

Nel **Quadro E** vanno indicate le spese sostenute nell'anno 2018 che danno diritto a una **detrazione d'imposta o a una deduzione dal reddito**.

Cos'è la detrazione

Alcune spese, come ad esempio quelle sostenute per motivi di salute, per l'istruzione o per gli interessi sul mutuo dell'abitazione, possono essere utilizzate per diminuire l'imposta da pagare. In questo caso si parla di detrazioni. La misura di queste agevolazioni varia a seconda del tipo di spesa (19 per cento per le spese sanitarie, 50 per cento per le spese di ristrutturazione edilizia, ecc.). In caso di incapienza, cioè quando l'imposta dovuta è inferiore alle detrazioni alle quali si ha diritto, la parte di detrazione che supera l'imposta non può essere rimborsata. Esiste un'eccezione per le detrazioni sui canoni di locazione (sezione V di questo quadro), detrazione affitto terreni agricoli ai giovani (rigo E82 della sezione VI) e l'ulteriore detrazione per figli a carico (rigo 23 del modello 730-3) per le quali, in alcuni casi, si può avere il rimborso.

Cos'è la deduzione

Una serie di spese, come per esempio i contributi previdenziali e assistenziali obbligatori e volontari o le erogazioni liberali in favore degli enti non profit, può ridurre il reddito complessivo su cui calcolare l'imposta dovuta. In questo caso si parla di deduzioni.

In entrambi i casi, chi presta l'assistenza fiscale (Caf, professionista o sostituto d'imposta) calcola l'importo della detrazione o della deduzione

Circolare n° 3/E/2016

In merito alle tipologie di spese sanitarie che possono essere portate in detrazione, l'Agenzia delle Entrate ha precisato che le prestazioni di mesoterapia e di ozonoterapia sono ascrivibili all'ambito delle procedure e pratiche di natura sanitaria, per quanto non incluse nei Livelli essenziali definiti a livello nazionale. Pertanto, le spese relative ai trattamenti di mesoterapia ed ozonoterapia effettuati da personale medico o da personale abilitato dalle autorità competenti in materia sanitaria, in quanto ascrivibili a trattamenti di natura sanitaria, sono ammesse in detrazione. Ai fini della detraibilità occorre che le predette spese siano correlate ad una prescrizione medica, idonea a dimostrare il necessario collegamento della prestazione resa con la cura di una patologia (cfr. Circolare n. 17/E del 2006). Non sono invece detraibili i trattamenti di "haloterapia" o Grotte di sale. Nella stessa circolare invece è stato comunicato che le spese per il pedagogista non possono essere portate in detrazione in quanto l'attività del pedagogista non può essere considerata attività sanitaria.

Spese sostenute per familiari a carico

Alcuni oneri e spese (es. le spese sanitarie, i premi di assicurazione, le spese per la frequenza di corsi di istruzione secondaria e universitaria, i contributi previdenziali e assistenziali, le spese sostenute per l'abbonamento al trasporto pubblico, le spese mediche in favore dei figli affetti da DSA) **danno diritto alla detrazione o alla deduzione** anche se sono stati sostenuti nell'interesse delle persone fiscalmente a carico.

In questo caso, la detrazione o deduzione spetta anche se non si fruisce delle detrazioni per carichi di famiglia, che invece sono attribuite interamente ad un altro soggetto (**nel prospetto "Familiari a carico" sono indicati il codice fiscale del familiare e il numero dei mesi a carico, ma la percentuale di detrazione è pari a zero**).



NOTA BENE - Il documento che certifica la spesa deve essere intestato al contribuente o al figlio fiscalmente a carico. In quest'ultima ipotesi le spese devono essere suddivise tra i due genitori nella misura in cui sono state effettivamente sostenute. Se i genitori intendono ripartire le spese in misura diversa dal 50 per cento devono annotare la percentuale di ripartizione nel documento che comprova la spesa.

Se uno dei due coniugi è fiscalmente a carico dell'altro, l'intera spesa sostenuta può essere attribuita al coniuge non a carico.

Più in generale, la detrazione spetta al contribuente che ha sostenuto la spesa nell'interesse dei familiari a carico anche nell'ipotesi in cui i documenti di spesa siano intestati ad un altro familiare anch'esso fiscalmente a carico del soggetto che ha sostenuto la spesa, fermo restando le specifiche ipotesi in materia di acquisto di autovetture per disabili e spese per la frequenza di asili nido.

Per i contributi e i **premi versati alle forme pensionistiche complementari e individuali** e ai fondi integrativi del Servizio sanitario nazionale versati nell'interesse delle persone fiscalmente a carico, la deduzione spetta per la sola parte da questi ultimi non dedotta.

ESEMPIO DI COMPILAZIONE

SPESE SOSTENUTE PER FAMILIARI A CARICO

Il Sig. Mario Rossi, ha sostenuto per il figlio fiscalmente a carico al 100%, così come indicato nel prospetto familiari a carico, di età inferiore a 18 anni, le seguenti spese:

BARRARE LA CASELLA		CODICE FISCALE (Il codice del coniuge va indicato anche se non fiscalmente a carico)	MESI A CARICO	MINORE DI 3 ANNI	%	DETRAZIONE 100% AFFIDAMENTO FIGLI	PERCENTUALE ULTERIORE DETRAZIONE PER FAMIGLIE CON ALMENO 4 FIGLI <input type="text"/>
1	<input checked="" type="checkbox"/> CONIUGE	SPSMRA79E56F839G	12				
2	<input checked="" type="checkbox"/> PRIMO FIGLIO <input checked="" type="checkbox"/> D	RSSLCU11A01H501S	12		100		
3	<input type="checkbox"/> F <input type="checkbox"/> A <input type="checkbox"/> D						
4	<input type="checkbox"/> F <input type="checkbox"/> A <input type="checkbox"/> D						
5	<input type="checkbox"/> F <input type="checkbox"/> A <input type="checkbox"/> D						

- Spese mediche per un valore totale di 500,00 euro;
- Attività sportive per un valore di 710,00 euro.

Il Sig. Mario Rossi può beneficiare delle detrazioni per le spese sostenute per conto del figlio fiscalmente a carico.

Si dovrà compilare:

- la sezione I del quadro E, riportando nel: rigo E1, colonna 2, la somma delle spese sanitarie sostenute per conto del figlio (€500,00) al lordo della franchigia di € 129,00 che sarà dedotta dal soggetto che presta assistenza fiscale in sede di compilazione del prospetto di liquidazione (Mod. 730-3).
- Nel rigo E8 "altre spese" con il codice 16, le spese sostenute per il figlio che ha praticato l'attività sportiva, indicando la spesa di € 710,00.

QUADRO E - Oneri e spese		CODICE FISCALE		MOD. N.	
SEZIONE I - SPESE PER LE QUALI SPETTA LA DETRAZIONE D'IMPOSTA DEL 19%, 26%, 30% o 35%					
E1	SPESE SANITARIE	Spese patologiche esenti 1	500	Rateazione (banche la casella) 2	
E2	SPESE SANITARIE PER FAMILIARI NON A CARICO AFFETTI DA PATOLOGIE ESENTI				
E3	SPESE SANITARIE PER PERSONE CON DISABILITA'				
E4	SPESE VEICOLI PER PERSONE CON DISABILITA'	Numero rata			
E5	SPESE PER L'ACQUISTO DI CANI GUIDA				
E14	SPESE PER CANONI DI LEASING	1	2	3	4
E6	SPESE SANITARIE RATEIZZATE IN PRECEDENZA	Numero rata			
E7	INTERESSI PER MUTUI IPOTECARI PER L'ACQUISTO DELL'ABITAZIONE PRINCIPALE				
E8	ALTRE SPESE	veddi elenco Codici spesa nella Tabella delle istruzioni	16		710
E9	ALTRE SPESE				
E10	ALTRE SPESE				
		Data stipula leasing	Numero anno	Importo canone di leasing	Prezzo di riscatto

Nel Mod. 730-3, al rigo 28, il soggetto che presta assistenza fiscale indica l'importo della detrazione spettante per gli oneri indicati nella sezione I del quadro E, in questo caso:

- Spese mediche per un valore totale di 500,00 euro;
- Attività sportive per un valore di 710,00 euro.

Per le spese sanitarie deve essere scomputata la franchigia di € 129,00 : (€ 500 - € 129,00= 371,00) * 19%= 70,49

Per le spese sostenute a seguito di attività sportiva va indicata la detrazione al 19% (€ 710,00 x 19% = € 134,90

Entrambe le spese andranno indicate al rigo 28, arrotondate per eccesso o per difetto.

Totale da inserire al rigo 28 del prospetto di liquidazione= 70,49+134,90=205,39 – arrotondato a 205,00.

CALCOLO DETRAZIONI E CREDITI D'IMPOSTA		1	2
		DICHIARANTE	CONIUGE
21	Detrazione per coniuge a carico		
22	Detrazione per figli a carico		
23	Ulteriore detrazione per figli a carico		
24	Detrazione per altri familiari a carico		
25	Detrazione per redditi di lavoro dipendente		
26	Detrazione per redditi di pensione		
27	Detrazione per redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente e altri redditi		
28	Detrazione oneri ed erogazioni liberali	205	
29	Detrazione spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio e per misure antisismiche		
30	Detrazione spese arredo immobili ristrutturati		
31	Detrazione spese per interventi di risparmio energetico		
32	Detrazione spese arredo immobili giovani coppie		

Gli importi indicati nella dichiarazione dei redditi, devono essere arrotondati per eccesso se il numero dopo la virgola è pari o maggiore di 50 centesimi di euro, per difetto se il numero dopo la virgola è minore di 50.

Spese sostenute per familiari non a carico

Le **spese sanitarie sostenute nell'interesse dei familiari non a carico**, affetti da patologie che danno diritto all'esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria pubblica (ticket), danno diritto alla detrazione per la parte che non trova capienza nell'imposta dovuta dal familiare non a carico.

Spese sostenute dagli eredi

Gli eredi hanno diritto alla detrazione d'imposta (oppure alla deduzione dal proprio reddito complessivo) per le spese sanitarie sostenute per il defunto dopo il decesso.

Oneri sostenuti dalle società semplici

I soci di società semplici hanno diritto di fruire, in misura proporzionale, secondo quanto stabilito dall'art. 5 del TUIR, della corrispondente detrazione di imposta (oppure della deduzione dal proprio reddito complessivo) per alcuni **oneri sostenuti dalla società**. Questi sono specificati in Appendice alla voce "Oneri sostenuti dalle società semplici" (istruzioni 730/2019) e vanno indicati nei corrispondenti righe del Quadro E.

Compilazione del Quadro E

Il Quadro E è suddiviso nelle seguenti sezioni:

- **Sezione I:** spese per le quali spetta la detrazione d'imposta del 19 per cento (per esempio spese sanitarie) o del 26 per cento o del 30 per cento (erogazioni liberali alle ONLUS o alle APS) o del 35 per cento (erogazioni liberali alle OV)
- **Sezione II:** spese e oneri per i quali spetta la deduzione dal reddito complessivo (per esempio, contributi previdenziali);
- **Sezione III A:** spese per le quali spetta la detrazione d'imposta per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio;
- **Sezione III B:** dati catastali identificativi degli immobili e altri dati per fruire della detrazione;
- **Sezione III C:** detrazione d'imposta per l'acquisto di mobili per l'arredo di immobili e iva per acquisto abitazione classe a o b (detrazione del 50%);
- **Sezione IV:** spese per le quali spetta la detrazione d'imposta per gli interventi di risparmio energetico;
- **Sezione V:** dati per fruire delle detrazioni d'imposta per canoni di locazione;
- **Sezione VI:** dati per fruire di altre detrazioni d'imposta (per esempio, spese per il mantenimento dei cani guida).

ESEMPIO DI COMPILAZIONE

EROGAZIONE LIBERALE A ONLUS DI CUI DETRAZIONE 30%

Il Sig. Mario Rossi nel 2018, ha corrisposto un'erogazione liberale di € 1.500,00 ad una ONLUS, la somma è stata pagata a mezzo di bonifico bancario ed è stato verificato che la ONLUS è regolarmente iscritta all'Anagrafe delle ONLUS.

Per poter fruire della nuova detrazione del 30% introdotta dal D.Lgs. 117/2017 occorre compilare i righe da E8 a E10.

Al rigo E8 si dovrà indicare: nella colonna 1, il nuovo codice 71;

Nella colonna 2, l'importo versato pari ad € 1.500,00

QUADRO E - Oneri e spese		CODICE FISCALE		MOD. N.	
SEZIONE I - SPESE PER LE QUALI SPETTA LA DETRAZIONE D'IMPOSTA DEL 19%, 26%, 30% o 35%					
E1	SPESE SANITARIE	Spese patologiche esenti	1	SPESE SANITARIE	2
E2	SPESE SANITARIE PER FAMILIARI NON A CARICO AFFETTI DA PATOLOGIE ESENTI				
E3	SPESE SANITARIE PER PERSONE CON DISABILITA'				
E4	SPESE VEICOLI PER PERSONE CON DISABILITA'				
E5	SPESE PER L'ACQUISTO DI CANI GUIDA				
E14	SPESE PER CANONI DI LEASING				
E6	SPESE SANITARIE RATEIZZATE IN PRECEDENZA				
E7	INTERESSI PER MUTUI IPOTECARI PER L'ACQUISTO DELL'ABITAZIONE PRINCIPALE				
E8	ALTRE SPESE	ved. elenco Codici spesa nella Tabella delle istruzioni	71	1500	,00
E9	ALTRE SPESE				,00
E10	ALTRE SPESE				,00

Nel Mod. 730-3, al rigo 28, il soggetto che presta assistenza fiscale indica l'importo della detrazione spettante per gli oneri indicati nella sezione I del quadro E, in questo caso:

- Spese per erogazione liberale nei confronti di ONLUS per un valore totale di 1500,00 euro;

La spesa andrà indicata al rigo 28, arrotondata per eccesso o per difetto.

Il totale da inserire al rigo 28 del prospetto di liquidazione = 1500 x 30%= 450,00 euro

CALCOLO DETRAZIONI E CREDITI D'IMPOSTA		1	2
		DICHIARANTE	CONIUGE
21	Detrazione per coniuge a carico	,00	,00
22	Detrazione per figli a carico	,00	,00
23	Ulteriore detrazione per figli a carico	,00	,00
24	Detrazione per altri familiari a carico	,00	,00
25	Detrazione per redditi di lavoro dipendente	,00	,00
26	Detrazione per redditi di pensione	,00	,00
27	Detrazione per redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente e altri redditi	,00	,00
28	Detrazione oneri ed erogazioni liberali	450	,00
29	Detrazione spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio e per misure antisismiche	,00	,00
30	Detrazione spese arredo immobili ristrutturati	,00	,00
31	Detrazione spese per interventi di risparmio energetico	,00	,00
32	Detrazione spese arredo immobili giovani coppie	,00	,00
33	Detrazione IVA per acquisto abitazione classe energetica A o B	,00	,00
37	Detrazioni inquilini con contratto di locazione e affitto terreni agricoli ai giovani	,00	,00

Sezione I - Spese per le quali spetta la detrazione d'imposta del 19 o del 26 per cento

In questa sezione vanno indicate le spese per le quali spetta la detrazione d'imposta del 19 per cento o del 26 per cento, del 30 per cento o del 35 per cento.

Nelle tabelle che seguono, con riferimento a ciascuna spesa, è indicato il rigo dove riportare l'importo pagato e il codice attribuito.



ATTENZIONE! - Quest'ultimo coincide con quello indicato nella **Certificazione Unica** se il datore di lavoro ha considerato la relativa spesa nel calcolo delle ritenute.

In questo caso le spese indicate nei punti 342, 344, 346, 348, 350 e 352 della Certificazione Unica devono essere comunque riportate **nei righi da E1 a E10**.

SPESE PER LE QUALI SPETTA LA DETRAZIONE DEL 19 PER CENTO

CODICE	DESCRIZIONE	RIGO	CODICE	DESCRIZIONE	RIGO
1	Spese sanitarie	E1	22	Contributi associativi alle società di mutuo soccorso	da E8 a E10
2	Spese sanitarie per familiari non a carico affetti da patologie esenti	E2	24	Erogazioni liberali a favore della società di cultura Biennale di Venezia	”
3	Spese sanitarie per persone con disabilità	E3	25	Spese relative a beni soggetti a regime vincolistico	”
4	Spese veicoli per persone con disabilità	E4	26	Erogazioni liberali per attività culturali ed artistiche	”
5	Spese per l'acquisto di cani guida	E5	27	Erogazioni liberali a favore di enti operanti nello spettacolo	”
6	Totale spese sanitarie per le quali è stata richiesta la rateizzazione nella precedente dichiarazione	E6	28	Erogazioni liberali a favore di fondazioni operanti nel settore musicale	”
7	Interessi per mutui ipotecari per acquisto abitazione principale	E7	29	Spese veterinarie	”
8	Interessi per mutui ipotecari per acquisto altri immobili	da E8 a E10	30	Spese sostenute per servizi di interpretariato dai soggetti riconosciuti sordi	”
9	Interessi per mutui contratti nel 1997 per recupero edilizio	”	31	Erogazioni liberali a favore degli istituti scolastici di ogni ordine e grado	”
10	Interessi per mutui ipotecari per costruzione abitazione principale	”	32	Spese relative ai contributi versati per il riscatto degli anni di laurea dei familiari a carico	”
11	Interessi per prestiti o mutui agrari	”	33	Spese per asili nido	”
12	Spese per istruzione diverse da quelle universitarie	”	35	Erogazioni liberali al fondo per l'ammortamento di titoli di Stato	”
13	Spese per istruzione universitaria	”	36	Premi per assicurazioni sulla vita e contro gli infortuni	”
14	Spese funebri	”	38	Premi per assicurazioni per tutela delle persone con disabilità grave	”
15	Spese per addetti all'assistenza personale	”	39	Premi per assicurazioni per rischio di non autosufficienza	”
16	Spese per attività sportive per ragazzi (palestre, piscine e altre strutture sportive)	”	40	Spese sostenute per l'acquisto di abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale	”
17	Spese per intermediazione immobiliare	”	43	Premi per assicurazioni per il rischio di eventi calamitosi	”
18	Spese per canoni di locazione sostenute da studenti universitari fuori sede	”	44	Spese per minori o maggiorenni con DSA	”
20	Erogazioni liberali a favore delle popolazioni colpite da calamità pubbliche o eventi straordinari	”	99	Altre spese detraibili	”
21	Erogazioni liberali alle società ed associazioni sportive dilettantistiche	”			

SPESE PER LE QUALI SPETTA LA DETRAZIONE DEL 26 PER CENTO

CODICE	DESCRIZIONE	RIGO	CODICE	DESCRIZIONE	RIGO
61	Erogazioni liberali a favore delle ONLUS	da E8 a E10	62	Erogazioni liberali a favore dei partiti politici	da E8 a E10

ESEMPIO DI COMPILAZIONE

SPESE SOSTENUTE PER INTERESSI PASSIVI PER MUTUO E SPESE DI ASSICURAZIONE

Il Sig. Mario Rossi, ha sostenuto nel 2018 le seguenti spese:

- Interessi passivi per mutuo ipotecario sulla prima casa, intestato a lui al 100%: 1600,00 euro;
- Premio per la polizza assicurativa stipulata il 16 maggio 2015: 1900,00 euro.

Occorre compilare la sezione I del quadro E riservata agli oneri sostenuti per i quali è prevista una detrazione d'imposta del 19%, indicando:

- al rigo E7 gli interessi passivi (€ 1.600,00)
- al rigo E9 "Altre spese" , codice 36 , sulla base del prospetto fornito dall'assicurazione, si dovrà indicare la parte del premio di assicurazione relativa al tipo di rischio, in questo caso il Sig. Rossi è assicurato per rischio morte e ha sostenuto una spesa pari a 1900 osservando il limite di detraibilità pari a 530 euro.

QUADRO E - Oneri e spese		CODICE FISCALE		MOD. N.	
SEZIONE I - SPESE PER LE QUALI SPETTA LA DETRAZIONE D'IMPOSTA DEL 19%, 26%, 30% o 35%					
Spese patologie esenti		SPESE SANITARIE		Numero rata	
E1	SPESE SANITARIE	1	2	E6	SPESE SANITARIE RATEIZZATE IN PRECEDENZA
		.00	.00		
E2	SPESE SANITARIE PER FAMILIARI NON A CARICO AFFETTI DA PATOLOGIE ESENTI			E7	INTERESSI PER MUTUI IPOTECARI PER L'ACQUISTO DELL'ABITAZIONE PRINCIPALE
					1600
E3	SPESE SANITARIE PER PERSONE CON DISABILITA'			E8	ALTRE SPESE
					36
E4	SPESE VEICOLI PER PERSONE CON DISABILITA'			E9	ALTRE SPESE
E5	SPESE PER L'ACQUISTO DI CANI GUIDA			E10	ALTRE SPESE
E14	SPESE PER CANONI DI LEASING	1	2	3	4

Nel Mod. 730-3, al rigo 28 , il soggetto che presta assistenza fiscale indica l'importo della detrazione spettante per gli oneri indicati nella sezione I del quadro E, in questo caso:

- Interessi passivi per un valore totale di 1600,00 euro;
- Spese assicurative per un valore di 530,00 euro.

Per le spese sostenute deve essere applicata la detrazione al 19% : (€ 1600 + € 530,00= * 19%= 405,00

Entrambe le spese andranno indicate al rigo 28, arrotondate per eccesso o per difetto.

CALCOLO DETRAZIONI E CREDITI D'IMPOSTA		DICHIARANTE	CONIUGE
21	Detrazione per coniuge a carico	.00	.00
22	Detrazione per figli a carico	.00	.00
23	Ulteriore detrazione per figli a carico	.00	.00
24	Detrazione per altri familiari a carico	.00	.00
25	Detrazione per redditi di lavoro dipendente	.00	.00
26	Detrazione per redditi di pensione	.00	.00
27	Detrazione per redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente e altri redditi	.00	.00
28	Detrazione oneri ed erogazioni liberali	405	.00
29	Detrazione spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio e per misure antisismiche	.00	.00
30	Detrazione spese arredo immobili ristrutturati	.00	.00
31	Detrazione spese per interventi di risparmio energetico	.00	.00
32	Detrazione spese arredo immobili giovani coppie	.00	.00
33	Detrazione IVA per acquisto abitazione classe energetica A o B	.00	.00

Gli importi indicati nella dichiarazione dei redditi, devono essere arrotondati per eccesso se il numero dopo la virgola è pari o maggiore di 50 centesimi di euro, per difetto se il numero dopo la virgola è minore di 50.

Istruzioni comuni ai righi da E1 a E4

❖ Spese sanitarie rimborsate

Non possono essere indicate le spese sanitarie sostenute nel 2018 che nello stesso anno sono state rimborsate, come ad esempio:

- le spese risarcite dal danneggiante o da altri per suo conto, nel caso di danni alla persona arrecati da terzi;

- le spese sanitarie rimborsate a fronte di contributi per assistenza sanitaria versati dal datore di lavoro o ente pensionistico o dal contribuente a enti o casse con fine esclusivamente assistenziale, sulla base di contratti, accordi o regolamenti aziendali, e che, fino all'importo complessivo di 3.615,20 euro, non hanno contribuito a formare il reddito imponibile di lavoro dipendente.



NOTA BENE - La presenza di questi contributi è segnalata al **punto 441 della Certificazione Unica**.

Se nel punto 462 della Certificazione Unica viene indicata la quota di contributi sanitari che, essendo superiore al limite di 3.615,20 euro, ha concorso a formare il reddito, le spese sanitarie eventualmente rimborsate possono, invece, essere indicate proporzionalmente a tale quota.

Il medesimo principio si applica anche nell'ipotesi di contributi associativi versati alle società di mutuo soccorso, detraibili nel limite di 1300 euro. L'erogazione dei sussidi da parte delle predette società per il rimborso delle spese sanitarie sostenute dai soci comporta che tali spese non siano rimaste a carico dei soci medesimi. Qualora i contributi associativi versati risultino di ammontare superiore all'importo sul quale è possibile calcolare la detrazione, le spese sanitarie rimborsate possono considerarsi rimaste a carico sulla base della percentuale risultante dal rapporto tra i contributi eccedenti il predetto limite e il totale dei contributi versati. Ciò anche se i contributi associativi non abbiano un'univoca destinazione al rimborso delle spese sanitarie. Le spese sanitarie sostenute nel 2018 e che saranno rimborsate in anni successivi possono essere portate in detrazione già al netto dell'importo che verrà rimborsato oppure possono essere detratte per l'intero importo, salvo poi indicare l'importo ricevuto nel rigo D7 codice 4 nella dichiarazione dei redditi relativa all'anno d'imposta in cui si percepirà il rimborso.

ONERI DEDUCIBILI		ONERI DEDUCIBILI					
Totale oneri deducibili esclusi dai redditi indicati nei punti 1, 2, 3, 4 e 5		Codice onere	Importo	Codice onere	Importo	Codice onere	Importo
431		432	433	434	435	436	437
438	Somme restituite nell'anno	439	Residuo anno precedente	440	Somme restituite non escluse dai redditi indicati nei punti 1, 2, 3, 4 e 5	441	Contributi versati a enti e casse aventi esclusivamente fini assistenziali che non concorrono al reddito
442	Contributi versati a enti e casse aventi esclusivamente fini assistenziali che concorrono al reddito	443	Codice fiscale degli enti o casse	444	Assicurazioni sanitarie		

Possono, invece, essere indicate le spese rimaste a carico del contribuente, come per esempio:

- le **spese sanitarie rimborsate per effetto di premi di assicurazioni sanitarie da lui versati** (per i quali non spetta la detrazione d'imposta del 19 per cento);
- le **spese sanitarie rimborsate sulla base di assicurazioni sanitarie stipulate dal datore di lavoro o ente pensionistico o pagate direttamente dallo stesso con o senza trattenuta a carico del dipendente**. L'esistenza di premi versati dal datore di lavoro o dal dipendente per queste assicurazioni è segnalata al punto 444 della Certificazione Unica.

❖ Spese che possono essere rateizzate

Se le spese sanitarie indicate nei righi E1, E2 ed E3 superano complessivamente i 15.493,71euro la detrazione può essere ripartita in quattro quote annuali costanti e di pari importo.

A questo scopo è sufficiente barrare l'apposita casella, dato che il calcolo della rateizzazione e, quindi, della detrazione spettante verrà eseguito da chi presta l'assistenza fiscale (Caf, professionista o sostituto).

E2	SPESE SANITARIE PER FAMILIARI NON A CARICO AFFETTI DA PATOLOGIE ESENTI	la casella)	
		<input checked="" type="checkbox"/>	,00

I contribuenti che nelle precedenti dichiarazioni hanno richiesto la rateizzazione delle spese sanitarie devono compilare il **rigo E6**.

E6	SPESE SANITARIE RATEIZZATE IN PRECEDENZA	Numero rata	
		<input type="checkbox"/>	,00

Riepiloghiamo in una tabella i **diversi oneri detraibili al 19%**, nella forma della **check-list di raccolta dati**:

QUADRO E - SEZIONE I - ONERI DETRAIBILI AL 19%

TIPOLOGIA	LIMITI ALLA DETRAZIONE
<p>RIGO E1 Colonna 2 - Spese sanitarie sostenute nell'interesse proprio e dei familiari a carico (diverse dalle spese mediche generiche e di assistenza specifica ai portatori di handicap, in quanto oneri deducibili e diverse da quelle della colonna 1 del RIGO E1). Verifica lo scontrino parlante e va compreso l'importo con codice onere 1 sezione Oneri detraibili della CU 2019</p> <p><i>Es.: spese per prestazioni chirurgiche e specialistiche, analisi, indagini radioscopiche, protesi, acquisto medicinali, importo del ticket relativo a spese sostenute nell'ambito del S.S.N., spese per assistenza specifica, quali l'assistenza infermieristica e riabilitativa.</i></p>	Importo eccedente €129,11
<p>RIGO E1 - Colonna 1 - Spese sanitarie (diverse dalle spese mediche generiche e di assistenza specifica ai portatori di handicap, in quanto oneri deducibili) relative a patologie che danno diritto all'esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria, sostenute per conto di familiari non fiscalmente a carico, per le quali le relative detrazioni non trovano capienza nell'imposta da questi ultimi dovuta.</p> <p><i>Es. malattie e condizioni patologiche per le quali il Servizio Sanitario Nazionale ha riconosciuto l'esenzione dal ticket in relazione a particolari prestazioni sanitarie.</i></p> <p>Per queste spese c'è la possibilità di non perdere la parte di detrazione che non ha trovato capienza nell'imposta dovuta. L'eccedenza verrà indicata da chi presta l'assistenza fiscale nello spazio riservato ai messaggi del prospetto di liquidazione, Mod. 730-3, per consentire al familiare che ha sostenuto le spese per patologie esenti di fruire della restante quota di detrazione (rigo E2).</p>	Importo massimo non eccedente €6.197,48
<p>RIGO E2 - Spese sanitarie per familiari non a carico affetti da patologie esenti: spesa sanitaria sostenuta nell'interesse del familiare non fiscalmente a carico affetto da patologie esenti la cui detrazione non ha trovato capienza nell'imposta lorda da questi dovuta.</p>	Importo massimo non eccedente €6.197,48

<p>La parte di detrazione che non ha trovato capienza nell'imposta del familiare è desumibile dalle annotazioni del Mod. 730-3 o dal quadro RN del Modello REDDITI di quest'ultimo.</p> <p>La detrazione che spetta sulla somma delle spese indicate nei righi E1 ed E2 sarà calcolata da chi presta l'assistenza fiscale (Caf, professionista o sostituto) solo sulla parte che supera l'importo di 129,11 euro.</p>	
<p>Rigo E3 - Spese sanitarie per persone con disabilità: indicare l'importo delle spese sanitarie sostenute per persone con disabilità e, in particolare:</p> <p>Spese per i mezzi necessari all'accompagnamento, deambulazione, locomozione, sollevamento dei portatori di handicap e le spese per sussidi tecnici e informatici per l'autosufficienza e integrazione dei portatori di <i>handicap</i>.</p> <p>Sono considerati persone con disabilità coloro che, avendo una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva che causa difficoltà di apprendimento, relazione o integrazione lavorativa e determina un processo di svantaggio sociale o di emarginazione, e che per tali motivi hanno ottenuto il riconoscimento dalla Commissione medica (istituita ai sensi dell'art. 4 della L. n. 104 del 1992), o da altre commissioni mediche pubbliche che hanno l'incarico di certificare l'invalidità civile, di lavoro, di guerra, ecc.</p> <p>I grandi invalidi di guerra (art. 14 del T.U. n. 915 del 1978) e le persone a essi equiparate sono considerati persone con disabilità e non sono assoggettati agli accertamenti sanitari della Commissione medica istituita ai sensi dell'art. 4 della L. n. 104 del 1992. In questo caso è sufficiente la documentazione rilasciata agli interessati dai ministeri competenti quando sono stati concessi i benefici pensionistici.</p> <p>Le persone con disabilità possono attestare le loro condizioni personali anche con un'autocertificazione (dichiarazione sostitutiva di atto notorio, la cui sottoscrizione può non essere autenticata se accompagnata da copia fotostatica del documento di identità del sottoscrittore).</p> <p>Va compreso l'importo con codice onere 3 sezione Oneri detraibili della CU 2019</p>	100%
<p>Rigo E4 - Spese sostenute per l'acquisto di autoveicoli e motoveicoli, anche se prodotti in serie e adattati per le limitazioni delle capacità motorie dei portatori di <i>handicap</i> o di autoveicoli, anche non adattati, per il trasporto dei non vedenti, sordi, persone con handicap psichico o mentale di gravità tale da avere determinato il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento, invalidi con grave limitazione della capacità di deambulazione e persone affette da pluriamputazioni.</p> <p>Se il veicolo è stato rubato e non ritrovato, dal limite di 18.075,99 euro va detratto l'eventuale rimborso dell'assicurazione.</p> <p>In caso di trasferimento a titolo oneroso o gratuito del veicolo prima che siano trascorsi due anni dall'acquisto, è dovuta la differenza tra l'imposta che sarebbe stata determinata in assenza dell'agevolazione e quella agevolata, a meno che la cessione non sia avvenuta in seguito a un mutamento dell'handicap che comporta per la persona con disabilità la necessità di acquistare un altro veicolo sul quale effettuare nuovi e diversi adattamenti.</p> <p>La detrazione può essere ripartita in quattro quote annuali di pari importo: in</p>	<p>Per 1 volta in 4 anni, per 1 solo veicolo a patto che sia utilizzato in via esclusiva o prevalente a beneficio della persona con disabilità e per max €18.075,99</p>

<p>questo caso indicare nel rigo E4 l'intero importo della spesa sostenuta e, nell'apposita casella, il numero 1 per segnalare che si vuol fruire della prima rata.</p> <p>Se, invece, la spesa è stata sostenuta nel 2015, nel 2016 o nel 2017 e nella relativa dichiarazione si è scelto di ripartire la detrazione in quattro rate annuali di pari importo, indicare:</p> <ul style="list-style-type: none"> • l'intero importo della spesa (identico a quello indicato nel Mod. 730 relativo agli anni 2015, 2016 o 2017); • il numero della rata che si utilizza per il 2018 (4, 3 o 2) nell'apposita casella. <p>La detrazione spetta anche per le spese di riparazione che non rientrano nell'ordinaria manutenzione, con esclusione, quindi, dei costi di esercizio (es. il premio assicurativo, il carburante e il lubrificante).</p> <p>Queste spese <u>devono essere sostenute entro quattro anni dall'acquisto</u> e concorrono, insieme al costo di acquisto del veicolo, al raggiungimento del limite massimo consentito di euro 18.075,99.</p> <p>N.B. Se vengono compilati due righi E4, uno per l'acquisto dell'autoveicolo e l'altro per la manutenzione straordinaria la detrazione può essere ripartita in quattro quote annuali solo per l'acquisto e non per la manutenzione straordinaria.</p> <p>Va compreso l'importo con codice onere 4 sezione Oneri detraibili della CU 2019</p>	
<p>Rigo E5 - Spesa per l'acquisto del cane guida per non vedenti.</p> <p>Va compreso l'importo con codice onere 5 sezione Oneri detraibili della CU 2019</p> <p>La detrazione può essere ripartita in quattro rate annuali di pari importo, indicando nell'apposita casella del rigo il numero corrispondente alla rata di cui si vuole fruire e l'intero importo della spesa sostenuta.</p>	<p>100%.</p> <p>Per 1 solo cane e 1 volta sola in un periodo di 4 anni, salvo i casi di perdita dell'animale</p>
<p>Rigo E6 - Spese sanitarie rateizzate in precedenza: questo rigo è riservato ai contribuenti che negli anni 2015 e/o 2016 e/o 2017 hanno sostenuto spese sanitarie superiori a 15.493,71 euro ed hanno scelto la rateizzazione nelle precedenti dichiarazioni dei redditi. Se in più di una delle precedenti dichiarazioni è stata scelta la rateizzazione, è necessario compilare più righi E6 utilizzando distinti modelli.</p> <p>Nella colonna 1 indicare il numero della rata di cui si intende fruire.</p> <p>Nella colonna 2 indicare l'importo delle spese di cui è stata chiesta la rateizzazione.</p> <p>In particolare se nelle precedenti dichiarazioni è stato utilizzato il mod. 730:</p> <ul style="list-style-type: none"> • per le spese sostenute nel 2016 l'importo da indicare nella colonna 2 è desumibile dal rigo 136 del prospetto 730-3/2018, mentre nella casella delle rate va indicato il numero 2; • per le spese sostenute nel 2015 e/o nel 2015 l'importo da indicare nella colonna 2 è desumibile dal rigo E6 del quadro E del Mod. 730/2018. <p>Se, invece, è stato utilizzato il modello REDDITI Persone Fisiche, l'importo da indicare nella colonna 2 è quello derivante dalla somma dei righi RP1, colonna 1 e colonna 2, RP2 e RP3 del quadro RP.</p> <p>L'importo da indicare nel rigo E6 deve comprendere le spese indicate nella</p>	

sezione "Oneri detraibili" (punti da 341 a 352) della Certificazione Unica con il codice onere 6.	
Rigo E7 - Interessi passivi , relativi a oneri accessori e quote di rivalutazione pagati in dipendenza di mutui garantiti da ipoteca su immobili contratti per l'acquisto dell'unità immobiliare da adibire ad abitazione principale entro un anno dall'acquisto ¹ .	€4.000,00 totali, da dividere tra tutti i contitolari del mutuo ²
Rigo E8 - Altre spese: indicare le spese desumibili dalla sezione "Oneri detraibili" della Certificazione Unica contraddistinte dai codici da 8 a 39 e 99, per le quali spetta la detrazione d'imposta del 19 per cento e le spese contraddistinte dai codici 61 e 62, per le quali spetta la detrazione d'imposta del 26 per cento.	
Rigo E8 - Codice 8 - Interessi passivi , oneri accessori e quote di rivalutazione pagati in dipendenza di mutui contratti per l'acquisto di abitazioni diverse dalla principale stipulati prima del 1993.	€2.065,83 per ciascun intestatario del mutuo
Rigo E8 - Codice 9 - Interessi passivi , oneri accessori e quote di rivalutazione pagati in dipendenza di mutui (anche non ipotecari) contratti nel 1997 per effettuare interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro e ristrutturazione degli edifici.	€2.582,28 complessivi
Rigo E8 - Codice 10 - Interessi passivi , oneri accessorie quote di rivalutazione dei mutui ipotecari contratti, a partire dal 1998, per la costruzione e la ristrutturazione edilizia di immobili da adibire ad abitazione principale.	€2.582,28 complessivi
Rigo E8 - Codice 11 - Interessi passivi , oneri accessori e quote di rivalutazione dipendenti da clausole di indicizzazione per prestiti e mutui agrari di ogni specie.	100% nei limiti del reddito dei terreni dichiarati
Rigo E8 - Codice 12 - Spese di istruzione sostenute per la frequenza di scuole dell'infanzia, del primo ciclo di istruzione e della scuola secondaria di secondo grado del sistema nazionale di istruzione, per un importo annuo non superiore a 786 euro per ciascun alunno o studente. La detrazione spetta per le spese sostenute sia per i familiari fiscalmente a carico sia per il contribuente stesso. L'importo deve comprendere le spese indicate nella sezione "Oneri detraibili" (punti da 341 a 352) della Certificazione Unica con il codice onere 12.	€ 786,00 per ciascun alunno o studente
Rigo E8 - Codice 13 - Spese per istruzione universitaria sostenute per la frequenza di corsi di istruzione universitaria presso università statali e non statali, di perfezionamento e/o di specializzazione universitaria, tenuti presso università o istituti pubblici o privati, italiani o stranieri. Le spese possono riferirsi anche a più anni, compresa l'iscrizione fuori corso, e, per le università non statali italiane e	100% nei limiti di quanto stabilito annualmente con decreto del Ministero dell'Istruzione

¹Per i mutui stipulati anteriormente al 1993 la detrazione spetta su un importo massimo di €4.000 per ciascun intestatario del mutuo e a condizione che l'unità immobiliare sia stata adibita ad abitazione principale all'8/12/93.

Nel caso di acquisto di immobile locato, la detrazione spetta a condizione che entro tre mesi dall'acquisto sia stato notificato al locatario l'atto di intimazione di licenza o di sfratto per finita locazione e che entro un anno dal rilascio l'immobile sia adibito ad abitazione principale.

Nel caso in cui l'immobile acquistato sia oggetto di lavori di ristrutturazione, la detrazione spetta dalla data in cui l'immobile è adibito ad abitazione principale, che comunque deve avvenire entro due anni dall'acquisto, pena la perdita dell'agevolazione.

²In caso di coniuge fiscalmente a carico dell'altro, la detrazione spetta a quest'ultimo per entrambe le quote.

<p>straniere, non devono essere superiori a quelle stabilite annualmente per ciascuna facoltà universitaria con decreto del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, tenendo conto degli importi medi delle tasse e contributi dovuti alle università statali.</p> <p>L'importo deve comprendere le spese indicate nella sezione "Oneri detraibili" della Certificazione Unica con il codice onere 13.</p>	
<p>Rigo E8 – Codice 14 - Spese funebri sostenute per il decesso di soggetti anche in assenza di un vincolo di parentela.</p> <p>Nel caso di più eventi occorre compilare più righe da E8 a E12 riportando in ognuno di essi il codice 14 e la spesa relativa a ciascun decesso.</p> <p>L'importo deve comprendere le spese indicate nella sezione "Oneri detraibili" della Certificazione Unica con il codice onere 14.</p>	<p>L'importo, riferito a ciascun decesso, non può essere superiore a 1.550,00 euro.</p> <p>Tale limite resta fermo anche se più soggetti sostengono la spesa.</p>
<p>Rigo E8 – Codice 15 - Spese sostenute per gli addetti all'assistenza personale nei casi di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana.</p> <p>Es. persone che non sono in grado di assumere alimenti, di espletare le funzioni fisiologiche e provvedere all'igiene personale, di deambulare, di indossare gli indumenti.</p> <p>Inoltre, può essere considerata non autosufficiente anche la persona che necessita di sorveglianza continuativa.</p> <p>Lo stato di non autosufficienza deve risultare <u>da certificazione medica</u>.</p> <p>La detrazione per le spese di assistenza non spetta, dunque, quando la non autosufficienza non si ricollega all'esistenza di patologie (come, per esempio, <i>nel caso di assistenza ai bambini</i>).</p> <p>La detrazione spetta anche per le spese sostenute per i familiari non a carico.</p> <p>Le spese devono risultare da idonea documentazione, che può anche consistere in una ricevuta debitamente firmata, rilasciata dall'addetto all'assistenza, e deve contenere gli estremi anagrafici e il codice fiscale di chi effettua il pagamento e di chi presta l'assistenza.</p> <p>Se la spesa è sostenuta in favore di un familiare, nella ricevuta devono essere indicati anche gli <u>estremi anagrafici e il codice fiscale di quest'ultimo</u>.</p> <p>L'importo deve comprendere le spese indicate nella sezione "Oneri detraibili" della Certificazione Unica con il codice onere 15.</p>	<p>Il contribuente può fruire della detrazione, fino a un importo massimo di 2.100 euro, solo se il reddito complessivo non supera i 40.000 euro.</p> <p>Nel limite di reddito deve essere computato anche il reddito dei fabbricati assoggettato alla cedolare secca sulle locazioni.</p> <p>Il limite di 2.100 euro è riferito al singolo contribuente a prescindere dal numero delle persone cui si riferisce l'assistenza.</p> <p><i>Ad esempio, se un contribuente ha sostenuto spese per sé e per un familiare, l'importo da indicare in questo rigo non può superare 2.100 euro.</i></p> <p><i>Se più familiari hanno sostenuto spese per assistere lo stesso familiare, il limite massimo di 2.100, euro deve essere ripartito tra coloro che hanno sostenuto la spesa.</i></p>
<p>Rigo E8 – Codice 16 - Spese per attività praticate dai ragazzi.</p> <p>La detrazione riguarda le spese sostenute per l'iscrizione annuale e l'abbonamento, per i ragazzi di età compresa tra 5 e 18 anni, ad associazioni sportive, palestre, piscine ed altre strutture e impianti sportivi destinati alla pratica sportiva dilettantistica.</p> <p>La detrazione spetta anche se le spese sono state sostenute per i <u>familiari fiscalmente a carico</u> (ad esempio figli).</p>	<p>€ 210,00 a ragazzo come spesa complessiva</p>

<p>La detrazione può essere ripartita tra gli aventi diritto (ad esempio i genitori). In questo caso sul documento di spesa va indicata la quota detratta da ognuno di essi.</p> <p><u>Se la spesa riguarda più di un ragazzo, occorre compilare più righe da E8 a E12 riportando in ognuno di essi il codice 16 e la spesa sostenuta con riferimento a ciascun ragazzo.</u></p> <p>Per fruire della detrazione il contribuente deve acquisire e conservare il bollettino bancario o postale, o la fattura, ricevuta o quietanza di pagamento da cui risulti:</p> <ul style="list-style-type: none"> • la ditta, denominazione o ragione sociale e la sede legale, o, se persona fisica, il nome cognome e la residenza, nonché il codice fiscale dei soggetti che hanno reso la prestazione; • la causale del pagamento; • l'attività sportiva esercitata; • l'importo pagato; • i dati anagrafici di chi pratica l'attività sportiva e il codice fiscale di chi effettua il pagamento. <p>L'importo deve comprendere le spese indicate nella sezione "Oneri detraibili" della Certificazione Unica con il codice onere 16.</p>	
<p>Rigo E8 – Codice 17 - Compensi, comunque denominati, pagati a soggetti di intermediazione immobiliare per l'acquisto dell'immobile da adibire ad abitazione principale.</p> <p>L'importo deve comprendere le spese indicate nella sezione "Oneri detraibili" della Certificazione Unica con il codice onere 17.</p>	<p>L'importo da indicare nel rigo non può essere superiore a 1.000 euro.</p> <p>Se l'unità immobiliare è acquistata da più persone, la detrazione, nel limite di 1.000 euro, va ripartita tra i comproprietari in base alla percentuale di proprietà.</p>
<p>Rigo E8 – Codice 18 -Spese sostenute dagli studenti universitari iscritti a un corso di laurea di un'università situata in un Comune diverso da quello di residenza per canoni di locazione derivanti da contratti stipulati o rinnovati in base alla legge che disciplina le locazioni di immobili ad uso abitativo (legge 9 dicembre 1998, n. 431), o per canoni relativi ai contratti di ospitalità, nonché agli atti di assegnazione in godimento o locazione, stipulati con enti per il diritto allo studio, università, collegi universitari legalmente riconosciuti, enti senza fini di lucro e cooperative.</p> <p>Per fruire della detrazione l'università deve essere ubicata in un <u>Comune distante almeno 100 chilometri dal Comune di residenza dello studente</u> e comunque in una <u>Provincia diversa</u> oppure nel territorio di uno Stato membro dell'Unione europea o in uno degli Stati aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo con i quali sia possibile lo scambio di informazioni.</p> <p>La detrazione spetta anche se le spese sono state sostenute per i familiari fiscalmente a carico.</p> <p>L'importo deve comprendere le spese indicate nella sezione "Oneri detraibili" della Certificazione Unica con il codice onere 18.</p>	<p>L'importo da indicare nel rigo non può essere superiore a 2.633 euro.</p>

<p>Rigo E8 – Codice 20 - erogazioni liberali in denaro, per un importo non superiore a 2.065,83 euro annui, a favore delle popolazioni colpite da calamità pubbliche o da altri eventi straordinari, anche se avvenuti in altri Stati, effettuate esclusivamente tramite:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Onlus; • organizzazioni internazionali di cui l'Italia è membro; • altre fondazioni, associazioni, comitati ed enti il cui atto costitutivo o statuto sia redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata o registrata, che prevedano tra le proprie finalità interventi umanitari in favore delle popolazioni colpite da calamità pubbliche o da altri eventi straordinari; • amministrazioni pubbliche statali, regionali e locali, enti pubblici non economici; • associazioni sindacali di categoria. <p>Le erogazioni devono essere effettuate con versamento postale o bancario, o con carte di debito, carte di credito, carte prepagate, assegni bancari e circolari. Per le erogazioni liberali effettuate tramite carta di credito è sufficiente la tenuta e l'esibizione, in caso di eventuale richiesta dell'amministrazione finanziaria, dell'estratto conto della società che gestisce la carta.</p> <p>L'importo deve comprendere le erogazioni indicate nella sezione "Oneri detraibili" della Certificazione Unica con il codice onere 20.</p>	<p>Per un importo non superiore a 2.065,83 euro annui</p> <p>Per la verifica del limite di spesa si deve tenere conto anche dell'importo indicato con il codice '61' nei righi da E8 a E10.</p>
<p>Rigo E8 – Codice 21 - Erogazioni liberali in denaro effettuate a favore delle società e associazioni sportive dilettantistiche.</p> <p>L'importo deve comprendere le erogazioni indicate nella sezione "Oneri detraibili" della Certificazione Unica con il codice onere 21.</p> <p>Le erogazioni devono essere effettuate con versamento postale o bancario, o con carte di debito, carte di credito, carte prepagate, assegni bancari e circolari. Per le erogazioni liberali effettuate tramite carta di credito è sufficiente la tenuta e l'esibizione, in caso di eventuale richiesta dell'amministrazione finanziaria, dell'estratto conto della società che gestisce la carta.</p>	<p>L'importo da indicare non può essere superiore a 1.500,00 euro.</p>
<p>Rigo E8 – Codice 22 - contributi associativi alle società di mutuo soccorso. Sono tali i contributi associativi versati dai soci alle società di mutuo soccorso che operano per assicurare ai soci un sussidio nei casi di malattia, di impotenza al lavoro o di vecchiaia o, in caso di decesso, un aiuto alle loro famiglie (art. 1 della Legge 15 aprile 1886, n. 3818).</p> <p>Danno diritto alla detrazione soltanto i <u>contributi versati con riferimento alla propria posizione</u>.</p> <p>L'importo deve comprendere le erogazioni indicate nella sezione "Oneri detraibili" della Certificazione Unica con il codice onere 22.</p> <p>Le erogazioni devono essere effettuate con versamento postale o bancario, o con carte di debito, carte di credito, carte prepagate, assegni bancari e circolari. Per le erogazioni liberali effettuate tramite carta di credito è sufficiente la tenuta e l'esibizione, in caso di eventuale richiesta dell'amministrazione finanziaria, dell'estratto conto della società che gestisce la carta.</p>	<p>L'importo da indicare non può essere superiore a 1.300,00 euro.</p>
<p>Le erogazioni devono essere effettuate con versamento postale o bancario, o</p>	<p>L'importo di tale erogazione</p>

<p>con carte di debito, carte di credito, carte prepagate, assegni bancari e circolari. Per le erogazioni liberali effettuate tramite carta di credito è sufficiente la tenuta e l'esibizione, in caso di eventuale richiesta dell'amministrazione finanziaria, dell'estratto conto della società che gestisce la carta.</p>	<p>non può essere superiore a 2.065,83 euro.</p>
<p>Rigo E8 – Codice 24 - Erogazioni in denaro, a favore della Società di cultura “La Biennale di Venezia”.</p> <p>L'importo deve comprendere le erogazioni indicate nella sezione “Oneri detraibili” della Certificazione Unica con il codice onere 24.</p>	<p>La detrazione spetta su un importo non superiore al 30 per cento del reddito complessivo (che in tal caso comprende anche il reddito dei fabbricati assoggettato a cedolare secca).</p>
<p>Rigo E8 – Codice 25 - Spese relative ai beni soggetti a regime vincolistico. Si tratta delle spese sostenute dai contribuenti obbligati alla manutenzione, protezione o restauro dei beni soggetti a regime vincolistico, secondo le disposizioni del Codice dei beni culturali e del paesaggio (D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42) e del D.P.R. 30 settembre 1963, n. 1409, e successive modificazioni, nella misura effettivamente rimasta a carico.</p> <p>La necessità delle spese, quando non siano obbligatorie per legge, deve risultare da apposita certificazione rilasciata dalla competente sovrintendenza entro la data di presentazione della dichiarazione dei redditi oppure da apposita dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà (art. 47 D.P.R. n. 445/2000) presentata al Ministero per i Beni e le Attività Culturali, relativa alle spese effettivamente sostenute per le quali si ha diritto alla detrazione.</p> <p>L'importo deve comprendere le erogazioni indicate nella sezione “Oneri detraibili” della Certificazione Unica con il codice onere 25.</p>	<p>Questa detrazione è cumulabile con quella del 50 per cento per le spese di ristrutturazione, ma in tal caso è ridotta del 50 per cento. Quindi, le spese per le quali si è chiesto di fruire della detrazione possono essere indicate anche in questo rigo nella misura ridotta del 50 per cento.</p> <p>Per i contribuenti che hanno iniziato i lavori negli anni precedenti il limite di 48.000 o 96.000 euro deve tenere conto anche di quanto speso nelle annualità precedenti. Le spese superiori ai limiti previsti, per le quali non spetta più la detrazione del 36 o del 50 per cento, possono essere riportate per il loro intero ammontare.</p>
<p>Rigo E8 – Codice 26 - Erogazioni liberali in denaro a favore delle attività culturali ed artistiche.</p> <p>Si tratta delle erogazioni a favore dello Stato, delle regioni, degli enti locali territoriali, di enti o istituzioni pubbliche, di comitati organizzatori appositamente istituiti con decreto del Ministro per i Beni e le Attività Culturali, di fondazioni e associazioni legalmente riconosciute senza scopo di lucro, che svolgono o promuovono attività di studio, di ricerca e di documentazione di rilevante valore culturale e artistico o che organizzano e realizzano attività culturali, in base ad apposita convenzione, per l'acquisto, la manutenzione, la protezione o il restauro delle cose di interesse artistico, storico, archeologico o etnografico individuate dal Codice dei beni culturali e del paesaggio (D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42) e dal DPR 30 settembre 1963, n. 1409, e successive modificazioni. Sono comprese anche le erogazioni effettuate per l'organizzazione in Italia e all'estero di mostre e di esposizioni di rilevante interesse scientifico-culturale delle cose elencate</p>	<p>Questa detrazione spetta solo per le liberalità che non sono ricomprese nel credito d'imposta previsto per le erogazioni liberali a sostegno della cultura, “art - bonus”, da indicare nel rigo G9.</p>

<p>sopra, e per gli studi e le ricerche eventualmente necessari a questo scopo, nonché per ogni altra manifestazione di rilevante interesse scientifico-culturale anche a scopo didattico-promozionali, compresi gli studi, le ricerche, la documentazione e la catalogazione, e le pubblicazioni relative ai beni culturali.</p> <p>Le iniziative culturali devono essere autorizzate dal Ministro per i Beni e le Attività Culturali. Rientra in questa agevolazione anche il costo specifico o, in mancanza, il valore normale dei beni ceduti gratuitamente, in base ad apposita convenzione.</p> <p>La documentazione richiesta per fruire della detrazione è sostituita da una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, presentata al Ministero per i Beni e le Attività Culturali e relativa alle spese effettivamente sostenute per le quali si ha diritto alla detrazione.</p> <p>L'importo deve comprendere le erogazioni indicate nella sezione "Oneri detraibili" della Certificazione Unica con il codice onere 26.</p>	
<p>Rigo E8 – Codice 27 - Erogazioni liberali a favore degli enti dello spettacolo.</p> <p>Si tratta delle erogazioni sostenute a favore di enti o istituzioni pubbliche, fondazioni e associazioni legalmente riconosciute e senza scopo di lucro che svolgono esclusivamente attività nello spettacolo, effettuate per la realizzazione di nuove strutture, per il restauro e il potenziamento delle strutture esistenti, nonché per la produzione nei vari settori dello spettacolo.</p> <p>L'importo indicato nel rigo deve comprendere le erogazioni indicate nella sezione "Oneri detraibili" della Certificazione Unica con il codice onere 27.</p>	<p>La detrazione spetta su un importo non superiore al 2% del reddito complessivo (che in tal caso comprende anche il reddito dei fabbricati assoggettato a cedolare secca).</p> <p>Questa detrazione spetta solo per le liberalità che non sono ricomprese nel credito d'imposta previsto per le erogazioni liberali a sostegno della cultura, "art - bonus", da indicare nel rigo G9.</p>
<p>Rigo E8 – Codice 28 - Erogazioni liberali in denaro a favore di fondazioni operanti nel settore musicale. Si tratta delle erogazioni sostenute a favore degli enti di prioritario interesse nazionale operanti nel settore musicale, per i quali è prevista la trasformazione in fondazioni di diritto privato (art. 1 del D.Lgs. 29 giugno 1996, n. 367).</p> <p>Il limite è elevato al 30 per cento per le somme versate:</p> <ul style="list-style-type: none"> → al patrimonio della fondazione dai privati al momento della loro partecipazione; → come contributo alla gestione dell'ente nell'anno in cui è pubblicato il decreto di approvazione della delibera di trasformazione in fondazione; → come contributo alla gestione della fondazione per i tre periodi d'imposta successivi alla data di pubblicazione del sopraindicato decreto. In questo caso per fruire della detrazione il contribuente deve impegnarsi con atto scritto a versare una somma costante per i tre periodi di imposta successivi alla pubblicazione del decreto di approvazione della delibera di trasformazione in fondazione. <p>In caso di mancato rispetto dell'impegno le somme indebitamente detratte verranno recuperate.</p> <p>L'importo deve comprendere le erogazioni indicate nella sezione "Oneri</p>	<p>La detrazione spetta su un importo non superiore al 2 per cento del reddito complessivo (che in tal caso comprende anche il reddito dei fabbricati assoggettato a cedolare secca).</p>

<p>detraibili” della Certificazione Unica con il codice onere 28.</p> <p>Questa detrazione spetta solo per le liberalità che non sono ricomprese nel credito d'imposta previsto per le erogazioni liberali a sostegno della cultura, “art-bonus”, da indicare nel rigo G9.</p>	
<p>Rigo E8 – Codice 29 - Spese veterinarie sostenute per la cura di animali legalmente detenuti per compagnia o per pratica sportiva.</p> <p>L'importo deve comprendere le erogazioni indicate nella sezione “Oneri detraibili” della Certificazione Unica con il codice onere 29.</p>	<p>L'importo da indicare nel rigo non può essere superiore a 387,34 euro. La detrazione sarà calcolata sulla parte che supera l'importo di 129,11 euro.</p> <p><i>Ad esempio, per spese veterinarie sostenute per un totale di 400 euro, nel rigo andranno indicati 387 euro e la detrazione del 19 per cento sarà calcolata su un importo di 258 euro.</i></p>
<p>Rigo E8 – Codice 30 - Spese sostenute dai sordi per i servizi di interpretariato.</p> <p>Si considerano sordi (in base alla legge 26 maggio 1970, n. 381) i minorati sensoriali dell'udito affetti da sordità congenita o acquisita durante l'età evolutiva che abbia compromesso il normale apprendimento del linguaggio parlato, purché la patologia non sia di natura esclusivamente psichica o dipendente da causa di guerra, di lavoro o di servizio (legge n. 95 del 20 febbraio 2006).</p> <p>L'importo deve comprendere le erogazioni indicate nella sezione “Oneri detraibili” della Certificazione Unica con il codice onere 30.</p>	
<p>Rigo E8 – Codice 31 - Erogazioni liberali a favore degli istituti scolastici di ogni ordine e grado, statali e paritari senza scopo di lucro, che appartengono al sistema nazionale d'istruzione (legge 10 marzo 2000, n. 62), nonché a favore delle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica e delle università, finalizzate all'innovazione tecnologica, all'edilizia scolastica e universitaria e all'ampliamento dell'offerta formativa.</p> <p>La detrazione spetta a condizione che il pagamento venga effettuato con versamento postale o bancario o con carte di debito, carte di credito, carte prepagate, assegni bancari e circolari.</p> <p>L'importo deve comprendere le erogazioni indicate nella sezione “Oneri detraibili” della Certificazione Unica con il codice onere 31.</p>	
<p>Rigo E8 – Codice 32 - Contributi versati per il riscatto del corso di laurea dei familiari a carico. Il riscatto degli anni di laurea, pertanto, è possibile anche per le persone che non hanno ancora iniziato l'attività lavorativa e non sono iscritti ad alcuna forma obbligatoria di previdenza.</p> <p>Se, invece, i contributi sono stati versati direttamente dall'interessato che ha percepito un reddito sul quale sono dovute le imposte, possono essere dedotti</p>	

<p>dal reddito di quest'ultimo.</p> <p>L'importo deve comprendere le erogazioni indicate nella sezione "Oneri detraibili" della Certificazione Unica con il codice onere 32.</p>	
<p>Rigo E8 – Codice 33 - Spese sostenute dai genitori per pagare le rette relative alla frequenza di asili nido, pubblici o privati</p> <p>La detrazione va divisa tra i genitori sulla base dell'onere da ciascuno sostenuto. Se il documento di spesa è intestato al bambino, o ad uno solo dei coniugi, è comunque possibile annotare sullo stesso la percentuale di ripartizione.</p> <p>L'importo deve comprendere le somme indicate nella sezione "Oneri detraibili" della Certificazione Unica con il codice onere 33.</p>	<p>Importo complessivamente non superiore a 632 euro annui per ogni figlio.</p>
<p>Rigo E8 – Codice 35 - Erogazioni liberali in denaro al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato.</p> <p>La detrazione è ammessa se le erogazioni liberali in denaro derivano da donazioni o da disposizioni testamentarie destinate al conseguimento delle finalità del fondo. Il Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato, istituito presso la Banca d'Italia, ha lo scopo di ridurre la consistenza dei titoli di Stato in circolazione.</p> <p>Per avvalersi della detrazione è necessario che tali erogazioni siano effettuate mediante versamento bancario o postale. Con apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, possono essere previste ulteriori modalità di effettuazione di tali erogazioni liberali.</p> <p>L'importo deve comprendere le erogazioni indicate nella sezione "Oneri detraibili" della Certificazione Unica con il codice onere 35.</p>	
<p>Rigo E8 – Codice 36 - Premi relativi alle assicurazioni sulla vita e contro gli infortuni.</p> <p>La detrazione riguarda:</p> <ul style="list-style-type: none"> → per i contratti stipulati o rinnovati fino al 31 dicembre 2000, i premi per le assicurazioni sulla vita e contro gli infortuni, anche se versati all'estero o a compagnie estere. La detrazione è ammessa a condizione che il contratto abbia durata non inferiore a cinque anni e non consenta la concessione di prestiti nel periodo di durata minima; → per i contratti stipulati o rinnovati a partire dal 1° gennaio 2001, i premi per le assicurazioni aventi per oggetto il rischio di morte, di invalidità permanente superiore al 5 per cento (da qualunque causa derivante). <p>Vanno compresi anche i premi di assicurazione indicati nella sezione "Oneri detraibili" della Certificazione Unica con il codice onere 36.</p> <p><u>Si ricorda che i contributi previdenziali non obbligatori per legge sono interamente deducibili e pertanto vanno indicati nel rigo E21.</u></p>	<p>L'importo non deve complessivamente superare 530,00 euro.</p>
<p>Rigo E8 - Codice 38 - Premi relativi alle assicurazioni finalizzate alla tutela delle persone con disabilità grave come definita dall'articolo 3, comma 3, della Legge 5 febbraio 1992, n. 104, accertata dalle unità sanitarie locali mediante le commissioni mediche di cui all'articolo 1 della Legge 15 ottobre 1990, n. 295, che sono integrate da un operatore sociale e da un esperto nei casi da esaminare, in servizio presso le unità sanitarie locali. L'importo per i premi, non deve complessivamente superare 750,00 euro al netto dei premi per le</p>	<p>L'importo per i premi, non deve complessivamente superare 750,00 euro.</p>

<p>assicurazioni aventi per oggetto il rischio di morte o di invalidità permanente (codice 36), e deve comprendere anche i premi di assicurazione indicati nella sezione "Oneri detraibili" (punti da 341 a 352) della Certificazione Unica con il codice onere 38.</p> <p>Tale importo deve comprendere anche i premi relativi alle assicurazioni sulla vita e contro gli infortuni indicati nella sezione "Oneri detraibili" (punti da 341 a 352) della Certificazione Unica con il codice onere 38.</p> <p>Con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, da emanare, di concerto con il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, saranno definite le modalità di fruizione di tale agevolazione.</p>	
<p>Rigo E8 - Codice 39 - Premi relativi alle assicurazioni aventi per oggetto il rischio di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana.</p> <p>La detrazione riguarda i premi per le assicurazioni aventi per oggetto il rischio di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana. La detrazione spetta a condizione che l'impresa di assicurazione non possa recedere dal contratto.</p> <p>Con decreto del Ministero delle finanze, sentito l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private (ISVAP), sono stabilite le caratteristiche alle quali devono rispondere i contratti che assicurano il rischio di non autosufficienza.</p> <p>Deve comprendere anche i premi di assicurazione indicati nella sezione "Oneri detraibili" della Certificazione Unica con il codice onere 39.</p> <p><u>Si ricorda che i contributi previdenziali non obbligatori per legge sono interamente deducibili e pertanto vanno indicati nel rigo E21.</u></p>	<p>L'importo non deve complessivamente superare 1.291,14 euro, al netto dei premi per le assicurazioni aventi per oggetto il rischio di morte o di invalidità permanente (codice 36).</p>
<p>Rigo E8 - Codice 40 - per le spese sostenute per l'acquisto degli abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale. La detrazione spetta per le spese sostenute sia per i familiari fiscalmente a carico sia per il contribuente stesso per un importo complessivo non superiore a 250 euro. L'importo deve comprendere le spese indicate nella sezione "Oneri detraibili" (punti da 341 a 352) della Certificazione Unica con il codice onere 40. Non possono essere indicate le spese sostenute nel 2018 che nello stesso anno sono state rimborsate dal datore di lavoro in sostituzione delle retribuzioni premiali e indicate nella sezione "Rimborsi di beni e servizi non soggetti a tassazione - art. 51 Tuir" (punti da 701 a 706) della Certificazione Unica con il codice onere 40.</p>	<p>L'importo non deve complessivamente superare euro 250,00</p>
<p>Rigo E8 - Codice 43 -per i premi relativi alle assicurazioni aventi per oggetto il rischio di eventi calamitosi stipulate a decorrere dal 1° gennaio 2018 e relative a unità immobiliari ad uso abitativo. L'importo deve comprendere le spese indicate nella sezione "Oneri detraibili" (punti da 341 a 352) della Certificazione Unica con il codice onere 43.</p>	
<p>Rigo E8 - Codice 44 - per le spese sostenute in favore dei minori o di maggiorenni con disturbo specifico dell'apprendimento (DSA). La detrazione spetta fino al completamento della scuola secondaria di secondo grado, per l'acquisto di strumenti compensativi e di sussidi tecnici informatici di cui alla legge 8 ottobre 2010, n. 170, necessari all'apprendimento, nonché per l'uso di strumenti compensativi che favoriscano la comunicazione verbale e che assicurino ritmi graduali di apprendimento delle lingue straniere. Modello 730 Istruzioni per la compilazione 2019 54 La detrazione spetta per le spese sostenute sia per i familiari fiscalmente a carico sia per il contribuente stesso.</p>	

<p>L'importo deve comprendere le spese indicate nella sezione "Oneri detraibili" (punti da 341 a 352) della Certificazione Unica con il codice onere 44</p>	
<p>Rigo E8 – codice 99 - Altre spese per le quali spetta la detrazione d'imposta del 19 per cento.</p> <p>L'importo deve comprendere le somme indicate nella sezione "Oneri detraibili" della Certificazione Unica con il codice onere 99.</p>	
<p>Rigo E14 - Spese per canoni di leasing di immobile da adibire ad abitazione principale</p> <p>Ai titolari dei contratti di locazione finanziaria su unità immobiliari stipulati dal 1 gennaio 2016 e fino al 31 dicembre 2020 spetta una detrazione dall'imposta.</p> <p>La detrazione riguarda i canoni e i relativi oneri accessori derivanti da contratti di locazione finanziaria su unità immobiliari, anche da costruire, da adibire ad abitazione principale entro un anno dalla consegna, sostenuti da contribuenti con un reddito complessivo non superiore a 55.000 euro all'atto della stipula del contratto di locazione finanziaria che non sono titolari di diritti di proprietà su immobili a destinazione abitativa.</p> <p>La detrazione spetta nella misura del 19 per cento e alle medesime condizioni previste per la detrazione degli interessi per mutui ipotecari per l'acquisto di abitazione principale di cui al rigo E7 a cui si rinvia.</p> <p>Colonna 1 (Data stipula leasing): indicare la data di stipula del contratto di locazione finanziaria dell'immobile da adibire ad abitazione principale.</p> <p>Colonna 2 (Numero anno): indicare il numero di anno per cui si fruisce dell'agevolazione. Per l'anno d'imposta 2017 indicare il numero 1.</p> <p>Colonna 3 (Importo canone di leasing): indicare l'ammontare dei canoni di leasing pagati nel 2017</p>	<p>L'importo dei canoni di leasing non può superare:</p> <ul style="list-style-type: none"> • il limite di 8.000 euro annui se alla data di stipula del contratto di leasing il contribuente aveva meno di 35 anni; • il limite di 4.000 euro annui se a tale data il contribuente aveva un età uguale o superiore a 35 anni. <p>Colonna 4 (Prezzo di riscatto): indicare l'importo del prezzo di riscatto pagato nel 2017 per acquistare la proprietà dell'immobile da adibire ad abitazione principale oggetto del contratto di locazione finanziaria. Il prezzo di riscatto non può superare:</p> <ul style="list-style-type: none"> • il limite di 20.000 euro se alla data di stipula del contratto di leasing il contribuente aveva meno di 35 anni; • il limite di 10.000 euro se a tale data il contribuente aveva un età uguale o superiore a 35 anni.

SEZIONE I - ONERI DETRAIBILI AL 26%

TIPOLOGIA	LIMITI ALLA DETRAZIONE
<p>RIGO E8 – Codice 61 - Erogazioni liberali in denaro a favore delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS), delle iniziative umanitarie, religiose o laiche, gestite da fondazioni, associazioni, comitati ed enti individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, nei Paesi non appartenenti all'Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico (OCSE).</p> <p>Le erogazioni devono essere effettuate con versamento postale o bancario, o con carte di debito, carte di credito, carte prepagate, assegni bancari e circolari. Per le erogazioni liberali effettuate tramite carta di credito è</p>	<p>Per un importo non superiore a 30.000 euro annui.</p> <p>Per la verifica del limite di spesa si deve tenere conto anche dell'importo indicato con il codice '20' nei righi da E8 a E10.</p>

<p>sufficiente la tenuta e l'esibizione, in caso di eventuale richiesta dell'amministrazione finanziaria, dell'estratto conto della società che gestisce la carta.</p> <p>L'importo deve comprendere le erogazioni indicate nella sezione "Oneri detraibili" della Certificazione Unica con il codice onere 61.</p>	
<p>RIGO E8 – Codice 62 - Erogazioni liberali in denaro in favore dei partiti politici iscritti nella prima sezione del registro nazionale di cui all'art. 4 del D.L. 28 dicembre 2013, n.149.</p> <p>L'agevolazione si applica anche alle erogazioni in favore dei partiti o delle associazioni promotrici di partiti effettuate prima dell'iscrizione al registro e dell'ammissione ai benefici, a condizione che entro la fine dell'esercizio tali partiti risultino iscritti al registro e ammessi ai benefici.</p> <p>Le erogazioni devono essere effettuate tramite banca o ufficio postale o mediante altri sistemi di pagamento (ad esempio carte di debito, di credito e prepagate, assegni bancari e circolari), o secondo ulteriori modalità idonee a garantire la tracciabilità dell'operazione e l'esatta identificazione soggettiva e reddituale del contribuente.</p> <p>L'importo deve comprendere le erogazioni indicate nella sezione "Oneri detraibili" della Certificazione Unica con il codice onere 62.</p>	<p>Per importi compresi tra 30 euro e 30.000 euro.</p>

SEZIONE I - ONERI DETRAIBILI AL 30%

TIPOLOGIA	LIMITI ALLA DETRAZIONE
<p>RIGO E8 – Codice 71 - erogazioni liberali in denaro o in natura a favore delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) e delle associazioni di promozione sociale iscritte nel registro nazionale, per un importo complessivo in ciascun periodo d'imposta non superiore a 30.000 euro.</p> <p>Con apposito decreto interministeriale sono individuate le tipologie dei beni in natura che danno diritto alla detrazione e saranno stabiliti i criteri e le modalità di valorizzazione delle liberalità.</p>	<p>Per un importo non superiore a 30.000 euro annui.</p>

SEZIONE I - ONERI DETRAIBILI AL 35%

TIPOLOGIA	LIMITI ALLA DETRAZIONE
<p>RIGO E8 – Codice 76 - erogazioni liberali a favore delle organizzazioni del volontariato, per un importo complessivo in ciascun periodo d'imposta non superiore a 30.000 euro.</p>	<p>Per un importo non superiore a 30.000 euro annui.</p>

Sezione II - Oneri deducibili

In questa sezione vanno indicate:

- le spese e gli oneri per i quali è prevista la **deduzione dal reddito complessivo**;
- le **somme tassate dal datore di lavoro**, ma che non avrebbero dovuto essere conteggiate tra i redditi di lavoro dipendente e assimilati.

TIPOLOGIA	LIMITI ALLA DETRAZIONE
<p>Rigo E21 - Contributi previdenziali e assistenziali</p> <p>Indicare l'importo dei <u>contributi previdenziali e assistenziali obbligatori e volontari</u> versati all'ente pensionistico di appartenenza. La deduzione spetta anche se gli oneri sono stati sostenuti per i familiari fiscalmente a carico.</p> <p>Rientrano tra queste spese anche:</p> <ul style="list-style-type: none"> - i contributi agricoli unificati versati all'Inps - Gestione ex Scau - per costituire la propria posizione previdenziale e assistenziale (è ineducibile la parte dei contributi che si riferisce ai lavoratori dipendenti); - i contributi versati per l'assicurazione obbligatoria Inail contro gli infortuni domestici (c.d. assicurazione casalinghe); - i contributi previdenziali e assistenziali versati facoltativamente all'ente pensionistico di appartenenza, compresi quelli per la ricongiunzione di periodi assicurativi, per il riscatto degli anni di laurea (sia ai fini pensionistici sia ai fini della buonuscita), per la prosecuzione volontaria e per il cosiddetto "fondo casalinghe". - Riscatto laurea <p>Esempio di compilazione del Modello</p> <p>Il Sig. Mario Rossi ha versato nel 2018 contributi per il riscatto degli anni di laurea, pari a € 12000,00, la somma va indicata nel rigo E21 della sezione II (oneri deducibili dal reddito complessivo).</p>	<p>100%</p>
<p>La deduzione spettante sui contributi versati per il riscatto di laurea (€ 12000,00) viene riportata interamente da chi presta assistenza fiscale al rigo 13 ,Mod. 730-3, a riduzione del reddito complessivo.</p>	

CALCOLO DEL REDDITO IMPONIBILE E DELL'IMPOSTA LORDA		DICHARANTE	CONIUGE
11	REDDITO COMPRESSIVO	.00	.00
12	Deduzione abitazione principale e pertinenze (non soggette a IMU)	.00	.00
13	ONERI DEDUCIBILI	12000.00	.00
14	REDDITO IMPONIBILE	.00	.00
15	Compensi per attività sportive dilettantistiche con ritenuta o titolo d'imposta	.00	.00
16	IMPOSTA LORDA	.00	.00

<p>Rigo E22 - Assegno periodico corrisposto al coniuge</p> <p>Assegni periodici corrisposti al coniuge, anche se residente all'estero in seguito alla separazione legale ed effettiva o allo scioglimento o annullamento o alla cessazione degli effetti civili del matrimonio come indicato nel provvedimento dell'autorità giudiziaria.</p> <p><u>Nell'importo non devono essere considerati gli assegni destinati al mantenimento dei figli.</u> Se il provvedimento non distingue la quota per l'assegno periodico destinata al coniuge da quella per il mantenimento dei figli, l'assegno si considera destinato al coniuge <u>per metà del suo ammontare.</u></p> <p>Inoltre, non sono deducibili le somme corrisposte in un'unica soluzione al coniuge separato.</p>	100%
<p>Rigo E23 - Contributi per gli addetti ai servizi domestici e familiari</p> <p>Indicare i contributi previdenziali e assistenziali versati per gli addetti ai servizi domestici e all'assistenza personale o familiare (es. colf, baby-sitter e assistenti delle persone anziane), per la parte a carico del datore di lavoro.</p>	L'importo massimo deducibile è di 1.549,37 euro.
<p>Rigo E24 - Contributi ed erogazioni a favore di istituzioni religiose</p> <p>Erogazioni liberali in denaro a favore di varie istituzioni religiose.</p> <p>Ciascuna di queste erogazioni può essere documentata conservando le ricevute di versamento in conto corrente postale, le quietanze liberatorie, le ricevute dei bonifici bancari e, per i pagamenti effettuati con carta di credito, l'estratto conto della società che gestisce la carta.</p>	Deducibili fino ad un importo di 1.032,91 euro.
<p>Rigo E25 - Spese mediche e di assistenza specifica per le persone con disabilità</p> <p>Indicare l'importo delle spese mediche generiche e di quelle di assistenza specifica necessarie nei casi di grave e permanente invalidità o menomazione sostenute dalle persone con disabilità indipendentemente dalla circostanza che fruiscono o meno dell'assegno di accompagnamento.</p> <p>Le spese di assistenza specifica sostenute dalle persone con disabilità sono quelle relative a:</p> <ul style="list-style-type: none"> - assistenza infermieristica e riabilitativa; - personale in possesso della qualifica professionale di addetto all'assistenza di base o di operatore tecnico assistenziale esclusivamente dedicato all'assistenza diretta della persona; - personale di coordinamento delle attività assistenziali di nucleo; - personale con la qualifica di educatore professionale; - personale qualificato addetto ad attività di animazione e/o di terapia occupazionale. <p>Le prestazioni sanitarie rese alla persona dalle figure professionali sopraelencate <u>sono deducibili anche senza una specifica prescrizione da</u></p>	

<p><u>parte di un medico</u>, a condizione che dal documento attestante la spesa risulti la figura professionale e la prestazione resa dal professionista sanitario (circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 19/E del 1° giugno 2012).</p> <p>Se la persona con disabilità viene ricoverata in un istituto di assistenza, non è possibile portare in deduzione l'intera retta pagata, ma <u>solo la parte che riguarda le spese mediche e le paramediche di assistenza specifica</u> che deve risultare distintamente nella documentazione rilasciata dall'istituto.</p> <p>Le spese sanitarie per l'acquisto di medicinali sono deducibili se certificate da fattura o scontrino fiscale (c.d. "scontrino parlante"), in cui devono essere specificati la natura e la quantità dei prodotti acquistati, il codice alfanumerico (identificativo della qualità del farmaco) posto sulla confezione del medicinale e il codice fiscale del destinatario.</p> <p>Le spese indicate in questo rigo <u>sono deducibili anche se sostenute per i seguenti familiari, anche se non fiscalmente a carico</u>:</p> <ul style="list-style-type: none"> - coniuge; - generi e nuore; - figli, compresi quelli adottivi; - suoceri e suocere; - discendenti dei figli; - fratelli e sorelle (anche unilaterali); - genitori (compresi quelli adottivi); - nonni e nonne. <p>Le spese chirurgiche per prestazioni specialistiche, per protesi dentarie e sanitarie, nonché per i mezzi di accompagnamento, locomozione, deambulazione, sollevamento e per i sussidi tecnici e informatici volti a facilitare l'autosufficienza e l'integrazione sostenute dalle persone con disabilità vanno indicate nei rigli E1, E2, E3 e E4 della Sezione I.</p>	
<p>Rigo E26 - Altri oneri deducibili</p> <p>I codici che identificano gli oneri da indicare in questi rigli sono:</p> <ul style="list-style-type: none"> - '6' per i contributi versati ai fondi integrativi del Servizio sanitario nazionale per un importo complessivo non superiore a 3.615,20 euro. Nella verifica di tale limite concorre anche l'importo indicato nel punto 441 della Certificazione Unica 2017, che è già stato dedotto dal datore di lavoro e che non deve pertanto essere indicato in questo rigo. La deduzione spetta anche se la spesa è stata sostenuta per le <u>persone fiscalmente a carico</u> per la sola parte non dedotta da queste ultime. Queste erogazioni sono deducibili se effettuate con <u>versamento postale o bancario, carte di debito, carte di credito, carte prepagate, assegni bancari e circolari</u>. Per le erogazioni liberali fatte con carta di credito, in caso di eventuale richiesta dell'amministrazione finanziaria, è sufficiente esibire l'estratto conto della società che gestisce la carta. - '7' per i contributi, le donazioni e le oblazioni erogate alle organizzazioni non governative (ONG) riconosciute idonee, che operano nel campo della cooperazione con i Paesi in via di sviluppo. Chi presta l'assistenza fiscale porterà in deduzione questi importi nella misura massima del 2% del reddito complessivo (che in tal caso comprende anche il reddito dei fabbricati assoggettato a cedolare secca). Per queste liberalità si può fruire della più ampia agevolazione prevista 	

per le ONLUS, indicando il codice 8. È necessario conservare le ricevute di versamento in conto corrente postale, le quietanze liberatorie e le ricevute dei bonifici bancari relativi alle somme erogate.

Per consultare l'elenco delle ONG riconosciute idonee si può consultare il sito www.esteri.it;

- **'8'** per le erogazioni liberali in denaro o in natura a favore di organizzazioni non lucrative di utilità sociale, di associazioni di promozione sociale e di alcune fondazioni e associazioni riconosciute.

Queste liberalità possono essere dedotte se erogate in favore di:

- ONLUS (art. 10, commi 1, 8 e 9 del D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460);
- APS iscritte nel registro nazionale (art. 7, commi 1 e 2, della legge 7 dicembre 2000, n. 383);
- fondazioni e associazioni riconosciute che hanno per oggetto statutario la tutela, la promozione e la valorizzazione dei beni di interesse artistico, storico e paesaggistico (decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42);
- fondazioni e associazioni riconosciute che hanno per scopo statutario lo svolgimento o la promozione di attività di ricerca scientifica, individuate dal D.P.C.M. 15 aprile 2011 (pubblicato sulla G.U. 3 agosto 2011, n. 179) e dal D.P.C.M. 18 aprile 2013 (pubblicato sulla G.U. 3 agosto 2013, n. 181).

- Chi presta l'assistenza fiscale **dedurrà gli importi nel limite del 10 per cento del reddito complessivo** (che in tal caso comprende anche il reddito dei fabbricati assoggettato a cedolare secca) e, comunque, nella misura massima di 70.000 euro. Non vanno indicate nel rigo E26 le somme per le quali si intende fruire della detrazione d'imposta del 26 per cento prevista per le erogazioni liberali a favore delle ONLUS (righe da E8 a E10, codice 61) e le somme per le quali si intende fruire della detrazione d'imposta del 19 per cento prevista per le associazioni di promozione sociale (righe da E8 a E10, codice 23);

- **'9'** per le erogazioni liberali in denaro a favore di enti universitari, di ricerca pubblica e vigilati, nonché degli enti parco regionali e nazionali.

Queste liberalità possono essere dedotte se erogate in favore di:

- università e fondazioni universitarie;
- istituzioni universitarie pubbliche;
- enti di ricerca pubblici ed enti di ricerca vigilati dal ministero dell'Istruzione, dell'Università e della ricerca, compresi l'Istituto superiore di sanità e l'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro;
- enti parco regionali e nazionali;

- **'12'** per le erogazioni liberali, le donazioni e gli altri atti a titolo gratuito a favore di trust o fondi speciali.

Queste liberalità possono essere dedotte **nel limite del 20 per cento del reddito complessivo dichiarato**, e comunque nella misura massima di 100.000 euro annui, se erogate in favore di:

- trust
- fondi speciali composti di beni sottoposti a vincolo di destinazione e disciplinati con contratto di affidamento fiduciario anche a favore di ONLUS riconosciute come persone giuridiche, che operano nel settore della beneficenza. Si considera attività di beneficenza anche la concessione di erogazioni gratuite in denaro con utilizzo di

somme provenienti dalla gestione patrimoniale o da donazioni appositamente raccolte, a favore di enti senza scopo di lucro che operano prevalentemente nei settori dell'assistenza sociale e socio sanitaria, dell'assistenza sanitaria, beneficenza, istruzione, formazione e sport dilettantistico, per la realizzazione diretta di progetti di utilità sociale. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, saranno definite le modalità di fruizione di tale agevolazione;

- **'13' per i contributi versati direttamente dai lavoratori in quiescenza, anche per i familiari non a carico, a casse di assistenza sanitaria aventi esclusivamente fini assistenziali** (art. 51, comma 2, lett. a, del Tuir), che prevedono la possibilità per gli ex lavoratori, che a tali casse hanno aderito durante il rapporto di lavoro, di rimanervi iscritti anche dopo la cessazione del rapporto di lavoro, continuando a corrispondere in proprio il contributo previsto senza alcun onere a carico del datore di lavoro. Tali versamenti devono essere d'importo **complessivo non superiore a 3.615,20 euro**. Nella verifica del limite di 3.615,20 euro concorre anche l'importo indicato con il codice '6'

- **'21' per gli altri oneri deducibili**. Tra questi oneri, diversi da quelli contraddistinti dai precedenti codici, rientrano:
 - gli assegni periodici (rendite, vitalizi, ecc.) corrisposti dal dichiarante in base a un testamento o a una donazione modale e, nella misura in cui risultano da provvedimenti dell'autorità giudiziaria, gli assegni alimentari versati ai familiari (indicati nell'art. 433 del codice civile);
 - i canoni, livelli, censi e altri oneri gravanti sui redditi degli immobili che concorrono a formare il reddito complessivo, compresi i contributi ai consorzi obbligatori per legge o in dipendenza di provvedimenti della pubblica amministrazione, esclusi i contributi agricoli unificati. Sono deducibili anche i contributi obbligatori relativi ad immobili non locati e non affittati, il cui reddito non concorre al complessivo in conseguenza dell'effetto di sostituzione dell'Irpef da parte dell'Imu, sempreché il contributo obbligatorio non sia stato già considerato nella determinazione della rendita catastale. La deduzione dei contributi ai consorzi obbligatori non è invece ammessa in relazione agli immobili ad uso abitativo locati con opzione per la cedolare secca (vedi risoluzione n. 44/E del 4 luglio 2013);
 - le indennità per la perdita dell'avviamento corrisposte per disposizioni di legge al conduttore in caso di cessazione della locazione di immobili urbani non adibiti ad abitazione;
 - le somme che non avrebbero dovuto concorrere a formare i redditi di lavoro dipendente e assimilati e che, invece, sono state assoggettate a tassazione;
 - il 50 per cento delle imposte sul reddito dovute per gli anni anteriori al 1974 (esclusa l'imposta complementare) iscritte nei ruoli la cui riscossione ha avuto inizio nel 2016 (art. 20, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1988, n. 42)
 - le erogazioni liberali per oneri difensivi delle persone che fruiscono del patrocinio legale gratuito dello Stato;
 - il 50 per cento delle spese sostenute dai genitori adottivi per

l'espletamento delle procedure di adozione di minori stranieri.	
<p>Rigo E27 - Contributi a deducibilità ordinaria</p> <p>Vanno indicate le somme versate alle forme pensionistiche complementari relative sia a fondi negoziali sia alle forme pensionistiche individuali; nel suddetto limite si devono considerare i versamenti a carico del contribuente e del datore di lavoro. Per i contributi versati a fondi negoziali tramite il sostituto di imposta, se nel punto 411 della Certificazione Unica è indicato il codice 1, i dati da indicare sono quelli riportati nei punti 412 e 413 della Certificazione Unica. Per i contributi versati ai fondi negoziali, nonché alle forme pensionistiche individuali, senza il tramite del sostituto di imposta, si dovrà indicare l'ammontare dei versamenti di cui si richiede la deduzione.</p> <p>Dall'anno d'imposta 2018 anche i dipendenti pubblici compilano questo rigo per indicare tutti i contributi versati ai fondi pensione inclusi i fondi negoziali a essi riservati.</p>	Sono deducibili dal reddito complessivo per un importo non superiore a 5.164,57 euro.
<p>Rigo E28 - Contributi versati da lavoratori di prima occupazione</p> <p>Vanno indicate le somme versate dai lavoratori di prima occupazione, successiva al 1° gennaio 2007, oppure dai contribuenti che a quella data non avevano una posizione contributiva aperta presso un qualsiasi ente di previdenza obbligatoria.</p> <p>Se nei primi cinque anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari hanno effettuato versamenti di importo inferiore, possono godere di un maggior limite di deducibilità, a partire dal sesto anno di partecipazione alle forme pensionistiche e per i venti anni successivi, nella misura annuale di 5.164,57 euro incrementata di un importo pari alla differenza positiva tra 25.822,85 euro e i contributi effettivamente versati nei primi cinque anni e, comunque, incrementata di un importo non superiore ad 2.582,29 euro. A partire dall'anno 2012, per i lavoratori iscritti dal 2007 alle forme pensionistiche obbligatorie, è possibile usufruire per la prima volta di tale incentivo. Se nel punto 411 della Certificazione Unica 2019 è indicato il codice 3, i dati da indicare in questo rigo sono quelli riportati nei punti 412, 413 e 417 della Certificazione Unica 2019.</p>	Sono deducibili dal reddito complessivo per un importo non superiore a 5.164,57 euro.
<p>Rigo E29 - Contributi versati a fondi in squilibrio finanziario</p> <p>Vanno indicati i contributi versati a fondi in squilibrio finanziario non è previsto alcun limite di deducibilità. Se nel punto 411 della Certificazione Unica 2019 è indicato il codice 2, i dati da indicare in questo rigo sono riportati nei punti 412 e 413 della Certificazione Unica 2019.</p>	
<p>Rigo E30 - Contributi versati per familiari a carico</p> <p>Vanno indicate le somme versate per i familiari fiscalmente a carico per la parte da questi non dedotta. Sono considerati a carico coloro che possiedono un reddito complessivo non superiore a 2.840,51 euro.</p>	
<p>Rigo E32 - Spese per l'acquisto o la costruzione di abitazioni date in locazione</p> <p>È riconosciuta una deduzione dal reddito complessivo nel caso di acquisto o costruzione di immobili abitativi da destinare alla locazione.</p> <p>L'agevolazione riguarda:</p> <ul style="list-style-type: none"> • l'acquisto, dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2017, di unità immobiliari a destinazione residenziale di nuova costruzione, invendute al 12 novembre 2014; • l'acquisto, dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2017, di unità immobiliari a destinazione residenziale oggetto di interventi di ristrutturazione edilizia, o di restauro e di risanamento conservativo; 	

- la costruzione, da ultimarsi entro il 31 dicembre 2017, di unità immobiliari a destinazione residenziale su aree edificabili già possedute dal contribuente prima dell'inizio dei lavori o sulle quali sono già riconosciuti diritti edificatori, per cui prima del 12 novembre 2014 sia stato rilasciato il titolo abilitativo edilizio, comunque denominato.

Per fruire dell'agevolazione l'immobile acquistato deve essere destinato, entro sei mesi dall'acquisto alla locazione per almeno otto anni. Se l'acquisto è avvenuto prima del 3 dicembre 2015, il periodo di sei mesi decorre da tale data. Nel caso di costruzione di unità immobiliari il periodo di sei mesi decorre dal rilascio del certificato di agibilità o dalla data di formazione del silenzio assenso al rilascio di tale certificato.

La deduzione è pari al 20 per cento del prezzo di acquisto dell'immobile risultante dall'atto di compravendita, nonché degli interessi passivi dipendenti da mutui contratti per l'acquisto delle unità immobiliari medesime, oppure, nel caso di costruzione, delle spese sostenute per prestazioni di servizi, dipendenti da contratti d'appalto, attestate dall'impresa che esegue i lavori. Il limite massimo complessivo di spesa, anche nel caso di acquisto o costruzione di più immobili, è pari a 300.000 euro, comprensivi di IVA. La deduzione è ripartita in otto quote annuali di pari importo, a partire dall'anno nel quale avviene la stipula del contratto di locazione e non è cumulabile con altre agevolazioni fiscali previste da altre disposizioni di legge per le medesime spese. Per altre informazioni sulle condizioni necessarie per il riconoscimento della deduzione, vedere in Appendice la voce "Acquisto o costruzione di abitazioni nuove o ristrutturate da dare in locazione".

Rigo E33 - Somme restituite al soggetto erogatore in periodi d'imposta diversi da quello in cui sono state assoggettate a tassazione

A partire dall'anno d'imposta in corso al 31 dicembre 2013, l'ammontare delle somme restituite al soggetto erogatore in un periodo d'imposta diverso da quello in cui sono state assoggettate a tassazione, anche separata, può essere portate in deduzione dal reddito complessivo nell'anno di restituzione o, se in tutto o in parte non dedotto nel periodo d'imposta di restituzione, nei periodi d'imposta successivi; in alternativa, è possibile chiedere il rimborso dell'imposta corrispondente all'importo non dedotto secondo modalità definite con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze. Può trattarsi, oltre che dei redditi di lavoro dipendente anche di compensi di lavoro autonomo professionale, di redditi diversi (lavoro autonomo occasionale o altro).

Rigo E36 - Erogazioni liberali in denaro o in natura in favore delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS), delle organizzazioni di volontariato e delle associazioni di promozione sociale

A partire dall'anno d'imposta 2018 le liberalità in denaro o in natura erogate a favore delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS), delle organizzazioni di volontariato e delle associazioni di promozione sociale sono deducibili dal reddito complessivo netto del soggetto erogatore nel limite del 10 per cento del reddito complessivo dichiarato. Qualora la deduzione sia di ammontare superiore al reddito complessivo dichiarato, diminuito di tutte le deduzioni, l'eccedenza può essere computata in aumento dell'importo deducibile dal reddito complessivo dei periodi d'imposta successivi, ma non oltre il quarto,

fino a concorrenza del suo ammontare. Con apposito decreto interministeriale sono individuate le tipologie dei beni in natura che danno diritto alla deduzione e saranno stabiliti i criteri e le modalità di valorizzazione delle liberalità. Colonna 1: riportare l'importo delle erogazioni liberali effettuate. A fronte della medesima erogazione liberale il contribuente non può fruire contemporaneamente delle agevolazioni previste per i codici 61,71, 76, per il rigo E36 e di quelle previste da altre disposizioni di legge a titolo di detrazione o di deduzione di imposta.

Sezione III A - Oneri detraibili al 50% o 36%

La detrazione d'imposta è pari, a tutto il 2016, al:

- **50 per cento**, per le spese sostenute dal 26 giugno 2012 al 31 dicembre 2018;
- **36 per cento**, per le spese sostenute:
 - a) dal 2008 al 2011;
 - b) dal 1° gennaio al 25 giugno 2012.

La detrazione viene ripartita in **10 rate di pari importo** da chi presta l'assistenza fiscale.

La spesa su cui applicare la percentuale non può superare il **limite di**:

- **48.000 euro** per le spese sostenute dal 2008 al 25 giugno 2012;
- **96.000 euro** per le spese sostenute dal 26 giugno 2012 al 31 dicembre 2018.

Il limite va riferito alla singola unità immobiliare sulla quale sono stati effettuati i lavori. Quindi, se più persone hanno diritto alla detrazione (comproprietari ecc.), il limite va ripartito tra loro.

Per l'anno 2012, la detrazione del 50 per cento spetta per le spese sostenute dal 26 giugno al 31 dicembre nel limite di 96.000 euro, al netto delle spese sostenute fino al 25 giugno 2012 nel limite di 48.000 euro.



OSSERVA - Se gli interventi consistono nella prosecuzione di lavori iniziati negli anni precedenti sulla stessa unità immobiliare, per determinare il limite massimo delle spese detraibili occorre tenere conto di quelle già sostenute negli anni passati. In particolare, nel caso di interventi iniziati prima del 26 giugno 2012 e proseguiti negli anni successivi, la detrazione del 50 per cento spetta per le spese sostenute dal 26 giugno 2012 al 31 dicembre 2018 nel limite di 96.000 euro, al netto delle spese sostenute fino al 25 giugno 2012 nel limite di 48.000 euro.

In caso di vendita o di donazione dell'unità immobiliare sulla quale sono stati realizzati gli interventi prima che sia trascorso il periodo di godimento della detrazione, le quote di detrazione non utilizzate sono trasferite, salvo diverso accordo delle parti, all'acquirente persona fisica o al donatario.

In caso di morte del titolare, il diritto alla detrazione si trasmette esclusivamente all'erede che conserva la detenzione materiale e diretta dell'immobile.

L'inquilino o il comodatario che hanno sostenuto le spese conservano il diritto alla detrazione anche quando la locazione o il comodato terminano.

Interventi antisismici in zone ad alta pericolosità le cui procedure autorizzatorie attivate entro il 31 dicembre 2016

Per le spese sostenute dal 4 agosto 2013 al 31 dicembre 2016 per gli interventi relativi all'adozione di misure antisismiche e all'esecuzione di opere per la messa in sicurezza statica (articolo 16-bis, comma 1, lettera i, del TUIR), le cui procedure autorizzatorie sono state attivate dopo il 4 agosto 2013 ed entro il 31 dicembre 2016, su edifici ricadenti nelle zone sismiche ad alta pericolosità (zone 1 e 2) di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3274 del 20 marzo 2003, pubblicata nel supplemento ordinario n. 72 alla Gazzetta Ufficiale n. 105 dell'8 maggio 2003, riferite a costruzioni adibite ad abitazione principale (nella quale il contribuente o i suoi familiari dimorano abitualmente) o ad attività produttive, spetta una detrazione d'imposta nella misura del **65 per cento**, fino ad un ammontare complessivo di spesa non superiore a **96.000 euro** per unità immobiliare. Per fruire di questa maggior percentuale di detrazione è necessario indicare:

→ il codice '4' nella colonna 2 dei righi da E41 a E43.

SEZIONE III A - SPESE PER INTERVENTI DI RECUPERO DEL PATRIMONIO EDILIZIO, PER MISURE ANTISISMICHE E BONUS VERDE									
E41	ANNO	TIPOLOGIA		CODICE FISCALE	Interventi particolari	Acquisto, eredità o donazione	Numero rata	IMPORTO SPESA	N. d'ordine immobile
	1	2	3		4	5	8		
E41								,00	
E42								,00	
E43								,00	

Interventi antisismici in zone ad alta pericolosità le cui procedure autorizzatorie attivate dopo il 1° gennaio 2017

Spetta una detrazione dall'imposta lorda per le spese sostenute dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2021 per gli interventi di misure antisismiche e all'esecuzione di opere per la messa in sicurezza statica (articolo 16-bis, comma 1, lettera i, del TUIR) e per la classificazione e verifica sismica degli immobili, le cui procedure autorizzatorie sono iniziate dopo il 1° gennaio 2017, su edifici ubicati nelle zone antisismiche ad alta pericolosità (zone 1 e 2) e nelle zone sismiche 3 di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3274 del 20 marzo 2003, pubblicata nel supplemento ordinario n. 72 alla Gazzetta Ufficiale n. 105 dell'8 maggio 2003, riferite a costruzioni adibite ad abitazione e ad attività produttive.

La **detrazione d'imposta** che verrà calcolata da chi presta l'assistenza fiscale è pari al:

- **50 per cento**;
- **70 per cento** se dalla realizzazione degli interventi derivi una riduzione del rischio sismico che determini il passaggio ad una classe di rischio inferiore;
- **80 per cento** se dalla realizzazione degli interventi derivi una riduzione del rischio sismico che determini il passaggio a due classi di rischio inferiore.

La detrazione viene ripartita in **5 rate di pari importo** da chi presta l'assistenza fiscale.

La **spesa** su cui applicare la percentuale non può superare il **limite di 96.000 euro** per unità immobiliare per ciascun anno.



OSSERVA - Per quanto riguarda l'ammontare complessivo della spesa agevolabile in caso di effettuazione sul medesimo immobile di interventi antisismici, di interventi di manutenzione

straordinaria e di interventi di riqualificazione energetica si precisa che il limite di spesa di euro 96.000 è unico in quanto riferito al singolo immobile. Nel predetto limite di spesa non sono compresi, invece, gli interventi di riqualificazione globale dell'edificio, gli interventi su strutture opache e infissi e sostituzioni impianti termici per i quali il contribuente può beneficiare della detrazione del 65 per cento nei limiti specifici (Risoluzione n.147/E del 29 novembre 2017).

Qualora gli interventi siano realizzati **sulle parti comuni di edifici condominiali**, le detrazioni dall'imposta che verranno calcolate da chi presta l'assistenza fiscale sono pari al:

- **75 per cento** se dalla realizzazione degli interventi derivi una riduzione del rischio sismico che determini il passaggio ad una classe di rischio inferiore;
- **85 per cento** se dalla realizzazione degli interventi derivi una riduzione del rischio sismico che determini il passaggio a due classi di rischio inferiore.

La detrazione viene ripartita in **5 rate di pari importo** da chi presta l'assistenza fiscale.

La spesa su cui applicare la percentuale non può superare il **limite di 96.000 euro** moltiplicato per il numero delle unità immobiliari di ciascun edificio.



ATTENZIONE! - Qualora gli interventi siano realizzati **nei comuni ricadenti nelle zone classificate a rischio sismico 1** ai sensi dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3519 del 28 aprile 2006, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 108 dell'11 maggio 2006, mediante demolizione e ricostruzione di interi edifici, allo scopo di ridurne il rischio sismico, anche con variazione volumetrica rispetto all'edificio preesistente, ove le norme urbanistiche vigenti consentano tale aumenti, eseguiti da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare, che provvedono, entro 18 mesi dalla data di conclusione dei lavori, alla successiva alienazione dell'immobile, la detrazione dell'imposta che verrà calcolata da chi presta l'assistenza fiscale è pari al:

- **75 per cento** del prezzo della singola unità immobiliare, risultante nell'atto pubblico di compravendita, se dalla realizzazione degli interventi derivi una riduzione del rischio sismico che determini il passaggio ad una classe di rischio inferiore;
- **85 per cento** del prezzo della singola unità immobiliare, risultante nell'atto pubblico di compravendita, se dalla realizzazione degli interventi derivi una riduzione del rischio sismico che determini il passaggio a due classi di rischio inferiore.

La detrazione viene ripartita in **5 rate di pari importo** da chi presta l'assistenza fiscale.

La spesa su cui applicare la percentuale non può superare il **limite di 96.000 euro** per unità immobiliare per ciascun anno.

Le tipologie di interventi

Spese sostenute per l'acquisto o l'assegnazione di immobili facenti parte di edifici ristrutturati La detrazione d'imposta spetta anche nel caso di acquisto o assegnazione di unità immobiliari facenti parte di un edificio interamente sottoposto ad interventi di restauro e risanamento conservativo eseguiti da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare o da cooperative edilizie.

All'acquirente o assegnatario dell'immobile spetta una detrazione da calcolare su un ammontare forfetario pari al 25 per cento del prezzo di vendita o di assegnazione dell'immobile, risultante dall'atto di acquisto o di assegnazione.

La detrazione è riconosciuta agli acquirenti in relazione alla quota di proprietà dell'immobile e spetta a condizione che la vendita o l'assegnazione dell'immobile sia effettuata entro 18 mesi dal termine dei lavori di ristrutturazione.

Per le spese sostenute dal 26 giugno 2012 al 31 dicembre 2018, la detrazione spetta all'acquirente o assegnatario nella misura del 50 per cento. L'importo pari al 25 per cento del prezzo di acquisto o assegnazione non può superare il limite di 96.000 euro.

Con riferimento alle spese sostenute negli anni passati:

- la detrazione spetta nella misura del 36 per cento se il rogito è avvenuto dal 1° gennaio 2007 al 30 giugno 2007 o a partire dal 1° gennaio 2008;
- l'importo costituito dal 25 per cento del prezzo di acquisto o assegnazione non può superare il limite di 48.000 euro nel caso in cui l'acquisto o l'assegnazione sia avvenuta dal 1° gennaio 2008 ed i lavori di ristrutturazione siano stati eseguiti dal 1° gennaio 2008.



ATTENZIONE! - Il limite di spesa su cui applicare la percentuale va riferito solo alla singola unità immobiliare e, quindi, se più persone hanno diritto alla detrazione (comproprietari ecc.) il limite di spesa va ripartito tra loro.

Gli acconti, per i quali si è usufruito in anni precedenti della detrazione, concorrono al raggiungimento del limite massimo. Pertanto, nell'anno in cui viene stipulato il rogito, l'ammontare sul quale calcolare la detrazione sarà costituito dal limite massimo diminuito degli acconti già considerati per il riconoscimento del beneficio.

APPROFONDIMENTO

Per gli acquisti effettuati fino al 2017, se si intende fruire anche della detrazione del 50 per cento dell'IVA pagata al costruttore (rigo E59), dall'importo delle spese sostenute per l'acquisto va sottratto l'importo del 50 per cento dell'IVA pagata.

La detrazione è ripartita in 10 rate annuali di pari importo da chi presta l'assistenza fiscale.

Interventi di "sistemazione a verde" delle aree private scoperte

Per l'anno 2018 spetta una detrazione dall'imposta lorda per un importo pari al 36 per cento delle spese documentate di ammontare complessivo non superiore a 5.000 euro per unità immobiliare ad uso abitativo.

Sono detraibili le spese sostenute ed effettivamente rimaste a carico dei contribuenti che possiedono o detengono, sulla base di un titolo idoneo, l'immobile sul quale sono effettuati gli interventi relativi alla:

- a) "sistemazione a verde" di aree scoperte private di edifici esistenti, unità immobiliari, pertinenze o recinzioni, impianti di irrigazione e realizzazione pozzi;
- b) realizzazione di coperture a verde e di giardini pensili.

La detrazione spetta anche per le spese sostenute per interventi effettuati sulle parti comuni esterne degli edifici condominiali, fino ad un importo massimo complessivo di 5.000 euro per unità immobiliare ad uso

abitativo. In tale ipotesi la detrazione spetta al singolo condomino nel limite della quota a lui imputabile a condizione che la stessa sia stata effettivamente versata al condominio entro i termini di presentazione della dichiarazione dei redditi.

La detrazione spetta a condizione che i pagamenti siano effettuati con strumenti idonei a consentire la tracciabilità delle operazioni ed è ripartita in dieci quote annuali costanti e di pari importo nell'anno di sostenimento delle spese e in quelli successivi.

□ Righi da E41 a E43:

per ogni anno e per ogni unità immobiliare oggetto di interventi di recupero del patrimonio edilizio va compilato un rigo diverso. Anche per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio effettuati sulle parti comuni di edifici residenziali va compilato un rigo a parte.

Se i righi disponibili nel modello non sono sufficienti occorre seguire le istruzioni fornite nella parte II, paragrafo "Modelli aggiuntivi".

- **Colonna 1 (Anno):** indicare l'anno in cui sono state sostenute le spese (dal 2008 al 2018).
- **Colonna 2:** compilare questa colonna solo nei seguenti casi:
 - spese sostenute nel 2012;
 - spese sostenute per interventi relativi all'adozione di misure antisismiche nel 2013-2018.

Indicare uno dei seguenti codici:

SEZIONE III A - SE PER INTERVENTI DI RECUPERO DEL PATRIMONIO EDILIZIO, PER MISURE ANTISISMICHE E BONUS VERDE									
E41	ANNO	TIPOLOGIA		CODICE FISCALE	Interventi particolari	Acquisto, eredità o donazione	Numero rata	IMPORTO SPESA	N. d'ordine immobile
	1	2	3		4	5	8		
E41								,00	
E42								,00	
E43								,00	

- '2' spese sostenute dal 1° gennaio al 25 giugno 2012 (detrazione del 36%);
- '3' spese sostenute dal 26 giugno al 31 dicembre 2012 (detrazione del 50%).
- '4' spese sostenute dal 4 agosto 2013 al 31 dicembre 2016 per interventi relativi all'adozione di **misure antisismiche** su edifici ricadenti nelle zone sismiche ad alta pericolosità, riferite a costruzioni adibite ad abitazione principale o ad attività produttive (detrazione del 65%);
- '5' spese sostenute nel 2017 e nel 2018 per interventi relativi all'adozione di **misure antisismiche** su edifici ricadenti nelle zone sismiche ad alta pericolosità (detrazione del 50%)
- '6' spese sostenute nel 2017 e nel 2018 per interventi relativi all'adozione di **misure antisismiche** su edifici ricadenti nelle zone sismiche ad alta pericolosità, dalla cui adozione derivi una riduzione del rischio sismico che determini il **passaggio ad una classe di rischio inferiore** (detrazione del 70%);
- '7' spese sostenute nel 2017 e nel 2018 per interventi relativi all'adozione di **misure antisismiche** su edifici ricadenti nelle zone sismiche ad alta pericolosità, dalla cui adozione derivi una riduzione del rischio sismico che determini il **passaggio a due classi di rischio inferiore** (detrazione dell'80%);
- '8' spese sostenute nel 2017 e nel 2018 per interventi relativi all'adozione di **misure antisismiche sulle parti comuni di edifici condominiali** ricadenti nelle zone sismiche ad alta pericolosità, dalla cui

adozione derivi una riduzione del rischio sismico che determini **il passaggio ad una classe di rischio inferiore** (detrazione del 75%);

- '9' spese sostenute nel 2017 e nel 2018 per interventi relativi all'adozione di **misure antisismiche sulle parti comuni di edifici condominiali** ricadenti nelle zone sismiche ad alta pericolosità, riferite a costruzioni adibite ad abitazione o ad attività produttive, dalla cui adozione derivi una riduzione del rischio sismico che determini **il passaggio a due classi di rischio inferiore** (detrazione dell'85%)
 - '10' spese sostenute nel 2017 e nel 2018 per **l'acquisto di unità immobiliari facenti parte di edifici ricostruiti** ricadenti nelle zone classificate a rischio sismico 1 ai sensi dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3519 del 28 aprile 2006, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 108 dell'11 maggio 2006, la cui ricostruzione ha comportato **il passaggio ad una classe di rischio inferiore** (detrazione del 75%)
 - '11' spese sostenute dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2018 per **l'acquisto di unità immobiliari facenti parte di edifici ricostruiti** ricadenti nelle zone classificate a rischio sismico 1 ai sensi dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3519 del 28 aprile 2006, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 108 dell'11 maggio 2006, la cui ricostruzione ha comportato **il passaggio a due classi di rischio inferiore** (detrazione dell'85%);
 - '12' spese sostenute dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2018 per le spese di "sistemazione a verde" di aree scoperte private di edifici esistenti, unità immobiliari, pertinenze o recinzioni, impianti di irrigazione e realizzazione pozzi; realizzazione di coperture a verde e di giardini pensili;
 - '13' spese sostenute dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2018 per spese di "sistemazione a verde" sostenute per interventi effettuati sulle parti comuni esterne degli edifici condominiali.
- **Colonna 3 (Codice fiscale):** la colonna va compilata solo nei seguenti casi:

SEZIONE III A - SPESE PER INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE DEL PATRIMONIO EDILIZIO, PER MISURE ANTISISMICHE E BONUS VERDE									
E41	ANNO			CODICE FISCALE	Interventi particolari	Acquisto, eredità o donazione	Numero rata	IMPORTE SPESA	N. d'ordine immobile
	1	2	3						
E41								,00	
E42								,00	
E43								,00	

▪ **Lavori su parti comuni condominiali**

Per gli interventi su parti comuni di edifici residenziali, i singoli condomini devono indicare il codice fiscale del condominio e devono barrare la casella di colonna 2 "Condominio" di uno dei righe da E51 a E53, senza riportare i dati catastali identificativi dell'immobile.

Tali dati saranno indicati dall'amministratore di condominio nel quadro K della propria dichiarazione dei redditi.

Per gli interventi iniziati prima del 14 maggio 2011, i condomini devono indicare il codice fiscale del condominio o della cooperativa, senza compilare la sezione III-B.

Per gli interventi su parti comuni di un condominio minimo per cui non è stato richiesto il codice fiscale, i contribuenti, per beneficiare della detrazione per gli interventi edilizi e per gli interventi di riqualificazione energetica, per la quota di spettanza, indicano il codice fiscale del condomino che ha effettuato il bonifico.

In tal caso, il contribuente esibirà al CAF o agli altri intermediari abilitati, oltre alla documentazione ordinariamente richiesta per comprovare il diritto alla detrazione,

un'autocertificazione che attesti la natura dei lavori effettuati e indichi i dati catastali delle unità immobiliari facenti parte del condominio.

▪ **Interventi da parte di soggetti di cui all'articolo 5 del Tuir**

Per gli interventi effettuati dal 14 maggio 2011 da parte di uno dei soggetti di cui all'articolo 5 del Tuir (es. società di persone), i soggetti cui si imputano i redditi a norma dello stesso articolo devono indicare in questa colonna il codice fiscale della società o ente e devono riportare i dati catastali identificativi dell'immobile nella sezione III-B del quadro E.

APPROFONDIMENTO

Comunicazione al Centro Operativo di Pescara

Per gli interventi iniziati prima del 14 maggio 2011, in questa colonna va indicato il codice fiscale del soggetto che ha inviato, eventualmente anche per conto del dichiarante, la comunicazione al Centro Operativo di Pescara (ad esempio, il comproprietario o contitolare di diritti reali sull'immobile, le società semplici e gli altri enti indicati nell'art. 5 del TUIR). La colonna non va compilata se la comunicazione è stata effettuata dal dichiarante.

▪ **Acquisto o assegnazione di immobili ristrutturati**

Per l'acquisto o l'assegnazione di unità immobiliari che fanno parte di edifici ristrutturati deve essere indicato il codice fiscale dell'impresa di costruzione o ristrutturazione o della cooperativa che ha effettuato i lavori.

- **Colonna 4 (Interventi particolari):** la colonna va compilata solo in presenza dei seguenti interventi particolari indicando il codice:

SEZIONE III A - SPESE PER INTERVENTI DI RECUPERO DEL PATRIMONIO EDILIZIO PER MISURE ANTISISMICHE E BONUS VERDE									
E41	ANNO		TIPOLOGIA	CODICE FISCALE	Interventi particolari	Acquisto, eredità o donazione	Numero rata	IMPORTO SPESA	N. d'ordine immobile
	1	2							
E41								.00	
E42								.00	
E43								.00	

- '1' nel caso in cui le **spese relative ad un singolo intervento siano state sostenute in più anni**. Per calcolare il limite massimo di spesa detraibile occorre tenere conto delle spese sostenute negli anni precedenti;
- '4' nel caso di spese sostenute per l'**acquisto o assegnazione di immobili** che fanno parte di edifici **ristrutturati**. La detrazione spetta su un importo pari al 25 per cento del prezzo di vendita o di assegnazione dell'immobile.

Il contribuente che non rientra nei casi precedenti non dovrà indicare alcun codice.

- **Colonna 5 (Acquisto, eredità o donazione):** indicare il codice:

- '4' se il contribuente nell'anno 2018 ha ereditato, acquistato o ricevuto in donazione l'immobile da una persona che aveva rateizzato la spesa, sostenuta in anni precedenti, nella misura ordinaria di 10 rate.

- **Colonna 8 (Numero rata):** indicare il numero della rata che il contribuente utilizza per il 2018. Per le spese sostenute nel 2018 va indicato il numero '1'.

- **Colonna 9 (Importo spesa):** indicare l'intero importo delle spese sostenute nell'anno riportato in colonna 1. Nel caso di acquisto di immobili ricostruiti (codice '10' o codice '11' in colonna 2), l'importo da indicare è pari al prezzo della singola unità immobiliare, risultante nell'atto pubblico di compravendita. Nel caso di acquisto o assegnazione di immobili ristrutturati (codice '4' in colonna 4), l'importo da indicare è pari al 25 per cento del prezzo di acquisto. Nel caso di spese sostenute per lavori che proseguono in più anni (codice '1' in colonna 4), se le spese sostenute nel 2017 riguardano la prosecuzione di un intervento iniziato in anni precedenti, su una singola unità immobiliare posseduta da un unico proprietario, l'importo da indicare nella colonna 9 non può essere superiore alla differenza tra 96.000 euro e quanto speso negli anni pregressi dal contribuente, in relazione allo stesso intervento. Per gli acquisti o le assegnazioni di immobili facenti parte di edifici ristrutturati e per la realizzazione di box o posti auto pertinenziali, effettuati fino al 2017, se si intende fruire anche della detrazione
- **Colonna 10 (N. d'ordine immobile):** per le spese sostenute nel 2018 devono essere compilate questa colonna e la successiva sezione III-B, relativa ai dati identificativi dell'immobile oggetto dei lavori. Nella presente colonna 10 va indicato un numero progressivo per identificare l'immobile oggetto degli interventi di ristrutturazione. Riportare lo stesso numero anche nella colonna 1 della seguente sezione III-B.
Se sono stati effettuati più interventi sullo stesso immobile e quindi sono stati compilati più righi della sezione III-A, va riportato lo stesso numero d'ordine identificativo nella colonna 10 di tutti i righi compilati per il medesimo immobile e va compilato un unico rigo nella sezione III-B.
Gli interventi su parti comuni condominiali devono comunque essere individuati con uno specifico numero progressivo.

ESEMPIO DI COMPILAZIONE

Immobile A: intervento effettuato nel 2012 Spese sostenute fino al 25 giugno: 6.000 euro

Spese sostenute dopo il 25 giugno: 7.000 euro

Immobile B: intervento effettuato nel 2018 Spese sostenute: 4.000 euro

SEZIONE III A - SPESE PER INTERVENTI DI RECUPERO DEL PATRIMONIO EDILIZIO (DETRAZIONE DEL 36%, 50% o 65%)										
E	ANNO	2012 (2013-2017 antisismico)		CODICE FISCALE	Interventi particolari	Acquisto, eredità o donazione	Numero rata	IMPORTO SPESA	N. d'ordine immobile	
		1	2							
E41	2012	2					6	6.000 ,00	1	
E42	2012	3					6	7.000 ,00	1	
E43	2018						1	4.000 ,00	2	

SEZIONE III B - DATI CATASTALI IDENTIFICATIVI DEGLI IMMOBILI E ALTRI DATI PER FRUIRE DELLA DETRAZIONE										
E	N. ord. immobile	Condominio	CODICE COMUNE	T/U	SEZ. URB./COMUNE CATAST.	FOGLIO	PARTICELLA	SUBALTERNO		
E51	1		H 5 0 1	U	A	3 3	3 4 5 /			2
E52	2		F 2 0 5	U		6 0	6 7 8 /			1

ESEMPIO DI COMPILAZIONE

Spese di ristrutturazione sostenute nel 2017: 30.000,00 euro;
 spese di ristrutturazione sostenute nel 2018, in prosecuzione del medesimo intervento: 10.000,00 euro.

L'importo da indicare in colonna 9 è di 10.000,00 euro.

ESEMPIO DI COMPILAZIONE

Spese di ristrutturazione sostenute nel 2016: 30.000,00 euro;
 spese di ristrutturazione sostenute nel 2017, in prosecuzione del medesimo intervento: 10.000,00 euro;
 spese di ristrutturazione sostenute nel 2018, in prosecuzione del medesimo intervento: 60.000,00 euro.

In questo caso, essendo stato superato il limite massimo di 96.000,00 euro, **l'importo da indicare in colonna 9 è di 56.000,00 euro**, dato dalla seguente operazione:

96.000,00 (limite massimo) – 40.000,00 (somma complessiva sostenuta negli anni 2017 e 2017).

Sezione III B – Dati catastali identificativi degli immobili

Per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio iniziati a partire dal 2011, nella dichiarazione dei redditi vanno indicati i dati catastali identificativi degli immobili e gli altri dati necessari per fruire della detrazione.

La presente sezione deve essere compilata per le spese sostenute nel 2018. Per le spese sostenute dal 2011 al 2017 non è obbligatorio indicare nuovamente i dati identificativi degli immobili, se questi sono già stati riportati nelle dichiarazioni dei redditi presentate con riferimento a tali anni d'imposta.

Se i righi disponibili nel modello non sono sufficienti occorre compilare dei moduli aggiuntivi secondo le istruzioni fornite nel paragrafo

“Modelli aggiuntivi”, parte II, capitolo 7.

Oltre alla presente sezione deve essere compilata anche la colonna 10 della precedente sezione III-A.

Righi E51 e E52 - Dati catastali identificativi dell'immobile

SEZIONE III B - DATI CATASTALI IDENTIFICATIVI DEGLI IMMOBILI E ALTRI DATI PER FRUIRE DELLA DETRAZIONE									
	N. ord. immobile	Condominio	CODICE COMUNE	TUJ	SEZ. URB. COMUNE CATAST.	FOGLIO	PARTICELLA	SUBALTERNO	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
E51									
E52									

- **Colonna 1 (N. d'ordine immobile):** riportare il numero progressivo, che identifica l'immobile oggetto degli interventi di ristrutturazione, indicato nella colonna 10 della Sezione III A del quadro E. Nel caso in cui siano stati effettuati più interventi con riferimento allo stesso immobile e quindi siano stati

compilati più righe della Sezione III-A indicando lo stesso numero d'ordine nella colonna 10, nella presente sezione deve essere compilato un solo rigo.

- **Colonna 2 (Condominio):** la casella deve essere barrata nel caso di interventi effettuati su parti comuni condominiali. I singoli condomini, barrando questa casella, dichiarano che la spesa riportata nella sezione III-A del quadro E si riferisce ad interventi effettuati su parti comuni condominiali. In questo caso nella colonna 3 della sezione III-A va riportato il codice fiscale del condominio o del condomino che ha effettuato il bonifico se si tratta del così detto "condominio minimo" per cui non è stato richiesto il codice fiscale. Non devono essere compilate le successive colonne dei righe E51 e E52, relative ai dati catastali dell'immobile, in quanto tali dati saranno indicati dall'amministratore di condominio, ove nominato, nel quadro K (o AC se utilizza il mod. REDDITI 2018) della propria dichiarazione dei redditi.
- **Colonna 3 (Codice Comune):** indicare il codice catastale del comune dove è situata l'unità immobiliare. Il codice Comune può essere a seconda dei casi di quattro o cinque caratteri come indicato nel documento catastale.
- **Colonna 4 (Terreni/Urbano):** indicare: 'T' se l'immobile è censito nel catasto terreni; 'U' se l'immobile è censito nel catasto edilizio urbano.
- **Colonna 5 (Sezione Urbana/Comune Catastale):** riportare le lettere o i numeri indicati nel documento catastale, se presenti. Per gli immobili siti nelle zone in cui vige il sistema tavolare indicare il codice "Comune catastale".
- **Colonna 6 (Foglio):** riportare il numero di foglio indicato nel documento catastale.
- **Colonna 7 (Particella):** riportare il numero di particella, indicato nel documento catastale, che può essere composto da due parti, rispettivamente di cinque e quattro cifre, separato da una barra spaziatrice. Se la particella è composta da una sola serie di cifre, quest'ultimava riportata nella parte a sinistra della barra spaziatrice.
- **Colonna 8 (Subalterno):** riportare, se presente, il numero di subalterno indicato nel documento catastale.

□ **Rigo E53 - Altri dati (estremi di registrazione del contratto e dati della domanda di accatastamento):**

se i lavori sono effettuati dal conduttore (o comodatario), devono essere indicati, oltre ai dati catastali identificativi dell'immobile (righe E51 e E52) anche gli estremi di registrazione del contratto di locazione o di comodato (colonne da 3 a 6 del rigo E53 ovvero colonna 7 se in possesso del codice identificativo del contratto).

Se l'immobile non è ancora stato censito al momento di presentazione della dichiarazione devono essere riportati gli estremi della domanda di accatastamento (colonne da 8 a 10 del rigo E53).

E53	ALTRI DATI		CONDUTTORE (estremi registrazione contratto)				CODICE IDENTIFICATIVO DEL CONTRATTO	DOMANDA ACCATASTAMENTO		
	N. d'ordine immobile	Condominio	DATA	SERIE	NUMERO E SOTTONUMERO	CODICE UFFICIO AGENZIA ENTRATE		DATA	NUMERO	PROVINCIA UFFICIO AGENZIA ENTRATE
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

- **Colonna 1 (N. d'ordine immobile):** riportare il numero progressivo, che identifica l'immobile oggetto degli interventi di ristrutturazione, indicato nella colonna 10 della sezione III A del quadro E. Nel caso in cui siano stati effettuati più interventi con riferimento allo stesso immobile e quindi siano stati compilati più righe della sezione III A indicando lo stesso numero d'ordine nella colonna 10, nella presente sezione deve essere compilato un solo rigo.
- **Colonna 2 (Condominio):** seguire le istruzioni relative alla colonna 2 dei righe E51 e E52. Se è barrata questa casella non devono essere compilate le successive colonne del rigo E53.

APPROFONDIMENTO

Conduttore - Estremi di registrazione del contratto di locazione o comodato

Le colonne da 3 a 6 vanno compilate se il contratto di locazione è stato registrato presso l'Ufficio.

Se il contratto di locazione è stato registrato tramite Siria, Iris, Locazioni web o Contratti online oppure tramite il nuovo modello RLI, in alternativa può essere compilata la colonna 7 (Codice identificativo del contratto).

- **Colonna 3 (Data):** indicare la data di registrazione del contratto.
- **Colonna 4 (Serie):** indicare il codice relativo alla modalità di registrazione:
 - '1T' registrazione telematica tramite pubblico ufficiale;
 - '3' registrazione del contratto presso un ufficio dell'Agenzia delle Entrate;
 - '3P' registrazione telematica tramite Siria e Iris;
 - '3T' registrazione telematica tramite altre applicazioni (Locazioni Web, Contratti online e modello RLI);
 - '3A' e '3B' codici di serie in uso in passato presso gli uffici.
- **Colonna 5 (Numero e sottonumero):** indicare il numero e l'eventuale sottonumero di registrazione del contratto.
- **Colonna 6 (Codice Ufficio Agenzia Entrate):** indicare il codice identificativo dell'Ufficio dell'Agenzia delle Entrate presso il quale è stato registrato il contratto. I codici degli uffici dell'Agenzia delle Entrate sono reperibili sul sito www.agenziaentrate.gov.it nella apposita tabella presente nella sezione relativa ai contratti di locazione.
- **Colonna 7 (Codice identificativo del contratto),** indicare il codice identificativo del contratto composto da 16 o 17 caratteri e reperibile nella copia del modello di richiesta di registrazione del contratto restituito dall'ufficio o, per i contratti registrati per via telematica, nella ricevuta di registrazione. Se sono state compilate le colonne da 3 a 6 questa colonna non va compilata.

APPROFONDIMENTO

Domanda di accatastamento

Se l'immobile non è ancora stato censito al momento di presentazione della dichiarazione devono essere riportati gli estremi della domanda di accatastamento.

- **Colonna 8 (Data):** indicare la data di presentazione della domanda di accatastamento.
- **Colonna 9 (Numero):** indicare il numero della domanda di accatastamento.
- **Colonna 10 (Provincia Ufficio Agenzia Entrate):** indicare la sigla della Provincia in cui è situato l'ufficio dell'Agenzia delle Entrate presso il quale è stata presentata la domanda.

Sezione III C - Spese per l'arredo degli immobili e IVA per acquisto abitazione classe A o B

□ Rigo E57 - Spese per l'arredo degli immobili ristrutturati

SEZIONE III C - SPESE PER L'ARREDO DEGLI IMMOBILI E IVA PER ACQUISTO ABITAZIONE CLASSE A o B (DETRAZIONE DEL 50%)					
E57	SPESE ARREDO IMMOBILI RISTRUTTURATI	NUMERO RATA	SPESE ARREDO IMMOBILE	NUMERO RATA	SPESE ARREDO IMMOBILE
		1	2	3	4
			,00		,00

Ai contribuenti che fruiscono della detrazione del 50 per cento prevista per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio (sezione IIIA), è riconosciuta una **detrazione del 50 per cento** per l'acquisto di **mobili** e di **grandi elettrodomestici** di classe non inferiore alla A+, nonché A per i forni, per le apparecchiature per le quali sia prevista l'etichetta energetica, **finalizzati all'arredo dell'immobile oggetto di ristrutturazione**. Le spese per l'acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici sono computate, ai fini della fruizione della detrazione di imposta, indipendentemente dall'importo delle spese sostenute per i lavori di ristrutturazione.

La detrazione spetta solo se sono state sostenute spese per i seguenti interventi di recupero del patrimonio edilizio:

- manutenzione ordinaria effettuati sulle parti comuni di edificio residenziale;
- manutenzione straordinaria, restauro, risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia sulle parti comuni di edificio residenziale e su singole unità immobiliari residenziali;
- ricostruzione o ripristino dell'immobile danneggiato a seguito di eventi calamitosi;
- ristrutturazione di interi fabbricati, da parte di imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare e da cooperative edilizie, che provvedono La detrazione spetta su un ammontare massimo di **10.000 euro** per le spese di arredo sostenute nel periodo compreso tra il 6 giugno 2013 e il 31 dicembre 2016 se le spese per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio sono state sostenute nel periodo compreso tra il 26 giugno 2012 e il 31 dicembre 2016.

Per le spese di arredo sostenute nel 2017, invece, la detrazione su un ammontare massimo di **10.000 euro** è prevista solo se le spese per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio sono state sostenute nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2016 e il 31 dicembre 2017. Per gli interventi di ristrutturazione effettuati nel 2016 ovvero iniziati nel 2016 e proseguiti nel 2017, al limite di euro 10.000 concorrono anche le spese di arredo sostenute nel 2016 per le quali si è già fruito della detrazione.

La detrazione è ripartita in **10 rate** di pari importo. Il limite di spesa di 10.000 euro è riferito alla singola unità immobiliare, comprensiva delle pertinenze, o alla parte comune dell'edificio oggetto di ristrutturazione, a prescindere dal numero dei contribuenti che partecipano alla spesa.

□ **Rigo E58 (Spese per l'arredo degli immobili giovani coppie)**

E58	SPESA ARREDO IMMOBILI GIOVANI COPPIE	MENO DI 35 ANNI		SPESA SOSTENUTA NEL 2016		E59	IVA PER ACQUISTO ABITAZIONE CLASSE ENERGETICA A o B	NUMERO RATA		IMPORTO IVA PAGATA	
		1	2	1	2			1	2	1	2
					,00						,00

Alle giovani coppie è riconosciuta una detrazione del 50 per cento delle spese sostenute nel 2016 per l'acquisto di mobili nuovi destinati all'arredo dell'abitazione principale. **La detrazione non compete per l'acquisto di grandi elettrodomestici.**



ATTENZIONE! - La detrazione "per l'arredo degli immobili giovani coppie" non è cumulabile con il bonus "arredo immobili ristrutturati"

ESEMPIO DI COMPILAZIONE

Il Sig. Rossi, coniugato con la Sig.ra Esposito, fiscalmente a suo carico ha acquistato nel 2016, mediante bonifico da conto cointestato, l'arredamento per l'abitazione principale di cui:

- Cucina per un valore di 8500,00 euro;
- Camera da letto per un valore di 3000,00 euro;
- Mobili per il salotto per un valore di 4500,00 euro;
- Arredi per bagno per un valore di 1000,00 euro.

Il Sig. Rossi ha le condizioni anagrafiche per poter beneficiare della detrazione al 50%.

La detrazione sull'acquisto di mobili spetta sull'importo massimo agevolabile di € 16.000,00;

Occorre compilare il rigo E58

SEZIONE III C - SPESE PER L'ARREDO DEGLI IMMOBILI E IVA PER ACQUISTO ABITAZIONE CLASSE A o B (DETRAZIONE DEL 50%)															
E57	SPESE ARREDO IMMOBILI RISTRUTTURATI	NUMERO RATA		SPESE ARREDO IMMOBILE		NUMERO RATA		SPESE ARREDO IMMOBILE		E59	IVA PER ACQUISTO ABITAZIONE CLASSE ENERGETICA A o B	NUMERO RATA		IMPORTO IVA PAGATA	
		1	2	1	2	1	2	1	2			1	2		
					,00				,00						,00
					16000				,00						,00

La detrazione spettante per il 2018 per il bonus arredo giovani coppie, è pari a:

€ 16.000 : 10 = € 1600 (importo rata annuale);

€ 1600 x 50% = € 800 (importo terza rata - rigo 32, modello 730-3/2019).

CALCOLO DETRAZIONI E CREDITI D'IMPOSTA		1 DICHIARANTE	2 CONIUGE
21	Detrazione per coniuge a carico	,00	,00
22	Detrazione per figli a carico	,00	,00
23	Ulteriore detrazione per figli a carico	,00	,00
24	Detrazione per altri familiari a carico	,00	,00
25	Detrazione per redditi di lavoro dipendente	,00	,00
26	Detrazione per redditi di pensione	,00	,00
27	Detrazione per redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente e altri redditi	,00	,00
28	Detrazione oneri ed erogazioni liberali	,00	,00
29	Detrazione spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio e per misure antisismiche	,00	,00
30	Detrazione spese arredo immobili ristrutturati	,00	,00
31	Detrazione spese per interventi di risparmio energetico	,00	,00
32	Detrazione spese arredo immobili giovani coppie	800	,00
33	Detrazione IVA per acquisto abitazione classe energetica A o B	,00	,00
37	Detrazioni inquilini con contratto di locazione e affitto terreni agricoli ai giovani	,00	,00
38	Altre detrazioni d'imposta	,00	,00
41	Credito d'imposta per il riacquisto della prima casa	,00	,00
42	Credito d'imposta per l'incremento dell'occupazione	,00	,00
43	Credito d'imposta reintegro anticipazioni fondi pensione	,00	,00
44	Credito d'imposta per mediazioni	,00	,00
45	Credito d'imposta per negoziazione e arbitrato	,00	,00
48	TOTALE DETRAZIONI E CREDITI D'IMPOSTA	,00	,00

(rigo E57) e pertanto non è consentito fruire di entrambe le agevolazioni per l'arredo della medesima unità abitativa.



ATTENZIONE! - La detrazione spetta su un ammontare massimo di 16.000 euro ed è ripartita in dieci rate annuali di pari importo. Il limite di 16.000 euro è riferito alla coppia pertanto se le spese sostenute superano il predetto importo la detrazione deve essere calcolata sull'ammontare massimo di 16.000 euro e ripartita fra i coniugi o i conviventi in base all'effettivo sostenimento della spesa da parte di ciascuno.

Il pagamento delle spese doveva essere effettuato mediante bonifico bancario o postale, senza la necessità di utilizzare l'apposito bonifico previsto per le spese di ristrutturazione edilizia, o carta di credito o di debito. In tal caso la data di pagamento è individuata nel giorno di utilizzo della carta di credito o di debito da parte del titolare, evidenziato nella ricevuta telematica di avvenuta transazione. Se il pagamento era stato effettuato con bonifico bancario o postale non era necessario utilizzare l'apposito bonifico previsto per le spese di ristrutturazione edilizia (bonifico soggetto a ritenuta). Non è consentito, invece, effettuare il pagamento mediante assegni bancari, contanti o altri mezzi di pagamento.



NOTA BENE - È necessario conservare la documentazione attestante l'effettivo pagamento (ricevute dei bonifici, ricevute di avvenuta transazione per i pagamenti mediante carte di credito o di debito, documentazione di addebito sul conto corrente) e le fatture di acquisto dei beni con la specificazione della natura, qualità e quantità dei beni e servizi acquisiti o gli scontrini parlanti.

Per ulteriori informazioni si rinvia alla Circolare n.7/E del 31 marzo 2017.

- **Colonna 1 (Meno di 35 anni):** barrare la casella se il requisito anagrafico è posseduto dal coniuge o dal convivente more uxorio nel 2016.
- **Colonna 2 (Spesa arredo immobile):** indicare la spesa sostenuta entro il limite di 16.000 euro.
- Rigo E59 (Iva per acquisto abitazione classe energetica A o B)**

E59	IVA PER ACQUISTO ABITAZIONE CLASSE ENERGETICA A o B	NUMERO RATA		IMPORTO IVA PAGATA
		1	2	
				.00

Ai soggetti che hanno acquistato dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2017 unità immobiliari a destinazione residenziale, di classe energetica A o B, è riconosciuta una detrazione del 50 per cento dell'IVA pagata. La detrazione è ripartita in dieci quote annuali.



OSSERVA - Il beneficio spetta anche per l'acquisto della pertinenza purché tale acquisto avvenga contestualmente all'acquisto dell'unità abitativa e l'atto di acquisto dia evidenza del vincolo pertinenziale (cfr. Circolare n. 20/E del 18 maggio 2016).



NOTA BENE - All'importo dell'IVA per la quale il contribuente abbia fruito della nuova detrazione, non può essere applicata l'agevolazione prevista per le spese sostenute per l'acquisto o assegnazione di immobili facenti parte di edifici ristrutturati o quella prevista per l'acquisto di box o posti auto pertinenziali. Ciò perché non è possibile far valere due agevolazioni sulla medesima spesa.

Per ulteriori informazioni si rinvia alla circolare n. 20/E del 18 maggio 2016, paragrafo 10 e alla circolare n. 12/E dell'8 aprile 2016, paragrafo 7.1, e alla circolare n.7/E del 31 marzo 2017.

- **Colonna 1 (Numero rata):** indicare il numero di rata che per l'anno 2017 sarà pari a 1.
- **Colonna 2 (Importo IVA pagata):** indicare l'importo dell'IVA pagata all'impresa da cui è stato acquistato l'immobile.

Sezione IV – Spese per interventi finalizzati al risparmio energetico

SEZIONE IV - Spese per interventi finalizzati al risparmio energetico

In questa sezione vanno indicate le spese sostenute dal 2008 al 2018 per interventi finalizzati al risparmio energetico degli edifici esistenti, di qualsiasi categoria catastale, anche rurale.

INTERVENTI PER I QUALI SPETTA LA DETRAZIONE DEL 65 PER CENTO (55 PER CENTO PER GLI INTERVENTI FINO AL 5 GIUGNO 2013)

CODICE	TIPOLOGIA INTERVENTO	LIMITE DI DETRAZIONE	LIMITE DI SPESA	PERIODO
1	Intervento di riqualificazione energetica su edificio esistente (no climatizzatori invernali con caldaie a biomasse)	100.000	153.846,15 (181.818,18 euro per le spese sostenute fino al 5 giugno 2013)	Dal 2008 al 31 dicembre 2018
2	Intervento su involucro di edificio esistente (dal 1° gennaio 2018 tranne acquisto e posa in opera di finestre comprensive di infissi)	60.000 (alla formazione concorrono anche le spese indicate con il codice 12 e riferite allo stesso immobile)	92.307,69 (109.090,90 euro per le spese sostenute fino al 5 giugno 2013)	Dal 2008 al 31 dicembre 2018
3	Intervento di installazione di pannelli solari - collettori solari	60.000	92.307,69 (109.090,90 euro per le spese sostenute fino al 5 giugno 2013)	Dal 2008 al 31 dicembre 2018
4	Sostituzione di impianti di climatizzazione invernale	30.000 (alla formazione concorrono anche le spese indicate con il codice 13 e riferite allo stesso immobile)	46.153,84 (54.545,45 euro per le spese sostenute fino al 5 giugno 2013)	Dal 2008 al 31 dicembre 2018
5	Acquisto e posa in opera di schermature solari di cui all'allegato M del d. lgs. 311/2006	60.000	92.307,69	Dal 2015 al 31 dicembre 2017
6	Acquisto e posa in opera di impianti di climatizzazione invernale a biomasse	30.000	46.153,84	Dal 2015 al 31 dicembre 2017
7	Acquisto, installazione e messa in opera di dispositivi multimediali per controllo da remoto			Dal 2016 al 31 dicembre 2018
14	Acquisto e posa in opera di micro-cogeneratori	100.000	153.846,15	Dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2018

INTERVENTI PER I QUALI SPETTA LA DETRAZIONE DEL 70 E DEL 75 PER CENTO

CODICE	TIPOLOGIA INTERVENTO	LIMITE DI SPESA	PERIODO
8	Interventi sull'involucro di parti comuni degli edifici condominiali esistenti	Quota parte di (40.000 euro per il numero di unità immobiliari che compongono l'edificio)	Dal 2017 al 31 dicembre 2018
9	Interventi di riqualificazione energetica di parti comuni degli edifici condominiali esistenti	Quota parte di (40.000 euro per il numero di unità immobiliari che compongono l'edificio)	Dal 2017 al 31 dicembre 2018

INTERVENTI EFFETTUATI SULLE PARTI COMUNI DEGLI EDIFICI PER I QUALI SPETTA LA DETRAZIONE DELL'80 E DELL'85 PER CENTO

CODICE	TIPOLOGIA INTERVENTO	LIMITE DI SPESA	PERIODO
10	Interventi su parti comuni di edifici condominiali volti alla riqualificazione energetica e riduzione di una classe del rischio sismico	Quota parte di (136.000 euro per il numero di unità immobiliari che compongono l'edificio)	Dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2018
11	Interventi su parti comuni di edifici condominiali volti alla riqualificazione energetica e riduzione di due classi del rischio sismico	Quota parte di (136.000 euro per il numero di unità immobiliari che compongono l'edificio)	Dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2018

INTERVENTI PER I QUALI SPETTA LA DETRAZIONE DEL 50 PER CENTO

CODICE	TIPOLOGIA INTERVENTO	LIMITE DI DETRAZIONE	LIMITE DI SPESA	PERIODO
12	Acquisto e posa in opera di finestre comprensive di infissi	60.000 (alla formazione concorrono anche le spese indicate con il codice 2 e riferite allo stesso immobile)	120.000	Dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2018
13	Sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con caldaie a condensazione almeno pari alla classe A	30.000 (alla formazione concorrono anche le spese indicate con il codice 4 e riferite allo stesso immobile)	60.000	Dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2018
5	Acquisto e posa in opera di schermature solari di cui all'allegato M del d.lgs. 311/2006	60.000	120.000	Dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2018
6	Acquisto e posa in opera di impianti di climatizzazione invernale a biomasse	30.000	60.000	Dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2018



NOTA BENE - Per le spese sostenute dal **2011 al 2018** la detrazione è ripartita in dieci rate annuali di pari importo (entro il limite massimo previsto per ciascuna tipologia di intervento effettuato) da chi presta l'assistenza fiscale.

Per le spese sostenute nel 2008 le rate annuali continuano a essere quelle scelte (da nove a dieci), salvo il caso di rideterminazione del numero delle rate.

La prova dell'esistenza dell'edificio è fornita dall'iscrizione in catasto oppure dalla richiesta di accatastamento, oltre che dal pagamento dell'Ici o dell'Imu, se dovuta.

Sono esclusi gli interventi effettuati durante la fase di costruzione dell'immobile.

Possono fruire della detrazione:

- sia coloro che possiedono o detengono sulla base di un titolo idoneo (ad esempio proprietà, altro diritto reale, concessione demaniale, locazione o comodato) l'immobile sul quale sono stati effettuati gli interventi per conseguire il risparmio energetico,
- sia i condomini nel caso di interventi effettuati sulle parti comuni condominiali.



OSSERVA- Ha diritto alla detrazione anche il familiare convivente del possessore o detentore dell'immobile oggetto dell'intervento, purché abbia sostenuto le spese e le fatture e i bonifici siano intestati a lui.

In caso di vendita o di donazione dell'unità immobiliare sulla quale sono stati realizzati gli interventi prima che sia trascorso il periodo di godimento della detrazione, le quote di detrazione non utilizzate sono trasferite, salvo diverso accordo delle parti, all'acquirente persona fisica o al donatario.

Nel caso di morte del titolare, il diritto alla detrazione si trasmette esclusivamente all'erede che conserva la detenzione materiale e diretta dell'immobile.

In questi casi:
- l'acquirente o gli eredi possono rideterminare il numero di quote in cui ripartire la detrazione residua a condizione che le spese siano state sostenute nell'anno 2008.
- L'inquilino o il comodatario che hanno sostenuto le spese conservano il diritto alla detrazione anche se la locazione o il comodato cessano.
- Conserva il diritto alla detrazione anche il familiare convivente del proprietario dell'immobile anche se viene ceduta l'unità immobiliare sulla quale sono stati eseguiti gli interventi.

In caso di costituzione del diritto di usufrutto, sia a titolo oneroso che gratuito, le quote di detrazione non fruite non si trasferiscono all'usufruttario ma rimangono al nudo proprietario.

In caso di vendita dell'immobile sul quale sono stati eseguiti i lavori e contestuale costituzione del diritto di usufrutto le quote di detrazione non fruite dal venditore si trasferiscono al nudo proprietario in quanto a quest'ultimo si trasferisce la titolarità dell'immobile.



RICORDA - Si ricorda che la detrazione per gli interventi di risparmio energetico non è cumulabile con altre agevolazioni fiscali previste per gli stessi interventi, come ad esempio la detrazione per il recupero del patrimonio edilizio.

La detrazione fiscale per gli interventi di risparmio energetico, se compatibile con specifici incentivi disposti a livello comunitario o a livello locale da regioni, province e comuni, può essere richiesta per la parte di spesa eccedente gli incentivi concessi dagli enti territoriali. Sono comprese tra le spese detraibili quelle relative alle prestazioni professionali (rese sia per la realizzazione degli interventi sia per la

certificazione indispensabile per fruire della detrazione) e alle opere edilizie funzionali all'intervento destinato al risparmio energetico. Il pagamento delle spese deve essere effettuato tramite bonifico bancario o postale da cui risultino la causale del versamento, il codice fiscale del contribuente e il numero di partita IVA o il codice fiscale del beneficiario del bonifico. Il limite massimo di detrazione spettante va riferito all'unità immobiliare e, pertanto, va suddiviso tra i detentori o possessori dell'immobile che partecipano alla spesa, in base all'importo effettivamente sostenuto. Anche per gli interventi su parti condominiali l'ammontare massimo di detrazione deve essere riferito a ogni unità immobiliare che compone l'edificio, a eccezione del caso in cui l'intervento si riferisca all'intero edificio e non a parti di esso.

Documenti necessari per ottenere la detrazione

Per fruire della detrazione è necessario acquisire i seguenti documenti:

- la fattura dell'impresa che esegue i lavori;
- l'asseverazione di un tecnico abilitato che attesti la rispondenza degli interventi effettuati ai requisiti tecnici richiesti.
- In caso di più interventi sullo stesso edificio l'asseverazione può fornire i dati e le informazioni richieste in modo unitario.
- Inoltre, nel caso di sostituzione di finestre comprensive di infissi o di sostituzione di caldaie a condensazione con potenza non superiore a 100 kW, l'asseverazione può essere sostituita da una certificazione dei produttori.

L'asseverazione può essere:

- sostituita da quella resa dal direttore dei lavori sulla conformità al progetto delle opere realizzate (D.M. 6 agosto 2009);
- esplicitata nella relazione attestante la rispondenza alle prescrizioni per il contenimento del consumo di energia degli edifici e relativi impianti termici da depositare presso le amministrazioni competenti insieme alla denuncia dei lavori, da parte del proprietario dell'immobile o di chi ne ha titolo.

Inoltre, nelle ipotesi di autocostruzione dei pannelli solari, è sufficiente l'attestato di partecipazione ad un apposito corso di formazione;

- l'attestato di certificazione (o qualificazione) energetica che contiene i dati relativi all'efficienza energetica dell'edificio ed è prodotta successivamente all'esecuzione degli interventi, in base alle procedure indicate dai Comuni o dalle Regioni. In assenza di tali procedure, dopo l'esecuzione dei lavori, può essere prodotto l'attestato di "qualificazione energetica", in luogo di quello di "certificazione energetica" predisposto secondo lo schema riportato in allegato al decreto interministeriale del 19 febbraio 2007 come modificato dal decreto interministeriale del 7 aprile 2008 e dal decreto interministeriale del 6 agosto 2009. Per le spese effettuate dal 1° gennaio 2008, per la sostituzione di finestre in singole unità immobiliari e per l'installazione di pannelli solari non occorre più presentare l'attestato di certificazione energetica (o di qualificazione) energetica. Tale certificazione non è più richiesta per gli interventi, realizzati a partire dal 15 agosto 2009, riguardanti la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale.
- la scheda informativa relativa agli interventi realizzati, redatta secondo lo schema riportato nell'allegato E del decreto attuativo o allegato F, se l'intervento riguarda la sostituzione di finestre comprensive di infissi in singole unità immobiliari o l'installazione di pannelli solari. La scheda descrittiva dell'intervento di cui all'allegato F può essere compilata anche dall'utente finale. La scheda deve contenere: i dati identificativi del soggetto che ha sostenuto le spese, dell'edificio su cui i lavori sono stati eseguiti, la tipologia di intervento eseguito ed il risparmio di energia che ne è conseguito, nonché il relativo costo, specificando quello delle spese professionali, e l'importo utilizzato per il calcolo della detrazione.

L'asseverazione, l'attestato di certificazione/qualificazione energetica e la scheda informativa devono essere rilasciati da tecnici abilitati alla progettazione di edifici ed impianti nell'ambito delle competenze ad essi attribuite dalla legislazione vigente, iscritti ai rispettivi ordini e collegi professionali: ingegneri, architetti, geometri, periti industriali, dottori agronomi, dottori forestali e i periti agrari. Tutti i documenti sopraindicati possono essere redatti anche da un unico tecnico abilitato.

Documenti da trasmettere	
-	Entro 90 giorni dalla fine dei lavori, devono essere trasmessi all'ENEA telematicamente (attraverso il sito internet www.acs.enea.it , ottenendo ricevuta informatica) i dati contenuti nell'attestato di certificazione energetica o di qualificazione energetica, nonché la scheda informativa relativa agli interventi realizzati. La data di fine lavori, dalla quale decorre il termine per l'invio della documentazione all'Enea, coincide con il giorno del cosiddetto "collaudo" (e non di effettuazione dei pagamenti). Se, in considerazione del tipo di intervento, non è richiesto il collaudo, il contribuente può provare la data di fine lavori con altra documentazione emessa da chi ha eseguito i lavori (o dal tecnico che compila la scheda informativa). Non è ritenuta valida, a tal fine, una dichiarazione del contribuente resa in sede di autocertificazione. Se la complessità dei lavori eseguiti non trova adeguata descrizione negli schemi resi disponibili dall'ENEA, la documentazione può essere inviata, in copia, entro 90 giorni a mezzo raccomandata con ricevuta semplice, ad ENEA, Dipartimento ambiente, cambiamenti globali e sviluppo sostenibile, via Anguillarese 301, 00123, Santa Maria di Galeria (Roma), specificando come riferimento: "Detrazioni fiscali - riqualificazione energetica".
Documenti da conservare	
-	Per fruire dell'agevolazione fiscale è necessario conservare ed esibire, su richiesta, all'amministrazione finanziaria l'asseverazione, la ricevuta dell'invio della documentazione all'ENEA, le fatture o le ricevute fiscali relative alle spese effettuate e le ricevute del bonifico che attesta il pagamento. Se gli interventi riguardano parti comuni di edifici deve essere acquisita e conservata copia della delibera assembleare e della tabella millesimale di ripartizione delle spese. Se le spese sono state sostenute dal detentore (locatario o comodatario) deve essere acquisita e conservata la dichiarazione di consenso all'esecuzione dei lavori resa dal possessore (proprietario o titolare di altro diritto reale).

□ Righi da E61 a E62

SEZIONE III A - SPESE PER INTERVENTI DI RECUPERO DEL PATRIMONIO EDILIZIO, PER MISURE ANTISISMICHE E BONUS VERDE										
ANNO	TIPOLOGIA		CODICE FISCALE			Interventi particolari	Acquisto, eredità o donazione	Numero rata	IMPORTO SPESA	N. d'ordine immobile
1	2	3	4	5	6	4	5	8	9	10
E41									,00	
E42									,00	
E43									,00	
SEZIONE III B - DATI CATASTALI IDENTIFICATIVI DEGLI IMMOBILI E ALTRI DATI PER FRUIRE DELLA DETRAZIONE										
N. ord. immobile	Condominio	CODICE COMUNE			TAU	SEZ. URB./COMUNE CATAST.	FOGLIO	PARTICELLA		SUBALTERNO
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
E51										
E52										
ALTRI DATI		CONDUTTORE (estremi registrazione contratto)				CODICE IDENTIFICATIVO DEL CONTRATTO		DOMANDA ACCATAMENTO		
N. d'ordine immobile	Condominio	DATA	SERIE	NUMERO E SOTTONUMERO	CODICE UFFICIO AGENZIA ENTRATE	DEL CONTRATTO		DATA	NUMERO	PROVINCIA UFFICIO AGENZIA ENTRATE
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
E53										
SEZIONE III C - SPESE PER L'ARREDO DEGLI IMMOBILI E IVA PER ACQUISTO ABITAZIONE CLASSE A o B (DETRAZIONE DEL 50%)										
SPESE ARREDO IMMOBILI RISTRUTTURATI		NUMERO RATA	SPESA ARREDO IMMOBILE		NUMERO RATA	SPESA ARREDO IMMOBILE				
E57										
SPESE ARREDO IMMOBILI GIOVANI COPPIE		MENO DI 36 ANNI	SPESA SOSTENUTA NEL 2016		IVA PER ACQUISTO ABITAZIONE CLASSE ENERGETICA A o B		NUMERO RATA	IMPORTO IVA PAGATA		
E58					E59					
SEZIONE IV - SPESE PER INTERVENTI DI RISPARMIO ENERGETICO										
TPO INTERVENTO	ANNO	PERIODO 2013	CASI PARTICOLARI		PERIODO 2008	NUMERO RATA	IMPORTO SPESA			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
E61										
E62										
SEZIONE V - DETRAZIONE PER GLI INQUILINI CON CONTRATTO DI LOCAZIONE										
INQUILINI DI ALLOGGI ADIBITI AD ABITAZIONE PRINCIPALE		TIPOLOGIA	GIORNI	PERCENTUALE	LAVORATORI DIPENDENTI CHE TRASFERISCONO LA RESIDENZA PER MOTIVI DI LAVORO		GIORNI	PERCENTUALE		
E71					E72					
SEZIONE VI - ALTRE DETRAZIONI D'IMPOSTA										
DETRAZIONE PER SPESE DI MANTENIMENTO DEI CANI GUIDA		(Banane in cassette)		DETRAZIONE AFFRITTO TERRENI AGRICOLI AI GIOVANI		ALTRE DETRAZIONI		CODICE		
E81				E82		E83				

Per indicare più di due codici, occorre compilare un ulteriore modulo.

L'elenco dei codici è riportato nella tabella "Spese per le quali spetta la detrazione per risparmio energetico", presente all'inizio delle istruzioni relative alla Sezione VI del quadro E.

➤ **Colonna 1 (Tipo intervento):** indicare il codice che individua il tipo di intervento effettuato:

- **'1'** Interventi di riqualificazione energetica di edifici esistenti. Sono gli interventi diretti alla riduzione del fabbisogno di energia primaria necessaria per soddisfare i bisogni connessi a un uso standard dell'edificio, che permettono di conseguire un indice di prestazione energetica per la climatizzazione invernale non superiore ai valori definiti dal decreto del Ministro dello Sviluppo economico dell'11 marzo 2008 - Allegato A. Rientrano in questo tipo di intervento la sostituzione o l'installazione di climatizzatori invernali anche con generatori di calore non a condensazione, con pompe di calore, con scambiatori per teleriscaldamento, con caldaie a biomasse, gli impianti di cogenerazione, rigenerazione, gli impianti geotermici e gli interventi di coibentazione che non hanno le caratteristiche richieste per la loro inclusione negli interventi descritti ai punti successivi;
- **'2'** Interventi sull'involucro degli edifici esistenti. Sono gli interventi su edifici esistenti o parti di essi relativi a strutture opache verticali (pareti), orizzontali (coperture e pavimenti), fornitura e posa in opera di materiale coibente, materiale ordinario, nuove finestre comprensive di infissi, miglioramento termico di componenti vetrati esistenti, demolizione e ricostruzione dell'elemento costruttivo a condizione che siano rispettati i requisiti richiesti di trasmittanza termica U, espressa in W/m²K, definiti nell'allegato B del decreto del Ministro dello sviluppo economico 11 marzo 2008 e successivamente modificati dal decreto 6 gennaio 2010. Dall'anno d'imposta 2018 gli interventi relativi all'acquisto e posa in opera di finestre comprensive di infissi vanno indicati con il codice 12;
- **'3'** Installazione di pannelli solari. Sono gli interventi per l'installazione di pannelli solari, anche realizzati in autocostruzione, bollitori, accessori e componenti elettrici ed elettronici utilizzati per la produzione di acqua calda ad uso domestico;
- **'4'** Sostituzione di impianti di climatizzazione invernale. Sono gli interventi di sostituzione, integrale o parziale, di impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti dotati di caldaie a condensazione e contestuale messa a punto del sistema di distribuzione. Dal 1° gennaio 2008 vi rientrano anche i lavori di sostituzione, integrale o parziale, di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di pompa di calore ad alta efficienza o con impianti geotermici a bassa entalpia. Dal 1° gennaio 2012 sono compresi anche gli interventi di sostituzione di scaldacqua tradizionali con scaldacqua a pompa di calore dedicati alla produzione di acqua calda sanitaria. Dall'anno d'imposta 2018 vi rientrano anche gli interventi finalizzati alla sostituzione con impianti dotati di apparecchi ibridi e le spese sostenute per l'acquisto e posa in opera di generatori d'aria calda a condensazione. Dall'anno d'imposta 2018 non è più possibile fruire dell'agevolazione per la sostituzione con caldaie a condensazione di classe inferiore alla A. Gli interventi relativi alla sostituzione con caldaie a condensazioni almeno pari alla classe A vanno indicati con il codice 13. Gli interventi di sostituzione con caldaie a condensazione almeno pari alla classe A e contestuale installazione di sistemi di termoregolazione evoluti possono continuare a essere indicati con il codice 4;
- **'5'** Acquisto e posa in opera di schermature solari. Sono gli interventi effettuati fino al 31 dicembre 2017 per l'acquisto e la posa in opera delle schermature solari a protezione di una superficie vetrata, applicate in modo solidale con l'involucro edilizio e non liberamente montabili e smontabili dall'utente. Possono essere applicate, rispetto alla superficie vetrata, all'interno,

all'esterno o integrate purché siano mobili e "tecniche". Non fruiscono dell'agevolazione le schermature solari autonome (aggettanti) applicate a superfici vetrate esposte a nord (art. 14, comma 2, lett. b), del decreto-legge n. 63 del 2013, come modificato dall'art. 1, comma 74, della legge n. 208 del 2015). Agli interventi effettuati dal 1° gennaio 2018 si applica la percentuale del 50 per cento;

- **'6'** Acquisto e posa in opera di impianti di climatizzazione invernale a biomasse. Sono gli interventi effettuati fino al 31 dicembre 2017 per l'acquisto e la posa in opera di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili (art. 14, comma 2-bis, del decreto-legge n. 63 del 2013, come modificato dall'art. 1, comma 74, della legge n. 208 del 2015). Agli interventi effettuati dal 1° gennaio 2018 si applica la percentuale del 50 per cento;
- **'7'** Acquisto, installazione e messa in opera di dispositivi multimediali per controllo da remoto. Sono gli interventi per l'acquisto, installazione e messa in opera di dispositivi multimediali per il controllo da remoto degli impianti di riscaldamento e/o produzione di acqua calda e/o climatizzazione delle unità abitative, che garantiscono un funzionamento efficiente degli impianti, nonché dotati di specifiche caratteristiche. Tali dispositivi devono, in particolare:
 - o mostrare attraverso canali multimediali i consumi energetici, mediante la fornitura periodica dei dati;
 - o mostrare le condizioni di funzionamento correnti e la temperatura di regolazione degli impianti;
 - o consentire l'accensione, lo spegnimento e la programmazione settimanale degli impianti da remoto.

La detrazione spetta con riferimento alle spese sostenute a partire dal 1° gennaio 2016.

- **'8'** Interventi sull'involucro di parti comuni degli edifici condominiali esistenti. Sono interventi di riqualificazione energetica di parti comuni degli edifici condominiali che interessino l'involucro dell'edificio con un'incidenza superiore al 25 per cento della superficie disperdente lorda dell'edificio medesimo;
- **'9'** Interventi di riqualificazione energetica di parti comuni degli edifici condominiali esistenti. Sono interventi di riqualificazione energetica di parti comuni degli edifici condominiali finalizzati a migliorare la prestazione energetica invernale ed estiva e che conseguano almeno la qualità media di cui al decreto del Ministero dello Sviluppo economico del 26 giugno 2015;
- **'10'** Interventi sulle parti comuni di edifici di riqualificazione energetica e misure antisismiche con passaggio ad una classe di rischio inferiore. Sono interventi su parti comuni di edifici condominiali ricadenti nelle zone sismiche 1, 2 e 3 finalizzati congiuntamente alla riduzione del rischio sismico e alla riqualificazione energetica che determinano il passaggio ad una classe di rischio inferiore (la fruizione di tale detrazione è alternativa a quella prevista per gli interventi sull'involucro di parti comuni degli edifici condominiali esistenti di cui al precedente codice 8 e alla detrazione prevista per gli interventi di riduzione del rischio sismico di cui al codice 8 da indicare nei righi da E41 a E43);
- **'11'** Interventi sulle parti comuni di edifici di riqualificazione energetica e misure antisismiche con passaggio a due classi di rischio inferiore. Sono interventi su parti comuni di edifici condominiali ricadenti nelle zone sismiche 1, 2 e 3 finalizzati congiuntamente alla riduzione del rischio sismico e alla riqualificazione energetica che determinano il passaggio a due classi di rischio inferiore (la fruizione di tale detrazione è alternativa a quella prevista per gli interventi di riqualificazione energetica di parti comuni degli edifici condominiali esistenti di cui al precedente codice 9 e alla

detrazione prevista per gli interventi di riduzione del rischio sismico di cui al codice 9 da indicare nei righi da E41 a E43);

- '12' Acquisto e posa in opera di finestre comprensive di infissi;
- '13' Acquisto e posa in opera di caldaie a condensazione. Sono interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione, con efficienza almeno pari alla classe A;
- '14' Acquisto e posa in opera di micro-cogeneratori. Sono gli interventi di acquisto e posa in opera di micro-cogeneratori in sostituzione di impianti esistenti. Per poter beneficiare della detrazione gli interventi devono condurre a un risparmio di energia primaria (PES) pari almeno al 20 per cento.

SEZIONE IV - SPESE PER INTERVENTI DI RISPARMIO ENERGETICO								
	TIPO INTERVENTO	ANNO	PERIODO 2013	CASI PARTICOLARI	PERIODO 2008 Rideterminazione rate	NUMERO RATA	IMPORTO SPESA	
E61	1	2	3	4	5	7	8	
								.00
E62								.00

- **Colonna 2 (Anno):** indicare l'anno in cui sono state sostenute le spese;
- **Colonna 3 (Periodo 2013):** compilare questa colonna solo se le spese sono state sostenute nel 2013. Indicare uno dei seguenti codici:
 - '1' spese sostenute dal 1° gennaio al 5 giugno 2013 (detrazione del 55%);
 - '2' spese sostenute dal 6 giugno al 31 dicembre 2013 (detrazione del 65%);
- **Colonna 4 (Casi particolari)** indicare il codice:
 - '1' nel caso di spese sostenute per lavori iniziati tra il 2009 e il 2017 e ancora in corso nel 2018;
 - '2' nel caso in cui le spese sostenute in anni precedenti al 2018 riguardino un immobile ereditato, acquistato o ricevuto in donazione nel 2018;
 - '3' nel caso in cui siano presenti entrambe le ipotesi descritte dai codici '1' e '2' (lavori che proseguono in più anni ed immobile ereditato, acquistato o ricevuto in donazione);
- **Colonna 5 (Periodo 2008 - Rideterminazione rate):** i contribuenti che dal 2009 al 2017 hanno acquistato, ricevuto in donazione o ereditato un immobile, oggetto di lavori nel corso del 2008, se hanno rideterminato il numero delle rate scelte da chi ha sostenuto la spesa, indicano in questa colonna il numero delle rate in cui è stata inizialmente ripartita la detrazione.
- **Colonna 7 (Numero rata):** indicare il numero della rata che il contribuente utilizza nell'anno 2018. Ad esempio, indicare 3 per le spese sostenute nel 2016, 2 per le spese del 2017 e 1 per le spese del 2018;
- **Colonna 8 (Importo spesa):** indicare l'ammontare della spesa sostenuta che, ad eccezione delle spese indicate con il codice "7", dovranno essere indicate entro determinati limiti per il cui importo si

rinvia alle tabelle presenti all'inizio della sezione. Se sullo stesso immobile sono stati realizzati interventi:

- sull'involucro degli edifici esistenti (codice "2") e di installazione degli infissi (codice 12) l'ammontare della spesa indicato dovrà essere tale che il totale della detrazione spettante non superi i 60.000 euro;
- per la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale (codice "4") e per la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con caldaie a condensazione almeno pari alla classe A (codice 13) l'ammontare della spesa indicato dovrà essere tale che il totale della detrazione spettante non superi i 30.000 euro.

ESEMPIO DI COMPILAZIONE

Il Sig. Rossi ha sostenuto spese per sistemazione a verde del giardino della propria abitazione per una somma pari ad euro 3.000,00.

Dal 2018, è stata introdotta una nuova detrazione del 36 per cento delle spese sostenute, nel limite massimo di € 5.000,00, a titolo di:

- **interventi di sistemazione a verde di aree scoperte private di edifici esistenti, unità immobiliari, pertinenze o recinzioni, impianti di irrigazione e realizzazione di pozzi; realizzazione di coperture a verde e di giardini pensili.**

Occorre indicare la detrazione spettante, nel limite consentito, nella Sezione III - "Spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio, per misure antisismiche e bonus verde"

Colonna 1: 2018;

Colonna 2: "12" (identifica le spese sostenute nel 2018 per "bonus verde" su aree private);

Colonna 8: 1

Colonna 9: 3.000,00 (intera spesa sostenuta perché al di sotto del limite);

SEZIONE III A - SPESE PER INTERVENTI DI RECUPERO DEL PATRIMONIO EDILIZIO, PER MISURE ANTISISMICHE E BONUS VERDE									
	ANNO	TIPOLOGIA	CODICE FISCALE	Interventi particolari	Acquisto, eredità o donazione	Numero rata	IMPORTO SPESA	N. d'ordine immobile	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
E41	2018	12				1	3000,00		1
E42							,00		
E43							,00		

La detrazione spettante è pari a: € 3.000,00 : 10 = € 300,00

€ 300,00 x 36% = € 108,00 da indicare al rigo 29, mod. 730-3

CALCOLO DETRAZIONI E CREDITI D'IMPOSTA		1 DICHIARANTE	2 CONIUGE
21	Detrazione per coniuge a carico	,00	,00
22	Detrazione per figli a carico	,00	,00
23	Ulteriore detrazione per figli a carico	,00	,00
24	Detrazione per altri familiari a carico	,00	,00
25	Detrazione per redditi di lavoro dipendente	,00	,00
26	Detrazione per redditi di pensione	,00	,00
27	Detrazione per redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente e altri redditi	,00	,00
28	Detrazione oneri ed erogazioni liberali	,00	,00
29	Detrazione spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio e per misure antisismiche	108,00	,00
30	Detrazione spese arredo immobili ristrutturati	,00	,00
31	Detrazione spese per interventi di risparmio energetico	,00	,00

Sezione V - Detrazioni per gli inquilini con contratto di locazione

Sono previste delle detrazioni per gli inquilini che stipulano contratti di locazione di immobili adibiti ad abitazione principale. Queste detrazioni vengono riconosciute e graduate in relazione all'ammontare del reddito complessivo (aumentato del reddito dei fabbricati locati assoggettati alla cedolare secca). La detrazione sarà calcolata da chi presta l'assistenza fiscale sulla base degli importi riportati in Appendice nella tabella 2 "Detrazioni per canoni di locazione". Se la detrazione risulta superiore all'imposta lorda, diminuita delle detrazioni per carichi di famiglia e delle altre detrazioni relative a particolari tipologie di reddito, chi presta l'assistenza fiscale riconoscerà un credito pari alla quota della detrazione che non ha trovato capienza nell'imposta. Le detrazioni non sono cumulabili, ma il contribuente ha la facoltà di scegliere quella a lui più favorevole. Se, invece, nel corso dell'anno il contribuente si trova in situazioni diverse, può beneficiare di più detrazioni. Per indicare nel rigo E71 più tipologie di detrazioni contraddistinte da codici diversi, va compilato un quadro aggiuntivo per ogni codice ricordando di numerare progressivamente la casella "Mod. N." posta in alto a destra del Modello. In tale caso la somma dei giorni indicati nelle colonne 2 del rigo E71 e nella colonna 1 del rigo E72 non può essere superiore a 365.

□ Rigo E71 - Inquilini di alloggi adibiti ad abitazione principale

SEZIONE V - DETRAZIONE PER GLI INQUILINI CON CONTRATTO DI LOCAZIONE								
E71	INQUILINI DI ALLOGGI ADIBITI AD ABITAZIONE PRINCIPALE	TIPOLOGIA	GIORNI	PERCENTUALE	E72	LAVORATORI DIPENDENTI CHE TRASFERISCONO LA RESIDENZA PER MOTIVI DI LAVORO	GIORNI	PERCENTUALE
		1	2	3			1	2

➤ Colonna 1 (Tipologia): indicare il codice relativo alla detrazione.

- '1' Detrazione per gli inquilini di alloggi adibiti ad abitazione principale. Questo codice deve essere indicato dai contribuenti che hanno stipulato o rinnovato il contratto di locazione di immobili destinati ad abitazione principale, in base alla legge che disciplina le locazioni di immobili ad uso abitativo (legge 9 dicembre 1998, n. 431).
- '2' Detrazione per gli inquilini di alloggi adibiti ad abitazione principale locati con contratti in regime convenzionale. Questo codice deve essere indicato dai contribuenti intestatari di contratti di locazione di unità immobiliari adibite ad abitazione principale, stipulati o rinnovati sulla base di appositi accordi definiti in sede locale fra le organizzazioni della proprietà edilizia e le organizzazioni dei conduttori maggiormente rappresentative a livello nazionale (c.d. contratti convenzionali - art. 2, comma 3, e art. 4, commi 2 e 3 della legge n. 431 del 1998). Si ricorda che per fruire di tale agevolazione, nel caso di contratti di locazione a canone concordato "non assistiti" occorre verificare la necessità dell'attestazione rilasciata dalle organizzazioni firmatarie dell'accordo, con la quale viene confermata la rispondenza del contenuto economico e normativo del contratto di locazione all'Accordo Territoriale. Per ulteriori informazioni si rimanda a quanto precisato nella circolare n. 7/E del 24 aprile 2018 dell'Agenzia delle Entrate.
- '3' Detrazione per canoni di locazione spettante ai giovani per l'abitazione principale. Questo codice va indicato dai giovani di età compresa fra i 20 e i 30 anni, che hanno stipulato un contratto di locazione per l'unità immobiliare da destinare a propria abitazione principale, ai sensi della legge 9 dicembre 1998, n. 431. Il requisito dell'età è soddisfatto se ricorre anche per una parte dell'anno in cui si intende fruire della detrazione. È necessario che l'immobile affittato sia diverso dall'abitazione principale dei genitori o di coloro cui sono affidati dagli organi competenti

ai sensi di legge. La detrazione spetta per i primi tre anni dalla stipula del contratto. Ad esempio, se il contratto è stato stipulato nel 2016 la detrazione può essere fruita anche per il 2017 e il 2018. Colonna 2 (n. giorni): indicare il numero dei giorni nei quali l'unità immobiliare locata è stata adibita ad abitazione principale.

- **Colonna 3 (percentuale):** indicare la percentuale di detrazione spettante.

Ad esempio, due contribuenti cointestatari del contratto di locazione dell'abitazione principale devono indicare '50'. Se il contratto di locazione è stato stipulato da una sola persona va, invece, indicato '100'.

□ **Rigo E72 - Lavoratori dipendenti che trasferiscono la residenza per motivi di lavoro**

SEZIONE V - DETRAZIONE PER GLI INQUILINI CON CONTRATTO DI LOCAZIONE			
	TIPOLOGIA	GIORNI	PERCENTUALE
E71	INQUILINI DI ALLOGGI ADIBITI AD ABITAZIONE PRINCIPALE	1	2
E72	LAVORATORI DIPENDENTI CHE TRASFERISCONO LA RESIDENZA PER MOTIVI DI LAVORO	1	2

Questo rigo va compilato dai lavoratori dipendenti che hanno trasferito o trasferiscono la propria residenza nel comune di lavoro o in uno di quelli limitrofi nei tre anni antecedenti quello di richiesta della detrazione e siano titolari di qualunque tipo di contratto di locazione di unità immobiliari adibite ad abitazione principale situate nel nuovo comune di residenza a non meno di 100 Km di distanza dal precedente e comunque al di fuori della propria regione. La detrazione può essere fruita nei primi tre anni dal trasferimento della residenza. Ad esempio, se il trasferimento della residenza è avvenuto nel 2016, si può beneficiare della detrazione per gli anni d'imposta 2016, 2017 e 2018.

La detrazione spetta esclusivamente ai lavoratori dipendenti anche se la variazione di residenza è la conseguenza di un contratto di lavoro appena stipulato. Sono esclusi i percettori di redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente. Se il contribuente, nel corso del periodo di spettanza della detrazione, cessa di essere lavoratore dipendente, perde il diritto alla detrazione a partire dall'anno d'imposta successivo a quello nel quale non sussiste più tale qualifica.

- **Colonna 1 (n. giorni):** indicare il numero dei giorni nei quali l'unità immobiliare locata è stata adibita ad abitazione principale.
- **Colonna 2 (percentuale):** indicare la percentuale di detrazione spettante. Ad esempio, due contribuenti cointestatari del contratto di locazione dell'abitazione principale devono indicare '50'. Se il contratto di locazione è stato stipulato da una sola persona va, invece, indicato '100'. SEZIONE VI - Dati per fruire di altre detrazioni d'imposta.

Sezione VI – Dati per fruire di altre detrazioni d’imposta

☐ Rigo E81 - Detrazione per le spese di mantenimento dei cani guida:

SEZIONE VI - ALTRE DETRAZIONI D'IMPOSTA			
(Barrare la casella)		CODICE	
E81	DETRAZIONE PER SPESE DI MANTENIMENTO DEI CANI GUIDA	E82	DETRAZIONE AFFITTO TERRENI AGRICOLI AI GIOVANI
		E83	ALTRE DETRAZIONI
		1	2

barrare la casella per usufruire della **detrazione forfetaria di 516,46 euro**. La detrazione spetta esclusivamente al non vedente (e non anche alle persone di cui questi risulti fiscalmente a carico) a prescindere dalla documentazione della spesa effettivamente sostenuta.

☐ Rigo E82 - Detrazione per l’affitto di terreni agricoli ai giovani:

SEZIONE VI - ALTRE DETRAZIONI D'IMPOSTA			
(Barrare la casella)		CODICE	
E81	DETRAZIONE PER SPESE DI MANTENIMENTO DEI CANI GUIDA	E82	DETRAZIONE AFFITTO TERRENI AGRICOLI AI GIOVANI
		E83	ALTRE DETRAZIONI
		1	2

indicare le spese sostenute dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola di età inferiore ai 35 anni, per il pagamento dei canoni d’affitto dei terreni agricoli (diversi da quelli di proprietà dei genitori). La detrazione del 19% delle spese sostenute per il pagamento dei canoni spetta entro il limite di 80 euro per ciascun ettaro preso in affitto e **fino ad un massimo di 1.200 euro annui** (importo massimo del canone annuo da indicare nel rigo E82: 6.318,00 euro). Il contratto di affitto deve essere redatto in forma scritta. Se la detrazione risulta superiore all’imposta lorda, diminuita delle detrazioni per carichi di famiglia e delle altre detrazioni relative a particolari tipologie di reddito, chi presta l’assistenza fiscale riconoscerà un credito pari alla quota della detrazione che non ha trovato capienza nell’imposta.

La detrazione spetta nel rispetto del regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti “de minimis” nel settore agricolo.

ESEMPIO DI COMPILAZIONE

Il Sig. Rossi ha preso in affitto per tutto il 2018 un terreno agricolo.

Occorre verificare che:

- il Sig. Rossi sia iscritto nella previdenza agricola;
- Il Sig. Rossi sia titolare di un contratto di affitto redatto in forma scritta.

In questo caso:

- il canone annuo pagato è pari ad euro 4000,00;
- il terreno ha una superficie di 5 ettari;
- il Sig. Rossi ha appena compiuto 30 anni.
- non ha beneficiato di aiuti statali “de minimis”.

E’ riconosciuta una detrazione pari al 19% delle spese sostenute per i canoni di locazione di terreni agricoli, nel limite di € 80,00 per ettaro e € 1.200,00 annui per le spese sostenute da coltivatori diretti di età inferiore a 35 anni e iscritti nella previdenza agricola e che non abbia preso in affitto un terreno di proprietà dei genitori.

La detrazione spettante è pari al 19% delle spese sostenute per i canoni di affitto, entro i limiti previsti.

Il limite di spesa detraibile, riferito alla dimensione del terreno, è così calcolato:

$$80,00:0.19=€ 421,05 \text{ per } 5 \text{ ettari} = € 421,05 \times 5 = 2105,26$$

SEZIONE VI - ALTRE DETRAZIONI D'IMPOSTA			
E81	DETRAZIONE PER SPESE DI MANTENIMENTO DEI CANI GUIDA	(Barrare la casella)	
E82	DETRAZIONE AFFITTO TERRENI AGRICOLI AI GIOVANI		2105,00
E83	ALTRE DETRAZIONI	CODICE 1 2	,00

La detrazione spettante sarà pari a € 2105,00 x 19% = € 400,00 arrotondato per eccesso e sarà indicato al rigo 37 del modello 730-3

CALCOLO DETRAZIONI E CREDITI D'IMPOSTA		DICHIARANTE	CONIUGE
21	Detrazione per coniuge a carico	,00	,00
22	Detrazione per figli a carico	,00	,00
23	Ulteriore detrazione per figli a carico	,00	,00
24	Detrazione per altri familiari a carico	,00	,00
25	Detrazione per redditi di lavoro dipendente	,00	,00
26	Detrazione per redditi di pensione	,00	,00
27	Detrazione per redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente e altri redditi	,00	,00
28	Detrazione oneri ed erogazioni liberali	,00	,00
29	Detrazione spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio e per misure antisismiche	,00	,00
30	Detrazione spese arredo immobili ristrutturati	,00	,00
31	Detrazione spese per interventi di risparmio energetico	,00	,00
32	Detrazione spese arredo immobili giovani coppie	,00	,00
33	Detrazione IVA per acquisto abitazione classe energetica A o B	,00	,00
37	Detrazioni inquilini con contratto di locazione e affitto terreni agricoli ai giovani	400,00	,00
38	Altre detrazioni d'imposta	,00	,00
41	Credito d'imposta per il riacquisto della prima casa	,00	,00
42	Credito d'imposta per l'incremento dell'occupazione	,00	,00

- Rigo E83 - Altre detrazioni:** indicare le altre detrazioni diverse da quelle riportate nei precedenti rigi contraddistinte dal relativo codice.

SEZIONE VI - ALTRE DETRAZIONI D'IMPOSTA			
E81	DETRAZIONE PER SPESE DI MANTENIMENTO DEI CANI GUIDA	(Barrare la casella)	
E82	DETRAZIONE AFFITTO TERRENI AGRICOLI AI GIOVANI		
E83	ALTRE DETRAZIONI	CODICE 1 2	,00

In particolare:

- con il codice 1 deve essere indicato l'importo della borsa di studio assegnata dalle regioni o dalle province autonome di Trento e Bolzano, a sostegno delle famiglie per le spese di istruzione. Possono fruire di questo beneficio le persone che al momento della richiesta hanno scelto di avvalersi della detrazione fiscale, secondo quanto previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 febbraio 2001, n. 106;
- con il codice 2 deve essere indicato l'importo delle donazioni effettuate all'ente ospedaliero "Ospedali Galliera" di Genova finalizzate all'attività del Registro nazionale dei donatori di midollo osseo. Chi presta l'assistenza fiscale riconoscerà questa detrazione nei limiti del 30 per cento dell'imposta lorda.

QUADRO F - ACCONTI, RITENUTE, ECCEDENZE E ALTRI DATI

CODICE FISCALE MOD. N.

QUADRO F - Acconti, ritenute, eccedenze e altri dati

SEZIONE I - ACCONTI IRPEF, ADDIZIONALE COMUNALE E CEDOLARE SECCA RELATIVI AL 2018 TRATTENUTI E/O VERSATI CON F24

F1	Acconto IRPEF 2018	1	Prima rata	2	Seconda o unica rata	Acconto Addizionale Comunale 2018	3	Importo	Acconto cedolare secca 2018	5	Prima rata	6	Seconda o unica rata

SEZIONE II - ALTRE RITENUTE SUBITE DIVERSE DA QUELLE INDICATE NEI QUADRI C E D

F2	1	Codice	2	IRPEF	3	Addizionale Regionale	4	Addizionale Comunale	5	Addizionale Regionale IRPEF attività sportive dilettantistiche	6	Addizionale Comunale IRPEF attività sportive dilettantistiche	7	IRPEF per lavori socialmente utili	8	Addizionale Regionale IRPEF per lavori socialmente utili

SEZIONE III-A - ECCEDENZE RISULTANTI DALLA PRECEDENTE DICHIARAZIONE

F3	1	IRPEF	2	di cui compensata in F24	3	Imposta sostitutiva quadro RT	4	di cui compensata in F24	5	Cedolare secca	6	di cui compensata in F24	7	Codice Regione	8	Addizionale Regionale IRPEF	9	di cui compensata in F24	10	Codice Comune	11	Addizionale Comunale IRPEF	12	di cui compensata in F24	13	Premio di risultato	14	di cui compensato in F24

SEZIONE III-B - ECCEDENZE RISULTANTI DA DICHIARAZIONI INTEGRATIVE A FAVORE PRESENTATE OLTRE L'ANNO SUCCESSIVO

F4	1	Anno	2	IRPEF	3	Imposta sostitutiva quadro RT	4	Cedolare secca	5	Codice Regione	6	Addizionale Regionale all'IRPEF	7	Codice Comune	8	Addizionale Comunale all'IRPEF	9	Imposta sostitutiva sulla produttività

SEZIONE IV - RITENUTE E ACCONTI SOSPESI PER EVENTI ECCEZIONALI

F5	1	Eventi eccez.	2	IRPEF	3	Addiz. Regionale	4	Addiz. Comunale	5	Imposta sostitutiva premi di risultato	6	Cedolare secca	7	Imposta sostitutiva R.I.T.A.

SEZIONE V - MISURA DEGLI ACCONTI PER L'ANNO 2019 E RATEAZIONE DEL SALDO 2018

F6	1	Barrare la casella per non effettuare i versamenti di acconto IRPEF	2	Versamenti di acconto IRPEF in misura inferiore	3	Barrare la casella per non effettuare i versamenti di acconto add.le comunale	4	Versamenti di acconto add.le comunale in misura inferiore	5	Barrare la casella per non effettuare i versamenti di acconto cedolare secca	6	Versamenti di acconto cedolare secca in misura inferiore	7	Numero rate (in caso di dichiarazione congiunta indicare il dato solo nel modello del dichiarante)

SEZIONE VI - SOGLIE DI ESENZIONE ADDIZIONALE COMUNALE NON DESUMIBILI DAL MOD. 730

F7	1	Soglia esenzione saldo 2018	2	Esenzione totale/altre agevolazioni saldo 2018	3	Soglia esenzione acconto 2019	4	Esenzione totale/altre agevolazioni acconto 2019

SEZIONE VII - LOCAZIONI BREVI

F8	1	Ritenute

SEZIONE VIII - DATI DA INDICARE NEL MOD. 730 INTEGRATIVO

F9	1	Importi rimborsati	2	Addizionale Regionale all'IRPEF	3	Addizionale Comunale all'IRPEF	4	Cedolare secca

F10	1	Crediti utilizzati con il modello F24 per il versamento di altre imposte	2	Credito Addizionale Regionale	3	Credito Addizionale Comunale	4	Credito cedolare secca

SEZIONE IX - ALTRI DATI

F11	1	Importi rimborsati dal sostituto	2	Ulteriore detrazione per figli	3	Detrazioni canoniche locazione	F12	1	Restituzione bonus fiscali	2	straordinario	F13	1	Pignoramento presso terzi	2	Tipo reddito	3	Ritenute

Sezioni Quadro F

Il **Quadro F** è diviso in sezioni e composto dai quadri da F1 a F11 nelle quali vanno rispettivamente indicati:

- i **versamenti di acconto** e i saldi relativi all'IRPEF e alle addizionali regionale e comunale che non vanno indicati in altri quadri e alla cedolare secca sulle locazioni;
- le **altre ritenute subite diverse** da quelle indicate nei quadri C e D;
- le **eventuali eccedenze** che risultano dalle precedenti dichiarazioni;
- le **ritenute e gli acconti** che sono stati sospesi a causa di eventi eccezionali;
- gli **importi dell'acconto IRPEF e dell'addizionale comunale all'IRPEF** per il 2017 che il contribuente può chiedere di trattenere in misura inferiore rispetto a quello che risulta dalla liquidazione della dichiarazione, e il numero di rate per chiedere la rateizzazione dei versamenti delle imposte risultanti dalla liquidazione della dichiarazione;
- le **soglie di esenzione** dell'addizionale comunale fissate da alcuni comuni;

- i dati da indicare nel Modello 730 integrativo;
- gli altri dati da indicare.

Sezione I - Acconti IRPEF, addizionale comunale e cedolare secca relativi al 2018

Il contribuente che presenta la Dichiarazione dei Redditi è chiamato non solo a versare il saldo delle imposte che risultano a debito, **ma anche ad anticipare le imposte relative ai redditi ai redditi in corso di formazione.**

□ RIGO F1

In questo rigo va indicato l'importo dei versamenti di acconto relativi all'anno 2018, senza considerare le maggiorazioni dovute per la rateazione o il ritardato pagamento.

CODICE FISCALE MOD. N.

QUADRO F - Acconti, ritenute, eccedenze e altri dati

SEZIONE I - ACCONTI IRPEF, ADDIZIONALE COMUNALE E CEDOLARE SECCA RELATIVI AL 2018 TRATTENUTI E/O VERSATI CON F24

F1	Acconto IRPEF 2018	1	Prima rata	2	Seconda o unica rata	3	Importo	4	Acconto Addizionale Comunale 2018	5	Importo	6	Acconto cedolare secca 2018	7	Prima rata	8	Seconda o unica rata
				.00		.00					.00				.00		.00

DICHIARAZIONE CONGIUNTA

I contribuenti che presentano la dichiarazione congiunta devono compilare ciascuno nel proprio modello il rigo F1, indicando l'importo degli acconti versati con riferimento alla propria IRPEF e alla propria addizionale comunale all'IRPEF e alla propria cedolare secca. Qualora anche la precedente dichiarazione sia stata presentata in forma congiunta gli importi degli acconti dovuti dal dichiarante o dal coniuge possono essere tratti dalla CU 2019

- **Colonna 1 – “Acconto IRPEF 2018 (trattenuto e/o versato con Mod. F24) – Prima rata”:** l'importo del punto 121 (321 per il coniuge) della CU 2019 o nell'F24 con cod. 4033; in caso di 730 senza sostituto, l'importo indicato nel rigo 94 (114 per il coniuge) del prospetto di liquidazione Mod. 730-3 2019, purché sia stato versato con il modello di pagamento F24 l'importo indicato nel rigo 234.



CODICE FISCALE MOD. N.

QUADRO F - Acconti, ritenute, eccedenze e altri dati

SEZIONE I - ACCONTI IRPEF, ADDIZIONALE COMUNALE E CEDOLARE SECCA RELATIVI AL 2018 TRATTENUTI E/O VERSATI CON F24

F1	Acconto IRPEF 2018	1	Prima rata	2	Seconda o unica rata	3	Importo	4	Acconto Addizionale Comunale 2018	5	Importo	6	Acconto cedolare secca 2018	7	Prima rata	8	Seconda o unica rata
				.00		.00					.00				.00		.00

Casi particolari

- Se nell'anno 2018 è stato presentato un modello 730/2018 senza sostituto riportare l'importo indicato nel rigo 141 del modello 730- 3/2018 aumentato dell'importo eventualmente versato con il modello F24 con il codice tributo 4033 e l'anno 2018;
- Se risulta compilato il rigo 114 del prospetto di liquidazione modello 730-3/2018, il versamento effettuato con il mod. F24 va imputato tra i due coniugi in misura proporzionale agli importi indicati nei rigi 94 e 114 del prospetto di liquidazione modello 730-3/2018.
- Se il rimborso risultante dal modello 730/2018 invece che dal sostituto è stato erogato dall'Agenzia delle Entrate, riportare l'importo indicato nel rigo 94 (114 per il coniuge) del prospetto di liquidazione modello 730-3/2018.

- **Colonna 2 – “Acconto IRPEF 2018 (trattenuto e/o versato con Mod. F24) – Seconda o unica rata”:** Se nell’anno 2018 è stato presentato il modello 730/2018 riportare l’importo indicato nel punto 122 (322 per il coniuge) della Certificazione Unica 2019 (acconto trattenuto con il modello 730/2018). Se il rimborso risultante dal modello 730/2018 con sostituto è stato erogato dall’Agenzia delle entrate o se nell’anno 2018 è stato presentato un modello 730/2018 senza sostituto o è stato presentato un modello Redditi 2018, riportare l’importo indicato nel modello di pagamento F24 con il codice tributo 4034 e l’anno 2018 (versamento di acconto eseguito autonomamente);

QUADRO F - Acconti, ritenute, eccedenze e altri dati								
SEZIONE I - ACCONTI IRPEF, ADDIZIONALE COMUNALE E CEDOLARE SECCA RELATIVI AL 2018 TRATTENUTI E/O VERSATI CON F24								
F1	Acconto IRPEF 2018	1 Prima rata	2 Seconda o unica rata	Acconto Addizionale Comunale 2018	3 Importo	Acconto cedolare secca 2018	4 Prima rata	5 Seconda o unica rata
		.00	.00		.00		.00	.00

- **Colonna 3 – “Acconto Addizionale Comunale 2017 - Trattenuto Mod. 730/2017”:** Se nell’anno 2018 è stato presentato il modello 730/2018 riportare l’importo indicato nel punto 124 (324 per il coniuge) della Certificazione Unica 2019 (acconto trattenuto con il modello 730/2018). Se nell’anno 2018 il versamento di acconto è stato eseguito autonomamente, ad esempio perché è stato presentato il modello Redditi 2018, riportare l’importo indicato nel modello di pagamento F24 con il codice tributo 3843 e l’anno 2018.

QUADRO F - Acconti, ritenute, eccedenze e altri dati								
SEZIONE I - ACCONTI IRPEF, ADDIZIONALE COMUNALE E CEDOLARE SECCA RELATIVI AL 2018 TRATTENUTI E/O VERSATI CON F24								
F1	Acconto IRPEF 2018	1 Prima rata	2 Seconda o unica rata	Acconto Addizionale Comunale 2018	3 Importo	Acconto cedolare secca 2018	4 Prima rata	5 Seconda o unica rata
		.00	.00		.00		.00	.00

Casi particolari

- Se nell’anno 2018 è stato presentato un modello 730/2018 senza sostituto riportare l’importo indicato nel rigo 142 del modello 730-3/2018 aumentato dell’importo eventualmente versato con il modello F24 con il codice tributo 3843 e l’anno 2018. Se risulta compilato il rigo 117 del prospetto di liquidazione modello 730-3/2018, l’eventuale versamento effettuato con il mod. F24 va imputato tra i due coniugi in misura proporzionale agli importi indicati nei righe 97 e 117 del prospetto di liquidazione modello 730-3/2018.
- Se risulta compilato anche il rigo 243 (domicilio diverso tra dichiarante e coniuge) del prospetto di liquidazione modello 730-3/2018, ciascun coniuge dovrà indicare l’importo effettivamente versato con il modello F24 per il proprio comune di residenza.
- Se il rimborso risultante dal modello 730/2018 con sostituto è stato erogato dall’Agenzia delle entrate riportare l’importo indicato nel rigo 97 (117 per il coniuge) del prospetto di liquidazione modello 730-3/2018.

- **Colonna 5 – “Acconto cedolare secca 2017 (trattenuto e/o versato con Mod.F24) – Prima rata”:** Se nell’anno 2018 è stato presentato il modello 730/2018 riportare l’importo indicato nel punto 126 (326 per il coniuge) della Certificazione Unica 2019 (acconto trattenuto con il modello 730/2018). Se nell’anno 2018 il versamento di acconto è stato eseguito autonomamente, ad esempio perché è stato presentato il modello Redditi 2018, riportare l’importo indicato nel modello di pagamento F24 con il codice tributo 1840 e l’anno 2018.

CODICE FISCALE MOD. N.

QUADRO F - Acconti, ritenute, eccedenze e altri dati

SEZIONE I - ACCONTI IRPEF, ADDIZIONALE COMUNALE E CEDOLARE SECCA RELATIVI AL 2018 TRATTENUTI E/O VERSATI CON F24								
F1	Acconto IRPEF 2018	1 Prima rata	2 Seconda o unica rata	Acconto Addizionale Comunale 2018	3 Importo	Acconto cedolare secca 2018	5 Prima rata	6 Seconda o unica rata
		.00	.00		.00		.00	.00

Casi particolari

- Se nell'anno 2018 è stato presentato un modello 730/2018 senza sostituto riportare l'importo indicato nel rigo 143 del modello 730-3/2018 aumentato dell'importo eventualmente versato con il modello F24 con il codice tributo 1840 e l'anno 2018.
- Se risulta compilato il rigo 120 del prospetto di liquidazione modello 730-3/2018, l'eventuale versamento effettuato con il mod. F24 va imputato tra i due coniugi in misura proporzionale agli importi indicati nei righe 100 e 120 del prospetto di liquidazione modello 730-3/2018.
- Se il rimborso risultante dal modello 730/2018 con sostituto è stato erogato dall'Agenzia delle entrate riportare l'importo indicato nel rigo 100 (120 per il coniuge) del prospetto di liquidazione modello 730-3/2018.

➤ **Colonna 6 - "Seconda o unica rata di acconto cedolare secca 2017"**: Se nell'anno 2018 è stato presentato il modello 730/2018 riportare l'importo indicato nel punto 127 (327 per il coniuge) della Certificazione Unica 2019 (acconto trattenuto con il modello 730/2018). Se il rimborso risultante dal modello 730/2018 con sostituto è stato erogato dall'Agenzia delle entrate o se nell'anno 2018 è stato presentato un modello 730/2018 senza sostituto o è stato presentato un modello Redditi 2018, riportare l'importo indicato nel modello di pagamento F24 con il codice tributo 1841 e l'anno 2018. Devono essere indicati anche gli acconti dell'Irpef e della cedolare secca che non sono stati versati per effetto delle disposizioni emanate a seguito di eventi eccezionali. Al riguardo, vedere in Appendice la voce "Eventi eccezionali". L'importo di questi acconti sarà versato dal contribuente con le modalità e i termini che saranno previsti dall'apposito decreto per la ripresa della riscossione delle somme sospese.

CODICE FISCALE MOD.

QUADRO F - Acconti, ritenute, eccedenze e altri dati

SEZIONE I - ACCONTI IRPEF, ADDIZIONALE COMUNALE E CEDOLARE SECCA RELATIVI AL 2018 TRATTENUTI E/O VERSATI CON F24								
F1	Acconto IRPEF 2018	1 Prima rata	2 Seconda o unica rata	Acconto Addizionale Comunale 2018	3 Importo	Acconto cedolare secca 2018	5 Prima rata	6 Seconda o unica rata
		.00	.00		.00		.00	.00

Sezione II - Altre ritenute subite

Questa Sezione è utilizzata per l'indicazione delle "ritenute subite", diverse da quelle precedentemente indicate nei quadri C e D, da categorie di reddito soggette a particolari regimi di tassazione.

SEZIONE II - ALTRE RITENUTE SUBITE DIVERSE DA QUELLE INDICATE NEI QUADRI C E D								
F2	1 Codice	2 IRPEF	3 Addizionale Regionale	4 Addizionale Comunale	5 Addizionale Regionale IRPEF attività sportive dilettantistiche	6 Addizionale Comunale IRPEF attività sportive dilettantistiche	7 IRPEF per lavori socialmente utili	8 Addizionale Regionale IRPEF per lavori socialmente utili
		.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00

I redditi interessati sono:

- contributi corrisposti dall'UNIRE agli allevatori per incentivare l'attività di allevamento;
- i trattamenti assistenziali corrisposti dall'INAIL ai titolari di redditi agrari;

- i compensi per attività sportive dilettantistiche;
- i compensi per lavori socialmente utili.

□ **RIGO F2**

➤ **Colonna 1:** indicare il codice che identifica il tipo di ritenuta subita:

- il codice 1 per quelle relative ai trattamenti assistenziali erogati dall'INAIL;
- il codice 2 per quelle relative ai contributi erogati dal Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo (che ha assunto in materia le competenze dell'ex ASSI e di conseguenza quelle dell'ex UNIRE) agli allevatori come incentivi all'allevamento e altro.

SEZIONE II - ALTRE RITENUTE SUBITE DIVERSE DA QUELLE INDICATE NEI QUADRI C E D								
F2	1 Codice	2 IRPEF	3 Addizionale Regionale	4 Addizionale Comunale	5 Addizionale Regionale IRPEF attività sportive dilettantistiche	6 Addizionale Comunale IRPEF attività sportive dilettantistiche	7 IRPEF per lavori socialmente utili	8 Addizionale Regionale IRPEF per lavori socialmente utili
		.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00

➤ **Colonne 2, 3 e 4:** indicare rispettivamente le ritenute Irpef a titolo d'acconto, le addizionali regionali e le addizionali comunali diverse da quelle indicate nei quadri C e D di questo Modello 730/2019. Se gli importi da indicare nelle colonne 2, 3 e 4 sono relativi a più tipologie di ritenute occorre compilare più righe F2 riportando in ognuno di essi il codice specifico per ogni tipologia di ritenuta e l'importo delle relative ritenute.

SEZIONE II - ALTRE RITENUTE SUBITE DIVERSE DA QUELLE INDICATE NEI QUADRI C E D								
F2	1 Codice	2 IRPEF	3 Addizionale Regionale	4 Addizionale Comunale	5 Addizionale Regionale IRPEF attività sportive dilettantistiche	6 Addizionale Comunale IRPEF attività sportive dilettantistiche	7 IRPEF per lavori socialmente utili	8 Addizionale Regionale IRPEF per lavori socialmente utili
		.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00

➤ **Colonna 5:** indicare il totale dell'addizionale regionale trattenuta che risulta nei punti 12 e 13 della Certificazione Unica – Lavoro autonomo rilasciata da chi ha erogato somme per attività sportive dilettantistiche. La Colonna deve essere compilata se è stato indicato il codice 7 nella Colonna 1 del rigo D4.

SEZIONE II - ALTRE RITENUTE SUBITE DIVERSE DA QUELLE INDICATE NEI QUADRI C E D								
F2	1 Codice	2 IRPEF	3 Addizionale Regionale	4 Addizionale Comunale	5 Addizionale Regionale IRPEF attività sportive dilettantistiche	6 Addizionale Comunale IRPEF attività sportive dilettantistiche	7 IRPEF per lavori socialmente utili	8 Addizionale Regionale IRPEF per lavori socialmente utili
		.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00

➤ **Colonna 6:** indicare il totale dell'addizionale comunale trattenuta che risulta nei punti 15 e 16 della Certificazione Unica – Lavoro autonomo rilasciata da chi ha erogato somme per attività sportive dilettantistiche. La Colonna deve essere compilata se è stato indicato il codice 7 nella Colonna 1 del rigo D4.

SEZIONE II - ALTRE RITENUTE SUBITE DIVERSE DA QUELLE INDICATE NEI QUADRI C E D								
F2	1 Codice	2 IRPEF	3 Addizionale Regionale	4 Addizionale Comunale	5 Addizionale Regionale IRPEF attività sportive dilettantistiche	6 Addizionale Comunale IRPEF attività sportive dilettantistiche	7 IRPEF per lavori socialmente utili	8 Addizionale Regionale IRPEF per lavori socialmente utili
		.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00

- **Colonna 7:** indicare le ritenute Irpef sui compensi percepiti dai lavoratori socialmente utili in regime agevolato. Queste informazioni si trovano nel punto 498 della Certificazione Unica. Si rimanda alle indicazioni fornite con riferimento alla Colonna 1 dei righi da C1 a C3 per il codice 3.

SEZIONE II - ALTRE RITENUTE SUBITE DIVERSE DA QUELLE INDICATE NEI QUADRI C E D

F2	1 Codice	2 IRPEF	3 Addizionale Regionale	4 Addizionale Comunale	5 Addizionale Regionale IRPEF attività sportive dilettantistiche	6 Addizionale Comunale IRPEF attività sportive dilettantistiche	7 IRPEF per lavori socialmente utili	8 Addizionale Regionale IRPEF per lavori socialmente utili
		.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00

- **Colonna 8:** indicare l'addizionale regionale all'Irpef sui compensi percepiti dai lavoratori socialmente utili in regime agevolato. L'informazione si trova nel punto 499 della Certificazione Unica. Si rimanda alle indicazioni fornite con riferimento alla Colonna 1 dei righi da C1 a C3 del quadro C per il codice 3.

SEZIONE II - ALTRE RITENUTE SUBITE DIVERSE DA QUELLE INDICATE NEI QUADRI C E D

F2	1 Codice	2 IRPEF	3 Addizionale Regionale	4 Addizionale Comunale	5 Addizionale Regionale IRPEF attività sportive dilettantistiche	6 Addizionale Comunale IRPEF attività sportive dilettantistiche	7 IRPEF per lavori socialmente utili	8 Addizionale Regionale IRPEF per lavori socialmente utili
		.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00

Sezione III - Eccedenze risultanti dalle precedenti dichiarazioni

Questa Sezione è utilizzata per l'indicazione di eccedenze d'imposta risultanti dalle precedenti dichiarazioni, relative ad:

- IRPEF;
- imposta sostitutiva;
- cedolare secca sulle locazioni;
- addizionale regionale all'IRPEF;
- addizionale comunale all'IRPEF.

SEZIONE III-A - ECCEDENZE RISULTANTI DALLA PRECEDENTE DICHIARAZIONE

F3	1 IRPEF	2 di cui compensata in F24	3 Imposta sostitutiva quadro RT	4 di cui compensata in F24	5 Cedolare secca	6 di cui compensata in F24
	.00	.00	.00	.00	.00	.00

SEZIONE III-B - ECCEDENZE RISULTANTI DA DICHIARAZIONI INTEGRATIVE A FAVORE PRESENTATE OLTRE L'ANNO SUCCESSIVO

F4	1 Anno	2 IRPEF	3 Imposta sostitutiva quadro RT	4 Cedolare secca	5 Codice Regione	6 Addizionale Regionale all'IRPEF	7 Codice Comune	8 Addizionale Comunale all'IRPEF	9 Imposta sostitutiva sulla produttività
		.00	.00	.00		.00		.00	.00

Con il termine "**eccedenze d'imposta**" si intendono:

- ➔ **le maggiori imposte versate negli anni precedenti, rispetto a quanto effettivamente dovuto dal contribuente.**

Tali crediti d'imposta, riportati nella prima dichiarazione utile, riducono l'imposta dovuta per l'anno di riferimento e, se superiori alla stessa, generano un nuovo credito d'imposta.



ATTENZIONE! - Se il contribuente nell'anno successivo a quello in cui dalla dichiarazione è emerso un credito, ricorrendo le condizioni di esonero, non presenta la Dichiarazione dei Redditi, può indicare il credito in questione nella prima dichiarazione successivamente presentata.

Se, invece, nell'anno successivo presenta la dichiarazione senza indicare il credito risultante dalla precedente dichiarazione, gli Uffici, in sede di controllo, provvederanno, a comunicare al contribuente l'importo di cui potrà usufruire nella dichiarazione presentata successivamente a tale comunicazione.

Se il contribuente non fa valere l'eccedenza risultante dalla precedente dichiarazione nella Dichiarazione dei Redditi successiva o se questa non è presentata perché ricorrono le condizioni di esonero, **può chiederne il rimborso presentando un'apposita istanza agli uffici dell'Agenzia delle Entrate competenti in base al domicilio fiscale.**

□ **RIGO F3: Eccedenze dell'Irpef e della cedolare secca che risultano dalle precedenti dichiarazioni**

- **Colonna 1:** inserire l'importo di Colonna 4, rigo RX1 Mod. Redditi 2018 o nel punto 64 C.U. 2019, relativi:
- all' eccedenza di imposta sostitutiva sull'incremento di produttività;
 - all' eccedenza di contributo di solidarietà,
- per i quali non è stato chiesto il rimborso nella precedente dichiarazione.

SEZIONE III-A - ECCEDENZE RISULTANTI DALLA PRECEDENTE DICHIARAZIONE													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
IRPEF	di cui compensata in F24	Imposta sostitutiva quadro RT	di cui compensata in F24	Cedolare secca	di cui compensata in F24	7	8	9	10	11	12	13	14
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
F3	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00



APPROFONDIMENTO

In caso di comunicazione dell'Agenzia delle Entrate relativa al controllo della dichiarazione REDDITI 2018 con la quale è stato evidenziato un credito diverso da quello dichiarato (rigo RX1 Colonna 4):

- **se il credito comunicato è maggiore dell'importo dichiarato**, va riportato l'importo comunicato dall'Agenzia;
- **se il credito comunicato** (es: 800,00 euro) **è inferiore all'importo dichiarato** (es: 1.000,00 euro), bisogna riportare l'importo inferiore (nell'esempio 800,00 euro). Se a seguito della comunicazione, il contribuente ha versato con il Mod. F24 la differenza tra il credito dichiarato e il credito riconosciuto (nell'esempio 200,00 euro), deve essere indicato l'intero credito dichiarato (nell'esempio 1.000,00 euro).

Credito dichiarato in UNICO < credito comunicato

→ Ripporto del credito comunicato → F3, col.1

Credito dichiarato in UNICO > credito accertato

→ Differenza non versata con Mod. F24 → riporto credito comunicato → F3, col.1

→ Differenza già versata con Mod. F24 → riporto credito dichiarato → F3, col.1

- **Colonna 2:** indicare l'importo dell'eccedenza Irpef eventualmente utilizzata in compensazione con il Modello F24. In questa Colonna deve essere compreso anche l'eventuale maggior credito riconosciuto con comunicazione dell'Agenzia delle Entrate e ugualmente utilizzato in compensazione.
- **Colonna 3:** indicare l'eventuale credito d'imposta sostitutiva sui redditi diversi di natura finanziaria (quadro RT del Mod. REDDITI 2018), riportato nella Colonna 4 del rigo RX18 del Mod. UNICO 2018.
- **Colonna 4:** indicare l'importo del credito d'imposta sostitutiva eventualmente utilizzato in compensazione con il Modello F24.

SEZIONE III-A - ECCEDENZE RISULTANTI DALLA PRECEDENTE DICHIARAZIONE							
1	2	3	4	5	6	7	8
IRPEF	di cui compensata in F24	Imposta sostitutiva quadro RT	di cui compensata in F24	Cedolare secca	di cui compensata in F24		
F3	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
7 Codice Regione	8 Addizionale Regionale IRPEF	9 di cui compensata in F24	10 Codice Comune	11 Addizionale Comunale IRPEF	12 di cui compensata in F24	13 Premio di risultato	14 di cui compensato in F24
	.00	.00		.00	.00	.00	.00

- **Colonna 5:** riportare l'eventuale credito di cedolare secca che risulta dalla dichiarazione relativa ai redditi 2017, indicato nella Colonna 4 del rigo RX4 del Mod. REDDITI 2018 o nel punto 94 della Certificazione Unica 2019 (credito cedolare secca non rimborsato dal sostituto).
Se lo scorso anno è stato presentato il Modello 730/2019 e si è verificata almeno una delle seguenti situazioni:
 - richiesta di utilizzo del credito che risulta dalla dichiarazione per il pagamento con il Mod. F24 delle imposte non comprese nel Modello 730;
 - presenza di un credito non superiore a 12 euro nel caso di Modello 730 presentato in assenza di sostituto;
 - e tali crediti non sono stati utilizzati in compensazione con il Mod. F24, anche solo in parte, va riportata in questa Colonna 5 anche la somma degli importi indicati nelle colonne 4 e 5 del rigo 194 (rigo 214 per il coniuge) del prospetto di liquidazione Mod. 730-3 2018.

SEZIONE III-A - ECCEDENZE RISULTANTI DALLA PRECEDENTE DICHIARAZIONE							
1	2	3	4	5	6	7	8
IRPEF	di cui compensata in F24	Imposta sostitutiva quadro RT	di cui compensata in F24	Cedolare secca	di cui compensata in F24		
F3	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
7 Codice Regione	8 Addizionale Regionale IRPEF	9 di cui compensata in F24	10 Codice Comune	11 Addizionale Comunale IRPEF	12 di cui compensata in F24	13 Premio di risultato	14 di cui compensato in F24
	.00	.00		.00	.00	.00	.00

- **Colonna 6:** indicare l'importo dell'eccedenza di cedolare secca eventualmente utilizzato in compensazione con il Modello F24.
- **Colonna 7:** indicare il codice regione relativo al domicilio 1° gennaio 2017. Questa indicazione è obbligatoria solo se sono compilate le successive colonne di questo rigo. Per il codice regione vedere in Appendice la voce "Tabella Codici Regione".

TABELLA CODICI REGIONE	
Regione	Codice
Abruzzo	01
Basilicata	02

Bolzano	03
Calabria	04
Campania	05
Emilia Romagna	06
Friuli Venezia Giulia	07
Lazio	08
Liguria	09
Lombardia	10
Marche	11
Molise	12
Piemonte	13
Puglia	14
Sardegna	15
Sicilia	16
Toscana	17
Trento	18
Umbria	19
Valle d'Aosta	20
Veneto	21

➤ **Colonna 8:** riportare l'eventuale eccedenza dell'addizionale regionale all'Irpef che risulta dalla dichiarazione relativa ai redditi 2017, indicata nella Colonna 5 del rigo RX2 del Mod. REDDITI 2018 o nel punto 74 della Certificazione Unica 2019 (credito addizionale regionale non rimborsato dal sostituto). Se lo scorso anno è stato presentato il Mod. 730/2018 e si è verificata almeno una delle seguenti situazioni:

- ✎ richiesta di utilizzo del credito che risulta dalla dichiarazione per il pagamento con il Mod. F24 delle imposte non comprese nel Modello 730;
- ✎ presenza di un credito non superiore a 12 euro nel caso di Modello 730 presentato in assenza di sostituto;

e tali crediti non sono stati utilizzati in compensazione con il Mod. F24, anche solo in parte, va riportata in questa Colonna 2 anche la somma degli importi indicati nelle colonne 4 e 5 del rigo 192 (rigo 212 per il coniuge) del prospetto di liquidazione Mod. 730-3 2018. Inoltre, nella Colonna 3 di questo rigo F3 va indicato l'eventuale credito per addizionale regionale utilizzato in compensazione con il Mod. F24.

SEZIONE III-A - ECCEDENZE RISULTANTI DALLA PRECEDENTE DICHIARAZIONE													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
IRPEF	di cui compensata in F24	Imposta sostitutiva quadro RT	di cui compensata in F24	Cedolare secca	di cui compensata in F24	7	8	9	10	11	12	13	14
F3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	8	9	10	11	12	13	14						
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						

➤ **Colonna 9:** indicare l'eccedenza dell'addizionale regionale all'Irpef eventualmente utilizzata in compensazione con il Modello F24.

- **Colonna 10:** indicare il codice Comune relativo al domicilio fiscale al 1° gennaio 2017. Questa indicazione è obbligatoria solo se sono compilate le successive colonne di questo rigo.
- **Colonna 11:** riportare l'eventuale eccedenza dell'addizionale comunale all'Irpef che risulta dalla dichiarazione relativa ai redditi 2017, indicata nella Colonna 5 del rigo RX3 del Mod. REDDITI 2018 o nel punto 84 della Certificazione Unica 2019 (credito addizionale comunale non rimborsato dal sostituto). Se lo scorso anno è stato presentato il modello 730/2018 e si è verificata almeno una delle seguenti situazioni:
 - ↳ richiesta di utilizzo del credito che risulta dalla dichiarazione per il pagamento con il Mod. F24 delle imposte non comprese nel modello 730;
 - ↳ presenza di un credito non superiore a 12 euro nel caso di modello 730 presentato in assenza di sostituto;
 e tali crediti non sono stati utilizzati in compensazione con il Mod. F24, anche solo in parte, va riportata in questa Colonna 5 anche la somma degli importi indicati nelle colonne 4 e 5 del rigo 193 (rigo 213 per il coniuge) del prospetto di liquidazione Mod. 730-3 2018. Inoltre, nella Colonna 6 di questo rigo F3 va indicato l'eventuale credito per addizionale comunale utilizzato in compensazione con il Mod. F24.

SEZIONE III-A - ECCEDENZE RISULTANTI DALLA PRECEDENTE DICHIARAZIONE													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
IRPEF	di cui compensata in F24	Imposta sostitutiva quadro RT	di cui compensata in F24	Cedolare secca	di cui compensata in F24	Codice Regione	Addizionale Regionale IRPEF	di cui compensata in F24	Codice Comune	Addizionale Comunale IRPEF	di cui compensata in F24	Premio di risultato	di cui compensato in F24
	.00	.00	.00	.00	.00								
F3													

- **Colonna 12:** indicare l'eccedenza dell'addizionale comunale all'Irpef eventualmente utilizzata in compensazione con il Modello F24.
- **Colonna 13:** riportare le eccedenze risultanti dalla precedente dichiarazione relative ai premi di risultato.
- **Colonna 14:** riportare l'importo delle eccedenze, già indicate in colonna 13, eventualmente utilizzate in compensazione con il modello F24.

SEZIONE III-A - ECCEDENZE RISULTANTI DALLA PRECEDENTE DICHIARAZIONE													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
IRPEF	di cui compensata in F24	Imposta sostitutiva quadro RT	di cui compensata in F24	Cedolare secca	di cui compensata in F24	Codice Regione	Addizionale Regionale IRPEF	di cui compensata in F24	Codice Comune	Addizionale Comunale IRPEF	di cui compensata in F24	Premio di risultato	di cui compensato in F24
	.00	.00	.00	.00	.00								
F3													

- **RIGO F4: Eccedenze che risultano da dichiarazioni integrative a favore presentate oltre l'anno successivo**

SEZIONE III-B - ECCEDENZE RISULTANTI DA DICHIARAZIONI INTEGRATIVE A FAVORE PRESENTATE OLTRE L'ANNO SUCCESSIVO									
F4	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Anno	IRPEF	Imposta sostitutiva quadro RT	Cedolare secca	Codice Regione	Addizionale Regionale all'IRPEF	Codice Comune	Addizionale Comunale all'IRPEF	Imposta sostitutiva sulla produttività	
		.00	.00	.00			.00	.00	.00

Il rigo è compilato dai soggetti che, nel corso del 2018, hanno presentato una o più dichiarazioni integrative a favore oltre il termine previsto per la presentazione della dichiarazione relativa al periodo

d'imposta successivo a quello di riferimento della dichiarazione integrativa. L'eccedenza a credito (derivante da minor debito o da maggiore credito), non già chiesta a rimborso e risultante dalle dichiarazioni integrative a favore ultrannuali, deve essere indicata nella dichiarazione relativa al periodo d'imposta in cui è presentata la dichiarazione integrativa a favore. Ad esempio, il rigo può essere utilizzato dai contribuenti che nel corso del 2018 hanno presentato una dichiarazione integrativa a favore per l'anno d'imposta 2017 utilizzando il Modello REDDITI 2018. L'eccedenza di credito, risultante da tale dichiarazione, non chiesta a rimborso, va indicata nel Modello 730/2019 o nel modello REDDITI Persone fisiche 2018. Tale eccedenza concorre alla liquidazione della corrispondente imposta, a debito o a credito, risultante dalla presente dichiarazione.



NOTA BENE - L'eventuale eccedenza a credito risultante dalle dichiarazioni integrative presentate nel corso del 2018 per l'anno d'imposta 2017 va indicata nel rigo F3. Nelle colonne 2, 3, 4, 6, 8 e 9 va indicato solo l'importo corrispondente al maggior credito o al minor debito, non già chiesto a rimborso, risultante dalla dichiarazione integrativa ultrannuale.

- **Colonna 1:** indicare l'anno d'imposta (2013, 2014, 2015 o 2016) per cui nel corso del 2018 è stata presentata la dichiarazione integrativa a favore.
- **Colonna 2:** riportare l'eventuale eccedenza a credito Irpef risultante dalla dichiarazione integrativa presentata nel corso del 2018 e relativa al periodo d'imposta indicato in Colonna 1. Nel caso in cui, nel corso del 2018, siano state presentate più dichiarazioni integrative a favore relative a differenti periodi d'imposta occorre compilare un distinto rigo per ciascun periodo d'imposta.
- **Colonna 3:** riportare l'eventuale eccedenza a credito d'imposta sostitutiva sui redditi di natura finanziaria risultante dalla dichiarazione integrativa presentata nel corso del 2018 e relativa al periodo d'imposta indicato in Colonna 1. Nel caso in cui, nel corso del 2018, siano state presentate più dichiarazioni integrative a favore relative a differenti periodi d'imposta occorre compilare un distinto rigo per ciascun periodo d'imposta.

SEZIONE III-B - ECCEDENZE RISULTANTI DA DICHIARAZIONI INTEGRATIVE A FAVORE PRESENTATE OLTRE L'ANNO SUCCESSIVO										
F4	1 Anno	2 IRPEF	3 Imposta sostitutiva quadro RT	4 Cedolare secca	5 Codice Regione	6 Addizionale Regionale all'IRPEF	7 Codice Comune	8 Addizionale Comunale all'IRPEF	9 Imposta sostitutiva sulla produttività	
			,00	,00					,00	,00

- **Colonna 4:** riportare l'eventuale eccedenza a credito di cedolare secca risultante dalla dichiarazione integrativa presentata nel corso del 2018 e relativa al periodo d'imposta indicato in Colonna 1. Nel caso in cui, nel corso del 2018, siano state presentate più dichiarazioni integrative a favore relative a differenti periodi d'imposta occorre compilare un distinto rigo per ciascun periodo d'imposta.
- **Colonna 5:** indicare il codice regione relativo al domicilio 1° gennaio dell'anno indicato nella colonna 1. Questa indicazione è obbligatoria solo se sono compilate le successive colonne di questo rigo.

SEZIONE III-B - ECCEDENZE RISULTANTI DA DICHIARAZIONI INTEGRATIVE A FAVORE PRESENTATE OLTRE L'ANNO SUCCESSIVO										
F4	1 Anno	2 IRPEF	3 Imposta sostitutiva quadro RT	4 Cedolare secca	5 Codice Regione	6 Addizionale Regionale all'IRPEF	7 Codice Comune	8 Addizionale Comunale all'IRPEF	9 Imposta sostitutiva sulla produttività	
			,00	,00					,00	,00

TABELLA CODICI REGIONE	
Regione	Codice
Abruzzo	01
Basilicata	02
Bolzano	03
Calabria	04
Campania	05
Emilia Romagna	06
Friuli Venezia Giulia	07
Lazio	08
Liguria	09
Lombardia	10
Marche	11
Molise	12
Piemonte	13
Puglia	14
Sardegna	15
Sicilia	16
Toscana	17
Trento	18
Umbria	19
Valle d'Aosta	20
Veneto	21

- **Colonna 6:** riportare l'eventuale eccedenza a credito di addizionale regionale all'Irpef risultante dalla dichiarazione integrativa presentata nel corso del 2018 e relativa al periodo d'imposta indicato in Colonna 1. Nel caso in cui, nel corso del 2018, siano state presentate più dichiarazioni integrative a favore relative a differenti periodi d'imposta occorre compilare un distinto rigo per ciascun periodo d'imposta.
- **Colonna 7:** indicare il codice Comune relativo al domicilio fiscale al 1° gennaio dell'anno indicato nella colonna 1. Questa indicazione è obbligatoria solo se sono compilate le successive colonne di questo rigo.
- **Colonna 8:** riportare l'eventuale eccedenza a credito di addizionale comunale all'Irpef risultante dalla dichiarazione integrativa presentata nel corso del 2018 e relativa al periodo d'imposta indicato in Colonna 1. Nel caso in cui, nel corso del 2018, siano state presentate più dichiarazioni integrative a favore relative a differenti periodi d'imposta occorre compilare un distinto rigo per ciascun periodo d'imposta.

SEZIONE III-B - ECCEDENZE RISULTANTI DA DICHIARAZIONI INTEGRATIVE A FAVORE PRESENTATE OLTRE L'ANNO SUCCESSIVO

F4	1 Anno	2 IRPEF	3 Imposta sostitutiva quadro RT	4 Cedolare secca	5 Codice Regione	6 Addizionale Regionale all'IRPEF	7 Codice Comune	8 Addizionale Comunale all'IRPEF	9 Imposta sostitutiva sulla produttività
		.00	.00	.00		.00		.00	.00

- **Colonna 9:** riportare l'eventuale eccedenza a credito d'imposta sostitutiva alla produttività risultante dalla dichiarazione integrativa presentata nel corso del 2018 e relativa al periodo d'imposta indicato in Colonna 1. Nel caso in cui, nel corso del 2018, siano state presentate più dichiarazioni integrative a favore relative a differenti periodi d'imposta occorre compilare un distinto rigo per ciascun periodo d'imposta

SEZIONE III-B - ECCEDENZE RISULTANTI DA DICHIARAZIONI INTEGRATIVE A FAVORE PRESENTATE OLTRE L'ANNO SUCCESSIVO									
F4	1 Anno	2 IRPEF	3 Imposta sostitutiva quadro RT	4 Cedolare secca	5 Codice Regione	6 Addizionale Regionale all'IRPEF	7 Codice Comune	8 Addizionale Comunale all'IRPEF	9 Imposta sostitutiva sulla produttività
		.00	.00	.00				.00	.00

Sezione IV - Ritenute e acconti sospesi per eventi eccezionali

- **RIGO F5:** in questo rigo devono essere indicati le ritenute e gli acconti sospesi per effetto delle disposizioni emanate a seguito di eventi eccezionali

SEZIONE IV - RITENUTE E ACCONTI SOSPESI PER EVENTI ECCEZIONALI									
F5	1 Eventi eccez.	2 IRPEF	3 Add.le Regionale	4 Add.le Comunale	5 Imposta sostitutiva premi di risultato	6 Cedolare secca	7 Imposta sostitutiva R.I.T.A.		
		.00	.00	.00	.00	.00	.00		

In particolare:

- **Colonna 1:** indicare il codice dell'evento riportato in Appendice alla voce "Eventi eccezionali", per il quale si è usufruito della sospensione delle ritenute e/o degli acconti che vanno indicati nelle colonne successive
- **Colonna 2:** l'ammontare delle ritenute e degli acconti Irpef sospesi;
- **Colonna 3:** l'addizionale regionale all'Irpef sospesa;
- **Colonna 4:** l'addizionale comunale all'Irpef sospesa per effetto delle disposizioni emanate a seguito di eventi eccezionali (saldo e acconto);
- **Colonna 5:** l'imposta sostitutiva per l'incremento della produttività sospesa;
- **Colonna 6:** l'acconto della cedolare secca sospeso;
- **Colonna 7:** riportare l'imposta sostitutiva per R.I.T.A sospesa, indicata nelle annotazioni alla Certificazione Unica 2019 con il codice AX.

I dati necessari sono riportati nel Mod. CU 2019 al:

- punto 30 e 131 per il coniuge, per le ritenute IRPEF sospese (punto 331 per gli acconti Irpef sospesi del coniuge);
- punto 31, per l'addizionale regionale all'IRPEF sospesa;
- punto 33, per l'addizionale comunale all'IRPEF sospesa (acconto 2016);

- punto 34, per l'addizionale comunale all'IRPEF sospesa (saldo 2016);
- punto 322 per l'addizionale comunale all'IRPEF sospeso del coniuge;
- punto 133 per l'acconto della cedolare secca sospeso, (punto 333 per il coniuge);
- punto 452 per il contributo di solidarietà sospeso.

Sezione V – Misura degli acconti per l'anno 2016 e rateazione del saldo 2018

SEZIONE V - MISURA DEGLI ACCONTI PER L'ANNO 2019 E RATEAZIONE DEL SALDO 2018								
F6	Barrare la casella per non effettuare i versamenti di acconto IRPEF	1	Versamenti di acconto IRPEF in misura inferiore	2	Barrare la casella per non effettuare i versamenti di acconto add.le comunale	3	Versamenti di acconto add.le comunale in misura inferiore	4
				.00				.00
	Barrare la casella per non effettuare i versamenti di acconto cedolare secca	5	Versamenti di acconto cedolare secca in misura inferiore	6	Numero rate (in caso di dichiarazione congiunta indicare il dato solo nel modello del dichiarante)	7		
				.00				

□ RIGO F6

Questo rigo deve essere compilato se si ritiene di non dover versare o di versare in misura inferiore a quanto calcolato da chi presta assistenza fiscale gli acconti dell'Irpef (Colonna 1 o Colonna 2), dell'addizionale comunale (Colonna 3 o Colonna 4) e della cedolare secca (Colonna 5 o Colonna 6) per l'anno 2019. Questa eventualità può verificarsi ad esempio per effetto di oneri sostenuti o per il venir meno di redditi. Inoltre se il contribuente chiede di rateizzare il versamento di quanto eventualmente dovuto a saldo per il 2018 deve compilare la Colonna 7.

- **Colonna 1** – “Nessun versamento di acconto IRPEF”: se il contribuente ritiene di non dover effettuare alcun versamento degli acconti dovuti a titolo di IRPEF, è tenuto a barrare l'apposita casella 1 del rigo F6.
- **Colonna 2** – “Minor versamento di acconto IRPEF”: qualora il contribuente ritiene di dover versare un acconto IRPEF inferiore a quanto dovuto in base al metodo “storico”, deve riportare tale minor importo a Colonna 2 del rigo F6 e non barrare la casella 1.
- **Colonna 3** – “Nessun versamento di acconto addizionale comunale”: il contribuente che ritiene di non dover versare alcun importo a titolo di acconto di addizionale comunale all'IRPEF deve barrare la casella 3 del rigo F6.
- **Colonna 4** – “Minor versamento acconto addizionale comunale”: se si ritiene sia dovuto un minor acconto di addizionale comunale per l'anno 2019, si deve compilare la Colonna 4 del rigo F6, scrivendo tale minore importo, senza barrare la casella 3 del rigo F6. Si deve tener presente che se l'importo indicato nella Colonna 2, è inferiore a € 51,00 e/o nella Colonna 4, è inferiore a € 13,00; i valori devono essere ricondotti a zero, dandone comunicazione al contribuente, nell'apposito spazio “Messaggi” del Mod. 730-3/2019.

SEZIONE V - MISURA DEGLI ACCONTI PER L'ANNO 2019 E RATEAZIONE DEL SALDO 2018								
F6	Barrare la casella per non effettuare i versamenti di acconto IRPEF	1	Versamenti di acconto IRPEF in misura inferiore	2	Barrare la casella per non effettuare i versamenti di acconto add.le comunale	3	Versamenti di acconto add.le comunale in misura inferiore	4
				.00				.00
	Barrare la casella per non effettuare i versamenti di acconto cedolare secca	5	Versamenti di acconto cedolare secca in misura inferiore	6	Numero rate (in caso di dichiarazione congiunta indicare il dato solo nel modello del dichiarante)	7		
				.00				

- **Colonna 5** – “Nessun versamento di acconto cedolare secca”: barrare la casella se si ritiene di non dover versare alcuna somma a titolo di acconto della cedolare secca 2019.
- **Colonna 6** – “Minor versamento di acconto cedolare secca”: indicare la minore somma che deve essere trattenuta dal sostituto d'imposta se si ritiene che sia dovuto un minore acconto per la cedolare secca per il 2019 (in questo caso non deve essere barrata la casella di Colonna 5). Si ricorda che se l'importo indicato alla Colonna 6 è inferiore ad € 51,00, il valore deve essere ricondotto a zero, dandone comunicazione al contribuente nell'apposito spazio “Messaggi” del Mod. 730-3/2019.
- **Colonna 7** – “Rateizzazione delle imposte”: si deve indicare in quante rate intende frazionare il versamento (da 2 a 5, max 4 per i pensionati delle seguenti somme eventualmente dovute):
 - per il 2018: saldo dell'Irpef, delle addizionali regionale e comunale e della cedolare secca;
 - per il 2019: prima rata di acconto Irpef, acconto dell'addizionale comunale, prima rata di acconto della cedolare secca;
 - acconto del 20 per cento sui redditi soggetti a tassazione separata, contributo di solidarietà.

SEZIONE V - MISURA DEGLI ACCONTI PER L'ANNO 2019 E RATEAZIONE DEL SALDO 2018						
	1	2	3	4		
	Barrare la casella per non effettuare i versamenti di acconto IRPEF	Versamenti di acconto IRPEF in misura inferiore	Barrare la casella per non effettuare i versamenti di acconto add. le comunale	Versamenti di acconto add. le comunale in misura inferiore		
F6	Barrare la casella per non effettuare i versamenti di acconto cedolare secca	Versamenti di acconto cedolare secca in misura inferiore		Numero rate (in caso di dichiarazione congiunta indicare il dato solo nel modello del dichiarante)		

Il sostituto d'imposta che effettua le operazioni di conguaglio calcolerà gli interessi dovuti per la rateazione, pari allo 0,33 per cento mensile. Nel caso di 730 senza sostituto, il numero di rate è compreso tra 2 e 7 (con le stesse scadenze previste per i pagamenti derivanti dal Modello Redditi Persone fisiche).

Sezione VI - Soglie di esenzione addizionale comunale

Questa sezione deve essere compilata solo dai **contribuenti che risiedono in uno dei comuni che hanno stabilito**, con riferimento all'addizionale comunale dovuta per il 2018 e/o per l'acconto dovuto per il 2019, **una soglia di esenzione in presenza di particolari condizioni che non possono** essere ricavate dai dati presenti nel modello di dichiarazione (ad esempio la composizione del nucleo familiare o l'ISEE – indicatore situazione economica equivalente) e che si trovano nelle condizioni previste dalla delibera che ha stabilito la soglia di esenzione.

SEZIONE VI - SOGLIE DI ESENZIONE ADDIZIONALE COMUNALE NON DESUMIBILI DAL MOD. 730				SEZIONE VII - LOCAZIONI BREVI	
F7	Soglia esenzione saldo 2018	1	Esenzione totale/altre agevolazioni saldo 2018	2	Soglia esenzione acconto 2019
					3
					4
					F8
					Ritenute

Le esenzioni deliberate dai comuni sono consultabili sul sito “www.finanze.gov.it” (“fiscalità locale, addizionale comunale all'IRPEF”).

Con la compilazione del rigo F7, il contribuente attesta il possesso dei requisiti previsti dalla delibera comunale per usufruire dell'agevolazione prevista.

□ **RIGO F7**

SEZIONE VI - SOGLIE DI ESENZIONE ADDIZIONALE COMUNALE NON DESUMIBILI DAL MOD. 730						SEZIONE VII - LOCAZIONI BREVI		
F7	Soglia esenzione saldo 2018		Esenzione totale/altre agevolazioni saldo 2018	Soglia esenzione acconto 2019		F8	Ritenute	
		,00			,00			,00

- **Colonna 1** – Indicare l’importo della soglia di esenzione dall’addizionale comunale deliberata dal Comune di residenza con riferimento all’ anno 2018.
- **Colonna 2** - la indicato il codice:
 - “1” in presenza di un’esenzione non collegata con il reddito imponibile;
 - “2” in presenza di altre agevolazioni.

Le due colonne sono tra loro alternative.

- **Colona 3** – indicare l’importo della soglia di esenzione deliberata dal comune con riferimento all’anno 2019.
- **Colonna 4** - va indicato il codice:
 - “1” in presenza di un’esenzione non collegata con il reddito imponibile;
 - “2” in presenza di altre agevolazioni. Le due colonne sono tra loro alternative.

□ **RIGO F8**

Indicare l’importo delle ritenute riportato nel quadro Certificazione Redditi – Locazioni brevi della Certificazione Unica 2019 al punto 15 e relative ai corrispondenti redditi di locazione indicati nel quadro B e D per il quale non è barrata la relativa casella “2018” del punto 4. Se in possesso di più quadri della Certificazione Redditi – Locazioni brevi della Certificazione Unica 2018 o se sono compilati più righi dello stesso quadro (punti 15, 115, 215, 315 e 415 per i quali non è barrata la relativa casella “2018”) indicare la somma delle ritenute.

SEZIONE VII - LOCAZIONI BREVI		
F8	Ritenute	,00

Sezione VII - Dati da indicare nel Mod. 730 integrativo

Questa sezione è riservata solo ai contribuenti che presentano il Mod. **730/2019 integrativo** e, che nella casella “**730 integrativo**”, presente nel frontespizio, hanno indicato il **codice ‘1’**.

SEZIONE VIII - DATI DA INDICARE NEL MOD. 730 INTEGRATIVO							
F9	Importi rimborsati IRPEF		Addizionale Regionale all’IRPEF		Addizionale Comunale all’IRPEF		Cedolare secca
		,00		,00		,00	,00
F10	Crediti utilizzati con il modello F24 per il versamento di altre imposte IRPEF		Credito Addizionale Regionale		Credito Addizionale Comunale		Credito cedolare secca
		,00		,00		,00	,00

□ RIGO F9

In questo rigo devono essere riportati alcuni dati presenti nel Prospetto di Liquidazione (Mod. 730-3/2019) della dichiarazione presentata originariamente.

SEZIONE VIII - DATI DA INDICARE NEL MOD. 730 INTEGRATIVO													
F9	Importi rimborsati	IRPEF	1	0,00	Addizionale Regionale all'IRPEF	2	0,00	Addizionale Comunale all'IRPEF	3	0,00	Cedolare secca	4	0,00



- **Colonna 1:** indicare l'importo del credito Irpef rimborsato che risulta dal Prospetto di Liquidazione Mod. 730-3 2019 originario. In particolare, il dichiarante deve riportare l'importo del rigo 91, Colonna 5, del 730-3 2019. Se la dichiarazione originaria è stata presentata in forma congiunta e la dichiarazione integrativa è presentata dal coniuge dichiarante, bisogna riportare in questa Colonna l'importo del rigo 111, Colonna 5, del 730-3 2019.
- **Colonna 2:** indicare l'importo del credito relativo all'addizionale regionale all'Irpef rimborsato che risulta dal prospetto di liquidazione Mod. 730-3 2019 originario. In particolare, il dichiarante deve riportare l'importo del rigo 92, Colonna 5, del 730-3 2019. Se la dichiarazione originaria è stata presentata in forma congiunta e la dichiarazione integrativa è presentata dal coniuge dichiarante, bisogna riportare in questa Colonna l'importo del rigo 112, Colonna 5, del 730-3 2019.
- **Colonna 3:** indicare l'importo del credito relativo all'addizionale comunale all'Irpef rimborsato che risulta dal prospetto di liquidazione Mod. 730-3 2019 originario. In particolare, il dichiarante deve riportare l'importo del rigo 93, Colonna 5, del 730-3 2019. Se la dichiarazione originaria è stata presentata in forma congiunta e la dichiarazione integrativa è presentata dal coniuge dichiarante, bisogna riportare in questa Colonna l'importo del rigo 113, Colonna 5, del 730-3 2019.
- **Colonna 4:** indicare l'importo del credito relativo alla cedolare secca sulle locazioni rimborsato che risulta dal prospetto di liquidazione Mod. 730-3 2019 originario. In particolare, il dichiarante deve riportare l'importo del rigo 99, Colonna 5, del 730-3 2019. Se la dichiarazione originaria è stata presentata in forma congiunta e la dichiarazione integrativa è presentata dal coniuge dichiarante, bisogna riportare in questa Colonna l'importo del rigo 119, Colonna 5, del 730-3 2019.

□ RIGO F10

In questo rigo devono essere riportati alcuni dati presenti nel Prospetto di Liquidazione (Mod. 730-3/2019) della dichiarazione presentata originariamente: in particolare, è richiesta l'indicazione dei crediti utilizzati in compensazione, entro la data di presentazione del Mod. 730 integrativo, per il versamento di altre imposte non comprese nel modello.

F10	Crediti utilizzati con il modello F24 per il versamento di altre imposte	Credito IRPEF	1	0,00	Credito Addizionale Regionale	2	0,00	Credito Addizionale Comunale	3	0,00	Credito cedolare secca	4	0,00
------------	--	---------------	---	------	-------------------------------	---	------	------------------------------	---	------	------------------------	---	------



Il rigo dovrà indicare:

- **Colonna 1:** l'ammontare del credito Irpef, riportato nella Colonna 4 del rigo 91 (o nella Colonna 4 del rigo 111 per il coniuge dichiarante) del Mod. 730-3 2019 originario che, entro la data di presentazione del Mod. 730 integrativo, è stato utilizzato in compensazione con il Mod. F24 per il versamento di altre imposte. Ad esempio se nella Colonna 4 del rigo 91 del Mod. 730-3 2019 originario è indicato un credito Irpef di 100 euro ma entro la data di presentazione del Mod. 730 integrativo il credito utilizzato in compensazione è pari a 60 euro, occorre riportare in questa Colonna 4 l'importo di 60 euro.

- **Colonna 2:** l'ammontare del credito di addizionale regionale, riportato nella Colonna 4 del rigo 92 (o nella Colonna 4 del rigo 112 per il coniuge dichiarante) del Mod. 730-3 2019 originario che, entro la data di presentazione del Mod. 730 integrativo, è stato utilizzato in compensazione con il Mod. F24 per il versamento di altre imposte.
- **Colonna 3:** l'ammontare del credito di addizionale comunale, riportato nella Colonna 4 del rigo 93 (o nella Colonna 4 del rigo 113 per il coniuge dichiarante) del Mod. 730-3 2019 originario che, entro la data di presentazione del Mod. 730 integrativo, è stato utilizzato in compensazione con il Mod. F24 per il versamento di altre imposte.
- **Colonna 4:** l'ammontare del credito di cedolare secca sulle locazioni, riportato nella Colonna 4 del rigo 99 (o nella Colonna 4 del rigo 119 per il coniuge dichiarante) del Mod. 730-3 2019 originario che, entro la data di presentazione del Mod. 730 integrativo, è stato utilizzato in compensazione con il Mod. F24 per il versamento di altre imposte.

Sezione IX - Altri dati

Questa sezione deve essere compilata nei casi in cui:

1. il sostituto d'imposta ha rimborsato, per il 2018, gli importi relativi a talune tipologie di detrazione (per canoni di locazione e/o per genitori con almeno quattro figli) che non hanno trovato capienza nell'imposta lorda del contribuente (rigo F11);
2. il contribuente deve restituire gli importi indebitamente percepiti relativi al c.d. "Bonus fiscale", di cui all'art. 44, D.L. n. 159/2007, ed al c.d. "Bonus straordinario", di cui all'art. 1, D.L. n. 185/2008 (rigo F12);
3. il creditore pignoratorio debba indicare le ritenute subite in relazione ai redditi percepiti tramite procedura di pignoramento presso terzi (rigo F13).

□ RIGO F11

Tale rigo deve essere compilato dai contribuenti ai quali il sostituto d'imposta ha rimborsato (per l'anno 2018) gli importi relativi:

- all'ulteriore detrazione per famiglie numerose;
- alle detrazioni per canoni di locazione che non hanno trovato capienza nell'imposta lorda.

SEZIONE IX - ALTRI DATI															
F11	Importi rimborsati dal sostituto	Ulteriore detrazione per figli	1	Detrazioni canoni locazione	2	F12	Restituzione bonus	1	2	F13	Pignoramento presso terzi	Tipo reddito	Ritenute	1	2
				.00	.00			.00	.00						.00

- **Colonna 1:** deve essere indicato il credito riconosciuto dal sostituto per l'ulteriore detrazione per figli a carico che non ha trovato capienza: tale credito è indicato nel punto 364 del Mod. CU 2019 - "Credito riconosciuto per famiglie numerose".
- **Colonna 2:** deve essere indicato il credito riconosciuto dal sostituto con riferimento alla detrazione per canoni di locazione che non ha trovato capienza nell'imposta lorda. Tale credito è quello indicato nel punto 370 della CU 2019 - "Credito riconosciuto per canoni di locazione".

□ RIGO F12

Tale rigo deve essere compilato esclusivamente dai contribuenti che hanno indebitamente percepito:

- il c.d. "Bonus fiscale" di cui all'art. 44, D.L. n. 159/2007;
- il c.d. "Bonus straordinario" di cui all'art. 1, D.L. n. 185/2008.

SEZIONE IX - ALTRI DATI														
F11	Importi rimborsati dal sostituto	Ulteriore detrazione per figli	1	Detrazioni canoni locazione	2	F12	Restituzione bonus	1	2	F13	Pignoramento presso terzi	Tipo reddito	1	2
								fiscale	straordinario				Ritenute	
								.00	.00					.00

➤ **Colonna 1:** deve essere indicato l'importo relativo al Bonus fiscale di cui all'art. 44, D.L. n. 159/2007 (€ 150,00 per il dichiarante o per familiari a carico), fruito con riferimento ai redditi posseduti nel periodo d'imposta 2007.

➤ **Colonna 2:** deve essere indicato l'importo relativo al Bonus straordinario di cui all'art. 1, D.L. n. 185/2008, fruito con riferimento al reddito complessivo del nucleo familiare relativo all'anno 2007 o 2008.

□ RIGO F13

Tale rigo denominato "Pignoramento presso terzi" devono essere riportati i dati relativi alle ritenute subite in relazione ai redditi percepiti tramite procedura di pignoramento presso terzi.

SEZIONE IX - ALTRI DATI														
F11	Importi rimborsati dal sostituto	Ulteriore detrazione per figli	1	Detrazioni canoni locazione	2	F12	Restituzione bonus	1	2	F13	Pignoramento presso terzi	Tipo reddito	1	2
								fiscale	straordinario				Ritenute	
								.00	.00					.00

➤ **Colonna 1:** In questa casella va indicato il tipo di reddito percepito tramite pignoramento presso terzi e riportato nel Mod. 730/2019 con uno dei seguenti codici:

- "1" per il reddito di terreni;
- "2" per il reddito di fabbricati;
- "3" per il reddito di lavoro dipendente;
- "4" per il reddito di pensione;
- "5" per i redditi di capitale;
- "6" per i redditi diversi.

➤ **Colonna 2:** In questa casella va indicato l'ammontare delle ritenute subite da parte del terzo erogatore in relazione al tipo di reddito indicato nella Colonna 1.

QUADRO G – CREDITI D’IMPOSTA

QUADRO G - Crediti d'imposta													
SEZIONE I - FABBRICATI													
G1	Credito riacquisto prima casa	residuo precedente dichiarazione	1	credito anno 2018	2	di cui compensato nel mod. F24	3	G2	Credito canoni di locazione non percepiti (vedere istruzioni)				
				.00	.00	.00			.00	.00			
SEZIONE II - REINTEGRO ANTICIPAZIONI FONDI PENSIONE													
G3	Anno anticipazione	1	Reintegro Totale/Parziale	2	Somma reintegrata	3	Residuo precedente dichiaraz.	4	Anno 2018	5			
					.00	.00	.00	.00	.00	di cui compensato nel mod. F24			
										.00			
SEZIONE III - REDDITI PRODOTTI ALL'ESTERO													
G4	Codice Stato estero	1	Anno	2	Reddito estero	3	Imposta estera	4	Residuo complessivo	5			
					.00	.00	.00	.00	.00				
	Imposta lorda	6	Imposta netta	7	Credito utilizzato nelle precedenti dichiarazioni	8	di cui relativo allo Stato estero di col.1	9					
		.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00		.00			
SEZIONE IV - IMMOBILI COLPITI DAL SISMA IN ABRUZZO													
G5	Abitazione principale	1	Codice fiscale	2	Numero rata	3	Totale credito	4	Residuo precedente dichiarazione	5			
							.00	.00	.00	.00			
G6	Altri immobili	1	Impresa/Professione	2	Codice fiscale	3	Numero rata	4	Rateazione	5			
										Totale credito			
										.00			
SEZIONE V - INCREMENTO OCCUPAZIONE					SEZIONE VII - EROGAZIONI CULTURA								
G7	Residuo 2017	1	di cui compensato nel mod. F24	2	G9	Spesa 2018	1	Residuo 2017	2	Rata credito 2017	3	Rata credito 2016	4
	.00	.00	.00	.00		.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	
SEZIONE VIII - EROGAZIONI SCUOLA					SEZIONE IX - NEGOZIAZIONE E ARBITRATO								
G10	Spesa 2018	1	Spesa 2017	2	Residuo 2017	3	G11	Credito spettante	1	Residuo 2017	2	di cui utilizzato in F24	3
	.00	.00	.00	.00	.00	.00		.00	.00	.00	.00	.00	
SEZIONE X - VIDEOSORVEGLIANZA					SEZIONE XI - MEDIAZIONI					SEZIONE XII - APE			
G12	Residuo 2017	1	di cui utilizzato in F24	2	G13	Anno 2018	1	di cui compensato nel mod. F24	2	G14	Utilizzato	1	
	.00	.00	.00	.00		.00	.00	.00	.00		.00		
QUADRO I - Imposte da compensare													
I1	Indicare l'importo delle imposte da versare con il Mod. F24 utilizzando in compensazione il credito che risulta dal Mod. 730			1	oppure	Barrare la casella per utilizzare in compensazione con il Mod. F24 l'intero credito che risulta dal Mod. 730 (che quindi non sarà rimborsato dal sostituto d'imposta)			2	<input type="checkbox"/>			
				.00									

In questo Quadro vanno indicati:

- i crediti d'imposta relativi ai fabbricati;
- il credito d'imposta per il reintegro delle anticipazioni sui fondi pensione;
- il credito d'imposta per i redditi prodotti all'estero;
- il credito d'imposta per gli immobili colpiti dal sisma in Abruzzo;
- il credito d'imposta per l'incremento dell'occupazione;
- il credito d'imposta erogazioni liberali a sostegno della cultura - Art Bonus;
- il credito d'imposta per negoziazione e arbitrato;
- il credito d'imposta per erogazioni liberali a sostegno degli investimenti in favore della scuola - School Bonus;
- il credito d'imposta per la videosorveglianza;
- il credito d'imposta per le mediazioni;
- il credito d'imposta per l'anticipo finanziario a garanzia pensionistica (APE).

Il Quadro G del Mod. 730/2019 è articolato nelle seguenti sezioni:

SEZIONE	RIGO	CONTENUTO
Sezione I	Rigo G1	Credito d'imposta per il riacquisto della prima casa
	Rigo G2	Credito d'imposta per canoni di locazione non percepiti
Sezione II	Rigo G3	Credito d'imposta reintegro anticipazioni fondi pensione
Sezione III	Rigo G4	Credito d'imposta per redditi prodotti all'estero
Sezione IV	Righi G5 e G6	Credito d'imposta per gli immobili colpiti dal sisma in Abruzzo
Sezione V	Rigo G7	Credito d'imposta per l'incremento dell'occupazione
Sezione VII	Rigo G9	Credito d'imposta per le erogazioni in campo culturale (Art-Bonus)
Sezione VIII	Rigo G 10	Credito d'imposta per erogazioni scuola (SchoolBonus)
Sezione IX	Rigo G11	Negoziazione e arbitrato
Sezione X	Rigo G12	Credito d'imposta videosorveglianza
Sezione XI	Rigo G13	Credito d'imposta per mediazioni
Sezione XII	Rigo G14	Credito d'imposta APE



NOVITÀ - Quest'anno è stata prevista la nuova sezione XII denominata "Credito d'imposta per APE".

Sezione I - Crediti d'imposta relativi ai fabbricati

In questa sezione devono essere indicati il credito d'imposta per il riacquisto della prima casa e quello per i canoni di locazione non percepiti.

□ RIGO G1 - CREDITO D'IMPOSTA PER IL RIACQUISTO DELLA PRIMA CASA

Questo rigo deve essere compilato dai contribuenti che hanno maturato un credito d'imposta a seguito del riacquisto della prima casa. Trattasi in particolare di coloro che entro un anno dalla vendita di un immobile destinato a propria abitazione hanno acquistato beneficiando dell'aliquota agevolata, acquista un'altra abitazione non di lusso.

L'agevolazione fiscale consiste nel riconoscimento di un credito d'imposta, di importo massimo **pari all'ammontare dell'imposta di registro oppure dell'IVA corrisposta dal contribuente in relazione al precedente acquisto agevolato**.





OSSERVA- Il rigo non deve essere compilato da coloro che hanno già utilizzato il credito d'imposta:

- per ridurre l'imposta di registro dovuta sull'atto di acquisto agevolato che lo determina;
- per ridurre le imposte di registro, ipotecarie e catastali, oppure le imposte sulle successioni e donazioni dovute sugli atti e sulle denunce presentati dopo la data di acquisizione del credito.

SEZIONE I - FABBRICATI

G1	Credito riacquisto prima casa	residuo precedente dichiarazione	1	credito anno 2018	2	di cui compensato nel mod. F24	3
				.00		.00	.00

Con **Risoluzione 3 maggio 2004, n.66** l'Agenzia delle Entrate precisa che la condizione richiesta per accedere all'agevolazione fiscale non si ritiene soddisfatta qualora il contribuente abbia stipulato solo un **contratto preliminare** di acquisto dell'immobile da adibire a propria abitazione principale. Tale contratto infatti non produce l'effetto reale del trasferimento del bene, ma solo quello obbligatorio di concludere il contratto definitivo.



OSSERVA- Con il D.Lgs. n. 23/2011 (c.d. "Decreto IMU") ed il D.L. n. 104/2013 (c.d. Decreto "Istruzione") il Legislatore ha apportato delle modifiche alla disciplina delle imposte di registro ed ipocatastali, con decorrenza 1° gennaio 2014.

In particolare, per effetto del combinato disposto dei predetti decreti, a partire dal 2014:

- la misura fissa dell'imposta di registro e delle imposte ipocatastali passa da € 168 a € 200;
- l'imposta di registro per l'acquisto della "prima casa" passa dal 3% al 2%, mentre quella relativa agli altri trasferimenti immobiliari è fissata al 9% (in luogo delle previgenti aliquote variabili dall'1% al 15% ovvero dell'imposta fissa di € 168).

Per i trasferimenti soggetti alle nuove aliquote le imposte ipocatastali sono dovute nella misura ridotta di € 50.

Nella tabella seguente si riportano le tipologie di soggetti cedenti e la misura dell'IVA o dell'imposta di registro dovuta per l'acquisto della prima casa a seguito delle predette modifiche.

COMPRAVENDITA PRIMA CASA					
Cedente	Regime iva	Registro fino al 31/12/2013	Registro dal 01/01/2014	Ipo-catastali(*) fino al 31/12/2013	Ipo-catastali(*) dal 01/01/2014
Impresa di costruzione o ristrutturazione che cede entro i 4 anni	4%	€ 168,00	€ 200,00	€ 168,00 + € 168,00	€ 200,00 + € 200,00
Impresa di costruzione o ristrutturazione che cede dopo 4 anni	Esente	3%	2%	€ 168,00 + € 168,00	€ 50,00 + € 50,00

Altri soggetti IVA (liberi professionisti e imprese)	Esente	3%	2%	€ 168,00 + € 168,00	€ 50,00 + € 50,00
Privato	Esente	3%	2%	€ 168,00 + € 168,00	€ 50,00 + € 50,00

(*) Le imposte ipotecarie e catastali dovute per l'acquisto della prima casa sono riportate per completezza di informazione. Esse non risultano rilevanti infatti ai fini della determinazione dell'importo del credito d'imposta in esame.

L'utilizzo del credito d'imposta può avvenire, nelle diverse ipotesi, secondo le seguenti metodologie.

IMPOSTA AGEVOLATA VERSATA SUL PRIMO ACQUISTO	IMPOSTA VERSATA SUL SECONDO ACQUISTO	MODALITÀ DI UTILIZZO DEL CREDITO D'IMPOSTA
IVA	IMPOSTA DI REGISTRO	In diminuzione dell'imposta di registro (modo n. 1), salvo che il contribuente manifesti nell'atto di acquisto contraria volontà.
IMPOSTA DI REGISTRO	IMPOSTA DI REGISTRO	
I VA	I VA	In diminuzione: - delle imposte di registro, ipocatastali e delle imposte sulle successioni e donazioni dovute su atti e denunce presentati dopo l'acquisizione del diritto (modo n. 2); - dell'IRPEF, in dichiarazione (modo n. 3); - di somme dovute ai sensi del D.Lgs. n. 241/1997, con Mod. F24 (modo n. 4).
IMPOSTA DI REGISTRO	I VA	

APPROFONDIMENTO

Per fruire del credito d'imposta in detrazione dall'eventuale imposta di registro dovuta per il secondo acquisto, il contribuente deve manifestare tale volontà nell'**atto di acquisto**.

La C.M. n. 19/2001, punto 1.3, dispone infatti che nell'atto di (ri)acquisto devono essere riportate:

1. le dichiarazioni previste dalla Nota II-bis, art. 1, Tariffa parte prima allegata al D.P.R. n. 131/86, per fruire delle agevolazioni prima casa;
2. gli estremi dell'atto di acquisto del primo immobile sul quale era stata corrisposta l'imposta di registro o l'IVA in misura agevolata;
3. l'ammontare dell'imposta di registro o dell'IVA assolta sul primo acquisto;
4. gli estremi dell'atto di alienazione del primo immobile.

Con Risoluzione 11 maggio 2004, n. 70, l'Agenzia delle Entrate ha precisato che, diversamente da quanto stabilito per l'imposta di registro, per fruire della detrazione dall'IRPEF del credito d'imposta in commento non occorre alcuna dichiarazione in atto.

Il rigo G1 si compone di tre colonne:

- **Colonna 1** – “Residuo precedente dichiarazione”: riportare il credito d’imposta per il riacquisto della prima casa **che non ha trovato capienza nell’imposta che risulta dalla precedente dichiarazione**, e che è indicato nel rigo 131 del prospetto di liquidazione (Mod. 730-3) del Mod. 730/2016, o quello indicato nel rigo RN47, col. 2, del quadro RN del Mod. REDDITI 2018.
- **Colonna 2** - “Credito anno 2018”: indicare il credito d’imposta maturato nel 2018. L’importo del credito è **pari all’imposta di registro o all’IVA pagata per il primo acquisto agevolato**; in ogni caso questo importo **non può essere superiore all’imposta di registro o all’IVA dovuta in relazione al secondo acquisto**.
- **Colonna 3** “di cui compensato nel Mod. F24”: riportare il credito d’imposta **utilizzato in compensazione nel Modello F24** fino alla data di presentazione del 730/2019.

Questo rigo non deve essere compilato da coloro che hanno già utilizzato il credito d’imposta:

- per ridurre l’imposta di registro dovuta sull’atto di acquisto agevolato che lo determina;
- per ridurre le imposte di registro, ipotecarie e catastali, oppure le imposte sulle successioni e donazioni dovute sugli atti e sulle denunce presentati dopo la data di acquisizione del credito.

COME UTILIZZARE IL CREDITO D’IMPOSTA

Il credito d’imposta può essere utilizzato:

- in diminuzione dell’imposta di registro dovuta sul nuovo acquisto;
- in diminuzione delle imposte di registro, ipotecaria, catastale, dovute su atti e denunce presentati successivamente alla data di acquisizione del credito;
- in diminuzione dell’IRPEF dovuta in base alla Dichiarazione dei Redditi da presentare successivamente al nuovo acquisto (solo ed esclusivamente con la prima dichiarazione successiva alla data di acquisto);
- in compensazione con altri tributi in sede di versamenti unitari con il Modello F24.

Poiché il credito d’imposta è collegato ai benefici “prima casa”, la decadenza da quest’ultimi comporta automaticamente, oltre al recupero delle imposte ordinarie, anche il recupero del credito utilizzato.



NOTA BENE- Il credito d’imposta riconosciuto al contribuente è sempre:

- **pari all’imposta** di registro o iva pagata all’atto del primo acquisto;
- **mai superiore all’imposta** o Iva pagata nel secondo atto di acquisto.

Il contribuente recupera il credito d’imposta in sede di Dichiarazione dei Redditi presentando il Modello 730/2019.



ESEMPIO

Il Sig. Rossi Mario ha ceduto la propria abitazione il 22 dicembre 2018, per la quale aveva pagato € 11.000,00 di Iva. L'abitazione era stata acquistata con aliquota ridotta al 4%. In data 1° agosto 2018, ha riacquistato direttamente dall'impresa costruttrice un immobile da adibire ad abitazione principale.

La nuova dimora ha una rendita catastale pari a € 1.450,00. Per la nuova abitazione ha corrisposto IVA nella misura di € 17.000,00 (aliquota al 4%).

Al Sig. ROSSI spetta un credito pari a € 11.000,00: il credito può essere, infatti, al massimo pari all'IVA o all'imposta di registro pagata al momento del primo acquisto agevolato.

Poiché il contribuente non ha alcun importo a debito da compensare, decide di portare il credito d'imposta (€ 11.000,00) direttamente in diminuzione delle imposte dovute in sede di Dichiarazione dei Redditi. Egli dovrà pertanto indicare in Dichiarazione dei Redditi (nel Mod. 730/2019- Redditi 2019) l'importo del credito al campo 2 del rigo G1.

SEZIONE I - FABBRICATI										
G1	Credito riacquisto prima casa	residuo precedente dichiarazione	¹	credito anno 2015	²	di cui compensato nel mod. F24	³	G2	Credito canoni di locazione non percepiti (vedere istruzioni)	
				00	11000,00		00			00

□ RIGO G2 - CREDITO D'IMPOSTA PER CANONI DI LOCAZIONE NON PERCEPITI

Al rigo G2 si deve indicare il credito d'imposta spettante **per le imposte versate sui canoni di locazione di immobili ad uso abitativo scaduti e non percepiti, come risulta accertato nel provvedimento giurisdizionale di convalida di sfratto per morosità**.

SEZIONE I - FABBRICATI										
G1	Credito riacquisto prima casa	residuo precedente dichiarazione	¹	credito anno 2015	²	di cui compensato nel mod. F24	³	G2	Credito canoni di locazione non percepiti (vedere istruzioni)	
				00	11000,00		00			00

APPROFONDIMENTO

L'art. 26 del TUIR dispone che per le **imposte versate sui canoni venuti a scadenza e non percepiti**, come da accertamento avvenuto nell'ambito del procedimento giurisdizionale di convalida di sfratto per morosità, è **riconosciuto un credito d'imposta di pari ammontare**.

Per determinare il credito d'imposta spettante è necessario calcolare le imposte pagate in più relativamente ai canoni non percepiti riliquidando la Dichiarazione dei Redditi di ciascuno degli anni per i quali in base all'accertamento avvenuto nell'ambito del procedimento giurisdizionale di convalida di sfratto per morosità del conduttore, sono state pagate maggiori imposte per effetto di canoni di locazione non riscossi.

Nell'effettuare le operazioni di riliquidazione si deve tener conto della **rendita catastale degli immobili e di eventuali rettifiche ed accertamenti operati dagli uffici**.

Ai fini del calcolo del credito d'imposta spettante **non rileva, invece, quanto pagato ai fini del contributo al Servizio Sanitario Nazionale**.

L'eventuale successiva riscossione totale o parziale dei canoni per i quali si è usufruito del credito d'imposta come sopra determinato, comporterà l'obbligo di dichiarare tra i redditi soggetti a tassazione separata (salvo opzione per la tassazione ordinaria) il maggior reddito imponibile rideterminato. Il credito d'imposta in questione può essere indicato nella prima Dichiarazione dei Redditi utile successiva alla conclusione del procedimento giurisdizionale di convalida dello sfratto e comunque non oltre il termine ordinario di prescrizione decennale.

In ogni caso, qualora il contribuente non intenda avvalersi del credito d'imposta nell'ambito della Dichiarazione dei Redditi, ha la facoltà di presentare agli uffici finanziari competenti, entro i termini di prescrizione sopra indicati, apposita istanza di rimborso.

Per quanto riguarda il termine relativamente ai periodi d'imposta utili cui fare riferimento per la rideterminazione delle imposte e del conseguente credito vale il **termine di prescrizione ordinaria di dieci anni** e, pertanto, si può effettuare detto calcolo con riferimento alle dichiarazioni presentate negli anni precedenti, ma non oltre quelle relative ai redditi 2006, sempreché per ciascuna delle annualità risulti accertata la morosità del conduttore nell'ambito del procedimento di convalida dello sfratto conclusosi nel 2018.

In pratica, il locatore di immobili ad uso abitativo che non ha percepito il canone d'affitto può:

- recuperare la maggior imposta versata per i canoni di locazione non incassati, ma assoggettati a tassazione negli anni precedenti;
- non assoggettare a tassazione il canone di affitto, ma solo la rendita catastale rivalutata.



LE CONDIZIONI RICHIESTE

Per non assoggettare a tassazione i canoni d'affitto non percepiti è necessario che si sia **concluso il procedimento giurisdizionale di convalida di sfratto per morosità** del conduttore (il locatore deve avere la sentenza di sfratto per morosità).

Per non assoggettare a tassazione i canoni relativi all'anno 2018, la sentenza di sfratto deve essere stata emessa in data anteriore al termine ultimo fissato per la presentazione della Dichiarazione dei Redditi, ovvero:

- il 23 luglio 2018 in caso di presentazione del Mod. 730/2019;
- il 31 ottobre 2018 in caso di presentazione del Mod. Redditi 2019.

Nel caso in cui la sentenza di sfratto si dovesse concludere dopo i termini di presentazione della presente Dichiarazione dei Redditi, il credito d'imposta sarà recuperabile nella successiva dichiarazione oppure si può presentare un'apposita istanza di rimborso.



NOTA BENE - Per quanto riguarda i periodi d'imposta utili cui fare riferimento per la determinazione e richiesta del credito d'imposta, vale il termine di prescrizione ordinaria di dieci anni.

Sezione II - Credito d'imposta per il reintegro delle anticipazioni sui fondi pensione

□ RIGO G3

SEZIONE II - REINTEGRO ANTICIPAZIONI FONDI PENSIONE												
G3	Anno anticipazione	1	Reintegro Totale/Parziale	2	Somma reintegrata	3	Residuo precedente dichiaraz.	4	Anno	5	di cui compensato nel mod. F24	6
									2018			

I contribuenti che aderiscono alle **forme pensionistiche complementari** possono richiedere, per determinate esigenze (ad esempio spese sanitarie a seguito di gravissime situazioni e acquisto della prima casa), un'anticipazione delle somme relative alla posizione individuale maturata.

Tali soggetti possono richiedere un'anticipazione per:

- 1) per l'acquisto della prima casa di abitazione per l'iscritto o per i figli;
- 2) spese sanitarie, a seguito di gravissime situazioni relative all'iscritto, al coniuge e ai figli;
- 3) per ulteriori esigenze dell'aderente.

Sulle somme anticipate è applicata una **ritenuta a titolo d'imposta**.



OSSERVA - Le anticipazioni possono essere reintegrate, a scelta dell'aderente, in qualsiasi momento mediante **contribuzioni anche annuali eccedenti il limite di 5.164,57 euro**. Tale versamento contributivo ha lo scopo di ricostituire la posizione individuale esistente all'atto dell'anticipazione. La reintegrazione può avvenire in unica soluzione o mediante contribuzioni periodiche.

Sulle somme eccedenti il predetto limite, corrispondenti alle anticipazioni reintegrate, è riconosciuto un **credito d'imposta pari all'imposta pagata al momento della fruizione dell'anticipazione**, proporzionalmente riferibile all'importo reintegrato.



OSSERVA - Chi aderisce deve rendere un'espressa dichiarazione al fondo con la quale dispone se e per quale somma la contribuzione debba intendersi come reintegro. **La comunicazione deve essere resa entro il termine di presentazione della Dichiarazione dei Redditi relativa all'anno in cui è effettuato il reintegro**. Il credito d'imposta spetta solo con riferimento alle somme qualificate come reintegro nel senso sopra descritto.

Per approfondimenti si vedano il D.Lgs. n. 252/2005 e la circolare n. 70/2007 dell'Agenzia delle Entrate.

La presente sezione va compilata per esporre i dati relativi al credito d'imposta spettante.

Può costituire **reintegro solo l'ammontare delle contribuzioni che eccede il limite di 5.164,57 euro**.

Il rigo G3 si compone di sei colonne:

- **Colonna 1** - "Anno anticipazione": va indicato l'anno in cui è stata percepita l'anticipazione delle somme relative alla posizione contributiva individuale maturata.
- **Colonna 2** - "Reintegro totale/parziale": va indicato uno dei seguenti codici relativi alla misura del reintegro:

codice 1	se l'anticipazione è stata reintegrata totalmente
codice 2	se l'anticipazione è stata reintegrata solo in parte

- **Colonna3** – “Somma reintegrata”: va indicato l'importo che è stato versato nel 2014 per reintegrare l'anticipazione percepita.
- **Colonna4** - “Residuo precedente dichiarazione”: va indicato il credito d'imposta che non ha trovato capienza nell'imposta che risulta dalla precedente dichiarazione, e che è indicato nel rigo 134 del Prospetto di Liquidazione (Mod. 730-3) del Mod. 730/2018, o quello indicato nel rigo RN47, col. 13, del Quadro RN del Mod. REDDITI2018.
- **Colonna5** – Va indicato l'importo del credito d'imposta spettante con riferimento alla somma reintegrata.
- **Colonna6** – “di cui compensato in F24”: va indicato il credito d'imposta utilizzato in compensazione nel Modello F24 fino alla data di presentazione della dichiarazione.

Sezione III – Credito d'imposta per redditi prodotti all'estero

Questa sezione è riservata ai contribuenti che hanno percepito redditi in un Paese estero nel quale sono state **pagate imposte a titolo definitivo per le quali chi presta l'assistenza fiscale può riconoscere un credito d'imposta**.

Pertanto, nel rigo G4 devono essere indicati i dati utili al calcolo del credito d'imposta spettante per:

- stipendi e pensioni;
- redditi assimilati;
- utili e proventi;

prodotti all'estero e percepiti da soggetti residenti in Italia, per i quali compete il credito d'imposta per le imposte pagate all'estero a titolo definitivo.

Si considerano pagate a titolo definitivo le imposte che non possono essere più rimborsate.

Pertanto, non vanno indicate in questo rigo, ad esempio, le imposte pagate in acconto o in via provvisoria e quelle per le quali è prevista la possibilità di rimborso totale o parziale.

Le imposte da indicare in questa sezione sono quelle divenute definitive a partire dal 2018 (se non già indicate nella dichiarazione precedente) fino al termine di presentazione del 730/2019, anche se riferite a redditi percepiti negli anni precedenti.

□ RIGO G4 – DATI RELATIVI AI REDDITI PRODOTTI ALL’ESTERO

SEZIONE III - REDDITI PRODOTTI ALL’ESTERO								
G4	1	2	3	4	5	6	7	8
	Codice Stato estero	Anno	Reddito estero	Imposta estera	Reddito complessivo	Imposta lorda	Imposta netta	Credito utilizzato nelle precedenti dichiarazioni
			,00	,00	,00	,00	,00	,00
								di cui relativo allo Stato estero di col.1
								,00

➤ **Colonna1** - “Codice Stato Estero”: va indicato il codice dello Stato estero nel quale è stato prodotto il reddito, rilevabile nella seguente tabella:

ABU DHABI.....	238	CIAD.....	144	GUINEA.....	137	MONTENEGRO.....	290	SINT MAARTEN (DUTCH PART).....	294
AFGHANISTAN.....	002	CILE.....	015	GUINEA BISSAU.....	185	MONTERRAT.....	208	SIRIA.....	065
AJMAN.....	239	CINA.....	016	GUINEA EQUATORIALE.....	167	MOZAMBICO.....	134	SLOVACCA REPUBBLICA.....	276
ALAND ISOLE.....	292	CIPRO.....	101	GUYANA.....	159	MYANMAR.....	083	SLOVENIA.....	260
ALBANIA.....	087	CITTÀ DEL VATICANO.....	093	HAITI.....	034	NAMIBIA.....	206	SOMALIA.....	066
ALGERIA.....	003	CLIPPERTON.....	223	HEARD AND McDONALD ISLAND.....	284	NAURU.....	109	SOUTH GEORGIA AND SOUTH SANDWICH.....	283
AMERICAN SAMOA.....	148	COCOS (KEELING) ISLAND.....	281	HONDURAS.....	035	NEPAL.....	115	SPAGNA.....	067
ANDORRA.....	004	COLOMBIA.....	017	HONG KONG.....	103	NICARAGUA.....	047	SRI LANKA.....	085
ANGOLA.....	133	COMORE, ISOLE.....	176	INDIA.....	114	NIGER.....	150	ST. HELENA.....	254
ANGUILLA.....	209	CONGO.....	145	INDONESIA.....	129	NIGERIA.....	117	ST. VINCENTE E LE GRENADINE.....	196
ANTARTIDE.....	180	CONGO (REP. DEMOCRATICA DEL).....	018	IRAN.....	039	NIUE.....	205	STATI UNITI D'AMERICA.....	069
ANTIGUA E BARBUDA.....	197	COOK ISOLE.....	237	IRAQ.....	038	NORFOLK ISLAND.....	285	SUDAFRICANA REPUBBLICA.....	078
ARABIA SAUDITA.....	005	COREA DEL NORD.....	074	IRLANDA.....	040	NORVEGIA.....	048	SUD SUDAN.....	297
ARGENTINA.....	006	COREA DEL SUD.....	084	ISLANDA.....	041	NUOVA CALEDONIA.....	253	SUDAN.....	070
ARMENIA.....	266	COSTA D'AVORIO.....	146	ISOLE AMERICANE DEL PACIFICO.....	252	NUOVA ZELANDA.....	049	SURINAM.....	124
ARUBA.....	212	COSTA RICA.....	019	ISRAELE.....	182	OMAN.....	163	SVALBARD AND JAN MAYEN ISLANDS.....	286
ASCENSION.....	227	CROAZIA.....	261	JERSEY C.I.....	202	PAESI BASSI.....	050	SVEZIA.....	068
AUSTRALIA.....	007	CUBA.....	020	KAZAKISTAN.....	269	PAKISTAN.....	036	SVIZZERA.....	071
AUSTRIA.....	008	CURACAO.....	296	KENYA.....	116	PALAU.....	216	SWIZZLAND.....	138
AZERBAIGIAN.....	268	DANIMARCA.....	021	KIRGHIZISTAN.....	270	PALESTINA (TERRITORI AUTONOMI DI).....	279	TAGIKISTAN.....	272
AZZORRE ISOLE.....	234	DOMINICA.....	192	KIRIBATI.....	194	PANAMA.....	051	TAIWAN.....	022
BAHAMAS.....	160	DOMINICANA (REPUBBLICA).....	063	KOSOVO.....	291	PAPUA NUOVA GUINEA.....	186	TANZANIA.....	057
BAHRAIN.....	169	DUBAI.....	240	KUWAIT.....	126	PARAGUAY.....	052	TERRITORI FRANCESI DEL SUD.....	183
BANGLADESH.....	130	ECUADOR.....	024	LAOS.....	136	PENON DE ALHUCEMAS.....	232	TERRITORIO BRIT. OCEANO INDIANO.....	245
BARBADOS.....	118	EGITTO.....	023	LESOTHO.....	089	PENON DE VELEZ DE LA GOMERA.....	233	THAILANDIA.....	072
BELGIO.....	009	EL SALVADOR.....	064	LETONIA.....	258	PERU.....	053	TIMOR EST.....	287
BELIZE.....	198	ERITREA.....	277	LIBANO.....	095	PITCAIRN.....	175	TOGO.....	155
BENIN.....	158	ESTONIA.....	257	LIBERIA.....	044	POLINESIA FRANCESE.....	225	TOKELAU.....	236
BERMUDA.....	207	ETIOPIA.....	026	LIBIA.....	045	POLONIA.....	054	TONGA.....	162
BHUTAN.....	097	FAEROER (ISOLE).....	204	LIECHTENSTEIN.....	090	PORTOGALLO.....	055	TONIA.....	162
BIELORUSSIA.....	264	FALKLAND (ISOLE).....	190	LITUANIA.....	259	PORTORICO.....	220	TRINIDAD E TOBAGO.....	120
BOLIVIA.....	010	FUJI, ISOLE.....	161	LUSSEMBURGO.....	092	PRINCIPATO DI MONACO.....	091	TRISTAN DA CUNHA.....	229
BONAIRE SAINT EUSTATIUS AND SABA.....	295	FILIPPINE.....	027	MACAO.....	059	QATAR.....	168	TUNISIA.....	075
BOSNIA-ERZEGOVINA.....	274	FINLANDIA.....	028	MACEDONIA.....	278	RAS EL KAIMAH.....	242	TURCHIA.....	076
BOTSWANA.....	098	FRANCIA.....	029	MADAGASCAR.....	104	REGNO UNITO.....	031	TURKMENISTAN.....	273
BOUVET ISLAND.....	280	FUJAYRAH.....	241	MADEIRA.....	235	REUNION.....	247	TURKS E CAICOS (ISOLE).....	210
BRASILE.....	011	GABON.....	157	MALAWI.....	056	ROMANIA.....	061	TUVALU.....	193
BRUNEI DARUSSALAM.....	125	GAMBIA.....	164	MALAYSIA.....	106	RUANDA.....	151	UCRAINA.....	263
BULGARIA.....	012	GEORGIA.....	267	MALDIVE.....	127	RUSSIA (FEDERAZIONE DI).....	262	UGANDA.....	132
BURKINA FASO.....	142	GERMANIA.....	094	MALI.....	149	SAHARA OCCIDENTALE.....	166	UMM AL QAIWAIN.....	244
BURUNDI.....	025	GHANA.....	112	MALTA.....	105	SAINT BARTHELEMY.....	293	UNGHERIA.....	077
CAMBODIA.....	135	GIAMAICA.....	082	MAN ISOLA.....	203	SAINT KITTS E NEVIS.....	195	URUGUAY.....	080
CAMERUN.....	119	GIAPPONE.....	088	MARIANNE SETTENTRIONALI (ISOLE).....	219	SAINT LUCIA.....	199	UZBEKISTAN.....	271
CAMPIONE D'ITALIA.....	139	GIBILTERRA.....	102	MAROCCO.....	107	SAINT MARTIN SETTENTRIONALE.....	222	VANUATU.....	121
CANADA.....	013	GIBUTI.....	113	MARSHALL (ISOLE).....	217	SAINT-PIERRE E MIQUELON.....	248	VENEZUELA.....	081
CANARIE ISOLE.....	100	GIORDANIA.....	122	MARTINICA.....	213	SALOMONE ISOLE.....	191	VERGINI AMERICANE (ISOLE).....	221
CAPO VERDE.....	188	GOLGH.....	228	MAURITANIA.....	141	SAMOA.....	131	VERGINI BRITANNICHE (ISOLE).....	249
CAROLINE ISOLE.....	256	GRECIA.....	032	MAURITIUS.....	128	SAN MARINO.....	037	Vietnam.....	062
CAYMAN (ISOLE).....	211	GRENADA.....	156	MAYOTTE.....	226	SAO TOME E PRINCIPE.....	187	WAKE ISOLE.....	178
CECA (REPUBBLICA).....	275	GROENLANDIA.....	200	MELILLA.....	231	SENEGAL.....	152	WALLIS E FUTUNA.....	218
CENTROAFRICANA (REPUBBLICA).....	143	GUADALUPA.....	214	MESSICO.....	046	SEYCHELLES.....	189	YEMEN.....	042
CEUTA.....	246	GUAM.....	154	MICRONESIA (STATI FEDERATI DI).....	215	SERBIA.....	289	ZAMBIA.....	058
CHAFARINAS.....	230	GUATEMALA.....	033	MIDWAY ISOLE.....	177	SHARJAH.....	243	ZIMBABWE.....	073
CHAGOS ISOLE.....	255	GUAYANA FRANCESE.....	123	MOLDAVIA.....	265	SIERRA LEONE.....	153		
CHRISTMAS ISLAND.....	282	GUERNSEY.....	201	MONGOLIA.....	110	SINGAPORE.....	147		

➤ **Colonna 2** - “Anno”: va indicato l’anno d’imposta in cui è stato prodotto il reddito all’estero. Se il reddito è stato prodotto nel 2018 indicare “2018”. Per i redditi indicati nella Certificazione Unica il dato è rilevabile dal punto 376 della stessa certificazione.

➤ **Colonna 3** - “Reddito estero”: va indicato il reddito prodotto all’estero che ha concorso a formare il reddito complessivo in Italia.

Se questo è stato prodotto nel 2018 va riportato il reddito già indicato nei quadri C e D del 730/2019 per il quale compete il credito. In questo caso non devono essere compilate le colonne 5, 6, 7, 8 e 9 del

rigo G4. Per i redditi indicati nella Certificazione Unica il dato è rilevabile dal punto 377 della stessa certificazione.

- **Colonna 4** - "Imposta estera": vanno indicate le imposte pagate all'estero divenute definitive a partire dal 2018 e fino alla data di presentazione del 730/2019 (23 luglio 2019).
- **Colonna 5** - "Reddito complessivo": indicare il reddito complessivo relativo all'anno d'imposta indicato in Colonna 2, aumentato eventualmente dei crediti d'imposta sui fondi comuni e dei crediti d'imposta sui dividendi (se ancora in vigore nell'anno di produzione del reddito). Per l'anno 2017 l'importo è dato dall'ammontare indicato nel rigo 11 del mod. 730-3/2018 o dal risultato della seguente formula: rigo RN1 (col. 2 - col. 3) + col. 5 del Mod. REDDITI 2018.
- **Colonna 6** - "indicare l'imposta lorda italiana relativa all'anno d'imposta riportato in Colonna 2". Per l'anno 2016 il dato si trova nel rigo RN5 del Mod. REDDITI2018 o nel rigo 16 del Mod. 730-3/2018.
- **Colonna 7** - "Imposta netta": indicare l'imposta netta italiana relativa all'anno d'imposta indicato in Colonna 2. Per l'anno 2017 il dato si trova nel rigo RN26, Colonna 2, del Mod. REDDITI 2018 o nel rigo 51 del Mod. 730-3/2018
- **Colonna 8** - "Credito utilizzato nelle precedenti dichiarazioni": va indicato il credito eventualmente già utilizzato nelle precedenti dichiarazioni relativo ai redditi prodotti all'estero nell'anno indicato in Colonna 2, indipendentemente dallo Stato estero di riferimento. Pertanto, può essere necessario compilare questa Colonna se nelle precedenti Dichiarazioni dei redditi è stato compilato il rigo relativo al credito d'imposta per redditi prodotti all'estero (Quadro G, rigo G4 del Mod. 730/2018 o del Mod. 730/2017 o Quadro CR, Sez. I del Mod. REDDITI 2017 o Quadro RU o Quadro CE, Sez. I del Fascicolo 3 del Mod. REDDITI2018).



NOTA BENE - Contribuenti che hanno usufruito del credito d'imposta per redditi prodotti nell'anno indicato in Col. 2 nella Dichiarazione dei Redditi relativa all'anno d'imposta 2017

I contribuenti che hanno presentato lo scorso anno il modello 730/2018 devono compilare questa Colonna se l'anno indicato in Colonna 2 corrisponde a quello indicato in Colonna 2 del rigo G4 della precedente dichiarazione. In questo caso, riportare in questa Colonna l'importo, relativo allo stesso anno di produzione del reddito, indicato nella Colonna 2 "Totale credito utilizzato" del rigo 145 (o 146 per il coniuge dichiarante) del Mod. 730-3/2018. I contribuenti che hanno presentato lo scorso anno il modello REDDITI 2018 devono compilare questa Colonna se l'anno indicato in Colonna 2 corrisponde a quello indicato in Colonna 2 dei rigi da CE1 a CE3 del Fascicolo 3 del modello REDDITI 2018. In questo caso riportare in questa Colonna l'importo, relativo allo stesso anno di produzione del reddito, indicato nella Colonna 4 dei rigi CE4 e CE5 del Fascicolo 3 del mod. REDDITI 2018

- **Colonna 9** - "Credito relativo allo Stato estero indicato in col. 1": indicare il credito già utilizzato nelle precedenti Dichiarazioni per redditi prodotti nello stesso anno indicato in Colonna 2 e nello Stato estero indicato in Colonna 1. L'importo da riportare in questa Colonna è già compreso in quello di Colonna 8. Di conseguenza, la Colonna 9 non va compilata se non risulta compilata la Colonna 8. La compilazione di questa Colonna è necessaria quando l'imposta complessivamente pagata in uno Stato estero è diventata definitiva in diversi anni di imposta e pertanto si è usufruito del relativo credito d'imposta in dichiarazioni relative ad anni di imposta diversi. Nel caso ipotizzato nell'esempio che segue:

APPROFONDIMENTO

Supponendo che vi sia la seguente situazione:

			Imposta Estera		
Stato Estero	Anno produzione reddito	Reddito prodotto all'estero	Imposta pagata all'estero	Imposta definitiva nel 2016	Imposta definitiva nel 2018
A	2017	1.000	350	200	100



L'importo da indicare nella Colonna 9 è di 200 euro, pari al credito utilizzato nella dichiarazione relativa ai redditi del 2017 per la parte d'imposta divenuta definitiva.



OSSERVA - Se nella dichiarazione Mod. 730/2018 è stato compilato un rigo G4 nel quale sono stati indicati uno Stato estero e un anno di produzione identici a quelli riportati in questo rigo G4, l'importo da riportare nella Colonna 9 è indicato nel rigo 145 (o 146 per il coniuge) del Mod. 730- 3/2018, relativo allo stesso anno di produzione del reddito, Colonna 4 o 6 "Credito utilizzato", riferita al medesimo Stato Estero.

Se i redditi sono stati prodotti in Stati differenti, per ognuno di questi è necessario compilare un distinto modello.

Analogamente occorre procedere se le imposte pagate all'estero sono relative a redditi prodotti in anni diversi.

Vediamo un esempio di compilazione del rigo G4:



ESEMPIO

Una PF percepisce dividendi da una società svizzera. La partecipazione alla società è qualificata (100%).

Il reddito percepito durante il 2017 è pari a 20.000 Euro e le ritenute applicate dalla società svizzera 3.000 Euro. Tale reddito viene percepito in un conto corrente svizzero intestato alla PF.

I 3.000 euro di ritenute subite in Svizzera è il credito potenzialmente scomputabile dal reddito da parte del contribuente.

Il rigo G4 del modello andrà compilato come segue:

SEZIONE III - REDDITI PRODOTTI ALL'ESTERO										
	1	2	3	4	5	6	7	8		
G4	Codice Stato estero	071	Anno	2017	Reddito estero	20.000,00	Imposta estera	3.000,00	Reddito complessivo	,00

Sezione IV - Credito d'imposta per gli immobili colpiti dal sisma in Abruzzo

SEZIONE IV - IMMOBILI COLPITI DAL SISMA IN ABRUZZO

G5	Abitazione principale	Codice fiscale	1	Numero rata	Totale credito	Residuo precedente dichiarazione	4
						.00	.00

G6	Altri immobili	Impresa/ Professione	1	Codice fiscale	Numero rata	Rateazione	Totale credito	5
							.00	

Questa sezione è riservata ai **contribuenti colpiti dal sisma del 6 aprile 2009 in Abruzzo** ai quali è stato riconosciuto, a seguito di apposita domanda presentata al Comune del luogo dove è situato l'immobile, un credito d'imposta per le spese sostenute per gli interventi di riparazione o ricostruzione degli immobili danneggiati o distrutti, oppure per l'acquisto di una nuova abitazione principale equivalente a quella distrutta (art. 3, c. 1, del Decreto Legge n. 39 del 28 aprile 2009, convertito, con modificazioni, dalla Legge 24 giugno 2009, n. 77); Ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3779 del 6 giugno 2009 e n. 3790 del 9 luglio 2009, e successive modificazioni).

- Se il credito riconosciuto si riferisce **all'abitazione principale** bisogna compilare **il rigo G5**;
- se invece il credito riconosciuto riguarda **un immobile diverso dall'abitazione principale** compilare il **rigo G6**.

RIGO G5 – "ABITAZIONE PRINCIPALE"

Il credito d'imposta riconosciuto per l'abitazione principale è utilizzabile in 20 quote costanti relative all'anno in cui la spesa è stata sostenuta e ai successivi anni.

Diversamente, il credito d'imposta relativo agli immobili diversi dall'abitazione principale (rigo G6) può essere fruito, a scelta del contribuente, in 5 rate costanti o 10 rate costanti.

SEZIONE IV - IMMOBILI COLPITI DAL SISMA IN ABRUZZO

G5	Abitazione principale	Codice fiscale	1	Numero rata	Totale credito	Residuo precedente dichiarazione	4
						.00	.00

Si precisa che se il credito è stato riconosciuto per la **ricostruzione sia dell'abitazione principale sia delle parti comuni dell'immobile**, devono essere compilati due distinti rigi, utilizzando un quadro aggiuntivo. Il rigo si compone di 4 colonne:

- **Colonna 1 - "Codice fiscale"**: va indicato il codice fiscale della persona che ha presentato, anche per conto del dichiarante, la domanda per l'accesso al contributo (secondo quanto previsto dall'art. 2 delle citate ordinanze n. 3779 e n. 3790).
 - 1) La Colonna non va compilata se la domanda è stata presentata dal dichiarante.
 - 2) Per gli interventi su parti comuni di edifici residenziali va indicato il codice fiscale del condominio.
 - 3) Per gli interventi su unità immobiliari appartenenti a cooperative edilizie a proprietà indivisa va indicato il codice fiscale della cooperativa.

- **Colonna 2** – “Numero rata”: va indicato il numero della rata che il contribuente utilizza per il 2018.
- **Colonna 3**– “Totale credito”: va indicato l’importo del credito d’imposta riconosciuto per gli interventi di riparazione o ricostruzione dell’abitazione principale danneggiata o distrutta, oppure per l’acquisto di una nuova abitazione equivalente all’abitazione principale distrutta.
- **Colonna 4** – “Residuo precedente dichiarazione”: va indicato il credito d’imposta per l’acquisto dell’abitazione principale che non ha trovato capienza nell’imposta che risulta dalla precedente dichiarazione, indicato nel rigo 133 del prospetto di liquidazione (Mod. 730-3) del Mod. 730/2018, o quello indicato nel rigo RN47, col. 6, del Mod. REDDITI2018. Se il credito d’imposta è stato riconosciuto per la ricostruzione sia dell’abitazione principale sia delle parti comuni dell’immobile, il credito residuo derivante dalla precedente dichiarazione va riportato esclusivamente nel primo modulo compilato.

Nel caso in cui il credito d’imposta sia stato riconosciuto per la ricostruzione sia dell’abitazione principale sia delle parti comuni dell’immobile, il credito residuo derivante dalla precedente dichiarazione va riportato esclusivamente nel primo modulo compilato.



NOTA BENE - Si fa presente che se la quota del credito spettante per l’anno d’imposta 2018 è superiore all’imposta netta, chi presta l’assistenza fiscale riporterà nel rigo 133 del Mod. 730-3 l’ammontare del credito che non ha trovato capienza e che potrà essere utilizzato dal contribuente nella successiva Dichiarazione dei Redditi.



ESEMPIO

Erika Biviano risiede a L’Aquila e a causa dell’evento sismico del 6 aprile 2009 ha perso l’immobile di proprietà nel quale risiedeva con la famiglia e che costituiva la sua abitazione principale.

La Sig.ra ha presentato al Comune la domanda *ad hoc* per ottenere il contributo agevolativo introdotto per l’abitazione principale. Nella domanda ha optato per la fruizione del credito d’imposta in Dichiarazione dei Redditi.

Il contributo ottenuto è pari ad euro 120.000, pertanto dello stesso importo risulterà essere il credito d’imposta.

La Sig.ra Biviano quest’anno presenterà il Modello 730/2019 (redditi 2018), fruendo della nona quota in cui si riparte l’importo del credito riconosciuto.

Essendo il credito d’imposta attinente all’abitazione principale compilerà solo il rigo G5, Quadro G come di seguito riportato:

SEZIONE IV - CREDITO D'IMPOSTA PER GLI IMMOBILI COLPITI DAL SISMA IN ABRUZZO							
G5	Abitazione principale	Codice fiscale		Numero rata	Totale credito	Residuo precedente dichiarazione	
				9	120.000,00		,00

□ RIGO G6 - ALTRI IMMOBILI

Per gli interventi riguardanti immobili diversi dall'abitazione principale spetta un credito d'imposta da ripartire, a scelta del contribuente in 5 o in 10 quote costanti.

Se è stato riconosciuto il credito con riferimento a più immobili deve essere compilato un rigo per ciascun immobile utilizzando quadri aggiuntivi.

G6	Altri immobili	Impresa/ Professione	1	Codice fiscale	2	Numero rata	3	Rateazione	4	Totale credito	5	.00
-----------	----------------	-------------------------	---	-------------------	---	----------------	---	------------	---	-------------------	---	-----

- **Colonna 1** – “Impresa/professione”: va barrata la casella se l'immobile locato per il quale è stato riconosciuto il credito è adibito all'esercizio d'impresa o della professione.
- **Colonna 2** – “Codice fiscale”: va indicato il codice fiscale di chi ha presentato, anche per conto del dichiarante, la domanda per l'accesso al contributo. Si rimanda ai chiarimenti forniti con le istruzioni alla Colonna 1 del rigo G5.
- **Colonna 3** – “Numero rata”: va indicato il numero della rata che il contribuente utilizza per il 2018.
- **Colonna 4** – “Rateazione”: va indicato il numero di quote (5 o 10) in cui si è scelto di ripartire il credito d'imposta.
- **Colonna 5** – “Totale credito”: va indicato l'importo del credito d'imposta riconosciuto per gli interventi di riparazione o ricostruzione dell'immobile diverso dall'abitazione principale danneggiato o distrutto. Chi presta l'assistenza fiscale riconoscerà la quota di credito che spetta per l'anno d'imposta 2018 nei limiti dell'imposta netta.

Sezione V - Credito d'imposta per l'incremento dell'occupazione

□ RIGO G7 – CREDITO D'IMPOSTA PER L'OCCUPAZIONE

In tale rigo va indicato l'importo residuo relativo al credito d'imposta istituito dall'articolo 1, commi da 539 a 547, della Legge 24 dicembre 2007, n. 244 a favore dei datori di lavoro che, nel periodo compreso **tra il 1° gennaio 2008 e il 31 dicembre 2008**, hanno incrementato il numero di lavoratori dipendenti (ad esempio colf e badanti) **con contratto di lavoro a tempo indeterminato**, nelle aree svantaggiate delle regioni Calabria, Campania, Puglia, Sicilia, Basilicata, Sardegna, Abruzzo e Molise.

SEZIONE V - INCREMENTO OCCUPAZIONE				
G7	Residuo 2017	1	di cui compensato nel mod. F24	2
		.00		.00

- **Colonna 1** – “Residuo precedente dichiarazione”: va indicato il credito d’imposta residuo che è riportato nel rigo 132 del prospetto di liquidazione (Mod. 730-3) del Mod. 730/2018, o quello indicato nel rigo RN47, col. 3, del quadro RN del Mod. REDDITI2018.
- **Colonna 2**– “Credito compensato nel Mod. F24”: va indicato il credito d’imposta utilizzato in compensazione nel Modello F24 fino alla data di presentazione di questa dichiarazione.

Sezione VII - Credito d’imposta per erogazioni cultura

Per le erogazioni liberali in denaro effettuate nei periodi d’imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2018, per interventi di manutenzione, protezione e restauro di beni culturali pubblici, per il sostegno degli istituti e dei luoghi della cultura di appartenenza pubblica, delle fondazioni lirico-sinfoniche e dei teatri di tradizione e per la realizzazione di nuove strutture, il restauro e il potenziamento di quelle esistenti di enti o istituzioni pubbliche che, senza scopo di lucro, svolgono esclusivamente attività nello spettacolo, non si applicano le disposizioni di cui agli articoli 15, comma 1, lettere h) e i), e 100, comma 2, lettere f) e g), del testo REDDITI delle imposte sui redditi, approvato con **decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917**, e spetta un credito d’imposta, nella misura del 65 per cento delle erogazioni effettuate (art.1 D.L. 83/2014).



NOTA BENE - Il credito d’imposta *non concorre alla formazione della base imponibile ai fini delle imposte sui redditi, comprese le relative addizionali regionale e comunali, né alla determinazione del valore della produzione netta ai fini dell’imposta regionale sulle attività produttive; - non rileva ai fini della determinazione della quota di interessi passivi deducibile dal reddito d’impresa ai sensi dell’articolo 61 del TUIR; - non rileva ai fini della determinazione della quota di spese e altri componenti negativi diversi dagli interessi passivi, deducibile dal reddito di impresa ai sensi dell’articolo 109, comma 5, del TUIR.*

Modalità di pagamento

Ai fini dell’ottenimento del credito d’imposta in commento, le erogazioni liberali devono essere finalizzate esclusivamente ai seguenti scopi:

- a sostegno di interventi di manutenzione, protezione e restauro di beni culturali pubblici;
- a sostegno degli istituti e dei luoghi della cultura di appartenenza pubblica, delle fondazioni lirico sinfoniche e dei teatri di tradizione;
- per la realizzazione di nuove strutture, il restauro e il potenziamento di quelle esistenti di enti o istituzioni pubbliche che, senza scopo di lucro, svolgono esclusivamente attività nello spettacolo, del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo per interventi di manutenzione, protezione e restauro di beni culturali di interesse religioso presenti nei Comuni interessati dagli eventi sismici, anche appartenenti ad enti ed istituzioni della Chiesa cattolica o di altre confessioni religiose;


I versamenti, di natura liberale, devono essere stati effettuati esclusivamente mediante uno dei seguenti sistemi di pagamento:

- banca;
- ufficio postale;
- carte di debito, di credito e prepagate, assegni bancari e circolari.

Per le erogazioni liberali per le quali è riconosciuto il credito d'imposta non spettano le detrazioni di cui all'art. 15, comma 1, lettere h) e i), del TUIR; quest'ultime riguardano, invece, le erogazioni liberali non ricomprese nella disciplina del credito d'imposta, come ad esempio le erogazioni per l'acquisto di beni culturali.

Alle persone fisiche ed agli enti che non svolgono attività commerciale, il credito d'imposta opera nei limiti del 15 per cento del reddito imponibile, mentre ai titolari di reddito d'impresa il credito d'imposta spetta nel limite del 5 per mille dei ricavi.

Il credito d'imposta è utilizzabile in tre quote annuali di pari importo, è prevista la possibilità di portare l'eccedenza, dovuta all'incapienza dell'imposta da versare a debito, nei periodi successivi non essendo prescritti limiti temporali di utilizzo del beneficio fiscale.



Il rigo G9 è composto da:

- **Colonna 1** (Spesa 2018): va indicato l'ammontare delle erogazioni liberali in denaro effettuate nel corso del 2018 per il perseguimento degli scopi sopra riportati.
- **Colonna 2** (Residuo precedente dichiarazione): indicare il credito d'imposta residuo che è riportato nel rigo 130 del prospetto di liquidazione (Mod. 730-3) del Mod. 730/2018, o quello indicato nel rigo RN47, Colonna 26, del Mod. REDDITI2018.
- **Colonna 3** (Rata credito 2017): indicare l'importo riportato nel rigo 160, Colonna 2, del prospetto di liquidazione (Mod. 730-3) del Mod. 730/2018, o l'ammontare indicato nel rigo RN30, Colonna 1, del Mod. REDDITI2018.

SEZIONE VII - EROGAZIONI CULTURA							
G9	Spesa 2018	Residuo 2017	Rata credito 2017	Rata credito 2016			
		,00	,00	,00			,00

- **Colonna 4 (Rata credito 2016)**: indicare l'importo riportato nel rigo 160, Colonna 1, del prospetto di liquidazione (Mod. 730-3) del Mod. 730/2018, o l'ammontare indicato nel rigo CR14, Colonna 3, del Mod. REDDITI2018.

Sezione VIII – Erogazioni scuola

SEZIONE VII - EROGAZIONI CULTURA					SEZIONE VIII - EROGAZIONI SCUOLA												
G9	Spesa 2016	1	Residuo 2015	2	Rata credito 2015	3	Rata credito 2014	4	G10	Spesa 2016	5	Residuo 2015	6	Rata credito 2015	7	Rata credito 2014	8
			,00		,00		,00					,00					

APPROFONDIMENTO

I co. 145-150 della L. 107/2015, come modificati dal co. 231 della L. 208/2015, dispongono che, per le erogazioni liberali in denaro destinate agli investimenti in favore degli Istituti del sistema nazionale di istruzione (dunque, scuole statali e scuole paritarie private e degli enti locali: art. 1 L. 62/2000) per la realizzazione di nuove strutture scolastiche, la manutenzione e il potenziamento di quelle esistenti e per il sostegno a interventi che migliorino l'occupabilità degli studenti, alle persone fisiche, agli enti non commerciali e ai soggetti titolari di reddito d'impresa spetta un credito d'imposta pari al 65% delle erogazioni effettuate nel 2017 e 2018 e al 50% per quelle disposte nel 2018. L'importo massimo ammesso all'agevolazione fiscale è pari a € 100 mila per ciascun periodo d'imposta. Il credito d'imposta è ripartito in tre quote annuali di pari importo

Il credito d'imposta spetta a condizione che le somme siano versate all'entrata del bilancio dello Stato sul capitolo n. 3626, denominato «Erogazioni liberali in denaro per gli investimenti in favore degli istituti del sistema nazionale di istruzione, per la realizzazione di nuove strutture scolastiche, la manutenzione e il potenziamento di quelle esistenti e per gli interventi a sostegno dell'occupabilità degli studenti da riassegnare ad apposito fondo del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, ai sensi dell'art. 1, comma 148, della legge 13 luglio 2015, n. 107», appartenente al capo XIII dell'entrata, codice IBAN: IT40H0100003245348013362600.

Il credito d'imposta è ripartito in tre quote annuali di pari importo. La parte della quota annuale non utilizzata (rigo150 del Modello 730- 3) è fruibile negli anni successivi ed è riportata in avanti nelle dichiarazioni dei redditi.

Sezione IX - Credito d'imposta per negoziazioni e arbitrato

Nella sezione va indicato il credito residuo risultante dalla precedente dichiarazione. Il credito d'imposta per i compensi corrisposti nell'anno 2018 agli avvocati abilitati nei procedimenti di negoziazione assistita, conclusi con successo, nonché agli arbitri in caso di conclusione dell'arbitrato con lodo, potrà essere indicato solo se autorizzato dal Ministero della Giustizia.

□ Rigo G11

- **Colonna 1** - (Credito spettante): riportare l'importo del credito d'imposta eventualmente spettante.
- **Colonna 2** - (Residuo precedente dichiarazione): indicare il credito d'imposta residuo che è riportato nel rigo 151 del Prospetto di Liquidazione (Mod. 730-3) del Mod. 730/2019, o quello indicato nel rigo RN47, Colonna 15, del Mod. REDDITI PF 2018. Colonna 3 (di cui compensato in F24): indicare il credito d'imposta utilizzato in compensazione nel Modello F24 fino alla data di presentazione della dichiarazione.

SEZIONE IX - NEGOZIAZIONE E ARBITRATO					SEZIONE X - VIDEOSORVEGLIANZA						
G11	Credito spettante	1	Residuo precedente dichiarazione	2	di cui utilizzato in F24	3	G12	Credito spettante	1	di cui utilizzato in F24	2
			,00	,00					,00		,00

Sezione X - Credito d'imposta videosorveglianza

SEZIONE IX - NEGOZIAZIONE E ARBITRATO					SEZIONE X - VIDEOSORVEGLIANZA						
G11	Credito spettante	1	Residuo precedente dichiarazione	2	di cui utilizzato in F24	3	G12	Credito spettante	1	di cui utilizzato in F24	2
			,00	,00					,00		,00

Il credito d'imposta per le spese sostenute per l'installazione di sistemi di videosorveglianza digitale o allarme, nonché connesse a contratti stipulati con istituti di vigilanza, dirette alla prevenzione di attività criminali. Il credito d'imposta è pari, all'importo delle spese indicate nell'istanza presentata all'Agenzia delle Entrate entro il 20 marzo 2017.

Il credito d'imposta spetta a condizione che le spese per videosorveglianza siano state sostenute in relazione a immobili non utilizzati nell'esercizio dell'attività d'impresa o di lavoro autonomo. Per le spese sostenute per un immobile adibito promiscuamente all'esercizio d'impresa o di lavoro autonomo e all'uso personale o familiare del contribuente, il credito d'imposta è ridotto del 50 per cento.

Il credito d'imposta

La Legge n° 208 del 2015 (Legge di Stabilità 2016) per le spese sostenute da persone fisiche, non nell'esercizio di attività di lavoro autonomo o di impresa, in relazione all'installazione di sistemi di videosorveglianza digitale o allarme, nonché per quelle connesse ai contratti stipulati con istituti di vigilanza, dirette alla prevenzione di attività criminali, ai fini dell'imposta sul reddito, riconosce un beneficio fiscale sotto forma di credito di imposta.

Come accedere al credito d'imposta

Per poter fruire dell'agevolazione è sufficiente collegarsi al sito dell'Agenzia e inviare la richiesta, autonomamente oppure tramite intermediario, con il software "Creditovideosorveglianza". Nella domanda vanno indicati:

- il codice fiscale del beneficiario e del fornitore del bene o servizio;
- nonché numero, data e importo delle fatture relative ai beni e servizi acquisiti, comprensivo di IVA.



NOTA BENE - È necessario inoltre specificare se la fattura è relativa ad un immobile adibito promiscuamente all'esercizio d'impresa o di lavoro autonomo e all'uso personale o familiare del contribuente. In questo caso il credito d'imposta spetterà nella misura del 50%. I contribuenti possono comunque presentare un'unica richiesta comprensiva dei dati di tutte le spese sostenute nel 2016 e, nel caso in cui siano presentate più istanze da un medesimo soggetto, sarà ritenuta valida l'ultima istanza presentata che sostituisce e annulla le precedenti domande.

Il credito d'imposta spetta a condizione che le spese per videosorveglianza siano state sostenute in relazione a immobili non utilizzati nell'esercizio dell'attività d'impresa o di lavoro autonomo.

Per le spese sostenute per un immobile adibito promiscuamente all'esercizio d'impresa o di lavoro autonomo e all'uso personale o familiare del contribuente, il credito d'imposta è ridotto del 50 per cento.

Il credito d'imposta è utilizzabile mediante F24 che deve essere presentato esclusivamente attraverso i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate. In alternativa il credito d'imposta può essere utilizzato in diminuzione delle imposte sui redditi nella dichiarazione dei redditi.

L'eventuale ammontare del credito d'imposta non utilizzato potrà essere fruito nei periodi d'imposta successivi senza alcun limite temporale.

L'inserimento nel 730/2019

□ Rigo G12

- **Colonna 1** - (Credito spettante): riportare l'importo del credito d'imposta relativo al 2017.
- **Colonna 2** - (di cui compensato in F24): indicare il credito d'imposta utilizzato in compensazione nel Modello F24 fino alla data di presentazione della dichiarazione.

SEZIONE X - VIDEOSORVEGLIANZA			
G12	Residuo 2017	²	³
		.00	.00

Sezione XI - Credito d'imposta mediazioni

Per le parti che si sono avvalse della mediazione (attività svolta da un terzo imparziale per la risoluzione di una controversia civile o commerciale) è riconosciuto un credito d'imposta commisurato all'indennità corrisposta ai soggetti abilitati a svolgere il procedimento di mediazione (art. 20 Decreto Legislativo 5 marzo 2010, n. 28). In caso di successo della mediazione, detto credito è riconosciuto entro il limite di 500,00 euro. In caso di insuccesso il credito è ridotto della metà

La sezione VI denominata "Credito d'imposta per mediazioni", è composta unicamente dal **rigo G13** e permette ai contribuenti di beneficiare, attraverso la presentazione del Mod. 730/2019, del credito d'imposta previsto in favore dei soggetti che corrispondono a terzi indennità per attività di mediazione.

- In caso di successo della mediazione, detto credito è riconosciuto **entro il limite di 500,00 euro**.
- In caso di insuccesso il credito è **ridotto della metà**.

SEZIONE XI - MEDIAZIONI			
G13	Anno 2018	¹	²
		.00	.00

L'importo del credito d'imposta spettante risulta dalla comunicazione trasmessa all'interessato dal Ministero della Giustizia **entro il 30 maggio di ciascun anno.**

Importo del credito d'imposta

- Limite dei 500,00 euro
- L'importo risulta dalla comunicazione trasmessa all'interessato dal Ministero della Giustizia

Il credito d'imposta **deve essere indicato**, a pena di decadenza, **nella Dichiarazione dei Redditi** ed è utilizzabile a partire dalla data di ricevimento della predetta comunicazione.

Il credito d'imposta può essere utilizzato:

- in compensazione **mediante il Modello F24** (art. 17 Decreto Legislativo 9 luglio 1997, n. 241);
- oppure, da parte dei contribuenti non titolari di redditi d'impresa o di lavoro autonomo, **in diminuzione delle imposte sui redditi.**

Il credito d'imposta non dà luogo a rimborso e non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi.

Nel modello, si indicherà in:

- **Colonna 1** – "Credito Anno 2018": va indicato l'importo del credito d'imposta risultante dalla comunicazione ricevuta dal Ministero della Giustizia entro il 30 maggio 2019;
- **Colonna 2** – "di cui compensato in F24": va indicato il credito d'imposta utilizzato in compensazione nel Modello F24 fino alla data di presentazione della dichiarazione.



ESEMPIO

Nel corso del 2018 il sig. Polo Belli ha corrisposto all'organismo di mediazione un importo pari ad € 1.050,00 per una controversia commerciale con la Spalato s.r.l.

Secondo quanto stabilito dal comunicato dal Ministero della Giustizia, al Sig. Belli spetta un credito d'imposta per l'indennità corrisposta pari ad € 300,00.

Il rigo G13 dovrà essere così compilato con la somma di 300,00 euro:

SEZIONE XI - MEDIAZIONI				
G13	Anno 2018	¹	di cui compensato nel mod. F24	²
		300		.00

Sezione XII - Credito d'imposta ape

In questa sezione è indicato il credito d'imposta che l'Inps ha riconosciuto ai contribuenti che si sono avvalsi dell'anticipo finanziario a garanzia pensionistica (APE). L'APE è un prestito corrisposto a quote mensili per dodici mensilità che va restituito a partire dalla maturazione del diritto alla pensione di vecchiaia, con rate di ammortamento mensili per una durata di venti anni. Il prestito è coperto da una polizza assicurativa obbligatoria per il rischio di premorienza. A fronte degli interessi sul finanziamento e dei premi assicurativi per la copertura del rischio di premorienza corrisposti al soggetto erogatore, al pensionato è riconosciuto dall'Inps un credito d'imposta annuo nella misura massima del 50 per cento dell'importo pari a un ventesimo degli interessi e dei premi assicurativi complessivamente pattuiti nei relativi contratti. Tale credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi ed è riconosciuto dall'INPS per l'intero importo rapportato a mese a partire dal primo pagamento del trattamento di pensione. Rigo G14: riportare l'importo indicato nel punto 379 del modello di Certificazione Unica 2019.

SEZIONE XII - APE			
G14	Utilizzato		.00

Nel modello, si indicherà:

- **Rigo G14:** riportare l'importo indicato nel punto 379 del modello di Certificazione Unica 2019.

CERTIFICAZIONE UNICA 2019



Codice fiscale

DETRAZIONI E CREDITI	Imposta lorda	361	Detrazioni per carichi di famiglia	362	Detrazioni per famiglie numerose	363	Credito riconosciuto per famiglie numerose	364		
	Credito non riconosciuto per famiglie numerose	365	Credito per famiglie numerose recuperato	366	Detrazioni per lavoro dipendente, pensioni e redditi assimilati	367	Totale detrazioni per oneri	368		
	Detrazioni per canoni di locazione	369	Credito riconosciuto per canoni di locazione	370	Credito non riconosciuto per canoni di locazione	371	Credito per canoni di locazione recuperato	372		
	Totale detrazioni	373	Credito d'imposta per le imposte pagate all'estero	374	Codice stato estero	375	Anno di percezione reddito estero	376		
	Reddito prodotto all'estero	377	Imposta estera definitiva	378	Utilizzato	379	Rimborsato	380		
	CREDITO BONUS IRPEF							CREDITO D'IMPOSTA APE		
	Codice Bonus	391	Bonus erogato	392	Bonus non erogato	393	Bonus recuperato	394	Codice Bonus	395
	Bonus non erogato	397	Bonus recuperato	398	Codice fiscale sostituto	399				

QUADRO I – IMPOSTE DA COMPENSARE

Questo quadro può essere compilato dal contribuente che sceglie di utilizzare l'eventuale credito che risulta dal Modello 730/2019 per pagare, mediante compensazione nel Modello F24, le imposte non comprese nel Modello 730 che possono essere versate con il Modello F24. In conseguenza di questa scelta il contribuente, nel mese di luglio o agosto, non otterrà il rimborso corrispondente alla parte del credito che ha chiesto di compensare per pagare le altre imposte.

Oltre all'IMU, quindi, il contribuente può utilizzare in compensazione il credito per pagare, ad esempio: la TASI, la TARI, avvisi 36-bis inviati dall'Agenzia delle Entrate. Non può invece essere utilizzato il credito per versare contributi previdenziali, in quanto la compensazione può essere effettuata solo in relazione alle imposte e l'imposta di bollo e di registro dei contratti di locazione (il modello "Elide" approvato per il loro pagamento, infatti, non consente di effettuare alcun tipo di compensazione).

QUADRO I IMPOSTE DA COMPENSARE			
I1	Indicare l'importo delle imposte da versare con il Mod. F24 utilizzando in compensazione il credito che risulta dal Mod. 730	oppure	Barrare la casella per utilizzare in compensazione con il Mod. F24 l'intero credito che risulta dal Mod. 730 (che quindi non sarà rimborsato dal sostituto d'imposta)
	,00		<input type="checkbox"/>

Indicazione importo che si chiede di compensare

Barrare per richiedere utilizzo intero credito

QUADRO I IMPOSTE DA COMPENSARE			
I1	Indicare l'importo delle imposte da versare con il Mod. F24 utilizzando in compensazione il credito che risulta dal Mod. 730	oppure	Barrare la casella per utilizzare in compensazione con il Mod. F24 l'intero credito che risulta dal Mod. 730 (che quindi non sarà rimborsato dal sostituto d'imposta)
	,00		<input type="checkbox"/>



OSSERVA- Per utilizzare in compensazione questo credito il contribuente deve compilare e presentare il modello di **pagamento F24 anche se, per effetto della compensazione eseguita, il saldo finale è uguale a zero** esclusivamente tramite i canali telematici di Entratel/Fisconline.

Nuove regole per la presentazione dell'F24

Dal 24 aprile 2017 i modelli F24 contenenti **compensazione con crediti derivanti da qualsiasi imposta** sui redditi o addizionale, ritenuta alla fonte, imposta sostitutiva sul reddito, Irap e crediti d'imposta di cui al quadro RU della dichiarazione dei redditi. In altre parole, a partire dal 24 aprile 2017 tutte le compensazioni di qualsiasi imposta e di qualsiasi importo eseguite da soggetti titolari di partita IVA devono transitare da Entratel o Fisconline.



NOTA BENE - I titolari di P. IVA devono continuare ad utilizzare i canali telematici per presentare i loro modelli di pagamento, qualunque sia la soglia del debito, I modelli F24 a saldo zero possono essere presentati esclusivamente utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel, oppure per il tramite di un intermediario abilitato che può trasmettere telematicamente le deleghe F24 in nome e per conto degli assistiti. Per effetto del Decreto Legge n.50 del 2017 convertito in Legge n.96 del 2017 in materia di disposizioni di contrasto alle indebite compensazioni, viene abbassato da 15.000 a 5.000 euro il limite della libera compensazione dei **crediti IVA**. In altre parole, per compensazioni IVA in F24 superiori ad euro 5.000 sarà necessario utilizzare il **visto di conformità**.

Com'era prima del 2.12.2016

Il D.L. 66/2014 ha introdotto per i soggetti privati persone fisiche regole, a volte restrittive, per il versamento degli F24.

Il dettaglio è riportato in tabella di seguito.

TIPOLOGIA DI F24	MODALITÀ DI PRESENTAZIONE
F24 con saldo finale a zero	<p>Modalità telematica NON accettata la modalità cartacea</p>
F24 con saldo finale diverso da zero ma con presenza di compensazione	
F24 con saldo finale superiore a euro 1.000	
F24 con saldo finale inferiore ad euro 1.000 non compensato	<p>Possibilità in alternativa:</p> <ul style="list-style-type: none"> • modalità telematica – opzione del contribuente; • presentazione cartacea.

I mezzi e canali telematici ammessi in sostituzione della presentazione cartacea erano (e restano i seguenti):

- **abilitazione a Fisconline** per i contribuenti che accedono in prima persona ai servizi telematici e agli strumenti messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate;
- avvalersi di un **intermediario abilitato** (Entratel);
- utilizzo dei servizi bancari di **remote banking**.

Cosa è cambiato dal 3.12.2016

Attraverso l'art. 7-quater, co. 38 del D.L. 193/2016, viene abrogata la norma prevista dalla lett.c), co.2, art. 11, D.L. 66/2014 che prevede la sola modalità telematica per il versamento d'importi da F24 non compensati sopra la soglia di euro 1.000.



INFORMA - Torna possibile l'F24 cartaceo per le persone fisiche senza P.IVA presentabile in banca, posta o presso gli enti della riscossione.

Per i titolari di P. IVA – Come detto per i titolari di P. IVA nulla è cambiato e continua a permanere l'obbligo di presentazione telematica.

Situazione	Fino al 2.12.2016	Dal 3.12.2016
F24 con saldo finale a zero	NULLA CAMBIA	
F24 con saldo finale diverso da zero ma con presenza di compensazione	Esclusivamente a mezzo canali telematici – regola non modificata Non ammessa la presentazione cartacea	

F24 con saldo finale superiore a euro 1.000	Esclusivamente a mezzo canali telematici – non ammessa la presentazione cartacea.	Possibilità di presentare il Modello F24 in forma cartacea, fermo rimanendo l'uso dei canali telematici come facoltà da parte del contribuente.
F24 con saldo finale inferiore a euro 1.000	NULLA CAMBIA: Possibilità in alternativa: <ul style="list-style-type: none"> • modalità telematica – opzione del contribuente; • presentazione cartacea. 	

Cosa è cambiato dal 24 aprile 2017

Per effetto dell'**articolo 3 del DL 50/2017**, convertito in legge 96/2017, in materia di disposizioni di contrasto alle indebite compensazioni, viene abbassato **da 15.000 a 5.000 euro** il limite della compensazione libera dei **crediti IVA**. In altre parole, per compensazioni IVA in F24 superiori ad euro 5.000 sarà necessario utilizzare il **visto di conformità**. Contemporaneamente è stato introdotto l'obbligo di inviare telematicamente tramite Entratel/Fisconline i modelli F24 contenenti **compensazione con crediti derivanti da qualsiasi imposta** sui redditi o addizionale, ritenuta alla fonte, imposta sostitutiva sul reddito, Irap e crediti d'imposta di cui al quadro RU della dichiarazione dei redditi. In altre parole, a partire dal 24 aprile 2017 tutte le compensazioni di qualsiasi imposta e di qualsiasi importo eseguite da soggetti titolari di partita IVA devono transitare da Entratel o Fisconline. Fino al 23 aprile, invece, l'obbligo c'era solo per compensazioni IVA superiori a 5.000 euro.



INFORMA - Obbligo di inviare telematicamente tramite Entratel/Fisconline i modelli F24 contenenti **compensazione con crediti derivanti da qualsiasi imposta**.

Per i titolari di P. IVA – Come detto per i titolari di P. IVA nulla è cambiato e continua a permanere l'obbligo di presentazione telematica.

Situazione	Dal 3.12.2016	Dal 24.04.2017
F24 con saldo finale a zero	Non ammessa la presentazione cartacea	Obbligo di utilizzare i canali dell'Agenzia delle Entrate (Entratel/F24 online)
F24 con saldo finale diverso da zero ma con presenza di compensazione		
F24 con saldo finale superiore a euro 1.000	Possibilità di presentare il Modello F24 in forma cartacea, fermo rimanendo l'uso dei canali telematici come facoltà da parte del contribuente.	Obbligo di Home Banking e facoltà canale intermediari
F24 con saldo finale inferiore a euro 1.000	modalità telematica – opzione del contribuente	Obbligo di Home Banking e facoltà canale intermediari

La compilazione del Quadro I

□ Compilare la casella 1

indicando l'ammontare delle imposte che si intende versare con il Modello F24 utilizzando il credito che risulta dal Mod. 730. Se dalla dichiarazione risulta un credito superiore all'importo indicato nella casella 1, la parte eccedente del credito sarà rimborsata dal sostituto d'imposta; se, invece, il credito che risulta dalla dichiarazione è inferiore all'importo indicato nella casella 1, il contribuente potrà utilizzare il credito in compensazione, ma sarà tenuto a versare la differenza (sempre con il Mod. F24).

QUADRO I IMPOSTE DA COMPENSARE	
11	Indicare l'importo delle imposte da versare con il Mod. F24 utilizzando in compensazione il credito che risulta dal Mod. 730
	,00 oppure
	Selezionare la casella per utilizzare in compensazione con il Mod. F24 l'intero credito che risulta dal Mod. 730 (che quindi non sarà rimborsato dal sostituto d'imposta)
	<input type="checkbox"/>

□ Compilare la casella 2

barrandola, se si intende utilizzare in compensazione con il Modello F24 l'intero importo del credito che risulta dalla dichiarazione per il versamento delle altre imposte. In questo caso l'intero credito non sarà rimborsato dal sostituto d'imposta.

QUADRO I IMPOSTE DA COMPENSARE	
11	Indicare l'importo delle imposte da versare con il Mod. F24 utilizzando in compensazione il credito che risulta dal Mod. 730
	,00 oppure
	Selezionare la casella per utilizzare in compensazione con il Mod. F24 l'intero credito che risulta dal Mod. 730 (che quindi non sarà rimborsato dal sostituto d'imposta)
	<input checked="" type="checkbox"/>



OSSERVA - L'importo del **credito che può effettivamente essere utilizzato in compensazione** per il pagamento delle altre imposte (importo che potrebbe non coincidere con quello indicato nel Quadro I) è riportato nel prospetto **Mod. 730-3/2019** consegnato al contribuente da chi presta l'assistenza, in particolare nei righi da 191 a 197 (da 211 a 217 per il coniuge).

In questi righe sono riportate anche le informazioni relative al codice tributo, all'anno di riferimento, al codice regione e al codice comune, da utilizzare per la compilazione del Modello F24.

In caso di presentazione della dichiarazione in **forma congiunta**, i coniugi possono **scegliere autonomamente** se e in quale misura utilizzare il credito risultante dalla liquidazione della propria dichiarazione per il pagamento di altre imposte dovute da ciascuno di essi.



ATTENZIONE! - Pertanto, non è consentito utilizzare il credito di un coniuge per il pagamento dell'IMU dovuta dall'altro coniuge.

In caso di presentazione del **Modello 730 integrativo**, il contribuente che nel Modello 730 originario ha compilato il Quadro I e che, entro la data di presentazione del Modello 730 integrativo, ha già utilizzato in compensazione nel Modello F24 il credito che risulta dalla dichiarazione originaria, deve indicare nel Quadro I del Modello 730 integrativo **un importo non inferiore al credito già utilizzato in compensazione**.


Il contribuente che, invece, **non ha compilato il Quadro I nel Modello 730 originario, oppure pur avendolo compilato non ha utilizzato il credito che risulta dalla dichiarazione originaria, può non compilare o compilare anche in modo diverso il Quadro I del Modello integrativo**.

Dichiarazione congiunta

In caso di dichiarazione congiunta, ogni coniuge può scegliere autonomamente (ciascuno nel proprio modello) se richiedere l'effettuazione della compensazione e, in caso di richiesta, l'ammontare del credito da utilizzare per il pagamento del proprio debito di imposte.



ATTENZIONE! - In caso di dichiarazione congiunta, non è invece consentito utilizzare il credito di un coniuge per il pagamento delle imposte dovute dall'altro: l'utilizzo del credito per il pagamento delle imposte è un'operazione che viene effettuata "singolarmente".



ATTENZIONE! - Il credito di un coniuge non può essere utilizzato a copertura della richiesta di compensazione dell'altro soggetto: **ogni soggetto può effettuare la compensazione del debito d'imposte solo utilizzando il proprio credito.**

QUADRO K- AMMINISTRATORI DI CONDOMINIO

Compilazione Quadro K

Il Quadro K deve essere utilizzato dagli amministratori di condominio, in carica al 31 dicembre 2018, che possono presentare la propria dichiarazione a mezzo del Mod. 730/2019

Nel frontespizio è stata prevista la casella che indica la sua compilazione.

730 **MODELLO GRATUITO** **MODELLO 730/2019** **Redditi 2018** **agenzia entrate**

Mod. N.

CONTRIBUENTE DICHIARANTE CONIUGE DICHIARANTE DICHIARAZIONE CONGIUNTA RAPPRESENTANTE O TUTORE

CODICE FISCALE DEL CONTRIBUENTE (obbligatorio) **RSSMRA69A01H501Z** Soggetto fiscalmente a carico di altri 730 integrativo 730 senza sostituto Situazioni particolari **Quadro K** CODICE FISCALE DEL RAPPRESENTANTE O TUTORE

DATI DEL CONTRIBUENTE COGNOME (per le donne indicare il cognome da nubile) **ROSSI** NOME **MARIO** SESSO (M o F) **M**

DATA DI NASCITA GIORNO MESE ANNO **01 01 1969** COMUNE (o Stato estero) DI NASCITA **ROMA** PROVINCIA (sigla) **RM** TUTELATO/A MINORE

730 **agenzia entrate** MOD. N.

CODICE FISCALE

QUADRO K - Comunicazione dell'amministratore di condominio

SEZIONE I - DATI IDENTIFICATIVI DEL CONDOMINIO

K1 CODICE FISCALE 1 DENOMINAZIONE 3

SEZIONE II - DATI CATASTALI DEL CONDOMINIO (Interventi di recupero del patrimonio edilizio)

K2 DATI CATASTALI DEL CONDOMINIO 1 CODICE COMUNE 2 TA/ SEZ. URB./COMUNE CATAST. 4 FOGGIO 5 PARTICELLA 6 SUBALTERNO 7

K3 DOMANDA DI ACCATASTAMENTO 1 giorno mese anno 2 DATA 3 NUMERO 4 PROVINCIA UFFICIO AGENZIA ENTRATE 5

SEZIONE III - DATI RELATIVI AI FORNITORI E AGLI ACQUISTI DI BENI E SERVIZI

K4 CODICE FISCALE 1 COGNOME ovvero DENOMINAZIONE 2 NOME (solo per le persone fisiche) 3

K4 SESSO (M o F) 4 DATA DI NASCITA GIORNO MESE ANNO 5 COMUNE (o STATO ESTERO) DI NASCITA 6 PROVINCIA DI NASCITA (sigla) 7 IMPORTO COMPLESSIVO DEGLI ACQUISTI DI BENI E SERVIZI 8 CODICE STATO ESTERO 9

K5 1 2 3 4 5 giorno mese anno 6 7 8 9

K6 1 2 3 4 5 giorno mese anno 6 7 8 9

K7 1 2 3 4 5 giorno mese anno 6 7 8 9

K8 1 2 3 4 5 giorno mese anno 6 7 8 9


K9 1 2 3 4 5 giorno mese anno 6 7 8 9

La compilazione di tale quadro è collegata ai seguenti adempimenti:

1. **comunicazione dei dati identificativi del condominio oggetto di interventi di recupero del patrimonio edilizio realizzati sulle parti comuni condominiali;**
2. **comunicazione annuale all'Anagrafe tributaria dell'importo complessivo dei beni e servizi acquistati dal condominio nell'anno solare e dei dati identificativi dei relativi fornitori (art. 7, comma 8-bis, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 605).**



OSSERVA - Nei casi in cui l'amministratore di condominio sia esonerato dalla presentazione della propria Dichiarazione dei Redditi, la comunicazione deve essere presentata utilizzando il Quadro K unitamente al frontespizio del Mod. Redditi PF 2019 con le modalità e i termini previsti per la presentazione di quest'ultimo modello.



- 1) Relativamente alla **comunicazione dei dati identificativi del condominio oggetto di interventi di recupero del patrimonio edilizio realizzati sulle parti comuni condominiali.**



NOTA BENE - Il Decreto Legge n. 70 del 13 maggio 2011, entrato in vigore il 14 maggio 2011, ha eliminato l'obbligo di inviare tramite raccomandata la comunicazione di inizio lavori al Centro Operativo di Pescara, al fine di fruire della detrazione d'imposta delle spese sostenute per l'esecuzione degli interventi di ristrutturazione edilizia.

In funzione di quanto affermato nella tabella soprastante, in luogo della comunicazione di inizio lavori, l'amministratore di condominio dovrà indicare nella Dichiarazione dei Redditi:

- i dati catastali identificativi dell'immobile;
- gli altri dati richiesti ai fini del controllo della detrazione.

In caso di inizio lavori relativi a ristrutturazioni

MOD. N.

CODICE FISCALE

QUADRO K - Comunicazione dell'amministratore di condominio

SEZIONE I - DATI IDENTIFICATIVI DEL CONDOMINIO

K1 CODICE FISCALE 1 09563214895 DENOMINAZIONE 2 CONDOMINIO ORCHIDEA

SEZIONE II - DATI CATASTALI DEL CONDOMINIO (Interventi di recupero del patrimonio edilizio)

K2 DATI CATASTALI DEL CONDOMINIO

CODICE COMUNE	TIV	SEZ. URB. LOCALITÀ CATAST.	FOGLIO	PARTICELLA	SUBALTERNO
D 1 4 2	F 1 0	0 5 3 1		2 5	

K3 DOMANDA DI ACCATAMENTO

DATA	NUMERO	PROVINCIA UFFICIO AGENZIA ENTRATE
1 giorno mese anno	2	3

Compilare con i dati catastali del condominio

Per gli interventi sulle parti comuni condominiali iniziati a partire dal 14 maggio 2011, per i quali nell'anno 2018 sono state sostenute spese che danno diritto alla detrazione, l'amministratore di condominio deve indicare nel Quadro K i dati catastali identificativi del condominio sul quale sono stati effettuati i lavori per cui spetta la detrazione in commento;

2) Relativamente alla comunicazione annuale all'Anagrafe tributaria dell'importo complessivo dei beni e servizi acquistati dal condominio nell'anno solare e dei dati identificativi dei relativi fornitori (art. 7, comma 8-bis, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 605).

L'obbligo di effettuare la comunicazione su esposta, sussiste anche se la carica di amministratore è stata conferita nell'ambito di un condominio con non più di otto condomini.

In tal senso, si specifica che tra i fornitori del condominio sono da ricomprendere anche gli altri condomini, super condomini, consorzi o enti di pari natura, ai quali il condominio amministrato abbia corrisposto nell'anno somme superiori a euro 258,23 a qualsiasi titolo.



NOTA BENE - La comunicazione, indipendentemente dal criterio di contabilizzazione seguito dal condominio, deve far riferimento agli acquisti di beni e servizi effettuati nell'anno solare. Ai fini della determinazione del momento di effettuazione degli acquisti si applicano le disposizioni dell'art. 6 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633. Pertanto, in via generale:

- ↘ le cessioni dei beni si intendono effettuate al momento della stipulazione del contratto, se riguardano beni immobili, e al momento della consegna o spedizione, nel caso di beni mobili;
- ↘ le prestazioni di servizi si considerano effettuate all'atto del pagamento del corrispettivo; qualora, tuttavia, sia stata emessa fattura anteriormente al pagamento del corrispettivo o quest'ultimo sia stato pagato parzialmente, l'operazione si considera effettuata rispettivamente alla data di emissione della fattura o a quella del pagamento parziale, relativamente all'importo fatturato o pagato.

SEZIONE III - DATI RELATIVI AI FORNITORI E AGLI ACQUISTI DI BENI E SERVIZI							
K4	CODICE FISCALE		COGNOME ovvero DENOMINAZIONE				
		01271590195		IDRA SRL			
K5	3	4	5	6	7	8	IMPORTO COMPLESSIVO DEGLI ACQUISTI DI BENI E SERVIZI
K6	3	4	5	6	7	8	IMPORTO COMPLESSIVO DEGLI ACQUISTI DI BENI E SERVIZI
K7	3	4	5	6	7	8	IMPORTO COMPLESSIVO DEGLI ACQUISTI DI BENI E SERVIZI
K8	3	4	5	6	7	8	IMPORTO COMPLESSIVO DEGLI ACQUISTI DI BENI E SERVIZI
K9	3	4	5	6	7	8	IMPORTO COMPLESSIVO DEGLI ACQUISTI DI BENI E SERVIZI

COMPILARE TANTI RIGHI QUANTI SONO I FORNITORI.
PER I FORNITORI PERSONE FISICHE INDICARE ANCHE NOME, COGNOME,
LUOGO E DATA DI NASCITA

Il quadro K deve essere utilizzato dagli amministratori di condominio negli edifici, in carica al 31 dicembre 2018, per effettuare i seguenti adempimenti:

- 1) comunicazione dei dati identificativi del condominio oggetto di interventi di recupero del patrimonio edilizio realizzati sulle parti comuni condominiali. Il decreto legge n. 70 del 13 maggio 2011, entrato in vigore il 14 maggio 2011, ha eliminato l'obbligo di inviare tramite raccomandata la comunicazione di inizio lavori al Centro Operativo di Pescara, al fine di fruire della detrazione d'imposta delle spese sostenute per l'esecuzione degli interventi di ristrutturazione edilizia.

In luogo della comunicazione di inizio lavori, il contribuente deve indicare nella dichiarazione dei redditi:

- i dati catastali identificativi dell'immobile;
- gli altri dati richiesti ai fini del controllo della detrazione.

In relazione agli interventi sulle parti comuni condominiali iniziati a partire dal 14 maggio 2011, per i quali nell'anno 2018 sono state sostenute spese che danno diritto alla detrazione, l'amministratore di condominio indica nel quadro K i dati catastali identificativi del condominio sul quale sono stati effettuati i lavori;

- 2) comunicazione annuale all'Anagrafe Tributaria dell'importo complessivo dei beni e servizi acquistati dal condominio nell'anno solare e dei dati identificativi dei relativi fornitori (art. 7, comma 8-bis, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 605).

Tale obbligo sussiste anche se la carica di amministratore è stata conferita nell'ambito di un condominio con non più di otto condomini. Tra i fornitori del condominio sono da ricomprendere anche gli altri condomini, super condomini, consorzi o enti di pari natura, ai quali il condominio amministrato abbia corrisposto nell'anno somme superiori a euro 258,23 annui a qualsiasi titolo.

Non devono essere comunicati i dati relativi:

- alle forniture di acqua, energia elettrica e gas;
- agli acquisti di beni e servizi effettuati nell'anno solare, che risultano, al lordo dell'IVA gravante sull'acquisto, non superiori complessivamente a euro 258,23 per singolo fornitore;

- alle forniture di servizi che hanno comportato da parte del condominio il pagamento di somme soggette alle ritenute alla fonte. I predetti importi e le ritenute operate sugli stessi devono essere esposti nella dichiarazione dei sostituti d'imposta che il condominio è obbligato a presentare per l'anno 2018.

Qualora sia necessario compilare più quadri in relazione ad uno stesso condominio i dati identificativi del condominio devono essere riportati su tutti i quadri.

SEZIONE I - Dati identificativi del condominio

Nel rigo K1 devono essere indicati, relativamente a ciascun condominio:

- nel campo 1, il codice fiscale;
- nel campo 2, l'eventuale denominazione.

SEZIONE II - Dati catastali del condominio (interventi di recupero del patrimonio edilizio)

In questa sezione vanno indicati i dati catastali identificativi del condominio oggetto di interventi sulle parti comuni condominiali, con riferimento agli interventi di recupero del patrimonio edilizio per i quali è stato eliminato l'obbligo della comunicazione al Centro operativo di Pescara (decreto legge n. 70 del 13 maggio 2011, entrato in vigore il 14 maggio 2011).

Se l'immobile non è ancora stato censito al momento di presentazione della dichiarazione devono essere riportati gli estremi della domanda di accatastamento.

□ **RIGO K2 - Dati catastali del condominio**

- **Colonna 1** (Codice Comune): indicare il codice catastale del comune dove è situato il condominio. Il codice Comune può essere a seconda dei casi di quattro o cinque caratteri come indicato nel documento catastale.
- **Colonna 2** (Terreni/Urbano): indicare: 'T' se l'immobile è censito nel catasto terreni; 'U' se l'immobile è censito nel catasto edilizio urbano.
- **Colonna 4** (Sezione Urbana/Comune Catastale): riportare le lettere o i numeri indicati nel documento catastale, se presenti. Per gli immobili siti nelle zone in cui vige il sistema tavolare indicare il codice "Comune catastale".
- **Colonna 5** (Foglio): riportare il numero di foglio indicato nel documento catastale.
- **Colonna 6** (Particella): riportare il numero di particella, indicato nel documento catastale, che può essere composto da due parti, rispettivamente di cinque e quattro cifre, separato da una barra

spaziatrice. Se la particella è composta da una sola serie di cifre, quest'ultima va riportata nella parte a sinistra della barra spaziatrice.

- **Colonna 7** (Subalterno): riportare, se presente, il numero di subalterno indicato nel documento catastale.

□ **RIGO K3 - Domanda di accatastamento**

- **Colonna 1** (Data): indicare la data di presentazione della domanda di accatastamento.
- **Colonna 2** (Numero): indicare il numero della domanda di accatastamento.
- **Colonna 3** (Provincia Ufficio Agenzia Entrate): indicare la sigla della Provincia in cui è situato l'Ufficio Provinciale dell'Agenzia delle Entrate presso il quale è stata presentata la domanda.

SEZIONE III - Dati relativi ai fornitori e agli acquisti di beni e servizi

Nella presente sezione devono essere indicati, per ciascun fornitore, i dati identificativi e l'ammontare complessivo degli acquisti di beni e servizi effettuati dal condominio nell'anno solare. La comunicazione, indipendentemente dal criterio di contabilizzazione seguito dal condominio, deve far riferimento agli acquisti di beni e servizi effettuati nell'anno solare.

Ai fini della determinazione del momento di effettuazione degli acquisti si applicano le disposizioni dell'art. 6 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633. Pertanto, in via generale, le cessioni dei beni si intendono effettuate al momento della stipulazione del contratto, se riguardano beni immobili, e al momento della consegna o spedizione, nel caso di beni mobili.

Le prestazioni di servizi si considerano effettuate all'atto del pagamento del corrispettivo; qualora, tuttavia, sia stata emessa fattura anteriormente al pagamento del corrispettivo o quest'ultimo sia stato pagato parzialmente, l'operazione si considera effettuata rispettivamente alla data di emissione della fattura o a quella del pagamento parziale, relativamente all'importo fatturato o pagato. In particolare, nei righe da K4 a K9, devono essere indicati:

- nel campo 1, il codice fiscale, o la partita Iva, del fornitore;
- nel campo 2, il cognome, se il fornitore è persona fisica, ovvero la denominazione o ragione sociale, se soggetto diverso da persona fisica;
- nei campi da 3 a 7, che devono essere compilati esclusivamente se il fornitore è persona fisica, rispettivamente, il nome e gli altri dati anagrafici (sesso, data, comune e provincia di nascita);
- nel campo 8, deve essere indicato l'ammontare complessivo degli acquisti di beni e servizi effettuati dal condominio nell'anno solare;
- nel campo 9, deve essere indicato il codice stato estero.

La presente sezione può non essere compilata da parte dell'amministratore nelle ipotesi in cui sia stata operata dalle banche una ritenuta alla fonte sulle somme pagate dal condominio all'impresa che ha effettuato gli interventi di recupero del patrimonio edilizio (cfr. Risoluzione dell'Agenzia delle entrate n. 67 del 20 settembre 2018).



MOD. N.

CODICE FISCALE

QUADRO K - Comunicazione dell'amministratore di condominio

SEZIONE I - DATI IDENTIFICATIVI DEL CONDOMINIO

K1	CODICE FISCALE	DENOMINAZIONE
	<input type="text"/>	<input type="text"/>

SEZIONE II - DATI CATASTALI DEL CONDOMINIO (interventi di recupero del patrimonio edilizio)

K2	DATI CATASTALI DEL CONDOMINIO	CODICE COSESE	TO	SEZ. ONE COSESE CATAST.	POSIZI.	FATTICELLA	SUBALTERNO
	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

K3	DOMANDA DI ACCATASTAMENTO	DATA	NUMERO	PROVINCIA UFFICIO AGENZIA ENTRATE
	<input type="text"/>	giorno mese anno	<input type="text"/>	<input type="text"/>

SEZIONE III - DATI RELATIVI AI FORNITORI E AGLI ACQUISTI DI BENI E SERVIZI

K4	CODICE FISCALE	COGNOME e/o DENOMINAZIONE	NOME (solo per le persone fisiche)
	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
	SESSO (M o F)	DATA DI NASCITA	COMUNE (o STATO ESTERO) DI NASCITA
	<input type="text"/>	giorno mese anno	<input type="text"/>
	PROVINCIA DI NASCITA (MIR)	AMMONTARE COMPLESSIVO DEGLI ACQUISTI DI BENI E SERVIZI	CODICE STATO ESTERO
	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

K5	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
	giorno mese anno	<input type="text"/>	<input type="text"/>

K6	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
	giorno mese anno	<input type="text"/>	<input type="text"/>

K7	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
	giorno mese anno	<input type="text"/>	<input type="text"/>

K8	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
	giorno mese anno	<input type="text"/>	<input type="text"/>

K9	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
	giorno mese anno	<input type="text"/>	<input type="text"/>

QUADRO L - Ulteriori dati

L1	REDDITI PRODOTTI IN EURO CAMPIONE D'ITALIA	CODICE	AMMONTARE
	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>


730-3: PROSPETTO DI LIQUIDAZIONE

Il Prospetto di Liquidazione Mod. 730-3 è il risultato dell'elaborazione dei dati contenuti nei quadri del modello base del contribuente.

Tale modello (Mod. 730-3/2019) unitamente ad una copia della dichiarazione Mod. 730/2019 base, viene consegnato al dipendente o pensionato entro il 23 luglio 2019), sia nel caso di assistenza fiscale prestata direttamente dal sostituto d'imposta che nel caso di assistenza prestata da un CAF o professionista abilitato.



NOTA BENE - La copia della dichiarazione con il Prospetto di Liquidazione del Mod. 730 precompilato viene messo a disposizione del contribuente a partire **dal 15 aprile 2019** in un'apposita sezione del sito dell'Agenzia delle Entrate.





MODELLO 730-3 redditi 2018

Modello N.

prospetto di liquidazione relativo all'assistenza fiscale prestata

 730 rettificativo 730 integrativo Impegno ad informare il contribuente di eventuali comunicazioni dell'Agenzia delle Entrate relative alla presente dichiarazione Comunicazione dati rettificati CAF o professionista Sostituto, CAF o professionista non delegato

SOSTITUTO D'IMPOSTA O C.A.F. O PROFESSIONISTA ABILITATO		CODICE FISCALE	COGNOME E NOME O DENOMINAZIONE	N. ISCRIZIONE ALBO DEI CAF
RESPONSABILE ASSISTENZA FISCALE				
DICHIARANTE				
CONIUGE DICHIARANTE				
RIEPILOGO DEI REDDITI		DICHIARANTE	CONIUGE	
1	REDDITI DOMINICALI	.00	.00	
2	REDDITI AGRARI	.00	.00	
3	REDDITI DEI FABBRICATI	.00	.00	
4	REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATI	.00	.00	
5	ALTRI REDDITI	.00	.00	
6	IMPONIBILE CEDolare SECCA	.00	.00	
7	Reddito abitazione principale e pertinenze (non soggette a IMU)	.00	.00	
CALCOLO DEL REDDITO IMPONIBILE E DELL'IMPOSTA LORDA		DICHIARANTE	CONIUGE	
11	REDDITO COMPLESSIVO	.00	.00	
12	Deduzione abitazione principale e pertinenze (non soggette a IMU)	.00	.00	
13	ONERI DEDUCIBILI	.00	.00	
14	REDDITO IMPONIBILE	.00	.00	
15	Compensi per attività sportive dilettantistiche con ritenuta a titolo d'imposta	.00	.00	
16	IMPOSTA LORDA	.00	.00	
CALCOLO DETRAZIONI E CREDITI D'IMPOSTA		DICHIARANTE	CONIUGE	
21	Detrazione per coniuge a carico	.00	.00	
22	Detrazione per figli a carico	.00	.00	
23	Ulteriore detrazione per figli a carico	.00	.00	
24	Detrazione per altri familiari a carico	.00	.00	
25	Detrazione per redditi di lavoro dipendente	.00	.00	
26	Detrazione per redditi di pensione	.00	.00	
27	Detrazione per redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente e altri redditi	.00	.00	
28	Detrazione oneri ed erogazioni liberali	.00	.00	
29	Detrazione spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio e per misure antisismiche	.00	.00	
30	Detrazione spese arredo immobili ristrutturati	.00	.00	
31	Detrazione spese per interventi di risparmio energetico	.00	.00	
32	Detrazione spese arredo immobili giovani coppie	.00	.00	
33	Detrazione IVA per acquisto abitazione classe energetica A o B	.00	.00	
37	Detrazioni inquilini con contratto di locazione e affitto terreni agricoli ai giovani	.00	.00	
38	Altre detrazioni d'imposta	.00	.00	
41	Credito d'imposta per il riacquisto della prima casa	.00	.00	
42	Credito d'imposta per l'incremento dell'occupazione	.00	.00	
43	Credito d'imposta reintegro anticipazioni fondi pensione	.00	.00	
44	Credito d'imposta per mediazioni	.00	.00	
45	Credito d'imposta per negoziazione e arbitrato	.00	.00	
48	TOTALE DETRAZIONI E CREDITI D'IMPOSTA	.00	.00	
CALCOLO DELL'IMPOSTA NETTA E DEL RIGO DIFFERENZA		DICHIARANTE	CONIUGE	
50	IMPOSTA NETTA	.00	.00	
51	Credito d'imposta per altri immobili - Sisma Abruzzo	.00	.00	
52	Credito d'imposta per l'abitazione principale - Sisma Abruzzo	.00	.00	
53	Credito d'imposta per imposte pagate all'estero	.00	.00	
54	Credito d'imposta per erogazioni cultura	.00	.00	
55	Credito d'imposta per erogazioni scuola	.00	.00	
56	Credito d'imposta per videosorveglianza	.00	.00	
57	Altri crediti d'imposta	.00	.00	
58	Crediti residui per detrazioni incapienti	.00	.00	
59	RITENUTE	.00	.00	
60	DIFFERENZA	.00	.00	

Modello N.

ECCEDENZA, ACCONTI E ALTRE RETTIFICHE		1	DICHIARANTE	2	CONIUGE			
61	ECCEDENZA DELL'IRPEF RISULTANTE DALLE PRECEDENTI DICHIARAZIONI		,00		,00			
62	ACCONTI VERSATI		,00		,00			
63	Restituzione bonus fiscale e straordinario		,00		,00			
64	Detrazioni e crediti già rimborsati dal sostituto		,00		,00			
66	Bonus IRPEF spettante		,00		,00			
67	Bonus IRPEF riconosciuto in dichiarazione		,00		,00			
68	Restituzione Bonus IRPEF non spettante		,00		,00			
CALCOLO DELLE ADDIZIONALI REGIONALE E COMUNALE ALL'IRPEF		1	DICHIARANTE	2	CONIUGE			
71	REDDITO IMPONIBILE		,00		,00			
72	ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF DOVUTA		,00		,00			
73	ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF RISULTANTE DALLA CERTIFICAZIONE		,00		,00			
74	ECCEDENZA ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF PRECEDENTE DICHIARAZIONE		,00		,00			
75	ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF DOVUTA		,00		,00			
76	ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF RISULTANTE DALLA CERTIFICAZIONE E/O VERSATA		,00		,00			
77	ECCEDENZA ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF PRECEDENTE DICHIARAZIONE		,00		,00			
78	ACCONTO ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF 2019		,00		,00			
79	ACCONTO ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF 2019 RISULTANTE DALLA CERTIFICAZIONE		,00		,00			
CEDOLARE SECCA LOCAZIONI		1	DICHIARANTE	2	CONIUGE			
80	CEDOLARE SECCA DOVUTA		,00		,00			
81	DIFFERENZA		,00		,00			
82	ECCEDENZA CEDOLARE SECCA RISULTANTE DALLA PRECEDENTE DICHIARAZIONE		,00		,00			
83	ACCONTI CEDOLARE SECCA VERSATI PER IL 2018		,00		,00			
LIQUIDAZIONE DELLE IMPOSTE DEL DICHIARANTE		Codice Regione/ Comune	CREDITI				DEBITI	
			Importi non rimborsabili	Credito	di cui da utilizzare in compensazione con F24	di cui da rimborsare	Importi da non versare	Importi da trattenerne/versare
91	IRPEF		,00	,00	,00	,00	,00	,00
92	ADDIZIONALE REGIONALE IRPEF		,00	,00	,00	,00	,00	,00
93	ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF		,00	,00	,00	,00	,00	,00
94	PRIMA RATA ACCONTO IRPEF 2019							,00
95	SECONDA O UNICA RATA ACCONTO IRPEF 2019							,00
96	ACCONTO 20% REDDITI TASSAZIONE SEPARATA						,00	,00
97	ACCONTO ADDIZIONALE COMUNALE 2019							,00
98	IMPOSTA SOSTITUTIVA PREMI DI RISULTATO E WELFARE AZIENDALE						,00	,00
99	CEDOLARE SECCA LOCAZIONI		,00	,00	,00	,00	,00	,00
100	PRIMA RATA ACCONTO CEDOLARE SECCA 2019							,00
101	SECONDA O UNICA RATA ACCONTO CEDOLARE SECCA 2019							,00
LIQUIDAZIONE DELLE IMPOSTE DEL CONIUGE		Codice Regione/ Comune	CREDITI				DEBITI	
			Importi non rimborsabili	Credito	di cui da utilizzare in compensazione con F24	di cui da rimborsare	Importi da non versare	Importi da trattenerne/versare
111	IRPEF		,00	,00	,00	,00	,00	,00
112	ADDIZIONALE REGIONALE IRPEF		,00	,00	,00	,00	,00	,00
113	ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF		,00	,00	,00	,00	,00	,00
114	PRIMA RATA ACCONTO IRPEF 2019							,00
115	SECONDA O UNICA RATA ACCONTO IRPEF 2019							,00
116	ACCONTO 20% REDDITI TASSAZIONE SEPARATA						,00	,00
117	ACCONTO ADDIZIONALE COMUNALE 2019							,00
118	IMPOSTA SOSTITUTIVA PREMI DI RISULTATO E WELFARE AZIENDALE						,00	,00
119	CEDOLARE SECCA LOCAZIONI		,00	,00	,00	,00	,00	,00
120	PRIMA RATA ACCONTO CEDOLARE SECCA 2019							,00
121	SECONDA O UNICA RATA ACCONTO CEDOLARE SECCA 2019							,00

Modello N.

ALTRI DATI		DICHIARANTE		CONIUGE				
130	Residuo credito d'imposta per erogazione cultura					.00		
131	Residuo credito d'imposta per il riacquisto della prima casa da utilizzare in compensazione					.00		
132	Residuo credito d'imposta per l'incremento dell'occupazione da utilizzare in compensazione					.00		
133	Residuo credito d'imposta per l'abitazione principale - Sisma Abruzzo					.00		
134	Residuo credito d'imposta reintegro anticipazioni fondi pensione					.00		
135	Residuo credito d'imposta per mediazioni					.00		
136	Totale spese sanitarie rateizzate nella presente dichiarazione (righe E1, E2 e E3)					.00		
137	Reddito di riferimento per agevolazioni fiscali (con immobile cedolare secca locazioni)					.00		
138	ACCONTO IRPEF 2019	Reddito complessivo				.00		
139	CASI PARTICOLARI	Importo su cui calcolare l'acconto				.00		
141	ACCONTI 2019 COMPENSATI	Prima rata acconto IRPEF				.00		
142	INTERAMENTE NEL MOD. 730/2019	Acconto addizionale comunale				.00		
143		Prima rata acconto cedolare secca				.00		
145	Crediti per imposte pagate all'estero	DICHIARANTE	Anno	Totale credito utilizzato	Stato	Credito utilizzato	Stato	Credito utilizzato
146		CONIUGE DICHIARANTE						
147	Redditi fondiari non imponibili					.00		.00
148	Reddito abitazione principale e pertinenze (soggette a IMU)					.00		.00
149	Residuo deduzione somme restituite					.00		.00
150	Residuo erogazioni scuola					.00		.00
151	Residuo credito d'imposta per negoziazione e arbitrato					.00		.00
152	Residuo credito d'imposta per videosorveglianza					.00		.00
153	Residuo erogazioni liberali ONLUS, OV e APS					.00		.00
160	Credito d'imposta per erogazione cultura	DICHIARANTE	Rata 2017		Rata 2018			.00
		CONIUGE DICHIARANTE	Rata 2017		Rata 2018			.00

RISULTATO DELLA LIQUIDAZIONE

MOD 730 ORDINARIO - IMPORTI DA TRATTENERE O DA RIMBORSARE					
	RICHIESTA DI RATEIZZAZIONE DEI VERSAMENTI DI SALDO E DEGLI EVENTUALI ACCONTI IN	RATE	SALDO E PRIMO ACCONTO	SECONDO O UNICO ACCONTO	
161	IMPORTO CHE SARÀ TRATTENUTO DAL DATORE DI LAVORO O DALL'ENTE PENSIONISTICO IN BUSTA PAGA Saldo e primo acconto nel mese di luglio (agosto/settembre per i pensionati). Secondo o unico acconto nel mese di novembre. Nel caso di richiesta di rateizzazione il saldo ed il primo acconto saranno ripartiti in base al numero di rate richiesto		.00	.00	.00
162	IMPORTO DA VERSARE CON IL MOD. F24 (dipendenti senza sostituto). Saldo e primo acconto nel mese di giugno. Secondo o unico acconto nel mese di novembre. Per il dettaglio delle imposte da versare vedere i righe da 231 a 245.		.00	.00	.00
					CREDITO
163	IMPORTO CHE SARÀ RIMBORSATO DAL DATORE DI LAVORO O DALL'ENTE PENSIONISTICO IN BUSTA PAGA Nel mese di luglio (agosto/settembre per i pensionati)				.00
164	IMPORTO CHE SARÀ RIMBORSATO DALL'AGENZIA DELLE ENTRATE (dipendenti senza sostituto)				.00
MOD 730 INTEGRATIVO - IMPORTI DA RIMBORSARE					
	CODICI REGIONI/COMUNE	RIMBORSO DICHIARANTE	CODICI REGIONI/COMUNE	RIMBORSO CONIUGE	TOTALE
171	IRPEF	.00		.00	.00
172	ADDIZIONALE REGIONALE IRPEF	.00		.00	.00
173	ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF	.00		.00	.00
174	ACCONTO 20% REDDITI TASSAZIONE SEPARATA	.00		.00	.00
175	IMPOSTA SOSTITUTIVA PREMI DI RISULTATO	.00		.00	.00
176	CEDOIARE SECCA LOCAZIONI	.00		.00	.00
178	IMPORTO CHE SARÀ RIMBORSATO DAL DATORE DI LAVORO O DALL'ENTE PENSIONISTICO IN BUSTA PAGA				.00
179	IMPORTO CHE SARÀ RIMBORSATO DALL'AGENZIA DELLE ENTRATE (dipendenti senza sostituto)				.00

Modello N.

DATI PER LA COMPILAZIONE DEL MODELLO F24

CREDITI DA UTILIZZARE IN COMPENSAZIONE MOD F24		1	2	3	4	5
		CODICE TRIBUTO	ANNO DI RIFERIMENTO	CODICE REGIONE/COMUNE	CREDITO (DA QUADRO I)	DIPENDENTI SENZA SOSTITUITO (credito non superiore a 1,2 euro)
DICHARANTE	191	IRPEF	4001	2018		,00
	192	ADDIZIONALE REGIONALE IRPEF	3801	2018		,00
	193	ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF	3844	2018		,00
	194	CEDOLARE SECCA LOCAZIONI	1842	2018		,00
	195	SOLO MOD. 730 ACCONTO 20% TASSAZIONE SEPARATA	4200	2018		,00
	196	INTEGRATIVO IMPOSTA SOSTITUTIVA PREMI DI RISULTATO	1816	2018		,00
198	TOTALE				,00	,00
CREDITI DA UTILIZZARE IN COMPENSAZIONE MOD F24		1	2	3	4	5
		CODICE TRIBUTO	ANNO DI RIFERIMENTO	CODICE REGIONE/COMUNE	CREDITO (DA QUADRO I)	DIPENDENTI SENZA SOSTITUITO (credito non superiore a 1,2 euro)
CONIUGE	211	IRPEF	4001	2018		,00
	212	ADDIZIONALE REGIONALE IRPEF	3801	2018		,00
	213	ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF	3844	2018		,00
	214	CEDOLARE SECCA LOCAZIONI	1842	2018		,00
	215	SOLO MOD. 730 ACCONTO 20% TASSAZIONE SEPARATA	4200	2018		,00
	216	INTEGRATIVO IMPOSTA SOSTITUTIVA PREMI DI RISULTATO	1816	2018		,00
218	TOTALE				,00	,00
IMPORTI DA VERSARE MOD F24 (730 DIPENDENTI SENZA SOSTITUITO)						
IMPORTI DA VERSARE – GIUGNO		1	2	3	4	5
		CODICE TRIBUTO	ANNO DI RIFERIMENTO	CODICE REGIONE/COMUNE	IMPORTO DA VERSARE	
231	IRPEF	4001	2018		,00	
232	ADDIZIONALE REGIONALE IRPEF	3801	2018		,00	
233	ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF	3844	2018		,00	
234	PRIMA RATA ACCONTO IRPEF 2019	4033	2019		,00	
235	ACCONTO 20% TASSAZIONE SEPARATA	4200	2018		,00	
236	ACCONTO ADDIZIONALE COMUNALE 2019	3843	2019		,00	
237	IMPOSTA SOSTITUTIVA PREMI DI RISULTATO	1816	2018		,00	
238	CEDOLARE SECCA LOCAZIONI	1842	2018		,00	
239	PRIMA RATA ACCONTO CEDOLARE SECCA 2019	1840	2019		,00	
241	Importi relativi al coniuge con domicilio diverso dal dichiarante	ADDIZIONALE REGIONALE IRPEF	3801	2018	,00	
242		ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF	3844	2018	,00	
243		ACCONTO ADDIZIONALE COMUNALE 2019	3843	2019	,00	
IMPORTI DA VERSARE – NOVEMBRE		1	2	3	4	5
		CODICE TRIBUTO	ANNO DI RIFERIMENTO	CODICE REGIONE/COMUNE	IMPORTO DA VERSARE	
244	SECONDA O UNICA RATA ACCONTO IRPEF 2019	4034	2019		,00	
245	SECONDA O UNICA RATA ACCONTO CEDOLARE SECCA 2019	1841	2019		,00	

MESSAGGI

FIRMA DEL DATORE DI LAVORO O DEL RAPPRESENTANTE DELL'ENTE EROGANTE O DEL RESPONSABILE DELL'ASSISTENZA FISCALE DEL C.A.F. O DEL PROFESSIONISTA ABILITATO

.....

Dati identificativi del modello

Nella prima parte del modello sono riportati i dati identificativi delle parti che intercorrono nell'assistenza fiscale:

- sostituto d'imposta, CAF o professionista abilitato;
- dichiarante ed eventuale coniuge dichiarante.

Sono riportate 5 specifiche caselle relative a:

- 730 rettificativo;
- 730 integrativo;
- impegno ad informare il contribuente di eventuali comunicazioni dell'Agenzia delle Entrate relative alla presente dichiarazione;
- comunicazione dati rettificati CAF o professionista;
- sostituto, CAF o professionista non delegato.

MODELLO 730-3 redditi 2018 Modello N.

prospetto di liquidazione relativo all'assistenza fiscale prestata

730 rettificativo 730 integrativo

Impegno ad informare il contribuente di eventuali comunicazioni dell'Agenzia delle Entrate relative alla presente dichiarazione Comunicazione dati rettificati CAF o professionista Sostituto, CAF o professionista non delegato

	CODICE FISCALE	COGNOME E NOME O DENOMINAZIONE	N. ISCRIZIONE ALBO DEI CAF
SOSTITUTO D'IMPOSTA O C.A.F. O PROFESSIONISTA ABILITATO			
RESPONSABILE ASSISTENZA FISCALE			
DICHIARANTE			
CONIUGE DICHIARANTE			

Indicare codice fiscale, cognome e nome se persona fisica; codice fiscale e denominazione se persona giuridica, società di persone o soggetti ad esse equiparati

Indicare codice fiscale, cognome e nome del dichiarante e, in caso di dichiarazione congiunta, del coniuge dichiarante

CAF, indicare il numero di iscrizione all'albo dei Caf

Calcolo del reddito imponibile e dell'imposta lorda

Nei righe da 1 a 7 del Prospetto di Liquidazione, vengono riassunti i redditi conseguiti dal contribuente. In sostanza, i dati riportati nei quadri reddituali del modello base (A, B, C, D ed F) vengono trascritti, tenendo conto degli elementi necessari alla determinazione dei relativi redditi.

L'importo del reddito imponibile è ottenuto sottraendo dal reddito: la deduzione per l'abitazione principale che il soggetto che presta l'assistenza fiscale calcola sulla base dei dati indicati nel Quadro B; gli oneri deducibili sulla base di quanto indicato nella SEZ. II del Quadro E del Mod. 730. L'imposta lorda è calcolata sulla base delle aliquote corrispondenti agli scaglioni di reddito.

RIEPILOGO DEI REDDITI		DICHIARANTE	CONIUGE
1	REDDITI DOMINICALI	.00	.00
2	REDDITI AGRARI	.00	.00
3	REDDITI DEI FABBRICATI	.00	.00
4	REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATI	.00	.00
5	ALTRI REDDITI	.00	.00
6	IMPONIBILE CEDOLARE SECCA	.00	.00
7	Reddito abitazione principale e pertinenze (non soggette a IMU)	.00	.00

Calcolo detrazioni e credito d'imposta

Il quadro delle detrazioni e dei crediti d'imposta non ha modificato la propria struttura rispetto all'anno d'imposta 2015 (730-2016).

APPROFONDIMENTO

L'imposta netta è ottenuta sottraendo dall'imposta lorda:

- le detrazioni per carichi di famiglia (art. 12 del TUIR);
- le detrazioni per redditi di lavoro dipendente e assimilati, di pensione e altri redditi (art. 13 del TUIR);
- la detrazione per oneri determinata sulla base di quanto indicato nella SEZ. I, nella SEZ. III e nelle SEZ. IV, V e VI del Quadro E del Mod. 730;
- il credito d'imposta per il riacquisto della prima casa (rigo G1);
- il credito d'imposta per reintegro anticipazioni sui fondi pensione (rigo G3);
- il credito d'imposta per l'incremento dell'occupazione (rigo G7);
- il credito d'imposta per le mediazioni (rigo G13);
- il credito d'imposta per negoziazioni e arbitrato.

CALCOLO DETRAZIONI E CREDITI D'IMPOSTA		DICHIARANTE	CONIUGE
21	Detrazione per coniuge a carico	.00	.00
22	Detrazione per figli a carico	.00	.00
23	Ulteriore detrazione per figli a carico	.00	.00
24	Detrazione per altri familiari a carico	.00	.00
25	Detrazione per redditi di lavoro dipendente	.00	.00
26	Detrazione per redditi di pensione	.00	.00
27	Detrazione per redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente e altri redditi	.00	.00
28	Detrazione oneri ed erogazioni liberali	.00	.00
29	Detrazione spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio e per misure antisismiche	.00	.00
30	Detrazione spese arredo immobili ristrutturati	.00	.00
31	Detrazione spese per interventi di risparmio energetico	.00	.00
32	Detrazione spese arredo immobili giovani coppie	.00	.00
33	Detrazione IVA per acquisto abitazione classe energetica A o B	.00	.00
37	Detrazioni inquilini con contratto di locazione e affitto terreni agricoli ai giovani	.00	.00
38	Altre detrazioni d'imposta	.00	.00
41	Credito d'imposta per il riacquisto della prima casa	.00	.00
42	Credito d'imposta per l'incremento dell'occupazione	.00	.00
43	Credito d'imposta reintegro anticipazioni fondi pensione	.00	.00
44	Credito d'imposta per mediazioni	.00	.00
45	Credito d'imposta per negoziazione e arbitrato	.00	.00
48	TOTALE DETRAZIONI E CREDITI D'IMPOSTA	.00	.00

Calcolo dell'imposta netta e del rigo differenza

Dall'importo dell'imposta netta vengono sottratti:

- i crediti d'imposta per gli immobili colpiti dal sisma verificatosi in Abruzzo (**rigi G5 e G6**);
- i crediti d'imposta per i redditi prodotti all'estero determinato sulla base di quanto indicato nel **quadro G, sezione III**;
- il credito d'imposta per i canoni non percepiti (**rigo G2**) e l'Art-Bonus (**rigo G9**);
- le ritenute già effettuate dal sostituto d'imposta all'atto della corresponsione della retribuzione o della pensione e degli altri emolumenti;
- le ritenute relative ai redditi diversi da quelli di lavoro dipendente o di pensione, dichiarate nei **Quadri D e F del Mod. 730**;
- l'eccedenza risultante dalla precedente dichiarazione;
- gli acconti versati tramite il sostituto d'imposta ovvero direttamente dal contribuente;
- il Bonus Irpef riconosciuto in dichiarazione.

CALCOLO DELL'IMPOSTA NETTA E DEL RIGO DIFFERENZA		DICHIARANTE	CONIUGE
50	IMPOSTA NETTA	.00	.00
51	Credito d'imposta per altri immobili - Sisma Abruzzo	.00	.00
52	Credito d'imposta per l'abitazione principale - Sisma Abruzzo	.00	.00
53	Credito d'imposta per imposte pagate all'estero	.00	.00
54	Credito d'imposta per erogazioni cultura	.00	.00
55	Credito d'imposta per erogazioni scuola	.00	.00
56	Credito d'imposta per videosorveglianza	.00	.00
57	Altri crediti d'imposta	.00	.00
58	Crediti residui per detrazioni incapienti	.00	.00
59	RITENUTE	.00	.00
60	DIFFERENZA	.00	.00

ECCEDENZA, ACCONTI E ALTRE RETTIFICHE		DICHIARANTE	CONIUGE
61	ECCEDENZA DELL'IRPEF RISULTANTE DALLE PRECEDENTI DICHIARAZIONI	.00	.00
62	ACCONTI VERSATI	.00	.00
63	Restituzione bonus fiscale e straordinario	.00	.00
64	Detrazioni e crediti già rimborsati dal sostituto	.00	.00
66	Bonus IRPEF spettante	.00	.00
67	Bonus IRPEF riconosciuto in dichiarazione	.00	.00
68	Restituzione Bonus IRPEF non spettante	.00	.00

Calcolo addizionali regionali e comunali all'IRPEF

CALCOLO DELLE ADDIZIONALI REGIONALE E COMUNALE ALL'IRPEF		DICHIARANTE	CONIUGE
71	REDDITO IMPONIBILE	.00	.00
72	ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF DOVUTA	.00	.00
73	ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF RISULTANTE DALLA CERTIFICAZIONE	.00	.00
74	ECCEDENZA ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF PRECEDENTE DICHIARAZIONE	.00	.00
75	ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF DOVUTA	.00	.00
76	ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF RISULTANTE DALLA CERTIFICAZIONE E/O VERSATA	.00	.00
77	ECCEDENZA ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF PRECEDENTE DICHIARAZIONE	.00	.00
78	ACCONTO ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF 2019	.00	.00
79	ACCONTO ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF 2019 RISULTANTE DALLA CERTIFICAZIONE	.00	.00

In questa sezione del 730-3, "Calcolo delle addizionali regionale e comunale all'Irpef" sono riportate:

- ✓ l'importo del reddito su cui sono dovute l'addizionale regionale e l'addizionale comunale all'IRPEF;
- ✓ l'importo dovuto dell'addizionale regionale all'IRPEF;
- ✓ l'addizionale regionale all'IRPEF risultante dalla certificazione;
- ✓ l'eccedenza di addizionale regionale all'IRPEF risultante dalla precedente dichiarazione;
- ✓ l'importo dovuto dell'addizionale comunale all'IRPEF;
- ✓ l'addizionale comunale all'IRPEF risultante dalla certificazione;
- ✓ l'eccedenza di addizionale comunale all'IRPEF risultante dalla precedente dichiarazione;
- ✓ l'acconto dell'addizionale comunale all'IRPEF;
- ✓ l'acconto per l'addizionale comunale all'IRPEF risultante dalla certificazione.

Cedolare secca

In questa parte del Modello 730-3 sono evidenziate l'ammontare della cedolare secca dovuta, l'eccedenza risultante dalla precedenza dichiarazione e l'importo degli acconti della cedolare secca versati.

CEDOLARE SECCA LOCAZIONI		DICHIARANTE	CONIUGE
80	CEDOLARE SECCA DOVUTA	.00	.00
81	DIFFERENZA	.00	.00
82	ECCEDENZA CEDOLARE SECCA RISULTANTE DALLA PRECEDENTE DICHIARAZIONE	.00	.00
83	ACCONTI CEDOLARE SECCA VERSATI PER IL 2018	.00	.00

Liquidazione delle imposte

Nelle sezioni "Liquidazione delle imposte" sono indicati:

- gli importi a debito o a credito per IRPEF, cedolare secca, addizionale regionale e comunale all'IRPEF da versare o da rimborsare:
 - a cura del sostituto d'imposta con la retribuzione o la pensione, in caso di presentazione di un Mod. 730 con sostituto di imposta;
 - a cura del contribuente (in caso di versamenti) o dell'Agenzia delle Entrate (in caso di rimborsi) se viene presentato un Mod. 730 senza sostituto di imposta;
- i crediti non rimborsabili o le imposte da non versare, in quanto di importo non superiore a € 12,00; distintamente per il dichiarante e per il coniuge.

LIQUIDAZIONE DELLE IMPOSTE DEL DICHIARANTE		Codice Regione/ Comune	CREDITI				DEBITI	
			Importi non rimborsabili	Credito	di cui da utilizzare in compensazione con F24	di cui da rimborsare	Importi da non versare	Importi da trattenere/versare
91	IRPEF		.00	.00	.00	.00	.00	
92	ADDITIONALE REGIONALE IRPEF		.00	.00	.00	.00	.00	
93	ADDITIONALE COMUNALE IRPEF		.00	.00	.00	.00	.00	
94	PRIMA RATA ACCONTO IRPEF 2019						.00	
95	SECONDA O UNICA RATA ACCONTO IRPEF 2019						.00	
96	ACCONTO 20% REDDITI TASSAZIONE SEPARATA					.00	.00	
97	ACCONTO ADDIZIONALE COMUNALE 2019						.00	
98	IMPOSTA SOSTITUTIVA PREMI DI RISULTATO E WELFARE AZIENDALE					.00	.00	
99	CEDOLARE SECCA LOCAZIONI		.00	.00	.00	.00	.00	
100	PRIMA RATA ACCONTO CEDOLARE SECCA 2019						.00	
101	SECONDA O UNICA RATA ACCONTO CEDOLARE SECCA 2019						.00	
LIQUIDAZIONE DELLE IMPOSTE DEL CONIUGE		Codice Regione/ Comune	CREDITI				DEBITI	
			Importi non rimborsabili	Credito	di cui da utilizzare in compensazione con F24	di cui da rimborsare	Importi da non versare	Importi da trattenere/versare
111	IRPEF		.00	.00	.00	.00	.00	
112	ADDITIONALE REGIONALE IRPEF		.00	.00	.00	.00	.00	
113	ADDITIONALE COMUNALE IRPEF		.00	.00	.00	.00	.00	
114	PRIMA RATA ACCONTO IRPEF 2019						.00	
115	SECONDA O UNICA RATA ACCONTO IRPEF 2019						.00	
116	ACCONTO 20% REDDITI TASSAZIONE SEPARATA					.00	.00	
117	ACCONTO ADDIZIONALE COMUNALE 2019						.00	
118	IMPOSTA SOSTITUTIVA PREMI DI RISULTATO E WELFARE AZIENDALE					.00	.00	
119	CEDOLARE SECCA LOCAZIONI		.00	.00	.00	.00	.00	
120	PRIMA RATA ACCONTO CEDOLARE SECCA 2019						.00	
121	SECONDA O UNICA RATA ACCONTO CEDOLARE SECCA 2019						.00	

Altri dati

Anche in questa parte del 730-3, "Altri dati" non vi sono particolari novità da segnalare.

ALTRI DATI		DICHIANANTE		CONIUGE		Credito utilizzato		
		Anno	Totale credito utilizzato	Stato	Credito utilizzato	Stato	Credito utilizzato	
130	Residuo credito d'imposta per erogazione cultura		.00		.00		.00	
131	Residuo credito d'imposta per il riacquisto della prima casa da utilizzare in compensazione		.00		.00		.00	
132	Residuo credito d'imposta per l'incremento dell'occupazione da utilizzare in compensazione		.00		.00		.00	
133	Residuo credito d'imposta per l'abitazione principale - Sisma Abruzzo		.00		.00		.00	
134	Residuo credito d'imposta reintegro anticipazioni fondi pensione		.00		.00		.00	
135	Residuo credito d'imposta per mediazioni		.00		.00		.00	
136	Totale spese sanitarie rateizzate nella presente dichiarazione (righe E1, E2 e E3)		.00		.00		.00	
137	Reddito di riferimento per agevolazioni fiscali (con imponibile cedolare secca locazioni)		.00		.00		.00	
138	ACCONTO IRPEF 2019	Reddito complessivo	.00		.00		.00	
139	CASI PARTICOLARI	Importo su cui calcolare l'acconto	.00		.00		.00	
141	ACCONTI 2019 COMPENSATI	Prima rata acconto IRPEF	.00		.00		.00	
142	INTERAMENTE NEL MOD. 730/2019	Acconto addizionale comunale	.00		.00		.00	
143		Prima rata acconto cedolare secca	.00		.00		.00	
145	Crediti per imposte pagate all'estero	DICHIANANTE	1	2	3	4	5	6
146		CONIUGE DICHIARANTE			.00		.00	
147	Redditi fondiari non imponibili				.00		.00	
148	Reddito abitazione principale e pertinenze (soggette a IMU)				.00		.00	
149	Residuo deduzione somme restituite				.00		.00	
150	Residuo erogazioni scuola				.00		.00	
151	Residuo credito d'imposta per negoziazione e arbitrato				.00		.00	
152	Residuo credito d'imposta per videosorveglianza				.00		.00	
153	Residuo erogazioni liberali ONIUS, OV e APS				.00		.00	
160	Credito d'imposta per erogazione cultura	DICHIANANTE	Rata 2017	1	.00	Rata 2018	2	.00
		CONIUGE DICHIARANTE	Rata 2017		.00	Rata 2018		.00

Modello N.

Risultato della liquidazione

RISULTATO DELLA LIQUIDAZIONE						
MOD 730 ORDINARIO - IMPORTI DA TRATTENERE O DA RIMBORSARE						
	RICHIESTA DI RATEIZZAZIONE DEI VERSAMENTI DI SALDO E DEGLI EVENTUALI ACCONTI IN	RATE	SALDO E PRIMO ACCONTO	SECONDO O UNICO ACCONTO		
161	IMPORTO CHE SARÀ TRATTENUTO DAL DATORE DI LAVORO O DALL'ENTE PENSIONISTICO IN BUSTA PAGA Saldo e primo acconto nel mese di luglio (agosto/settembre per i pensionati). Secondo o unico acconto nel mese di novembre Nel caso di richiesta di rateizzazione il saldo ed il primo acconto saranno ripartiti in base al numero di rate richieste			.00	.00	
162	IMPORTO DA VERSARE CON IL MOD. F24 (dipendenti senza sostituto). Saldo e primo acconto nel mese di giugno. Secondo o unico acconto nel mese di novembre. Per il dettaglio delle imposte da versare vedere i righi da 231 a 245			.00	.00	
					CREDITO	
163	IMPORTO CHE SARÀ RIMBORSATO DAL DATORE DI LAVORO O DALL'ENTE PENSIONISTICO IN BUSTA PAGA Nel mese di luglio (agosto/settembre per i pensionati)				.00	
164	IMPORTO CHE SARÀ RIMBORSATO DALL'AGENZIA DELLE ENTRATE (dipendenti senza sostituto)				.00	
MOD 730 INTEGRATIVO - IMPORTI DA RIMBORSARE						
		1 ^o Codice Regione/Comune	2 ^o RIMBORSO DICHIARANTE	3 ^o Codice Regione/Comune	4 ^o RIMBORSO CONIUGE	TOTALE
171	IRPEF		.00		.00	.00
172	ADDIZIONALE REGIONALE IRPEF		.00		.00	.00
173	ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF		.00		.00	.00
174	ACCONTO 20% REDDITI TASSAZIONE SEPARATA		.00		.00	.00
175	IMPOSTA SOSTITUTIVA PREMI DI RISULTATO		.00		.00	.00
176	CEDUIARE SECCA LOCAZIONI		.00		.00	.00
178	IMPORTO CHE SARÀ RIMBORSATO DAL DATORE DI LAVORO O DALL'ENTE PENSIONISTICO IN BUSTA PAGA					.00
179	IMPORTO CHE SARÀ RIMBORSATO DALL'AGENZIA DELLE ENTRATE (dipendenti senza sostituto)					.00

Nei righi 161 e 162 sono indicati rispettivamente gli importi che saranno trattenuti o rimborsati dal sostituto d'imposta a seguito dell'effettuazione delle operazioni di conguaglio e gli importi che saranno versati dal contribuente, privo di sostituto d'imposta, tramite Mod. F24.

Nei righi 163 e 164 vengono invece esposti, gli importi rimborsati o dal datore di lavoro o dall'ente pensionistico o dall'Agenzia delle Entrate a seguito dell'effettuazione delle operazioni di conguaglio. Nel caso di dichiarazione presentata in forma congiunta, nel prospetto è indicato un unico importo complessivo che tiene conto della liquidazione delle imposte di entrambi i coniugi.

È inoltre indicato il numero delle rate richieste per i versamenti del saldo e degli eventuali acconti.

Dati per la compilazione del modello F24

Nel caso di compilazione del Quadro I, sono riportati i dati relativi agli importi a credito che devono essere utilizzati per la compilazione del Mod. F24 ai fini del pagamento delle imposte non comprese nel Modello 730. In particolare, per ogni credito sono riportati il codice tributo, l'anno di riferimento ed il relativo importo; per i crediti relativi alle addizionali regionale e comunale è inoltre riportato il codice regione/comune. Nel caso di 730 presentato in assenza di un sostituto d'imposta tenuto a effettuare il conguaglio, sono indicati gli importi dei crediti non superiori a euro 12 che possono essere utilizzati in compensazione con il Mod. F24. Sono infine riportati i dati relativi agli importi a debito che devono essere versati con il Mod. F24 nel caso di 730 presentato in assenza di un sostituto d'imposta. Per ogni imposta sono riportati il codice tributo, l'anno di riferimento ed il relativo importo; per i debiti relativi alle addizionali regionale e comunale è inoltre riportato il codice regione/comune.

Modello N.

DATI PER LA COMPILAZIONE DEL MODELLO F24

CREDITI DA UTILIZZARE IN COMPENSAZIONE MOD F24		1	2	3	4	5	
		CODICE TRIBUTO	ANNO DI RIFERIMENTO	CODICE REGIONE/COMUNE	CREDITO (DA QUADRO I)	DIPENDENTI SENZA SOSTITUTO (credito non superiore a 12 euro)	
DICHIARANTE	191	IRPEF	4001	2018		,00	
	192	ADDIZIONALE REGIONALE IRPEF	3801	2018		,00	
	193	ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF	3844	2018		,00	
	194	CEDOLARE SECCA LOCAZIONI	1842	2018		,00	
	195	SOLO MOD.730 ACCONTO 20% TASSAZIONE SEPARATA	4200	2018		,00	
	196	INTEGRATIVO IMPOSTA SOSTITUTIVA PREMI DI RISULTATO	1816	2018		,00	
	198	TOTALE				,00	
							,00
CONIUGE	CREDITI DA UTILIZZARE IN COMPENSAZIONE MOD F24		1	2	3	4	5
			CODICE TRIBUTO	ANNO DI RIFERIMENTO	CODICE REGIONE/COMUNE	CREDITO (DA QUADRO I)	DIPENDENTI SENZA SOSTITUTO (credito non superiore a 12 euro)
	211	IRPEF	4001	2018		,00	
	212	ADDIZIONALE REGIONALE IRPEF	3801	2018		,00	
	213	ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF	3844	2018		,00	
	214	CEDOLARE SECCA LOCAZIONI	1842	2018		,00	
	215	SOLO MOD.730 ACCONTO 20% TASSAZIONE SEPARATA	4200	2018		,00	
	216	INTEGRATIVO IMPOSTA SOSTITUTIVA PREMI DI RISULTATO	1816	2018		,00	
218	TOTALE				,00	,00	
IMPORTI DA VERSARE MOD F24 (730 DIPENDENTI SENZA SOSTITUTO)							
IMPORTI DA VERSARE - GIUGNO		1	2	3	4		
		CODICE TRIBUTO	ANNO DI RIFERIMENTO	CODICE REGIONE/COMUNE	IMPORTO DA VERSARE		
231	IRPEF	4001	2018		,00		
232	ADDIZIONALE REGIONALE IRPEF	3801	2018		,00		
233	ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF	3844	2018		,00		
234	PRIMA RATA ACCONTO IRPEF 2019	4033	2019		,00		
235	ACCONTO 20% TASSAZIONE SEPARATA	4200	2018		,00		
236	ACCONTO ADDIZIONALE COMUNALE 2019	3843	2019		,00		
237	IMPOSTA SOSTITUTIVA PREMI DI RISULTATO	1816	2018		,00		
238	CEDOLARE SECCA LOCAZIONI	1842	2018		,00		
239	PRIMA RATA ACCONTO CEDOLARE SECCA 2019	1840	2019		,00		
241	Importi relativi al coniuge con domicilio diverso dal dichiarante	ADDIZIONALE REGIONALE IRPEF	3801	2018	,00		
242		ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF	3844	2018	,00		
243		ACCONTO ADDIZIONALE COMUNALE 2019	3843	2019	,00		
IMPORTI DA VERSARE - NOVEMBRE							
244	SECONDA O UNICA RATA ACCONTO IRPEF 2019	4034	2019		,00		
245	SECONDA O UNICA RATA ACCONTO CEDOLARE SECCA 2019	1841	2019		,00		

MESSAGGI

FIRMA DEL DATORE DI LAVORO O DEL RAPPRESENTANTE DELL'ENTE EROGANTE O DEL RESPONSABILE DELL'ASSISTENZA FISCALE DEL C.A.F. O DEL PROFESSIONISTA ABILITATO